

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 1193

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca

16/03/2025 - 09:44

Indice

1. DDL S. 1193 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1193	4
1.2.2. Testo approvato 1193 (Bozza provvisoria)	65
1.2.3. Testo 1	79
1.2.4. Testo 2	85
1.3. Trattazione in Commissione	174
1.3.1. Sedute	175
1.3.2. Resoconti sommari	176
1.3.2.1. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	177
1.3.2.1.1. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 142 (ant.) del 18/07/2024	178
1.3.2.1.2. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 143 (pom.) del 18/07/2024	186
1.3.2.1.3. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 144 (ant.) del 23/07/2024	190
1.4. Trattazione in consultiva	248
1.4.1. Sedute	249
1.4.2. Resoconti sommari	250
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	251
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 235 (ant.) del 18/07/2024	252
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	254
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 269 (ant.) del 23/07/2024	255
1.4.2.3. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)	261
1.4.2.3.1. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 150 (pom.) del 23/07/2024	262
1.5. Trattazione in Assemblea	267
1.5.1. Sedute	268
1.5.2. Resoconti stenografici	269
1.5.2.1. Seduta n. 210 del 23/07/2024	270

1. DDL S. 1193 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1193

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1193

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)** dal **Ministro per lo sport e i giovani (ABODI)** dal **Ministro dell'istruzione e del merito (VALDITARA)** dal **Ministro dell'università e della ricerca (BERNINI)** dal **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (SALVINI)** e dal **Ministro per le disabilità (LOCATELLI)** di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)** con il **Ministro della salute (SCHILLACI)** con il **Ministro per la pubblica amministrazione (ZANGRILLO)** e con il **Ministro del lavoro e delle politiche sociali (CALDERONE)**

(v. stampato Camera n. 1902)

approvato dalla Camera dei deputati il 17 luglio 2024

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 17 luglio 2024

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2024, N. 71

All'articolo 1:

al comma 1:

la lettera a) è soppressa;

alla lettera b), le parole: « dopo il terzo periodo, sono inseriti i seguenti: » sono sostituite dalle seguenti: « il terzo periodo è sostituito dai seguenti: », le parole: « durata superiore a due anni e un giorno » sono sostituite dalle seguenti: « durata pari o superiore a due anni e un giorno » e le parole: « o commissariamento non interrompe » sono sostituite dalle seguenti: « o commissariamento, non interrompe »;

alla lettera c), la parola: « Enti », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « enti », la parola: « Federazioni » è sostituita dalla seguente: « federazioni » e la parola: « Discipline » è sostituita dalla seguente: « discipline »;

dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) all'ottavo periodo, le parole: "I soggetti di cui al sesto periodo" sono sostituite dalle seguenti:

"I soggetti di cui all'undicesimo periodo" »;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Nel rispetto degli statuti delle federazioni di riferimento al fine di garantire un'adeguata rappresentanza nei sistemi federali di cui al presente articolo, negli sport a squadre composte da atleti professionisti e con meccanismi di mutualità generale previsti dalla legge, le leghe sportive professionistiche hanno diritto a un'equa rappresentanza negli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali di riferimento che tenga conto anche del contributo economico apportato al relativo sistema sportivo.

1-ter. Ai rapporti economici tra le società di calcio professionistiche regolati e definiti in compensazione tramite le leghe sportive professionistiche di competenza si applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma »;

al comma 2:

all'alinea, le parole: « All'articolo 14, del » *sono sostituite dalle seguenti:* « All'articolo 14 del »;

alla lettera a):

il numero 1) è soppresso;

al numero 2), le parole: « dopo il terzo periodo, sono aggiunti i seguenti: » *sono sostituite dalle seguenti:* « il terzo periodo è sostituito dai seguenti: », *le parole:* « durata superiore a due anni e un giorno » *sono sostituite dalle seguenti:* « durata pari o superiore a due anni e un giorno » *e le parole:* « o commissariamento non interrompe » *sono sostituite dalle seguenti:* « o commissariamento, non interrompe »;

alla lettera b), la parola: « Enti », *ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente:* « enti ».

All'articolo 2, comma 1:

alla lettera a), capoverso « Art. 13-bis »:

al comma 1, primo periodo, le parole: « di seguito "Commissione" » *sono sostituite dalle seguenti:* « di seguito denominata: "Commissione" »;

al comma 2, dopo le parole: « La Commissione svolge » *sono inserite le seguenti:* « , prima e durante le competizioni, »;

al comma 3, la parola: « federazioni » *è sostituita dalla seguente:* « Federazioni » *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « La Commissione, ai fini dell'adozione degli atti di competenza, ferme restando le esigenze di celerità e tempestività, garantisce il rispetto del principio del contraddittorio, nei casi e con le modalità previsti dal regolamento di cui al comma 7 »;

al comma 4:

alla lettera a), le parole: « , nonché delle previsioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « nonché delle prescrizioni » *e dopo le parole:* « nei casi più urgenti, indica » *sono inserite le seguenti:* « alle relative federazioni di competenza per le rispettive valutazioni »;

alla lettera b), la parola: « federazioni » *è sostituita dalla seguente:* « Federazioni »;

alla lettera g), dopo le parole: « enti interessati » *sono inserite le seguenti:* « , leghe professionistiche » *e le parole:* « diverse da quelle » *sono sostituite dalle seguenti:* « diverse da quella »;

alla lettera i) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , con gli organismi competenti a emanare i principi contabili e con le organizzazioni rappresentative dei soggetti incaricati del controllo legale dei conti »;

al comma 5, dopo le parole: « al Parlamento » *sono inserite le seguenti:* « , per la successiva trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti, »;

al comma 6:

al terzo periodo, la parola: « Presidente » è sostituita dalla seguente: « presidente » e dopo le parole: « avvocati del libero foro » sono inserite le seguenti: « iscritti all'albo dell'ordine territorialmente competente, anche in elenchi speciali, e »;

al quinto periodo, dopo le parole: « Commissioni parlamentari » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

all'ottavo periodo, le parole: « Il presidente e i componenti della Commissione sono incompatibili, per qualunque incarico o mandato, con » sono sostituite dalle seguenti: « Gli incarichi di presidente e di componente della Commissione sono incompatibili con qualunque incarico o mandato presso », le parole: « e con » sono sostituite dalle seguenti: « , presso » e le parole: « nonché con » sono sostituite dalle seguenti: « e presso »;

dopo il nono periodo è inserito il seguente: « Il presidente e i componenti della Commissione non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi »;

al decimo periodo, le parole: « presidente e componenti » sono sostituite dalle seguenti: « il presidente e i componenti », le parole: « di consulenza, nel settore » sono sostituite dalle seguenti: « di consulenza nel settore » e le parole: « , nonché ricoprire » sono sostituite dalle seguenti: « né ricoprire »;

all'undicesimo periodo, le parole: « presidente e componenti » sono sostituite dalle seguenti: « il presidente e i componenti », dopo le parole: « fuori ruolo » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e dopo le parole: « o in altra analoga posizione, » sono inserite le seguenti: « in ogni caso »;

dopo l'undicesimo periodo è inserito il seguente: « All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario »;

al dodicesimo periodo, la parola: « Presidente » è sostituita dalla seguente: « presidente »;

al quattordicesimo periodo, le parole: « dell'economia e finanze » sono sostituite dalle seguenti: « dell'economia e delle finanze » e le parole: « al Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « al presidente »;

al quindicesimo periodo, le parole: « al Presidente, che è organo » sono sostituite dalle seguenti: « al presidente. Il segretario generale è organo »;

al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: « al bilancio di previsione » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 8:

al settimo periodo, dopo le parole: « dell'amministrazione di appartenenza » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « e si applica » sono sostituite dalle seguenti: « ; a esso si applica altresì »;

al dodicesimo periodo, dopo le parole: « gli esperti, se » è inserita la seguente: « operanti »;

al comma 10, al secondo periodo, le parole: « Alla relativa copertura » sono sostituite dalle seguenti: « Ai relativi oneri » e, al terzo periodo, dopo le parole: « e di indebitamento netto, » sono aggiunte le seguenti: « pari a euro 1.700.000 per l'anno 2024, »;

al comma 11:

alla lettera a), le parole: « alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 630, » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, » e la parola: « Nazionali » è sostituita dalla seguente: « nazionali »;

alla lettera b), le parole: « del relativo fatturato » sono soppresse;

al comma 12, primo periodo, le parole: « ad approvazione da parte del » sono sostituite dalle seguenti: « all'approvazione del »;

al comma 13, le parole: « Agli oneri » sono sostituite dalle seguenti: « Alle minori entrate », la parola: « valutati » è sostituita dalla seguente: « valutate » e dopo le parole: « dall'anno 2027 »

nonché dopo le parole: « di politica economica » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;
alla lettera b), le parole: « 1° luglio 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

All'articolo 3:

al comma 1, lettera a), capoverso f-ter), le parole: « alla soglia » sono sostituite dalle seguenti: « all'importo complessivo »;

al comma 3:

alla lettera a), le parole: « alla soglia » sono sostituite dalle seguenti: « all'importo complessivo »;

alla lettera b), capoverso 2:

al secondo periodo, le parole: « deliberino sulle » sono sostituite dalle seguenti: « questi ultimi individuino, con proprie deliberazioni, le »;

al terzo periodo, le parole: « Per i volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari, gli enti sono tenuti a comunicarne i nominativi e l'importo corrisposto » sono sostituite dalle seguenti: « Gli enti eroganti sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari e l'importo corrisposto a ciascuno »;

al settimo periodo, dopo le parole: « comma 8-bis » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».

All'articolo 4:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « con la legge 26 novembre 2007 n. 230, » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi della legge 26 novembre 2007, n. 230, », le parole: « NADO Italia » sono sostituite dalle seguenti: « la NADO Italia » e le parole: « Ministero della Salute » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero della salute »;

il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Fermo restando quanto previsto dal comma 3, la NADO Italia, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale delle risorse umane della società Sport e salute S.p.a., alla quale versa il solo rimborso del relativo costo »;

al terzo periodo, le parole: « NADO Italia » sono sostituite dalle seguenti: « la NADO Italia »;

al quarto periodo, le parole: « di NADO Italia » sono sostituite dalle seguenti: « della NADO Italia »;

al quinto periodo, la parola: « Decreto » è sostituita dalla seguente: « decreto » e le parole: « della Nado Italia » sono sostituite dalle seguenti: « della NADO Italia »;

al comma 2, lettera b), capoverso 630-bis:

al primo periodo, le parole: « , è stabilito » sono sostituite dalle seguenti: « è stabilito »;

al secondo periodo, le parole: « al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, » sono sostituite dalle seguenti: « al suo funzionamento e alle sue attività istituzionali »;

al comma 3, le parole: « comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 » e le parole: « di euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « euro annui »;

al comma 4:

alla lettera a), dopo le parole: « e di indebitamento netto, » sono aggiunte le seguenti: « pari a euro 4.000.000 per l'anno 2024, »;

alla lettera b), le parole: « Fondo per gli interventi strutturali di politica economica » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo per interventi strutturali di politica economica, »;

alla lettera c), le parole: « sulle somme di cui al comma 2, lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: « sulle risorse destinate alla NADO Italia ai sensi dell'articolo 1, comma 630-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, inserito dal comma 2, lettera b), del presente articolo »;

alla rubrica, le parole: « di NADO » sono sostituite dalle seguenti: « della NADO ».

All'articolo 5:

al comma 2:

alla lettera a), la parola: « punto » è sostituita dalla seguente: « numero »;

alla lettera b), capoverso 5-ter.1, quinto periodo, la parola: « interessate » è sostituita dalla seguente: « competenti ».

All'articolo 6:

al comma 2, le parole: « del servizio prestato » sono sostituite dalle seguenti: « al quale si riferisce il servizio prestato »;

al comma 3, primo periodo, le parole: « del Ministro dell'università e della ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « del Ministro per le disabilità e del Ministro dell'università e della ricerca nonché dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica » e dopo le parole: « dall'Ufficio scolastico regionale » nonché dopo le parole: « o amministrativi » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».

All'articolo 7:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. In sede di prima applicazione, coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno superato, presso un'università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all'interno dello stesso, secondo specifiche disposizioni che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente nel territorio dell'Unione europea, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità e hanno pendente, oltre i termini di legge, il relativo procedimento di riconoscimento, ovvero hanno in essere un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge, possono iscriversi ai percorsi di formazione, riferiti a un solo grado di istruzione, attivati dall'INDIRE o dalle università, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, e definiti dal decreto di cui al comma 3, se, contestualmente all'iscrizione, presentano rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. La rinuncia all'istanza di riconoscimento di cui al comma 1 non ha effetto sullo scioglimento della riserva prevista dall'articolo 7, comma 4, lettera e), dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito n. 88 del 16 maggio 2024 né sulle procedure di reclutamento dei docenti cui si accede con riserva di accertamento del titolo estero e non comporta la revoca degli incarichi già conferiti con contratto a tempo indeterminato o determinato a coloro che sono ammessi al percorso formativo di cui al predetto comma 1. Il titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, conseguito in Italia, anche ai sensi del presente articolo, successivamente al titolo estero di cui si è chiesto il riconoscimento, è valido anche ai fini del consolidamento della posizione eventualmente acquisita dal docente, nell'ambito delle procedure volte alla stipulazione di un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, con riserva di riconoscimento del titolo di formazione conseguito all'estero di cui al comma 1 »;

al comma 3:

il primo periodo è sostituito dal seguente: « Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per le disabilità e previo parere dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di ammissibilità dei percorsi formativi sul sostegno agli alunni con disabilità di cui al comma 1 e i corrispondenti requisiti di qualità, nonché i contenuti dei percorsi attivati dall'INDIRE o dalle università, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, ai sensi del presente articolo, riferiti ai diversi gradi di istruzione »;

al secondo periodo, dopo le parole: « dall'Ufficio scolastico regionale » nonché dopo le parole: « o amministrativi » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

alla rubrica, le parole: « i possessori di titolo conseguito » sono sostituite dalle seguenti: « coloro che hanno superato un percorso formativo sul sostegno ».

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

« Art. 7-bis. - (*Riordino dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa*) -

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è inserito il seguente:

"1-bis. In raccordo con il Ministero dell'istruzione e del merito, l'INDIRE svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) ricerca educativa e sostegno dei processi di innovazione pedagogico-didattica nelle istituzioni scolastiche;
- b) formazione e aggiornamento del personale della scuola ai sensi della normativa vigente, ivi compresa l'attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, esclusivamente nei limiti temporali ivi previsti;
- c) sviluppo dei servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione;
- d) collaborazione alla realizzazione degli interventi in materia di sistemi nazionali di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore;
- e) progettazione e sviluppo di specifici strumenti e attività tesi al miglioramento delle prestazioni professionali del personale della scuola e dei livelli di apprendimento degli studenti;
- f) sviluppo di ambienti e servizi di didattica telematica (*e-learning*) volti a favorire lo scambio di esperienze e la diffusione di modelli e materiali a sostegno dei processi di innovazione digitale della didattica e dello sviluppo dell'autonomia scolastica;
- g) ausilio alla realizzazione degli obiettivi del sistema nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, attraverso il supporto alle istituzioni scolastiche e formative nella ricerca di nuove metodologie didattiche nonché nella definizione e nell'attuazione dei piani di miglioramento della qualità dell'offerta formativa e dei risultati degli apprendimenti degli studenti;
- h) supporto ai processi di innovazione delle attività amministrative delle istituzioni scolastiche;
- i) supporto ai processi di innovazione delle istituzioni scolastiche nelle azioni per l'inclusione degli alunni con disabilità e per la riduzione dei divari territoriali e delle fragilità negli apprendimenti degli studenti;
- l) funzioni di agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+), con riferimento alle attività di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito e, in raccordo con il Ministero dell'università e della ricerca, con riferimento alle attività di competenza di quest'ultimo;
- m) supporto alla realizzazione degli obiettivi del sistema nazionale di monitoraggio e valutazione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, anche mediante consulenza tecnica al Comitato nazionale *ITS Academy*, ai sensi degli articoli 10, comma 7, e 13 della legge 15 luglio 2022, n. 99;
- n) supporto, ai sensi degli articoli 16-bis e 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, alle attività della Scuola di alta formazione dell'istruzione, con particolare riferimento alla formazione in servizio incentivata e alla valutazione degli insegnanti;
- o) supporto alla realizzazione e allo sviluppo del sistema coordinato per la promozione e il potenziamento della cultura umanistica e della conoscenza e della pratica delle arti, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60".

2. Al fine di adeguare l'organizzazione dell'INDIRE alle funzioni a esso attribuite ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dal comma 1 del presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un commissario straordinario in possesso di comprovata competenza e professionalità, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia. Il compenso del commissario straordinario è determinato ai sensi dell'articolo 47, comma 7, del decreto-legge 30 aprile

2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Gli organi dell'INDIRE, a eccezione del collegio dei revisori dei conti, decadono all'atto della nomina del commissario straordinario.

3. Il commissario straordinario di cui al comma 2, per la durata dell'incarico, assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione degli organi decaduti ai sensi del medesimo comma 2.

4. In applicazione delle disposizioni del comma 2, il commissario straordinario di cui al medesimo comma 2 adotta, entro novanta giorni dal suo insediamento, il nuovo statuto dell'INDIRE, da trasmettere al Ministero dell'istruzione e del merito e al Ministero dell'università e della ricerca, che esercitano il controllo di legittimità e di merito, secondo le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. I nuovi organi dell'INDIRE sono costituiti entro trenta giorni dalla data in cui il nuovo statuto acquista efficacia. Il commissario straordinario rimane in carica fino alla nomina del nuovo Presidente dell'INDIRE.

5. L'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, è abrogato.

6. All'articolo 50, comma 1, e all'articolo 51-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: "individuabile" è sostituita dalla seguente: "individuato".

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'INDIRE provvede alla ridefinizione organica delle proprie competenze con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

All'articolo 8:

al comma 1:

al capoverso 3, le parole: « alunni disabili » sono sostituite dalle seguenti: « alunni con disabilità » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La valutazione di cui al primo periodo è comunicata alla famiglia »;

al capoverso 3-bis, lettere a) e b), le parole: « alunni disabili » sono sostituite dalle seguenti: « alunni con disabilità »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le modalità di attuazione delle misure di cui al presente articolo sono definite con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al primo periodo, per l'anno scolastico 2025/2026 le modalità di attuazione delle misure di cui al presente articolo sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito ».

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

« Art. 8-bis. - (Disposizioni in materia di titoli per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia) - 1. All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe L-19, e la laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria, classe LM-85 bis, purché conseguite entro l'anno accademico 2018/2019. Continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia i titoli previsti dalle normative regionali vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, non oltre l'anno scolastico o accademico 2018/2019" ».

All'articolo 9:

al comma 1, alinea, dopo le parole: « di cui all'allegato B » sono inserite le seguenti: « al presente decreto »;

al comma 2:

l'alinea è sostituito dal seguente: « La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, di seguito denominato: "Dipartimento", nell'ambito del limite di spesa di cui al comma 7, svolge le attività di cui al comma 1: »;

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) avvalendosi di esperti, scelti tra personalità della scienza, del mondo universitario, delle associazioni del Terzo settore operanti in favore delle persone con disabilità o, comunque, tra esperti di disabilità, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di disabilità ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nel numero massimo di trenta, di cui cinque designati d'intesa con il Ministro della salute e cinque d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il predetto contingente è aggiuntivo rispetto a quello previsto dall'articolo 9, comma 5, del citato decreto legislativo n. 303 del 1999 »;

alla lettera b), le parole: « di Formez PA » sono sostituite dalle seguenti: « dell'associazione Formez PA », dopo le parole: « dell'articolo 7, comma 2, del » sono inserite le seguenti: « codice dei contratti pubblici, di cui al » e le parole: « , nel limite di spesa di euro 3 milioni nel 2024 » sono soppresse; dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. All'attuazione delle disposizioni del comma 2, lettere b) e c), si provvede nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024 »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Gli incarichi di cui al comma 2, lettera a), cessano il 31 dicembre 2024. Con il regolamento di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono disciplinate le attività formative nei territori non oggetto della sperimentazione di cui al comma 1 del presente articolo e possono essere prorogati non oltre il 31 dicembre 2025 gli incarichi di cui al primo periodo del presente comma, anche rideterminando la misura dei compensi per i medesimi incarichi prevista dal comma 4, a valere sulle risorse del fondo di cui al citato articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 62 del 2024. Nell'ambito del numero massimo di esperti di cui al comma 2, lettera a), possono essere conferiti incarichi a titolo gratuito »;

al comma 4:

al primo periodo, le parole: « in misura commisurata » sono sostituite dalle seguenti: « in misura proporzionata » e le parole: « di 20.000 euro annui e complessivo di 600.000 annui euro » sono sostituite dalle seguenti: « di 20.000 euro e complessivo di 600.000 euro per l'anno 2024 »;

al terzo periodo, dopo le parole: « 120.000 euro » sono aggiunte le seguenti: « per l'anno 2024 »;

il quarto e il quinto periodo sono soppresi;

al sesto periodo, le parole: « con modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « , con modificazioni, »;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. All'attuazione delle disposizioni del comma 5 si provvede nel limite di spesa di 820.000 euro per l'anno 2024 »;

al comma 6, secondo periodo, la parola: « riconosciute » è sostituita dalla seguente: « rimborsate » e le parole: « nel 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2024 »;

al comma 7, al primo periodo, le parole: « , e pari a 0,72 milioni di euro per l'anno 2025 » sono soppresse e, al secondo periodo, le parole: « dell'autorizzazione di spesa » sono sostituite dalle seguenti: « del Fondo »;

dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

« 7-bis. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, al fine di consentire, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, la sperimentazione di cui all'articolo 33 del citato decreto legislativo nei territori individuati dal comma 1 del presente articolo, con regolamento da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri per l'accertamento della disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla, tenendo conto delle differenze di sesso e di età e nel rispetto dei principi e criteri di cui al citato articolo 12 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, le parole: "da adottare entro il 30 novembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "da adottare entro il 30 novembre 2025".

7-quater. Al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31, comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nel periodo della sperimentazione di cui all'articolo 33, le risorse sono ripartite a livello nazionale, in proporzione alla popolazione residente";

b) all'articolo 33:

1) al comma 3, le parole: "e i territori coinvolti" sono soppresse;

2) al comma 4, le parole: "ed i territori coinvolti nella procedura" sono sostituite dalle seguenti: "per la procedura" ».

Nel capo II, dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

« Art. 9-bis. - (*Incremento del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità e disposizioni in materia di trasporto scolastico per gli studenti con disabilità*) - 1. Il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementato di 14.460.000 euro per l'anno 2024, di 213.462.224 euro per l'anno 2025, di 158.427.884 euro per l'anno 2026 e di 108.427.884 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 213, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

"*a-bis*) finanziamento del trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia che frequentano le scuole secondarie di secondo grado, tenuto conto della quota coperta dalla fiscalità locale, e, nelle more della definizione dei pertinenti livelli essenziali delle prestazioni, potenziamento del relativo servizio";

b) al comma 214:

1) al secondo periodo, le parole: "alla lettera *a)*" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere *a)* e *a-bis*)";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'utilizzo del Fondo per la finalità di cui alla lettera *a-bis*) del comma 213 è disposto, a decorrere dall'anno 2025, tenendo conto, fino alla definizione dei pertinenti livelli essenziali delle prestazioni, ove disponibili, dei costi *standard* relativi alla componente del trasporto in favore degli studenti con disabilità, approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*".

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:

a) quanto a 14.460.000 euro per l'anno 2024, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62;

b) quanto a 213.462.224 euro per l'anno 2025, a 158.427.884 euro per l'anno 2026 e a 108.427.884 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ».

All'articolo 10:

al comma 2, primo periodo, dopo la parola: « sottoscrivono » *sono inserite le seguenti:* « , con precedenza rispetto alle immissioni in ruolo nell'anno scolastico 2024/2025, »;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« *3-bis.* Per l'anno scolastico 2024/2025, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e nelle more del completamento del piano assunzionale, l'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito può avvalersi, mediante l'istituto del comando, di un contingente di duecentoquarantadue unità di collaboratori scolastici e di settecentoventuno assistenti amministrativi e tecnici, da accantonare provvisoriamente, in misura corrispondente e senza sostituzione, nell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Sui posti accantonati di cui al primo periodo non possono essere conferite supplenze ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

3-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il contingente di cui al comma 3-

bis è ripartito tra gli uffici scolastici regionali, che provvedono mediante procedura selettiva, nei limiti del contingente stabilito con il decreto di cui al primo periodo, a individuare le unità di ruolo presso le istituzioni scolastiche comprese nel territorio regionale di competenza da assegnare alle proprie strutture.

3-quater. Le assegnazioni di cui al comma *3-ter* sono effettuate con decorrenza dal 1° settembre 2024 e comportano il collocamento in posizione di comando del personale interessato. Il servizio prestato durante il predetto periodo è equiparato a tutti gli effetti, giuridici ed economici, al servizio di ruolo presso le istituzioni scolastiche. Al termine del periodo di assegnazione il personale rientra in servizio nella sede di propria titolarità. Qualora il periodo di collocamento in posizione di comando ecceda, senza soluzione di continuità, il quinquennio, con conseguente perdita della sede di titolarità, al termine del periodo di assegnazione il personale rientra in servizio presso una delle istituzioni scolastiche della regione, con priorità di scelta secondo le modalità definite in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa in materia di mobilità.

3-quinquies. Per l'anno scolastico 2025/2026, al fine di dare attuazione al contratto collettivo nazionale del comparto istruzione e ricerca-triennio 2019-2021, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, garantendo la neutralità finanziaria »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Disposizioni in materia di reclutamento del personale docente e di assegnazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario in posizione di comando per l'anno scolastico 2024/2025 nonché di definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per l'anno scolastico 2025/2026 ».

All'articolo 11:

al comma 1, primo periodo, la parola: « Sistema » è sostituita dalla seguente: « sistema » e le parole: « e che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) »;

al comma 2, le parole: « in lingua italiana » sono sostituite dalle seguenti: « nella lingua italiana »;

al comma 3, secondo periodo, le parole: « delle competenze linguistiche di base in lingua italiana » sono sostituite dalle seguenti: « di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del QCER »;

al comma 4, capoverso b-ter), le parole: « delle competenze linguistiche di base in lingua italiana » sono sostituite dalle seguenti: « di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del QCER ».

All'articolo 12:

al comma 1, capoverso Art. 19-quater, comma 2, secondo periodo, le parole: « di neo-dirigenti scolastici » sono sostituite dalle seguenti: « di dirigenti scolastici di nuova assunzione »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis*. Dopo il comma *11-septies* dell'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è inserito il seguente:

"*11-septies.1*. Esclusivamente per l'anno scolastico 2024/2025 e fermo restando quanto previsto dall'articolo *19-quater* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nelle regioni in cui le procedure del concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023 non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo, alle stesse si provvede attingendo alla graduatoria di cui al comma *11-quinquies* del presente articolo, in deroga alle percentuali di posti

assegnabili di cui al comma 11-*septies* del medesimo articolo. I posti utilizzati per le immissioni in ruolo effettuate ai sensi del primo periodo del presente comma sono reintegrati nel contingente assunzionale regionale da destinare al concorso ordinario indetto con il citato decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023, in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le immissioni in ruolo da effettuare attingendo alla medesima graduatoria di cui al comma 11-*quinquies* del presente articolo" ».

All'articolo 13:

al comma 1, dopo le parole: « specificità delle funzioni e sulla base » sono inserite le seguenti: « degli strumenti e dei dati a disposizione del sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito nonché ».

All'articolo 14:

al comma 1 è premesso il seguente:

« 01. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Le graduatorie del personale selezionato sono formate ogni nove anni e sono pubblicate nel sito *internet* istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Per posti le cui graduatorie sono esaurite o mancanti, le procedure di selezione possono essere indette prima della scadenza novennale. Il personale docente inserito nelle graduatorie di cui al primo periodo permane nell'ambito territoriale di riferimento di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107 »;

al comma 2, le parole: « presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « presente articolo »;

alla rubrica, dopo le parole: « Disposizioni in materia di » sono inserite le seguenti: « selezione e di ».

Nel capo III, dopo l'articolo 14 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 14-*bis*. - (*Ulteriori misure urgenti per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 nonché in materia di esami di Stato per le professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato*) - 1. All'articolo 59, comma 10, lettera *a*), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il sesto periodo è sostituito dai seguenti: "Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi".

2. Le disposizioni dei periodi sesto e settimo della lettera *a*) del comma 10 dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, introdotti dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. In deroga al termine previsto dal comma 1, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla riforma 2.1 della missione 4-C1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, limitatamente all'anno scolastico 2024/2025, le procedure assunzionali del personale docente sono completate entro il 31 dicembre 2024 attingendo anche alle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024, comunque non oltre il 10 dicembre 2024, dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. I vincitori dei concorsi di cui al primo periodo inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024 e comunque non oltre il 10 dicembre 2024 scelgono la sede definitiva tra i posti vacanti residuati a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 agosto 2024 e resi indisponibili

prima delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, in numero pari a quello dei posti banditi nei concorsi di cui al primo periodo. I docenti di cui al secondo periodo assumono servizio presso la sede individuata entro cinque giorni dall'assegnazione della sede medesima. I docenti di cui al secondo periodo, eventualmente beneficiari per l'anno scolastico 2024/2025 di un contratto a tempo determinato su posto vacante nella medesima regione e classe di concorso per la quale sono risultati vincitori, sono confermati su tale posto. Nelle more dell'espletamento delle procedure assunzionali di cui al presente comma, i posti vacanti resi indisponibili ai sensi del secondo periodo sono coperti mediante contratti a tempo determinato, sino alla nomina dell'avente diritto, assegnati sulla base delle graduatorie di istituto. Ai vincitori dei concorsi di cui al secondo periodo, se in possesso di abilitazione, si applica l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, o, se privi di abilitazione, si applica quanto previsto dagli articoli 13, comma 2, e 18-*bis*, comma 4, del medesimo decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59".

4. Fermo restando quanto previsto dal combinato disposto del comma 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e del comma 5 dell'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 le disposizioni dei commi da 17 a 17-*septies* dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, cessano di avere efficacia per le restanti immissioni in ruolo su posti comuni e di sostegno.

5. All'articolo 7-*ter* del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

6. Al fine di garantire un ordinato avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e di accelerare le procedure di reclutamento del personale docente, per l'anno 2024 lo stanziamento ordinario per il pagamento del lavoro straordinario del personale del comparto funzioni centrali del Ministero dell'istruzione e del merito è incrementato di euro 279.000. Ai relativi oneri, pari a euro 279.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. All'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle more dell'avvio della contrattazione collettiva nazionale e comunque per l'anno scolastico 2024/2025, le modalità e i criteri di utilizzo delle risorse di cui al presente comma sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali".

Art. 14-ter. - (Misure urgenti in materia di welfare studentesco) - 1. All'articolo 15, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ". I tetti di spesa di cui alla presente lettera sono adeguati al tasso di inflazione programmata".

2. All'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal secondo periodo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito".

Art. 14-quater. - (Misure urgenti per la funzionalità del Ministero dell'istruzione e del merito) - 1. Al fine di favorire l'uniformità organizzativa degli uffici periferici del Ministero dell'istruzione e del merito, anche mediante il riordino delle funzioni dei medesimi uffici e di quelli dell'amministrazione centrale da cui dipendono funzionalmente, la dotazione organica del medesimo Ministero è incrementata di tre posizioni dirigenziali di livello generale, da assegnare agli uffici scolastici regionali per la Basilicata, l'Umbria e il Molise. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2024, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con

il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, è adeguato alle disposizioni del primo periodo del presente comma. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 149.415 euro per l'anno 2024 e a 896.486 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito ».

All'articolo 15:

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-*bis*. In deroga alle vigenti facoltà assunzionali, le università statali sono autorizzate a bandire, entro il 31 dicembre 2025, procedure per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di euro 8.103.894 annui a decorrere dall'anno 2024, secondo quanto di seguito indicato:

a) almeno per il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

b) per non più del 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

1-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1-*bis*, pari a euro 8.103.894 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse non utilizzate dalle università per i piani straordinari di reclutamento conclusi: quanto a euro 175.875, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 633, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; quanto a euro 1.384.100, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; quanto a euro 1.963.700, a valere sulle risorse di cui all'articolo 6, comma 5-*septies*, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; quanto a euro 1.458.695, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 524, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; quanto a euro 3.121.524, a valere sulle risorse di cui all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università statali.

1-quater. Le risorse di cui al comma 1-*ter* eventualmente non utilizzate dalle università statali per le finalità di cui al comma 1-*bis* entro i termini ivi previsti sono attribuite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, che individua i soggetti destinatari e le modalità di riparto delle risorse medesime e stabilisce i criteri di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a cofinanziamento degli eventuali maggiori oneri stipendiali del personale docente delle università.

1-quinquies. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, già assegnate alle università con i decreti del Ministro dell'università e della ricerca n. 445 del 6 maggio 2022 e n. 795 del 26 giugno 2023 e non utilizzate dalle stesse università per il reclutamento del personale docente e non docente nei termini indicati dai medesimi provvedimenti, possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri stipendiali del personale docente derivanti dall'applicazione del presente articolo. Le ulteriori risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, stanziata a decorrere, rispettivamente, dagli anni 2025 e 2026 sono assegnate alle università statali con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca recante i criteri di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a cofinanziamento dei maggiori oneri stipendiali del personale docente e non docente delle università »;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia dei ricercatori a tempo indeterminato ».

Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

« Art. 15-bis. - (*Misure urgenti per il sostegno agli studenti universitari con disabilità gravissima*) - 1. In via sperimentale, al fine di sostenere il diritto allo studio degli studenti in condizione di disabilità gravissima ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettere b), d) e f), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 30 novembre 2016, iscritti a corsi di laurea erogati con modalità convenzionale o mista presso le università statali e non statali legalmente riconosciute, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un fondo con la dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato alla corresponsione, da parte degli organismi regionali per il diritto allo studio, di un assegno di cura forfetario come contributo alle spese sostenute per la remunerazione di personale qualificato che assista lo studente durante le lezioni relative al proprio corso di studi.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1 agli organismi regionali per il diritto allo studio competenti per il territorio in cui gli studenti interessati frequentano le attività didattiche universitarie.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca ».

All'articolo 16:

al comma 1, lettera a), numero 2), le parole: « n. 165 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 165, ».

Dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti:

« Art. 16-bis. - (*Misure urgenti a sostegno degli studenti fuori sede iscritti alle università statali*) - 1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 10,3 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 10,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Art. 16-ter. - (*Modifiche al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81*) - 1. All'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: "Gli impegni assunti dal Fondo, in relazione alle risorse disponibili a legislazione vigente, con il rilascio di garanzie finanziarie sono assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato. Il gestore svolge anche per conto dell'amministrazione titolare del Fondo le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi o agli stessi garantiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Non sono ammesse azioni dirette di escussione della garanzia nei confronti né dell'amministrazione titolare del Fondo né del Ministero dell'economia e delle finanze, per la garanzia di ultima istanza. I soggetti finanziatori sono tenuti a indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell'intervento del Fondo. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici o privati ovvero con l'intervento dell'istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando che la garanzia del Fondo non può essere superiore al 70 per cento dell'importo finanziato. Il citato istituto nazionale di promozione può intervenire mediante il versamento di contributi a valere su risorse proprie e può altresì rilasciare garanzie a favore del Fondo anche a valere su risorse europee" ».

Decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del

31 maggio 2024.

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le
modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 33, 77 e 87 della Costituzione;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e, in particolare, la lettera *a*), del comma 2 dell'articolo 53;
Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante « Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 » e, in particolare, l'articolo 16, in materia di regole statutarie per il funzionamento delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante « Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche » e, in particolare, l'articolo 53, commi 6 e 11;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante « Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti »;
Visto il decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, recante « Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il Comitato italiano paralimpico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *f*), della legge 7 agosto 2015, n. 124 » e, in particolare, l'articolo 14, in materia di regole statutarie per il funzionamento delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche e l'articolo 17, in materia, tra le altre, di risorse finanziarie;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante « Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera *b*), della legge 13 luglio 2015, n. 107 »;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante « Norme per la promozione

dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107 »;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 » e, in particolare, l'articolo 1, comma 644;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 » e, in particolare, l'articolo 1, comma 333, in materia di progetti di integrazione dei disabili attraverso lo sport; Visto il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, recante « Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie » e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante « Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo » e, in particolare, gli articoli 13, 25, 29 e 51;

Considerati la Convenzione internazionale contro il *doping* nello sport, adottata il 19 ottobre 2005 a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con la legge 26 novembre 2007 n. 230, le prescrizioni di cui al Codice mondiale antidoping emesso dalla World Antidoping Agency - WADA, nonché gli impegni assunti dal Governo con la stessa agenzia, in occasione dell'aggiudicazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali « Milano Cortina 2026 », riguardo l'adozione di tutte le misure necessarie allo svolgimento delle attività antidoping, con particolare riferimento alla necessità di dotare l'organizzazione nazionale antidoping delle risorse, delle esperienze e delle competenze necessarie per porre in essere i programmi di controllo del *doping* definiti a livello nazionale e internazionale;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure in considerazione

dell'approssimarsi della XXXIII edizione dei Giochi Olimpici estivi di « Parigi 2024 » nonché in vista della prossima edizione dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di « Milano-Cortina 2026 », sia sotto il profilo del rispetto della normativa internazionale in materia di antidoping che della gestione e organizzazione dei grandi eventi sportivi, di provvedere al necessario riordino della disciplina in materia di mandati dei componenti degli organismi sportivi, nonché di intervenire sulla disciplina in materia di lavoro sportivo relativamente agli adempimenti in capo sia ai datori di lavoro sia ai lavoratori sportivi e, infine, di intervenire sulla disciplina in materia di controlli economico-finanziari e di contabilità delle società professionistiche di calcio, anche al fine di consentirne la corretta gestione in vista della conclusione della stagione sportiva, del rinnovo delle cariche federali e a fronte della peculiare scansione temporale della relativa sessione di bilancio;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni per assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni in materia di università e ricerca e per il rafforzamento delle attività di realizzazione di alloggi universitari e per assicurare il regolare avvio dell'anno accademico 2024/2025;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni finalizzate a garantire entro il 31 dicembre 2024, il completamento della formazione del personale, a vario titolo coinvolto, nelle procedure di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, a beneficio delle persone con disabilità, in modo da consentire l'avvio della fase sperimentale dal 1° gennaio 2025, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 dello stesso decreto legislativo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per lo sport e i giovani, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, delle infrastrutture e trasporti e

per le disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute, per la pubblica amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali;

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I
MISURE IN MATERIA DI SPORT, DI LAVORO SPORTIVO E DELLA RELATIVA DISCIPLINA FISCALE

Articolo 1.

(Disposizioni urgenti per il funzionamento degli Organismi sportivi)

1. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: « I soggetti di cui al secondo periodo », sono sostituite dalle seguenti: « I presidenti »;

b) dopo il terzo periodo, sono inseriti i seguenti: « I presidenti, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano alla prima votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi e, in caso di mancata elezione, non sono candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato. Nel caso di pluricandidature non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indicano nuove assemblee elettive anche per i membri degli organi direttivi. In tal caso il presidente e l'organo direttivo uscente rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione immediata della nuova assemblea elettiva. Si considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha avuto durata superiore a due anni e un giorno nonché il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati del presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati. »;

c) il settimo periodo è sostituito dal seguente: « La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli Enti di promozione sportiva nonché ai presidenti delle strutture territoriali regionali delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti

Capo I
MISURE IN MATERIA DI SPORT, DI LAVORO SPORTIVO E DELLA RELATIVA DISCIPLINA FISCALE

Articolo 1.

(Disposizioni urgenti per il funzionamento degli Organismi sportivi)

1. *Identico:*

a) soppressa

b) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: « I presidenti, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano alla prima votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi e, in caso di mancata elezione, non sono candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato. Nel caso di pluricandidature non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indicano nuove assemblee elettive anche per i membri degli organi direttivi. In tal caso il presidente e l'organo direttivo uscente rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione immediata della nuova assemblea elettiva. Si considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha avuto durata **pari o** superiore a due anni e un giorno nonché il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento, non interrompe la consecutività dei mandati del presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati. »;

c) il settimo periodo è sostituito dal seguente: « La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli enti di promozione sportiva nonché ai presidenti delle strutture territoriali regionali delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva. »;

di promozione sportiva. ».

c-bis) all'ottavo periodo, le parole: « I soggetti di cui al sesto periodo » sono sostituite dalle seguenti: « I soggetti di cui all'undicesimo periodo ».
1-bis. Nel rispetto degli statuti delle federazioni di riferimento al fine di garantire un'adeguata rappresentanza nei sistemi federali di cui al presente articolo, negli sport a squadre composte da atleti professionisti e con meccanismi di mutualità generale previsti dalla legge, le leghe sportive professionistiche hanno diritto a un'equa rappresentanza negli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali di riferimento che tenga conto anche del contributo economico apportato al relativo sistema sportivo.
1-ter. Ai rapporti economici tra le società di calcio professionistiche regolati e definiti in compensazione tramite le leghe sportive professionistiche di competenza si applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma.

2. All'articolo 14, del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al terzo periodo, le parole: « I soggetti di cui al secondo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « I Presidenti »;

2) dopo il terzo periodo, sono aggiunti i seguenti: « I presidenti, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano alla prima votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi e, in caso di mancata elezione, non sono candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato. Nel caso di pluricandidature non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indicano nuove assemblee elettive anche per i membri degli organi direttivi. In tal caso il presidente e l'organo direttivo uscente rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione immediata della nuova assemblea elettiva. Si considera compiuto e rileva ai fini

2. All'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *identico:*

1) *soppresso*

2) il terzo periodo è **sostituito dai** seguenti: « I presidenti, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano alla prima votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi e, in caso di mancata elezione, non sono candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato. Nel caso di pluricandidature non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indicano nuove assemblee elettive anche per i membri degli organi direttivi. In tal caso il presidente e l'organo direttivo uscente rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione immediata della nuova assemblea elettiva. Si considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha avuto durata **pari o** superiore a due anni e un giorno nonché il mandato di durata inferiore

del computo il mandato che ha avuto durata superiore a due anni e un giorno nonché il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati del presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati. »;

b) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La disciplina di cui al presente articolo si applica anche agli Enti di promozione sportiva paralimpica nonché ai presidenti delle strutture territoriali regionali delle FSP e delle DSP e degli Enti di promozione sportiva paralimpica. ».

Articolo 2.

(Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 13, è inserito il seguente: « Art. 13-bis - *(Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche)* - 1. È istituita la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, di seguito "Commissione". La Commissione ha sede in Roma ed è l'organismo competente a effettuare i controlli per i provvedimenti stabiliti nei rispettivi statuti dalle Federazioni sportive nazionali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 10-bis.

2. La Commissione svolge attività di controllo e vigilanza sulla legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche partecipanti ai campionati relativi a discipline di sport di squadra al fine di verificare il rispetto dei principi di corretta gestione, il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario e il funzionamento dei controlli interni.

3. La Commissione certifica la regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche, mediante pareri obbligatori che sono trasmessi alle rispettive federazioni sportive nazionali per l'adozione dei provvedimenti di competenza concernenti

in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento, non interrompe la consecutività dei mandati del presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati. »;

b) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La disciplina di cui al presente articolo si applica anche agli **enti** di promozione sportiva paralimpica nonché ai presidenti delle strutture territoriali regionali delle FSP e delle DSP e degli **enti** di promozione sportiva paralimpica. ».

Articolo 2.

(Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

1. *Identico:*

a) *identico:*

« Art. 13-bis - *(Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche)* - 1. È istituita la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, di seguito **denominata:** "Commissione". La Commissione ha sede in Roma ed è l'organismo competente a effettuare i controlli per i provvedimenti stabiliti nei rispettivi statuti dalle Federazioni sportive nazionali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 10-bis.

2. La Commissione svolge, **prima e durante le competizioni**, attività di controllo e vigilanza sulla legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche partecipanti ai campionati relativi a discipline di sport di squadra al fine di verificare il rispetto dei principi di corretta gestione, il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario e il funzionamento dei controlli interni.

3. La Commissione certifica la regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche, mediante pareri obbligatori che sono trasmessi alle rispettive **Federazioni** sportive nazionali per l'adozione dei provvedimenti di competenza concernenti l'ammissione, la

l'ammissione, la partecipazione e l'esclusione dalle competizioni professionistiche, e di ogni altro provvedimento conseguente.

4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Commissione:

- a) ferme restando le competenze della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) sulle società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, verifica la correttezza e la congruità dei documenti societari, sulla base della normativa civilistica, societaria e contabile, nonché delle previsioni contenute nei regolamenti federali di riferimento, e indica le misure correttive e riparatrici; nei casi più urgenti, indica le rettifiche da apportare, al fine di neutralizzare gli eventuali effetti economici, finanziari e patrimoniali di specifiche operazioni di natura ordinaria o straordinaria che non siano conformi alle regole stabilite da norme e regolamenti, anche sportivi;
- b) verifica la documentazione prevista dalla normativa federale ai fini del rilascio della licenza nazionale per la partecipazione alle competizioni, sulla base delle prescrizioni contenute nei regolamenti federali emanati dalle Federazioni sportive nazionali di riferimento in conformità ai principi degli organismi sportivi internazionali competenti nelle specifiche discipline, emettendo, a tal fine, un parere sulla correttezza contabile della documentazione entro la data concordata con congruo anticipo con ciascuna delle federazioni sportive nazionali di riferimento e, in ogni caso, almeno 30 giorni prima dell'inizio della rispettiva stagione sportiva;
- c) richiede in qualsiasi momento il deposito di dati e documenti contabili e societari, nonché di ogni altro atto o documento comunque necessario per le proprie valutazioni;
- d) effettua, attraverso propri incaricati, verifiche e ispezioni presso le sedi delle società;
- e) richiede alle società sportive professionistiche e alle Federazioni sportive nazionali di riferimento chiarimenti, informazioni e documentazione, anche quanto ai soggetti, sia persone fisiche che giuridiche,

partecipazione e l'esclusione dalle competizioni professionistiche, e di ogni altro provvedimento conseguente. **La Commissione, ai fini dell'adozione degli atti di competenza, ferme restando le esigenze di celerità e tempestività, garantisce il rispetto del principio del contraddittorio, nei casi e con le modalità previsti dal regolamento di cui al comma 7.**

4. *Identico:*

- a) ferme restando le competenze della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) sulle società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, verifica la correttezza e la congruità dei documenti societari, sulla base della normativa civilistica, societaria e contabile nonché delle **prescrizioni** contenute nei regolamenti federali di riferimento, e indica le misure correttive e riparatrici; nei casi più urgenti, indica **alle relative federazioni di competenza per le rispettive valutazioni** le rettifiche da apportare, al fine di neutralizzare gli eventuali effetti economici, finanziari e patrimoniali di specifiche operazioni di natura ordinaria o straordinaria che non siano conformi alle regole stabilite da norme e regolamenti, anche sportivi;

b) verifica la documentazione prevista dalla normativa federale ai fini del rilascio della licenza nazionale per la partecipazione alle competizioni, sulla base delle prescrizioni contenute nei regolamenti federali emanati dalle Federazioni sportive nazionali di riferimento in conformità ai principi degli organismi sportivi internazionali competenti nelle specifiche discipline, emettendo, a tal fine, un parere sulla correttezza contabile della documentazione entro la data concordata con congruo anticipo con ciascuna delle **Federazioni** sportive nazionali di riferimento e, in ogni caso, almeno 30 giorni prima dell'inizio della rispettiva stagione sportiva;

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

che controllano direttamente o indirettamente le società, compreso il soggetto cui sia riconducibile il controllo finale sulle stesse e sul gruppo di cui eventualmente facciano parte;

f) convoca i responsabili delle Federazioni sportive nazionali e, se istituite, delle Leghe di riferimento, i componenti dell'organo amministrativo e di controllo delle società, il revisore legale dei conti, la società di revisione e i dirigenti delle società, allo scopo di acquisire informazioni ed elementi utili per le proprie valutazioni;

g) fornisce pareri su questioni di propria competenza, d'ufficio o su richiesta di amministrazioni, enti interessati o società sportive professionistiche, e propone alle Autorità competenti, diverse da quelle di cui alla lettera i), nonché alle Federazioni sportive nazionali o alle Leghe, l'attivazione di indagini conoscitive, secondo le rispettive competenze e secondo le regole e i principi stabiliti nei procedimenti disciplinari sportivi;

h) segnala agli organi competenti le violazioni riscontrate e trasmette la relativa documentazione;

i) attiva forme di collaborazione con la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

5. La Commissione presenta, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata in materia di sport sui risultati dell'attività svolta nell'anno precedente e sull'andamento degli equilibri economico-finanziari delle società sportive professionistiche.

6. La Commissione, dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, opera con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale, composto da un presidente e sei componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ne fanno parte, come componenti di diritto, il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e il Direttore dell'Agenzia delle entrate, che

f) identica;

g) fornisce pareri su questioni di propria competenza, d'ufficio o su richiesta di amministrazioni, enti interessati, **leghe professionistiche** o società sportive professionistiche, e propone alle Autorità competenti, diverse **da quella** di cui alla lettera i), nonché alle Federazioni sportive nazionali o alle Leghe, l'attivazione di indagini conoscitive, secondo le rispettive competenze e secondo le regole e i principi stabiliti nei procedimenti disciplinari sportivi;

h) identica;

i) attiva forme di collaborazione con la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), **con gli organismi competenti a emanare i principi contabili e con le organizzazioni rappresentative dei soggetti incaricati del controllo legale dei conti.**

5. La Commissione presenta, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione al Parlamento, **per la successiva trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti**, e al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata in materia di sport sui risultati dell'attività svolta nell'anno precedente e sull'andamento degli equilibri economico-finanziari delle società sportive professionistiche.

6. La Commissione, dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, opera con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale, composto da un presidente e sei componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ne fanno parte, come componenti di diritto, il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e il Direttore dell'Agenzia delle entrate, che possono delegare personale di qualifica dirigenziale di livello

possono delegare personale di qualifica dirigenziale di livello generale o equivalente appartenente alle relative istituzioni. Il Presidente e i restanti quattro componenti sono scelti tra magistrati contabili, professori universitari nelle materie economiche, giuridiche e finanziarie, avvocati del libero foro abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori o dottori commercialisti iscritti anche all'elenco dei revisori contabili da almeno 15 anni e con comprovata esperienza nel settore della revisione contabile societaria, e due tra essi sono individuati nell'ambito di una rosa di cinque nominativi, proposti, entro trenta giorni dalla richiesta, dalle Federazioni sportive nazionali interessate, d'intesa con le Leghe professionistiche di riferimento. Trascorso il predetto termine di trenta giorni, in assenza di proposta, l'Autorità politica delegata in materia di sport invita il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) a provvedere entro un ulteriore termine di quindici giorni, decorso il quale l'Autorità politica delegata in materia di sport provvede di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La nomina del presidente e dei predetti quattro componenti è effettuata previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate e, in ogni caso, si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta. La durata del mandato, per il presidente e per i componenti diversi da quelli di diritto, è di sette anni, a decorrere dall'insediamento, senza possibilità di conferma. Il presidente e i componenti della Commissione sono incompatibili, per qualunque incarico o mandato, con gli organi di vertice del CONI, delle Federazioni sportive nazionali con settori professionistici e con gli organi di vertice delle leghe di riferimento, ove istituite, nonché con le società professionistiche. L'incompatibilità perdura per un biennio dalla cessazione della carica. Per tutta la durata dell'incarico, presidente e componenti diversi da quelli di diritto non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, imprenditoriale o di

generale o equivalente appartenente alle relative istituzioni. Il **presidente** e i restanti quattro componenti sono scelti tra magistrati contabili, professori universitari nelle materie economiche, giuridiche e finanziarie, avvocati del libero foro **iscritti all'albo dell'ordine territorialmente competente, anche in elenchi speciali, e abilitati al** patrocinio innanzi alle magistrature superiori o dottori commercialisti iscritti anche all'elenco dei revisori contabili da almeno 15 anni e con comprovata esperienza nel settore della revisione contabile societaria, e due tra essi sono individuati nell'ambito di una rosa di cinque nominativi, proposti, entro trenta giorni dalla richiesta, dalle Federazioni sportive nazionali interessate, d'intesa con le Leghe professionistiche di riferimento. Trascorso il predetto termine di trenta giorni, in assenza di proposta, l'Autorità politica delegata in materia di sport invita il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) a provvedere entro un ulteriore termine di quindici giorni, decorso il quale l'Autorità politica delegata in materia di sport provvede di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La nomina del presidente e dei predetti quattro componenti è effettuata previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate e, in ogni caso, si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta. La durata del mandato, per il presidente e per i componenti diversi da quelli di diritto, è di sette anni, a decorrere dall'insediamento, senza possibilità di conferma. **Gli incarichi di presidente e di componente** della Commissione sono incompatibili con qualunque incarico o mandato **presso** gli organi di vertice del CONI, delle Federazioni sportive nazionali con settori professionistici, **presso** gli organi di vertice delle leghe di riferimento, ove istituite, e **presso** le società professionistiche. L'incompatibilità perdura per un biennio dalla cessazione della carica. **Il presidente e i componenti della Commissione non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi.** Per tutta la durata dell'incarico, il presidente e i componenti diversi da quelli di diritto non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, imprenditoriale o di consulenza nel settore dello sport professionistico **né** ricoprire

consulenza, nel settore dello sport professionistico, nonché ricoprire incarichi negli organi di giustizia sportiva negli ambiti soggetti a vigilanza. Se dipendenti pubblici, presidente e componenti diversi da quelli di diritto sono, secondo l'ordinamento di appartenenza, collocati fuori ruolo in aspettativa o in altra analoga posizione, per tutta la durata del mandato. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e, in caso di parità di voto, prevale quello del Presidente. Il presidente, i componenti e il personale della Commissione sono tenuti alla osservanza del segreto d'ufficio. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le indennità spettanti al Presidente e ai componenti. Al funzionamento dei servizi e degli uffici della Commissione sovrintende il segretario generale, che ne risponde al Presidente, che è organo della Commissione ed è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport, su proposta del presidente della Commissione, per una durata quadriennale, rinnovabile.

7. La Commissione delibera, con proprio regolamento, le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente articolo. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del contributo di cui al comma 11 ed è indipendente nell'utilizzare la propria dotazione finanziaria. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dalla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione finanziaria sono stabiliti dal regolamento di cui al presente comma, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni del bilancio di previsione. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il

incarichi negli organi di giustizia sportiva negli ambiti soggetti a vigilanza. Se dipendenti pubblici, il presidente e i componenti diversi da quelli di diritto sono, secondo l'ordinamento di appartenenza, collocati fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, **in ogni caso per tutta la durata del mandato. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.** Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e, in caso di parità di voto, prevale quello del **presidente**. Il presidente, i componenti e il personale della Commissione sono tenuti alla osservanza del segreto d'ufficio. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e **delle** finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le indennità spettanti **al presidente** e ai componenti. Al funzionamento dei servizi e degli uffici della Commissione sovrintende il segretario generale, che ne risponde al **presidente**. **Il segretario generale** è organo della Commissione ed è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport, su proposta del presidente della Commissione, per una durata quadriennale, rinnovabile.

7. La Commissione delibera, con proprio regolamento, le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente articolo. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del contributo di cui al comma 11 ed è indipendente nell'utilizzare la propria dotazione finanziaria. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione, approvato dalla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione finanziaria sono stabiliti dal regolamento di cui al presente comma, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni del bilancio di previsione. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero

rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente della Commissione. Il numero dei posti previsti dalla dotazione organica non può eccedere le trenta unità, di cui due con qualifica dirigenziale non generale, quindici funzionari e, in posizione di comando, fuori ruolo, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, cinque funzionari e otto assistenti. L'assunzione del personale non dirigenziale di ruolo avviene dal 1° gennaio 2025 per pubblico concorso. Al personale di ruolo della Commissione si applica il trattamento economico e giuridico previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. In sede di prima applicazione, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali e sino all'immissione in ruolo del personale vincitore delle predette procedure, la Commissione si avvale di un contingente di funzionari non superiore a quindici unità, scelti fra il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti e organismi pubblici e istituzionali, collocato in posizione di comando, fuori ruolo, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. Nei limiti del contingente di personale di cui al periodo precedente, si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza che resta a carico della medesima e si applica il trattamento accessorio del personale di ruolo della Commissione con oneri a carico della stessa. La Commissione non può avvalersi del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un

dell'economia e delle finanze e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente della Commissione. Il numero dei posti previsti dalla dotazione organica non può eccedere le trenta unità, di cui due con qualifica dirigenziale non generale, quindici funzionari e, in posizione di comando, fuori ruolo, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, cinque funzionari e otto assistenti. L'assunzione del personale non dirigenziale di ruolo avviene dal 1° gennaio 2025 per pubblico concorso. Al personale di ruolo della Commissione si applica il trattamento economico e giuridico previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. In sede di prima applicazione, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali e sino all'immissione in ruolo del personale vincitore delle predette procedure, la Commissione si avvale di un contingente di funzionari non superiore a quindici unità, scelti fra il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti e organismi pubblici e istituzionali, collocato in posizione di comando, fuori ruolo, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. Nei limiti del contingente di personale di cui al periodo precedente, si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima; **a esso** si applica **altresì** il trattamento accessorio del personale di ruolo della Commissione con oneri a carico della stessa. La Commissione non può avvalersi del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale in servizio presso la Commissione è fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali,

numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale in servizio presso la Commissione è fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali e industriali. La Commissione può inoltre avvalersi di esperti secondo le regole di organizzazione e funzionamento stabilite dal regolamento di cui al comma 7. Per l'anno 2024 gli esperti, se a titolo oneroso, non possono eccedere il numero di 5 unità, nel limite di spesa complessivo di euro 200.000.

9. Sino alla data di insediamento dell'organo collegiale di cui al comma 6, sono fatti salvi gli atti posti in essere e le verifiche effettuate da parte degli organismi di controllo istituiti dalle federazioni e preposti a garantire la regolarità delle iscrizioni ai rispettivi campionati, che, a decorrere dalla medesima data, cessano di operare. Restano ferme tutte le competenze diverse da quelle disciplinate nel presente articolo, che siano espressamente attribuite dalla normativa vigente alle amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori indicati.

10. Per l'istituzione e l'avvio della Commissione è autorizzata la spesa di euro 1.700.000 per l'anno 2024. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

11. A decorrere dall'anno 2025, la Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, mediante:

a) il contributo annuale della quota di euro 1.900.000 da parte delle Federazioni sportive di

commerciali e industriali. La Commissione può inoltre avvalersi di esperti secondo le regole di organizzazione e funzionamento stabilite dal regolamento di cui al comma 7. Per l'anno 2024 gli esperti, se **operanti** a titolo oneroso, non possono eccedere il numero di 5 unità, nel limite di spesa complessivo di euro 200.000.

9. *Identico.*

10. Per l'istituzione e l'avvio della Commissione è autorizzata la spesa di euro 1.700.000 per l'anno 2024. **Ai relativi oneri** si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, **pari a euro 1.700.000 per l'anno 2024**, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

11. *Identico:*

a) il contributo annuale della quota di euro 1.900.000 da parte delle Federazioni sportive di riferimento,

ripartita, ripartita in proporzione alla quota percentuale di contributi pubblici di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 630, destinati alle stesse Federazioni sportive Nazionali;

b) il contributo annuale, nella misura massima complessiva di euro 1.600.000, delle società sportive professionistiche sottoposte alla sua vigilanza, per una soglia massima dello 0,15 per cento del fatturato di ciascuna delle società, da calcolare sull'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle predette società professionistiche **del relativo fatturato.**

12. Le misure e le modalità di contribuzione annuale previste al comma 11 sono determinate con atto della Commissione, sottoposto ad approvazione **da parte** del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere formulati rilievi cui la Commissione si conforma e, in assenza di rilievi formulati nel termine, l'atto si intende approvato. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione sono adottate ai sensi del primo periodo.

13. Agli oneri derivanti dal comma 11, lettera b), valutati in 590.000 euro per l'anno 2026 e 330.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. »;

b) all'articolo 51, comma 1, le parole: « 1° luglio 2024 », sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2025 ».

Articolo 3.

(Misure urgenti in materia di lavoro sportivo)

1. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, dopo la lettera *f-bis*), è aggiunta la seguente:

« *f-ter*) dalle prestazioni di lavoro sportivo, fino alla soglia di 5.000 euro annui, per le quali è sufficiente la comunicazione preventiva. »;

b) al comma 11, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Per le prestazioni di lavoro sportivo, le comunicazioni di cui al primo periodo sono effettuate entro i trenta giorni successivi alla fine di ciascun anno di

ripartita in proporzione alla quota percentuale di contributi pubblici di cui **all'**articolo 1, comma 630, **della** legge 30 dicembre 2018, n. 145, destinati alle stesse Federazioni sportive **nazionali**;

b) il contributo annuale, nella misura massima complessiva di euro 1.600.000, delle società sportive professionistiche sottoposte alla sua vigilanza, per una soglia massima dello 0,15 per cento del fatturato di ciascuna delle società, da calcolare sull'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle predette società professionistiche.

12. Le misure e le modalità di contribuzione annuale previste al comma 11 sono determinate con atto della Commissione, sottoposto **all'**approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere formulati rilievi cui la Commissione si conforma e, in assenza di rilievi formulati nel termine, l'atto si intende approvato. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione sono adottate ai sensi del primo periodo.

13. **Alle minori entrate** derivanti dal comma 11, lettera b), **valutate** in 590.000 euro per l'anno 2026 e 330.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. »;

b) all'articolo 51, comma 1, le parole: « 1° luglio 2024 », sono sostituite dalle seguenti: « **31 dicembre 2024** ».

Articolo 3.

(Misure urgenti in materia di lavoro sportivo)

1. *Identico*:

a) *identico*:

« *f-ter*) dalle prestazioni di lavoro sportivo, fino **all'importo complessivo** di 5.000 euro annui, per le quali è sufficiente la comunicazione preventiva. »;

b) *identica*.

riferimento, in un'unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente. ».

2. All'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *a*) è abrogata.

3. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25, comma 6, terzo periodo, dopo la parola « corrispettivo » sono aggiunte le seguenti « superiore alla soglia di euro 5.000 annui »;
b) all'articolo 29, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le prestazioni dei volontari sportivi di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. purché deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Per i volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari, gli enti sono tenuti a comunicarne i nominativi e l'importo corrisposto attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo. Tale comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La suddetta comunicazione è messa a disposizione tramite la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché tramite il sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 73 del medesimo codice

2. *Identico.*

3. *Identico:*

a) all'articolo 25, comma 6, terzo periodo, dopo la parola « corrispettivo » sono aggiunte le seguenti « superiore **all'importo complessivo** di euro 5.000 annui »;

b) *identico:*

« 2. Le prestazioni dei volontari sportivi di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. purché **questi ultimi individuino, con proprie deliberazioni,** le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. **Gli enti eroganti** sono tenuti a **comunicare** i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari e l'importo corrisposto **a ciascuno** attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo. Tale comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La suddetta comunicazione è messa a disposizione tramite la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché tramite il sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 73 del medesimo codice dell'amministrazione digitale, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni di riferimento. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a

dell'amministrazione digitale, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni di riferimento. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente. Detti rimborsi concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall'articolo 35, comma 8-*bis* e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonché dei limiti previsti dall'articolo 36, comma 6. ».

Articolo 4.

(Organizzazione di NADO Italia - Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia)

1. Per le finalità della Convenzione internazionale contro il *doping* nello sport, adottata il 19 ottobre 2005 a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO e ratificata dall'Italia con la legge 26 novembre 2007 n. 230, nonché in conformità alle prescrizioni dettate dalla World Anti-Doping Agency (WADA), per le attività urgenti connesse ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali « Milano Cortina 2026 », NADO Italia, Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia, è dotata di personalità giuridica di diritto privato, quale agenzia tecnica indipendente, e, ferme restando le competenze in materia del Ministero della Salute, continua a svolgere attività di vigilanza e controllo del rispetto della normativa sportiva antidoping secondo le prescrizioni della WADA e le relative disposizioni organizzative interne. NADO Italia, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale delle risorse umane e **strumentali** della società Sport e salute S.p.a. I rapporti, anche finanziari e di gestione delle risorse, tra NADO Italia e la società Sport e salute S.p.a. sono disciplinati da un contratto di servizio annuale. Nell'ambito di NADO Italia le funzioni giudicanti sono svolte dal Tribunale Nazionale Antidoping. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro della salute, sono approvate le modifiche al regolamento interno della Nado Italia, in coerenza con gli indirizzi della WADA, anche quanto alla nomina degli organi di amministrazione e del Presidente.

2. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 630, dopo le parole: « A decorrere dall'anno 2019 » sono inserite le seguenti: « e

formare il reddito del percipiente. Detti rimborsi concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall'articolo 35, comma 8-*bis*, e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonché dei limiti previsti dall'articolo 36, comma 6. ».

Articolo 4.

(Organizzazione della NADO Italia - Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia)

1. Per le finalità della Convenzione internazionale contro il *doping* nello sport, adottata il 19 ottobre 2005 a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO e ratificata dall'Italia **ai sensi della** legge 26 novembre 2007, n. 230, nonché in conformità alle prescrizioni dettate dalla World Anti-Doping Agency (WADA), per le attività urgenti connesse ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali « Milano Cortina 2026 », **la** NADO Italia, Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia, è dotata di personalità giuridica di diritto privato, quale agenzia tecnica indipendente, e, ferme restando le competenze in materia del Ministero della **salute**, continua a svolgere attività di vigilanza e controllo del rispetto della normativa sportiva antidoping secondo le prescrizioni della WADA e le relative disposizioni organizzative interne. **Fermo restando quanto previsto dal comma 3, la** NADO Italia, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale delle risorse umane della società Sport e salute S.p.a., **alla quale versa il solo rimborso del relativo costo**. I rapporti, anche finanziari e di gestione delle risorse, tra **la** NADO Italia e la società Sport e salute S.p.a. sono disciplinati da un contratto di servizio annuale. Nell'ambito **della** NADO Italia le funzioni giudicanti sono svolte dal Tribunale Nazionale Antidoping. Con **decreto** del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro della salute, sono approvate le modifiche al regolamento interno della **NADO** Italia, in coerenza con gli indirizzi della WADA, anche quanto alla nomina degli organi di amministrazione e del Presidente.

2. *Identico:*

a) *identica;*

sino al 2025 »;

b) dopo il comma 630 è aggiunto il seguente: « 630-bis. A decorrere dall'anno 2026, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), della società Sport e salute Spa e dell'Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia (NADO Italia), è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 45 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; nella misura di 7,7 milioni di euro annui alla NADO Italia, Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia; per una quota non inferiore a 355,3 milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 272,3 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa. ».

3. Per l'attuazione del comma 2 è autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro per l'anno 2024 e di 7.700.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

4. Agli oneri di cui al comma 3, si provvede: a) per l'anno 2024, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si

b) *identico*:

« 630-bis. A decorrere dall'anno 2026, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), della società Sport e salute Spa e dell'Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia (NADO Italia) è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 45 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al suo funzionamento e alle sue attività istituzionali nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; nella misura di 7,7 milioni di euro annui alla NADO Italia, Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia; per una quota non inferiore a 355,3 milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 272,3 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa. ».

3. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro per l'anno 2024 e di 7.700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

4. *Identico*:

a) per l'anno 2024, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, **pari a euro 4.000.000 per l'anno 2024**, si provvede

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

b) per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per **gli** interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) a decorrere dall'anno 2026, a valere sulle somme di cui al comma 2, lettera b).

Articolo 5.

(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport)

1. Al fine di armonizzare la disciplina in materia di principi contabili per le società professionistiche di calcio, nonché di consentire la corretta gestione della contabilità e del bilancio di esercizio, in vista della conclusione della stagione sportiva di riferimento e della relativa sessione di bilancio, all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per le società diverse dalle società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati i suddetti incarichi hanno la durata di tre esercizi e non possono essere rinnovati o nuovamente conferiti se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione dei precedenti. ».

2. Al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 5, lettera a), punto 2), dopo le parole: « di cui al comma 5-ter, primo periodo » sono inserite le seguenti: « , e al comma 5-ter.1. »;

b) all'articolo 3, dopo comma 5-ter, è inserito il seguente:

« 5-ter.1. All'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), sono altresì attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato 1-bis, che

mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

b) per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) a decorrere dall'anno 2026, a valere sulle **risorse destinate alla NADO Italia ai sensi dell'articolo 1, comma 630-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, inserito dal comma 2, lettera b) , del presente articolo.**

Articolo 5.

(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport)

1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) all'articolo 3, comma 5, lettera a), **numero 2)**, dopo le parole: « di cui al comma 5-ter, primo periodo » sono inserite le seguenti: « , e al comma 5-ter.1. »;

b) *identico:*

« 5-ter.1. All'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), sono altresì attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato 1-bis, che costituisce parte integrante del presente decreto,

costituisce parte integrante del presente decreto, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali, l'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), può avvalersi delle strutture della società di cui al comma 1 e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. »;

c) dopo l'Allegato 1, è aggiunto l'Allegato 1-bis di cui all'allegato A al presente decreto.

Capo II

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

Articolo 6.

(Potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità)

1. Per sopperire all'attuale fabbisogno di docenti di sostegno, in via straordinaria e transitoria, in aggiunta ai percorsi di specializzazione sul sostegno, che in base alla normativa vigente rimangono affidati ordinariamente alle università, la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue, fino al 31 dicembre 2025, con il superamento dei percorsi di formazione attivati dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma prevede il conseguimento di almeno trenta crediti formativi. Le università possono, in ogni caso, attivare i percorsi di cui al presente comma

con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali, l'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), può avvalersi delle strutture della società di cui al comma 1 e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni **competenti** provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. »;

c) *identica.*

Capo II

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

Articolo 6.

(Potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità)

1. *Identico.*

autonomamente o in convenzione con l'INDIRE.

2. Possono partecipare ai percorsi attivati ai sensi del presente articolo e relativi al medesimo grado di istruzione del servizio prestato coloro che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, previo parere del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti il profilo professionale del docente specializzato, i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione attivati ai sensi del presente articolo, i requisiti e le modalità per l'attivazione dei percorsi, i costi massimi, l'esame finale e la composizione della commissione esaminatrice dell'esame finale, alla quale partecipa un componente esterno designato dall'Ufficio scolastico regionale scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni. Gli oneri connessi all'attuazione del presente articolo sono a carico dei partecipanti.

4. Il Ministero dell'istruzione e del merito individua, ogni anno, sino al termine di cui al comma 1, il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilità, al fine dell'attivazione dei percorsi di cui al presente articolo. Il fabbisogno di cui al primo periodo è individuato, per ciascun grado di istruzione, sulla base della programmazione degli organici del personale docente delle scuole del Sistema nazionale di istruzione. Se le domande di partecipazione ai percorsi eccedono il fabbisogno, l'accesso ai percorsi è regolato sulla base dei criteri individuati con il decreto di cui al comma 3.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 7.

(Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per i possessori di titolo conseguito all'estero, in attesa di riconoscimento)

1. In sede di prima applicazione, coloro che,

2. Possono partecipare ai percorsi attivati ai sensi del presente articolo e relativi al medesimo grado di istruzione **al quale si riferisce il servizio prestato** coloro che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, previo parere **del Ministro per le disabilità e del Ministro dell'università e della ricerca nonché dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica**, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti il profilo professionale del docente specializzato, i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione attivati ai sensi del presente articolo, i requisiti e le modalità per l'attivazione dei percorsi, i costi massimi, l'esame finale e la composizione della commissione esaminatrice dell'esame finale, alla quale partecipa un componente esterno designato dall'Ufficio scolastico regionale, scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi, nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni. Gli oneri connessi all'attuazione del presente articolo sono a carico dei partecipanti.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

Articolo 7.

(Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per coloro che hanno superato un percorso formativo sul sostegno all'estero, in attesa di riconoscimento)

1. In sede di prima applicazione, coloro che, alla data

alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno conseguito, presso una università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all'interno dello stesso, secondo specifiche disposizioni che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente sul territorio dell'Unione europea, una qualifica professionale o un titolo di formazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ammissibile in base ai criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 3, e hanno pendente, oltre i termini di legge, il procedimento di riconoscimento del titolo di formazione ovvero hanno in essere un contenzioso amministrativo per mancata conclusione, entro i termini di legge, del procedimento possono iscriversi ai percorsi di formazione, riferiti a un solo grado di istruzione, attivati dall'INDIRE e definiti dal decreto di cui al comma 3, se, contestualmente all'iscrizione, presentano rinuncia ad ogni istanza di riconoscimento sul sostegno.

2. Con il superamento dei percorsi di formazione attivati ai sensi del presente articolo si consegue un solo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, relativo al grado di istruzione del percorso di formazione scelto.

di entrata in vigore del presente decreto, hanno **superato**, presso **un'**università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all'interno dello stesso, secondo specifiche disposizioni che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente **nel** territorio dell'Unione europea, **un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità** e hanno pendente, oltre i termini di legge, il **relativo** procedimento di riconoscimento, ovvero hanno in essere un contenzioso **giurisdizionale** per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge, possono iscriversi ai percorsi di formazione, riferiti a un solo grado di istruzione, attivati dall'INDIRE **o dalle università, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE**, e definiti dal decreto di cui al comma 3, se, contestualmente all'iscrizione, presentano rinuncia **a** ogni istanza di riconoscimento sul sostegno.

2. *Identico.*

2-bis. La rinuncia all'istanza di riconoscimento di cui al comma 1 non ha effetto sullo scioglimento della riserva prevista dall'articolo 7, comma 4, lettera e), dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito n. 88 del 16 maggio 2024 né sulle procedure di reclutamento dei docenti cui si accede con riserva di accertamento del titolo estero e non comporta la revoca degli incarichi già conferiti con contratto a tempo indeterminato o determinato a coloro che sono ammessi al percorso formativo di cui al predetto comma 1. Il titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, conseguito in Italia, anche ai sensi del presente articolo, successivamente al titolo estero di cui si è chiesto il riconoscimento, è valido anche ai fini del consolidamento della posizione eventualmente acquisita dal docente, nell'ambito delle procedure volte alla stipulazione di un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, con riserva di riconoscimento del titolo di formazione conseguito all'estero di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di ammissibilità dei titoli di cui al comma 1 e i corrispondenti requisiti di qualità, nonché i contenuti **formativi** dei percorsi di cui al presente articolo, riferiti ai diversi gradi di istruzione **e alle distinte tipologie dei medesimi titoli**. Con il decreto di cui al presente comma sono definiti le modalità di attivazione dei percorsi di cui al comma 1, i costi massimi, le modalità e i termini di presentazione delle domande di partecipazione, l'esame finale dei percorsi e la composizione della commissione esaminatrice dell'esame finale, alla quale partecipa un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni. Gli oneri connessi all'attuazione del presente articolo sono a carico dei partecipanti.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, **sentito il Ministro per le disabilità e previo parere dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica**, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di ammissibilità dei **percorsi formativi sul sostegno agli alunni con disabilità** di cui al comma 1 e i corrispondenti requisiti di qualità, nonché i contenuti dei percorsi **attivati dall'INDIRE o dalle università, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE**, ai **sensi del** presente articolo, riferiti ai diversi gradi di istruzione. Con il decreto di cui al presente comma sono definiti le modalità di attivazione dei percorsi di cui al comma 1, i costi massimi, le modalità e i termini di presentazione delle domande di partecipazione, l'esame finale dei percorsi e la composizione della commissione esaminatrice dell'esame finale, alla quale partecipa un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale, scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi, nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni. Gli oneri connessi all'attuazione del presente articolo sono a carico dei partecipanti.

4. *Identico.*

Articolo 7-bis.
(Riordino dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è inserito il seguente:

« 1-bis. In ricordo con il Ministero dell'istruzione e del merito, l'INDIRE svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) ricerca educativa e sostegno dei processi di innovazione pedagogico-didattica nelle istituzioni scolastiche;**
- b) formazione e aggiornamento del personale della scuola ai sensi della normativa vigente, ivi compresa l'attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, esclusivamente nei limiti temporali ivi previsti;**
- c) sviluppo dei servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione;**
- d) collaborazione alla realizzazione degli interventi**

in materia di sistemi nazionali di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore;

e) progettazione e sviluppo di specifici strumenti e attività tesi al miglioramento delle prestazioni professionali del personale della scuola e dei livelli di apprendimento degli studenti;

f) sviluppo di ambienti e servizi di didattica telematica (*e-learning*) volti a favorire lo scambio di esperienze e la diffusione di modelli e materiali a sostegno dei processi di innovazione digitale della didattica e dello sviluppo dell'autonomia scolastica;

g) ausilio alla realizzazione degli obiettivi del sistema nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, attraverso il supporto alle istituzioni scolastiche e formative nella ricerca di nuove metodologie didattiche nonché nella definizione e nell'attuazione dei piani di miglioramento della qualità dell'offerta formativa e dei risultati degli apprendimenti degli studenti;

h) supporto ai processi di innovazione delle attività amministrative delle istituzioni scolastiche;

i) supporto ai processi di innovazione delle istituzioni scolastiche nelle azioni per l'inclusione degli alunni con disabilità e per la riduzione dei divari territoriali e delle fragilità negli apprendimenti degli studenti;

l) funzioni di agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+), con riferimento alle attività di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito e, in raccordo con il Ministero dell'università e della ricerca, con riferimento alle attività di competenza di quest'ultimo;

m) supporto alla realizzazione degli obiettivi del sistema nazionale di monitoraggio e valutazione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, anche mediante consulenza tecnica al Comitato nazionale ITS *Academy*, ai sensi degli articoli 10, comma 7, e 13 della legge 15 luglio 2022, n. 99;

n) supporto, ai sensi degli articoli 16-*bis* e 16-*ter* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, alle attività della Scuola di alta formazione dell'istruzione, con particolare riferimento alla formazione in servizio incentivata e alla valutazione degli insegnanti;

o) supporto alla realizzazione e allo sviluppo del sistema coordinato per la promozione e il

potenziamento della cultura umanistica e della conoscenza e della pratica delle arti, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60 ».

2. Al fine di adeguare l'organizzazione dell'INDIRE alle funzioni a esso attribuite ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dal comma 1 del presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un commissario straordinario in possesso di comprovata competenza e professionalità, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia. Il compenso del commissario straordinario è determinato ai sensi dell'articolo 47, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Gli organi dell'INDIRE, a eccezione del collegio dei revisori dei conti, decadono all'atto della nomina del commissario straordinario.

3. Il commissario straordinario di cui al comma 2, per la durata dell'incarico, assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione degli organi decaduti ai sensi del medesimo comma 2.

4. In applicazione delle disposizioni del comma 2, il commissario straordinario di cui al medesimo comma 2 adotta, entro novanta giorni dal suo insediamento, il nuovo statuto dell'INDIRE, da trasmettere al Ministero dell'istruzione e del merito e al Ministero dell'università e della ricerca, che esercitano il controllo di legittimità e di merito, secondo le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. I nuovi organi dell'INDIRE sono costituiti entro trenta giorni dalla data in cui il nuovo statuto acquista efficacia. Il commissario straordinario rimane in carica fino alla nomina del nuovo Presidente dell'INDIRE.

5. L'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, è abrogato.

6. All'articolo 50, comma 1, e all'articolo 51-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: « individuabile » è sostituita dalla seguente: « individuato ».

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono

Articolo 8.

(Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno)

1. Al fine di garantire i diritti degli studenti con disabilità e favorire la serenità della relazione educativa tra studenti con disabilità e docenti, all'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1, nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse del discente, nell'ambito dell'attribuzione degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, al docente in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili può essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico, fermi restando la disponibilità del posto, il preventivo svolgimento delle operazioni relative al personale a tempo indeterminato e l'accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili da parte del docente interessato.

3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale docente:

- a) docenti privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili che siano inseriti nelle graduatorie di sostegno adottate in applicazione dell'articolo 4, comma *6-bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, avendo svolto tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado, valutate ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della medesima legge;
- b) docenti privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili che abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base della migliore collocazione di fascia con il relativo miglior punteggio nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'INDIRE provvede alla ridefinizione organica delle proprie competenze con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 8.

(Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno)

1. *Identico:*

« 3. Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1, nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse del discente, nell'ambito dell'attribuzione degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, al docente in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni **con disabilità** può essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico, fermi restando la disponibilità del posto, il preventivo svolgimento delle operazioni relative al personale a tempo indeterminato e l'accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili da parte del docente interessato. **La valutazione di cui al primo periodo è comunicata alla famiglia.**

3-bis. Identico:

- a) docenti privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni **con disabilità** che siano inseriti nelle graduatorie di sostegno adottate in applicazione dell'articolo 4, comma *6-bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, avendo svolto tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado, valutate ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della medesima legge;
- b) docenti privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni **con disabilità** che abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base della migliore collocazione di fascia con il relativo miglior punteggio nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, o nelle

2006, n. 296, o nelle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124. ».

2. Per l'applicazione delle misure di cui al presente articolo, il regolamento di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è adeguato alle disposizioni di cui al comma 1.

Articolo 9.

(Disposizioni urgenti in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità e di formazione dei docenti referenti per il sostegno)

1. Al fine di assicurare il completamento entro il 31 dicembre 2024 della formazione dei soggetti indicati nella tabella di cui all'allegato B, coinvolti nella predisposizione, organizzazione e attuazione dei procedimenti di valutazione di base, di valutazione multidimensionale e di redazione dei progetti di vita di cui ai Capi II e III del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, ivi inclusi i docenti referenti per il sostegno, sono di seguito individuati i territori, a livello provinciale, in cui avviare le attività di sperimentazione disciplinate dall'articolo 33, commi 1 e 2, del medesimo decreto:

- a) Brescia;
- b) Catanzaro;

graduatorie di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124. ».

2. **Le modalità di attuazione** delle misure di cui al presente articolo **sono definite con** il regolamento di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124. **Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al primo periodo, per l'anno scolastico 2025/2026 le modalità di attuazione delle misure di cui al presente articolo sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.**

Articolo 8-*bis*.
(Disposizioni in materia di titoli per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia)

1. All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe L-19, e la laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria, classe LM-85 *bis*, purché conseguite entro l'anno accademico 2018/2019. Continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia i titoli previsti dalle normative regionali vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, non oltre l'anno scolastico o accademico 2018/2019 ».

Articolo 9.

(Disposizioni urgenti in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità e di formazione dei docenti referenti per il sostegno)

1. Al fine di assicurare il completamento entro il 31 dicembre 2024 della formazione dei soggetti indicati nella tabella di cui all'allegato B **al presente decreto**, coinvolti nella predisposizione, organizzazione e attuazione dei procedimenti di valutazione di base, di valutazione multidimensionale e di redazione dei progetti di vita di cui ai Capi II e III del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, ivi inclusi i docenti referenti per il sostegno, sono di seguito individuati i territori, a livello provinciale, in cui avviare le attività di sperimentazione disciplinate dall'articolo 33, commi 1 e 2, del medesimo decreto:

- a) *identica*;
- b) *identica*;

- c) Firenze;
- d) Forlì-Cesena;
- e) Frosinone;
- f) Perugia;
- g) Salerno;
- h) Sassari;
- i) Trieste.

- c) *identica*;
- d) *identica*;
- e) *identica*;
- f) *identica*;
- g) *identica*;
- h) *identica*;
- i) *identica*.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, di seguito Dipartimento, **d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali** e nell'ambito del limite di spesa di cui al comma 7, realizza le attività di cui al comma 1:

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, di seguito **denominato: « Dipartimento »**, nell'ambito del limite di spesa di cui al comma 7, **svolge** le attività di cui al comma 1:

a) avvalendosi di esperti, nel numero massimo di 30, individuati tra personalità della scienza, del mondo universitario, delle associazioni del terzo settore operanti in favore delle persone con disabilità o, comunque, tra esperti di disabilità, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

a) avvalendosi di esperti, **scelti** tra personalità della scienza, del mondo universitario, delle associazioni del Terzo settore operanti in favore delle persone con disabilità o, comunque, tra esperti di disabilità, **nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di disabilità** ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nel numero massimo di **trenta, di cui cinque designati d'intesa con il Ministro della salute e cinque d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il predetto contingente è aggiuntivo rispetto a quello previsto dall'articolo 9, comma 5, del citato decreto legislativo n. 303 del 1999;**

b) avvalendosi di Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A., in qualità di società *in house* della predetta Presidenza ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, **nel limite di spesa di euro 3 milioni nel 2024;**
c) stipulando protocolli di intesa e convenzioni con le amministrazioni, gli enti e le associazioni destinatari delle attività formative.

b) avvalendosi **dell'associazione** Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A., in qualità di società *in house* della predetta Presidenza ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del **codice dei contratti pubblici, di cui al** decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

c) *identica*.

2-bis. All'attuazione delle disposizioni del comma 2, lettere b) e c), si provvede nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024.

3. Nell'ambito del contingente di cui al comma 2, lettera a), il Dipartimento conferisce incarichi ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con scadenza al 31 dicembre 2024. Gli incarichi possono essere prorogati per assolvere alle esigenze formative da assicurare nei territori non oggetto della sperimentazione di cui al comma 1 e disciplinate col regolamento di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62. Nell'ambito del numero massimo di cui al comma 2, lettera a), il

3. **Gli incarichi di cui al comma 2, lettera a), cessano il 31 dicembre 2024. Con il regolamento di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono disciplinate le attività formative nei territori non oggetto della sperimentazione di cui al comma 1 del presente articolo e possono essere prorogati non oltre il 31 dicembre 2025 gli incarichi di cui al primo periodo del presente comma, anche rideterminando la misura dei compensi per i medesimi incarichi prevista dal comma 4, a valere sulle risorse del fondo di cui al citato articolo 32, comma 3, del**

Dipartimento può attribuire incarichi **di esperto** a titolo gratuito.

4. Gli incarichi di cui al comma 3, primo periodo, sono retribuiti in misura commisurata agli obiettivi assegnati, avuto riguardo ai titoli posseduti, alla specifica formazione ed esperienza professionale e, comunque, nel limite massimo individuale di 20.000 euro **annui** e complessivo di 600.000 annui euro al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'Amministrazione. Agli esperti è riconosciuto il rimborso delle spese di missione effettivamente sostenute nell'espletamento dell'incarico secondo quanto previsto per il personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri. I rimborsi sono soggetti al limite di spesa complessivo, tra tutti gli incarichi conferiti, di 120.000 euro. **Nel caso di proroga di cui al comma 3, secondo periodo, il compenso è rideterminato nella misura indicata dal regolamento di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, con oneri a carico del medesimo regolamento. Con decreto del Capo del Dipartimento, d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono disciplinati la procedura e i criteri di selezione degli esperti, la commissione di esame e il punteggio da attribuire al colloquio e ai titoli.** Agli incarichi non si applica il limite di cui all'articolo 14 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

5. Nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, con riferimento alle attività formative relative all'anno 2024, il Dipartimento, d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi degli esperti, della società o delle convenzioni e dei protocolli di cui al comma 2:

- a) redige il sillabo delle attività formative e definisce i relativi obiettivi di apprendimento e contenuti;
- b) eroga la formazione;
- c) individua i materiali formativi da predisporre e diffondere;

decreto legislativo n. 62 del 2024. Nell'ambito del numero massimo **di esperti** di cui al comma 2, lettera a), **possono essere conferiti** incarichi a titolo gratuito.

4. Gli incarichi di cui al comma 3, primo periodo, sono retribuiti in misura **proporzionata** agli obiettivi assegnati, avuto riguardo ai titoli posseduti, alla specifica formazione ed esperienza professionale e, comunque, nel limite massimo individuale di 20.000 euro e complessivo di 600.000 euro **per l'anno 2024** al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'Amministrazione. Agli esperti è riconosciuto il rimborso delle spese di missione effettivamente sostenute nell'espletamento dell'incarico secondo quanto previsto per il personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri. I rimborsi sono soggetti al limite di spesa complessivo, tra tutti gli incarichi conferiti, di 120.000 euro **per l'anno 2024**. Agli incarichi non si applica il limite di cui all'articolo 14 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

5. *Identico.*

- d) definisce il cronoprogramma delle attività formative;
- e) individua i destinatari delle attività formative tra chi cura i procedimenti di cui al comma 1 e, comunque, nel numero massimo di 2.500 unità;
- f) realizza una piattaforma informatica a supporto delle attività formative.

6. Per la partecipazione alle attività formative non sono previsti alcun compenso, indennità, emolumento, gettone né altre utilità comunque denominate. Le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio, sono riconosciute ai partecipanti alle attività formative secondo quanto previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il limite di spesa di euro 1 milione nel 2024.

7. Per l'attuazione delle disposizioni previste dai commi 2, 4, 5 e 6, è autorizzata la spesa pari a euro 5,54 milioni per l'anno 2024, e **pari a 0,72 milioni di euro per l'anno 2025**. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.

5-bis. All'attuazione delle disposizioni del comma 5 si provvede nel limite di spesa di 820.000 euro per l'anno 2024.

6. Per la partecipazione alle attività formative non sono previsti alcun compenso, indennità, emolumento, gettone né altre utilità comunque denominate. Le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio, sono **rimborsate** ai partecipanti alle attività formative secondo quanto previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il limite di spesa di euro 1 milione **per l'anno 2024**.

7. Per l'attuazione delle disposizioni previste dai commi 2, 4, 5 e 6, è autorizzata la spesa pari a euro 5,54 milioni per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione **del Fondo** di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.

7-bis. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, al fine di consentire, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, la sperimentazione di cui all'articolo 33 del citato decreto legislativo nei territori individuati dal comma 1 del presente articolo, con regolamento da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri per l'accertamento della disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla, tenendo conto delle differenze di sesso e di età e nel rispetto dei principi e criteri di cui al citato articolo 12 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, le parole: « da adottare entro il 30 novembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « da adottare entro il 30 novembre 2025 ».

7-quater. Al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31, comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nel periodo della sperimentazione di cui all'articolo 33, le risorse sono ripartite a livello nazionale, in proporzione alla popolazione residente »;

b) all'articolo 33:

1) al comma 3, le parole: « e i territori coinvolti » sono soppresse;

2) al comma 4, le parole: « ed i territori coinvolti nella procedura » sono sostituite dalle seguenti: « per la procedura ».

Articolo 9-bis.

(Incremento del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità e disposizioni in materia di trasporto scolastico per gli studenti con disabilità)

1. Il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementato di 14.460.000 euro per l'anno 2024, di 213.462.224 euro per l'anno 2025, di 158.427.884 euro per l'anno 2026 e di 108.427.884 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 213, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) finanziamento del trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia che frequentano le scuole secondarie di secondo grado, tenuto conto della quota coperta dalla fiscalità locale, e, nelle more della definizione dei pertinenti livelli essenziali delle prestazioni, potenziamento del relativo servizio »;

b) al comma 214:

1) al secondo periodo, le parole: « alla lettera a) » sono sostituite dalle seguenti: « alle lettere a) e a-bis) »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'utilizzo del Fondo per la finalità di cui alla lettera a-bis) del comma 213 è disposto, a decorrere dall'anno 2025, tenendo conto, fino alla definizione dei pertinenti livelli essenziali delle prestazioni, ove disponibili, dei costi *standard* relativi alla componente del trasporto in favore degli studenti con disabilità, approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* ».

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:
a) quanto a 14.460.000 euro per l'anno 2024, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62;

b) quanto a 213.462.224 euro per l'anno 2025, a 158.427.884 euro per l'anno 2026 e a 108.427.884 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante

Capo III
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL
REGOLARE AVVIO DELL'ANNO
SCOLASTICO 2024/2025
Articolo 10.

(Disposizioni in materia di reclutamento del personale docente per l'anno scolastico 2024/25)

1. Al fine di porre termine al contenzioso relativo al concorso indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 106, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4^a Serie speciale « Concorsi ed esami » - n. 16 del 26 febbraio 2016, nonché assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2024/2025, i docenti di scuola secondaria di primo e di secondo grado che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno superato il periodo di formazione e prova e sono in servizio da almeno tre anni presso istituzioni scolastiche statali a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato al citato concorso indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 106 del 23 febbraio 2016, superando tutte le prove concorsuali, dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, sono confermati in ruolo e devono acquisire, in ogni caso, entro il termine del 30 giugno 2025, trenta crediti formativi universitari (CFU) o crediti formativi accademici (CFA) del percorso universitario e accademico di formazione iniziale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico. Il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado e la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito.

2. I soggetti di cui al comma 1, destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di scuola

riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Capo III

DISPOSIZIONI URGENTI PER IL REGOLARE
AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2024/2025

Articolo 10.

(Disposizioni in materia di reclutamento del personale docente e di assegnazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario in posizione di comando per l'anno scolastico 2024/2025 nonché di definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per l'anno scolastico 2025/2026)

1. *Identico.*

2. I soggetti di cui al comma 1, destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di scuola

secondaria di primo e di secondo grado, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza sui posti vacanti e disponibili, durante il quale devono acquisire, in ogni caso, trenta CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico. Conseguita l'abilitazione, i docenti di cui al primo periodo sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2025, mentre il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito. Resta fermo che il periodo intercorrente tra la revoca della nomina o la risoluzione del contratto adottate in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali di cui al primo periodo e il 1° settembre 2024 o, se successiva, la data di inizio del servizio ai sensi del contratto annuale di supplenza, non è utile ai fini giuridici ed economici relativi al riconoscimento del servizio agli effetti della carriera.

3. I soggetti che hanno superato le prove concorsuali dei concorsi indetti con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione 21 aprile 2020, n. 498, e con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione 23 aprile 2020, n. 510, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª Serie speciale « Concorsi ed esami », n. 34 del 28 aprile 2020, avendo superato la prova scritta a seguito di partecipazione alle prove suppletive indette rispettivamente con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 28 marzo 2023, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 23 aprile 2021 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 26 ottobre 2021, sono confermati definitivamente in ruolo, ferme restando le disposizioni vigenti in relazione al periodo di formazione e prova, ovvero sono confermati nelle pertinenti graduatorie di merito.

secondaria di primo e di secondo grado, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, sottoscrivono, **con precedenza rispetto alle immissioni in ruolo nell'anno scolastico 2024/2025**, un contratto annuale di supplenza sui posti vacanti e disponibili, durante il quale devono acquisire, in ogni caso, trenta CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico. Conseguita l'abilitazione, i docenti di cui al primo periodo sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2025, mentre il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito. Resta fermo che il periodo intercorrente tra la revoca della nomina o la risoluzione del contratto adottate in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali di cui al primo periodo e il 1° settembre 2024 o, se successiva, la data di inizio del servizio ai sensi del contratto annuale di supplenza, non è utile ai fini giuridici ed economici relativi al riconoscimento del servizio agli effetti della carriera.

3. *Identico.*

3-bis. Per l'anno scolastico 2024/2025, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e nelle more del completamento del piano assunzionale, l'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito può avvalersi, mediante l'istituto del comando, di un contingente di duecentoquarantadue unità di collaboratori scolastici e di settecentoventuno

assistenti amministrativi e tecnici, da accantonare provvisoriamente, in misura corrispondente e senza sostituzione, nell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Sui posti accantonati di cui al primo periodo non possono essere conferite supplenze ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

3-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il contingente di cui al comma 3-bis è ripartito tra gli uffici scolastici regionali, che provvedono mediante procedura selettiva, nei limiti del contingente stabilito con il decreto di cui al primo periodo, a individuare le unità di ruolo presso le istituzioni scolastiche comprese nel territorio regionale di competenza da assegnare alle proprie strutture.

3-quater. Le assegnazioni di cui al comma 3-ter sono effettuate con decorrenza dal 1° settembre 2024 e comportano il collocamento in posizione di comando del personale interessato. Il servizio prestato durante il predetto periodo è equiparato a tutti gli effetti, giuridici ed economici, al servizio di ruolo presso le istituzioni scolastiche. Al termine del periodo di assegnazione il personale rientra in servizio nella sede di propria titolarità. Qualora il periodo di collocamento in posizione di comando ecceda, senza soluzione di continuità, il quinquennio, con conseguente perdita della sede di titolarità, al termine del periodo di assegnazione il personale rientra in servizio presso una delle istituzioni scolastiche della regione, con priorità di scelta secondo le modalità definite in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa in materia di mobilità.

3-quinquies. Per l'anno scolastico 2025/2026, al fine di dare attuazione al contratto collettivo nazionale del comparto istruzione e ricerca - triennio 2019-2021, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, garantendo la neutralità finanziaria.

Articolo 11.
(Misure per l'integrazione scolastica degli alunni)

Articolo 11.
(Misure per l'integrazione scolastica degli

alunni stranieri)

1. Con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nei limiti delle risorse di organico disponibili a livello nazionale, può essere disposta l'assegnazione di un docente dedicato all'insegnamento dell'italiano per stranieri per le classi aventi un numero di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al Sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana, pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe. Nella programmazione dei posti da assegnare alle procedure di concorso ordinario per docenti della scuola secondaria, il Ministero dell'istruzione e del merito tiene conto del fabbisogno per la classe di concorso « Lingua italiana per discenti di lingua straniera » (classe di concorso A-23) derivante dall'applicazione del presente comma. L'assegnazione dei docenti di cui al primo periodo è disposta a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026.

2. Ai fini dell'accertamento obbligatorio delle competenze in ingresso in lingua italiana secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), nonché per la predisposizione dei Piani didattici personalizzati finalizzati al pieno inserimento scolastico degli studenti stranieri che si iscrivono, per la prima volta, al Sistema nazionale di istruzione, le istituzioni scolastiche possono stipulare accordi con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), anche avvalendosi delle risorse di cui al comma 3 e, in ogni caso, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le istituzioni scolastiche promuovono attività di potenziamento didattico in orario extracurricolare a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale « PN Scuola e competenze 2021-2027 », in attuazione del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma. La partecipazione alle attività di cui al presente

stranieri)

1. Con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nei limiti delle risorse di organico disponibili a livello nazionale, può essere disposta l'assegnazione di un docente dedicato all'insegnamento dell'italiano per stranieri per le classi aventi un numero di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al **sistema** nazionale di istruzione **ovvero** che non sono in possesso di competenze linguistiche di base **nella** lingua italiana **almeno pari al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)**, pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe. Nella programmazione dei posti da assegnare alle procedure di concorso ordinario per docenti della scuola secondaria, il Ministero dell'istruzione e del merito tiene conto del fabbisogno per la classe di concorso « Lingua italiana per discenti di lingua straniera » (classe di concorso A-23) derivante dall'applicazione del presente comma. L'assegnazione dei docenti di cui al primo periodo è disposta a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026.

2. Ai fini dell'accertamento obbligatorio delle competenze in ingresso **nella** lingua italiana secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), nonché per la predisposizione dei Piani didattici personalizzati finalizzati al pieno inserimento scolastico degli studenti stranieri che si iscrivono, per la prima volta, al Sistema nazionale di istruzione, le istituzioni scolastiche possono stipulare accordi con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), anche avvalendosi delle risorse di cui al comma 3 e, in ogni caso, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le istituzioni scolastiche promuovono attività di potenziamento didattico in orario extracurricolare a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale « PN Scuola e competenze 2021-2027 », in attuazione del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma. La partecipazione alle attività di cui al presente comma è riservata alle istituzioni scolastiche che registrano

comma è riservata alle istituzioni scolastiche che registrano tassi di presenza di alunni stranieri, che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana, definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, con il quale sono individuate, altresì, le modalità di partecipazione al Programma nazionale « PN Scuola e competenze 2021-2027 » sulla base delle risorse disponibili di cui al primo periodo.

4. All'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo la lettera *b-bis*), è aggiunta la seguente:

« *b-ter*) sono definiti il numero delle classi con una percentuale di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana, pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe e il relativo numero dei posti di docente. ».

Articolo 12.

(Mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici)

1. L'articolo 19-*quater* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è sostituito dal seguente:

« Art. 19-*quater* - *(Disposizioni in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici)* -

I. Nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale, e in deroga a quella già prevista nella medesima sede, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2024/2025 è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito 18 dicembre 2023, n. 2788, pubblicato nel sito *internet* del Ministero e nel Portale del reclutamento inPA. Nelle regioni in cui le procedure del concorso ordinario di cui al primo periodo non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2024/2025, alla mobilità interregionale per tale anno scolastico può essere destinato, in aggiunta a quanto previsto al primo periodo, un ulteriore numero di posti, nel limite del 50 per cento del contingente regionale del concorso medesimo. I posti eventualmente resi

tassi di presenza di alunni stranieri, che non sono in possesso **di** competenze linguistiche di base **nella** lingua italiana **almeno pari al livello A2 del QCER**, definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, con il quale sono individuate, altresì, le modalità di partecipazione al Programma nazionale « PN Scuola e competenze 2021-2027 » sulla base delle risorse disponibili di cui al primo periodo.

4. *Identico:*

« *b-ter*) sono definiti il numero delle classi con una percentuale di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso **di** competenze linguistiche di base **nella** lingua italiana **almeno pari al livello A2 del QCER**, pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe e il relativo numero dei posti di docente. ».

Articolo 12.

(Mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici)

1. *Identico:*

« Art. 19-*quater* - *(Disposizioni in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici)* - *I.* *Identico.*

disponibili per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2024/2025 ai sensi del secondo periodo sono reintegrati nel contingente regionale del concorso in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le operazioni di mobilità. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare esuberi di personale per il triennio relativo agli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027. Per la procedura di cui al presente comma non sono richiesti gli assenti degli Uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'Ufficio scolastico della regione richiesta in caso di esubero di personale per il triennio indicato o per la necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l'immissione in ruolo secondo l'ordine di graduatoria nella regione medesima.

2. Per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, se i provvedimenti giurisdizionali di cui al comma 1, quinto periodo, riguardano regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti sono immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alla stessa procedura di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell'Ufficio scolastico regionale della regione di richiesta destinazione. In subordine alle procedure di cui al primo periodo, le immissioni in ruolo disposte in attuazione dell'articolo 5, comma 11-*undecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono disposte con precedenza rispetto alle procedure di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo di neo-dirigenti scolastici.

».

2. Per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, se i provvedimenti giurisdizionali di cui al comma 1, quinto periodo, riguardano regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti sono immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alla stessa procedura di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell'Ufficio scolastico regionale della regione di richiesta destinazione. In subordine alle procedure di cui al primo periodo, le immissioni in ruolo disposte in attuazione dell'articolo 5, comma 11-*undecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono disposte con precedenza rispetto alle procedure di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo di dirigenti scolastici **di nuova assunzione.** ».

1-bis. Dopo il comma 11-*septies* dell'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è inserito il seguente:
« 11-*septies.1.* Esclusivamente per l'anno scolastico 2024/2025 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 19-*quater* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nelle regioni in cui le procedure del concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18

dicembre 2023 non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo, alle stesse si provvede attingendo alla graduatoria di cui al comma 11-quinquies del presente articolo, in deroga alle percentuali di posti assegnabili di cui al comma 11-septies del medesimo articolo. I posti utilizzati per le immissioni in ruolo effettuate ai sensi del primo periodo del presente comma sono reintegrati nel contingente assunzionale regionale da destinare al concorso ordinario indetto con il citato decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023, in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le immissioni in ruolo da effettuare attingendo alla medesima graduatoria di cui al comma 11-quinquies del presente articolo ».

Articolo 13.

(Misure in materia di valutazione dei dirigenti scolastici)

1. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base del Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici, adottato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, che stabilisce gli indirizzi per la definizione degli obiettivi strategici volti ad assicurare il buon andamento dell'azione dirigenziale e individua i soggetti che intervengono nella procedura di valutazione, in coerenza con la direttiva generale del Ministro dell'istruzione e del merito, di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. ».

2. All'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il primo periodo è soppresso;
- b) al secondo periodo, dopo le parole: « la valutazione », sono inserite le seguenti: « dei dirigenti scolastici »;
- c) al terzo periodo, le parole: « la valutazione dei dirigenti scolastici e » sono soppresse.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025. Alla relativa attuazione si provvede

Articolo 13.

(Misure in materia di valutazione dei dirigenti scolastici)

1. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base **degli strumenti e dei dati a disposizione del sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito nonché** del Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici, adottato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, che stabilisce gli indirizzi per la definizione degli obiettivi strategici volti ad assicurare il buon andamento dell'azione dirigenziale e individua i soggetti che intervengono nella procedura di valutazione, in coerenza con la direttiva generale del Ministro dell'istruzione e del merito, di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. ».

2. *Identico.*

3. *Identico.*

nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il decreto di cui all'articolo 25, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 14.

(Disposizioni in materia di durata del servizio all'estero del personale della scuola)

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
« *2-bis.* In alternativa a quanto previsto ai commi 1 e 2, il personale che ha prestato servizio all'estero per non oltre cinque anni scolastici nell'arco della vita lavorativa, compresi quello in corso e quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero, può optare per permanere all'estero per un unico periodo di nove anni scolastici consecutivi nell'arco dell'intera carriera, compreso quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. L'opzione è esercitata non oltre l'ultimo giorno del quinto anno scolastico del primo sessennio di permanenza all'estero e non è revocabile dopo la scadenza di tale termine.
2-ter. L'opzione di cui al comma *2-bis* può essere esercitata esclusivamente dal personale che assicura una presenza all'estero fino allo scadere del novennio o, in caso di collocamento a riposo, per almeno un settennio. Se il personale rientra in Italia prima del termine indicato al primo periodo, in applicazione dell'articolo 26, comma 2, oppure a seguito di domanda non motivata da gravi motivi personali o familiari, non sono dovuti i benefici per il viaggio di rimpatrio di cui alla parte terza,

Articolo 14.

(Disposizioni in materia di selezione e di durata del servizio all'estero del personale della scuola)

01. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Le graduatorie del personale selezionato sono formate ogni nove anni e sono pubblicate nel sito *internet* istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Per posti le cui graduatorie sono esaurite o mancanti, le procedure di selezione possono essere indette prima della scadenza novennale. Il personale docente inserito nelle graduatorie di cui al primo periodo permane nell'ambito territoriale di riferimento di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107 ».

1. *Identico.*

titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. ».

2. L'opzione di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 21 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, introdotti dal presente decreto, può essere esercitata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto anche dal personale in corso di svolgimento del sesto anno di servizio presso le Scuole europee nell'anno scolastico 2023/2024.

2. L'opzione di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 21 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, introdotti dal presente **articolo**, può essere esercitata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto anche dal personale in corso di svolgimento del sesto anno di servizio presso le Scuole europee nell'anno scolastico 2023/2024.

Articolo 14-bis.

(Ulteriori misure urgenti per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 nonché in materia di esami di Stato per le professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato)

1. All'articolo 59, comma 10, lettera *a*), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il sesto periodo è sostituito dai seguenti: « Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi ».

2. Le disposizioni dei periodi sesto e settimo della lettera *a*) del comma 10 dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, introdotti dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. In deroga al termine previsto dal comma 1, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla riforma 2.1 della missione 4-C1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, limitatamente all'anno scolastico 2024/2025, le procedure assunzionali del personale docente sono completate entro il 31 dicembre 2024 attingendo anche alle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024, comunque non oltre il 10 dicembre 2024, dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59,

comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. I vincitori dei concorsi di cui al primo periodo inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024 e comunque non oltre il 10 dicembre 2024 scelgono la sede definitiva tra i posti vacanti residuati a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 agosto 2024 e resi indisponibili prima delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, in numero pari a quello dei posti banditi nei concorsi di cui al primo periodo. I docenti di cui al secondo periodo assumono servizio presso la sede individuata entro cinque giorni dall'assegnazione della sede medesima. I docenti di cui al secondo periodo, eventualmente beneficiari per l'anno scolastico 2024/2025 di un contratto a tempo determinato su posto vacante nella medesima regione e classe di concorso per la quale sono risultati vincitori, sono confermati su tale posto. Nelle more dell'espletamento delle procedure assunzionali di cui al presente comma, i posti vacanti resi indisponibili ai sensi del secondo periodo sono coperti mediante contratti a tempo determinato, sino alla nomina dell'avente diritto, assegnati sulla base delle graduatorie di istituto. Ai vincitori dei concorsi di cui al secondo periodo, se in possesso di abilitazione, si applica l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, o, se privi di abilitazione, si applica quanto previsto dagli articoli 13, comma 2, e 18-bis, comma 4, del medesimo decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 ».

4. Fermo restando quanto previsto dal combinato disposto del comma 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e del comma 5 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 le disposizioni dei commi da 17 a 17-septies dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, cessano di avere efficacia per le restanti immissioni in ruolo su posti comuni e di sostegno.

5. All'articolo 7-ter del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

6. Al fine di garantire un ordinato avvio dell'anno

scolastico 2024/2025 e di accelerare le procedure di reclutamento del personale docente, per l'anno 2024 lo stanziamento ordinario per il pagamento del lavoro straordinario del personale del comparto funzioni centrali del Ministero dell'istruzione e del merito è incrementato di euro 279.000. Ai relativi oneri, pari a euro 279.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. All'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nelle more dell'avvio della contrattazione collettiva nazionale e comunque per l'anno scolastico 2024/2025, le modalità e i criteri di utilizzo delle risorse di cui al presente comma sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali ».

Articolo 14-ter.

(Misure urgenti in materia di welfare studentesco)

1. All'articolo 15, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « . I tetti di spesa di cui alla presente lettera sono adeguati al tasso di inflazione programmata ».

2. All'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « L'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal secondo periodo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito ».

Articolo 14-quater.

(Misure urgenti per la funzionalità del Ministero dell'istruzione e del merito)

1. Al fine di favorire l'uniformità organizzativa degli uffici periferici del Ministero dell'istruzione e del merito, anche mediante il riordino delle funzioni dei medesimi uffici e di quelli dell'amministrazione centrale da cui dipendono

funzionalmente, la dotazione organica del medesimo Ministero è incrementata di tre posizioni dirigenziali di livello generale, da assegnare agli uffici scolastici regionali per la Basilicata, l'Umbria e il Molise. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2024, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, è adeguato alle disposizioni del primo periodo del presente comma. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 149.415 euro per l'anno 2024 e a 896.486 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

Capo IV
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI
UNIVERSITÀ E RICERCA
Articolo 15.

(Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle attività di ricerca)

1. Nelle more della revisione delle disposizioni in materia di pre-ruolo universitario e della ricerca, all'articolo 14, comma 6-*quaterdecies*, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, relativo ad assegni di ricerca, le parole: « 31 luglio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

Capo IV
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI
UNIVERSITÀ E RICERCA
Articolo 15.

(Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle attività di ricerca e per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia dei ricercatori a tempo indeterminato)

1. *Identico.*

1-bis. In deroga alle vigenti facoltà assunzionali, le università statali sono autorizzate a bandire, entro il 31 dicembre 2025, procedure per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di euro 8.103.894 annui a decorrere dall'anno 2024, secondo quanto di seguito indicato:

a) almeno per il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

b) per non più del 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

1-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1-*bis*, pari a euro 8.103.894 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse non utilizzate dalle università per i piani straordinari di reclutamento conclusi: quanto a euro 175.875, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 633, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; quanto a euro 1.384.100, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; quanto a euro 1.963.700, a valere sulle risorse di cui all'articolo 6, comma 5-*septies*, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; quanto a euro 1.458.695, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 524, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; quanto a euro 3.121.524, a valere sulle risorse di cui all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università statali.

1-quater. Le risorse di cui al comma 1-*ter* eventualmente non utilizzate dalle università statali per le finalità di cui al comma 1-*bis* entro i termini ivi previsti sono attribuite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, che individua i soggetti destinatari e le modalità di riparto delle risorse medesime e stabilisce i criteri di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a cofinanziamento degli eventuali maggiori oneri stipendiali del personale docente delle università.

1-quinquies. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, già assegnate alle università con i decreti del Ministro dell'università e della ricerca n. 445 del 6 maggio 2022 e n. 795 del 26 giugno 2023 e non utilizzate dalle stesse università per il reclutamento del personale docente e non docente nei termini indicati dai medesimi provvedimenti,

possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri stipendiali del personale docente derivanti dall'applicazione del presente articolo. Le ulteriori risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, stanziata a decorrere, rispettivamente, dagli anni 2025 e 2026 sono assegnate alle università statali con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca recante i criteri di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a cofinanziamento dei maggiori oneri stipendiali del personale docente e non docente delle università.

Articolo 15-bis.

(Misure urgenti per il sostegno agli studenti universitari con disabilità gravissima)

1. In via sperimentale, al fine di sostenere il diritto allo studio degli studenti in condizione di disabilità gravissima ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettere b), d) e f), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 30 novembre 2016, iscritti a corsi di laurea erogati con modalità convenzionale o mista presso le università statali e non statali legalmente riconosciute, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un fondo con la dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato alla corresponsione, da parte degli organismi regionali per il diritto allo studio, di un assegno di cura forfetario come contributo alle spese sostenute per la remunerazione di personale qualificato che assista lo studente durante le lezioni relative al proprio corso di studi.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1 agli organismi regionali per il diritto allo studio competenti per il territorio in cui gli studenti interessati frequentano le attività didattiche universitarie.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero

Articolo 16.

(Misure urgenti per la razionalizzazione e il potenziamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari)

1. Al fine di potenziare e razionalizzare la struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari, all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo:

1) le parole: « cinque unità » sono sostituite dalle seguenti: « tre unità »;

2) dopo le parole: « di cui una di personale dirigenziale di livello non generale » sono aggiunte le seguenti: « , con incarico conferibile anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 »;

3) le parole: « quattro di personale non dirigenziale » sono sostituite dalle seguenti: « due di personale non dirigenziale »;

b) al decimo periodo, le parole: « tre esperti » sono sostituite dalle seguenti: « cinque esperti ».

2. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal comma 1, pari a 35.242 euro per l'anno 2024 e 42.290 euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Articolo 16.

(Misure urgenti per la razionalizzazione e il potenziamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari)

1. *Identico:*

a) *identico:*

1) *identico;*

2) dopo le parole: « di cui una di personale dirigenziale di livello non generale » sono aggiunte le seguenti: « , con incarico conferibile anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, »;

3) *identico;*

b) *identica.*

2. *Identico.*

Articolo 16-bis.

(Misure urgenti a sostegno degli studenti fuori sede iscritti alle università statali)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 10,3 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 10,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Articolo 16-ter.

(Modifiche al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81)

1. All'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: « Gli impegni assunti dal Fondo, in relazione alle risorse disponibili a legislazione vigente, con il rilascio di garanzie finanziarie sono assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato. Il gestore svolge anche per conto dell'amministrazione titolare del Fondo le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi o agli stessi garantiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Non sono ammesse azioni dirette di escussione della garanzia nei confronti né dell'amministrazione titolare del Fondo né del Ministero dell'economia e delle finanze, per la garanzia di ultima istanza. I soggetti finanziatori sono tenuti a indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell'intervento del Fondo. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici o privati ovvero con l'intervento dell'istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando che la garanzia del Fondo non può essere superiore al 70 per cento dell'importo finanziato. Il citato istituto nazionale di promozione può intervenire mediante il versamento di contributi a valere su risorse proprie e può altresì rilasciare garanzie a favore del Fondo anche a valere su risorse europee ».

Articolo 17.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli

atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 2024

MATTARELLA

Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Abodi, *Ministro per lo sport e i giovani*

Valditara, *Ministro dell'istruzione e del merito*

Bernini, *Ministro dell'università e della ricerca*

Salvini, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Locatelli, *Ministro per le disabilità*

Giorgetti, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Schillaci, *Ministro della salute*

Zangrillo, *Ministro per la pubblica amministrazione*

Calderone, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Visto, *il Guardasigilli: Nordio*

Allegato A (di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c))		Allegato A (di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c))	
« Allegato 1-bis (di cui all'articolo 3, comma 5-ter.1)		Identico.	
Elenco delle opere complementari in ambito sportivo, per cui è disposta la nomina dell'amministratore delegato della Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." quale commissario straordinario			
<i>Regione</i>	<i>Intervento</i>		
Lombardia	Stelvio Alpine Centre Lotto 1 - Adeguamento tracciati di gara		
Lombardia	Stelvio Alpine Centre Lotto 2 - impianto di innevamento e cablaggio/cronometraggio		
Lombardia	Nuovo impianto a fune per l'arroccamento a servizio della venue di gara "Stelvio Alpine Centre" a Bormio (SO).		
Lombardia	Livigno Snow Park		
Lombardia	Livigno Snow Park - Bacino ed impianto di innevamento		
Lombardia	Livigno Aerials & Moguls		
».			
Allegato B (di cui all'articolo 9, comma 1)		Allegato B (di cui all'articolo 9, comma 1)	
<i>Destinatari della formazione</i>			
Dirigenti e operatori del servizio sanitario regionale/ASL		Identico.	

Dirigenti e operatori degli ambiti territoriali sociali	
Operatori del collocamento mirato	
Personale dirigenziale della Regione	
Operatori degli uffici territoriali INPS	
Operatori delle direzioni regionali INAIL	
Operatori dei Comuni	
Docenti referenti per il sostegno	
Professionisti degli ordini professionali dei medici, degli infermieri, degli psicologi, degli assistenti sociali, dei fisioterapisti e degli educatori professionali	
Operatori degli Atenei e delle istituzioni AFAM	
Operatori delle associazioni del terzo settore	
Rappresentanti delle Organizzazioni sindacali	
Rappresentanti della Conferenza episcopale italiana, per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti	

1.2.2. Testo approvato 1193 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1193

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 23 luglio 2024, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca

Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2024, N. 71

All'articolo 1:

al comma 1:

la lettera a) è soppressa;

alla lettera b), le parole: « dopo il terzo periodo, sono inseriti i seguenti: » sono sostituite dalle seguenti: « il terzo periodo è sostituito dai seguenti: », le parole: « durata superiore a due anni e un giorno » sono sostituite dalle seguenti: « durata pari o superiore a due anni e un giorno » e le parole: « o commissariamento non interrompe » sono sostituite dalle seguenti: « o commissariamento, non interrompe »;

alla lettera c), la parola: « Enti », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « enti », la parola: « Federazioni » è sostituita dalla seguente: « federazioni » e la parola: « Discipline » è sostituita dalla seguente: « discipline »;

dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) all'ottavo periodo, le parole: "I soggetti di cui al sesto periodo" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti di cui all'undicesimo periodo" »;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Nel rispetto degli statuti delle federazioni di riferimento e al fine di garantire un'adeguata rappresentanza nei sistemi federali di cui al presente articolo, negli sport a squadre composte da atleti professionisti e con meccanismi di mutualità generale previsti dalla legge, le leghe sportive

professionistiche hanno diritto a un'equa rappresentanza negli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali di riferimento che tenga conto anche del contributo economico apportato al relativo sistema sportivo.

1-ter. Ai rapporti economici tra le società di calcio professionistiche regolati e definiti in compensazione tramite le leghe sportive professionistiche di competenza si applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma »;

al comma 2:

all'alinea, le parole: « All'articolo 14, del » sono sostituite dalle seguenti: « All'articolo 14 del »;
alla lettera a):

il numero 1) è soppresso;

al numero 2), le parole: « dopo il terzo periodo, sono aggiunti i seguenti: » sono sostituite dalle seguenti: « il terzo periodo è sostituito dai seguenti: », le parole: « durata superiore a due anni e un giorno » sono sostituite dalle seguenti: « durata pari o superiore a due anni e un giorno » e le parole: « o commissariamento non interrompe » sono sostituite dalle seguenti: « o commissariamento, non interrompe »;

alla lettera b), la parola: « Enti », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « enti ».

All'articolo 2, comma 1:

alla lettera a), capoverso « Art. 13-bis »:

al comma 1, primo periodo, le parole: « di seguito "Commissione" » sono sostituite dalle seguenti: « di seguito denominata "Commissione" »;

al comma 2, dopo le parole: « La Commissione svolge » sono inserite le seguenti: « , prima e durante le competizioni, »;

al comma 3, la parola: « federazioni » è sostituita dalla seguente: « Federazioni » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La Commissione, ai fini dell'adozione degli atti di competenza, ferme restando le esigenze di celerità e tempestività, garantisce il rispetto del principio del contraddittorio, nei casi e con le modalità previsti dal regolamento di cui al comma 7 »;

al comma 4:

alla lettera a), le parole: « , nonché delle previsioni » sono sostituite dalle seguenti: « nonché delle prescrizioni » e dopo le parole: « nei casi più urgenti, indica » sono inserite le seguenti: « alle relative Federazioni di competenza per le rispettive valutazioni »;

alla lettera b), la parola: « federazioni » è sostituita dalla seguente: « Federazioni »;

alla lettera g), dopo le parole: « enti interessati » sono inserite le seguenti: « , leghe professionistiche » e le parole: « diverse da quelle » sono sostituite dalle seguenti: « diverse da quella »;

alla lettera i) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , con gli organismi competenti a emanare i principi contabili e con le organizzazioni rappresentative dei soggetti incaricati del controllo legale dei conti »;

al comma 5, dopo le parole: « al Parlamento » sono inserite le seguenti: « , per la successiva trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti, »;

al comma 6:

al terzo periodo, la parola: « Presidente » è sostituita dalla seguente: « presidente » e dopo le parole: « avvocati del libero foro » sono inserite le seguenti: « iscritti all'albo dell'ordine territorialmente competente, anche in elenchi speciali, e »;

al quinto periodo, dopo le parole: « Commissioni parlamentari » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

all'ottavo periodo, le parole: « Il presidente e i componenti della Commissione sono incompatibili, per qualunque incarico o mandato, con » sono sostituite dalle seguenti: « Gli incarichi di presidente e di componente della Commissione sono incompatibili con qualunque incarico o mandato presso », le parole: « e con » sono sostituite dalle seguenti: « , presso » e le parole: « nonché con » sono sostituite dalle seguenti: « e presso »;

dopo il nono periodo è inserito il seguente: « Il presidente e i componenti della Commissione non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi »;

al decimo periodo, le parole: « presidente e componenti » sono sostituite dalle seguenti: « il presidente e i componenti », le parole: « di consulenza, nel settore » sono sostituite dalle seguenti: « di consulenza nel settore » e le parole: « , nonché ricoprire » sono sostituite dalle seguenti: « né ricoprire »;

all'undicesimo periodo, le parole: « presidente e componenti » sono sostituite dalle seguenti: « il presidente e i componenti », dopo le parole: « fuori ruolo » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e dopo le parole: « o in altra analoga posizione, » sono inserite le seguenti: « in ogni caso »;

dopo l'undicesimo periodo è inserito il seguente: « All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario »;

al dodicesimo periodo, la parola: « Presidente » è sostituita dalla seguente: « presidente »;

al quattordicesimo periodo, le parole: « dell'economia e finanze » sono sostituite dalle seguenti: « dell'economia e delle finanze » e le parole: « al Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « al presidente »;

al quindicesimo periodo, le parole: « al Presidente, che è organo » sono sostituite dalle seguenti: « al presidente. Il segretario generale è organo »;

al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: « al bilancio di previsione » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 8:

al settimo periodo, dopo le parole: « dell'amministrazione di appartenenza » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « e si applica » sono sostituite dalle seguenti: « ; a esso si applica altresì »;

al dodicesimo periodo, dopo le parole: « gli esperti, se » è inserita la seguente: « operanti »;

al comma 10, al secondo periodo, le parole: « Alla relativa copertura » sono sostituite dalle seguenti: « Ai relativi oneri » e, al terzo periodo, dopo le parole: « e di indebitamento netto, » sono aggiunte le seguenti: « pari a euro 1.700.000 per l'anno 2024, »;

al comma 11:

alla lettera a), le parole: « alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 630, » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, » e la parola: « Nazionali » è sostituita dalla seguente: « nazionali »;

alla lettera b), le parole: « del relativo fatturato » sono soppresse;

al comma 12, primo periodo, le parole: « ad approvazione da parte del » sono sostituite dalle seguenti: « all'approvazione del »;

al comma 13, le parole: « Agli oneri » sono sostituite dalle seguenti: « Alle minori entrate », la parola: « valutati » è sostituita dalla seguente: « valutate » e dopo le parole: « dall'anno 2027 » nonché dopo le parole: « di politica economica » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

alla lettera b), le parole: « 1° luglio 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

All'articolo 3:

al comma 1, lettera a), capoverso f-ter), le parole: « alla soglia » sono sostituite dalle seguenti: «

all'importo complessivo »;

al comma 3:

alla lettera a), le parole: « alla soglia » sono sostituite dalle seguenti: « all'importo complessivo »;

alla lettera b), capoverso 2:

al secondo periodo, le parole: « deliberino sulle » sono sostituite dalle seguenti: « questi ultimi individuino, con proprie deliberazioni, le »;

al terzo periodo, le parole: « Per i volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari, gli enti sono tenuti a comunicarne i nominativi e l'importo corrisposto » sono sostituite dalle seguenti: « Gli enti eroganti sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari e l'importo corrisposto a ciascuno »;

al settimo periodo, dopo le parole: « comma 8-bis » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».

All'articolo 4:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « con la legge 26 novembre 2007 n. 230, » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi della legge 26 novembre 2007, n. 230, », le parole: « NADO Italia » sono sostituite dalle seguenti: « la NADO Italia » e le parole: « Ministero della Salute » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero della salute »;

il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Fermo restando quanto previsto dal comma 3, la NADO Italia, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale delle risorse umane della società Sport e salute S.p.a., alla quale versa il solo rimborso del relativo costo »;

al terzo periodo, le parole: « NADO Italia » sono sostituite dalle seguenti: « la NADO Italia »;

al quarto periodo, le parole: « di NADO Italia » sono sostituite dalle seguenti: « della NADO Italia »;

al quinto periodo, la parola: « Decreto » è sostituita dalla seguente: « decreto » e le parole: « della Nado Italia » sono sostituite dalle seguenti: « della NADO Italia »;

al comma 2, lettera b), capoverso 630-bis:

al primo periodo, le parole: « , è stabilito » sono sostituite dalle seguenti: « è stabilito »;

al secondo periodo, le parole: « al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, » sono sostituite dalle seguenti: « al suo funzionamento e alle sue attività istituzionali »;

al comma 3, le parole: « comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 » e le parole: « di euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « euro annui »;

al comma 4:

alla lettera a), dopo le parole: « e di indebitamento netto, » sono inserite le seguenti: « pari a euro 4.000.000 per l'anno 2024, »;

alla lettera b), le parole: « Fondo per gli interventi strutturali di politica economica » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo per interventi strutturali di politica economica, »;

alla lettera c), le parole: « sulle somme di cui al comma 2, lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: « sulle risorse destinate alla NADO Italia ai sensi dell'articolo 1, comma 630-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, inserito dal comma 2, lettera b), del presente articolo »;

alla rubrica, le parole: « di NADO » sono sostituite dalle seguenti: « della NADO ».

All'articolo 5:

al comma 2:

alla lettera a), la parola: « punto » è sostituita dalla seguente: « numero »;

alla lettera b), capoverso 5-ter.1, quinto periodo, la parola: « interessate » è sostituita dalla seguente: « competenti ».

All'articolo 6:

al comma 2, le parole: « del servizio prestato » *sono sostituite dalle seguenti:* « al quale si riferisce il servizio prestato »;

al comma 3, primo periodo, le parole: « del Ministro dell'università e della ricerca » *sono sostituite dalle seguenti:* « del Ministro per le disabilità e del Ministro dell'università e della ricerca nonché dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica » *e dopo le parole:* « dall'Ufficio scolastico regionale » *nonché dopo le parole:* « o amministrativi » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , ».

All'articolo 7:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. In sede di prima applicazione, coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno superato, presso un'università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all'interno dello stesso, secondo specifiche disposizioni che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente nel territorio dell'Unione europea, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità e hanno pendente, oltre i termini di legge, il relativo procedimento di riconoscimento, ovvero hanno in essere un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge, possono iscriversi ai percorsi di formazione, riferiti a un solo grado di istruzione, attivati dall'INDIRE o dalle università, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, e definiti dal decreto di cui al comma 3, se, contestualmente all'iscrizione, presentano rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. La rinuncia all'istanza di riconoscimento di cui al comma 1 non ha effetto sullo scioglimento della riserva prevista dall'articolo 7, comma 4, lettera e), dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito n. 88 del 16 maggio 2024 né sulle procedure di reclutamento dei docenti cui si accede con riserva di accertamento del titolo estero e non comporta la revoca degli incarichi già conferiti con contratto a tempo indeterminato o determinato a coloro che sono ammessi al percorso formativo di cui al predetto comma 1. Il titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, conseguito in Italia, anche ai sensi del presente articolo, successivamente al titolo estero di cui si è chiesto il riconoscimento, è valido anche ai fini del consolidamento della posizione eventualmente acquisita dal docente, nell'ambito delle procedure volte alla stipulazione di un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, con riserva di riconoscimento del titolo di formazione conseguito all'estero di cui al comma 1 »;

al comma 3:

il primo periodo è sostituito dal seguente: « Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per le disabilità e previo parere dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di ammissibilità dei percorsi formativi sul sostegno agli alunni con disabilità di cui al comma 1 e i corrispondenti requisiti di qualità, nonché i contenuti dei percorsi attivati dall'INDIRE o dalle università, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, ai sensi del presente articolo, riferiti ai diversi gradi di istruzione »;

al secondo periodo, dopo le parole: « dall'Ufficio scolastico regionale » *nonché dopo le parole:* « o amministrativi » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , »;

alla rubrica, le parole: « i possessori di titolo conseguito » *sono sostituite dalle seguenti:* « coloro che hanno superato un percorso formativo sul sostegno ».

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

« Art. 7-bis. - (Riordino dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa) -
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è inserito il seguente:

"1-bis. In raccordo con il Ministero dell'istruzione e del merito, l'INDIRE svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) ricerca educativa e sostegno dei processi di innovazione pedagogico-didattica nelle istituzioni scolastiche;
 - b) formazione e aggiornamento del personale della scuola ai sensi della normativa vigente, ivi compresa l'attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, esclusivamente nei limiti temporali ivi previsti;
 - c) sviluppo dei servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione;
 - d) collaborazione alla realizzazione degli interventi in materia di sistemi nazionali di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore;
 - e) progettazione e sviluppo di specifici strumenti e attività tesi al miglioramento delle prestazioni professionali del personale della scuola e dei livelli di apprendimento degli studenti;
 - f) sviluppo di ambienti e servizi di didattica telematica (*e-learning*) volti a favorire lo scambio di esperienze e la diffusione di modelli e materiali a sostegno dei processi di innovazione digitale della didattica e dello sviluppo dell'autonomia scolastica;
 - g) ausilio alla realizzazione degli obiettivi del sistema nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, attraverso il supporto alle istituzioni scolastiche e formative nella ricerca di nuove metodologie didattiche nonché nella definizione e nell'attuazione dei piani di miglioramento della qualità dell'offerta formativa e dei risultati degli apprendimenti degli studenti;
 - h) supporto ai processi di innovazione delle attività amministrative delle istituzioni scolastiche;
 - i) supporto ai processi di innovazione delle istituzioni scolastiche nelle azioni per l'inclusione degli alunni con disabilità e per la riduzione dei divari territoriali e delle fragilità negli apprendimenti degli studenti;
 - l) funzioni di agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+), con riferimento alle attività di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito e, in raccordo con il Ministero dell'università e della ricerca, con riferimento alle attività di competenza di quest'ultimo;
 - m) supporto alla realizzazione degli obiettivi del sistema nazionale di monitoraggio e valutazione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, anche mediante consulenza tecnica al Comitato nazionale ITS *Academy*, ai sensi degli articoli 10, comma 7, e 13 della legge 15 luglio 2022, n. 99;
 - n) supporto, ai sensi degli articoli 16-*bis* e 16-*ter* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, alle attività della Scuola di alta formazione dell'istruzione, con particolare riferimento alla formazione in servizio incentivata e alla valutazione degli insegnanti;
 - o) supporto alla realizzazione e allo sviluppo del sistema coordinato per la promozione e il potenziamento della cultura umanistica e della conoscenza e della pratica delle arti, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60".
2. Al fine di adeguare l'organizzazione dell'INDIRE alle funzioni a esso attribuite ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dal comma 1 del presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un commissario straordinario in possesso di comprovata competenza e professionalità, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia. Il compenso del commissario straordinario è determinato ai sensi dell'articolo 47, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Gli organi dell'INDIRE, a eccezione del collegio dei revisori dei conti, decadono all'atto della nomina del commissario straordinario.
3. Il commissario straordinario di cui al comma 2, per la durata dell'incarico, assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione degli organi decaduti ai sensi del medesimo comma 2.

4. In applicazione delle disposizioni del comma 2, il commissario straordinario di cui al medesimo comma 2 adotta, entro novanta giorni dal suo insediamento, il nuovo statuto dell'INDIRE, da trasmettere al Ministero dell'istruzione e del merito e al Ministero dell'università e della ricerca, che esercitano il controllo di legittimità e di merito, secondo le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. I nuovi organi dell'INDIRE sono costituiti entro trenta giorni dalla data in cui il nuovo statuto acquista efficacia. Il commissario straordinario rimane in carica fino alla nomina del nuovo Presidente dell'INDIRE.

5. L'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, è abrogato.

6. All'articolo 50, comma 1, e all'articolo 51-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: "individuabile" è sostituita dalla seguente: "individuato".

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'INDIRE provvede alla ridefinizione organica delle proprie competenze con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

All'articolo 8:

al comma 1:

al capoverso 3, le parole: « alunni disabili » sono sostituite dalle seguenti: « alunni con disabilità » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La valutazione di cui al primo periodo è comunicata alla famiglia »;

al capoverso 3-bis, lettere a) e b), le parole: « alunni disabili » sono sostituite dalle seguenti: « alunni con disabilità »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le modalità di attuazione delle misure di cui al presente articolo sono definite con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al primo periodo, per l'anno scolastico 2025/2026 le modalità di attuazione delle misure di cui al presente articolo sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito ».

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

« Art. 8-bis. - (Disposizioni in materia di titoli per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia) - 1. All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe L-19, e la laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria, classe LM-85 bis, purché conseguite entro l'anno accademico 2018/2019. Continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia i titoli previsti dalle normative regionali vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, non oltre l'anno scolastico o accademico 2018/2019" ».

All'articolo 9:

al comma 1, alinea, dopo le parole: « di cui all'allegato B » sono inserite le seguenti: « al presente decreto »;

al comma 2:

l'alinea è sostituito dal seguente: « La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, di seguito denominato "Dipartimento", nell'ambito del limite di spesa di cui al comma 7, svolge le attività di cui al comma 1: »;

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) avvalendosi di esperti, scelti tra personalità della scienza, del mondo universitario, delle associazioni del Terzo settore operanti in favore delle persone con disabilità o, comunque, tra esperti di disabilità, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di disabilità ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nel

numero massimo di trenta, di cui cinque designati d'intesa con il Ministro della salute e cinque d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il predetto contingente è aggiuntivo rispetto a quello previsto dall'articolo 9, comma 5, del citato decreto legislativo n. 303 del 1999 »;

alla lettera b), le parole: « di Formez PA » sono sostituite dalle seguenti: « dell'associazione Formez PA », dopo le parole: « dell'articolo 7, comma 2, del » sono inserite le seguenti: « codice dei contratti pubblici, di cui al » e le parole: « , nel limite di spesa di euro 3 milioni nel 2024 » sono soppresse; dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. All'attuazione delle disposizioni del comma 2, lettere b) e c), si provvede nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024 »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Gli incarichi di cui al comma 2, lettera a), cessano il 31 dicembre 2024. Con il regolamento di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono disciplinate le attività formative nei territori non oggetto della sperimentazione di cui al comma 1 del presente articolo e possono essere prorogati non oltre il 31 dicembre 2025 gli incarichi di cui al primo periodo del presente comma, anche rideterminando la misura dei compensi per i medesimi incarichi prevista dal comma 4, a valere sulle risorse del fondo di cui al citato articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 62 del 2024. Nell'ambito del numero massimo di esperti di cui al comma 2, lettera a), possono essere conferiti incarichi a titolo gratuito »;

al comma 4:

al primo periodo, le parole: « in misura commisurata » sono sostituite dalle seguenti: « in misura proporzionata » e le parole: « di 20.000 euro annui e complessivo di 600.000 annui euro » sono sostituite dalle seguenti: « di 20.000 euro e complessivo di 600.000 euro per l'anno 2024 »;

al terzo periodo, dopo le parole: « 120.000 euro » sono aggiunte le seguenti: « per l'anno 2024 »;

il quarto e il quinto periodo sono soppressi;

al sesto periodo, le parole: « con modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « , con modificazioni, »;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. All'attuazione delle disposizioni del comma 5 si provvede nel limite di spesa di 820.000 euro per l'anno 2024 »;

al comma 6, secondo periodo, la parola: « riconosciute » è sostituita dalla seguente: « rimborsate » e le parole: « nel 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2024 »;

al comma 7, al primo periodo, le parole: « , e pari a 0,72 milioni di euro per l'anno 2025 » sono soppresse e, al secondo periodo, le parole: « dell'autorizzazione di spesa » sono sostituite dalle seguenti: « del Fondo »;

dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

« 7-bis. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, al fine di consentire, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, la sperimentazione di cui all'articolo 33 del citato decreto legislativo nei territori individuati dal comma 1 del presente articolo, con regolamento da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri per l'accertamento della disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla, tenendo conto delle differenze di sesso e di età e nel rispetto dei principi e criteri di cui al citato articolo 12 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, le parole: "da adottare entro il 30 novembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "da adottare entro il 30 novembre 2025".

7-quater. Al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31, comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nel periodo della

sperimentazione di cui all'articolo 33, le risorse sono ripartite a livello nazionale, in proporzione alla popolazione residente";

b) all'articolo 33:

1) al comma 3, le parole: "e i territori coinvolti" sono soppresse;

2) al comma 4, le parole: "ed i territori coinvolti nella procedura" sono sostituite dalle seguenti: "per la procedura" ».

Nel capo II, dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

« Art. 9-bis. - (Incremento del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità e disposizioni in materia di trasporto scolastico per gli studenti con disabilità) - 1. Il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementato di 14.460.000 euro per l'anno 2024, di 213.462.224 euro per l'anno 2025, di 158.427.884 euro per l'anno 2026 e di 108.427.884 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 213, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) finanziamento del trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia che frequentano le scuole secondarie di secondo grado, tenuto conto della quota coperta dalla fiscalità locale, e, nelle more della definizione dei pertinenti livelli essenziali delle prestazioni, potenziamento del relativo servizio";

b) al comma 214:

1) al secondo periodo, le parole: "alla lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a) e a-bis)";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'utilizzo del Fondo per la finalità di cui alla lettera a-bis) del comma 213 è disposto, a decorrere dall'anno 2025, tenendo conto, fino alla definizione dei pertinenti livelli essenziali delle prestazioni, ove disponibili, dei costi *standard* relativi alla componente del trasporto in favore degli studenti con disabilità, approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*".

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:

a) quanto a 14.460.000 euro per l'anno 2024, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62;

b) quanto a 213.462.224 euro per l'anno 2025, a 158.427.884 euro per l'anno 2026 e a 108.427.884 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ».

All'articolo 10:

al comma 2, primo periodo, dopo la parola: « sottoscrivono » sono inserite le seguenti: « , con precedenza rispetto alle immissioni in ruolo nell'anno scolastico 2024/2025, »;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Per l'anno scolastico 2024/2025, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e nelle more del completamento del piano assunzionale, l'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito può avvalersi, mediante l'istituto del comando, di un contingente di duecentoquarantadue unità di collaboratori scolastici e di settecentoventuno assistenti amministrativi e tecnici, da accantonare provvisoriamente, in misura corrispondente e senza sostituzione, nell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Sui posti accantonati di cui al primo periodo non possono essere conferite supplenze ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

3-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il contingente di cui al comma 3-bis è ripartito tra gli uffici scolastici regionali, che provvedono mediante procedura selettiva, nei limiti del contingente stabilito con il decreto di cui al primo periodo, a individuare le unità di ruolo presso le istituzioni scolastiche comprese nel territorio regionale di competenza da assegnare alle proprie strutture.

3-quater. Le assegnazioni di cui al comma *3-ter* sono effettuate con decorrenza dal 1° settembre 2024 e comportano il collocamento in posizione di comando del personale interessato. Il servizio prestato durante il predetto periodo è equiparato a tutti gli effetti, giuridici ed economici, al servizio di ruolo presso le istituzioni scolastiche. Al termine del periodo di assegnazione il personale rientra in servizio nella sede di propria titolarità. Qualora il periodo di collocamento in posizione di comando ecceda, senza soluzione di continuità, il quinquennio, con conseguente perdita della sede di titolarità, al termine del periodo di assegnazione il personale rientra in servizio presso una delle istituzioni scolastiche della regione, con priorità di scelta secondo le modalità definite in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa in materia di mobilità.

3-quinquies. Per l'anno scolastico 2025/2026, al fine di dare attuazione al contratto collettivo nazionale del comparto istruzione e ricerca - triennio 2019-2021, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, garantendo la neutralità finanziaria »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Disposizioni in materia di reclutamento del personale docente e di assegnazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario in posizione di comando per l'anno scolastico 2024/2025 nonché di definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per l'anno scolastico 2025/2026 ».

All'articolo 11:

al comma 1, primo periodo, la parola: « Sistema » *è sostituita dalla seguente:* « sistema » *e le parole:* « e che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana » *sono sostituite dalle seguenti:* « ovvero che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) »;

al comma 2, le parole: « in lingua italiana » *sono sostituite dalle seguenti:* « nella lingua italiana »;

al comma 3, secondo periodo, le parole: « delle competenze linguistiche di base in lingua italiana » *sono sostituite dalle seguenti:* « di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del QCER »;

al comma 4, capoverso b-ter), le parole: « delle competenze linguistiche di base in lingua italiana » *sono sostituite dalle seguenti:* « di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del QCER ».

All'articolo 12:

al comma 1, capoverso Art. 19-quater, comma 2, secondo periodo, le parole: « di neo-dirigenti scolastici » *sono sostituite dalle seguenti:* « di dirigenti scolastici di nuova assunzione »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Dopo il comma 11-septies dell'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è inserito il seguente:

"11-septies.1. Esclusivamente per l'anno scolastico 2024/2025 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nelle regioni in cui le procedure del concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023 non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo, alle stesse si provvede attingendo alla graduatoria di cui al comma 11-quinquies del presente articolo, in deroga alle percentuali di posti assegnabili di cui al comma 11-septies del medesimo articolo. I posti utilizzati per le immissioni in ruolo effettuate ai sensi del primo periodo del presente comma sono reintegrati nel contingente assunzionale regionale da destinare al concorso ordinario indetto con il citato decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023, in occasione delle immissioni in

ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le immissioni in ruolo da effettuare attingendo alla medesima graduatoria di cui al comma 11-*quinquies* del presente articolo" ».

All'articolo 13:

al comma 1, dopo le parole: « specificità delle funzioni e sulla base » *sono inserite le seguenti:* « degli strumenti e dei dati a disposizione del sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito nonché ».

All'articolo 14:

al comma 1 è premesso il seguente:

« 01. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Le graduatorie del personale selezionato sono formate ogni nove anni e sono pubblicate nel sito *internet* istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Per posti le cui graduatorie sono esaurite o mancanti, le procedure di selezione possono essere indette prima della scadenza novennale. Il personale docente inserito nelle graduatorie di cui al primo periodo permane nell'ambito territoriale di riferimento di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107 »;

al comma 2, le parole: « presente decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « presente articolo »; *alla rubrica, dopo le parole:* « Disposizioni in materia di » *sono inserite le seguenti:* « selezione e di ».

Nel capo III, dopo l'articolo 14 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 14-bis. - (*Ulteriori misure urgenti per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 nonché in materia di esami di Stato per le professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato*) - 1. All'articolo 59, comma 10, lettera *a*), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il sesto periodo è sostituito dai seguenti: "Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi".

2. Le disposizioni dei periodi sesto e settimo della lettera *a*) del comma 10 dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, introdotti dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è aggiunto il seguente:

"2-bis. In deroga al termine previsto dal comma 1, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla riforma 2.1 della missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, limitatamente all'anno scolastico 2024/2025, le procedure assunzionali del personale docente sono completate entro il 31 dicembre 2024 attingendo anche alle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024, comunque non oltre il 10 dicembre 2024, dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. I vincitori dei concorsi di cui al primo periodo inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024 e comunque non oltre il 10 dicembre 2024 scelgono la sede definitiva tra i posti vacanti residuati a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 agosto 2024 e resi indisponibili prima delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, in numero pari a quello dei posti banditi nei concorsi di cui al primo periodo. I docenti di cui al secondo periodo assumono servizio presso la sede individuata entro cinque giorni dall'assegnazione della sede medesima. I docenti di cui al secondo periodo, eventualmente beneficiari

per l'anno scolastico 2024/2025 di un contratto a tempo determinato su posto vacante nella medesima regione e classe di concorso per la quale sono risultati vincitori, sono confermati su tale posto. Nelle more dell'espletamento delle procedure assunzionali di cui al presente comma, i posti vacanti resi indisponibili ai sensi del secondo periodo sono coperti mediante contratti a tempo determinato, sino alla nomina dell'avente diritto, assegnati sulla base delle graduatorie di istituto. Ai vincitori dei concorsi di cui al secondo periodo, se in possesso di abilitazione, si applica l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, o, se privi di abilitazione, si applica quanto previsto dagli articoli 13, comma 2, e 18-*bis*, comma 4, del medesimo decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59".

4. Fermo restando quanto previsto dal combinato disposto del comma 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e del comma 5 dell'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 le disposizioni dei commi da 17 a 17-*septies* dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, cessano di avere efficacia per le restanti immissioni in ruolo su posti comuni e di sostegno.

5. All'articolo 7-*ter*, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

6. Al fine di garantire un ordinato avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e di accelerare le procedure di reclutamento del personale docente, per l'anno 2024 lo stanziamento ordinario per il pagamento del lavoro straordinario del personale del comparto funzioni centrali del Ministero dell'istruzione e del merito è incrementato di euro 279.000. Ai relativi oneri, pari a euro 279.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. All'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle more dell'avvio della contrattazione collettiva nazionale e comunque per l'anno scolastico 2024/2025, le modalità e i criteri di utilizzo delle risorse di cui al presente comma sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali".

Art. 14-*ter*. - (*Misure urgenti in materia di welfare studentesco*) - 1. All'articolo 15, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ". I tetti di spesa di cui alla presente lettera sono adeguati al tasso di inflazione programmata".

2. All'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal secondo periodo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito".

Art. 14-*quater*. - (*Misure urgenti per la funzionalità del Ministero dell'istruzione e del merito*) - 1. Al fine di favorire l'uniformità organizzativa degli uffici periferici del Ministero dell'istruzione e del merito, anche mediante il riordino delle funzioni dei medesimi uffici e di quelli dell'amministrazione centrale da cui dipendono funzionalmente, la dotazione organica del medesimo Ministero è incrementata di tre posizioni dirigenziali di livello generale, da assegnare agli uffici scolastici regionali per la Basilicata, l'Umbria e il Molise. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2024, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, è adeguato alle disposizioni

del primo periodo del presente comma. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 149.415 euro per l'anno 2024 e a 896.486 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito ».

All'articolo 15:

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. In deroga alle vigenti facoltà assunzionali, le università statali sono autorizzate a bandire, entro il 31 dicembre 2025, procedure per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di euro 8.103.894 annui a decorrere dall'anno 2024, secondo quanto di seguito indicato:

a) almeno per il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

b) per non più del 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

1-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1-bis, pari a euro 8.103.894 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse non utilizzate dalle università per i piani straordinari di reclutamento conclusi: quanto a euro 175.875, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 633, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; quanto a euro 1.384.100, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; quanto a euro 1.963.700, a valere sulle risorse di cui all'articolo 6, comma 5-septies, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; quanto a euro 1.458.695, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 524, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; quanto a euro 3.121.524, a valere sulle risorse di cui all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università statali.

1-quater. Le risorse di cui al comma 1-ter eventualmente non utilizzate dalle università statali per le finalità di cui al comma 1-bis entro i termini ivi previsti sono attribuite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, che individua i soggetti destinatari e le modalità di riparto delle risorse medesime e stabilisce i criteri di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a cofinanziamento degli eventuali maggiori oneri stipendiali del personale docente delle università.

1-quinquies. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, già assegnate alle università con i decreti del Ministro dell'università e della ricerca n. 445 del 6 maggio 2022 e n. 795 del 26 giugno 2023 e non utilizzate dalle stesse università per il reclutamento del personale docente e non docente nei termini indicati dai medesimi provvedimenti, possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri stipendiali del personale docente derivanti dall'applicazione del presente articolo. Le ulteriori risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, stanziata a decorrere, rispettivamente, dagli anni 2025 e 2026 sono assegnate alle università statali con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca recante i criteri di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a cofinanziamento dei maggiori oneri stipendiali del personale docente e non docente delle università »;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia dei ricercatori a tempo indeterminato ».

Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

« Art. 15-bis. - (Misure urgenti per il sostegno agli studenti universitari con disabilità gravissima) - 1. In via sperimentale, al fine di sostenere il diritto allo studio degli studenti in condizione di disabilità

gravissima ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettere *b*), *d*) e *f*), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 30 novembre 2016, iscritti a corsi di laurea erogati con modalità convenzionale o mista presso le università statali e non statali legalmente riconosciute, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un fondo con la dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato alla corresponsione, da parte degli organismi regionali per il diritto allo studio, di un assegno di cura forfetario come contributo alle spese sostenute per la remunerazione di personale qualificato che assista lo studente durante le lezioni relative al proprio corso di studi.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1 agli organismi regionali per il diritto allo studio competenti per il territorio in cui gli studenti interessati frequentano le attività didattiche universitarie.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca ».

All'articolo 16:

al comma 1, lettera a), numero 2), le parole: « n. 165 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 165, ».

Dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti:

« Art. 16-bis. - (*Misure urgenti a sostegno degli studenti fuori sede iscritti alle università statali*) - 1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 10,3 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 10,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Art. 16-ter. - (*Modifiche al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81*) - 1. All'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Gli impegni assunti dal Fondo, in relazione alle risorse disponibili a legislazione vigente, con il rilascio di garanzie finanziarie sono assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato. Il gestore svolge anche per conto dell'amministrazione titolare del Fondo le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi o agli stessi garantiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Non sono ammesse azioni dirette di escussione della garanzia nei confronti né dell'amministrazione titolare del Fondo né del Ministero dell'economia e delle finanze, per la garanzia di ultima istanza. I soggetti finanziatori sono tenuti a indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell'intervento del Fondo. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici o privati ovvero con l'intervento dell'istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando che la garanzia del Fondo non può essere superiore al 70 per cento dell'importo finanziato. Il citato istituto nazionale di promozione può intervenire mediante il versamento di contributi a valere su risorse proprie e può altresì rilasciare garanzie a favore del Fondo anche a valere su risorse europee" ».

1.2.3. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

23 luglio 2024

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca (1193)

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, MAIORINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1193, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca";

premesso che:

il provvedimento all'esame reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale, reca inoltre disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, disposizioni in materia di reclutamento del personale docente, infine dispone in materia di università e ricerca. Prima di entrare nel merito della compatibilità costituzionale di talune rilevanti disposizioni contenute nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, appare doveroso un discorso di carattere generale sul ricorso alla «decretazione», che appare davvero stridente rispetto al testo in esame.

Il decreto-legge in conversione appare - nel suo contenuto concreto - carente dei profili di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione; infatti, pur sussistendo, indubbiamente, l'esigenza di far fronte in modo organico agli ambiti a cui si riferiscono le disposizioni in esso contenute, tali materie mal si prestano ad essere affrontate con lo strumento della decretazione d'urgenza e richiederebbero risposte opportunamente approfondite in sede legislativa; infatti, tanto le modalità di adozione del decreto-legge quanto i tempi assai ristretti dell'esame parlamentare, precludono per loro stessa natura la possibilità di adottare una disciplina sistematica e meditata di materie che incidono direttamente sulla tenuta di principi costituzionali e diritti fondamentali. Tuttavia la decretazione sembra essere divenuta lo strumento ordinario con cui si legifera e il testo in esame lo dimostra.

La giurisprudenza costituzionale in materia, a partire dalle sentenze della Corte nn. 171/2007 e 128/2008, ha stabilito che l'esistenza dei presupposti di costituzionalità di cui all'articolo 77 della Costituzione non possa evincersi «dall'apodittica enunciazione dell'esistenza delle ragioni di necessità e urgenza, né può esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della disciplina introdotta», sottolineando che la valutazione della sussistenza dei presupposti di costituzionalità non può essere meramente soggettiva (riferita cioè all'urgenza delle norme ai fini dell'attuazione del programma di Governo o alla loro mera necessità), ma deve invece fondarsi anche su riscontri oggettivi, secondo un giudizio che non può ridursi alla valutazione in ordine alla mera ragionevolezza od opportunità delle norme introdotte;

l'eccessivo ricorso alla decretazione di urgenza è stato più volte censurato dai richiami del Capo dello Stato e da numerose sentenze della Corte costituzionale, che hanno sollecitato il ripristino di un corretto percorso costituzionale dei provvedimenti legislativi; infatti, tale prassi continua a mortificare il ruolo del Parlamento, in aperto contrasto con il dettato dell'articolo 70 della Costituzione che attribuisce alle Camere l'esercizio della funzione legislativa;

inoltre, l'uso improprio della decretazione d'urgenza, per costante affermazione della Corte costituzionale - a partire almeno dalla citata sentenza n. 171/2007 - incide non solo sul corretto assetto dei rapporti tra Parlamento e Governo ma comporta ulteriori implicazioni; dal momento che, infatti, la riserva alle Camere della funzione legislativa e la straordinarietà delle deroghe ad essa - come disciplinata dalla Costituzione - appare correlata "alla tutela dei valori e diritti fondamentali", il ricorso improprio alla decretazione d'urgenza, sposta indebitamente il baricentro della funzione legislativa dal Parlamento al Governo e allontana l'adozione delle norme primarie dall'organo "il cui potere deriva direttamente dal popolo" (C. Cost., sent. n. 171/2007, Cons. dir., par. 3);

il decreto-legge in conversione reca sin dal titolo interventi che presentano un elevato tasso di eterogeneità, riguardando materie molto diverse tra loro, che vanno dalla materia dello sport, a quella relativa al sostegno didattico, al reclutamento dei docenti, alla mobilità e valutazione dei dirigen-

ti scolastici, all'ennesima proroga degli assegni di ricerca rispetto all'entrata in vigore dei contratti di ricerca, così come previsto dal PNRR, fino alla disposizione che opera una modifica del personale di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari, di recente istituzione;

appare dunque evidente che si tratta dell'ennesimo provvedimento d'urgenza di scarsa coerenza interna, che ha la pretesa di coniugare in un unico contesto normativo profili di necessità e di urgenza riferiti a materie che non presentano attinenza e dunque carenti altresì del requisito di omogeneità materiale e teleologica;

fin dalla sentenza n 22 del 2012, infatti, la Corte ha chiarito che il decreto-legge, adottato per far fronte a casi straordinari di necessità e urgenza, deve per ciò stesso presentare un fondamentale requisito di omogeneità, consistente nell'essere le disposizioni del decreto, seppure diversificate tra loro, tutte riconducibili ad un medesimo singolo caso di necessità e di urgenza; un atto normativo unitario, dunque, anche se articolato e differenziato al suo interno, e non una serie di norme assemblate sulla base di una mera casualità temporale;

ciò premesso in via generale, sussistono forti criticità in relazione ad alcune puntuali disposizioni del decreto-legge in conversione che di seguito sinteticamente, se pur non esaustivamente, si procede a elencare:

a seguito dell'esame alla Camera in prima lettura all'articolo 1 è stata inserita una disposizione che di fatto crea un marcato squilibrio nel mondo sportivo italiano, stabilendo che negli organismi delle Federazioni sportive debba essere data adeguata rappresentatività alle leghe sportive professionistiche secondo parametri direttamente proporzionali, ovvero che guardano, solo al peso del contributo economico, non tenendo conto del numero degli iscritti, dei risultati sportivi e relegando in secondo piano il settore dello sport dilettantistico che tanto ruolo ha nella definizione degli aspetti sociali e di emancipazione, in piena applicazione dei principi enunciati nel nuovo testo dell'articolo 33 della Costituzione;

con riferimento all'articolo 2, che istituisce la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, si stigmatizza la previsione secondo la quale i componenti siano nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; risulta inoltre, discutibile che anche il segretario generale che sovrintenderà al funzionamento dei servizi e degli uffici della Commissione sia nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport, su proposta del presidente della Commissione; appare dunque eccessiva l'ingerenza del Governo e della politica nelle nomine di un organismo definito indipendente;

giovi rammentare come l'articolo 33 della Costituzione sia stato modificato non più tardi di pochi mesi fa per affermare il valore dello sport. Appare paradossale che, a distanza di poco tempo, si possa porre in dubbio l'au-

tonomia del mondo sportivo come - a giudizio di taluni accreditati osservatori - può accadere attraverso il decreto in esame;

L'articolo 7 prevede l'attivazione di percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per i possessori di titolo conseguito all'estero, in attesa di riconoscimento; in particolare, coloro che hanno conseguito un titolo di specializzazione su sostegno, ma sono in attesa di riconoscimento dello stesso da parte del MIM oltre i termini previsti dalla legge, possono iscriversi a percorsi di formazione attivati dall'INDIRE e disciplinati da un successivo decreto del MIM, se presentano rinuncia ad ogni istanza di riconoscimento sul sostegno; dunque con il superamento del percorso si consegue un solo titolo di specializzazione;

tale disposizione deriva dalla incapacità del Governo di affrontare il tema della specializzazione degli insegnanti di sostegno con una programmazione seria legata al fabbisogno regionale e di valutare i titoli acquisiti all'estero, di fatto svalORIZZANDO il percorso di specializzazione attraverso una soluzione che appare inadeguata ai reali bisogni sia del personale di sostegno che ha conseguito con impegno il titolo in Italia, sia del personale in perenne attesa di un riconoscimento da parte del ministero del titolo conseguito all'estero;

si ricorda che l'articolo 5, comma 18, del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, stabilisce che il ministero dell'Istruzione e del Merito, sulla base di una convenzione triennale, si avvale del CIMEA - Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche - per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento ovvero di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero; gli oneri derivanti dall'attuazione della citata disposizione sono pari a 1.460.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025;

è evidente che, anche a fronte di un notevole dispendio economico, ad oggi, il ministero dell'Istruzione e del Merito non sia in grado di dare una risposta a quanti sono in attesa di vedere riconosciuto il proprio titolo, anche in riferimento al fabbisogno e alla carenza di insegnanti specializzati sul sostegno; dunque il MIM preferisce ricorrere ad un *escamotage* che nulla ha a che vedere col merito;

con l'articolo 7-bis - inserito durante l'*iter* dei lavori in prima lettura - si consuma l'ennesima, sistematica azione di *spoils system* voluta dal Governo, in particolare con le disposizioni volte al commissariamento, alla riorganizzazione e rifondazione statutaria dell'Istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa (INDIRE), ormai prossimo a festeggiare il primo secolo di attività;

L'articolo 8 del provvedimento prevede che, nel caso di richiesta da parte della famiglia e valutato da parte del dirigente scolastico l'interesse dell'alunno, al docente di sostegno in possesso del titolo di specializzazione può essere proposta la conferma sul medesimo posto; la norma stabilisce altresì che tale procedura si possa applicare anche a docenti privi del titolo ma inseriti nelle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze) II fascia;

tale disposizione, che rappresenta una sorta di chiamata diretta dei docenti di sostegno, appare in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione in quanto iniqua nei confronti dei docenti stessi e in palese violazione delle procedure di reclutamento dei docenti e di conferimento delle supplenze, nonché affatto rispettosa delle regole di trasparenza e del merito, svalutando di fatto il sistema di Istruzione mercificandone la funzione educativa e didattica;

con riferimento alle immissioni in ruolo dei dirigenti scolastici il comma 1-*bis* dell'articolo 12 -anch'esso inserito durante l'*iter* dei lavori in prima lettura - denota l'ennesima «pezza» cucita per rammendare un *vulnus*, nell'incapacità di far fronte al sovrapporsi di quanto esitato da due diversi concorsi (uno ordinario e un secondo straordinario) che avrebbero dovuto camminare in parallelo, rallentando l'uno e accelerando l'altro piuttosto a bella posta: un procedimento emergenziale, questo posto in essere, mercé un virtuosismo giuridico - dopo le sanatorie e le scorciatoie che l'hanno preceduto - che francamente ci si stanca di ammirare;

l'articolo 15, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle attività di ricerca, prevede un'ulteriore proroga degli assegni di ricerca dal 31 luglio 2024 al 31 dicembre 2024 rispetto all'entrata in vigore dei contratti di ricerca, così come previsto dal PNRR; il citato termine è stato oggetto di più proroghe a partire dal decreto legge 29 dicembre 2022 n 198, che ha prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, fino al decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, che all'articolo 6, comma 4, ha prorogato dal 31 dicembre 2023 al 31 luglio 2024;

si ricorda infatti che la legge 29 giugno 2022, n. 79, ha introdotto i contratti di ricerca in sostituzione degli assegni di ricerca operativi dal 2010, indicando inizialmente il 31 dicembre 2022 come termine ultimo per poter utilizzare i vecchi assegni, passando dunque da un contratto parasubordinato a un contratto a tempo determinato di minimo due anni con maggiori tutele e migliori condizioni di lavoro, la tredicesima, un orario di lavoro definito, le ferie retribuite, l'indennità di malattia, la Naspi come sussidio di disoccupazione e la contribuzione previdenziale ordinaria;

appare dunque ingiustificabile il perenne rinvio di una disposizione tanto attesa sia nella sostanza sia perché in contrasto con il requisito dell'urgenza del decreto legge all'esame,

alla luce di quanto in precedenza esposto,

delibera:

ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato n. 1193.

1.2.4. Testo 2

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

23 luglio 2024

N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca (1193)

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1

VERSACE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli organi del CONI restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. I componenti della giunta nazionale, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), non possono svolgere più di tre mandati. Le previsioni di cui al presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CONI. In caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutiva del Presidente del CONI, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, terzo periodo"»;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1.1 All'articolo 4 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli organi del CIP restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. I componenti della giunta nazionale indicati nell'articolo 7, comma 1, lettere c), d), ed e) non possono restare in carica oltre tre mandati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CIP. In caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutiva del Presidente del CIP, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, ultimo periodo del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242."»

1.2

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. All'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «principio di democrazia interna,» sono inserite le seguenti: «che presuppone la massima partecipazione dei tesseraati agli organi direttivi,»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate, in qualità di organi di governo del movimento sportivo nazionale, promuovono l'attuazione dei seguenti principi:

a) partecipazione pienamente consapevole della base elettorale attiva;

b) modelli collegiali e comunque non monocratici di governance;

c) condivisione delle responsabilità, favorendo meccanismi di delega e puntuale rendicontazione interna agli organi decisionali;

d) inclusione nei ruoli di responsabilità e di rappresentanza, promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini nonché il coinvolgimento attivo di giovani»;

c) al comma 2:

1) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Gli statuti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate prevedono modelli di governance a ogni livello e procedure elettorali idonee a garantire i principi di cui al comma 1-bis. A tal fine, per l'elezione del pre-

sidente, dei vice presidenti e dei membri degli organi direttivi sono adottati sistemi che prevedano un numero pari di candidati per ciascun sesso nonché la presenza in lista di candidati che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età alla data di svolgimento delle elezioni. Il presidente, nell'ambito di un reciproco rapporto fiduciario con l'organo direttivo eletto, nomina almeno un vice presidente vicario di sesso diverso dal proprio. Ove decida di nominare più di un vice presidente, almeno uno dei vicepresidenti deve essere scelto tra i membri che alla data dell'elezione non avevano compiuto trentasei anni. Il presidente, i vicepresidenti e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati fino al numero massimo di tre, anche se non consecutivi. Tali cariche sono incompatibili con le cariche di deputato e di senatore nonché con le cariche di governo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215.»;

2) al terzo periodo, sostituire le parole: «I presidenti» con le seguenti: «I soggetti di cui al quinto periodo» e dopo le parole: «dei voti validamente espressi» sono aggiunte le seguenti: «e che i voti validamente espressi costituiscano la maggioranza degli aventi diritto»;

3) l'ultimo periodo è soppresso;

d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva garantiscono nei loro statuti la più ampia partecipazione elettorale e una piena espressione della volontà del corpo elettorale. A tal fine adottano procedure che consentano anche la partecipazione da remoto, attraverso strumenti telematici, e modalità di voto alternative al voto in assemblea unica a livello nazionale, attraverso l'utilizzo di sedi decentrate provinciali, ricorrendo a strutture federali o messe a disposizione dal CONI. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i principi generali in materia di procedure elettorali al fine di garantire la massima partecipazione e rappresentatività del voto. In caso di mancato adeguamento degli statuti alle disposizioni del decreto di cui al periodo precedente, il CONI, previa diffida, nomina un commissario ad acta che vi provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina e ne riferisce all'autorità vigilante»;

e) al comma 5, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Nella composizione dell'organo direttivo nazionale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in quota inferiore al trenta per cento e deve essere assicurata la presenza di almeno un membro che alla data della elezione non abbia compiuto trentasei anni di età. Gli statuti federali o il CONI, con proprio provvedimento, possono prevedere quote superiori. La nomina dei vicepresidenti deve prioritariamente coinvolgere tali rappresentanze».".

1.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, premettere alla lettera b) la seguente:

«0b) il primo e il secondo periodo sono soppressi.».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera b), con la seguente: "b) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi elettivi garantendo negli organi direttivi la parità di genere. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni, il presidente non può svolgere più di due mandati e i membri degli organi elettivi non possono svolgere più di tre mandati. Si considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha avuto durata pari o superiore a due anni e un giorno nonché il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento, non interrompe la consecutività dei mandati del presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati.»".

1.4

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, premettere alla lettera b) la seguente: "0b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il presidente, i vicepresidenti e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati fino al numero massimo di tre, anche se non consecutivi.»".

1.5

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, lettera c), capoverso, dopo le parole: "si applica anche" inserire le seguenti: "all'elezione del presidente del CONI, ai propri organismi regionali nonché".

1.6

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.

1.7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 2), con il seguente:

"2) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Gli statuti delle FSP, delle DSP e degli enti di promozione sportiva paraolimpica prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi elettivi garantendo negli organi direttivi la parità di genere. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni, il presidente non può svolgere più di due mandati e i membri degli organi elettivi non possono svolgere più di tre mandati. Si considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha avuto durata pari o superiore a due anni e un giorno nonché il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento, non interrompe la consecutività dei mandati del presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati.»".

ORDINI DEL GIORNO

G1.1

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Il Senato,
in sede di esame del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con

disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca,

premesso che:

il Capo I si compone di 5 articoli e reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale;

l'articolo 1 introduce, al comma 1, disposizioni in materia di elezione dei vertici delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva che compongono il CONI e delle relative strutture territoriali, modificando le regole in materia di rieleggibilità per un quarto mandato consecutivo e chiarendo, a tal fine, quali siano i criteri per il corretto computo dei mandati;

modifiche del tutto identiche sono introdotte, al comma 2, in materia di elezione dei vertici degli analoghi enti attivi nell'ambito del Comitato italiano paralimpico;

un tema, sempre nella materia del funzionamento degli organismi sportivi, che richiede attenzione è quello relativo ai meccanismi di rinnovo della dirigenza e alla garanzia della piena rappresentatività nel quadro di un fisiologico ricambio degli organi direttivi apicali;

tale esigenza è particolarmente rilevante per soggetti - quali le federazioni sportive nazionali (FSN), gli enti di promozione sportiva (EPS) e le discipline sportive associate (DSA) - che sono sottoposti ai vincoli normativi non solo della legislazione interna, ma anche dell'ordinamento internazionale, e dunque esposti a un vaglio di credibilità e adeguatezza che si estende all'intero sistema sportivo nazionale,

impegna il Governo:

a considerare l'approvazione di norme volte a modificare gli statuti delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle discipline sportive associate, al fine di garantire, in merito al metodo elettorale delle stesse, una piena partecipazione democratica al voto attraverso il voto elettronico, il rispetto del principio dell'equilibrio di genere e della rappresentanza di coloro che non abbiano compiuto i 36 anni nella *governance* di enti di promozione sportiva e discipline sportive associate.

G1.2

ZAMPA, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare

avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca" (A.S. 1193),

premesso che:

il decreto-legge oggetto di conversione al Capo I reca disposizioni in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale;

il provvedimento in esame è di estremo interesse per quei 445 mila i professionisti non iscritti ad ordini e collegi che rappresentano il segmento di gran lunga più dinamico dell'occupazione e sono in continuo aumento (in dodici anni, dal 2008 al 2020, sono infatti quasi raddoppiati);

in particolare, il riferimento è a tutti quei professionisti che si occupano di discipline motorie collegate alla salute nonché alle discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell'individuo che comportino attività motorie (Yoga, Pilates, Feldenkrais, Thai chi). Tali discipline risultano in costante aumento negli ultimi anni e sono a tutti gli effetti attività olistiche, date dalla perfetta collaborazione tra corpo, mente e parte spirituale. Queste pratiche di movimento garantiscono un controllo sulle cellule cerebrali, portando ad un rallentamento dei processi degenerativi dovuti all'invecchiamento. Alcune di queste pratiche sono state recentemente identificate come un intervento non-farmacologico che potrebbe avere effetti neuroprotettivi, con un conseguente impatto positivo sulla salute psico-fisica degli anziani sani e dei pazienti con decadimento cognitivo, inoltre mantengono sotto controllo i livelli di stress e risultano preventive rispetto alle patologie muscolo-scheletriche;

considerato che:

all'articolo 32 della Costituzione, il legislatore costituente intervenne a riconoscere espressamente un diritto alla salute come "diritto alla protezione della salute", ma anche come "diritto ad essere curato";

stando alla sentenza n. 202 del 1981 della Corte costituzionale, il citato articolo 32 assume come oggetto di tutela l'integrità fisica dei cittadini, tutela che si realizza mettendo in campo misure di prevenzione da un lato, e assicurando cure gratuite per gli indigenti dall'altro;

secondo la Costituzione dell'OMS, l'obiettivo dell'Organizzazione è "il raggiungimento, da parte di tutte le popolazioni, del più alto livello possibile di salute", definita come "uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale" e non semplicemente "assenza di malattie o infermità". Tale definizione va oltre la mera sopravvivenza fisica o l'assenza di malattia, coinvolgendo anche aspetti psicologici, mentali, ambientali, lavorativi, economici e sociali. Questo paradigma, basato su evidenze scientifiche e sulla conoscenza dei determinanti di salute, può essere applicato alla prevenzione, al trattamento delle malattie e alla promozione della salute a livello individuale e di popolazione;

il più recente decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, all'articolo 3, prevede il riconoscimento del valore culturale, educativo e sociale dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e di

tutela della salute, nonché la promozione dell'attività motoria quale strumento idoneo a facilitare l'acquisizione di stili di vita corretti e funzionali all'inclusione sociale, alla promozione della salute, al miglioramento della qualità di vita e del benessere psico-fisico sia nelle persone sane sia nelle persone affette da patologie;

considerato, altresì, che:

la legge costituzionale del 26 settembre 2023, n. 1, ha introdotto il comma 7, all'articolo 33, della Costituzione in materia di attività sportiva. In particolare, il comma 7 sancisce che "La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme»;

dal nuovo dettato costituzionale emerge il riconoscimento del valore dell'attività sportiva in tutte le sue forme quale strumento di inclusione sociale e di promozione del pieno sviluppo della persona umana, con particolare riguardo al suo benessere psico-fisico, incentivandone l'accesso;

si rende quindi necessario un intervento dello Stato che, attraverso sostegni economici e agevolazioni, favorisca la diffusione anche di tutte le descritte pratiche olistiche non solo per il loro valore sociale e di prevenzione, ma anche come strumento di politica economica pubblica;

la tutela della salute deve infatti trovare realizzazione non solo attraverso l'esistente Servizio sanitario nazionale, ma anche attraverso l'autonomo sviluppo del settore legato alle discipline olistiche e del benessere come strumento di prevenzione di patologie;

preme sottolineare come queste discipline non siano tra le discipline sportive riconosciute dal CONI (delibera del consiglio nazionale del CONI n. 1568 del 14 febbraio 2017), dunque, non godono dei relativi benefici fiscali;

rilevato che:

le problematiche lavorative connesse a questi professionisti sono in primo luogo attribuibili ad una mancanza di normativa adeguata relativa alla riconoscibilità di questi professionisti rispetto a figure operanti nell'ambito del dilettantismo sportivo riconosciuto dal Coni. Pur non essendo discipline sportive i vantaggi fiscali, in termini di tassazione, connessi al mondo dell'associazionismo sportivo rendono maggiormente attrattivo questo ambito rispetto a quello del lavoro autonomo professionale, con grave confusione nel mercato della concorrenza;

la mancanza di tutele adeguate, un'aliquota Iva troppo elevata (22%) per chi è in regime ordinario e la mancanza di possibilità per l'utente finale di poter detrarre le spese relative al benessere, fanno sì che l'ambito professionale non sia la prima scelta da parte dell'utente che vuole iniziare questo

tipo di attività. La somma di questi fattori inoltre non promuove la crescita professionale del settore con grave danno anche per l'erario,

impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, volta:

- a) a riconoscere la figura professionale degli operatori del benessere;
- b) a prevedere una riduzione dell'aliquota Iva pari almeno fino al 10% in quanto erogazione di servizi che incidono sulla salute e sul benessere della collettività;
- c) a introdurre la possibilità di decurtazione dall'IRPEF di tutte le spese relative al benessere dell'individuo.

G1.3

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, Barbara FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca";

premessi che:

il provvedimento reca diverse disposizioni in materia di sport, tra cui anche disposizioni relative alle leghe sportive;

proprio con riferimento alla Lega Serie A, ha destato molta preoccupazione e stupore la notizia dell'accordo fra la società dell'Inter e la Betsson Sport, nuovo "official main partner" della squadra campione d'Italia;

a partire dalla prossima stagione agonistica, che si avvia a partire tra poco meno di un mese, il nuovo sponsor sarà visibile sulle maglie dei calciatori di una delle squadre più importanti del campionato;

la Betsson Sport è ufficialmente una vetrina multimediale per informazione e intrattenimento sportivo; va ricordato, tuttavia, che essa fa parte del gruppo Betsson, una società che si occupa in tutto il mondo di scommesse sportive e casinò *on line*;

ritenuto che:

l'articolo 9 del decreto-legge 87/2018 - convertito dalla legge 96/2018 (cd. Decreto Dignità) - ha introdotto nel nostro ordinamento il divieto assoluto di realizzare pubblicità, anche indiretta, comunque effettuata e su qualunque mezzo, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d'azzardo;

l'Autorità Garante delle Comunicazioni (AGCOM) ha emanato le linee guida sulle modalità attuative del divieto di pubblicità di giochi e scommesse, consentendo una serie di "deroghe" al divieto, come i cosiddetti "spazi quote";

sfruttando i margini delle linee guida, si sono diffusi i siti di *infotainment* che non pubblicano contenuti sulle scommesse pur richiamandole palesemente;

il caso *Inter*, con la diffusione pubblicitaria di una vera e propria società di scommesse sportive dietro lo scudo del sito di informazione, rischia di aprire le porte, ove autorizzato, al definitivo e pericoloso superamento del divieto di pubblicità del gioco e delle scommesse in denaro,

impegna il Governo:

a adottare ogni misura utile a rafforzare il divieto di pubblicità di cui all'articolo 9 del cd. decreto dignità, comunque effettuata e su qualunque mezzo, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco, estendendo il concetto di pubblicità indiretta anche alle forme di informazione che non richiamano direttamente il gioco ma che sono comunque collegate a società o temi connessi al fenomeno del gioco;

prevedere in ogni caso il divieto assoluto di pubblicità relativa a scommesse con vincite di denaro nonché al gioco, in ogni sua forma e su qualunque mezzo, anche indiretta attraverso il richiamo a società o soggetti collegati al settore delle scommesse e del gioco, in occasione di qualunque manifestazione sportiva, a partire dall'utilizzo di loghi o altri richiami grafici su divise e abbigliamento degli atleti partecipanti, in considerazione dell'elevato indice di visibilità verso il pubblico, soprattutto di minore età.

G1.4

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, Barbara FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca",

premesso che:

il provvedimento reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale, reca inoltre disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, disposizioni in materia di reclutamento del personale docente, infine dispone in materia di università e ricerca;

in particolare, l'articolo 6, prevede - in via straordinaria e transitoria - norme per il potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di

sostegno didattico agli alunni con disabilità; nello specifico, per far fronte alla carenza di docenti specializzati sul sostegno, si introduce, sino al 31 dicembre 2025, in aggiunta all'offerta formativa delle università, una nuova offerta formativa di specializzazione sul sostegno, erogata da INDIRE, e dedicata a coloro che abbiano prestato servizio su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti;

al fine dell'attivazione di tali percorsi, si prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, con parere del Ministro per le disabilità e del Ministro dell'università e della ricerca, nonché dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, siano definiti il profilo professionale del docente specializzato, i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione attivati, i requisiti e le modalità per l'attivazione dei percorsi, i costi massimi, l'esame finale e la composizione della relativa commissione esaminatrice;

tale disposizione dunque, dà la possibilità di conseguire la specializzazione sul sostegno non solo in via ordinaria tramite i percorsi di TFA erogati dalle università, ma anche in via straordinaria tramite percorsi da 30 CFU erogati dall'INDIRE, cui potranno partecipare soltanto coloro che hanno prestato servizio nelle scuole paritarie e statali su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti (i cd precari triennialisti);

il nuovo percorso di specializzazione creerà una disparità enorme tra due gruppi di corsisti: da un lato coloro che si sono già iscritti al IX ciclo del TFA universitario, rientrando nella riserva del 35%, di durata di 9 mesi, pagando la quota di iscrizione per un percorso da 60 CFU in presenza, dall'altro lato coloro che frequenteranno il nuovo percorso per 30 CFU, con minore durata e impegno solo online;

paradossalmente si crea, quindi, una situazione, in cui contemporaneamente, docenti appartenenti alla stessa categoria di persone con medesimi requisiti frequenteranno due percorsi diversi per conseguire lo stesso titolo,

impegna il Governo:

a valutare la portata applicativa della norma e adottare, entro la data di attivazione dei percorsi, iniziative normative volte a rivedere la disposizione che introduce il nuovo percorso di specializzazione erogato da INDIRE, al fine di evitare discriminazioni tra docenti e porre al centro i bisogni educativi degli studenti con disabilità.

G1.5

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in ma-

teria di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca",

premesso che:

il provvedimento reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale, reca inoltre disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, disposizioni in materia di reclutamento del personale docente, infine dispone in materia di università e ricerca;

i settori della conoscenza rappresentano il volano per il progresso di una società e, di conseguenza, investire sulla scuola dovrebbe essere la priorità di ogni governo;

la dispersione scolastica è un fenomeno che raramente fa notizia, ma è uno strumento in grado di misurare il grado di uguaglianza ed equità presente in una determinata società. I giovani lasciano la scuola o la frequentano in maniera irregolare, per mancanza di stimoli o per motivi socioeconomici, quali l'originario stato di povertà della famiglia, il territorio di provenienza, le differenze culturali e di genere, nonché le incertezze delle prospettive occupazionali;

la dispersione scolastica comporta un costo per lo Stato in termini di misure di protezione sociale e criminalità, oltre ad una minore ricchezza nazionale poiché l'investimento realizzato dallo Stato nei confronti delle ragazze e dei ragazzi che poi non terminano gli studi si traduce in minore risorsa lavoro e, di conseguenza, minore sviluppo economico e crescita del sistema Paese;

per garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione dei cittadini, è indispensabile supportare le famiglie con un sostegno economico affidabile e costante,

impegna il Governo:

a reperire le necessarie risorse affinché sia riconosciuta una "Dote educativa", quale misura fondamentale a garanzia del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, destinata a tutte le alunne e alunni, studentesse e studenti del primo e secondo ciclo di istruzione, per sostenere economicamente le famiglie durante tutto il percorso educativo dei figli e contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, anche al fine di prevenire e contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica.

G1.6

ALOSIO, PIRONDINI, CASTIELLO, Barbara FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in ma-

teria di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca",

premessi che:

il provvedimento reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale, reca inoltre disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, disposizioni in materia di reclutamento del personale docente, infine dispone in materia di università e ricerca;

i settori della conoscenza rappresentano il volano per il progresso di una società e, di conseguenza, investire sulla scuola dovrebbe essere la priorità di ogni governo;

al fine garantire il successo formativo dei frequentanti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, è necessaria l'implementazione del tempo prolungato pomeridiano ed il conseguente servizio mensa;

un'importante iniziativa è inclusa nel PNRR, all'Investimento 1.2 - Piano per l'estensione del tempo pieno e delle mense, della Missione 4, Componente 1, a cui sono stati destinati 1075 milioni di euro, di cui una parte finalizzata alla costruzione di mense;

ad oggi a livello nazionale solo il 39% delle scuole primarie è dotato di questo servizio ed esiste, ancora una volta, una profonda disuguaglianza territoriale: per il Sud e le Isole, la cui media è 21,6%, nessuna regione è sopra la media nazionale, mentre nel Nord, che detiene una media del 50,1%, solo il Friuli-Venezia Giulia è sotto la media;

alla luce di questi dati, occorre sanare queste disuguaglianze affiancando maggiori risorse pubbliche a quelle già allocate dal PNRR, al fine di garantire alle alunne e agli alunni della scuola primaria, nonché alle studentesse e agli studenti della scuola secondaria di primo grado, non contemplati dal PNRR, il diritto a godere del tempo pieno in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale,

impegna il Governo:

al fine di contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica, nonché per garantire il successo formativo delle alunne e degli alunni, studentesse e studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, di reperire le necessarie risorse per l'implementazione del tempo prolungato pomeridiano e conseguentemente garantire il servizio mensa scolastica.

G1.7

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in ma-

teria di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca",

premesso che:

il provvedimento reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale, reca inoltre disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, disposizioni in materia di reclutamento del personale docente, infine dispone in materia di università e ricerca;

un'istruzione adeguata, esauriente e completa rappresenta uno degli strumenti essenziali per rendere concreta l'uguaglianza sostanziale tra cittadini e rispondere così al principio fondamentale garantito dalla nostra Carta costituzionale, previsto all'art. 3 comma 2, poiché consente di poter compiere scelte consapevoli e di poter costruire un'esistenza dignitosa;

la scuola, dopo la famiglia, assume un ruolo essenziale non solo nell'istruzione quale trasmissione di conoscenze e saperi, ma soprattutto nella formazione delle bambine, dei bambini e degli adolescenti, con l'obiettivo di fornire loro gli strumenti necessari per una crescita culturale, psicologica e sociale, promuovendo la responsabilità e l'autonomia di giudizio;

appare necessario rimettere al centro delle priorità di investimento di risorse pubbliche la scuola quale comunità educante, nella quale vivono più soggetti, uniti da un obiettivo comune: assumere una responsabilità condivisa per la crescita dei bambini, delle bambine e degli adolescenti; una sorta di educazione diffusa, in grado di trasformare il territorio in una grande risorsa di apprendimento, di scambio e di sperimentazione,

impegna il Governo:

a reperire adeguate risorse finalizzate alla promozione di una scuola aperta, quale laboratorio permanente di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva in modo da consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, anche al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi;

G1.8

MAIORINO, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in ma-

teria di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca»,

premesso che:

il provvedimento reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale, reca inoltre disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, disposizioni in materia di reclutamento del personale docente, infine dispone in materia di università e ricerca;

la scuola dovrebbe affiancare al compito dell'"insegnare ad apprendere" anche quello dell'"insegnare a essere" così come stabilito dalle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;

la scuola deve rappresentare, inoltre, un luogo inclusivo, dove tutte le diversità vengono valorizzate così da dare ad ognuno pari possibilità di crescita in un sistema equo e coeso in grado di prendersi cura di tutti i cittadini, assicurandone la loro dignità, il rispetto delle differenze e le pari opportunità;

un tema che ancora appare difficile da affrontare a scuola come quello dell'educazione affettiva e sessuale, ovvero la conoscenza di sé e dell'altro, appare invece fondamentale per agevolare la crescita dei giovani nonché per contrastare qualsiasi forma di discriminazione e violenza,

da un'indagine nazionale del Ministero della salute riguardante la salute sessuale e riproduttiva degli adolescenti, pubblicata il 19 febbraio 2019, è emerso che in un contesto in cui l'educazione sessuale è assente, frammentaria, approssimativa e geograficamente disomogenea, la stragrande maggioranza degli adolescenti italiani (l'89 per cento dei ragazzi e l'84 per cento delle ragazze) è costretta a informarsi ricorrendo alla rete internet, meno della metà si rivolge agli amici, e solo uno su quattro ai familiari;

oggi, purtroppo, attraverso la rete, può capitare che i bambini si confrontino con i contenuti della pornografia, alimentando la confusione e i falsi miti sulla sessualità e senza aver ricevuto dal sistema educativo né dalla famiglia gli strumenti per saper distinguere tra realtà e finzione,

impegna il Governo:

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad agevolare l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nell'offerta formativa dei percorsi di sperimentazione al fine di rispondere al bisogno delle allieve e degli allievi di crescere e svilupparsi in modo armonioso rendendoli maggiormente consapevoli nell'assunzione delle proprie scelte e condurre i ragazzi alla scoperta dei rapporti affettivi e al rispetto dell'altro genere;

a promuovere campagne di informazione finalizzate ad un uso consapevole degli strumenti informatici al fine di supportare le studentesse e gli studenti a riconoscere non solo le potenzialità delle informazioni a disposizione, ma anche gli eventuali rischi correlati.

G1.9

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, Barbara FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca";

premesso che:

il provvedimento reca disposizioni in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di tutela dei diritti delle persone con disabilità, misure in materia di integrazione dei giovani stranieri

in proposito, preme segnalare il recente inserimento dello sport tra i valori tutelati dalla nostra Costituzione, frutto di una sensibilità pienamente maturata nel riconoscimento del suo valore sociale, in quanto volto all'integrazione e all'inclusione, e della sua funzione educativa e formativa, in quanto sinonimo di impegno, rispetto delle regole e delle responsabilità, anche verso l'altro da sé, autonomia nonché merito ed etica;

ciò implica l'obbligatoria assunzione dell'impegno della Repubblica alla promozione di politiche attive per la diffusione dello sport e alla sua effettiva fruizione da parte di tutta la collettività;

l'Italia con questa modifica costituzionale associa lo Sport alla cultura, all'arte e all'educazione così mettendo lo Sport, sia agonistico sia dilettantistico, al servizio dell'umanità, promuovendo una società pacifica e stili di vita sani, salvaguardando la dignità umana senza alcuna discriminazione;

lo sport è da considerarsi, in particolare con riguardo all'attività sportiva praticata dagli adolescenti e dai giovani, un accrescimento delle possibilità dello sviluppo e della formazione della persona, un antidoto al rischio di devianza verso la delinquenza, specialmente nelle aree "periferiche", con ciò intendendo le aree del territorio nazionale, a prescindere dalla loro collocazione, che presentano condizioni di svantaggio, marginalità e vulnerabilità economica, sociale e culturale;

in particolare a favore delle classi meno abbienti della popolazione e delle aree interne o periferiche;

secondo un'indagine condotta sul territorio nazionale da Svimez e Uisp con il supporto di Sport e Salute, quasi la metà della popolazione del Sud e circa il trenta per cento di quella del Centro-Nord non pratica attività sportiva;

scendendo più nel dettaglio, dai dati raccolti emerge che "al nord più del 50 per cento degli sportivi utilizza un impianto di proprietà o a gestione pubblica, al sud tale percentuale scende al 37,5 per cento";

emerge, infatti, in merito, anche un divario tra Sud e Centro-Nord con riguardo all'offerta di strutture pubbliche e che la differenza nella pratica dello sport è più accentuata tra i più giovani,

impegna il Governo:

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a promuovere e sostenere le politiche attive per la diffusione dello sport, incrementando le risorse finanziarie e gli investimenti infrastrutturali al fine di garantirne l'effettiva praticabilità nelle aree del territorio indicate in premessa, in stretta collaborazione con gli enti territoriali, onde adempiere pienamente alla funzione dello sport quale strumento di inclusione, contrasto alla povertà educativa e prevenzione della vulnerabilità

G1.500

MALPEZZI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Il Senato,

in fase di approvazione del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca,

premessi che,

il Capo I si compone di 5 articoli e reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale;

la recente sconfitta della Nazionale, ha determinato lo svilupparsi di un dibattito sull'inadeguatezza del sistema calcistico italiano;

nel corso del ciclo di audizioni sull'affare assegnato sulle prospettive di riforma del calcio italiano (atto n. 373) sono emerse analisi ampie e articolate sugli strumenti necessari per riformare l'intero settore;

sono emerse criticità, in particolare, rispetto alle carenze strutturali del sistema-Italia, a partire da quella sull'impiantistica sportiva, rispetto alla quale si evidenziano infrastrutture per lo più inadeguate allo sviluppo di squadre competitive, stante il loro carattere di inadeguatezza tecnica e di obsolescenza;

le riflessioni anzidette hanno evidenziato anche una carenza sotto il profilo dell'attenzione ai più giovani, i quali sono troppo spesso ignorati e non sono nelle condizioni di esprimere pienamente il loro talento, con conseguente nocimento di tutto il calcio italiano;

il sistema calcistico italiano non va considerato come mero intrattenimento ma rappresenta una vera e propria industria a disposizione dell'economia del paese, rappresentando oltre di 5 miliardi di fatturato e impiegando oltre 50.000 occupati, cui ovviamente si sommano i numeri dell'indotto;

il calcio rappresenta lo sport più praticato dagli italiani, contando su 1,5 milioni di atleti, di cui la maggior parte amatoriali, e 14.000 squadre che giocano in centinaia di stadi;

il calcio rappresenta inoltre un collante del nostro paese, uno degli elementi per cui siamo maggiormente noti all'estero, e in tal senso si configura non solo come costume culturale e sociale ma anche come asset per il *soft power* italiano e un attrattore per il turismo;

il rilancio del calcio italiano avrebbe indubbi esiti positivi sulla salute delle persone, sia in termini di prevenzione grazie all'allargamento della platea di chi svolge attività fisica, sia in termini di controlli grazie alla necessità di effettuare le periodiche visite sportive;

risulta evidente l'importanza del calcio nel nostro paese e che, alla luce dei recenti risultati conseguiti, sia necessaria una riforma che possa rimettere il sistema-calcio italiano nelle condizioni di distinguersi per capacità e valori;

tale riforma, stante la complessità del sistema e la moltitudine di aspetti che questo tante, necessita di avere un carattere di organicità non potendosi ritenere utile a tal fine una moltitudine di interventi puntiformi e asistematici;

si ritiene che tale riforma debba essere portata avanti dal Governo dopo una concertazione con gli attori istituzionali e professionali di riferimento del settore;

l'esito del ciclo di audizioni, in tal senso, offrirà al governo un'importante piattaforma di lavoro su cui articolare una riforma complessiva del settore

impegna il Governo:

ad utilizzare, una volta terminati i lavori parlamentari sull'affare assegnato sulle prospettive di riforma del calcio italiano, i risultati delle audizioni per costruire in Parlamento un percorso che consenta definire una riforma complessiva di tutto il settore.

EMENDAMENTI

Art. 2

2.1

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Sopprimere l'articolo.

2.2

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 2

(Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito con il seguente: «Tale termine è prorogato al 1° luglio 2025 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti in ambito professionistico».

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Le Federazioni sportive nazionali cui sono affiliate società professionistiche possono altresì prevedere con proprio regolamento che, al termine del periodo di tesseramento giovanile senza rapporti di lavoro professionistico, in caso di rifiuto da parte dell'atleta di sottoscrivere il primo contratto di lavoro con la società titolare del tesseramento giunto a scadenza, la nuova società che sottoscrive il contratto sia tenuta a corrispondere a quest'ultima e alle altre società che hanno contribuito alla formazione dell'atleta un'indennità di preparazione remunerativa dei costi complessivamente sostenuti per la formazione e l'addestramento tecnico dei giovani calciatori. Il regolamento di cui al presente comma deve essere adottato entro il 31 dicembre dell'anno che precede l'inizio della stagione sportiva di prima applicazione».

2.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

"0a) all'articolo 13, comma 7, quarto periodo, le parole: «può assistere alle assemblee dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «partecipa alle assemblee dei soci senza diritto di voto»".

2.4

CASTIELLO, PIRONDINI, ALOISIO, Barbara FLORIDIA

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 13-bis», comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«I risultati dell'attività della Commissione sono pubblici. La Commissione assicura la disponibilità di tutti i dati sui quali si basano l'attività e la relativa valutazione».

2.7

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, Barbara FLORIDIA

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 13-bis», comma 6, primo periodo, dopo le parole: «opera con» inserire la seguente: «assoluta».

2.5

CASTIELLO, PIRONDINI, ALOISIO, Barbara FLORIDIA

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 13-bis», comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), capoverso «Art. 13-bis», comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il presidente è nominato su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport; i componenti sono nominati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze»;

2) al nono periodo, sostituire le parole: «un biennio» con le seguenti: «un triennio»;

3) al decimo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: «, ovvero cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni della Commissione;

4) all'undicesimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «diversi da quelli di diritto»;

5) all'ultimo periodo, sostituire le parole «Il segretario generale è organo della Commissione ed è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport, su proposta del Presidente della Commissione,» con le seguenti: «Il segretario generale è nominato con deliberazione della Commissione medesima tra soggetti aventi specifica professionalità ed esperienza gestionale-organizzativa nel campo della revisione contabile societaria,».

2.6

CASTIELLO, PIRONDINI, ALOISIO, Barbara FLORIDIA

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 13-bis», comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze», con le seguenti: «, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il presidente è nominato su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport; i componenti sono nominati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze».

2.8

VERSACE

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 13-bis», comma 6, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: "magistrati contabili,".

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a), capoverso Art. 13-bis, comma 6, dopo l'undicesimo periodo inserire il seguente: "I magistrati ordinari, amministrativi e contabili non possono far parte della Commissione e degli organi di giustizia delle Federazioni sportive nazionali a cui sono affiliate le società sportive professionistiche soggette ai controlli della Commissione."

2.9

VERSACE

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 13-bis», comma 6, dodicesimo periodo, sostituire le parole "Se dipendenti pubblici, il presidente e i componenti diversi da quelli di diritto" con le seguenti: "Se dipendenti pubblici, il presidente e i componenti della Commissione diversi da quelli di diritto e coloro che rivestono incarichi negli organi di giustizia delle Federazioni sportive nazionali a cui sono affiliate le società sportive professionistiche soggette ai controlli della Commissione".

2.10

CASTIELLO, PIRONDINI, ALOISIO, Barbara FLORIDIA

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 13-bis», comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: «Il segretario generale è organo della Commissione ed è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport, su proposta del Presidente della Commissione,» con le seguenti: «Il segretario generale è nominato con deliberazione della Commissione medesima tra soggetti aventi specifica professionalità ed esperienza gestionale-organizzativa nel campo della revisione contabile societaria,».

ORDINE DEL GIORNO

G2.1

MAIORINO, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, Barbara FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport e di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca,

premesso che:

l'articolo 2 istituisce una Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche;

la Commissione opererà, quale organismo di controllo e vigilanza sulla legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche partecipanti ai campionati relativi a discipline di sport di squadra, al fine di verificare il rispetto dei principi di corretta gestione, il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario e il funzionamento dei controlli interni;

la disposizione disciplina quindi la composizione, le funzioni, l'organizzazione nonché le modalità di funzionamento della Commissione;

riguardo alla composizione, la Commissione è organo collegiale, composto da un presidente e sei componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

in particolare, oltre alla partecipazione di diritto del presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e del Direttore dell'Agenzia delle entrate, il Presidente e i restanti quattro componenti sono scelti tra magistrati contabili, professori universitari nelle materie economiche, giuridiche e finanziarie, avvocati del libero foro abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori o dottori commercialisti iscritti anche all'elenco dei revisori contabili da almeno 15 anni e con comprovata esperienza nel settore della revisione contabile societaria, e due tra essi sono individuati nell'ambito di una rosa di cinque nominativi, proposti, entro trenta giorni dalla richiesta, dalle Federazioni sportive nazionali interessate, d'intesa con le Leghe professionistiche di riferimento;

la disposizione nulla prevede in merito alla parità di genere, contrariamente a quanto espressamente previsto per altri enti e organi con struttura analoga;

ritenuto che:

il principio della parità di genere è riconosciuto dalla nostra costituzione all'articolo 51 ove si attribuisce alla Repubblica la funzione di promuovere, con appositi provvedimenti, le pari opportunità tra donne e uomini nell'assunzione di cariche elettive e nell'accesso agli uffici pubblici;

come sottolineato dalla Commissione europea nella comunicazione relativa alla strategia per la parità di genere 2020-2025, finora nessuno Stato membro ha realizzato la parità tra uomini e donne, persistendo significativi divari soprattutto nel mondo del lavoro e a livello di retribuzioni, nelle posizioni dirigenziali e nella partecipazione alla vita politica e istituzionale;

il raggiungimento dell'uguaglianza di genere rappresenta uno dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile che gli Stati si sono impegnati a raggiungere entro il 2030;

il 7 giugno 2022 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico affinché le società quotate, entro il 2026, garantiscano almeno il 40% dei posti di amministratore senza incarichi esecutivi o almeno il 33% dei posti di amministratore con e senza incarichi esecutivi sia occupato dal sesso sotto-rappresentato;

in Italia, con la legge di bilancio 2020 son stati rafforzati i presidi per la parità di genere nell'ambito delle società quotate, in particolare disponendo che il genere meno rappresentato debba ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti (40 per cento), in luogo della quota di almeno un terzo (33 per cento circa) disposta dalle norme previgenti;

per le società a controllo pubblico, il relativo Testo Unico prevede che nella scelta degli amministratori le P.P.A.A. devono assicurare il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno,

impegna il Governo:

nella definizione delle nomine nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 2, a garantire la piena ed effettiva osservanza del principio delle pari opportunità di genere;

a rafforzare le misure per la parità di genere nella composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle società, in particolare per le società a controllo pubblico, coordinando a tal fine la disciplina di cui al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica con la disciplina di cui al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, come modificata dalla legge di bilancio 2020.

EMENDAMENTI

Art. 3

3.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3.500

SBROLLINI

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. L'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo del 28 febbraio 2021 n. 36, si applica a tutti i lavoratori sportivi autonomi, ivi inclusi i lavoratori autonomi occasionali ed i lavoratori autonomi abituali che abbiano optato per regimi di forfetizzazione delle imposte sui redditi.

2-ter. L'articolo 14 comma 3 del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26, è sostituito dal seguente: 3. La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale e da quelli derivanti da collaborazioni coordinate e continuative di natura sportiva dilettantistica ai sensi del Decreto Legislativo del 28/02/2021 n. 36, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

2-quater. L'articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo del 28 febbraio 2021 n. 36, è sostituito dal seguente Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2-quinquies. L'articolo 14, comma 2-quater, del decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, è sostituito dal seguente: Sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l'ammontare com-

plativo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le ritenute si applicano sull'importo eccedente.».

3.2

VERSACE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole: "lavoro autonomo occasionale" sono aggiunte le seguenti: "e da rapporti di lavoro con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in ambito sportivo dilettantistico".

3.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

3.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

3.5

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

Al comma 3, sostituire la lettera b), con le seguenti:

"b) all'articolo 29, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti e di ogni altra attività utile al perseguimento delle finalità sportive e alla gestione dell'ente sportivo dilettantistico»;

b-*bis*) all'articolo 29, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente.

2-*ter*. L'articolo 25, comma 6-*bis*, del decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 36, viene sostituito dal seguente: "6-*bis*. Con riferimento ai direttori di gara e ai soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico, è possibile effettuare alternativamente la comunicazione di instaurazione del rapporto o la designazione della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell'ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nei limiti dell'articolo 29, comma 2, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 36, comma 6."».

3.6

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3-*bis*. L'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 36, si applica a tutti i lavoratori sportivi autonomi, ivi inclusi i lavoratori autonomi occasionali ed i lavoratori autonomi abituali che abbiano optato per regimi di forfettizzazione delle imposte sui redditi.

3-*ter*. L'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è sostituito dal seguente: «3. La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far

data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale e da quelli derivanti da collaborazioni coordinate e continuative di natura sportiva dilettantistica ai sensi del decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 36, nel limite di 5.000 euro lordi annui».

3-quater. L'articolo 36, comma *6-quater*, del decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 36, è sostituito dal seguente: «*6-quater.* Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

3-quinquies. L'articolo 14, comma *2-quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, è sostituito dal seguente: «*2-quater.* Sulle somme di cui all'articolo 36, comma *6-quater*, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le ritenute si applicano sull'importo eccedente».".

Art. 5

5.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere il comma 2.

5.2

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 336 è inserito il seguente: «336-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 la dotazione organica dei posti comuni e di potenziamento dell'organico dell'autonomia è aumentata fino a un massimo di 5.000 posti e comunque entro il limite dei corrispondenti posti interi e spezzoni orari ricondotti a posti interi di docenti di educazione motoria nella scuola primaria per le classi quarte e quinte. Per l'anno scolastico 2024/2025 i posti di cui al primo periodo sono utilizzati nell'adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto.»".

5.3

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 329 le parole: «nelle classi quarte e quinte» sono soppresse;

b) il comma 330 è abrogato.

c) dopo il comma 336 è inserito il seguente: «336-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 la dotazione organica dei posti comuni e di potenziamento dell'organico dell'autonomia è aumentata fino a un massimo di 5.000 posti e comunque entro il limite dei corrispondenti posti interi e spezzoni orari ricondotti a posti interi di docenti di educazione motoria nella scuola primaria per le classi quarte e quinte. Per l'anno scolastico 2024/2025 i posti di cui al primo periodo sono utilizzati nell'adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto.»".

5.4

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 329 le parole: «nelle classi quarte e quinte» sono soppresse;
- b) il comma 330 è abrogato.".

5.0.1

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente

"Art. 5-bis.

(Interventi per l'utilizzo di impianti sportivi scolastici)

1. Al fine di sostenere il diritto alla pratica sportiva attraverso l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici, dopo il comma 4 dell'articolo 96 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è inserito il seguente: «4-bis. Il comune o la provincia mettono a disposizione delle società e associazioni sportive gli impianti sportivi scolastici e le relative attrezzature, anche nel periodo che intercorre tra la fine e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico. Per l'utilizzo degli impianti sportivi non è richiesto l'assenso dei consigli di circolo o di istituto».

2. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare all'ente locale, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo scolastico da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto per la rigenerazione, la riqualificazione o l'ammodernamento dell'impianto stesso. Se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, stipula una convenzione con l'associazione o la società sportiva per l'uso gratuito dell'impianto per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento».

b) all'articolo 6:

1) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e possono da queste essere utilizzati sia per le sedute di allenamento sia per le gare ufficiali».

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Per specifiche e documentate esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari, i consigli d'istituto o di circolo comunicano l'utilizzo temporaneo delle palestre, delle aree di gioco e degli impianti sportivi scolastici all'ente pubblico territoriale proprietario».

Art. 6

6.1

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, Barbara FLORIDIA

Sopprimere l'articolo.

6.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «in aggiunta» fino a: «INDIRE» con le seguenti: «fino all'anno accademico 2026/27 coloro che possiedono i requisiti previsti al comma 2 del presente articolo posso accedere ai corsi di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità in sovrannumero nella misura del 30 per cento dei percorsi attivati da ciascun ateneo. Al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nel presente articolo, ciascuna università statale a decorrere dall'anno 2025 vincola le risorse necessarie per l'attivazione dei corsi di specializzazione in sovrannumero di cui al presente decreto. Con apposito decreto interministeriale del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università e della ricerca, sulla base della stima del fabbisogno regionale di docenti abilitati, sono definite le risorse necessarie e i criteri di riparto alle singole università.»

6.3

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: "in aggiunta" fino alla fine del periodo con le seguenti: "fino all'anno accademico 2026/27 coloro che possiedono i requisiti previsti al comma 2 del presente articolo posso accedere ai corsi di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità in sovrannumero nella misura del 30 per cento dei percorsi attivati da ciascun ateneo. Al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nel presente articolo, ciascuna università statale a decorrere dall'anno 2025 vincola le risorse necessarie per l'attivazione dei corsi di specializzazione in sovrannumero di cui al presente decreto. Con apposito decreto interministeriale del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università e della ricerca, sulla base della stima del fabbisogno regionale di docenti abilitati, sono definite le risorse necessarie e i criteri di riparto alle singole università."

6.500

SBROLLINI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«L'offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma, in deroga al Decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito nella legge n. 79 del 29 giugno 2022, articolo 2-ter, comma 4, prevede per l'abilitazione all'insegnamento, oltre al conseguimento di almeno 30 crediti formativi, l'ulteriore conseguimento di numero 10 crediti ottenuti con la frequenza di laboratori (un credito per ciascun laboratorio) sulle varie tipologie di disabilità. I laboratori verranno attivati presso le università anche in convenzione con l'INDIRE.».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. E' fatto comunque obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di acquisire ulteriori 20 CFU nell'anno scolastico successivo all'immissione in servizio, di cui 10 di tirocini indiretti. Detti crediti formativi sono conseguiti presso le università accreditate per l'erogazione dei tirocini formativi attivi per il sostegno didattico in base alla vigente normativa in materia.».

6.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «presente comma» inserire le seguenti: «, in deroga all'articolo 2-ter, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79», e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, di cui venti CFU/CFA nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri dieci CFU/CFA di laboratori.»

6.5

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "trenta crediti formativi" con le seguenti: "quaranta crediti formativi".

Conseguentemente:

- al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La direzione dei percorsi di formazione attivati dall'INDIRE, o dalle università autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, deve essere affidata a un professore universitario di I o II fascia del settore scientifico disciplinare PAED-02/A (Didattica e Pedagogia Speciale), con un curriculum di competenze specifiche sui temi dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità.";

- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nel presente articolo, ciascuna università statale a decorrere dall'anno 2025 vincola le risorse necessarie per l'attivazione dei corsi di specializzazione in sovrannumero di cui al presente decreto. Con apposito decreto interministeriale del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università e della ricerca, sulla base della stima del fabbisogno regionale di docenti abilitati, sono definite le risorse necessarie e i criteri di riparto alle singole università.";

- al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "L'offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma prevede per tali docenti il conseguimento di sei crediti formativi in più di rielaborazione riflessiva e critica dell'esperienza professionale maturata e di nuove tecnologie per l'apprendimento, diversificati per ordine e grado scolastico di riferimento.";

- al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: "il profilo professionale del docente specializzato" e sostituire le parole: "e la commissione esaminatrice dell'esame finale" con le seguenti: "per il quale i candidati devono aver superato, con voto non inferiore a 18/30, le valutazioni riferite al tirocinio diretto e indiretto ed agli insegnamenti, e la commissione esaminatrice dell'esame finale di pertinenza delle università, presieduta da un docente

universitario di prima o seconda fascia del settore disciplinare PAED-02/A, un docente del corso e un componente esterno designati dall'USR.".

6.6

VERSACE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Ai fini di cui al comma 1, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026 l'accesso ai percorsi accademici di specializzazione sul sostegno è libero per chiunque posseda un titolo di studio coerente con la classe di concorso."

6.7

VERSACE

Al comma 2, sostituire le parole "cinque anni" con le seguenti "dieci anni".

6.501

SBROLLINI

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nelle more della pubblicazione del regolamento di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è riconosciuto per l'anno scolastico 2024-2025 il punteggio di cui all'articolo 20, comma 6-quater, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.».

ORDINE DEL GIORNO

G6.1

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, Barbara FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca",

premessi che:

gli articoli 6 e 7 dettano, almeno negli intendimenti, disposizioni finalizzate al potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;

più in particolare, al fine dichiarato di sopperire alla carenza di docenti specializzati sul sostegno, introducono, sino al 31 dicembre 2025, in aggiunta all'offerta formativa delle università, una nuova offerta formativa di specializzazione sul sostegno, erogata dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), e dedicata a coloro che abbiano prestato servizio su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti;

per l'attivazione di tali percorsi formativi, la disposizione all'esame prevede che il Ministro dell'istruzione e del merito definisca, con proprio decreto, il profilo professionale del docente specializzato, i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione attivati, i requisiti e le modalità per l'attivazione dei percorsi, i costi massimi (dei predetti percorsi), l'esame finale e la composizione della relativa commissione esaminatrice; si prevede inoltre che il Ministero dell'istruzione e del merito individui, ogni anno, sino al 31 dicembre 2025, il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilità;

la disposizione reca altresì la clausola di invarianza finanziaria;

l'articolo 8 detta invece disposizioni finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno prevedendo che, nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse del discente, nell'ambito dell'attribuzione degli incarichi di supplenza, al docente in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni con disabilità può essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico;

nel mese di febbraio 2024, l'Istituto nazionale di statistica ha presentato i risultati dell'indagine sull'inclusione scolastica; da tale rapporto è emerso che:

nell'anno scolastico 2022/2023 sono quasi 338.000 gli alunni con disabilità che frequentano le scuole di ogni ordine e grado, il 4,1 per cento del totale degli iscritti (+7 per cento rispetto al precedente anno scolastico); seppure è migliorata l'offerta di insegnanti di sostegno (+10 per cento) tuttavia emerge che il 12 per cento viene assegnato in ritardo;

il numero medio di ore settimanali di sostegno fruite da ciascun alunno ammonta a 15,3: il confronto tra gli ordini scolastici mette in evidenza una maggiore dotazione nella scuola dell'infanzia (20,2 ore), seguita dalla primaria (16,7 ore) e dalla secondaria di secondo grado (13,4 ore);

il 4 per cento delle famiglie ha presentato ricorso al TAR, ritenendo l'assegnazione delle ore non adeguata. Nel Mezzogiorno i ricorsi risultano più frequenti (5,4 per cento) mentre nel Nord la quota scende al 3 per cento;

permane ancora una forte discontinuità nella didattica: il 60 per cento degli alunni con disabilità cambia insegnante per il sostegno da un anno all'altro, il 9 per cento nel corso dello stesso anno scolastico;

per l'anno scolastico 2022/2023 la quota di alunni con disabilità che ha cambiato insegnante di sostegno rispetto all'anno precedente è pari al 59,6 per cento, sale al 62,1 per cento nelle secondarie di primo grado e raggiunge il 75 per cento nelle scuole dell'infanzia; una quota non trascurabile di alunni (9 per cento) ha, inoltre, cambiato insegnante di sostegno nel corso dell'anno scolastico;

considerato che:

per ovviare alla perdurante precarietà dei docenti di sostegno non appare né utile né risolutiva la creazione di ulteriori e inadeguati percorsi formativi ma occorre invece istituire le classi di concorso per il sostegno didattico, una per ciascun grado di istruzione affinché tutti i docenti assegnati ai posti di sostegno a tempo indeterminato non siano più precari;

per garantire la continuità didattica del sostegno scolastico, occorre prevedere che l'incarico di supplenza dei docenti di sostegno abbia validità biennale, fatte salve le eccezioni debitamente motivate e documentate concernenti lo stato di salute o le gravi esigenze familiari del docente; qualora sia poi necessario il completamento di un triennio l'incarico di supplenza deve essere prorogato di un anno e, nello scorrimento delle graduatorie occorre riconoscere la doverosa priorità al docente che garantisce la continuità didattica;

al fine di evitare che all'inizio dell'anno scolastico vi sia l'attesa infinita per i docenti, per gli alunni e le alunne e per le loro famiglie, le procedure di nomina dei docenti di sostegno, devono essere avviate al termine delle lezioni dell'anno scolastico precedente a quello di riferimento, a partire dalla scuola primaria, proseguendo con la scuola secondaria di primo grado, la scuola dell'infanzia e la scuola secondaria di secondo grado, affinché

si concludano rigorosamente entro il 31 agosto e comunque non oltre il 10 settembre;

dal predetto rapporto è emerso altresì che gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione che affiancano gli insegnanti di sostegno sono più di 68.000; gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione sono operatori specializzati, finanziati dagli enti locali, la cui presenza è finalizzata a migliorare la qualità dell'azione formativa, facilitando la comunicazione e l'interazione dello studente con disabilità e stimolando lo sviluppo delle sue abilità nelle diverse dimensioni dell'autonomia;

a livello territoriale, tuttavia, sono ancora ampi i divari nella disponibilità di assistenti per l'autonomia e la comunicazione: a fronte di un valore medio di 4,4 alunni per assistente, nel Mezzogiorno il rapporto sale a 4,7, con punte massime in Campania dove supera la soglia di 9,5 alunni con disabilità per ogni assistente; la presenza di queste figure aumenta invece nelle regioni del Centro dove il rapporto scende a 3,7 alunni per assistente;

per garantire il diritto allo studio e la piena integrazione degli alunni con disabilità fisica, psichica o sensoriale, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale dovrebbero essere centralizzate, previa definizione dello stato giuridico, del profilo contrattuale, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola da applicare, del percorso formativo, dell'orario di lavoro, della dotazione organica nonché delle procedure di stabilizzazione del personale che ha svolto e attualmente svolge tale attività nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione:-

la clausola di invarianza finanziaria prevista dalla disposizione all'esame, oltretutto, rende inconsistente qualsiasi misura e intendimento,

impegna il Governo:

a garantire la continuità didattica del sostegno scolastico, avviando le procedure di assegnazione al termine delle lezioni dell'anno scolastico precedente a quello di riferimento, a partire dalla scuola primaria, proseguendo con la scuola secondaria di primo grado, la scuola dell'infanzia e la scuola secondaria di secondo grado, e si concludano rigorosamente entro il 31 agosto e comunque non oltre il 10 settembre;

a centralizzare l'assegnazione degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione in tutti gli istituti scolastici al fine di assicurare in tutto il territorio nazionale la qualità dell'azione formativa, facilitare la comunicazione e l'interazione dello studente con disabilità e stimolare adeguatamente lo sviluppo delle sue abilità nelle diverse dimensioni dell'autonomia.

EMENDAMENTI

Art. 7

7.1

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Sopprimere l'articolo.

7.500

SBROLLINI

Sopprimere l'articolo

7.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7

(Misure per i possessori di titolo conseguito all'estero, in attesa di riconoscimento)

1. Per l'anno scolastico 2024/2025, coloro che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124, con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, sono iscritti in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino all'effettivo riconoscimento del titolo di accesso.

2. I soggetti di cui al comma 1 sottoscrivono i contratti a tempo determinato, con clausola risolutiva espressa, per il conferimento delle supplenze in subordine ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia o negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

3. Se il titolo conseguito all'estero è riconosciuto nel corso della vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 2, il medesimo contratto prosegue sino al termine della sua durata. Se nel corso della vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 2 interviene il mancato riconoscimento del titolo, il contratto è immediatamente risolto.»

7.3

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 7

(Misure per i possessori di titolo conseguito all'estero, in attesa di riconoscimento)

1. Per l'anno scolastico 2024/2025, coloro che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124, con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, sono iscritti in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino all'effettivo riconoscimento del titolo di accesso.

2. I soggetti di cui al comma 1 sottoscrivono i contratti a tempo determinato, con clausola risolutiva espressa, per il conferimento delle supplenze, in subordine ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia o negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

3. Se il titolo conseguito all'estero è riconosciuto nel corso della vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 2, il medesimo contratto prosegue sino al termine della sua durata. Se nel corso della vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 2 interviene il mancato riconoscimento del titolo, il contratto è immediatamente risolto."

7.4

VERSACE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, coloro i quali sono in possesso di un titolo estero e hanno pendente, oltre i termini di legge, il procedimento di riconoscimento del titolo di formazione e, nel contempo, hanno

frequentato con successo un corso TFA Sostegno (Tirocinio Formativo Attivo per l'insegnamento di sostegno) presso Atenei italiani, possono sostituire i corsi attivati dall'INDIRE con la formazione acquisita durante la frequenza del TFA Italiano, anche in questo caso rinunciando ad ogni istanza di riconoscimento sul sostegno".

7.5

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI

Dopo il comma 2-bis, inserire il seguente: "2-ter. L'offerta formativa dei percorsi di cui al comma 1 prevede il conseguimento di almeno trenta crediti formativi effettivi, comprensivi dei 3 CFU della prova finale, con l'attenzione a contenuti formativi che possano recuperare la specificità delle istituzioni scolastiche del contesto italiano, dagli aspetti legislativi alle strategie di Didattica speciale per l'inclusione, alle procedure di valutazione del sistema italiano e di ulteriori 12 CFU in più di tirocinio indiretto e diretto, diversificati per ordine e grado scolastico di riferimento, dei quali 4 CFU di tirocinio indiretto e di nuove tecnologie per l'apprendimento e 8 CFU di tirocinio diretto presso le istituzioni scolastiche accreditate presso il sistema formativo nazionale."

Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

- dopo le parole: "l'esame finale dei percorsi" inserire le seguenti: "per il quale i candidati devono aver superato, con voto non inferiore a 18/30, le valutazioni riferite al tirocinio diretto ed indiretto ed agli insegnamenti";

- dopo le parole: "composizione della commissione esaminatrice dell'esame finale" inserire le seguenti: "di pertinenza delle università, presieduta da un docente universitario di prima o seconda fascia del settore disciplinare PAED-02/A, un docente del corso e un componente esterno designati dall'USR."

7.501

SBROLLINI

Al comma 3, al secondo periodo, dopo le parole: «sono definiti» inserire le seguenti: «un numero minimo di crediti formativi, non inferiore al numero di 20,».

Art. 7-bis

7-bis.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

7-bis.500

MALPEZZI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

7-bis.2

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

7-bis.3

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, Barbara FLORIDIA

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

Art. 8

8.1

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, Barbara FLORIDIA

Sopprimere l'articolo.

8.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

8.3

VERSACE

Al comma 1, capoverso comma 3, dopo le parole: "continuità educativa e didattica di cui al comma 1" inserire le seguenti: ", nonché la socializzazione extrascolastica e del periodo estivo,"

8.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, capoverso «comma 3», sopprimere le parole da: «nel caso di »fino a: «discente».

Conseguentemente, al medesimo capoverso «comma 3», sostituire le parole da: «può essere proposta» fino a: «precedente anno scolastico» con le seguenti: «può essere proposto un contratto a tempo determinato di durata biennale senza soluzione di continuità».

8.5

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI

Al comma 1, capoverso «3», primo periodo, sostituire le parole da: "nel caso" fino a: "discente" con le seguenti: "sentita la famiglia e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse del discente, anche in base agli esiti della verifica del processo di inclusione approvata dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, previsto dall'articolo 15, comma 10, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,".

8.500

SBROLLINI

Al comma 1, capoverso «comma 3», dopo le parole: «e valutato, da parte del dirigente scolastico», inserire le seguenti: «con motivato riscontro alla famiglia richiedente,» e dopo le parole: «medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico,» inserire le seguenti: «fino alla fine del ciclo scolastico, e, comunque, per un periodo non superiore ad ulteriori due anni consecutivi al primo già effettuato,».

8.6

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, capoverso «3», primo periodo, sostituire le parole: "può essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico" con le seguenti: "può essere proposto un contratto a tempo determinato di durata biennale senza soluzione di continuità".

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il capoverso 3-bis.

Art. 8-bis

8-bis.0.1

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo 8-bis, inserire il seguente:

"Art. 8-ter.

(Personale educativo degli enti locali)

1. All'articolo 15-bis del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per le finalità di cui al primo periodo, fino al 31 dicembre 2027, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.

122, nonché in deroga all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la spesa per il personale scolastico, educativo e ausiliario, a tempo determinato e indeterminato, destinato ai servizi gestiti direttamente dai comuni non è assoggettata ai limiti di spesa previsti, per i comuni, dalle normative vigenti, nel rispetto degli equilibri di bilancio».".

Art. 9

9.1

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, sostituire le parole da: "sono di seguito individuati" fino alla fine del comma con le seguenti: "è individuato, all'interno di ciascuna regione, un capoluogo di provincia in cui avviare le attività di sperimentazione disciplinate dall'articolo 33, commi 1 e 2, del medesimo decreto.".

9.2

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere le seguenti: "i-bis) Milano; i-ter) Torino; i-quater) Roma; i-quinquies) Napoli.".

9.3

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

Sostituire il comma 6 con il seguente: "6. Per la partecipazione alle attività formative, le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio sono riconosciute ai partecipanti alle attività formative secondo quanto previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024.".

Art. 9-bis

9-bis.1

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, Barbara FLORIDIA

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 3.

3-bis. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, a decorrere dall'anno 2024, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, l'attività di produzione, distribuzione e commercio di sistemi di arma. Il contributo è dovuto a fronte di un incremento medio del margine operativo lordo nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso, almeno pari al 50 per cento. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 25 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. Il contributo di solidarietà è versato entro il nono mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 ottobre 2025. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi».

9-bis.2

ALOISIO, PIRONDINI, CASTIELLO, Barbara FLORIDIA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e a decorrere dal 2027, a valere

sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e a decorrere dall'anno 2027».

Art. 10

10.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «e devono acquisire» fino alla fine del comma.

Conseguentemente al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «acquisire, in ogni caso» fino alla fine del comma con le seguenti: «sostenere l'anno di formazione e di prova ai sensi della normativa».

10.2

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: "con oneri a proprio carico".

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: "con oneri a proprio carico".

10.3

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente: "3-sexies. Per l'anno scolastico 2024/25 sono riattivati fino al 30 giugno 2025 i contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 21, comma 4-bis e comma 4-bis.1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112."

10.4

VERSACE

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:
"3-sexies. Per la valorizzazione e la tutela di esperienze professionali già positivamente formate e impiegate, sono prorogati i contratti a tempo indeterminato, stipulati con clausola rescissoria del personale docente assunto in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali. Il Ministro dell'istruzione e del Merito procede alla conferma dei ruoli, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1o settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma".

10.0.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Modifiche al decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con legge 29 aprile 2024, n. 56)

1. All'articolo 15-bis del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito con legge 29 aprile 2024, n. 56, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le finalità di cui al primo periodo, fino al 31 dicembre 2027, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché in deroga all'art. 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la spesa per il personale scolastico, educativo e ausiliario, a tempo determinato e indeterminato, destinato ai servizi gestiti direttamente dai comuni non è assoggettata ai limiti di spesa previsti, per i comuni, dalle normative vigenti, nel rispetto degli equilibri di bilancio.»

10.0.2

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, Barbara FLORIDIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Disposizioni in materia di reclutamento dei docenti del comparto AFAM)

1. All'articolo 14, comma 4-*quater*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «con vigenza triennale a decorrere dalla data di approvazione,» sono soppresse;

b) le parole: «per la sola istituzione che li costituisce» sono soppresse».

10.0.3

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure urgenti in materia di aggiornamento annuale GPS)

1. Al fine di considerare il punteggio ottenuto dai nuovi concorsi indetti secondo le nuove procedure di reclutamento previste per la realizzazione degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in via straordinaria e fino al termine delle procedure concorsuali indette con il nuovo sistema di reclutamento per gli anni 2024, 2025 e 2026, le graduatorie provinciali per le supplenze, istituite ai

sensi dell'articolo 4, commi 6-*bis* e 6-*ter*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono aggiornate con cadenza annuale».

Art. 11

11.1

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: "nei limiti delle risorse di organico disponibili a livello nazionale." e sostituire le parole da: "dedicato" fino alla fine del secondo periodo con le seguenti: "aggiuntivo per consentire maggiore flessibilità didattico-organizzativa per favorire i processi di inclusione nelle classi in cui sono inseriti studenti con background migratorio in numero pari o superiore al 10 per cento degli studenti della classe. Nella programmazione dei posti da assegnare alle procedure di concorso ordinario per docenti della scuola secondaria, il Ministero dell'istruzione e del merito tiene conto del fabbisogno derivante dall'applicazione del presente comma, anche implementando i posti per la classe di concorso «Lingua italiana per discenti di lingua straniera» (A-23)."

Conseguentemente:

1) al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: "extracurricolare" con la seguente: "curricolare";

2) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: "alunni stranieri, che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana" con le seguenti: "alunni con background migratorio";

3) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le istituzioni scolastiche interessate organizzano le attività evitando la sola presenza e l'isolamento di alunni con background migratorio."

11.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «nei limiti delle risorse di organico disponibili a livello nazionale».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «dedicato» fino alla fine del secondo periodo con le seguenti: «aggiuntivo per consentire maggiore flessibilità didattico-organizzativa per favorire i processi di inclusione nelle classi in cui sono inseriti studenti con background migratorio in numero pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe. Nella programmazione dei posti da assegnare alle procedure di concorso ordinario per docenti della scuola secondaria, il Ministero dell'istruzione e del merito tiene conto del fabbisogno derivante dall'applicazione del presente comma, anche implementando i posti per la classe di concorso «Lingua italiana per discendenti di lingua straniera» (A-23).

11.4

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: "di un docente dedicato" fino alla fine del periodo con le seguenti: "di docenti dedicati all'insegnamento dell'italiano per stranieri negli istituti con classi aventi un numero di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al Sistema nazionale di istruzione oppure che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana pari o inferiore al livello A2 del quadro europeo delle lingue."

Conseguentemente:

1) al comma 2, sostituire le parole da: "le istituzioni scolastiche" fino alla fine del comma con le seguenti: "e gradualmente per tutti gli alunni con background migratorio, le istituzioni scolastiche possono stipulare accordi con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), anche avvalendosi delle risorse di cui al comma 3. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 si procede all'accertamento obbligatorio delle competenze linguistiche attraverso test standardizzati di livello realizzati in collaborazione con l'associazione di certificazione di lingua italiana di qualità - CLIQ, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.";

2) al comma 3, sostituire le parole da: "in orario extracurricolare" fino alla fine del comma con le seguenti: "sia a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale «PN Scuola e competenze 2021-2027», in attuazione del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, sia utilizzando le disponibilità dell'istituto in particolare dell'organico di potenziamento. La partecipazione alle attività di cui al presente comma è diretta alle istituzioni scolastiche che registrano tassi di presenza di alunni con background migratorio che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana, livello A2 per la scuola primo ciclo, B1 per la scuola del secondo ciclo, definita con

decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, con il quale sono individuate, altresì, le modalità di partecipazione al Programma nazionale «PN Scuola e competenze 2021-2027» sulla base delle risorse disponibili di cui al primo periodo. Dall'anno scolastico 2025/26 il Ministero dell'istruzione e del merito individua inoltre, a questo fine, uno specifico contingente dell'organico di potenziamento.";

3) al comma 4, al capoverso sostituire le parole da: "e che non sono" fino alla fine del capoverso con le seguenti: "o che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana, pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe e il relativo numero dei posti di docente da assegnare agli istituti di riferimento."

11.3

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, dopo le parole: "l'assegnazione di un docente" inserire le seguenti: "a partire dagli asili nido".

11.5

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI

Al comma 1, dopo la parola: "dedicato" inserire le seguenti: "alla predisposizione di materiale didattico dedicato, all'attività di consulenza e formazione del corpo docente, alla promozione di materiali multilingue, anche non comunitarie, come supporto della lingua della comunicazione di base, alla lingua dello studio e alle microlingue delle discipline scolastiche e".

11.6

D'ELIA, RANDO, CRISANTI, VERDUCCI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe" con le seguenti: "sulla base di valutazione complessiva dei bisogni linguistici degli studenti".

11.7

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: "pari o superiore al 20 per cento" con le seguenti: "pari o superiore al 10 per cento".

Conseguentemente:

al comma 2, dopo le parole: "Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA)" inserire le seguenti: "adeguatamente potenziati" e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "L'accertamento obbligatorio di cui al presente comma è svolto attraverso strumenti di valutazione standardizzati a livello nazionale, individuati con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, che definisce altresì le modalità di coinvolgimento degli enti certificatori riconosciuti a livello nazionale.";

al comma 4, capoverso «b-ter, sostituire le parole: "al 20 per cento" con le seguenti: "al 10 per cento".

11.8

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "10 per cento".

11.9

ALOISIO, Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, CASTIELLO

Al comma 1, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

Conseguentemente, al comma 4, capoverso «b-ter», sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

11.10

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. A partire dall'anno scolastico 2025/2026 si procede all'accertamento obbligatorio delle competenze at-

traverso test standardizzati di livello realizzati in collaborazione con l'associazione di certificazione lingua italiana di qualità-CLIQ.".

11.12

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «extracurricolare» con la seguente: «curricolare».

Conseguentemente:

1) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: «alunni stranieri» fino a: «lingua italiana» con le seguenti: «alunni con background migratorio»;

2) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le istituzioni scolastiche interessate avranno cura di organizzare le attività evitando la sola presenza e l'isolamento di alunni con background migratorio.»

11.11

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "potenziamento didattico in orario extracurricolare" inserire le seguenti: "attività socioculturali, sportive e nel corso della pausa estiva, anche attraverso la collaborazione tra i vari attori della comunità educante, creando sinergie e collaborazioni con professionisti di diverse discipline ed enti del terzo settore dentro e fuori dalla scuola".

11.13

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 4, capoverso comma b-ter), sopprimere le parole da: «che si iscrivono» fino a: «A2 del QCER,»

ORDINE DEL GIORNO

G11.1

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, Barbara FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca",

premesso che:

il provvedimento reca disposizioni in materia di sport, di organismi sportivi e di lavoro sportivo, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di tutela dei diritti delle persone con disabilità, di integrazione scolastica degli alunni stranieri;

in ordine all'ultimo tema dell'elenco suesposto, il Ministro dell'istruzione e del merito ha dichiarato che "dobbiamo realizzare al più presto il potenziamento dell'italiano per gli studenti stranieri, una sfida irrinunciabile. Mi auguro che il decreto legge possa essere approvato in termini rapidi";

preme ai firmatari sottolineare che l'articolo 11, comma 1, pur prevedendo una lodevole misura di sostegno all'inclusione e all'integrazione scolastica degli alunni stranieri - l'assegnazione di un docente dedicato all'insegnamento della lingua italiana - ne riduce fortemente e ne complica la portata, in quanto essa: è rimessa all'esercizio di una mera facoltà per il tramite di un decreto ministeriale; incontra il limite delle risorse di organico disponibili a livello nazionale; incontra un ulteriore limite applicativo, in quanto è prevista per le sole classi nelle quali gli alunni stranieri siano in numero pari o superiore al 20 per cento del totale degli alunni della classe e, altresì, deve trattarsi di alunni stranieri che si iscrivono per la prima volta al Sistema nazionale di istruzione; infine, ad onta della dichiarata urgenza, la disposizione - si ribadisce, da ascriversi a mera facoltà - è comunque prevista a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026;

al fine di offrire un segnale alle giovani generazioni di stranieri, in grado di rendere reale, rapida ed effettiva la dichiarata volontà di "realizzare al più presto il potenziamento dell'italiano per gli studenti stranieri", considerata "una sfida irrinunciabile" da vincere,

impegna il Governo:

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, onde sostenere il diritto costituzionale allo studio di cui all'articolo 34 della Costituzione, volto a garantire l'accesso, la frequenza, l'inclusione alla scuola e ai percorsi di formazione a tutti gli alunni, a rivedere la disposizione di cui alla premessa al fine di renderla obbligatoria

e fruibile a decorrere dall'avvio dell'anno scolastico 2024/25, provvedendo a ridurre, altresì, la percentuale ivi disposta di alunni stranieri rispetto al numero complessivo degli alunni nelle classi.

EMENDAMENTI

Art. 12

12.1

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Al comma 1, capoverso «Art. 19-quater», comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "nel limite del 50 per cento" con le seguenti: "nella misura del 100 per cento".

12.500

MALPEZZI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 1, capoverso "Art. 19-quater", sopprimere il comma 2.*
 - b) *sopprimere il comma 1-bis.*
-

12.2

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Al comma 1, capoverso «Art. 19-quater», comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: "alla stessa procedura di mobilità e".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 19-quater», comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: "alle procedure di mobilità e".

12.501

MALPEZZI, ROSSOMANDO, D'ELIA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Dopo il comma 11-*septies* dell'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono inseriti i seguenti:

"11-*septies*.1. Al fine di coprire i posti vacanti di dirigente scolastico per l'anno scolastico 2024/2025, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di partecipazione ad un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, anche per prevenire le ripercussioni sull'Amministrazione degli esiti di possibili contenziosi. Al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 97 del 22 dicembre 2023 che abbiano superato la prova preselettiva o che ne siano stati esonerati ai sensi dell'articolo 20, comma 2-*bis*, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

11-*septies*.2. La graduatoria dei soggetti che hanno sostenuto la prova finale del corso intensivo di formazione di cui al comma 11-*septies*.1 costituisce ad ogni effetto la graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, anche ai fini di quanto previsto al comma 11-*septies*.

11-*septies*.3. Le prove finali del corso intensivo di formazione di cui al comma 11-*septies*.1 si concludono in tempo utile per consentire l'immissione in ruolo per l'anno scolastico 2024/2025 attingendo dalla graduatoria di cui al comma 11-*septies*.2."»

12.3

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Sopprimere il comma 1-bis.

ORDINE DEL GIORNO

G12.1

PETRENGA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca",

premesso che:

l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca, prevede disposizioni in ordine alla mobilità straordinaria dei Dirigenti scolastici;

impegna il Governo:

A valutare la possibilità di istituzione di un corso intensivo di formazione, con l'obiettivo di coprire i posti vacanti di Dirigente scolastico per l'a.s. 2024/2025. Al corso intensivo di formazione si potrebbero ammettere i partecipanti al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 97 del 22 dicembre 2023 che abbiano superato la prova preselettiva o che ne siano stati esonerati ai sensi dell'articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

La graduatoria dei soggetti che hanno sostenuto la prova finale del corso intensivo di formazione di cui al comma 11-septies.1 potrebbe costituire ad ogni effetto la graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, anche ai fini di quanto previsto al comma 11-septies.

EMENDAMENTI

Art. 13

13.1

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

Sostituire il comma 1, con il seguente: "1. Il comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165, è sostituito dai seguenti:

«1. Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in ordine ai risultati. Al fine di ridefinire il sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, entro 30 giorni dall'approvazione decreto-legge è istituita una specifica Commissione paritetica, presso l'ARAN, composta anche da rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito e dalle organizzazioni sindacali, con il compito di valutare l'efficacia e l'appropriatezza dell'attuale sistema con riferimento all'organizzazione del lavoro, alle funzioni e alla struttura evidenziata e di definire gli indirizzi per la definizione degli obiettivi strategici volti ad assicurare il buon andamento dell'azione dirigenziale.

1-bis. La Commissione di cui al comma 1 opera nel rispetto di quanto già disposto dall'articolo 1, comma 93, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente disposizione il Ministro dell'istruzione e del merito emana una direttiva sulla valutazione dei dirigenti scolastici.

1-ter. A partire dal 1° settembre 2024, cessano di avere efficacia le disposizioni in materia di valutazione dei dirigenti scolastici di cui al comma 94, dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

1-quater. Gli eventuali risparmi di spesa sono versati nel Fondo unico nazionale di cui all'articolo 42 del contratto collettivo nazionale lavoro del 1° marzo 2002.».

13.0.1

VERSACE

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

"Art. 13-bis

1. Ai soggetti di cui all'articolo 25, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto equiparati alla dirigenza scolastica, è consentito percepire emolumenti per incarichi aggiuntivi finanziati con fondi esterni all'amministrazione; l'autorizzazione è concessa con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'istituzione"

Art. 14

14.1

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, Barbara FLORIDIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14

(Disposizioni in materia di durata del servizio all'estero del personale della Scuola)

1. Il personale che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risulta in corso di svolgimento del sesto anno di servizio presso le Scuole europee nell'anno scolastico 2023/2024 può optare per permanere all'estero per un unico periodo di nove anni scolastici consecutivi nell'arco dell'intera carriera, compreso quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. L'opzione è esercitata entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

14.2

LA MARCA, VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Dopo il comma 01, inserire il seguente: "01-bis. All'articolo 21 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. La permanenza all'estero non può essere superiore, nell'arco dell'intera carriera a un periodo complessivo di quindici anni scolastici, in due periodi ciascuno dei quali fino a un massimo rispettivamente di nove anni e di sei anni scolastici consecutivi. I due periodi sono separati da almeno tre anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale.

2. Il personale che ha prestato servizio all'estero per non oltre sei anni scolastici, compresi quello in corso e quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero, può optare per permanere all'estero per il primo periodo di nove anni scolastici consecutivi, compreso quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. L'opzione è esercitata non oltre l'ultimo giorno del sesto anno scolastico del primo sessennio di permanenza all'estero. L'opzione di cui al comma 2-bis può essere esercitata esclusivamente dal personale che assicura una presenza all'estero fino allo scadere del novennio o, in caso di collocamento a riposo, per almeno un settennio. Se il personale rientra in Italia prima del termine indicato al primo periodo, in applicazione dell'articolo 26, comma 2, oppure a seguito di domanda non motivata da gravi motivi personali o familiari, non sono dovuti i benefici per il viaggio di rimpatrio di cui alla parte terza, titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.».

Conseguentemente:

- *dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. All'articolo 37 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, il comma 8 è abrogato.";*
- *al comma 2, sopprimere le parole: "presso le Scuole europee".*

14.3

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

Dopo il comma 01, inserire il seguente: "01-bis. All'articolo 21 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, comma 2, le parole: «sei anni» sono sostituite con le seguenti: «tre anni».";

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: "presso le Scuole europee nell'anno scolastico 2023/2024" con le seguenti: "all'estero".

14.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire l'alea con il seguente:

«1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni»;

b) dopo l'alea, inserire le seguenti lettere:

«a) all'articolo 19, comma 4, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «nove anni» e le parole: «scadenza sessennale» sono sostituite con le seguenti: «scadenza novennale»;

b) all'articolo 21, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:».

14.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire l'alea con il seguente:

«1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:»;

b) dopo l'alea, inserire le seguenti lettere:

«a) All'articolo 21, comma 2, primo periodo, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «tre».

b) all'articolo 21, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:».

14.6

CRISANTI, LA MARCA, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, capoverso «2-bis», primo periodo, sopprimere le parole: "nell'arco della vita lavorativa".

14.7

CRISANTI, LA MARCA, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

Al comma 2, sostituire le parole da: "del presente decreto" fino alla fine del comma con le seguenti: "della legge di conversione del presente decreto anche dal personale in servizio all'estero in corso di svolgimento del sesto anno di servizio nell'anno scolastico 2023/2024".

14.8

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

Al comma 2, sopprimere le parole: "presso le Scuole europee".

14.9

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, sostituire le parole: «presso le Scuole europee nell'anno scolastico 2023/2024» con le seguenti: «all'estero».

Art. 14-bis

14-bis.0.1

ALOISIO, Barbara FLORIDIA, CASTIELLO, PIRONDINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.1.

(Disposizioni urgenti in materia di sostegno e sviluppo della comunità educante)

1. Per garantire il rispetto degli obiettivi e dei traguardi della Missione 4, Componente 1 del PNRR, al fine di realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva e per consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, anche al fine di prevenire e contrastare la dispersione sco-

lastica, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 20 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogo, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché a intervenire, attraverso lo psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione, i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo, la predisposizione dei patti educativi, nonché i criteri in base ai quali devono essere predisposti i progetti.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito».

14-bis.0.2

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.1

(Misure urgenti per l'Istituzione della dote educativa)

1. Per garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione dei cittadini, è istituita, a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, la «Dote educativa», quale misura fondamentale a garanzia del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, destinata a tutte le alunne e alunni, studentesse e studenti del primo e secondo ciclo di istruzione, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, per sostenere economicamente le famiglie durante tutto il percorso educativo dei figli e contrastare le disegualianze socio-culturali e territoriali, anche al fine di prevenire e contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica.

2. La dote educativa, quale beneficio economico, è assegnata, nel limite di spesa di cui al comma 8 su base annua tramite una carta elettronica nominale, di seguito denominata «Carta», dell'importo massimo di euro 500, da utilizzare esclusivamente per le attività scolastiche ed extra scolastiche, espressamente indicate al comma 6.

3. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione della Carta e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.

5. La Dote educativa è concessa, su richiesta, a tutte le alunne e alunni, studentesse e studenti residenti nel territorio nazionale, iscritti e frequentanti le istituzioni scolastiche pubbliche del primo e secondo ciclo di istruzione, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro.

6. La Carta è assegnata entro l'inizio dell'anno scolastico ed è utilizzabile non oltre la fine di ciascun anno scolastico di riferimento per le attività scolastiche ed extra scolastiche. In particolare, la Carta può essere utilizzata per:

- a) acquisto di libri di testo, anche in formato digitale;
- b) materiale di cancelleria scolastica;

- c) acquisto di prodotti e servizi di natura tecnologica a supporto dell'attività di studio e dello sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
- d) iniziative coerenti con le attività individuate dalle singole istituzioni scolastiche nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa e sulla base delle priorità nazionali indicate nel piano nazionale di formazione;
- e) attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato svolte anche in ambito extra scolastico.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, è istituita un'apposita sezione digitale, denominata «La mia dote educativa», alla quale accedere per l'utilizzo della Carta, mediante l'APP IO. Col medesimo decreto sono stabilite altresì le modalità e le condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali, enti o associazioni di categoria che forniscono i beni e i servizi che possono essere utilizzati per le finalità di cui al comma 2. Le agevolazioni consentite dalla Carta hanno carattere individuale e nominativo, in quanto possono essere utilizzate, presso gli operatori accreditati, esclusivamente dal beneficiario registrato.

8. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo denominato «Fondo per la dote educativa», con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3 mila milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. La dotazione dei relativi Fondi può essere rideterminata, fermo restando il limite della spesa complessivamente autorizzata dal presente comma. La gestione della misura è demandata al Ministero dell'istruzione e del merito, che effettua il monitoraggio trimestrale sull'andamento della spesa e, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, ne comunica i risultati al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede:

- a) quanto a euro 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2024-2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a euro 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

14-bis.0.3

ALOISIO, Barbara FLORIDIA, CASTIELLO, PIRONDINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.1

(Misure urgenti per una graduale implementazione del tempo prolungato)

1. Per contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica, nonché per garantire il successo formativo delle alunne e degli alunni, studentesse e studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, è implementato, al fine di una graduale generalizzazione, il tempo prolungato pomeridiano e conseguentemente garantito il servizio mensa scolastica.

2. Al fine di dare concreta attuazione alle finalità di cui al comma 1, in aggiunta alle risorse disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse relative alla Missione 4 - Componente 1 - del Piano nazionale di ripresa e resilienza, linea di investimento 1.2. Piano per l'estensione del tempo pieno e mense, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo, con una dotazione pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28, sono stabiliti i criteri di attuazione e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 2.

4. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al presente articolo, pari a euro 500 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

14-bis.0.4

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, Barbara FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.1.

(Misure urgenti in materia di personale ATA)

1. Per l'anno scolastico 2024-2025 sono riattivati fino al 30 giugno 2025 i contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 21, comma 4-bis e comma 4-bis.1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112».

Art. 14-ter

14-ter.0.1

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, Barbara FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-ter.1.

(Disposizioni urgenti in merito all'attivazione della didattica a distanza in casi di urgenza e necessità)

1. Nei casi di necessità e urgenza e di gravi e impreviste cause sopravvenute, i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della sospensione delle attività didattiche in presenza, modalità di didattica a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione e avuto riguardo delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, al fine di garantire la continuità didattica.

2. La durata della sospensione di cui al comma 1 non può in ogni caso superare i 30 giorni».

Art. 15

15.1

D'ELIA, RANDO, CRISANTI, VERDUCCI

Al comma 1, sostituire le parole: "Nelle more della revisione delle disposizioni in materia di pre-ruolo universitario e della ricerca" con le seguenti: "Nelle more della compiuta attivazione del contratto di ricerca previsto dal decreto-legge 29 giugno 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79".

15.2

CASTELLONE, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, Barbara FLORIDIA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis.0. Per consentire l'attivazione dei nuovi contratti di ricerca, di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il comma 6, secondo periodo, del medesimo articolo 22 è abrogato. Per le finalità delle disposizioni di cui al presente comma, il Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 75 milioni per l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2026.

1-bis.01. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

15.3

TURCO, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, CASTELLONE, Barbara FLORIDIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis.0. Al comma 6 dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «del quattordicesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «del ventesimo anno».

15.4

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere, i seguenti: "1-sexies. All'articolo 22, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «L'importo» è sostituita dalle seguenti: «Il trattamento giuridico ed economico»;

b) le parole: «in sede di contrattazione collettiva» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell'università e della ricerca».

1-septies. All'articolo 14, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e in relazione a specifiche esigenze legate ai progetti di ricerca possono essere attivati anche contratti annuali, rinnovabili».

1-octies. All'articolo 14, comma 6-quinquiesdecies del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e possono altresì concorrere al cofinanziamento di ulteriori e differenti fondi di ricerca».

1-novies. Al fine di potenziare e sostenere le attività di ricerca di base presso le università, le istituzioni accademiche e gli enti pubblici di ricerca il Fondo di cui all'articolo 1, commi da 295 a 302 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato, a decorrere dall'anno 2024, di 30 milioni di euro."

.

15.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:

1-sexies. Al comma 6, primo periodo, dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «L'importo del contratto di ricerca di cui al presente articolo è stabilito» sono sostituite dalle seguenti: «Diritti, doveri e retribuzione del contratto di ricerca di cui al presente articolo sono stabiliti».

15.6

VERDUCCI, CRISANTI, D'ELIA, RANDO

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente: "1-sexies. Al comma 6, primo periodo, dell'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «L'importo» sono sostituite dalle seguenti: «Diritti, doveri e retribuzione»."

15.7

D'ELIA, RANDO, CRISANTI, VERDUCCI

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente: "1-sexies. Al comma 6, primo periodo, dell'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «L'importo» sono sostituite dalle seguenti: «Il trattamento giuridico ed economico»."

15.8

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente: "1-sexies. Al comma 6, primo periodo, dell'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «in sede di contrattazione collettiva» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell'università e della ricerca»."

15.9

VERDUCCI, CRISANTI, D'ELIA, RANDO

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente: "1-sexies. Al comma 9, dell'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «né possono essere computati ai fini di cui» sono sostituite dalle seguenti: «fatta eccezione per le procedure di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e»."

15.10

D'ELIA, RANDO, CRISANTI, VERDUCCI

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente: "1-sexies. All'articolo 14, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e in relazione a specifiche esigenze legate ai progetti di ricerca possono essere attivati anche contratti annuali, rinnovabili».".

15.11

VERDUCCI, CRISANTI, D'ELIA, RANDO

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente: "1-sexies. All'articolo 14, comma 6-quinquiesdecies del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e possono altresì concorrere al cofinanziamento di ulteriori e differenti fondi di ricerca».".

15.12

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente: "1-sexies. Al fine di potenziare e sostenere le attività di ricerca di base presso le università, le istituzioni accademiche e gli enti pubblici di ricerca il Fondo di cui all'articolo 1, commi da 295 a 302 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato, a decorrere dall'anno 2024, di 30 milioni di euro.".

ORDINI DEL GIORNO

G15.1

CASTELLONE, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, Barbara FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca",

premesso che:

il provvedimento reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale, reca inoltre disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, disposizioni in materia di reclutamento del personale docente, infine dispone in materia di università e ricerca;

l'articolo 15, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle attività di ricerca, prevede un'ulteriore proroga degli assegni di ricerca dal 31 luglio 2024 al 31 dicembre 2024 rispetto all'entrata in vigore dei contratti di ricerca, così come previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; il citato termine è stato oggetto di più proroghe a partire dal decreto legge 29 dicembre 2022 n 198, che ha prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, fino al decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, che all'articolo 6, comma 4, ha prorogato dal 31 dicembre 2023 al 31 luglio 2024;

si ricorda infatti che la legge 29 giugno 2022, n. 79, ha introdotto i contratti di ricerca in sostituzione degli assegni di ricerca operativi dal 2010, indicando inizialmente il 31 dicembre 2022 come termine ultimo per poter utilizzare i vecchi assegni, passando dunque da un contratto parasubordinato a un contratto a tempo determinato di minimo due anni con maggiori tutele e migliori condizioni di lavoro, la tredicesima, un orario di lavoro definito, le ferie retribuite, l'indennità di malattia, la Naspi come sussidio di disoccupazione e la contribuzione previdenziale ordinaria;

appare dunque ingiustificabile il perenne rinvio di una disposizione tanto attesa sia nella sostanza sia nella forma perché in contrasto con il requisito dell'urgenza del decreto legge all'esame,

impegna il Governo:

ad incrementare il Fondo di Finanziamento Ordinario dell'Università e valutare la possibilità di vincolare le risorse straordinarie dei fondi del PNRR al fine di procedere già nell'anno in corso alla stipula dei nuovi contratti di ricerca.

G15.2

CASTELLONE, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, Barbara FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca",

premesso che:

il provvedimento reca disposizioni in materia di sport, di organismi sportivi e di lavoro sportivo, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di tutela dei diritti delle persone con disabilità, di integrazione dei giovani stranieri nonché misure concernenti la struttura commissariale per gli alloggi universitari;

in particolare, l'articolo 15 reca disposizioni urgenti in materia di università e ricerca;

nello specifico, prevede un'ulteriore proroga degli assegni di ricerca dal 31 luglio 2024 al 31 dicembre 2024 rispetto all'entrata in vigore dei contratti di ricerca, così come previsto dal PNRR; il citato termine è stato oggetto di più proroghe a partire dal decreto legge 29 dicembre 2022 n 198, che ha prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, fino al decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, che all'articolo 6, comma 4, ha prorogato dal 31 dicembre 2023 al 31 luglio 2024;

nonostante la grande necessità di ricerca, negli enti si moltiplicano i ricercatori con contratti precari, senza che venga prospettata una strada per la stabilizzazione o un programma sostanzioso di concorsi; senza interventi urgenti la situazione del precariato negli enti pubblici di ricerca è destinata rapidamente a peggiorare, visto che, i fondi messi a disposizione dal PNRR possono prevedere l'assunzione di lavoratori e lavoratrici della ricerca solo a tempo determinato;

fino al 2026 saranno quindi diverse migliaia gli assunti con questa tipologia di contratti, che continueranno ad aggiungersi al personale contrattualizzato con assegni di ricerca e altre tipologie contrattuali discontinue;

tuttavia, se non ci saranno interventi strutturali destinati a rifinanziare le risorse ordinarie a disposizione degli enti di ricerca, ci troveremo di nuovo e sempre di più a fare i conti con l'emigrazione dei nostri ricercatori, la cosiddetta fuga dei cervelli all'estero, con grave danno economico per il nostro Paese, visto il costo elevato per la loro formazione e il fatto che, oltretutto, il numero dei ricercatori in Italia è molto basso rispetto al contesto internazionale, avendone circa un terzo della Germania e metà di Francia e Gran Bretagna,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative volte a reperire le adeguate risorse destinate alla stabilizzazione, tramite procedure concorsuali, del personale degli enti

pubblici di ricerca, al fine di consentire l'importante attività svolta dagli enti stessi.

EMENDAMENTI

15.0.1

TURCO, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, CASTELLONE, Barbara FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

*«Art. 15-bis.01
(Piano straordinario per l'assunzione di professori universitari di I e II fascia)*

1. All'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)* sopprimere le parole da: «Con riferimento alle assunzioni di professori universitari» fino alla fine della lettera;
b) dopo la lettera *a)* inserire la seguente:

"a-bis) con riferimento al reclutamento di professori universitari, sono istituiti - per il triennio 2025-2027 - rispettivamente:

1) un Piano straordinario per assunzione di docenti di I fascia, con risorse aggiuntive pari a un ammontare di 30 milioni per il 2025, 70 milioni per il 2026, 100 milioni per il 2027;

2) un Piano straordinario per assunzione di docenti di II fascia con risorse aggiuntive pari a un ammontare di 10 milioni per il 2025, 30 milioni per il 2026, 50 milioni per il 2027".

2. Le risorse di cui alla lettera *a-bis)* sono riservate esclusivamente alle procedure di cui all'articolo 24, comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, dei risultati conseguiti dagli atenei nella valutazione della qualità della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di reclutamento.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 40 milioni di euro per il 2025, 100 milioni di euro per il 2026 e 150 milioni di euro

per il 2027 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

15.0.2

ALOISIO, CASTIELLO, PIRONDINI, CASTELLONE, Barbara FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-ter

(Misure urgenti per il potenziamento dell'Osservatorio Vesuviano, sezione di Napoli dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia)

1. Per valorizzare le attività di ricerca svolte dagli enti pubblici vigilati dal Ministero dell'Università e della Ricerca e per far fronte agli interventi urgenti connessi all'attività di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio della caldera dei Campi Flegrei, l'Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), istituito con decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, è autorizzato ad assumere, anche in deroga ai vincoli di spesa e assunzionali, per la sezione di Napoli dell'Osservatorio Vesuviano, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quattro nuove unità di personale, di cui due tecnologi e due ricercatori di terzo livello professionale, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami da svolgersi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata una spesa fino a 50.000 euro per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e nel limite massimo di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per il reclutamento delle quattro unità di personale.

3. A partire dal 2024, il fabbisogno finanziario annuale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), per soddisfare le finalità del comma 1, è incrementato degli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50.000 euro per l'anno 2024 e 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190».

15.0.3

CASTELLONE, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, Barbara FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-ter

(Misure urgenti per la stabilizzazione dei ricercatori del CNR)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 568, è inserito il seguente:

"568-bis. Al fine di accelerare la stabilizzazione del proprio personale di ricerca, al CNR è attribuito un ulteriore contributo di 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2024, vincolato alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

ORDINE DEL GIORNO

Art. 15-bis

G15-bis.1

ALOISIO, CASTIELLO, PIRONDINI, Barbara FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca",

premesso che:

il provvedimento reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale, reca inoltre disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, disposizioni in materia di reclutamento del personale docente, infine dispone in materia di università e ricerca;

l'articolo 29, comma 4 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, dispone la proroga fino al 15 giugno 2024 dei contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato in favore del personale assunto ai sensi dell'articolo 21, comma 4-*bis*.2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, relativo ai contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato nell'ambito degli organici PNRR e Agenda Sud;

ai sensi dell'articolo 21, commi 4-*bis* e 4-*bis*.1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) possono assumere personale amministrativo, tecnico e ausiliario aggiuntivo assunto con incarichi temporanei, inizialmente previsti fino al 31 dicembre 2023;

successivamente, l'articolo 20-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 ha disposto una proroga per i contratti relativi all'assunzione di 3.166 assistenti tecnici e amministrativi fino al 30 giugno 2026, essendo gli oneri di spesa coperti a valere su risorse del PNRR, mentre per quanto concerne i collaboratori scolastici, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 326 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, gli incarichi sono stati prorogati fino al 15 aprile 2024;

nonostante l'imminente scadenza dei suddetti contratti, il Ministero non è riuscito a garantire la proroga in tempo utile, ma è intervenuto soltanto a posteriori, inserendo la disposizione in esame, che, senza soluzione di continuità, ha lasciato un "vulnus" temporale tra la fine del contratto, scaduto il 15 aprile, e l'entrata in vigore del decreto-legge in data 8 maggio;

tale vacanza contrattuale è stata coperta con l'approvazione di un emendamento riformulato in sede di esame in Senato, volto a garantire la continuità giuridica del servizio svolto dai collaboratori scolastici al fine di consentire agli stessi di computare anche il periodo compreso tra il 16 aprile 2024 e la data di effettiva riassunzione in servizio tra i giorni di effettivo servizio;

considerando che i 6000 collaboratori scolastici sono stati assunti per garantire l'efficace raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) da parte delle istituzioni scolastiche, sarebbe auspicabile consentire la proroga di tali contratti sino alla scadenza del Piano, prevista per dicembre 2026,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire la continuità contrattuale dei collaboratori scolastici assunti ai sensi dell'articolo 21, commi 4-*bis* e 4-*bis*.1, individuando le risorse necessarie affinché vengano prorogati i contratti fino al termine del PNRR, previsto per dicembre 2026.

EMENDAMENTI

Art. 16

16.1

CASTIELLO, PIRONDINI, ALOISIO, Barbara FLORIDIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sopprimere le parole: «comma 2».

b) alla lettera lettera a) premettere la seguente:

"0a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Commissario straordinario:

*a) agisce nel rispetto del principio di sussidiarietà, assicurando che l'intervento sostitutivo si renda necessario solo laddove le capacità di azione autonoma degli enti locali e delle regioni si dimostrino insufficienti sotto il profilo delle normative urbanistiche, del regime autorizzatorio per le opere edilizie, della destinazione d'uso, nonché della disciplina e classificazione autonoma delle strutture alloggiative destinate agli studenti universitari in termini di servizi, *standard* qualitativi e dotazioni minime;*

b) può altresì intervenire al fine di accelerare la realizzazione di interventi edilizi, previo espletamento di una procedura di consultazione obbligatoria delle parti sociali sulle modalità di assegnazione dei lavori e di esecuzione delle opere, in tutti i casi restando vincolato alla previsione massima di un livello di subappalto;

c) è tenuto, in ogni fase dell'esercizio delle proprie funzioni, al pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, assicurando che le iniziative intraprese non comportino una riduzione dei livelli di sicurezza al di sotto degli standard previsti dalla legge;

d) è vincolato alla garanzia che i posti letto siano prioritariamente destinati al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi;

e) nell'ambito delle proprie competenze, non può emanare disposizioni che deroghino o limitino le funzioni proprie degli atenei e degli enti per il diritto allo studio, i quali mantengono inalterata la propria autonomia organizzativa, amministrativa ed economica, nonché la propria capacità negoziale;

f) è tenuto a riferire sull'andamento delle proprie attività, compresi i progressi realizzati e le eventuali criticità incontrate, almeno due volte l'anno alle Commissioni permanenti per la cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

g) deve garantire la massima trasparenza nell'adozione di decisioni che comportino l'esercizio di poteri derogatori, motivandole dettagliatamente e rendendole pubblicamente disponibili attraverso i canali istituzionali del Ministero dell'università e della ricerca e attraverso la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.»";

c) alla lettera a) *sostituire le parole*: «al secondo periodo» *con le seguenti*: «al comma 2, secondo periodo»;

d) alla lettera b) *sostituire le parole*: « al decimo periodo» *con le seguenti*: «al comma 2, decimo periodo».

16.2

VERDUCCI, CRISANTI, D'ELIA, RANDO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sopprimere le parole*: "comma 2";

b) *alla lettera a) premettere la seguente*: "0a) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Nel perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Commissario straordinario:

a) agisce nel rispetto del principio di sussidiarietà, assicurando che l'intervento sostitutivo si renda necessario solo laddove le capacità di azione autonoma degli enti locali e delle regioni si dimostrino insufficienti sotto il profilo delle normative urbanistiche, del regime autorizzatorio per le opere edilizie, della destinazione d'uso, nonché della disciplina e classificazione autonoma delle strutture alloggiative destinate agli studenti universitari in termini di servizi, standard qualitativi e dotazioni minime;

b) può altresì intervenire al fine di accelerare la realizzazione di interventi edilizi, previo espletamento di una procedura di consultazione obbligatoria delle parti sociali sulle modalità di assegnazione dei lavori e di esecuzione delle opere, in tutti i casi restando vincolato alla previsione massima di un livello di subappalto;

c) è tenuto, in ogni fase dell'esercizio delle proprie funzioni, al pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, assicurando che le iniziative intraprese non comportino una riduzione dei livelli di sicurezza al di sotto degli standard previsti dalla legge;

d) è vincolato alla garanzia che i posti letto siano prioritariamente destinati al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi;

e) nell'ambito delle proprie competenze, non può emanare disposizioni che deroghino o limitino le funzioni proprie degli atenei e degli enti per il diritto allo studio, i quali mantengono inalterata la propria autonomia organizzativa, amministrativa ed economica, nonché la propria capacità negoziale;

f) è tenuto a riferire sull'andamento delle proprie attività, compresi i progressi realizzati e le eventuali criticità incontrate, almeno due volte l'anno alle Commissioni permanenti per la cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

g) deve garantire la massima trasparenza nell'adozione di decisioni che comportino l'esercizio di poteri derogatori, motivandole dettagliatamente e rendendole pubblicamente disponibili attraverso i canali istituzionali del Ministero dell'università e della ricerca e attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.»";

c) *alla lettera a), alinea, sostituire le parole: «al secondo periodo» con le seguenti: «al comma 2, secondo periodo»;*

d) *alla lettera b), alinea, sostituire le parole: «al decimo periodo» con le seguenti: «al comma 2, decimo periodo».*

16.3

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, Barbara FLORIDIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sopprimere le parole: «comma 2»;*

b) *alla lettera a), sostituire le parole: «al secondo periodo» con le seguenti: «al comma 2, secondo periodo»;*

c) *alla lettera b), sostituire le parole: «al decimo periodo» con le seguenti: «al comma 2, decimo periodo»;*

d) *dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Al fine di promuovere l'accesso agli alloggi per gli studenti inseriti nelle graduatorie del diritto allo studio attraverso la stipula di convenzioni per la fruizione di posti letto in strutture private, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037 e 2038. Entro il termine di novanta giorni, il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e previo parere del CNSU, un decreto per regolamentare l'erogazione delle risorse di cui al primo periodo verso gli enti gestori dei servizi del diritto allo studio. Il decreto stabilisce, inoltre, criteri e modalità per assicurare la priorità di copertura dei posti letto offerti a condizioni economicamente più vantaggiose rispetto alle tariffe di mercato, garantendo una equa distribuzione delle risorse e promuovendo la massima efficienza nell'utilizzo dei fondi pubblici destinati al sostegno del diritto allo studio. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".».

16.4

D'ELIA, RANDO, CRISANTI, VERDUCCI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alea, sopprimere le parole: "comma 2";

b) alla lettera a), alea, sostituire le parole: «al secondo periodo» con le seguenti: «al comma 2, secondo periodo;

c) alla lettera b), alea, sostituire le parole: «al decimo periodo» con le seguenti: «al comma 2, decimo periodo;

d) dopo la lettera b) aggiungere la seguente: "b-bis) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per tutte le attività finalizzate alla realizzazione di alloggi universitari nell'ambito del PNRR, il Ministro dell'università e della ricerca e il Commissario di cui al presente articolo, agiscono consultando, confrontandosi e informando costantemente ed obbligatoriamente le parti sociali e i portatori di interessi collettivi, tra cui le organizzazioni sindacali e le associazioni studentesche. Tali attività avvengono tramite riunioni periodiche, durante le quali le parti sociali possono esprimere pareri in forma scritta, individualmente e in forma collettiva. Il Ministro e il Commissario assumono i pareri delle parti sociali o motivano specificamente l'eventuale emanazione dell'atto gravato da parere contrario. Le riunioni vengono verbalizzate.»".

16.5

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, Barbara FLORIDIA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: In attuazione di quanto disposto dall'articolo 18 del regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Ministro dell'università e della ricerca e il Commissario nominato ai sensi del comma 1 sono tenuti a informare le parti sociali e le organizzazioni della società civile, nonché le associazioni giovanili e studentesche, delle attività svolte dalla struttura istituita ai sensi del comma 2 inerenti al raggiungimento degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto

destinati agli studenti universitari. Alle sedute della struttura di supporto possono essere periodicamente invitati i soggetti di cui al primo periodo, i quali sono chiamati ad esprimere pareri in forma scritta sulle materie oggetto di discussione. Qualora il Ministro dell'università e della ricerca e il Commissario straordinario decidano di non dare seguito alle indicazioni previste dal parere, ne danno comunicazione immediata alle parti coinvolte. La pubblicità delle riunioni della struttura di supporto è assicurata mediante la redazione di un verbale, pubblicato sul sito *internet* istituzionale del Ministero».

16.6

VERSACE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 prevede, nell'elaborazione delle iniziative volte ad assicurare il conseguimento dei propri obiettivi, che massima priorità sia data alla ristrutturazione di edifici pubblici e privati e non unicamente alla costruzione *ex novo* di residenze destinate agli studenti universitari».

ORDINI DEL GIORNO

G16.1

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, Barbara FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca",

premesso che:

il provvedimento reca disposizioni in materia di sport, di organismi sportivi e di lavoro sportivo, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di tutela dei diritti delle persone con disabilità, di integrazione dei giovani stranieri nonché misure concernenti la struttura commissariale per gli alloggi universitari;

in particolare, l'articolo 16 reca misure urgenti per la razionalizzazione e il potenziamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari;

si ricorda che l'articolo 5 del citato decreto-legge n. 19 del 2024, al comma 1, attribuisce ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di nominare un Commissario straordinario, in carica fino al 31 dicembre 2026 ed operante presso il Ministero dell'università e della ricerca, al fine di assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativi alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari;

al Commissario sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale, in caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, ed in particolare in caso di inerzia perdurante oltre lo scadere di un primo termine assegnato dal Presidente del Consiglio dei ministri al soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi;

appare necessario che il Commissario operi con la massima trasparenza, motivando le sue decisioni e comunicando regolarmente i progressi al Parlamento,

impegna il Governo:

ad intervenire, nell'ambito delle proprie competenze, affinché il Commissario straordinario riferisca, almeno due volte l'anno alle Commissioni parlamentari competenti per materia sull'andamento delle proprie attività, compresi i progressi realizzati e le eventuali criticità incontrate.

G16.2

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, Barbara FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca",

premesso che:

il provvedimento reca disposizioni in materia di sport, di organismi sportivi e di lavoro sportivo, di sostegno didattico agli alunni con disabilità,

di tutela dei diritti delle persone con disabilità, di integrazione dei giovani stranieri nonché misure concernenti la struttura commissariale per gli alloggi universitari;

in particolare, l'articolo 16 reca misure urgenti per la razionalizzazione e il potenziamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari;

si ricorda che l'articolo 5 del citato decreto-legge n. 19 del 2024, al comma 1, attribuisce ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di nominare un Commissario straordinario, in carica fino al 31 dicembre 2026 ed operante presso il Ministero dell'università e della ricerca, al fine di assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativi alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari;

al Commissario sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale, in caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, ed in particolare in caso di inerzia perdurante oltre lo scadere di un primo termine assegnato dal Presidente del Consiglio dei ministri al soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi;

appare assolutamente necessario meglio definire i limiti e le funzioni del Commissario straordinario;

appare infatti auspicabile, in conformità della giurisprudenza e della dottrina in materia, che sia salvaguardato il principio di sussidiarietà e sia tutelata l'autonomia delle università e degli enti per il diritto allo studio,

impegna il Governo:

ad intervenire affinché il Commissario straordinario in ogni fase dell'esercizio delle proprie funzioni sia tenuto al pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, assicurando che le iniziative intraprese non comportino una riduzione dei livelli di sicurezza al di sotto degli standard previsti dalla legge.

G16.3

CASTELLONE, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, Barbara FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in ma-

teria di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca",

premesso che:

il provvedimento reca disposizioni in materia di sport, di organismi sportivi e di lavoro sportivo, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di tutela dei diritti delle persone con disabilità, di integrazione dei giovani stranieri nonché misure concernenti la struttura commissariale per gli alloggi universitari;

la Missione 4, Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede, all'Investimento 1.7, il finanziamento di borse di studio per l'accesso all'università al fine di ridurre le diseguaglianze territoriali e garantire la parità di accesso all'istruzione terziaria degli studenti in maggiore difficoltà socioeconomica;

lo stanziamento iniziale prevedeva un importo pari a 500 milioni per aumentare l'entità della prestazione erogata con un incremento medio di 700 euro e per allargare la platea di beneficiari al fine di raggiungere la quota europea del 25% (partendo dal 12% attuale);

la misura è stata oggetto di revisione in sede di approvazione della Decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 dicembre 2023 (16051/23), la quale ora prevede che almeno 55.000 studenti per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 ricevano borse di studio finanziate esclusivamente con fondi PNRR;

sulla base delle assegnazioni effettuate dal Ministero dell'università e della ricerca e ripartite tra le regioni e i rispettivi enti per il diritto allo studio, quest'ultimi avrebbero dovuto adottare i relativi bandi e approvare le graduatorie con contestuale assegnazione delle risorse finanziarie agli studenti risultati idonei;

tuttavia, dal monitoraggio effettuato dall'Unione degli Universitari emerge una situazione frammentata e complessa, con numeri di idonei non beneficiari che aumentano in maniera eguale su tutto il territorio, nonostante i fondi siano stati erogati: a Verona circa il 50 per cento non sa se riceverà la borsa di studio, mentre a Palermo la copertura è del 47 per cento;

tali criticità stanno creando drammatiche situazioni tra gli idonei non beneficiari, costretti, in molti casi, a dover rinunciare gli studi perché impossibilitati dal pagare l'affitto o le tasse universitarie, limitando di fatto un diritto garantito dalla Costituzione;

inoltre, dall'ultimo rapporto Mediobanca emerge come l'erogazione delle borse di studio sia quantomai necessaria, in quanto lo Stato contribuisce alla spesa per la formazione universitaria per il 61 per cento del totale, rispetto al 76 per cento dell'Unione europea e la quota residuale è sostenuta interamente dalle famiglie per il 33 per cento in Italia, a fronte di una media del 14 per cento in UE;

appare necessario mantenere l'impegno con la Commissione europea ed erogare le borse di studio agli studenti risultati idonei anche negli anni successivi al 2026,

impegna il Governo:

al fine di sostenere e garantire il diritto allo studio universitario, a reperire le adeguate risorse per incrementare il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68;

ad adottare tutte le iniziative necessarie affinché si riduca il ritardo nell'erogazione delle borse di studio e si elimini definitivamente il fenomeno degli idonei non beneficiari, al fine di garantire la parità di accesso all'università tra tutti gli studenti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

G16.4

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, Barbara FLORIDIA, CASTELLONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca",

premesso che:

il provvedimento reca disposizioni in materia di sport, di organismi sportivi e di lavoro sportivo, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di tutela dei diritti delle persone con disabilità, di integrazione dei giovani stranieri nonché misure concernenti la struttura commissariale per gli alloggi universitari;

in particolare l'articolo 16 reca misure urgenti per la razionalizzazione e il potenziamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari;

la residenzialità universitaria è oggetto di una specifica riforma del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con uno stanziamento iniziale che prevedeva un importo pari a 960 milioni di euro per raggiungere, entro dicembre 2026, il target di sessantamila posti letto aggiuntivi rispetto a quelli attuali (47.500), ovvero il 125 per cento in più, tramite un innalzamento della percentuale di cofinanziamento ministeriale previsto dalla legge n. 338/2000 e una riforma della legislazione sugli alloggi finalizzata ad introdurre forme di partenariato pubblico-privato e ad una revisione degli standard attuali;

la misura è stata oggetto di revisione in sede di approvazione della Decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 dicembre 2023 (16051/23), la

quale ora prevede un ulteriore stanziamento di 238 milioni di euro, giustificato dall'aumento dei prezzi;

secondo valutazioni degli operatori privati, gli strumenti messi in campo dal PNRR porterebbero ad una riduzione delle tariffe per posto letto del 10-15 %, percentuale non sufficiente a soddisfare la domanda proveniente dagli studenti delle graduatorie del diritto allo studio delle principali città universitarie, i quali, all'opposto, dovrebbero essere i primi destinatari dei posti letto aggiuntivi;

per dare un aiuto concreto agli studenti in difficoltà, il Movimento 5 Stelle aveva finanziato con legge di bilancio 2021, il Fondo annuale destinato alla copertura delle spese di locazione sostenute dagli studenti fuorisede, di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con un contributo iniziale di 15 milioni;

tale Fondo è stato rifinanziato nella legge di bilancio 2023 con appena 4 milioni di euro, una cifra che appare totalmente insufficiente a sostenere in maniera stabile il diritto allo studio,

impegna il Governo:

parallelamente alle misure poste in essere dal PNRR, ad incrementare il finanziamento del Fondo affitti per studenti fuorisede, al fine di aiutare concretamente e in maniera tempestiva gli studenti che versano in condizioni di difficoltà a causa del caro-affitti e della penuria di posti letto negli studenti.

EMENDAMENTI

Art. 16-bis

16-bis.1

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, CASTELLONE, Barbara FLORIDIA

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole «per l'anno 2024» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026».

Art. 16-ter

16-ter.0.1

CASTELLONE, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, Barbara FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-quater

(Misure urgenti per l'incremento del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio - FIS)

1. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di euro 250 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di euro 500 milioni a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati nel limite massimo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e 500 milioni a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7[^] Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 142 (ant.) del 18/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2024

142ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REFERENTE

(1193) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, come già convenuto nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari tenutasi martedì 16 luglio, nelle sedute odierne si svolgeranno la relazione illustrativa e la discussione generale del provvedimento in titolo e nella seduta di martedì, 23 luglio, si svolgeranno l'illustrazione e la votazione degli emendamenti e degli ordini del giorno che saranno presentati alla scadenza del termine, fissato per oggi, alle ore 15. Ricorda che il provvedimento è calendarizzato per la seduta dell'Assemblea di martedì, con inizio alle ore 11. Prende atto la Commissione.

Il relatore [MARCHESCHI](#) (FdI) riferisce sul decreto-legge in titolo, soffermandosi innanzitutto sulle disposizioni in materia di sport.

L'articolo 1 introduce, al comma 1, disposizioni in materia di elezione dei vertici delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva che compongono il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e delle relative strutture territoriali, modificando le regole in materia di rieleggibilità per un quarto mandato consecutivo e chiarendo, a tal fine, quali siano i criteri per il corretto computo dei mandati. Modifiche del tutto analoghe sono introdotte, al comma 2, in materia di elezione dei vertici degli analoghi enti attivi nell'ambito del Comitato italiano paralimpico. Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede che negli sport a squadre composte da atleti professionisti e con meccanismi di mutualità generale previsti dalla legge, le leghe sportive professionistiche hanno diritto a un'equa rappresentanza negli organi direttivi delle federazioni di riferimento che tenga conto anche del contributo economico apportato al relativo sistema sportivo. Il comma 1-ter, anch'esso introdotto dalla Camera, contiene disposizioni finalizzate a consentire alle sole società di calcio in regola dal punto di vista fiscale l'accesso alle camere di compensazione sulla base delle quali sono organizzati, dalle leghe di riferimento, i rapporti economici tra le società stesse. La relativa disciplina attuativa è demandata ad un successivo decreto ministeriale.

L'articolo 2, alla lettera a), prosegue il relatore, introduce nel decreto legislativo n. 36 del 2021 un

nuovo articolo, il 13-*bis*, volto ad istituire una Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche. La Commissione opererà quale organismo di controllo e vigilanza sulla legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche partecipanti ai campionati relativi a discipline di sport di squadra al fine di verificare il rispetto dei principi di corretta gestione, il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario e il funzionamento dei controlli interni. Il medesimo articolo disciplina quindi composizione, funzioni, organizzazione, modalità di funzionamento, dotazione finanziaria e di personale della Commissione. La lettera *b*), anche in questo caso novellando il decreto legislativo n. 36 del 2021, differisce dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024 il termine a decorrere dal quale si applicheranno le disposizioni in materia di istituzione, all'interno delle società sportive professionistiche, di un organo consultivo rappresentativo delle tifoserie.

Il comma 1 e la lettera *a*) del comma 3 dell'articolo 3 modificano la disciplina sulle prestazioni di lavoro sportivo da parte di dipendenti delle pubbliche amministrazioni; le novelle, per i casi in cui l'importo dei corrispettivi non superi i 5.000 euro annui, consentono tali prestazioni sulla base della sola comunicazione preventiva, in luogo dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, e introducono una norma speciale, valida per l'ambito del lavoro sportivo, sui termini e le modalità delle comunicazioni obbligatorie alla pubblica amministrazione di appartenenza da parte dei soggetti eroganti corrispettivi. Il comma 2 dell'articolo 3 abroga una norma sulla qualificazione fiscale come reddito di lavoro autonomo dei redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato e da quello di collaborazione coordinata e continuativa. L'abrogazione è intesa a far salva con chiarezza la distinzione, ai fini fiscali, tra attività abituale e attività occasionale. La lettera *b*) del successivo comma 3 ridefinisce la disciplina dei rimborsi per le prestazioni sportive dei volontari prevedendo rimborsi forfettari, nel limite complessivo di 400 euro mensili.

L'articolo 4 - prosegue il relatore - a seguito delle modifiche introdotte in prima lettura, al comma 1, prevede che la Organizzazione nazionale antidoping in Italia (NADO Italia) sia dotata di personalità giuridica di diritto privato, quale agenzia tecnica indipendente. Prevede, inoltre, che la Nado Italia, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvalga delle risorse umane della società Sport e Salute Spa, alla quale versa il solo rimborso del relativo costo. Il comma 2 interviene in materia di livello di finanziamento del movimento sportivo nazionale, prevedendo che una quota del previsto ammontare di risorse, pari a 7,7 milioni di euro annui, sia espressamente assegnata alla NADO Italia, a decorrere dal 2026.

L'articolo 5, al comma 1, novella la normativa in materia di accesso alla ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi ai campionati di calcio, prevedendo in particolare che, in relazione agli incarichi di revisione dei bilanci delle società calcistiche, il limite di durata di tre esercizi e la previsione che gli stessi non possono essere rinnovati o nuovamente conferiti se non a tre anni di distanza dal precedente incarico si applichino alle sole società diverse da quelle emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati.

Il comma 2 attribuisce all'amministratore delegato della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a. funzioni di commissario straordinario per la realizzazione di talune opere complementari in ambito sportivo, indicate in un apposito allegato al provvedimento in esame.

Il relatore si sofferma indi sulle disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità. L'articolo 6 prevede, in via straordinaria e transitoria, norme per il potenziamento dei percorsi di specializzazione per le richiamate attività di sostegno. Nello specifico, il comma 1, per far fronte alla carenza di docenti specializzati sul sostegno, interviene introducendo, sino al 31 dicembre 2025, in aggiunta all'offerta formativa delle università, una nuova offerta formativa di specializzazione sul sostegno, erogata dall'Istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e dedicata, in base al comma 2, a coloro che abbiano prestato servizio su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti. Al fine dell'attivazione di tali percorsi, il comma 3 prevede che il Ministro dell'istruzione e del merito definisca, con proprio decreto, il profilo professionale del docente specializzato, i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione attivati, i requisiti e le modalità per l'attivazione dei percorsi, i costi massimi (dei predetti percorsi), l'esame finale e la composizione della relativa commissione esaminatrice. Il comma 4

stabilisce che il Ministero dell'istruzione e del merito individui, ogni anno, sino al 31 dicembre 2025, il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilità.

L'articolo 7 - modificato dalla Camera - prevede, al comma 1, la possibilità di iscriversi a specifici percorsi di formazione, attivati dall'INDIRE o dalle università, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, per coloro che alla data di entrata in vigore del decreto-legge hanno superato, presso una università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all'interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità. Inoltre occorre che sia pendente un procedimento di riconoscimento di tale titolo di formazione ovvero sia in essere un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del medesimo procedimento. Il comma 2 dispone poi che, con il superamento di tali percorsi di formazione, si consegue un solo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, relativo al grado di istruzione del percorso di formazione scelto. Il comma *2-bis* - inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati - dispone che la rinuncia all'istanza di riconoscimento di cui al comma 1 dell'articolo in esame non ha effetto sullo scioglimento della riserva prevista per aggiornamento, trasferimento e nuovo inserimento in una graduatoria provinciale per le supplenze e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia, né sulle procedure di reclutamento dei docenti cui si accede con riserva di accertamento del titolo estero, e non comporta la revoca degli incarichi già conferiti con contratto a tempo indeterminato o determinato a coloro che sono ammessi al percorso formativo di cui al precedente comma 1. Il comma 3 prevede, inoltre, che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono definiti i criteri di ammissibilità dei percorsi formativi su sostegno didattico agli alunni con disabilità e i corrispondenti requisiti di qualità, nonché i contenuti dei percorsi di cui all'articolo in esame, riferiti ai diversi gradi di istruzione. Tale decreto definisce altresì le ulteriori modalità di attuazione dei suddetti percorsi. Il comma 4 prevede una clausola di invarianza finanziaria degli oneri.

L'articolo *7-bis* - inserito nel corso dell'esame presso la Camera - prevede il riordino dell'INDIRE. In particolare, il comma 1, ridefinisce le funzioni svolte da INDIRE. I commi 2 e 3 dispongono che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, sia nominato un commissario straordinario con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e con il compito, definito dal comma 4, di adottare, entro novanta giorni dal suo insediamento, il nuovo statuto dell'INDIRE. I commi 5 e 6 sono finalizzate a coordinare le nuove disposizioni introdotte ai commi precedenti con quelle, già vigenti, che disciplinano le funzioni dell'INDIRE in materia di sistema nazionale di valutazione e di gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+).

Il relatore dà indi conto dell'articolo 8 che detta, al comma 1, misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno, promuovendo i diritti degli alunni con disabilità, e a favorire la serenità della relazione educativa. In particolare, nel caso di richiesta da parte della famiglia e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse del discente, nell'ambito dell'attribuzione degli incarichi di supplenza al docente in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni con disabilità può essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico. A tal fine, il comma 2, modificato durante l'esame presso la Camera, stabilisce che le modalità di attuazione di tali misure sono definite con il regolamento che disciplina il conferimento delle supplenze annuali e temporanee. Nelle more dell'adozione del richiamato regolamento, per l'anno scolastico 2025/2026, le modalità di attuazione delle misure sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

L'articolo *8-bis* - inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati - dispone, con norma transitoria, che continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe L-19 (senza indirizzo specifico), e la laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria (senza il corso di specializzazione integrativo), classe LM-85 bis, purché conseguite entro l'anno accademico 2018/2019. Al contempo, prevede che continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia i titoli previsti dalle normative regionali vigenti prima della data di

entrata in vigore del decreto legislativo n. 65 del 2017, purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, non oltre l'anno scolastico o accademico 2018/2019.

L'articolo 9 - modificato dalla Camera - al comma 1, indica i territori, a livello provinciale, in cui avviare le attività di sperimentazione, della durata di dodici mesi, delle disposizioni relative alla valutazione di base disciplinata dal recente decreto legislativo n. 62 del 2024, in materia di disabilità. Il comma 2 prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità realizzi le attività di cui sopra avvalendosi di esperti, nel numero massimo di 30, avvalendosi di Formez PA e stipulando protocolli di intesa e convenzioni con i soggetti destinatari delle attività formative. Il comma 3, modificato dalla Camera, prevede che gli incarichi attribuiti ai suddetti esperti cessino il 31 dicembre 2024 e che possano essere attribuiti incarichi di esperto anche a titolo gratuito. L'articolo (al comma 5) dispone altresì che, con riferimento alle attività formative relative all'anno 2024, il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi degli esperti, della società o delle convenzioni e dei protocolli, si occupi di erogare concretamente la formazione e di svolgere tutte le attività organizzative ad essa accessorie. Secondo il comma 6, per la partecipazione alle attività formative non sono previsti alcun compenso, indennità, emolumento, gettone né altre utilità comunque denominate e le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio, sono riconosciute ai partecipanti alle attività formative entro il limite di spesa di un milione di euro nel 2024. Il comma 7 prevede che, per l'attuazione delle disposizioni previste dai commi 2, 4, 5 e 6, sia autorizzata la spesa di euro 5,54 milioni per l'anno 2024, disponendo la relativa copertura finanziaria. Il comma *7-bis* demanda ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'individuazione dei criteri per l'accertamento della disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla. Il comma *7-ter* differisce (dal 30 novembre 2024) al 30 novembre 2025 il termine per adottare il regolamento che provvede all'aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento dell'invalidità civile, della cecità civile, della sordità civile e della sordocecità civile. Il comma *7-quater* reca alcune modifiche all'articolo 31, comma 2 (in materia di Fondo per l'implementazione dei progetti di vita), e all'articolo 33, commi 3 e 4 (in materia di fase di sperimentazione della valutazione) del citato decreto legislativo n. 62 del 2024.

L'articolo *9-bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, al comma 1 incrementa il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, previsto dall'articolo 1, comma 210, della legge n. 213 del 2023 (Legge di bilancio per il 2024). Il comma 2 introduce alcune modifiche all'articolo 1, commi 213 e 214, della legge n. 213 del 2023 (Legge di bilancio per il 2024). In particolare, si aggiunge la lettera *a-bis*), la quale introduce, tra le finalità da finanziare con il Fondo istituito dal comma 210, il trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia delle scuole secondarie di secondo grado. Inoltre, si precisa altresì che l'utilizzo del Fondo per la finalità di cui al citato comma 213, lettera *a-bis*) , è disposto a decorrere dal 2025 tenendo conto, fino alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e ove disponibili, dei costi *standard* relativi alla componente trasporto in favore degli studenti con disabilità, approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*.

L'articolo 10, comma 1, stabilisce le condizioni per la conferma in ruolo dei docenti di scuola secondaria di primo e di secondo grado che hanno ottenuto l'immissione in ruolo con riserva presso istituzioni scolastiche statali dopo aver partecipato al concorso indetto nel 2016, superando tutte le prove concorsuali, dopo esservi stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare. Tali soggetti devono - alla data di entrata in vigore del decreto in esame - aver superato il periodo di formazione e prova, ed essere in servizio da almeno tre anni, e devono acquisire, in ogni caso, entro il termine del 30 giugno 2025, 30 crediti formativi universitari (CFU) o crediti formativi accademici (CFA) del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico. Il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado e la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito. In base al comma 2, i predetti soggetti, destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di

primo e di secondo grado, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, sottoscrivono, con precedenza rispetto alle immissioni in ruolo nell'anno scolastico 2024/2025, un contratto annuale di supplenza sui posti vacanti e disponibili, durante il quale devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico. Conseguita l'abilitazione, tali docenti sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2025, mentre il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito. Il comma 3 dispone la definitiva conferma in ruolo, ferme restando le disposizioni vigenti in relazione al periodo di formazione e prova, o la conferma nelle pertinenti graduatorie di merito per i soggetti che hanno superato le prove, rispettivamente, del concorso ordinario 2020 per docenti nella scuola dell'infanzia e primaria e della procedura straordinaria 2020 per docenti nella scuola secondaria, avendo superato la prova scritta a seguito di partecipazione alle prove suppletive. Nel corso dell'esame presso la Camera sono stati aggiunti i commi *3-bis*, *3-ter* e *3-quater*. Con tali disposizioni, si autorizza l'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito ad avvalersi, per l'anno scolastico 2024/2025, mediante l'istituto del comando, di un contingente di 242 unità di collaboratori scolastici e di 721 assistenti amministrativi e tecnici, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decorrenza dal 1° settembre 2024. Il comma *3-quinquies*, inserito anch'esso dalla Camera, demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata, la revisione, per l'anno scolastico 2025/2026, dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA della scuola, garantendo la neutralità finanziaria.

L'articolo 11, modificato dalla Camera, al comma 1, consente, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, l'assegnazione, nei limiti delle risorse di organico disponibili a livello nazionale, di un docente dedicato all'insegnamento dell'italiano per stranieri per le classi aventi un numero di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione ovvero che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe. Nella programmazione dei posti da assegnare alle procedure di concorso ordinario per docenti della scuola secondaria, il Ministero dell'istruzione e del merito tiene conto del fabbisogno per la classe di concorso «Lingua italiana per discenti di lingua straniera» (classe di concorso A-23) derivante dall'applicazione della predetta disposizione. In base al comma 2, ai fini dell'accertamento obbligatorio delle competenze in ingresso nella lingua italiana secondo il QCER, nonché per la predisposizione dei Piani didattici personalizzati finalizzati al pieno inserimento scolastico degli studenti stranieri che si iscrivono, per la prima volta, al Sistema nazionale di istruzione, le istituzioni scolastiche possono stipulare accordi con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), anche avvalendosi delle risorse di cui al comma 3 e, in ogni caso, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il comma 3 stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le istituzioni scolastiche promuovono attività di potenziamento didattico in orario extracurricolare a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale «PN Scuola e competenze 2021-2027», in attuazione del regolamento (UE) 2021/1060, e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma. Il comma 4 integra il contenuto obbligatorio del decreto annuale del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale è tra l'altro rilevato il personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo. Tale decreto deve quindi ora definire anche il numero delle classi con una percentuale di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del QCER, pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe e il relativo numero dei posti di docente.

L'articolo 12, al comma 1, introduce un'ulteriore nuova disciplina transitoria relativa alla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico

2024/2025. Rispetto alla previgente disciplina riguardante l'anno scolastico 2023/2024 conferma la previsione che rende disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, ma fa espressamente salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto nel 2023. Nelle regioni in cui le procedure di detto concorso non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2024/2025, alla mobilità interregionale per tale anno scolastico può essere destinato, in aggiunta al 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, un ulteriore numero di posti, nel limite del 50 per cento del contingente regionale del concorso medesimo. I posti eventualmente resi disponibili per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2024/2025 ai sensi del periodo precedente sono reintegrati nel contingente regionale del concorso in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le operazioni di mobilità. Dall'attuazione delle predette disposizioni non devono derivare esuberi di personale per il triennio relativo agli anni scolastici dal 2024/2025 al 2026/2027. Per la procedura di mobilità sopra descritta non sono richiesti gli assensi degli Uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'Ufficio scolastico in caso di esubero di personale per il triennio indicato o per la necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l'immissione in ruolo secondo l'ordine di graduatoria nella regione medesima. Per il triennio dal 2024/2025 al 2026/2027, se detti provvedimenti giurisdizionali riguardano regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti sono immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alla stessa procedura di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell'Ufficio scolastico regionale della regione di richiesta destinazione. In subordine alle procedure sopra descritte, sono disposte con precedenza rispetto alle procedure di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo di dirigenti scolastici di nuova assunzione le immissioni in ruolo di soggetti che hanno partecipato con riserva al concorso del 2017 e sono stati poi dichiarati cessati dal ruolo di dirigente scolastico, ma i quali sono stati infine immessi in ruolo con decorrenza dal 1° settembre 2024 alle condizioni legislativamente previste. Il comma 1-bis - inserito nel corso dell'esame presso la Camera - dispone che, esclusivamente per l'anno scolastico 2024-2025 e ferma restando la nuova disciplina transitoria relativa alla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici introdotta dal comma 1 dell'articolo in esame, nelle regioni in cui le procedure del concorso ordinario 2023 per dirigenti scolastici non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo, alle stesse si provvede attingendo alla graduatoria del corso-concorso per dirigenti scolastici indetto nel 2017 in deroga alle percentuali di posti assegnabili in base alla normativa vigente.

L'articolo 13 modifica - a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 - la disciplina relativa alla valutazione dei dirigenti scolastici, sopprimendo, da un lato, i nuclei di valutazione istituiti presso l'amministrazione scolastica regionale e prevedendo, dall'altro, che la valutazione abbia ora luogo sulla base degli strumenti e dei dati a disposizione del sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito nonché del Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici, adottato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, il quale stabilisce gli indirizzi per la definizione degli obiettivi strategici volti ad assicurare il buon andamento dell'azione dirigenziale e individua i soggetti che intervengono nella procedura di valutazione, in coerenza con la direttiva generale del Ministro dell'istruzione e del merito contenente gli indirizzi strategici.

L'articolo 14 detta disposizioni in materia di selezione e di durata del servizio all'estero del personale della scuola. Il comma 01 - introdotto dalla Camera - stabilisce che le graduatorie del personale selezionato da destinare all'estero sono formate ogni nove anni (anziché i sei anni del testo vigente) e sono pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il comma 1 prevede la possibilità per il personale scolastico inviato all'estero che ha prestato tale servizio per non oltre cinque anni scolastici nell'arco della vita lavorativa di optare per la permanenza all'estero per un unico periodo di nove anni scolastici consecutivi, nell'arco dell'intera carriera, in alternativa alla possibilità, già prevista, dello svolgimento di due periodi all'estero, ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, intervallati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio in Italia. Il comma 2 estende - in via transitoria - tale opzione anche al personale in corso di svolgimento del sesto anno di servizio presso le Scuole europee nell'anno scolastico

2023/2024.

L'articolo 14-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, modifica, al comma 1, la disciplina semplificata di accesso alla prova orale nei concorsi per il personale docente della scuola. Il comma 2 stabilisce che la predetta modifica si applichi ai concorsi banditi successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il comma 3 modifica le procedure assunzionali del personale docente, limitatamente all'anno scolastico 2024/2025, prevedendo, in particolare, che le stesse siano completate entro il 31 dicembre 2024. Il comma 4 prevede la cessazione, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, di talune disposizioni relative alle immissioni in ruolo di personale docente ed educativo sui posti comuni e di sostegno. Il comma 5 proroga al 31 dicembre 2024 (in luogo del precedente 31 dicembre 2023) i termini in materia di svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari, per le professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato. Il comma 6 incrementa di 279.000 euro, per l'anno 2024, lo stanziamento ordinario per il pagamento del lavoro straordinario del personale del comparto funzioni centrali del Ministero dell'istruzione e del merito. Il comma 7, infine, prevede che le modalità e i criteri di utilizzo delle risorse del fondo per la valorizzazione del personale scolastico, come rifinanziato dalla legge di bilancio 2024, siano determinati, nelle more dell'avvio della contrattazione collettiva nazionale e comunque per l'anno scolastico 2024/2025, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali.

Il relatore dà indi conto dell'articolo 14-*ter*, che detta misure urgenti in materia di *welfare* studentesco, stabilisce, al comma 1, che i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado sono adeguati al tasso di inflazione programmata. Il comma 2 incrementa di 3 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2025, l'autorizzazione di spesa per la fornitura gratuita, totale o parziale, di libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti.

L'articolo 14-*quater* reca misure urgenti per la funzionalità del Ministero dell'istruzione e del merito, stabilendo che la dotazione organica del Ministero è incrementata di tre posizioni dirigenziali di livello generale, da assegnare agli Uffici scolastici regionali per la Basilicata, l'Umbria e il Molise e affidando ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di modificare conseguentemente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito.

Il relatore illustra indi le disposizioni in materia di università e ricerca.

L'articolo 15, al comma 1, posticipa dal 31 luglio 2024 al 31 dicembre 2024 il termine di conclusione del regime transitorio ai sensi del quale le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca e gli enti pubblici di ricerca possono continuare ad indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca, ai sensi della normativa previgente alla riforma del 2022 che ha sostituito gli assegni di ricerca con i contratti di ricerca. I commi 1-*bis* e 1-*ter*, introdotti dalla Camera, recano disposizioni per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia dei ricercatori a tempo indeterminato. In particolare, il comma 1-*bis* autorizza le università statali a bandire, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, procedure per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, entro il 31 dicembre 2025 e nel limite di spesa di 8.103.894 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Tali procedure devono essere riservate, per almeno il 50 per cento dei posti, a chiamate di ricercatori che siano già in servizio nell'università precedente. I commi 1-*quater* e 1-*quinquies*, anch'essi introdotti dalla Camera dei deputati, consentono l'utilizzo delle risorse stanziati dai commi precedenti e non utilizzate nei termini previsti, nonché di ulteriori risorse già stanziati a legislazione vigente, per la copertura di maggiori oneri stipendiali del personale docente e non docente delle università.

L'articolo 15-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, istituisce, in via sperimentale, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato alla corresponsione, da parte degli organismi regionali per il diritto allo studio, di un assegno di cura forfettario a sostegno delle spese per la remunerazione di personale

qualificato che assista lo studente universitario con disabilità gravissima durante le lezioni relative al proprio corso di studi.

L'articolo 16 modifica la composizione della struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario per gli alloggi universitari, nominato ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 19 del 2024, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di alloggi universitari. In particolare, è ridotto da quattro a due il numero delle unità di personale non dirigenziale assegnate alla citata struttura ed è aumentato da tre a cinque il numero massimo di esperti nominati dal Commissario. Inoltre, è precisato che l'incarico dell'unica unità di personale dirigenziale della struttura è conferibile anche a soggetti esterni ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione.

L'articolo 16-*bis*, introdotto dalla Camera, incrementa di 10,3 milioni di euro, per l'anno 2024, il fondo finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede, che siano iscritti alle università statali, siano appartenenti a un nucleo familiare con un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 20.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio.

L'articolo 16-*ter* reca disposizioni volte a disciplinare ulteriormente il Fondo per il credito ai giovani istituito dall'articolo 15, comma 6, del decreto-legge n. 81 del 2007. In particolare, si prevede che gli impegni assunti dal Fondo con il rilascio di garanzie finanziarie siano assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato. Sono, altresì, previsti meccanismi di incremento della dotazione del Fondo, fermo restando il limite del settanta per cento dell'importo finanziato.

L'articolo 17 reca l'entrata in vigore.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver dichiarato aperta la discussione generale nonché preso atto che non vi sono iscritti a parlare e dell'imminente inizio dei lavori dell'Aula, dispone il rinvio del seguito dell'esame all'odierna seduta pomeridiana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.2. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 143 (pom.) del 18/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2024

143ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il ministro per lo sport e i giovani Abodi.

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE REFERENTE

(1193) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi, nel corso della quale, ricorda il PRESIDENTE, è stata svolta la relazione introduttiva ed è stata avviata la discussione generale.

La senatrice D'ELIA (PD-IDP), dopo aver espresso apprezzamento per il fatto che sono stati messi a disposizione da parte della Presidenza dei commissari i contributi acquisiti nel corso dell'esame in prima lettura, ritiene opportuno richiamare le motivazioni della contrarietà del Gruppo del Partito Democratico al provvedimento in esame.

Ricorda, innanzitutto, che nel corso dell'esame presso la Camera il Gruppo del Partito Democratico ha rinunciato a sollevare la questione pregiudiziale, considerata la rilevanza degli argomenti affrontati nel disegno di legge in esame. Fin da subito, ha tuttavia posto in evidenza che si è fatto ricorso nuovamente a un provvedimento omnibus, in cui soltanto alcune delle misure assunte possono definirsi emergenziali.

Lamenta che le disposizioni in materia di sport incidano su temi all'attenzione della Commissione, facendo particolare riferimento all'esame dell'affare assegnato n. 373 sulle prospettive di riforma del calcio italiano. Ritiene, al riguardo, che sarebbe stato preferibile e più rispettoso del lavoro parlamentare tener conto del lavoro svolto dalla Commissione.

Dopo aver preannunciato l'intenzione del Gruppo del Partito Democratico di ripresentare un atto di indirizzo che riproduce i contenuti dell'ordine del giorno già presentato alla Camera dall'onorevole Berruto, contesta, in primo luogo, le limitate garanzie di democraticità nei procedimenti elettorali dei vertici degli organismi sportivi, nonché la nomina politica dei membri della Commissione chiamata a verificare i bilanci delle società calcistiche.

Passando a considerare le disposizioni introdotte dall'articolo 6 del provvedimento in esame, relative al sostegno didattico agli alunni con disabilità, paventa il rischio che esse determinino una disparità di trattamento tra docenti, a svantaggio di coloro che hanno sostenuto percorsi formativi presso le università, e siano suscettibili di mettere in discussione la qualità della formazione dei docenti stessi.

Reputa, in proposito, che sarebbe stato necessario intervenire sugli organici di diritto e tutelare la qualità della formazione.

Contesta, inoltre, sia che venga affidata all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) l'attivazione dei percorsi di formazione, tenuto conto della diversa missione che caratterizza l'Istituto, sia le disposizioni di riordino dell'Istituto medesimo dirette, a suo giudizio, a determinare la decadenza, circa un anno prima della scadenza naturale del mandato, della Presidente, professoressa Cristina Grieco, che, convocata in audizione dalla Commissione da ultimo la scorsa settimana, ha sempre fornito un contributo di assoluto rilievo.

Dopo aver deplorato la nuova proroga degli assegni di ricerca, a discapito dei contratti di ricerca introdotti con la riforma dell'università approvata nella scorsa legislatura, stigmatizza la volontà dell'Esecutivo in carica di voler varare una nuova riforma del pre-ruolo, in luogo di attuare quella vigente, ciò che andrà ad aggravare il fenomeno del precariato universitario.

In merito alle disposizioni vertenti sul tema dell'accoglienza ed inclusione degli studenti stranieri, esprime assoluta contrarietà alla norma che individua la soglia del 20 per cento di studenti stranieri per classe ai fini dell'assegnazione di un docente di lingua italiana, che rischia di avere effetti limitati, tenuto conto che gli alunni con cittadinanza non italiana a livello nazionale sono pari a circa il 10 per cento della popolazione. Nel rilevare criticamente che nella locuzione "studenti stranieri" sono grossolanamente ricompresi studenti neoarrivati, studenti ormai radicati nel Paese e studenti nati in Italia da genitori stranieri, si rammarica, conclusivamente, del fatto che l'ideologia finisca per produrre norme che non fanno i conti con la realtà.

Preso atto che non vi sono ulteriori iscritti a parlare in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa tale fase procedurale.

Il relatore [MARCHESCHI](#) (*FdI*), intervenendo in sede di replica, fa anzitutto presente che la critica rivolta al carattere eterogeneo del provvedimento in esame e, più in generale, alla scelta di prediligere il ricorso alla decretazione d'urgenza, non tiene conto della necessità di approvare misure urgenti in tempi rapidi. Pur ritenendo auspicabile che questioni di particolare rilievo siano discusse nell'ambito dell'*iter* legislativo ordinario, tiene a precisare che la prassi del frequente ricorso alla decretazione d'urgenza trova fondamento nei molteplici Esecutivi che hanno preceduto quello in carica. Entrando nel merito del provvedimento in esame, sottolinea che alcune disposizioni in materia di sport abbiano comunque tenuto conto delle indicazioni che stanno emergendo nell'ambito dell'affare assegnato n. 373 sulle prospettive di riforma del calcio italiano. Nello specifico, richiama innanzitutto l'esigenza emersa nel corso delle audizioni relativa ad un approfondimento dei meccanismi di controllo, con particolare riferimento alla giustizia sportiva, al sistema arbitrale e alle attività poste in essere dalla Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche (Covisoc). Segnala inoltre l'esigenza di assicurare una maggiore rappresentatività della Lega calcio di Serie A all'interno degli organismi federali, che tenga conto dell'evoluzione della situazione complessiva, inclusa la circostanza che numerose società sono quotate in borsa. La disposizione relativa all'equa rappresentanza degli organi direttivi delle federazioni di riferimento, introdotta in prima lettura, rappresenta, a suo giudizio, una soluzione equilibrata, senz'altro preferibile rispetto alla prima versione, in quanto rispettosa dell'autonomia dello sport.

Conclusivamente preannuncia l'intenzione di farsi carico di promuovere un atto di indirizzo che sensibilizzi la modifica degli statuti delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle discipline sportive associate, affinché siano assicurati, nell'ambito dei procedimenti elettorali, il ricorso al voto elettronico, nell'ottica di rafforzare la partecipazione democratica, nonché la promozione del principio dell'equilibrio di genere e della rappresentanza dei giovani nella *governance*.

Interviene in replica anche il ministro ABODI, il quale esprime innanzitutto apprezzamento per il clima rispettoso e costruttivo che caratterizza costantemente il lavoro della Commissione, in cui i problemi, lungi dal divenire occasioni di scontro, sono affrontati con spirito di dialogo alla ricerca di soluzioni condivise.

Pur dichiarandosi consapevole che la decretazione d'urgenza dovrebbe rappresentare l'estrema *ratio*,

cui far ricorso nei casi in cui sussista un'effettiva urgenza di provvedere, come peraltro nel caso dell'atto in titolo, esprime viva soddisfazione per l'adozione, a distanza di venti anni, di un provvedimento in materia di sport in cui si affrontano efficacemente questioni e problematiche di rilievo.

Nel confutare la critica rivolta al mancato rispetto del lavoro che la 7ª Commissione sta portando avanti con particolare riguardo all'esame dell'affare assegnato sulle prospettive di riforma del calcio italiano, tiene a precisare di rivolgere particolare attenzione a tale attività, dichiarandosi fiducioso che le indicazioni che emergeranno in tale sede saranno prese in considerazione anche nell'ambito della predisposizione del disegno di legge, d'iniziativa governativa, diretto a riformare la disciplina della gestione dei diritti audiovisivi. In proposito, si pone a suo avviso l'esigenza di riconsiderare il decreto legislativo n. 9 del 2008, recante disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse (cosiddetto decreto Melandri), alla luce delle mutate condizioni di mercato, dell'evoluzione della tecnologia e di esigenze di sussidiarietà, che tengano conto delle opportunità finanziarie offerte dalla cosiddetta riforma Giorgetti, che ha consentito allo sport di godere di crescenti risorse e, conseguentemente, di un'autonomia finanziaria. Più in generale, gli approfondimenti della Commissione saranno a suo giudizio preziosi al fine di pervenire a una riforma complessiva del settore, di cui le disposizioni recate nel provvedimento in titolo costituiscono alcuni, rilevanti tasselli e che non può certo prescindere dal confronto parlamentare.

Auspica peraltro che si giunga a tale riforma attraverso il contributo costruttivo e la convergenza delle forze politiche di maggioranza e di opposizione, come avvenuto con la modifica dell'articolo 33 della Costituzione, che ora riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme, e, successivamente, con l'approvazione, in prima lettura, dell'Atto Senato n. 403, recante disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù. In proposito, dopo aver espresso l'auspicio di una sollecita approvazione definitiva di tale disegno di legge, attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento, rassicura circa l'impegno del Governo alla realizzazione, sin dal prossimo anno scolastico, dei giochi, anche nel caso in cui la legge non fosse nel frattempo entrata in vigore.

In replica all'anticipazione della senatrice D'Elia relativa alla volontà del Gruppo del Partito Democratico di presentare in seconda lettura l'ordine del giorno già presentato alla Camera dall'onorevole Berruto, fa presente che taluni contenuti dell'atto sono da lui condivisi, tant'è che li aveva già rappresentati al CONI fin dal 2023. Nel fornire disponibilità a considerare eventuali atti di indirizzo di analogo contenuto, rivendica l'impegno profuso con riferimento proprio ai temi della parità di genere, del ricambio generazionale, nonché nella digitalizzazione dei procedimenti elettorali. Dopo aver espresso convinta adesione anche con riferimento alle altre tematiche contenute nel decreto-legge, con particolare riguardo alle misure educative rivolte alle fasce più svantaggiate, per le quali ritiene indispensabile un approccio collaborativo da parte delle forze politiche, si sofferma sugli articoli del provvedimento di specifica competenza.

Menziona, nello specifico, le disposizioni volte a rendere maggiormente qualificate le elezioni degli organismi sportivi, che subordinano l'elezione oltre il terzo mandato consecutivo all'ottenimento dei due terzi dagli aventi diritto. Rivendica, al riguardo, l'introduzione di norme che assicurino la continuità del consenso nel tempo, principale indice di apprezzamento del lavoro svolto.

Evidenziando l'importanza di una visione complessiva del sistema, fa cenno poi alle norme sull'equa rappresentanza negli organi direttivi delle federazioni di riferimento, che tenga conto anche del contributo economico apportato al sistema sportivo dalla Lega di Serie A. La decisione di normare tale aspetto ricorrendo alla decretazione d'urgenza, prosegue il Ministro, è conseguente all'accelerazione imposta dalla scelta del Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) di convocare l'Assemblea per il prossimo 4 novembre per l'elezione del nuovo Presidente federale, del Presidente dell'Assemblea e dei consiglieri federali.

Fa indi menzione delle disposizioni in materia di prestazioni di lavoro sportivo che tengono conto delle esigenze provenienti dal settore del volontariato, ed in particolare dalle piccole associazioni. Si

tratta di misure che si inseriscono nel processo in atto di affinamento della normativa in materia di lavoro nello sport alla luce della verifica dell'impatto della stessa.

In relazione alla disciplina dell'Organizzazione nazionale *antidoping* (NADO) come soggetto terzo e indipendente, fa presente che essa dà attuazione, dopo diciassette anni, ad un impegno sancito a livello internazionale in sede UNESCO. Ricorda altresì che all'introduzione della nuova disciplina si accompagna l'attivazione e il potenziamento di un laboratorio *antidoping* di riconosciuta eccellenza scientifica a livello mondiale.

Dopo aver sinteticamente richiamato le norme in materia di revisione dei bilanci delle società calcistiche e di conferimento all'amministratore delegato della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 di funzioni di commissario straordinario per la realizzazione di talune opere, manifesta, conclusivamente, la propria disponibilità ad un confronto, eventualmente anche attraverso lo svolgimento di proprie comunicazioni da rendere in Commissione, sulle tematiche affrontate nell'ambito dello svolgimento del richiamato affare assegnato sulle prospettive di riforma del calcio italiano.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,20.

1.3.2.1.3. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 144 (ant.) del 23/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 23 LUGLIO 2024

144ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Vice Presidente

[COSENZA](#)

indi del Presidente

[MARTI](#)

Intervengono i ministri per lo sport e i giovani Abodi e dell'istruzione e del merito Valditara.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(1193) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame concluso nella seduta pomeridiana del 18 luglio, nel corso della quale, ricorda la [PRESIDENTE](#), si è conclusa la discussione generale e sono intervenuti, in sede di replica, il relatore Marcheschi e il ministro per lo sport e i giovani Abodi.

Comunica che, alla scadenza del termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, fissato alle ore 15 di giovedì 18 luglio, sono stati presentati n. 117 emendamenti e n. 21 ordini del giorno (pubblicati in allegato).

Dichiara indi improponibili per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, le proposte emendative 5.2, 5.3, 5.4, 5.0.1, 8-bis.0.1, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 13.0.1, 14-bis.0.1, 14-bis.0.2, 14-bis.0.3, 14-bis.0.4, 14-ter.0.1, 15.0.1, 15.0.2 e 15.0.3.

Comunica infine che è stato ritirato l'emendamento 2.2, a prima firma della senatrice D'Elia.

Si passa all'esame degli emendamenti.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) aggiunge la firma a tutti gli emendamenti d'iniziativa di senatori appartenenti al Gruppo del Partito Democratico, nonché, unitamente alle senatrici [D'ELIA](#) (PD-IDP) e [RANDO](#) (PD-IDP), a tutti gli emendamenti d'iniziativa del senatore De Cristofaro.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), intervenendo sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1 d'iniziativa del Gruppo del Partito Democratico, richiama i principali obiettivi ai quali gli stessi sono indirizzati (che - anticipa la senatrice - sono altresì oggetto di un ordine del giorno di cui è promotrice): la modifica degli statuti delle federazioni sportive e delle discipline sportive al fine di garantire il rispetto della parità di genere e la rappresentanza dei giovani con età inferiore a 36 anni; il ripristino del limite all'esercizio dei mandati nonché la previsione dell'incompatibilità parlamentare per gli organi direttivi dei richiamati organismi.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 sono dati per illustrati.

Passando all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2, la senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) interviene per evidenziare che l'emendamento 2.1 è diretto a sopprimere l'istituzione della Commissione indipendente per la verifica dei bilanci delle società sportive. Richiamando il proprio intervento in sede di discussione generale, stigmatizza la nomina politica della Commissione stessa, nonché, più in generale, il ricorso alla decretazione d'urgenza per legiferare su temi che sono all'attenzione del Parlamento e senza tener conto del lavoro che la Commissione sta svolgendo nell'ambito dell'affare assegnato sulle prospettive del calcio italiano.

Sul medesimo emendamento 2.1 interviene brevemente la senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) ad integrazione di quanto evidenziato dalla senatrice D'Elia. Ribadisce la contestazione per il metodo seguito dal Governo e dalla maggioranza che, a suo giudizio, mette in discussione un lavoro condotto dalla Commissione in modo serio, approfondito e trasversale. Dopo aver espresso il suo dissenso con riguardo ai tempi accelerati di esame in Commissione del disegno di legge in titolo, preannuncia la presentazione in Aula, da parte del suo Gruppo, di un ordine del giorno che impegna il Governo a tener conto delle conclusioni alle quali la Commissione perverrà in esito all'esame del richiamato affare assegnato e a condurre un lavoro in collaborazione con i Gruppi di opposizione.

Nell'auspicare la condivisione del suddetto ordine del giorno da parte degli esponenti dei Gruppi di maggioranza, esprime, infine, apprezzamento per l'attitudine cooperativa dimostrata dal relatore Marcheschi.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 2, nonché tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3 sono dati per illustrati.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che non sono state presentate proposte emendative riferite all'articolo 4. Dato per illustrato l'emendamento 5.1, interviene brevemente la senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) per esprimere le sue perplessità in merito alla dichiarazione di improponibilità degli emendamenti 5.2, 5.3, 5.4 e 5.0.1, in ragione del fatto che, a suo parere, gli stessi sono diretti a rendere più salda la connessione tra i due temi principali del provvedimento in esame - vale a dire la scuola e lo sport - mediante il potenziamento dell'educazione motoria e la promozione dell'utilizzo degli impianti sportivi scolastici.

Anche la senatrice [RANDO](#) (PD-IDP) si rammarica che, nel contesto del provvedimento in esame, non si intenda cogliere l'occasione per incentivare l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici, come previsto dall'emendamento 5.0.1.

La [PRESIDENTE](#) ribadisce che le suddette proposte non presentano profili attinenti ai contenuti dell'articolo del disegno di legge in esame al quale sono riferite e si pongono peraltro in linea con analoghe declaratorie di improponibilità rese in prima lettura. Ricorda che è compito della Presidenza adottare criteri stringenti nella valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti presentati nel corso di esame di decreti-legge.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) interviene in merito all'emendamento 6.3 per sottolineare che esso è volto a delineare un percorso alternativo per la formazione dei docenti di sostegno agli alunni con disabilità rispetto a quello previsto dal provvedimento in esame, che, a suo parere, svilisce la qualità della formazione dei docenti medesimi.

Sono, quindi, dati per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 6, nonché gli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Passando all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7-bis, la senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) interviene per dare conto dell'emendamento 7-bis.2, diretto a sopprimere i commi dell'articolo 7-bis che prevedono il commissariamento dell'Istituto INDIRE. In particolare, ritiene inspiegabile e domanda chiarimenti in merito alla scelta di commissariare l'Istituto a fronte dell'affidamento allo stesso delle nuove e delicate funzioni di attivazione di percorsi formativi per gli insegnanti di sostegno. Chiarisce, infine, che il suo Gruppo condivide l'obiettivo di incrementare il numero dei docenti di sostegno, per pervenire a una piena applicazione della legge n. 104, ma dissente dal modello formativo previsto dal provvedimento in esame.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 7-bis sono dati per illustrati.

Passando all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8, ha la parola la senatrice [RANDO](#) (PD-IDP), la quale, intervenendo in merito all'emendamento 8.5, sottolinea che, nel processo inteso ad assicurare la continuità educativa e didattica, ritiene indispensabile acquisire il parere della famiglia del discente nonché la valutazione dell'interesse del discente da parte del dirigente scolastico.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 8 sono dati per illustrati.

Nell'ambito dell'illustrazione delle proposte emendative riferite all'articolo 9, la senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) evidenzia che gli emendamenti 9.1 e 9.2, di cui è promotrice, sono volti ad estendere l'ambito territoriale in cui avviare le attività di sperimentazione previste dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 62 del 2024.

Sono indi dati per illustrati gli emendamenti riferiti agli articoli 9-bis e 10.

In sede di illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 11, ha la parola la senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), la quale, focalizzando l'attenzione sull'emendamento 11.6, dichiara di ritenere inaccettabile la previsione di una soglia del 20 per cento di studenti stranieri in classe ai fini dell'assegnazione di un docente di lingua italiana.

Dopo aver ribadito che la suddetta previsione non fa i conti con la realtà della scuola italiana, invita a riflettere sui principi dell'inclusione e dell'intercultura che dovrebbero essere alla base delle misure legislative che interessano gli studenti con una storia di migrazione.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 11 sono dati per illustrati.

Nell'ambito dell'illustrazione delle proposte emendative riferite all'articolo 12, la senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP), nel dare conto dell'emendamento 12.1, critica la disciplina contenuta nel provvedimento a seguito dell'esame in prima lettura, che mira a privilegiare, ai fini delle operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2024/2025 - secondo una logica a suo avviso non rispondente ai criteri di meritocrazia - i dirigenti immessi in ruolo in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, ai danni dei dirigenti risultati vincitori del concorso ordinario a base nazionale.

Nel contestare quella che definisce come una vera e propria operazione di sanatoria, fa presente che molti dei vincitori del concorso ordinario, sulla scorta di pareri legali, attiveranno contenziosi nei confronti del Ministero dell'istruzione.

Chiarisce che l'emendamento 12.1 è diretto a proporre una soluzione di mediazione tra la sanatoria e la giusta tutela dei dirigenti risultati vincitori del concorso ordinario, rendendo possibile anche per questi ultimi l'applicazione dei medesimi criteri di selezione.

In risposta, interviene brevemente la senatrice [BUCALO](#) (Fdl), la quale ritiene improprio parlare di "sanatoria", anche tenuto conto del fatto che il concorso ordinario del 2017 è ancora sotto indagine da parte delle procure. Chiarisce che le disposizioni dell'articolo 12 sono intese ad offrire la possibilità di espletare un corso concorso a docenti che sono stati lesi nella possibilità di partecipazione al concorso ordinario, nell'ottica di garantire il buon andamento della scuola e di assicurare l'avvio del nuovo anno scolastico.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 12, nonché gli emendamenti riferiti all'articolo 13 sono dati per illustrati.

Passando all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 14, ha la parola il senatore [CRISANTI](#) (PD-IDP), il quale, con riferimento all'emendamento 14.8, ritiene che risponda a ragioni di equità e di non discriminazione sopprimere, al comma 2 dell'articolo 14, il riferimento alle scuole europee.

Chiarisce, infatti, che, in esse è presente un numero estremamente esiguo di personale docente rispetto a quello impiegato presso le scuole italiane all'estero, alle quali, a suo parere, dovrebbe rivolgersi piuttosto l'attenzione del legislatore, tenuto conto dei moltissimi italiani all'estero che non conoscono la lingua italiana e non hanno mai avuto l'opportunità di visitare il loro Paese.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 14 sono dati per illustrati.

Il [PRESIDENTE](#) concede indi la parola alla senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP), la quale segnala che l'articolo 14-ter, al quale il proprio Gruppo non ha presentato proposte emendative, reca contenuti solo in parte condivisibili. Pur dichiarando condivisibile l'adeguamento al tasso di inflazione dei tetti di spesa relativi ai libri di testo nella scuola dell'obbligo, reputa infatti del tutto insufficiente l'incremento

di 3 milioni di euro del Fondo per il finanziamento dei libri di testo e auspica che il Governo possa convergere su una proposta del Gruppo del Partito Democratico intesa a garantire la gratuità degli stessi.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*), intervenendo sul complesso degli emendamenti presentati dal suo Gruppo, esprime preoccupazione per l'intenzione della maggioranza e del Governo di procedere a una nuova riforma del pre-ruolo universitario senza aver dato attuazione a quella approvata nel 2022.

Il senatore [CRISANTI](#) (*PD-IDP*), dopo avere aggiunto la firma all'emendamento 15.0.1, stigmatizza lo stanziamento di risorse di oltre 8 milioni di euro annui per la chiamata nel ruolo di seconda fascia di ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione. Ritiene, infatti, che un efficace finanziamento dell'università e della ricerca dovrebbe piuttosto rivolgersi ad incentivare i contributi scientifici dei giovani ricercatori.

Sono indicati per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 15, nonché gli emendamenti riferiti agli articoli 16 e 16-*bis*.

Conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti, il [PRESIDENTE](#) comunica che sono giunti i pareri non ostativi delle Commissioni affari costituzionali e bilancio e che, tenuto conto della calendarizzazione in Aula del provvedimento per le ore 11 di oggi, la Commissione procederà alle votazioni anche in assenza degli altri pareri delle Commissioni consultate e del Comitato per la legislazione. Invita quindi il relatore ad esprimersi sulle proposte emendative.

Prende atto la Commissione.

Il relatore [MARCHESCHI](#) (*FdI*) si esprime in senso contrario su tutti gli emendamenti presentati.

Il rappresentante del Governo si esprime in senso conforme al relatore.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, dopo che la senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) vi ha aggiunto la firma, l'emendamento 1.1 è posto in votazione e respinto.

Posti distintamente in votazione, sono quindi respinti gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7.

In esito a successive e distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7.

Il senatore [CRISANTI](#) (*PD-IDP*) aggiunge la firma all'emendamento 2.8, che, posto ai voti, viene respinto.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) aggiunge la firma all'emendamento 2.9, che, posto ai voti, viene respinto.

Viene quindi posto in votazione e respinto l'emendamento 2.10.

Con successive e distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 3.1, 3.2 - quest'ultimo dopo che la senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) vi ha aggiunto la firma - , 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6.

Non essendovi proposte emendative riferite all'articolo 4, si passa alla votazione dell'emendamento 5.1, unica proposta emendativa riferita all'articolo 5, che viene respinto.

Viene, quindi, posto ai voti l'emendamento 6.1, che risulta respinto.

Dopo che la senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) ha dichiarato il voto favorevole sull'emendamento 6.3, con votazione congiunta, sono respinti gli identici emendamenti 6.2 e 6.3.

Sono quindi posti distintamente in votazione e respinti gli emendamenti 6.4, 6.5, 6.6, quest'ultimo dopo che vi hanno aggiunto la firma i senatori [CRISANTI](#) (*PD-IDP*) e Cecilia [D'ELIA](#) (*PD-IDP*), e 6.7, quest'ultimo dopo che la senatrice [RANDO](#) (*PD-IDP*) vi ha aggiunto la firma.

L'emendamento 7.1, posto in votazione, viene respinto.

Posti congiuntamente in votazione, sono quindi respinti gli identici emendamenti 7.2 e 7.3.

In esito a successive e distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 7.4 (al quale ha aggiunto la firma la senatrice [RANDO](#) (*PD-IDP*)) e 7.5.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*), nel dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 7-*bis*.2, ripropone di fronte al ministro Valditara, nel frattempo intervenuto in seduta, le considerazioni svolte in sede di illustrazione dell'emendamento medesimo.

La senatrice [Barbara FLORIDIA](#) (*M5S*), nel preannunciare il voto favorevole sull'emendamento 7-*bis*.3, dichiara di condividere le considerazioni della senatrice Malpezzi, evidenziando, in aggiunta, la

necessità di dialogare con il mondo della scuola.

Il ministro VALDITARA chiarisce che il riordino dell'Istituto INDIRE si rende necessario al fine di adeguarlo alle altre omologhe realtà presenti a livello europeo.

Con successive e distinte votazioni, vengono respinti gli emendamenti *7-bis.1*, *7-bis.2* e *7-bis.3*.

Con congiunta votazione sono indi respinti gli identici emendamenti 8.1 e 8.2.

Con successive e distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 8.3, al quale ha aggiunto la firma la senatrice [RANDO](#) (PD-IDP), 8.4, 8.5 e 8.6.

Con successive e distinte votazioni, sono, quindi, respinti gli emendamenti 9.1, 9.2 e 9.3.

Posti distintamente in votazione, sono quindi respinti gli emendamenti *9-bis.1* e *9-bis.2*.

In esito a successive e distinte votazioni, sono, quindi, respinti gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, quest'ultimo dopo che la senatrice [RANDO](#) (PD-IDP) vi ha aggiunto la firma.

Con successive e distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12 e 11.13.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 12.1, dà lettura di alcune precisazioni di carattere tecnico contenute nel Dossier dei Servizi Studi del Senato e della Camera con riferimento all'articolo 12.

Posti distintamente in votazione, risultano quindi respinti gli emendamenti 12.1, 12.2 e 12.3.

È poi posto ai voti e respinto l'emendamento 13.1.

Con successive e distinte votazioni, vengono, quindi, respinti gli emendamenti 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 e 14.5.

Il senatore [CRISANTI](#) (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 14.6, giudica una manifestazione di arroganza della maggioranza e del Governo il rifiuto di non prendere in considerazione alcuna delle 117 proposte emendative presentate dai Gruppi di opposizione, tra l'altro nella persona di senatori proponenti che vantano grande esperienza e preparazione nelle materie oggetto del provvedimento in esame.

Con successive e distinte votazioni, vengono, quindi, respinti gli emendamenti 14.6, 14.7, 14.8 e 14.9.

In esito a successive e distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10, 15.11 e 15.12.

Con votazione congiunta, sono indi respinti gli identici emendamenti 16.1 e 16.2.

Posti distintamente in votazione, sono poi respinti gli emendamenti 16.3, 16.4, 16.5 e 16.6, quest'ultimo dopo che la senatrice [ALOISIO](#) (M5S) vi ha aggiunto la firma.

L'emendamento *16-bis.1*, posto in votazione, risulta respinto.

L'emendamento *16-ter.0.1*, posto infine in votazione, risulta respinto.

Concluso l'esame delle proposte emendative, si passa all'esame degli ordini del giorno, come convenuto in precedenza.

Il relatore [MARCHESCHI](#) (Fdl) esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/1193/2/7 (identico al proprio ordine del giorno G/1193/1/7), G/1193/4/7 e, come raccomandazione, G/1193/17/7.

Il parere è favorevole altresì sugli ordini del giorno G/1193/3/7, G/1193/5/7, G/1193/7/7, G/1193/9/7, G/1193/12/7, G/1193/13/7, G/1193/14/7, G/1193/15/7, G/1193/19/7, G/1193/20/7 e G/1193/21/7, a condizione che siano modificati, secondo riformulazioni che mette a disposizione dei commissari.

Il parere è infine contrario sui restanti ordini del giorno.

Il ministro ABODI si esprime in senso conforme al relatore e pertanto accoglie gli identici ordini del giorno G/1193/1/7 e G/1193/2/7, l'ordine del giorno G/1193/4/7 nonché, come raccomandazione, l'ordine del giorno G/1193/17/7.

La disponibilità ad accogliere gli atti di indirizzo G/1193/3/7, G/1193/5/7, G/1193/7/7, G/1193/9/7, G/1193/12/7, G/1193/13/7, G/1193/14/7, G/1193/15/7, G/1193/19/7, G/1193/20/7 e G/1193/21/7 è subordinata alla riformulazione secondo le indicazioni del relatore.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), accogliendo i suggerimenti del relatore e del rappresentante del Governo, riformula l'ordine del giorno G/1193/3/7 in un nuovo testo (pubblicato in allegato), che risulta pertanto accolto.

La senatrice [Barbara FLORIDIA](#) (M5S) riformula l'ordine del giorno G/1193/5/7 in un testo 2 (pubblicato in allegato), nel senso indicato da relatore e Governo. L'atto di indirizzo è pertanto accolto. Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la richiesta della senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), pone indi ai voti l'ordine del giorno G/1193/6/7, che la Commissione respinge.

La senatrice [Barbara FLORIDIA](#) (M5S) dichiara indi di accogliere le condizioni poste dal relatore e dal Governo sull'ordine del giorno G/1193/7/7, riformulandolo in un nuovo testo (pubblicato in allegato), che s'intende accolto.

Su richiesta della senatrice [Barbara FLORIDIA](#) (M5S) sono posti separatamente ai voti e respinti gli ordini del giorno G/1193/8/7, G/1193/9/7 (in riferimento al quale dichiara di non accogliere la proposta di modifica avanzata dal relatore e Governo), nonché l'ordine del giorno G/1193/10/7.

Con riferimento all'ordine del giorno G/1193/11/7 la senatrice [Barbara FLORIDIA](#) (M5S) rivolge un invito al relatore e al ministro Valditara a voler riconsiderare il parere contrario.

Il ministro VALDITARA si dichiara disponibile ad accogliere, come raccomandazione, il richiamato atto di indirizzo, a condizione che esso sia riformulato.

Il RELATORE si associa alle considerazioni del rappresentante del Governo.

La senatrice [Barbara FLORIDIA](#) (M5S) riformula l'ordine del giorno G/1193/11/7 in un nuovo testo (pubblicato in allegato), che recepisce la condizione posta dal ministro Valditara. L'atto di indirizzo si intende pertanto accolto dal Governo come raccomandazione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'ordine del giorno G/1193/12/7, essendo stato riformulato dalla senatrice [ALOISIO](#) (M5S) secondo i suggerimenti del relatore e del Governo, si intende accolto.

La senatrice [Barbara FLORIDIA](#) (M5S) invita il rappresentante del Governo a riconsiderare il parere espresso sull'ordine del giorno G/1193/13/7, a sua prima firma, al fine di mantenere, nel dispositivo, un esplicito impegno affinché siano reperite risorse finalizzate alla promozione di una scuola aperta, quale laboratorio permanente di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva.

Il ministro VALDITARA, tenuto conto di quanto chiesto dalla senatrice Barbara Floridia, modifica conseguentemente la condizione posta sul richiamato atto di indirizzo.

La senatrice [Barbara FLORIDIA](#) (M5S) riformula nel senso indicato dal ministro Valditara l'ordine del giorno G/1193/13/7 in un nuovo testo (pubblicato in allegato), che risulta pertanto accolto.

La senatrice [ALOISIO](#) (M5S) riformula gli ordini del giorno G/1193/14/7 e G/1193/15/7 in nuovi testi (pubblicati in allegato), che recepiscono le indicazioni del relatore e del Governo. Tali atti di indirizzo risultano pertanto accolti.

Su richiesta della senatrice [Barbara FLORIDIA](#) (M5S) sono posti separatamente ai voti e respinti gli ordini del giorno G/1193/16/7 e G/1193/18/7, in riferimento ai quali il relatore e il Governo avevano espresso un orientamento contrario.

Dopo che la senatrice [Barbara FLORIDIA](#) (M5S) ha riformulato in nuovi testi gli ordini del giorno G/1193/19/7, G/1193/20/7 e G/1193/21/7 (pubblicati in allegato) nel senso indicato dal relatore e dal Governo, il [PRESIDENTE](#) avverte che i medesimi atti di indirizzo si intendono accolti.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel medesimo testo approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura, autorizzandolo al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 11.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [1193](#)

G/1193/1/7

Il Relatore

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio

2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca" (A.S. 1193),

impegna il Governo a valutare l'opportunità di promuovere presso il Comitato olimpico nazionale italiano e il Comitato italiano paralimpico azioni di sensibilizzazione per la modifica degli statuti delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle discipline sportive associate, al fine di garantire, in merito al metodo elettorale delle stesse, una piena partecipazione democratica al voto attraverso il voto elettronico, il rispetto del principio dell'equilibrio di genere e della rappresentanza di coloro che non abbiano compiuto i 36 anni nella *governance*.

G/1193/2/7

[Marti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca" (A.S. 1193),

impegna il Governo a valutare l'opportunità di promuovere presso il Comitato olimpico nazionale italiano e il Comitato italiano paralimpico azioni di sensibilizzazione per la modifica degli statuti delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle discipline sportive associate, al fine di garantire, in merito al metodo elettorale delle stesse, una piena partecipazione democratica al voto attraverso il voto elettronico, il rispetto del principio dell'equilibrio di genere e della rappresentanza di coloro che non abbiano compiuto i 36 anni nella *governance*.

G/1193/3/7 (testo 2)

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca,

premesso che:

il Capo I si compone di 5 articoli e reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale;

l'articolo 1 introduce, al comma 1, disposizioni in materia di elezione dei vertici delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva che compongono il CONI e delle relative strutture regionali, modificando le regole in materia di rieleggibilità per un quarto mandato consecutivo e chiarendo, a tal fine, quali siano i criteri per il corretto computo dei mandati;

modifiche del tutto identiche sono introdotte, al comma 2, in materia di elezione dei vertici degli analoghi enti attivi nell'ambito del Comitato italiano paralimpico,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di promuovere presso il comitato olimpico nazionale italiano e il comitato italiano paralimpico azioni di sensibilizzazione per la modifica degli statuti delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle discipline sportive associate, al fine di garantire, in merito al metodo elettorale delle stesse, una piena partecipazione democratica al voto attraverso il voto elettronico, il rispetto del principio dell'equilibrio di genere e della rappresentanza di coloro che non abbiano compiuto i 36 anni nella *governance*.

G/1193/3/7

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca,

premesse che:

il Capo I si compone di 5 articoli e reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale;

l'articolo 1 introduce, al comma 1, disposizioni in materia di elezione dei vertici delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva che compongono il CONI e delle relative strutture territoriali, modificando le regole in materia di rieleggibilità per un quarto mandato consecutivo e chiarendo, a tal fine, quali siano i criteri per il corretto computo dei mandati;

modifiche del tutto identiche sono introdotte, al comma 2, in materia di elezione dei vertici degli analoghi enti attivi nell'ambito del Comitato italiano paralimpico;

un tema, sempre nella materia del funzionamento degli organismi sportivi, che richiede attenzione è quello relativo ai meccanismi di rinnovo della dirigenza e alla garanzia della piena rappresentatività nel quadro di un fisiologico ricambio degli organi direttivi apicali;

tale esigenza è particolarmente rilevante per soggetti - quali le federazioni sportive nazionali (FSN), gli enti di promozione sportiva (EPS) e le discipline sportive associate (DSA) - che sono sottoposti ai vincoli normativi non solo della legislazione interna, ma anche dell'ordinamento internazionale, e dunque esposti a un vaglio di credibilità e adeguatezza che si estende all'intero sistema sportivo nazionale,

impegna il Governo:

a considerare l'approvazione di norme volte a modificare gli statuti delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle discipline sportive associate, al fine di garantire, in merito al metodo elettorale delle stesse, una piena partecipazione democratica al voto attraverso il voto elettronico, il rispetto del principio dell'equilibrio di genere e della rappresentanza di coloro che non abbiano compiuto i 36 anni nella *governance* di enti di promozione sportiva e discipline sportive associate.

G/1193/4/7

[Maiorino](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Barbara Florida](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport e di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca,

premesse che:

l'articolo 2 istituisce una Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche;

la Commissione opererà, quale organismo di controllo e vigilanza sulla legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche partecipanti ai campionati relativi a discipline di sport di squadra, al fine di verificare il rispetto dei principi di corretta gestione, il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario e il funzionamento dei controlli interni;

la disposizione disciplina quindi la composizione, le funzioni, l'organizzazione nonché le modalità di funzionamento della Commissione;

riguardo alla composizione, la Commissione è organo collegiale, composto da un presidente e sei componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

in particolare, oltre alla partecipazione di diritto del presidente dell'Istituto nazionale della

previdenza sociale (INPS) e del Direttore dell'Agenzia delle entrate, il Presidente e i restanti quattro componenti sono scelti tra magistrati contabili, professori universitari nelle materie economiche, giuridiche e finanziarie, avvocati del libero foro abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori o dottori commercialisti iscritti anche all'elenco dei revisori contabili da almeno 15 anni e con comprovata esperienza nel settore della revisione contabile societaria, e due tra essi sono individuati nell'ambito di una rosa di cinque nominativi, proposti, entro trenta giorni dalla richiesta, dalle Federazioni sportive nazionali interessate, d'intesa con le Leghe professionistiche di riferimento;

la disposizione nulla prevede in merito alla parità di genere, contrariamente a quanto espressamente previsto per altri enti e organi con struttura analoga;

ritenuto che:

il principio della parità di genere è riconosciuto dalla nostra costituzione all'articolo 51 ove si attribuisce alla Repubblica la funzione di promuovere, con appositi provvedimenti, le pari opportunità tra donne e uomini nell'assunzione di cariche elettive e nell'accesso agli uffici pubblici;

come sottolineato dalla Commissione europea nella comunicazione relativa alla strategia per la parità di genere 2020-2025, finora nessuno Stato membro ha realizzato la parità tra uomini e donne, persistendo significativi divari soprattutto nel mondo del lavoro e a livello di retribuzioni, nelle posizioni dirigenziali e nella partecipazione alla vita politica e istituzionale;

il raggiungimento dell'uguaglianza di genere rappresenta uno dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile che gli Stati si sono impegnati a raggiungere entro il 2030;

il 7 giugno 2022 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico affinché le società quotate, entro il 2026, garantiscano almeno il 40% dei posti di amministratore senza incarichi esecutivi o almeno il 33% dei posti di amministratore con e senza incarichi esecutivi sia occupato dal sesso sotto-rappresentato;

in Italia, con la legge di bilancio 2020 son stati rafforzati i presidi per la parità di genere nell'ambito delle società quotate, in particolare disponendo che il genere meno rappresentato debba ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti (40 per cento), in luogo della quota di almeno un terzo (33 per cento circa) disposta dalle norme previgenti;

per le società a controllo pubblico, il relativo Testo Unico prevede che nella scelta degli amministratori le P.P.A.A. devono assicurare il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno,

impegna il Governo:

nella definizione delle nomine nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 2, a garantire la piena ed effettiva osservanza del principio delle pari opportunità di genere;

a rafforzare le misure per la parità di genere nella composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle società, in particolare per le società a controllo pubblico, coordinando a tal fine la disciplina di cui al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica con la disciplina di cui al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, come modificata dalla legge di bilancio 2020.

G/1193/5/7 (testo 2)

[Pirondini, Aloisio, Castiello, Barbara Florida](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca»;

premesso che:

il provvedimento reca disposizioni in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di tutela dei diritti delle persone con disabilità, misure in materia di integrazione dei giovani

stranieri

in proposito, preme segnalare il recente inserimento dello sport tra i valori tutelati dalla nostra Costituzione, frutto di una sensibilità pienamente maturata nel riconoscimento del suo valore sociale, in quanto volto all'integrazione e all'inclusione, e della sua funzione educativa e formativa, in quanto sinonimo di impegno, rispetto delle regole e delle responsabilità, anche verso l'altro da sé, autonomia nonché merito ed etica;

ciò implica l'obbligatoria assunzione dell'impegno della Repubblica alla promozione di politiche attive per la diffusione dello sport e alla sua effettiva fruizione da parte di tutta la collettività;

l'Italia con questa modifica costituzionale associa lo Sport alla cultura, all'arte e all'educazione così mettendo lo Sport, sia agonistico sia dilettantistico, al servizio dell'umanità, promuovendo una società pacifica e stili di vita sani, salvaguardando la dignità umana senza alcuna discriminazione;

lo sport è da considerarsi, in particolare con riguardo all'attività sportiva praticata dagli adolescenti e dai giovani, un accrescimento delle possibilità dello sviluppo e della formazione della persona, un antidoto al rischio di devianza verso la delinquenza, specialmente nelle aree «periferiche», con ciò intendendo le aree del territorio nazionale, a prescindere dalla loro collocazione, che presentano condizioni di svantaggio, marginalità e vulnerabilità economica, sociale e culturale;

in particolare a favore delle classi meno abbienti della popolazione e delle aree interne o periferiche;

secondo un'indagine condotta sul territorio nazionale da Svimez e Uisp con il supporto di Sport e Salute, quasi la metà della popolazione del Sud e circa il trenta per cento di quella del Centro-Nord non pratica attività sportiva;

scendendo più nel dettaglio, dai dati raccolti emerge che «al nord più del 50 per cento degli sportivi utilizza un impianto di proprietà o a gestione pubblica, al sud tale percentuale scende al 37,5 per cento»;

emerge, infatti, in merito, anche un divario tra Sud e Centro-Nord con riguardo all'offerta di strutture pubbliche e che la differenza nella pratica dello sport è più accentuata tra i più giovani,

impegna il Governo:

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a valutare l'opportunità di promuovere e sostenere le politiche attive per la diffusione dello sport, incrementando le risorse finanziarie e gli investimenti infrastrutturali al fine di garantirne l'effettiva praticabilità nelle aree del territorio indicate in premessa, in stretta collaborazione con gli enti territoriali, onde adempiere pienamente alla funzione dello sport quale strumento di inclusione, contrasto alla povertà educativa e prevenzione della vulnerabilità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

G/1193/5/7

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Barbara Florida](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca";

premessi che:

il provvedimento reca disposizioni in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di tutela dei diritti delle persone con disabilità, misure in materia di integrazione dei giovani stranieri

in proposito, preme segnalare il recente inserimento dello sport tra i valori tutelati dalla nostra Costituzione, frutto di una sensibilità pienamente maturata nel riconoscimento del suo valore sociale, in quanto volto all'integrazione e all'inclusione, e della sua funzione educativa e formativa, in quanto sinonimo di impegno, rispetto delle regole e delle responsabilità, anche verso l'altro da sé, autonomia

nonché merito ed etica;

ciò implica l'obbligatoria assunzione dell'impegno della Repubblica alla promozione di politiche attive per la diffusione dello sport e alla sua effettiva fruizione da parte di tutta la collettività;

l'Italia con questa modifica costituzionale associa lo Sport alla cultura, all'arte e all'educazione così mettendo lo Sport, sia agonistico sia dilettantistico, al servizio dell'umanità, promuovendo una società pacifica e stili di vita sani, salvaguardando la dignità umana senza alcuna discriminazione;

lo sport è da considerarsi, in particolare con riguardo all'attività sportiva praticata dagli adolescenti e dai giovani, un accrescimento delle possibilità dello sviluppo e della formazione della persona, un antidoto al rischio di devianza verso la delinquenza, specialmente nelle aree "periferiche", con ciò intendendo le aree del territorio nazionale, a prescindere dalla loro collocazione, che presentano condizioni di svantaggio, marginalità e vulnerabilità economica, sociale e culturale;

in particolare a favore delle classi meno abbienti della popolazione e delle aree interne o periferiche;

secondo un'indagine condotta sul territorio nazionale da Svimez e Uisp con il supporto di Sport e Salute, quasi la metà della popolazione del Sud e circa il trenta per cento di quella del Centro-Nord non pratica attività sportiva;

scendendo più nel dettaglio, dai dati raccolti emerge che "al nord più del 50 per cento degli sportivi utilizza un impianto di proprietà o a gestione pubblica, al sud tale percentuale scende al 37,5 per cento";

emerge, infatti, in merito, anche un divario tra Sud e Centro-Nord con riguardo all'offerta di strutture pubbliche e che la differenza nella pratica dello sport è più accentuata tra i più giovani,

impegna il Governo:

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a promuovere e sostenere le politiche attive per la diffusione dello sport, incrementando le risorse finanziarie e gli investimenti infrastrutturali al fine di garantirne l'effettiva praticabilità nelle aree del territorio indicate in premessa, in stretta collaborazione con gli enti territoriali, onde adempiere pienamente alla funzione dello sport quale strumento di inclusione, contrasto alla povertà educativa e prevenzione della vulnerabilità.

G/1193/6/7

[Zampa](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca" (A.S. 1193),

premessi che:

il decreto-legge oggetto di conversione al Capo I reca disposizioni in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale;

il provvedimento in esame è di estremo interesse per quei 445 mila i professionisti non iscritti ad ordini e collegi che rappresentano il segmento di gran lunga più dinamico dell'occupazione e sono in continuo aumento (in dodici anni, dal 2008 al 2020, sono infatti quasi raddoppiati);

in particolare, il riferimento è a tutti quei professionisti che si occupano di discipline motorie collegate alla salute nonché alle discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell'individuo che comportino attività motorie (Yoga, Pilates, Feldenkrais, Thai chi). Tali discipline risultano in costante aumento negli ultimi anni e sono a tutti gli effetti attività olistiche, date dalla perfetta collaborazione tra corpo, mente e parte spirituale. Queste pratiche di movimento garantiscono un controllo sulle cellule cerebrali, portando ad un rallentamento dei processi degenerativi dovuti all'invecchiamento. Alcune di queste pratiche sono state recentemente identificate come un intervento non-farmacologico

che potrebbe avere effetti neuroprotettivi, con un conseguente impatto positivo sulla salute psico-fisica degli anziani sani e dei pazienti con decadimento cognitivo, inoltre mantengono sotto controllo i livelli di stress e risultano preventive rispetto alle patologie muscolo-scheletriche;

considerato che:

all'articolo 32 della Costituzione, il legislatore costituente intervenne a riconoscere espressamente un diritto alla salute come "diritto alla protezione della salute", ma anche come "diritto ad essere curato";

stando alla sentenza n. 202 del 1981 della Corte costituzionale, il citato articolo 32 assume come oggetto di tutela l'integrità fisica dei cittadini, tutela che si realizza mettendo in campo misure di prevenzione da un lato, e assicurando cure gratuite per gli indigenti dall'altro;

secondo la Costituzione dell'OMS, l'obiettivo dell'Organizzazione è "il raggiungimento, da parte di tutte le popolazioni, del più alto livello possibile di salute", definita come "uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale" e non semplicemente "assenza di malattie o infermità". Tale definizione va oltre la mera sopravvivenza fisica o l'assenza di malattia, coinvolgendo anche aspetti psicologici, mentali, ambientali, lavorativi, economici e sociali. Questo paradigma, basato su evidenze scientifiche e sulla conoscenza dei determinanti di salute, può essere applicato alla prevenzione, al trattamento delle malattie e alla promozione della salute a livello individuale e di popolazione;

il più recente decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, all'articolo 3, prevede il riconoscimento del valore culturale, educativo e sociale dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e di tutela della salute, nonché la promozione dell'attività motoria quale strumento idoneo a facilitare l'acquisizione di stili di vita corretti e funzionali all'inclusione sociale, alla promozione della salute, al miglioramento della qualità di vita e del benessere psico-fisico sia nelle persone sane sia nelle persone affette da patologie;

considerato, altresì, che:

la legge costituzionale del 26 settembre 2023, n. 1, ha introdotto il comma 7, all'articolo 33, della Costituzione in materia di attività sportiva. In particolare, il comma 7 sancisce che "La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme»;

dal nuovo dettato costituzionale emerge il riconoscimento del valore dell'attività sportiva in tutte le sue forme quale strumento di inclusione sociale e di promozione del pieno sviluppo della persona umana, con particolare riguardo al suo benessere psico-fisico, incentivandone l'accesso;

si rende quindi necessario un intervento dello Stato che, attraverso sostegni economici e agevolazioni, favorisca la diffusione anche di tutte le descritte pratiche olistiche non solo per il loro valore sociale e di prevenzione, ma anche come strumento di politica economica pubblica;

la tutela della salute deve infatti trovare realizzazione non solo attraverso l'esistente Servizio sanitario nazionale, ma anche attraverso l'autonomo sviluppo del settore legato alle discipline olistiche e del benessere come strumento di prevenzione di patologie;

preme sottolineare come queste discipline non siano tra le discipline sportive riconosciute dal CONI (delibera del consiglio nazionale del CONI n. 1568 del 14 febbraio 2017), dunque, non godono dei relativi benefici fiscali;

rilevato che:

le problematiche lavorative connesse a questi professionisti sono in primo luogo attribuibili ad una mancanza di normativa adeguata relativa alla riconoscibilità di questi professionisti rispetto a figure operanti nell'ambito del dilettantismo sportivo riconosciuto dal Coni. Pur non essendo discipline sportive i vantaggi fiscali, in termini di tassazione, connessi al mondo dell'associazionismo sportivo rendono maggiormente attrattivo questo ambito rispetto a quello del lavoro autonomo professionale, con grave confusione nel mercato della concorrenza;

la mancanza di tutele adeguate, un'aliquota Iva troppo elevata (22%) per chi è in regime ordinario e la mancanza di possibilità per l'utente finale di poter detrarre le spese relative al benessere,

fanno sì che l'ambito professionale non sia la prima scelta da parte dell'utente che vuole iniziare questo tipo di attività. La somma di questi fattori inoltre non promuove la crescita professionale del settore con grave danno anche per l'erario,

impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, volta:

- a) a riconoscere la figura professionale degli operatori del benessere;
- b) a prevedere una riduzione dell'aliquota Iva pari almeno fino al 10% in quanto erogazione di servizi che incidono sulla salute e sul benessere della collettività;
- c) a introdurre la possibilità di decurtazione dall'IRPEF di tutte le spese relative al benessere dell'individuo.

G/1193/7/7 (testo 2)

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Barbara Florida](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca»;

premessi che:

il provvedimento reca diverse disposizioni in materia di sport, tra cui anche disposizioni relative alle leghe sportive;

proprio con riferimento alla Lega Serie A, ha destato molta preoccupazione e stupore la notizia dell'accordo fra la società dell'Inter e la Betsson Sport, nuovo «official main partner» della squadra campione d'Italia;

a partire dalla prossima stagione agonistica, che si avvia a partire tra poco meno di un mese, il nuovo sponsor sarà visibile sulle maglie dei calciatori di una delle squadre più importanti del campionato;

la Betsson Sport è ufficialmente una vetrina multimediale per informazione e intrattenimento sportivo; va ricordato, tuttavia, che essa fa parte del gruppo Betsson, una società che si occupa in tutto il mondo di scommesse sportive e casinò *on line*;

ritenuto che:

l'articolo 9 del decreto-legge 87/2018 - convertito dalla legge 96/2018 (cd. Decreto Dignità) - ha introdotto nel nostro ordinamento il divieto assoluto di realizzare pubblicità, anche indiretta, comunque effettuata e su qualunque mezzo, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d'azzardo;

l'Autorità Garante delle Comunicazioni (AGCOM) ha emanato le linee guida sulle modalità attuative del divieto di pubblicità di giochi e scommesse, consentendo una serie di «deroghe» al divieto, come i cosiddetti «spazi quote»;

sfruttando i margini delle linee guida, si sono diffusi i siti di infotainment che non pubblicano contenuti sulle scommesse pur richiamandole palesemente,

impegna il Governo:

a mantenere alto il livello di attenzione al contrasto del fenomeno della ludopatia anche attraverso il divieto di pubblicità di cui all'articolo 9 del cd. decreto dignità, comunque effettuata e su qualunque mezzo, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro.

G/1193/7/7

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Barbara Florida](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca";

premessi che:

il provvedimento reca diverse disposizioni in materia di sport, tra cui anche disposizioni relative alle leghe sportive;

proprio con riferimento alla Lega Serie A, ha destato molta preoccupazione e stupore la notizia dell'accordo fra la società dell'Inter e la Betsson Sport, nuovo "official main partner" della squadra campione d'Italia;

a partire dalla prossima stagione agonistica, che si avvia a partire tra poco meno di un mese, il nuovo sponsor sarà visibile sulle maglie dei calciatori di una delle squadre più importanti del campionato;

la Betsson Sport è ufficialmente una vetrina multimediale per informazione e intrattenimento sportivo; va ricordato, tuttavia, che essa fa parte del gruppo Betsson, una società che si occupa in tutto il mondo di scommesse sportive e casinò *on line*;

ritenuto che:

l'articolo 9 del decreto-legge 87/2018 - convertito dalla legge 96/2018 (cd. Decreto Dignità) - ha introdotto nel nostro ordinamento il divieto assoluto di realizzare pubblicità, anche indiretta, comunque effettuata e su qualunque mezzo, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d'azzardo;

L'Autorità Garante delle Comunicazioni (AGCOM) ha emanato le linee guida sulle modalità attuative del divieto di pubblicità di giochi e scommesse, consentendo una serie di "deroghe" al divieto, come i cosiddetti "spazi quote";

sfruttando i margini delle linee guida, si sono diffusi i siti di infotainment che non pubblicano contenuti sulle scommesse pur richiamandole palesemente;

il caso Inter, con la diffusione pubblicitaria di una vera e propria società di scommesse sportive dietro lo scudo del sito di informazione, rischia di aprire le porte, ove autorizzato, al definitivo e pericoloso superamento del divieto di pubblicità del gioco e delle scommesse in denaro,

impegna il Governo:

a adottare ogni misura utile a rafforzare il divieto di pubblicità di cui all'articolo 9 del cd. decreto dignità, comunque effettuata e su qualunque mezzo, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco, estendendo il concetto di pubblicità indiretta anche alle forme di informazione che non richiamano direttamente il gioco ma che sono comunque collegate a società o temi connessi al fenomeno del gioco;

prevedere in ogni caso il divieto assoluto di pubblicità relativa a scommesse con vincite di denaro nonché al gioco, in ogni sua forma e su qualunque mezzo, anche indiretta attraverso il richiamo a società o soggetti collegati al settore delle scommesse e del gioco, in occasione di qualunque manifestazione sportiva, a partire dall'utilizzo di loghi o altri richiami grafici su divise e abbigliamento degli atleti partecipanti, in considerazione dell'elevato indice di visibilità verso il pubblico, soprattutto di minore età.

G/1193/8/7

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Barbara Florida](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca",

premessi che:

il provvedimento reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale, reca inoltre disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, disposizioni in materia di reclutamento del personale docente, infine dispone in materia di università e ricerca;

in particolare, l'articolo 6, prevede - in via straordinaria e transitoria - norme per il

potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità; nello specifico, per far fronte alla carenza di docenti specializzati sul sostegno, si introduce, sino al 31 dicembre 2025, in aggiunta all'offerta formativa delle università, una nuova offerta formativa di specializzazione sul sostegno, erogata da INDIRE, e dedicata a coloro che abbiano prestato servizio su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti;

al fine dell'attivazione di tali percorsi, si prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, con parere del Ministro per le disabilità e del Ministro dell'università e della ricerca, nonché dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, siano definiti il profilo professionale del docente specializzato, i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione attivati, i requisiti e le modalità per l'attivazione dei percorsi, i costi massimi, l'esame finale e la composizione della relativa commissione esaminatrice;

tale disposizione dunque, dà la possibilità di conseguire la specializzazione sul sostegno non solo in via ordinaria tramite i percorsi di TFA erogati dalle università, ma anche in via straordinaria tramite percorsi da 30 CFU erogati dall'INDIRE, cui potranno partecipare soltanto coloro che hanno prestato servizio nelle scuole paritarie e statali su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti (i cd precari triennialisti);

il nuovo percorso di specializzazione creerà una disparità enorme tra due gruppi di corsisti: da un lato coloro che si sono già iscritti al IX ciclo del TFA universitario, rientrando nella riserva del 35%, di durata di 9 mesi, pagando la quota di iscrizione per un percorso da 60 CFU in presenza, dall'altro lato coloro che frequenteranno il nuovo percorso per 30 CFU, con minore durata e impegno solo online;

paradossalmente si crea, quindi, una situazione, in cui contemporaneamente, docenti appartenenti alla stessa categoria di persone con medesimi requisiti frequenteranno due percorsi diversi per conseguire lo stesso titolo,

impegna il Governo:

a valutare la portata applicativa della norma e adottare, entro la data di attivazione dei percorsi, iniziative normative volte a rivedere la disposizione che introduce il nuovo percorso di specializzazione erogato da INDIRE, al fine di evitare discriminazioni tra docenti e porre al centro i bisogni educativi degli studenti con disabilità.

G/1193/9/7

[Pirondini, Aloisio, Castiello, Barbara Florida](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca",

premesso che:

gli articoli 6 e 7 dettano, almeno negli intendimenti, disposizioni finalizzate al potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;

più in particolare, al fine dichiarato di sopperire alla carenza di docenti specializzati sul sostegno, introducono, sino al 31 dicembre 2025, in aggiunta all'offerta formativa delle università, una nuova offerta formativa di specializzazione sul sostegno, erogata dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), e dedicata a coloro che abbiano prestato servizio su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti;

per l'attivazione di tali percorsi formativi, la disposizione all'esame prevede che il Ministro dell'istruzione e del merito definisca, con proprio decreto, il profilo professionale del docente specializzato, i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione attivati, i requisiti e le modalità per l'attivazione dei percorsi, i costi massimi (dei predetti percorsi), l'esame finale e la

composizione della relativa commissione esaminatrice; si prevede inoltre che il Ministero dell'istruzione e del merito individui, ogni anno, sino al 31 dicembre 2025, il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilità;

la disposizione reca altresì la clausola di invarianza finanziaria;

l'articolo 8 detta invece disposizioni finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno prevedendo che, nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse del discente, nell'ambito dell'attribuzione degli incarichi di supplenza, al docente in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni con disabilità può essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico;

nel mese di febbraio 2024, l'Istituto nazionale di statistica ha presentato i risultati dell'indagine sull'inclusione scolastica; da tale rapporto è emerso che:

nell'anno scolastico 2022/2023 sono quasi 338.000 gli alunni con disabilità che frequentano le scuole di ogni ordine e grado, il 4,1 per cento del totale degli iscritti (+7 per cento rispetto al precedente anno scolastico); seppure è migliorata l'offerta di insegnanti di sostegno (+10 per cento) tuttavia emerge che il 12 per cento viene assegnato in ritardo;

il numero medio di ore settimanali di sostegno fruito da ciascun alunno ammonta a 15,3: il confronto tra gli ordini scolastici mette in evidenza una maggiore dotazione nella scuola dell'infanzia (20,2 ore), seguita dalla primaria (16,7 ore) e dalla secondaria di secondo grado (13,4 ore);

il 4 per cento delle famiglie ha presentato ricorso al TAR, ritenendo l'assegnazione delle ore non adeguata. Nel Mezzogiorno i ricorsi risultano più frequenti (5,4 per cento) mentre nel Nord la quota scende al 3 per cento;

permane ancora una forte discontinuità nella didattica: il 60 per cento degli alunni con disabilità cambia insegnante per il sostegno da un anno all'altro, il 9 per cento nel corso dello stesso anno scolastico;

per l'anno scolastico 2022/2023 la quota di alunni con disabilità che ha cambiato insegnante di sostegno rispetto all'anno precedente è pari al 59,6 per cento, sale al 62,1 per cento nelle secondarie di primo grado e raggiunge il 75 per cento nelle scuole dell'infanzia; una quota non trascurabile di alunni (9 per cento) ha, inoltre, cambiato insegnante di sostegno nel corso dell'anno scolastico;

considerato che:

per ovviare alla perdurante precarietà dei docenti di sostegno non appare né utile né risolutiva la creazione di ulteriori e inadeguati percorsi formativi ma occorre invece istituire le classi di concorso per il sostegno didattico, una per ciascun grado di istruzione affinché tutti i docenti assegnati ai posti di sostegno a tempo indeterminato non siano più precari;

per garantire la continuità didattica del sostegno scolastico, occorre prevedere che l'incarico di supplenza dei docenti di sostegno abbia validità biennale, fatte salve le eccezioni debitamente motivate e documentate concernenti lo stato di salute o le gravi esigenze familiari del docente; qualora sia poi necessario il completamento di un triennio l'incarico di supplenza deve essere prorogato di un anno e, nello scorrimento delle graduatorie occorre riconoscere la doverosa priorità al docente che garantisce la continuità didattica;

al fine di evitare che all'inizio dell'anno scolastico vi sia l'attesa infinita per i docenti, per gli alunni e le alunne e per le loro famiglie, le procedure di nomina dei docenti di sostegno, devono essere avviate al termine delle lezioni dell'anno scolastico precedente a quello di riferimento, a partire dalla scuola primaria, proseguendo con la scuola secondaria di primo grado, la scuola dell'infanzia e la scuola secondaria di secondo grado, affinché si concludano rigorosamente entro il 31 agosto e comunque non oltre il 10 settembre;

dal predetto rapporto è emerso altresì che gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione che affiancano gli insegnanti di sostegno sono più di 68.000; gli assistenti per l'autonomia e la

comunicazione sono operatori specializzati, finanziati dagli enti locali, la cui presenza è finalizzata a migliorare la qualità dell'azione formativa, facilitando la comunicazione e l'interazione dello studente con disabilità e stimolando lo sviluppo delle sue abilità nelle diverse dimensioni dell'autonomia;

a livello territoriale, tuttavia, sono ancora ampi i divari nella disponibilità di assistenti per l'autonomia e la comunicazione: a fronte di un valore medio di 4,4 alunni per assistente, nel Mezzogiorno il rapporto sale a 4,7, con punte massime in Campania dove supera la soglia di 9,5 alunni con disabilità per ogni assistente; la presenza di queste figure aumenta invece nelle regioni del Centro dove il rapporto scende a 3,7 alunni per assistente;

per garantire il diritto allo studio e la piena integrazione degli alunni con disabilità fisica, psichica o sensoriale, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale dovrebbero essere centralizzate, previa definizione dello stato giuridico, del profilo contrattuale, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola da applicare, del percorso formativo, dell'orario di lavoro, della dotazione organica nonché delle procedure di stabilizzazione del personale che ha svolto e attualmente svolge tale attività nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione:-

la clausola di invarianza finanziaria prevista dalla disposizione all'esame, oltretutto, rende inconsistente qualsiasi misura e intendimento,

impegna il Governo:

a garantire la continuità didattica del sostegno scolastico, avviando le procedure di assegnazione al termine delle lezioni dell'anno scolastico precedente a quello di riferimento, a partire dalla scuola primaria, proseguendo con la scuola secondaria di primo grado, la scuola dell'infanzia e la scuola secondaria di secondo grado, e si concludano rigorosamente entro il 31 agosto e comunque non oltre il 10 settembre;

a centralizzare l'assegnazione degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione in tutti gli istituti scolastici al fine di assicurare in tutto il territorio nazionale la qualità dell'azione formativa, facilitare la comunicazione e l'interazione dello studente con disabilità e stimolare adeguatamente lo sviluppo delle sue abilità nelle diverse dimensioni dell'autonomia.

G/1193/10/7

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Barbara Florida](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca",
premessi che:

il provvedimento reca disposizioni in materia di sport, di organismi sportivi e di lavoro sportivo, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di tutela dei diritti delle persone con disabilità, di integrazione scolastica degli alunni stranieri;

in ordine all'ultimo tema dell'elenco suesposto, il Ministro dell'istruzione e del merito ha dichiarato che "dobbiamo realizzare al più presto il potenziamento dell'italiano per gli studenti stranieri, una sfida irrinunciabile. Mi auguro che il decreto legge possa essere approvato in termini rapidi";

preme ai firmatari sottolineare che l'articolo 11, comma 1, pur prevedendo una lodevole misura di sostegno all'inclusione e all'integrazione scolastica degli alunni stranieri - l'assegnazione di un docente dedicato all'insegnamento della lingua italiana - ne riduce fortemente e ne complica la portata, in quanto essa: è rimessa all'esercizio di una mera facoltà per il tramite di un decreto ministeriale; incontra il limite delle risorse di organico disponibili a livello nazionale; incontra un ulteriore limite applicativo, in quanto è prevista per le sole classi nelle quali gli alunni stranieri siano in numero pari o superiore al 20 per cento del totale degli alunni della classe e, altresì, deve trattarsi di alunni stranieri che si iscrivono per la prima volta al Sistema nazionale di istruzione; infine, ad onta della dichiarata

urgenza, la disposizione - si ribadisce, da ascrivere a mera facoltà - è comunque prevista a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026;

al fine di offrire un segnale alle giovani generazioni di stranieri, in grado di rendere reale, rapida ed effettiva la dichiarata volontà di "realizzare al più presto il potenziamento dell'italiano per gli studenti stranieri", considerata "una sfida irrinunciabile" da vincere,

impegna il Governo:

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, onde sostenere il diritto costituzionale allo studio di cui all'articolo 34 della Costituzione, volto a garantire l'accesso, la frequenza, l'inclusione alla scuola e ai percorsi di formazione a tutti gli alunni, a rivedere la disposizione di cui alla premessa al fine di renderla obbligatoria e fruibile a decorrere dall'avvio dell'anno scolastico 2024/25, provvedendo a ridurre, altresì, la percentuale ivi disposta di alunni stranieri rispetto al numero complessivo degli alunni nelle classi.

G/1193/11/7 (testo 2)

[Barbara Florida](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca",

premesso che:

il provvedimento reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale, reca inoltre disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, disposizioni in materia di reclutamento del personale docente, infine dispone in materia di università e ricerca;

i settori della conoscenza rappresentano il volano per il progresso di una società e, di conseguenza, investire sulla scuola dovrebbe essere la priorità di ogni governo;

la dispersione scolastica è un fenomeno che raramente fa notizia, ma è uno strumento in grado di misurare il grado di uguaglianza ed equità presente in una determinata società. I giovani lasciano la scuola o la frequentano in maniera irregolare, per mancanza di stimoli o per motivi socioeconomici, quali l'originario stato di povertà della famiglia, il territorio di provenienza, le differenze culturali e di genere, nonché le incertezze delle prospettive occupazionali;

la dispersione scolastica comporta un costo per lo Stato in termini di misure di protezione sociale e criminalità, oltre ad una minore ricchezza nazionale poiché l'investimento realizzato dallo Stato nei confronti delle ragazze e dei ragazzi che poi non terminano gli studi si traduce in minore risorsa lavoro e, di conseguenza, minore sviluppo economico e crescita del sistema Paese;

per garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione dei cittadini, è indispensabile supportare le famiglie con un sostegno economico affidabile e costante,

impegna il Governo:

a proseguire gli sforzi per garantire il diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, destinati a tutte le alunne e alunni, studentesse e studenti del primo e secondo ciclo di istruzione, per sostenere economicamente le famiglie durante tutto il percorso educativo dei figli e contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, anche al fine di prevenire e contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica.

G/1193/11/7

[Barbara Florida](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca",

premesso che:

il provvedimento reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale, reca inoltre disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, disposizioni in materia di reclutamento del personale docente, infine dispone in materia di università e ricerca;

i settori della conoscenza rappresentano il volano per il progresso di una società e, di conseguenza, investire sulla scuola dovrebbe essere la priorità di ogni governo;

la dispersione scolastica è un fenomeno che raramente fa notizia, ma è uno strumento in grado di misurare il grado di uguaglianza ed equità presente in una determinata società. I giovani lasciano la scuola o la frequentano in maniera irregolare, per mancanza di stimoli o per motivi socioeconomici, quali l'originario stato di povertà della famiglia, il territorio di provenienza, le differenze culturali e di genere, nonché le incertezze delle prospettive occupazionali;

la dispersione scolastica comporta un costo per lo Stato in termini di misure di protezione sociale e criminalità, oltre ad una minore ricchezza nazionale poiché l'investimento realizzato dallo Stato nei confronti delle ragazze e dei ragazzi che poi non terminano gli studi si traduce in minore risorsa lavoro e, di conseguenza, minore sviluppo economico e crescita del sistema Paese;

per garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione dei cittadini, è indispensabile supportare le famiglie con un sostegno economico affidabile e costante,

impegna il Governo:

a reperire le necessarie risorse affinché sia riconosciuta una "Dote educativa", quale misura fondamentale a garanzia del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, destinata a tutte le alunne e alunni, studentesse e studenti del primo e secondo ciclo di istruzione, per sostenere economicamente le famiglie durante tutto il percorso educativo dei figli e contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, anche al fine di prevenire e contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica.

G/1193/12/7 (testo 2)

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Castiello](#), [Barbara Florida](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca»,

premesso che:

il provvedimento reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale, reca inoltre disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, disposizioni in materia di reclutamento del personale docente, infine dispone in materia di università e ricerca;

i settori della conoscenza rappresentano il volano per il progresso di una società e, di conseguenza, investire sulla scuola dovrebbe essere la priorità di ogni governo;

al fine garantire il successo formativo dei frequentanti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, è necessaria l'implementazione del tempo prolungato pomeridiano ed il conseguente servizio mensa;

un'importante iniziativa è inclusa nel PNRR, all'Investimento 1.2 - Piano per l'estensione del tempo pieno e delle mense, della Missione 4, Componente 1, a cui sono stati destinati 1075 milioni di euro, di cui una parte finalizzata alla costruzione di mense,

impegna il Governo:

al fine di contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica, nonché per garantire il successo formativo delle alunne e degli alunni, studentesse e studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, ad adottare iniziative volte a proseguire nelle azioni già intraprese, continuando a reperire le necessarie risorse per l'implementazione del tempo prolungato pomeridiano e conseguentemente garantire il servizio mensa scolastica.

G/1193/12/7

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Castiello](#), [Barbara Floridia](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca",
premessi che:

il provvedimento reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale, reca inoltre disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, disposizioni in materia di reclutamento del personale docente, infine dispone in materia di università e ricerca;

i settori della conoscenza rappresentano il volano per il progresso di una società e, di conseguenza, investire sulla scuola dovrebbe essere la priorità di ogni governo;

al fine garantire il successo formativo dei frequentanti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, è necessaria l'implementazione del tempo prolungato pomeridiano ed il conseguente servizio mensa;

un'importante iniziativa è inclusa nel PNRR, all'Investimento 1.2 - Piano per l'estensione del tempo pieno e delle mense, della Missione 4, Componente 1, a cui sono stati destinati 1075 milioni di euro, di cui una parte finalizzata alla costruzione di mense;

ad oggi a livello nazionale solo il 39% delle scuole primarie è dotato di questo servizio ed esiste, ancora una volta, una profonda disuguaglianza territoriale: per il Sud e le Isole, la cui media è 21,6%, nessuna regione è sopra la media nazionale, mentre nel Nord, che detiene una media del 50,1%, solo il Friuli-Venezia Giulia è sotto la media;

alla luce di questi dati, occorre sanare queste disuguaglianze affiancando maggiori risorse pubbliche a quelle già allocate dal PNRR, al fine di garantire alle alunne e agli alunni della scuola primaria, nonché alle studentesse e agli studenti della scuola secondaria di primo grado, non contemplati dal PNRR, il diritto a godere del tempo pieno in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale,

impegna il Governo:

al fine di contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica, nonché per garantire il successo formativo delle alunne e degli alunni, studentesse e studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, di reperire le necessarie risorse per l'implementazione del tempo prolungato pomeridiano e conseguentemente garantire il servizio mensa scolastica.

G/1193/13/7 (testo 2)

[Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca»,
premessi che:

il provvedimento reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale, reca inoltre disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, disposizioni in materia di reclutamento del personale docente, infine dispone in materia di università e ricerca;

un'istruzione adeguata, esauriente e completa rappresenta uno degli strumenti essenziali per rendere concreta l'uguaglianza sostanziale tra cittadini e rispondere così al principio fondamentale garantito dalla nostra Carta costituzionale, previsto all'art. 3 comma 2, poiché consente di poter compiere scelte consapevoli e di poter costruire un'esistenza dignitosa;

la scuola, dopo la famiglia, assume un ruolo essenziale non solo nell'istruzione quale trasmissione di conoscenze e saperi, ma soprattutto nella formazione delle bambine, dei bambini e degli adolescenti, con l'obiettivo di fornire loro gli strumenti necessari per una crescita culturale,

psicologica e sociale, promuovendo la responsabilità e l'autonomia di giudizio,

impegna il Governo:

a reperire adeguate risorse finalizzate alla promozione di una scuola aperta, quale laboratorio permanente di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva in modo da consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante.

G/1193/13/7

[Barbara Florida](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca",

premesso che:

il provvedimento reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale, reca inoltre disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, disposizioni in materia di reclutamento del personale docente, infine dispone in materia di università e ricerca;

un'istruzione adeguata, esauriente e completa rappresenta uno degli strumenti essenziali per rendere concreta l'uguaglianza sostanziale tra cittadini e rispondere così al principio fondamentale garantito dalla nostra Carta costituzionale, previsto all'art. 3 comma 2, poiché consente di poter compiere scelte consapevoli e di poter costruire un'esistenza dignitosa;

la scuola, dopo la famiglia, assume un ruolo essenziale non solo nell'istruzione quale trasmissione di conoscenze e saperi, ma soprattutto nella formazione delle bambine, dei bambini e degli adolescenti, con l'obiettivo di fornire loro gli strumenti necessari per una crescita culturale, psicologica e sociale, promuovendo la responsabilità e l'autonomia di giudizio;

appare necessario rimettere al centro delle priorità di investimento di risorse pubbliche la scuola quale comunità educante, nella quale vivono più soggetti, uniti da un obiettivo comune: assumere una responsabilità condivisa per la crescita dei bambini, delle bambine e degli adolescenti; una sorta di educazione diffusa, in grado di trasformare il territorio in una grande risorsa di apprendimento, di scambio e di sperimentazione,

impegna il Governo:

a reperire adeguate risorse finalizzate alla promozione di una scuola aperta, quale laboratorio permanente di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva in modo da consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, anche al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi;

G/1193/14/7 (testo 2)

[Maiorino](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca»,

impegna il Governo:

a promuovere campagne di informazione finalizzate ad un uso consapevole degli strumenti informatici al fine di supportare le studentesse e gli studenti a riconoscere non solo le potenzialità delle informazioni a disposizione, ma anche gli eventuali rischi correlati.

G/1193/14/7

[Maiorino](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca»,
premessi che:

il provvedimento reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale, reca inoltre disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, disposizioni in materia di reclutamento del personale docente, infine dispone in materia di università e ricerca;

la scuola dovrebbe affiancare al compito dell'"insegnare ad apprendere" anche quello dell'"insegnare a essere" così come stabilito dalle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;

la scuola deve rappresentare, inoltre, un luogo inclusivo, dove tutte le diversità vengono valorizzate così da dare ad ognuno pari possibilità di crescita in un sistema equo e coeso in grado di prendersi cura di tutti i cittadini, assicurandone la loro dignità, il rispetto delle differenze e le pari opportunità;

un tema che ancora appare difficile da affrontare a scuola come quello dell'educazione affettiva e sessuale, ovvero la conoscenza di sé e dell'altro, appare invece fondamentale per agevolare la crescita dei giovani nonché per contrastare qualsiasi forma di discriminazione e violenza,

da un'indagine nazionale del Ministero della salute riguardante la salute sessuale e riproduttiva degli adolescenti, pubblicata il 19 febbraio 2019, è emerso che in un contesto in cui l'educazione sessuale è assente, frammentaria, approssimativa e geograficamente disomogenea, la stragrande maggioranza degli adolescenti italiani (l'89 per cento dei ragazzi e l'84 per cento delle ragazze) è costretta a informarsi ricorrendo alla rete internet, meno della metà si rivolge agli amici, e solo uno su quattro ai familiari;

oggi, purtroppo, attraverso la rete, può capitare che i bambini si confrontino con i contenuti della pornografia, alimentando la confusione e i falsi miti sulla sessualità e senza aver ricevuto dal sistema educativo né dalla famiglia gli strumenti per saper distinguere tra realtà e finzione,

impegna il Governo:

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad agevolare l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nell'offerta formativa dei percorsi di sperimentazione al fine di rispondere al bisogno delle allieve e degli allievi di crescere e svilupparsi in modo armonioso rendendoli maggiormente consapevoli nell'assunzione delle proprie scelte e condurre i ragazzi alla scoperta dei rapporti affettivi e al rispetto dell'altro genere;

a promuovere campagne di informazione finalizzate ad un uso consapevole degli strumenti informatici al fine di supportare le studentesse e gli studenti a riconoscere non solo le potenzialità delle informazioni a disposizione, ma anche gli eventuali rischi correlati.

G/1193/15/7 (testo 2)

[Aloisio](#), [Castiello](#), [Pirondini](#), [Barbara Floridaia](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca»,
premessi che:

il provvedimento reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale, reca inoltre disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, disposizioni in materia di reclutamento del personale docente, infine dispone in materia di università e ricerca;

l'articolo 29, comma 4 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, dispone la proroga fino al 15

giugno 2024 dei contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato in favore del personale assunto ai sensi dell'articolo 21, comma 4-*bis*.2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, relativo ai contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato nell'ambito degli organici PNRR e Agenda Sud;

ai sensi dell'articolo 21, commi 4-*bis* e 4-*bis*.1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) possono assumere personale amministrativo, tecnico e ausiliario aggiuntivo assunto con incarichi temporanei, inizialmente previsti fino al 31 dicembre 2023;

successivamente, l'articolo 20-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 ha disposto una proroga per i contratti relativi all'assunzione di 3.166 assistenti tecnici e amministrativi fino al 30 giugno 2026, essendo gli oneri di spesa coperti a valere su risorse del PNRR, mentre per quanto concerne i collaboratori scolastici, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 326 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, gli incarichi sono stati prorogati fino al 15 aprile 2024;

nonostante l'imminente scadenza dei suddetti contratti, il Ministero non è riuscito a garantire la proroga in tempo utile, ma è intervenuto soltanto a posteriori, inserendo la disposizione in esame, che, senza soluzione di continuità, ha lasciato un «vulnus» temporale tra la fine del contratto, scaduto il 15 aprile, e l'entrata in vigore del decreto-legge in data 8 maggio;

tale vacanza contrattuale è stata coperta con l'approvazione di un emendamento riformulato in sede di esame in Senato, volto a garantire la continuità giuridica del servizio svolto dai collaboratori scolastici al fine di consentire agli stessi di computare anche il periodo compreso tra il 16 aprile 2024 e la data di effettiva riassunzione in servizio tra i giorni di effettivo servizio,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire la continuità contrattuale dei collaboratori scolastici assunti ai sensi dell'articolo 21, commi 4-*bis* e 4-*bis*.1, individuando le risorse necessarie affinché vengano prorogati i contratti fino al termine del PNRR, previsto per dicembre 2026.

G/1193/15/7

[Aloisio](#), [Castiello](#), [Pirondini](#), [Barbara Florida](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca", premesso che:

il provvedimento reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale, reca inoltre disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, disposizioni in materia di reclutamento del personale docente, infine dispone in materia di università e ricerca;

l'articolo 29, comma 4 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, dispone la proroga fino al 15 giugno 2024 dei contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato in favore del personale assunto ai sensi dell'articolo 21, comma 4-*bis*.2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, relativo ai contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato nell'ambito degli organici PNRR e Agenda Sud;

ai sensi dell'articolo 21, commi 4-*bis* e 4-*bis*.1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) possono assumere personale amministrativo, tecnico e ausiliario aggiuntivo assunto con incarichi temporanei, inizialmente previsti fino al 31 dicembre 2023;

successivamente, l'articolo 20-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 ha disposto una

proroga per i contratti relativi all'assunzione di 3.166 assistenti tecnici e amministrativi fino al 30 giugno 2026, essendo gli oneri di spesa coperti a valere su risorse del PNRR, mentre per quanto concerne i collaboratori scolastici, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 326 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, gli incarichi sono stati prorogati fino al 15 aprile 2024;

nonostante l'imminente scadenza dei suddetti contratti, il Ministero non è riuscito a garantire la proroga in tempo utile, ma è intervenuto soltanto a posteriori, inserendo la disposizione in esame, che, senza soluzione di continuità, ha lasciato un "vulnus" temporale tra la fine del contratto, scaduto il 15 aprile, e l'entrata in vigore del decreto-legge in data 8 maggio;

tale vacanza contrattuale è stata coperta con l'approvazione di un emendamento riformulato in sede di esame in Senato, volto a garantire la continuità giuridica del servizio svolto dai collaboratori scolastici al fine di consentire agli stessi di computare anche il periodo compreso tra il 16 aprile 2024 e la data di effettiva riassunzione in servizio tra i giorni di effettivo servizio;

considerando che i 6000 collaboratori scolastici sono stati assunti per garantire l'efficace raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) da parte delle istituzioni scolastiche, sarebbe auspicabile consentire la proroga di tali contratti sino alla scadenza del Piano, prevista per dicembre 2026,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire la continuità contrattuale dei collaboratori scolastici assunti ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1, individuando le risorse necessarie affinché vengano prorogati i contratti fino al termine del PNRR, previsto per dicembre 2026.

G/1193/16/7

[Castellone](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Barbara Florida](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca",

premesso che:

il provvedimento reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale, reca inoltre disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, disposizioni in materia di reclutamento del personale docente, infine dispone in materia di università e ricerca;

l'articolo 15, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle attività di ricerca, prevede un'ulteriore proroga degli assegni di ricerca dal 31 luglio 2024 al 31 dicembre 2024 rispetto all'entrata in vigore dei contratti di ricerca, così come previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; il citato termine è stato oggetto di più proroghe a partire dal decreto legge 29 dicembre 2022 n. 198, che ha prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, fino al decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, che all'articolo 6, comma 4, ha prorogato dal 31 dicembre 2023 al 31 luglio 2024;

si ricorda infatti che la legge 29 giugno 2022, n. 79, ha introdotto i contratti di ricerca in sostituzione degli assegni di ricerca operativi dal 2010, indicando inizialmente il 31 dicembre 2022 come termine ultimo per poter utilizzare i vecchi assegni, passando dunque da un contratto parasubordinato a un contratto a tempo determinato di minimo due anni con maggiori tutele e migliori condizioni di lavoro, la tredicesima, un orario di lavoro definito, le ferie retribuite, l'indennità di malattia, la Naspi come sussidio di disoccupazione e la contribuzione previdenziale ordinaria;

appare dunque ingiustificabile il perenne rinvio di una disposizione tanto attesa sia nella sostanza sia nella forma perché in contrasto con il requisito dell'urgenza del decreto legge all'esame,

impegna il Governo:

ad incrementare il Fondo di Finanziamento Ordinario dell'Università e valutare la possibilità di vincolare le risorse straordinarie dei fondi del PNRR al fine di procedere già nell'anno in corso alla stipula dei nuovi contratti di ricerca.

G/1193/17/7

[Castellone](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Barbara Floridaia](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca",

premessi che:

il provvedimento reca disposizioni in materia di sport, di organismi sportivi e di lavoro sportivo, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di tutela dei diritti delle persone con disabilità, di integrazione dei giovani stranieri nonché misure concernenti la struttura commissariale per gli alloggi universitari;

in particolare, l'articolo 15 reca disposizioni urgenti in materia di università e ricerca;

nello specifico, prevede un'ulteriore proroga degli assegni di ricerca dal 31 luglio 2024 al 31 dicembre 2024 rispetto all'entrata in vigore dei contratti di ricerca, così come previsto dal PNRR; il citato termine è stato oggetto di più proroghe a partire dal decreto legge 29 dicembre 2022 n. 198, che ha prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, fino al decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, che all'articolo 6, comma 4, ha prorogato dal 31 dicembre 2023 al 31 luglio 2024;

nonostante la grande necessità di ricerca, negli enti si moltiplicano i ricercatori con contratti precari, senza che venga prospettata una strada per la stabilizzazione o un programma sostanzioso di concorsi; senza interventi urgenti la situazione del precariato negli enti pubblici di ricerca è destinata rapidamente a peggiorare, visto che, i fondi messi a disposizione dal PNRR possono prevedere l'assunzione di lavoratori e lavoratrici della ricerca solo a tempo determinato;

fino al 2026 saranno quindi diverse migliaia gli assunti con questa tipologia di contratti, che continueranno ad aggiungersi al personale contrattualizzato con assegni di ricerca e altre tipologie contrattuali discontinue;

tuttavia, se non ci saranno interventi strutturali destinati a rifinanziare le risorse ordinarie a disposizione degli enti di ricerca, ci troveremo di nuovo e sempre di più a fare i conti con l'emigrazione dei nostri ricercatori, la cosiddetta fuga dei cervelli all'estero, con grave danno economico per il nostro Paese, visto il costo elevato per la loro formazione e il fatto che, oltretutto, il numero dei ricercatori in Italia è molto basso rispetto al contesto internazionale, avendone circa un terzo della Germania e metà di Francia e Gran Bretagna,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative volte a reperire le adeguate risorse destinate alla stabilizzazione, tramite procedure concorsuali, del personale degli enti pubblici di ricerca, al fine di consentire l'importante attività svolta dagli enti stessi.

G/1193/18/7

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Barbara Floridaia](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca",

premessi che:

il provvedimento reca disposizioni in materia di sport, di organismi sportivi e di lavoro sportivo, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di tutela dei diritti delle persone con disabilità, di integrazione dei giovani stranieri nonché misure concernenti la struttura commissariale per gli alloggi universitari;

in particolare, l'articolo 16 reca misure urgenti per la razionalizzazione e il potenziamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari;

si ricorda che l'articolo 5 del citato decreto-legge n. 19 del 2024, al comma 1, attribuisce ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di nominare un Commissario straordinario, in carica fino al 31 dicembre 2026 ed operante presso il Ministero dell'università e della ricerca, al fine di assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativi alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari;

al Commissario sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale, in caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, ed in particolare in caso di inerzia perdurante oltre lo scadere di un primo termine assegnato dal Presidente del Consiglio dei ministri al soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi;

appare necessario che il Commissario operi con la massima trasparenza, motivando le sue decisioni e comunicando regolarmente i progressi al Parlamento,

impegna il Governo:

ad intervenire, nell'ambito delle proprie competenze, affinché il Commissario straordinario riferisca, almeno due volte l'anno alle Commissioni parlamentari competenti per materia sull'andamento delle proprie attività, compresi i progressi realizzati e le eventuali criticità incontrate.

G/1193/19/7 (testo 2)

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Barbara Floridaia](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca», premesso che:

il provvedimento reca disposizioni in materia di sport, di organismi sportivi e di lavoro sportivo, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di tutela dei diritti delle persone con disabilità, di integrazione dei giovani stranieri nonché misure concernenti la struttura commissariale per gli alloggi universitari;

in particolare, l'articolo 16 reca misure urgenti per la razionalizzazione e il potenziamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari;

si ricorda che l'articolo 5 del citato decreto-legge n. 19 del 2024, al comma 1, attribuisce ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di nominare un Commissario straordinario, in carica fino al 31 dicembre 2026 ed operante presso il Ministero dell'università e della ricerca, al fine di assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativi alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari;

al Commissario sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale, in caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, ed in particolare in caso di inerzia perdurante oltre lo scadere di un primo termine assegnato dal Presidente del Consiglio dei ministri al soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi,

impegna il Governo:

ad assicurare che il Commissario straordinario garantisca il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

G/1193/19/7

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Barbara Florida](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca",

premessi che:

il provvedimento reca disposizioni in materia di sport, di organismi sportivi e di lavoro sportivo, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di tutela dei diritti delle persone con disabilità, di integrazione dei giovani stranieri nonché misure concernenti la struttura commissariale per gli alloggi universitari;

in particolare, l'articolo 16 reca misure urgenti per la razionalizzazione e il potenziamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari;

si ricorda che l'articolo 5 del citato decreto-legge n. 19 del 2024, al comma 1, attribuisce ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di nominare un Commissario straordinario, in carica fino al 31 dicembre 2026 ed operante presso il Ministero dell'università e della ricerca, al fine di assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativi alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari;

al Commissario sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale, in caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, ed in particolare in caso di inerzia perdurante oltre lo scadere di un primo termine assegnato dal Presidente del Consiglio dei ministri al soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi;

appare assolutamente necessario meglio definire i limiti e le funzioni del Commissario straordinario;

appare infatti auspicabile, in conformità della giurisprudenza e della dottrina in materia, che sia salvaguardato il principio di sussidiarietà e sia tutelata l'autonomia delle università e degli enti per il diritto allo studio,

impegna il Governo:

ad intervenire affinché il Commissario straordinario in ogni fase dell'esercizio delle proprie funzioni sia tenuto al pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, assicurando che le iniziative intraprese non comportino una riduzione dei livelli di sicurezza al di sotto degli standard previsti dalla legge.

G/1193/20/7 (testo 2)

[Castellone](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Barbara Florida](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare tutte le iniziative necessarie affinché si riduca il ritardo nell'erogazione delle borse di studio, al fine di garantire la parità di accesso all'università tra tutti gli

studenti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

G/1193/20/7

[Castellone](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Barbara Florida](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca",
premessi che:

il provvedimento reca disposizioni in materia di sport, di organismi sportivi e di lavoro sportivo, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di tutela dei diritti delle persone con disabilità, di integrazione dei giovani stranieri nonché misure concernenti la struttura commissariale per gli alloggi universitari;

la Missione 4, Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede, all'Investimento 1.7, il finanziamento di borse di studio per l'accesso all'università al fine di ridurre le disuguaglianze territoriali e garantire la parità di accesso all'istruzione terziaria degli studenti in maggiore difficoltà socioeconomica;

lo stanziamento iniziale prevedeva un importo pari a 500 milioni per aumentare l'entità della prestazione erogata con un incremento medio di 700 euro e per allargare la platea di beneficiari al fine di raggiungere la quota europea del 25% (partendo dal 12% attuale);

la misura è stata oggetto di revisione in sede di approvazione della Decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 dicembre 2023 (16051/23), la quale ora prevede che almeno 55.000 studenti per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 ricevano borse di studio finanziate esclusivamente con fondi PNRR;

sulla base delle assegnazioni effettuate dal Ministero dell'università e della ricerca e ripartite tra le regioni e i rispettivi enti per il diritto allo studio, quest'ultimi avrebbero dovuto adottare i relativi bandi e approvare le graduatorie con contestuale assegnazione delle risorse finanziarie agli studenti risultati idonei;

tuttavia, dal monitoraggio effettuato dall'Unione degli Universitari emerge una situazione frammentata e complessa, con numeri di idonei non beneficiari che aumentano in maniera eguale su tutto il territorio, nonostante i fondi siano stati erogati: a Verona circa il 50 per cento non sa se riceverà la borsa di studio, mentre a Palermo la copertura è del 47 per cento;

tali criticità stanno creando drammatiche situazioni tra gli idonei non beneficiari, costretti, in molti casi, a dover rinunciare gli studi perché impossibilitati dal pagare l'affitto o le tasse universitarie, limitando di fatto un diritto garantito dalla Costituzione;

inoltre, dall'ultimo rapporto Mediobanca emerge come l'erogazione delle borse di studio sia quantomai necessaria, in quanto lo Stato contribuisce alla spesa per la formazione universitaria per il 61 per cento del totale, rispetto al 76 per cento dell'Unione europea e la quota residuale è sostenuta interamente dalle famiglie per il 33 per cento in Italia, a fronte di una media del 14 per cento in UE;

appare necessario mantenere l'impegno con la Commissione europea ed erogare le borse di studio agli studenti risultati idonei anche negli anni successivi al 2026,

impegna il Governo:

al fine di sostenere e garantire il diritto allo studio universitario, a reperire le adeguate risorse per incrementare il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68;

ad adottare tutte le iniziative necessarie affinché si riduca il ritardo nell'erogazione delle borse di studio e si elimini definitivamente il fenomeno degli idonei non beneficiari, al fine di garantire la parità di accesso all'università tra tutti gli studenti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

G/1193/21/7 (testo 2)

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Barbara Florida](#), [Castellone](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca»,
impegna il Governo:

ad incrementare il finanziamento del Fondo affitti per studenti fuorisede, al fine di aiutare concretamente e in maniera tempestiva gli studenti che versano in condizioni di difficoltà a causa del caro-affitti.

G/1193/21/7

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Barbara Florida](#), [Castellone](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca",
premessi che:

il provvedimento reca disposizioni in materia di sport, di organismi sportivi e di lavoro sportivo, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di tutela dei diritti delle persone con disabilità, di integrazione dei giovani stranieri nonché misure concernenti la struttura commissariale per gli alloggi universitari;

in particolare l'articolo 16 reca misure urgenti per la razionalizzazione e il potenziamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari;

la residenzialità universitaria è oggetto di una specifica riforma del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con uno stanziamento iniziale che prevedeva un importo pari a 960 milioni di euro per raggiungere, entro dicembre 2026, il target di sessantamila posti letto aggiuntivi rispetto a quelli attuali (47.500), ovvero il 125 per cento in più, tramite un innalzamento della percentuale di cofinanziamento ministeriale previsto dalla legge n. 338/2000 e una riforma della legislazione sugli alloggi finalizzata ad introdurre forme di partenariato pubblico-privato e ad una revisione degli standard attuali;

la misura è stata oggetto di revisione in sede di approvazione della Decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 dicembre 2023 (16051/23), la quale ora prevede un ulteriore stanziamento di 238 milioni di euro, giustificato dall'aumento dei prezzi;

secondo valutazioni degli operatori privati, gli strumenti messi in campo dal PNRR porterebbero ad una riduzione delle tariffe per posto letto del 10-15 %, percentuale non sufficiente a soddisfare la domanda proveniente dagli studenti delle graduatorie del diritto allo studio delle principali città universitarie, i quali, all'opposto, dovrebbero essere i primi destinatari dei posti letto aggiuntivi;

per dare un aiuto concreto agli studenti in difficoltà, il Movimento 5 Stelle aveva finanziato con legge di bilancio 2021, il Fondo annuale destinato alla copertura delle spese di locazione sostenute dagli studenti fuorisede, di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con un contributo iniziale di 15 milioni;

tale Fondo è stato rifinanziato nella legge di bilancio 2023 con appena 4 milioni di euro, una cifra che appare totalmente insufficiente a sostenere in maniera stabile il diritto allo studio,

impegna il Governo:

parallelamente alle misure poste in essere dal PNRR, ad incrementare il finanziamento del Fondo affitti per studenti fuorisede, al fine di aiutare concretamente e in maniera tempestiva gli studenti che versano in condizioni di difficoltà a causa del caro-affitti e della penuria di posti letto negli studentati.

Art. 1

1.1

[Versace](#), [D'Elia](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 premettere il seguente:*

«01. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli organi del CONI restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. I componenti della giunta nazionale, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), non possono svolgere più di tre mandati. Le previsioni di cui al presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CONI. In caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutiva del Presidente del CONI, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, terzo periodo"»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1.1 All'articolo 4 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli organi del CIP restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. I componenti della giunta nazionale indicati nell'articolo 7, comma 1, lettere c), d), ed e) non possono restare in carica oltre tre mandati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CIP. In caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutiva del Presidente del CIP, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, ultimo periodo del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242."»

1.2

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Malpezzi](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. All'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «principio di democrazia interna,» sono inserite le seguenti: «che presuppone la massima partecipazione dei tesserati agli organi direttivi,»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate, in qualità di organi di governo del movimento sportivo nazionale, promuovono l'attuazione dei seguenti principi:

a) partecipazione pienamente consapevole della base elettorale attiva;

b) modelli collegiali e comunque non monocratici di governance;

c) condivisione delle responsabilità, favorendo meccanismi di delega e puntuale rendicontazione interna agli organi decisionali;

d) inclusione nei ruoli di responsabilità e di rappresentanza, promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini nonché il coinvolgimento attivo di giovani»;

c) al comma 2:

1) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Gli statuti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate prevedono modelli di governance a ogni livello e procedure elettorali idonee a garantire i principi di cui al comma 1-bis. A tal fine, per l'elezione del presidente, dei vice presidenti e dei membri degli organi direttivi sono adottati sistemi che prevedano un numero pari di candidati per ciascun sesso nonché la presenza in lista di candidati che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età alla data di svolgimento delle elezioni. Il presidente, nell'ambito di un reciproco rapporto fiduciario con l'organo direttivo eletto, nomina almeno un vice presidente

vicario di sesso diverso dal proprio. Ove decida di nominare più di un vice presidente, almeno uno dei vicepresidenti deve essere scelto tra i membri che alla data dell'elezione non avevano compiuto trentasei anni. Il presidente, i vicepresidenti e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati fino al numero massimo di tre, anche se non consecutivi. Tali cariche sono incompatibili con le cariche di deputato e di senatore nonché con le cariche di governo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215.»;

2) al terzo periodo, sostituire le parole: «I presidenti» con le seguenti: «I soggetti di cui al quinto periodo» e dopo le parole: «dei voti validamente espressi» sono aggiunte le seguenti: «e che i voti validamente espressi costituiscano la maggioranza degli aventi diritto»;

3) l'ultimo periodo è soppresso;

d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva garantiscono nei loro statuti la più ampia partecipazione elettorale e una piena espressione della volontà del corpo elettorale. A tal fine adottano procedure che consentano anche la partecipazione da remoto, attraverso strumenti telematici, e modalità di voto alternative al voto in assemblea unica a livello nazionale, attraverso l'utilizzo di sedi decentrate provinciali, ricorrendo a strutture federali o messe a disposizione dal CONI. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i principi generali in materia di procedure elettorali al fine di garantire la massima partecipazione e rappresentatività del voto. In caso di mancato adeguamento degli statuti alle disposizioni del decreto di cui al periodo precedente, il CONI, previa diffida, nomina un commissario ad acta che vi provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina e ne riferisce all'autorità vigilante»;

e) al comma 5, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Nella composizione dell'organo direttivo nazionale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in quota inferiore al trenta per cento e deve essere assicurata la presenza di almeno un membro che alla data della elezione non abbia compiuto trentasei anni di età. Gli statuti federali o il CONI, con proprio provvedimento, possono prevedere quote superiori. La nomina dei vicepresidenti deve prioritariamente coinvolgere tali rappresentanze».".

1.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Malpezzi](#)

Al comma 1, premettere alla lettera b) la seguente:

«0b) il primo e il secondo periodo sono soppressi.».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera b), con la seguente: "b) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi elettivi garantendo negli organi direttivi la parità di genere. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni, il presidente non può svolgere più di due mandati e i membri degli organi elettivi non possono svolgere più di tre mandati. Si considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha avuto durata pari o superiore a due anni e un giorno nonché il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento, non interrompe la consecutività dei mandati del presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati.»".

1.4

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Malpezzi](#)

Al comma 1, premettere alla lettera b) la seguente: "0b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il presidente, i vicepresidenti e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e possono

svolgere più mandati fino al numero massimo di tre, anche se non consecutivi.»".

1.5

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Malpezzi](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso, dopo le parole: "si applica anche" inserire le seguenti: "all'elezione del presidente del CONI, ai propri organismi regionali nonché".

1.6

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Malpezzi](#)

Sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.

1.7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Malpezzi](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 2), con il seguente:

"2) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Gli statuti delle FSP, delle DSP e degli enti di promozione sportiva paraolimpica prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi elettivi garantendo negli organi direttivi la parità di genere. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni, il presidente non può svolgere più di due mandati e i membri degli organi elettivi non possono svolgere più di tre mandati. Si considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha avuto durata pari o superiore a due anni e un giorno nonché il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento, non interrompe la consecutività dei mandati del presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati.»".

Art. 2

2.1

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Malpezzi](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Malpezzi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 2

(Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito con il seguente: «Tale termine è prorogato al 1° luglio 2025 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti in ambito professionistico».

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Le Federazioni sportive nazionali cui sono affiliate società professionistiche possono altresì prevedere con proprio regolamento che, al termine del periodo di tesseramento giovanile senza rapporti di lavoro professionistico, in caso di rifiuto da parte dell'atleta di sottoscrivere il primo contratto di lavoro con la società titolare del tesseramento giunto a scadenza, la nuova società che sottoscrive il contratto sia tenuta a corrispondere a quest'ultima e alle altre società che hanno contribuito alla formazione dell'atleta un'indennità di preparazione remunerativa dei costi complessivamente sostenuti per la formazione e l'addestramento tecnico dei giovani calciatori. Il regolamento di cui al presente comma deve essere adottato entro il 31 dicembre dell'anno che precede l'inizio della stagione sportiva di prima applicazione».".

2.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Malpezzi](#)

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

"0a) all'articolo 13, comma 7, quarto periodo, le parole: «può assistere alle assemblee dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «partecipa alle assemblee dei soci senza diritto di voto»".

2.4

[Castiello](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Barbara Floridia](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 13-bis», comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«I risultati dell'attività della Commissione sono pubblici. La Commissione assicura la disponibilità di tutti i dati sui quali si basano l'attività e la relativa valutazione».

2.5

[Castiello](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Barbara Floridia](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 13-bis», comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), capoverso «Art. 13-bis», comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il presidente è nominato su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport; i componenti sono nominati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze»;*

2) *al nono periodo, sostituire le parole: «un biennio» con le seguenti: «un triennio»;*

3) *al decimo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: «, ovvero cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni della Commissione;*

4) *all'undicesimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «diversi da quelli di diritto»;*

5) *all'ultimo periodo, sostituire le parole «Il segretario generale è organo della Commissione ed è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport, su proposta del Presidente della Commissione,» con le seguenti: «Il segretario generale è nominato con deliberazione della Commissione medesima tra soggetti aventi specifica professionalità ed esperienza gestionale-organizzativa nel campo della revisione contabile societaria,».*

2.6

[Castiello](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Barbara Floridia](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 13-bis», comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze», con le seguenti: «, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il presidente è nominato su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport; i componenti sono nominati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze».

2.7

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Barbara Floridia](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 13-bis», comma 6, primo periodo, dopo le parole: «opera con» inserire la seguente: «assoluta».

2.8

[Versace](#), [Crisanti](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 13-bis, comma 6, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole:

"magistrati contabili,".

Conseguentemente, all' articolo 2, comma 1, lettera a), capoverso Art. 13-bis, comma 6, dopo l' undicesimo periodo inserire il seguente: "I magistrati ordinari, amministrativi e contabili non possono far parte della Commissione e degli organi di giustizia delle Federazioni sportive nazionali a cui sono affiliate le società sportive professionistiche soggette ai controlli della Commissione."

2.9

[Versace](#), [Malpezzi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 13-bis, comma 6, dodicesimo periodo, sostituire le parole "Se dipendenti pubblici, il presidente e i componenti diversi da quelli di diritto" con le seguenti: "Se dipendenti pubblici, il presidente e i componenti della Commissione diversi da quelli di diritto e coloro che rivestono incarichi negli organi di giustizia delle Federazioni sportive nazionali a cui sono affiliate le società sportive professionistiche soggette ai controlli della Commissione".

2.10

[Castiello](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Barbara Floridia](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 13-bis», comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: «Il segretario generale è organo della Commissione ed è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport, su proposta del Presidente della Commissione,» con le seguenti: «Il segretario generale è nominato con deliberazione della Commissione medesima tra soggetti aventi specifica professionalità ed esperienza gestionale-organizzativa nel campo della revisione contabile societaria.».

Art. 3

3.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Malpezzi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3.2

[Versace](#), [D'Elia](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole: "lavoro autonomo occasionale" sono aggiunte le seguenti: "e da rapporti di lavoro con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in ambito sportivo dilettantistico".

3.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Malpezzi](#)

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

3.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Malpezzi](#)

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

3.5

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Malpezzi](#)

Al comma 3, sostituire la lettera b), con le seguenti:

"b) all'articolo 29, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti e di ogni altra attività utile al perseguimento delle finalità sportive e alla gestione dell'ente sportivo dilettantistico»;

b-bis) all'articolo 29, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo

nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente.

2-ter. L'articolo 25, comma 6-*bis*, del decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 36, viene sostituito dal seguente: "6-*bis*. Con riferimento ai direttori di gara e ai soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico, è possibile effettuare alternativamente la comunicazione di instaurazione del rapporto o la designazione della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell'ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nei limiti dell'articolo 29, comma 2, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 36, comma 6."».

3.6

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#), [Malpezzi](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3-*bis*. L'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 36, si applica a tutti i lavoratori sportivi autonomi, ivi inclusi i lavoratori autonomi occasionali ed i lavoratori autonomi abituali che abbiano optato per regimi di forfettizzazione delle imposte sui redditi.

3-ter. L'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è sostituito dal seguente: «3. La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale e da quelli derivanti da collaborazioni coordinate e continuative di natura sportiva dilettantistica ai sensi del decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 36, nel limite di 5.000 euro lordi annui».

3-quater. L'articolo 36, comma 6-*quater*, del decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 36, è sostituito dal seguente: «6-*quater*. Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

3-quinquies. L'articolo 14, comma 2-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, è sostituito dal seguente: «2-*quater*. Sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6-*quater*, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le ritenute si applicano sull'importo eccedente».

Art. 5

5.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Malpezzi](#)

Sopprimere il comma 2.

5.2

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Malpezzi](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 336 è inserito il seguente: «336-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 la dotazione organica dei posti comuni e di potenziamento dell'organico dell'autonomia è aumentata fino a un massimo di 5.000 posti e comunque entro il limite dei corrispondenti posti interi e spezzoni orari ricondotti a posti interi di docenti di educazione motoria nella scuola primaria per le classi quarte e quinte. Per l'anno scolastico 2024/2025 i posti di cui al primo periodo sono utilizzati nell'adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto.»".

5.3

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#), [Malpezzi](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 329 le parole: «nelle classi quarte e quinte» sono soppresse;
- b) il comma 330 è abrogato.

c) dopo il comma 336 è inserito il seguente: «336-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 la dotazione organica dei posti comuni e di potenziamento dell'organico dell'autonomia è aumentata fino a un massimo di 5.000 posti e comunque entro il limite dei corrispondenti posti interi e spezzoni orari ricondotti a posti interi di docenti di educazione motoria nella scuola primaria per le classi quarte e quinte. Per l'anno scolastico 2024/2025 i posti di cui al primo periodo sono utilizzati nell'adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto.»".

5.4

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Malpezzi](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 329 le parole: «nelle classi quarte e quinte» sono soppresse;
- b) il comma 330 è abrogato."

5.0.1

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#), [Malpezzi](#)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente

"Art. 5-bis.

(Interventi per l'utilizzo di impianti sportivi scolastici)

1. Al fine di sostenere il diritto alla pratica sportiva attraverso l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici, dopo il comma 4 dell'articolo 96 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è inserito il seguente: «4-bis. Il comune o la provincia mettono a disposizione delle società e associazioni sportive gli impianti sportivi scolastici e le relative attrezzature, anche nel periodo che intercorre tra la fine e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico. Per l'utilizzo degli impianti sportivi non è richiesto l'assenso dei consigli di circolo o di istituto».

2. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare all'ente locale, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo scolastico da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto per la rigenerazione, la riqualificazione o l'ammodernamento dell'impianto stesso. Se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, stipula una convenzione con l'associazione o la società sportiva per l'uso

gratuito dell'impianto per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento».

b) all'articolo 6:

1) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e possono da queste essere utilizzati sia per le sedute di allenamento sia per le gare ufficiali».

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Per specifiche e documentate esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari, i consigli d'istituto o di circolo comunicano l'utilizzo temporaneo delle palestre, delle aree di gioco e degli impianti sportivi scolastici all'ente pubblico territoriale proprietario».

Art. 6

6.1

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Barbara Floridia](#)

Sopprimere l'articolo.

6.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Malpezzi](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «in aggiunta» fino a: «INDIRE» con le seguenti: «fino all'anno accademico 2026/27 coloro che possiedono i requisiti previsti al comma 2 del presente articolo posso accedere ai corsi di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità in sovrannumero nella misura del 30 per cento dei percorsi attivati da ciascun ateneo. Al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nel presente articolo, ciascuna università statale a decorrere dall'anno 2025 vincola le risorse necessarie per l'attivazione dei corsi di specializzazione in sovrannumero di cui al presente decreto. Con apposito decreto interministeriale del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università e della ricerca, sulla base della stima del fabbisogno regionale di docenti abilitati, sono definite le risorse necessarie e i criteri di riparto alle singole università.»

6.3

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Malpezzi](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: "in aggiunta" fino alla fine del periodo con le seguenti: "fino all'anno accademico 2026/27 coloro che possiedono i requisiti previsti al comma 2 del presente articolo posso accedere ai corsi di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità in sovrannumero nella misura del 30 per cento dei percorsi attivati da ciascun ateneo. Al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nel presente articolo, ciascuna università statale a decorrere dall'anno 2025 vincola le risorse necessarie per l'attivazione dei corsi di specializzazione in sovrannumero di cui al presente decreto. Con apposito decreto interministeriale del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università e della ricerca, sulla base della stima del fabbisogno regionale di docenti abilitati, sono definite le risorse necessarie e i criteri di riparto alle singole università."

6.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Malpezzi](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «presente comma» inserire le seguenti: «, in deroga all'articolo 2-ter, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79», e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, di cui venti CFU/CFA nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri dieci CFU/CFA di laboratori.»

6.5

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Malpezzi](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "trenta crediti formativi" con le seguenti: "quaranta crediti formativi".

Consequentemente:

- *al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* "La direzione dei percorsi di formazione attivati dall'INDIRE, o dalle università autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, deve essere affidata a un professore universitario di I o II fascia del settore scientifico disciplinare PAED-02/A (Didattica e Pedagogia Speciale), con un curriculum di competenze specifiche sui temi dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità.";

- *dopo il comma 1, inserire il seguente:* "1-bis. Al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nel presente articolo, ciascuna università statale a decorrere dall'anno 2025 vincola le risorse necessarie per l'attivazione dei corsi di specializzazione in sovrannumero di cui al presente decreto. Con apposito decreto interministeriale del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università e della ricerca, sulla base della stima del fabbisogno regionale di docenti abilitati, sono definite le risorse necessarie e i criteri di riparto alle singole università.";

- *al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* "L'offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma prevede per tali docenti il conseguimento di sei crediti formativi in più di rielaborazione riflessiva e critica dell'esperienza professionale maturata e di nuove tecnologie per l'apprendimento, diversificati per ordine e grado scolastico di riferimento.";

- *al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole:* "il profilo professionale del docente specializzato" *e sostituire le parole:* "e la commissione esaminatrice dell'esame finale" *con le seguenti:* "per il quale i candidati devono aver superato, con voto non inferiore a 18/30, le valutazioni riferite al tirocinio diretto e indiretto ed agli insegnamenti, e la commissione esaminatrice dell'esame finale di pertinenza delle università, presieduta da un docente universitario di prima o seconda fascia del settore disciplinare PAED-02/A, un docente del corso e un componente esterno designati dall'USR.".

6.6

[Versace](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Ai fini di cui al comma 1, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026 l'accesso ai percorsi accademici di specializzazione sul sostegno è libero per chiunque possieda un titolo di studio coerente con la classe di concorso."

6.7

[Versace](#), [Rando](#)

Al comma 2, sostituire le parole "cinque anni" con le seguenti "dieci anni".

Art. 7

7.1

[Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#)

Sopprimere l'articolo.

7.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Malpezzi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7

(Misure per i possessori di titolo conseguito all'estero, in attesa di riconoscimento)

1. Per l'anno scolastico 2024/2025, coloro che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124, con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, sono iscritti in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino all'effettivo riconoscimento del titolo di accesso.

2. I soggetti di cui al comma 1 sottoscrivono i contratti a tempo determinato, con clausola

risolutiva espressa, per il conferimento delle supplenze in subordine ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia o negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

3. Se il titolo conseguito all'estero è riconosciuto nel corso della vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 2, il medesimo contratto prosegue sino al termine della sua durata. Se nel corso della vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 2 interviene il mancato riconoscimento del titolo, il contratto è immediatamente risolto.»

7.3

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Malpezzi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 7

(Misure per i possessori di titolo conseguito all'estero, in attesa di riconoscimento)

1. Per l'anno scolastico 2024/2025, coloro che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124, con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, sono iscritti in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino all'effettivo riconoscimento del titolo di accesso.

2. I soggetti di cui al comma 1 sottoscrivono i contratti a tempo determinato, con clausola risolutiva espressa, per il conferimento delle supplenze, in subordine ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia o negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

3. Se il titolo conseguito all'estero è riconosciuto nel corso della vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 2, il medesimo contratto prosegue sino al termine della sua durata. Se nel corso della vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 2 interviene il mancato riconoscimento del titolo, il contratto è immediatamente risolto.".

7.4

[Versace](#), [Rando](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, coloro i quali sono in possesso di un titolo estero e hanno pendente, oltre i termini di legge, il procedimento di riconoscimento del titolo di formazione e, nel contempo, hanno frequentato con successo un corso TFA Sostegno (Tirocinio Formativo Attivo per l'insegnamento di sostegno) presso Atenei italiani, possono sostituire i corsi attivati dall'INDIRE con la formazione acquisita durante la frequenza del TFA Italiano, anche in questo caso rinunciando ad ogni istanza di riconoscimento sul sostegno".

7.5

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 2-bis, inserire il seguente: "2-ter. L'offerta formativa dei percorsi di cui al comma 1 prevede il conseguimento di almeno trenta crediti formativi effettivi, comprensivi dei 3 CFU della prova finale, con l'attenzione a contenuti formativi che possano recuperare la specificità delle istituzioni scolastiche del contesto italiano, dagli aspetti legislativi alle strategie di Didattica speciale per l'inclusione, alle procedure di valutazione del sistema italiano e di ulteriori 12 CFU in più di tirocinio indiretto e diretto, diversificati per ordine e grado scolastico di riferimento, dei quali 4 CFU di tirocinio indiretto e di nuove tecnologie per l'apprendimento e 8 CFU di tirocinio diretto presso le istituzioni scolastiche accreditate presso il sistema formativo nazionale.".

Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo le parole:* "l'esame finale dei percorsi" *inserire le seguenti:* "per il quale i candidati devono aver superato, con voto non inferiore a 18/30, le valutazioni riferite al tirocinio diretto ed indiretto ed agli insegnamenti";

- *dopo le parole*: "composizione della commissione esaminatrice dell'esame finale" *inserire le seguenti*: "di pertinenza delle università, presieduta da un docente universitario di prima o seconda fascia del settore disciplinare PAED-02/A, un docente del corso e un componente esterno designati dall'USR."

Art. 7-bis

7-bis.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Malpezzi](#)

Sopprimere l'articolo.

7-bis.2

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Malpezzi](#)

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

7-bis.3

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Barbara Floridia](#)

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

Art. 8

8.1

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Barbara Floridia](#)

Sopprimere l'articolo.

8.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Malpezzi](#)

Sopprimere l'articolo.

8.3

[Versace](#), [Rando](#)

Al comma 1, capoverso comma 3, dopo le parole: "continuità educativa e didattica di cui al comma 1" *inserire le seguenti*: ", nonché la socializzazione extrascolastica e del periodo estivo,"

8.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Malpezzi](#)

Al comma 1, capoverso «comma 3», sopprimere le parole da: «nel caso di »*fino a*: «discente».

Conseguentemente, al medesimo capoverso «comma 3», sostituire le parole da: «può essere proposta» *fino a*: «precedente anno scolastico» *con le seguenti*: «può essere proposto un contratto a tempo determinato di durata biennale senza soluzione di continuità».

8.5

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#), [Malpezzi](#)

Al comma 1, capoverso «3», primo periodo, sostituire le parole da: "nel caso" *fino a*: "discente" *con le seguenti*: "sentita la famiglia e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse del discente, anche in base agli esiti della verifica del processo di inclusione approvata dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, previsto dall'articolo 15, comma 10, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,".

8.6

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Malpezzi](#)

Al comma 1, capoverso «3», primo periodo, sostituire le parole: "può essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico" *con le seguenti*: "può essere proposto un contratto a tempo determinato di durata biennale senza soluzione di continuità".

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il capoverso 3-bis.

Art. 8-bis

8-bis.0.1

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Malpezzi](#)

Dopo l'articolo 8-bis, inserire il seguente:

"Art. 8-ter.

(Personale educativo degli enti locali)

1. All'articolo 15-*bis* del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per le finalità di cui al primo periodo, fino al 31 dicembre 2027, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché in deroga all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la spesa per il personale scolastico, educativo e ausiliario, a tempo determinato e indeterminato, destinato ai servizi gestiti direttamente dai comuni non è assoggettata ai limiti di spesa previsti, per i comuni, dalle normative vigenti, nel rispetto degli equilibri di bilancio».

Art. 9

9.1

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Malpezzi](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: "sono di seguito individuati" fino alla fine del comma con le seguenti: "è individuato, all'interno di ciascuna regione, un capoluogo di provincia in cui avviare le attività di sperimentazione disciplinate dall'articolo 33, commi 1 e 2, del medesimo decreto."

9.2

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Malpezzi](#)

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere le seguenti: "i-bis) Milano; i-ter) Torino; i-quater) Roma; i-quinquies) Napoli."

9.3

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Malpezzi](#)

Sostituire il comma 6 con il seguente: "6. Per la partecipazione alle attività formative, le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio sono riconosciute ai partecipanti alle attività formative secondo quanto previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024."

Art. 9-bis

9-bis.1

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Barbara Florida](#)

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 3.

3-bis. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, a decorrere dall'anno 2024, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, l'attività di produzione, distribuzione e commercio di sistemi di arma. Il contributo è dovuto a fronte di un incremento medio del margine operativo lordo nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso, almeno pari al 50 per cento. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 25 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. Il contributo di solidarietà è versato entro il nono mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di

quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 ottobre 2025. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi».

9-bis.2

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Castiello](#), [Barbara Floridaia](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e a decorrere dal 2027, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e a decorrere dall'anno 2027».

Art. 10

10.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Malpezzi](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «e devono acquisire» fino alla fine del comma.

Conseguentemente al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «acquisire, in ogni caso» fino alla fine del comma con le seguenti: «sostenere l'anno di formazione e di prova ai sensi della normativa».

10.2

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Malpezzi](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: "con oneri a proprio carico".

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: "con oneri a proprio carico".

10.3

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#), [Malpezzi](#)

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente: "3-sexies. Per l'anno scolastico 2024/25 sono riattivati fino al 30 giugno 2025 i contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 21, comma 4-bis e comma 4-bis.1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.".

10.4

[Versace](#), [Rando](#)

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

"3-sexies. Per la valorizzazione e la tutela di esperienze professionali già positivamente formate e impiegate, sono prorogati i contratti a tempo indeterminato, stipulati con clausola rescissoria del personale docente assunto in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali. Il Ministro dell'istruzione e del Merito procede alla conferma dei ruoli, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1o settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma".

10.0.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Malpezzi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Modifiche al decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con legge 29 aprile 2024, n. 56)

1. All'articolo 15-bis del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito con legge 29 aprile 2024, n. 56, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le finalità di cui al primo periodo, fino al 31 dicembre 2027, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché in deroga all'art. 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la spesa per il personale scolastico, educativo e ausiliario, a tempo determinato e indeterminato, destinato ai servizi gestiti direttamente dai comuni non è assoggettata ai limiti di spesa previsti, per i comuni, dalle normative vigenti, nel rispetto degli equilibri di bilancio.»

10.0.2

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Barbara Floridaia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Disposizioni in materia di reclutamento dei docenti del comparto AFAM)

1. All'articolo 14, comma 4-*quater*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «con vigenza triennale a decorrere dalla data di approvazione,» sono soppresse;
- b) le parole: «per la sola istituzione che li costituisce» sono soppresse».

10.0.3

[Barbara Floridaia](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure urgenti in materia di aggiornamento annuale GPS)

1. Al fine di considerare il punteggio ottenuto dai nuovi concorsi indetti secondo le nuove procedure di reclutamento previste per la realizzazione degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in via straordinaria e fino al termine delle procedure concorsuali indette con il nuovo sistema di reclutamento per gli anni 2024, 2025 e 2026, le graduatorie provinciali per le supplenze, istituite ai sensi dell'articolo 4, commi 6-*bis* e 6-*ter*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono aggiornate con cadenza annuale».

Art. 11

11.1

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Malpezzi](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: "nei limiti delle risorse di organico disponibili a livello nazionale." e sostituire le parole da: "dedicato" fino alla fine del secondo periodo con le seguenti: "aggiuntivo per consentire maggiore flessibilità didattico-organizzativa per favorire i processi di inclusione nelle classi in cui sono inseriti studenti con background migratorio in numero pari o superiore al 10 per cento degli studenti della classe. Nella programmazione dei posti da assegnare alle procedure di concorso ordinario per docenti della scuola secondaria, il Ministero dell'istruzione e del merito tiene conto del fabbisogno derivante dall'applicazione del presente comma, anche implementando i posti per la classe di concorso «Lingua italiana per discenti di lingua straniera» (A-23)."

Conseguentemente:

- 1) *al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: "extracurricolare" con la seguente: "curricolare";*
- 2) *al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: "alunni stranieri, che non sono in possesso*

delle competenze linguistiche di base in lingua italiana" *con le seguenti*: "alunni con background migratorio";

3) *al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "Le istituzioni scolastiche interessate organizzano le attività evitando la sola presenza e l'isolamento di alunni con background migratorio."

11.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Malpezzi](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «nei limiti delle risorse di organico disponibili a livello nazionale».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «dedicato» *fino alla fine del secondo periodo con le seguenti*: «aggiuntivo per consentire maggiore flessibilità didattica-organizzativa per favorire i processi di inclusione nelle classi in cui sono inseriti studenti con background migratorio in numero pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe. Nella programmazione dei posti da assegnare alle procedure di concorso ordinario per docenti della scuola secondaria, il Ministero dell'istruzione e del merito tiene conto del fabbisogno derivante dall'applicazione del presente comma, anche implementando i posti per la classe di concorso «Lingua italiana per discendenti di lingua straniera» (A-23).

11.3

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Malpezzi](#)

Al comma 1, dopo le parole: "l'assegnazione di un docente" *inserire le seguenti*: "a partire dagli asili nido".

11.4

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Malpezzi](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: "di un docente dedicato" *fino alla fine del periodo con le seguenti*: "di docenti dedicati all'insegnamento dell'italiano per stranieri negli istituti con classi aventi un numero di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al Sistema nazionale di istruzione oppure che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana pari o inferiore al livello A2 del quadro europeo delle lingue."

Conseguentemente:

1) *al comma 2, sostituire le parole da*: "le istituzioni scolastiche" *fino alla fine del comma con le seguenti*: "e gradualmente per tutti gli alunni con background migratorio, le istituzioni scolastiche possono stipulare accordi con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), anche avvalendosi delle risorse di cui al comma 3. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 si procede all'accertamento obbligatorio delle competenze linguistiche attraverso test standardizzati di livello realizzati in collaborazione con l'associazione di certificazione di lingua italiana di qualità - CLIQ, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.";

2) *al comma 3, sostituire le parole da*: "in orario extracurricolare" *fino alla fine del comma con le seguenti*: "sia a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale «PN Scuola e competenze 2021-2027», in attuazione del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, sia utilizzando le disponibilità dell'istituto in particolare dell'organico di potenziamento. La partecipazione alle attività di cui al presente comma è diretta alle istituzioni scolastiche che registrano tassi di presenza di alunni con background migratorio che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana, livello A2 per la scuola primo ciclo, B1 per la scuola del secondo ciclo, definita con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, con il quale sono individuate, altresì, le modalità di partecipazione al Programma nazionale «PN Scuola e competenze 2021-2027» sulla base delle risorse disponibili di cui al primo periodo. Dall'anno scolastico 2025/26 il Ministero dell'istruzione e del merito individua inoltre, a questo fine, uno specifico contingente dell'organico di potenziamento.";

3) *al comma 4, al capoverso sostituire le parole da*: "e che non sono" *fino alla fine del capoverso con le seguenti*: "o che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua

italiana, pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe e il relativo numero dei posti di docente da assegnare agli istituti di riferimento.".

11.5

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#), [Malpezzi](#)

Al comma 1, dopo la parola: "dedicato" inserire le seguenti: "alla predisposizione di materiale didattico dedicato, all'attività di consulenza e formazione del corpo docente, alla promozione di materiali multilingue, anche non comunitarie, come supporto della lingua della comunicazione di base, alla lingua dello studio e alle microlingue delle discipline scolastiche e".

11.6

[D'Elia](#), [Rando](#), [Crisanti](#), [Verducci](#), [Malpezzi](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe" con le seguenti: "sulla base di valutazione complessiva dei bisogni linguistici degli studenti".

11.7

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#), [Malpezzi](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: "pari o superiore al 20 per cento" con le seguenti: "pari o superiore al 10 per cento".

Conseguentemente:

al comma 2, dopo le parole: "Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA)" inserire le seguenti: "adeguatamente potenziati" e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "L'accertamento obbligatorio di cui al presente comma è svolto attraverso strumenti di valutazione standardizzati a livello nazionale, individuati con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, che definisce altresì le modalità di coinvolgimento degli enti certificatori riconosciuti a livello nazionale.";

al comma 4, capoverso «b-ter, sostituire le parole: "al 20 per cento" con le seguenti: "al 10 per cento".

11.8

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Malpezzi](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "10 per cento".

11.9

[Aloisio](#), [Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

Conseguentemente, al comma 4, capoverso «b-ter», sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

11.10

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Malpezzi](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. A partire dall'anno scolastico 2025/2026 si procede all'accertamento obbligatorio delle competenze attraverso test standardizzati di livello realizzati in collaborazione con l'associazione di certificazione lingua italiana di qualità-CLIQ."

11.11

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Malpezzi](#)

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "potenziamento didattico in orario extracurricolare" inserire le seguenti: "attività socioculturali, sportive e nel corso della pausa estiva, anche attraverso la collaborazione tra i vari attori della comunità educante, creando sinergie e collaborazioni con professionisti di diverse discipline ed enti del terzo settore dentro e fuori dalla scuola".

11.12

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Malpezzi](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «extracurricolare» con la seguente: «curricolare».

Conseguentemente:

1) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: «alunni stranieri» fino a: «lingua italiana» con le seguenti: «alunni con background migratorio»;

2) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le istituzioni scolastiche interessate avranno cura di organizzare le attività evitando la sola presenza e l'isolamento di alunni con background migratorio.»

11.13

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Malpezzi](#)

Al comma 4, capoverso comma b-ter), sopprimere le parole da: «che si iscrivono» fino a: «A2 del QCER,»

Art. 12

12.1

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Malpezzi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 19-quater», comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "nel limite del 50 per cento" con le seguenti: "nella misura del 100 per cento".

12.2

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Malpezzi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 19-quater», comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: "alla stessa procedura di mobilità e".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 19-quater», comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: "alle procedure di mobilità e".

12.3

[Barbara Florida](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#)

Sopprimere il comma 1-bis.

Art. 13

13.1

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Malpezzi](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente: "1. Il comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165, è sostituito dai seguenti:

«1. Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in ordine ai risultati. Al fine di ridefinire il sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, entro 30 giorni dall'approvazione decreto-legge è istituita una specifica Commissione paritetica, presso l'ARAN, composta anche da rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito e dalle organizzazioni sindacali, con il compito di valutare l'efficacia e l'appropriatezza dell'attuale sistema con riferimento all'organizzazione del lavoro, alle funzioni e alla struttura evidenziata e di definire gli indirizzi per la definizione degli obiettivi strategici volti ad assicurare il buon andamento dell'azione dirigenziale.

1-bis. La Commissione di cui al comma 1 opera nel rispetto di quanto già disposto dall'articolo 1, comma 93, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente disposizione il Ministro dell'istruzione e del merito emana una direttiva sulla valutazione dei dirigenti scolastici.

1-ter. A partire dal 1° settembre 2024, cessano di avere efficacia le disposizioni in materia di valutazione dei dirigenti scolastici di cui al comma 94, dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

1-quater. Gli eventuali risparmi di spesa sono versati nel Fondo unico nazionale di cui all'articolo 42

del contratto collettivo nazionale lavoro del 1° marzo 2002.».

13.0.1

[Versace](#)

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

"Art. 13-bis

1. Ai soggetti di cui all'articolo 25, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto equiparati alla dirigenza scolastica, è consentito percepire emolumenti per incarichi aggiuntivi finanziati con fondi esterni all'amministrazione; l'autorizzazione è concessa con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'istituzione"

Art. 14

14.1

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Barbara Floridaia](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14

(Disposizioni in materia di durata del servizio all'estero del personale della Scuola)

1. Il personale che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risulta in corso di svolgimento del sesto anno di servizio presso le Scuole europee nell'anno scolastico 2023/2024 può optare per permanere all'estero per un unico periodo di nove anni scolastici consecutivi nell'arco dell'intera carriera, compreso quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. L'opzione è esercitata entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

14.2

[La Marca](#), [Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Malpezzi](#)

Dopo il comma 01, inserire il seguente: "01-bis. All'articolo 21 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. La permanenza all'estero non può essere superiore, nell'arco dell'intera carriera a un periodo complessivo di quindici anni scolastici, in due periodi ciascuno dei quali fino a un massimo rispettivamente di nove anni e di sei anni scolastici consecutivi. I due periodi sono separati da almeno tre anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale.

2. Il personale che ha prestato servizio all'estero per non oltre sei anni scolastici, compresi quello in corso e quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero, può optare per permanere all'estero per il primo periodo di nove anni scolastici consecutivi, compreso quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. L'opzione è esercitata non oltre l'ultimo giorno del sesto anno scolastico del primo sessennio di permanenza all'estero. L'opzione di cui al comma 2-bis può essere esercitata esclusivamente dal personale che assicura una presenza all'estero fino allo scadere del novennio o, in caso di collocamento a riposo, per almeno un settennio. Se il personale rientra in Italia prima del termine indicato al primo periodo, in applicazione dell'articolo 26, comma 2, oppure a seguito di domanda non motivata da gravi motivi personali o familiari, non sono dovuti i benefici per il viaggio di rimpatrio di cui alla parte terza, titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.».

Conseguentemente:

- *dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. All'articolo 37 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, il comma 8 è abrogato.";*

- *al comma 2, sopprimere le parole: "presso le Scuole europee".*

14.3

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Malpezzi](#)

Dopo il comma 01, inserire il seguente: "01-bis. All'articolo 21 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, comma 2, le parole: «sei anni» sono sostituite con le seguenti: «tre anni».";

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: "presso le Scuole europee nell'anno scolastico 2023/2024" con le seguenti: "all'estero".

14.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Malpezzi](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire l'alinea con il seguente:

«1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni»;

b) dopo l'alinea, inserire le seguenti lettere:

«a) all'articolo 19, comma 4, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «nove anni» e le parole: «scadenza sessennale» sono sostituite con le seguenti: «scadenza novennale»;

b) all'articolo 21, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:».

14.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Malpezzi](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire l'alinea con il seguente:

«1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:»;

b) dopo l'alinea, inserire le seguenti lettere:

«a) All'articolo 21, comma 2, primo periodo, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «tre».

b) all'articolo 21, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:».

14.6

[Crisanti](#), [La Marca](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Malpezzi](#)

Al comma 1, capoverso «2-bis», primo periodo, sopprimere le parole: "nell'arco della vita lavorativa".

14.7

[Crisanti](#), [La Marca](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Malpezzi](#)

Al comma 2, sostituire le parole da: "del presente decreto" fino alla fine del comma con le seguenti: "della legge di conversione del presente decreto anche dal personale in servizio all'estero in corso di svolgimento del sesto anno di servizio nell'anno scolastico 2023/2024".

14.8

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Malpezzi](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: "presso le Scuole europee".

14.9

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Malpezzi](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «presso le Scuole nell'anno scolastico 2023/2024» con le seguenti: «all'estero».

Art. 14-bis

14-bis.0.1

[Aloisio](#), [Barbara Florida](#), [Castiello](#), [Pirondini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.1.

(Disposizioni urgenti in materia di sostegno e sviluppo della comunità educante)

1. Per garantire il rispetto degli obiettivi e dei traguardi della Missione 4, Componente 1 del PNRR, al fine di realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva e per consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, anche al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica, promuovere reti

di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 20 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogo, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché a intervenire, attraverso lo psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emozionale.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione, i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo, la predisposizione dei patti educativi, nonché i criteri in base ai quali devono essere predisposti i progetti.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito».

14-bis.0.2

[Barbara Florida](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.1

(Misure urgenti per l'Istituzione della dote educativa)

1. Per garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione dei cittadini, è istituita, a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, la «Dote educativa», quale misura fondamentale a garanzia del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, destinata a tutte le alunne e alunni, studentesse e studenti del primo e secondo ciclo di istruzione, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, per sostenere economicamente le famiglie durante tutto il percorso educativo dei figli e contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, anche al fine di prevenire e contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica.

2. La dote educativa, quale beneficio economico, è assegnata, nel limite di spesa di cui al comma 8 su base annua tramite una carta elettronica nominale, di seguito denominata «Carta», dell'importo massimo di euro 500, da utilizzare esclusivamente per le attività scolastiche ed extra scolastiche, espressamente indicate al comma 6.

3. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione della Carta e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.

5. La Dote educativa è concessa, su richiesta, a tutte le alunne e alunni, studentesse e studenti residenti nel territorio nazionale, iscritti e frequentanti le istituzioni scolastiche pubbliche del primo e

secondo ciclo di istruzione, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro.

6. La Carta è assegnata entro l'inizio dell'anno scolastico ed è utilizzabile non oltre la fine di ciascun anno scolastico di riferimento per le attività scolastiche ed extra scolastiche. In particolare, la Carta può essere utilizzata per:

- a) acquisto di libri di testo, anche in formato digitale;
- b) materiale di cancelleria scolastica;
- c) acquisto di prodotti e servizi di natura tecnologica a supporto dell'attività di studio e dello sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
- d) iniziative coerenti con le attività individuate dalle singole istituzioni scolastiche nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa e sulla base delle priorità nazionali indicate nel piano nazionale di formazione;
- e) attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato svolte anche in ambito extra scolastico.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, è istituita un'apposita sezione digitale, denominata «La mia dote educativa», alla quale accedere per l'utilizzo della Carta, mediante l'APP IO. Col medesimo decreto sono stabilite altresì le modalità e le condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali, enti o associazioni di categoria che forniscono i beni e i servizi che possono essere utilizzati per le finalità di cui al comma 2. Le agevolazioni consentite dalla Carta hanno carattere individuale e nominativo, in quanto possono essere utilizzate, presso gli operatori accreditati, esclusivamente dal beneficiario registrato.

8. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo denominato «Fondo per la dote educativa», con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3 mila milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. La dotazione dei relativi Fondi può essere rideterminata, fermo restando il limite della spesa complessivamente autorizzata dal presente comma. La gestione della misura è demandata al Ministero dell'istruzione e del merito, che effettua il monitoraggio trimestrale sull'andamento della spesa e, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, ne comunica i risultati al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede:

- a) quanto a euro 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2024-2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
- b) quanto a euro 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

14-bis.0.3

[Aloisio](#), [Barbara Floridia](#), [Castiello](#), [Pirondini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.1

(Misure urgenti per una graduale implementazione del tempo prolungato)

1. Per contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica, nonché per garantire il successo formativo delle alunne e degli alunni, studentesse e studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, è implementato, al fine di una graduale generalizzazione, il tempo prolungato pomeridiano e conseguentemente garantito il servizio mensa scolastica.

2. Al fine di dare concreta attuazione alle finalità di cui al comma 1, in aggiunta alle risorse disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse relative alla Missione 4 - Componente 1 - del Piano nazionale di ripresa e resilienza, linea di investimento 1.2. Piano per l'estensione del tempo pieno e mense, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo, con una dotazione pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28, sono stabiliti i criteri di attuazione e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 2.

4. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al presente articolo, pari a euro 500 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

14-bis.0.4

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Barbara Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.1.

(Misure urgenti in materia di personale ATA)

1. Per l'anno scolastico 2024-2025 sono riattivati fino al 30 giugno 2025 i contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 21, comma 4-bis e comma 4-bis.1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112».

Art. 14-ter

14-ter.0.1

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Barbara Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-ter.1.

(Disposizioni urgenti in merito all'attivazione della didattica a distanza in casi di urgenza e necessità)

1. Nei casi di necessità e urgenza e di gravi e impreviste cause sopravvenute, i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della sospensione delle attività didattiche in presenza, modalità di didattica a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione e avuto riguardo delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, al fine di garantire la continuità didattica.

2. La durata della sospensione di cui al comma 1 non può in ogni caso superare i 30 giorni».

Art. 15

15.1

[D'Elia](#), [Rando](#), [Crisanti](#), [Verducci](#), [Malpezzi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "Nelle more della revisione delle disposizioni in materia di pre-ruolo universitario e della ricerca" con le seguenti: "Nelle more della compiuta attivazione del contratto di ricerca previsto dal decreto-legge 29 giugno 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79".

15.2

[Castellone](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Barbara Florida](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis.0. Per consentire l'attivazione dei nuovi contratti di ricerca, di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il comma 6, secondo periodo, del medesimo articolo 22 è abrogato. Per le finalità delle disposizioni di cui al presente comma, il Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 75 milioni per l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2026.

1-bis.01. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

15.3

[Turco](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Castellone](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis.0. Al comma 6 dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «del quattordicesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «del ventesimo anno».

15.4

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Malpezzi](#)

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere, i seguenti: "1-sexies. All'articolo 22, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «L'importo» è sostituita dalle seguenti: «Il trattamento giuridico ed economico»;

b) le parole: «in sede di contrattazione collettiva» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell'università e della ricerca».

1-septies. All'articolo 14, comma 6-*quaterdecies*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e in relazione a specifiche esigenze legate ai progetti di ricerca possono essere attivati anche contratti annuali, rinnovabili».

1-octies. All'articolo 14, comma 6-*quinquiesdecies* del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e possono altresì concorrere al cofinanziamento di ulteriori e differenti fondi di ricerca».

1-novies. Al fine di potenziare e sostenere le attività di ricerca di base presso le università, le istituzioni accademiche e gli enti pubblici di ricerca il Fondo di cui all'articolo 1, commi da 295 a 302 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato, a decorrere dall'anno 2024, di 30 milioni di euro."

15.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Malpezzi](#)

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:

1-sexies. Al comma 6, primo periodo, dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «L'importo del contratto di ricerca di cui al presente articolo è stabilito» sono sostituite dalle seguenti: «Diritti, doveri e retribuzione del contratto di ricerca di cui al presente articolo sono stabiliti».

15.6

[Verducci](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Malpezzi](#)

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente: "1-sexies. Al comma 6, primo periodo, dell'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «L'importo» sono sostituite dalle seguenti: «Diritti, doveri e retribuzione»."

15.7

[D'Elia](#), [Rando](#), [Crisanti](#), [Verducci](#), [Malpezzi](#)

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente: "1-sexies. Al comma 6, primo periodo, dell'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «L'importo» sono sostituite dalle seguenti: «Il trattamento giuridico ed economico»."

15.8

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Malpezzi](#)

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente: "1-sexies. Al comma 6, primo periodo, dell'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «in sede di contrattazione collettiva» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell'università e della ricerca»."

15.9

[Verducci](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Malpezzi](#)

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente: "1-sexies. Al comma 9, dell'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «né possono essere computati ai fini di cui» sono sostituite dalle seguenti: «fatta eccezione per le procedure di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e»."

15.10

[D'Elia](#), [Rando](#), [Crisanti](#), [Verducci](#), [Malpezzi](#)

*Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente: "1-sexies. All'articolo 14, comma 6-*quaterdecies*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e in relazione a specifiche esigenze legate ai progetti di ricerca possono essere attivati anche contratti annuali, rinnovabili»."*

15.11

[Verducci](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Malpezzi](#)

*Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente: "1-sexies. All'articolo 14, comma 6-*quinquiesdecies* del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e possono altresì concorrere al cofinanziamento di ulteriori e differenti fondi di ricerca»."*

15.12

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Malpezzi](#)

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente: "1-sexies. Al fine di potenziare e sostenere le attività di ricerca di base presso le università, le istituzioni accademiche e gli enti pubblici di ricerca il Fondo di cui all'articolo 1, commi da 295 a 302 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato, a decorrere dall'anno 2024, di 30 milioni di euro."

15.0.1

[Turco](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Castellone](#), [Barbara Florida](#), [Crisanti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.01

(Piano straordinario per l'assunzione di professori universitari di I e II fascia)

1. All'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sopprimere le parole da: «Con riferimento alle assunzioni di professori universitari» fino alla fine della lettera;

b) dopo la lettera a) inserire la seguente:

"a-bis) con riferimento al reclutamento di professori universitari, sono istituiti - per il triennio 2025-2027 - rispettivamente:

1) un Piano straordinario per assunzione di docenti di I fascia, con risorse aggiuntive pari a un ammontare di 30 milioni per il 2025, 70 milioni per il 2026, 100 milioni per il 2027;

2) un Piano straordinario per assunzione di docenti di II fascia con risorse aggiuntive pari a un ammontare di 10 milioni per il 2025, 30 milioni per il 2026, 50 milioni per il 2027".

2. Le risorse di cui alla lettera *a-bis*) sono riservate esclusivamente alle procedure di cui all'articolo 24, comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, dei risultati conseguiti dagli atenei nella valutazione della qualità della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di reclutamento.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 40 milioni di euro per il 2025, 100 milioni di euro per il 2026 e 150 milioni di euro per il 2027 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

15.0.2

[Aloisio](#), [Castiello](#), [Pirondini](#), [Castellone](#), [Barbara Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-ter

(Misure urgenti per il potenziamento dell'Osservatorio Vesuviano, sezione di Napoli dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia)

1. Per valorizzare le attività di ricerca svolte dagli enti pubblici vigilati dal Ministero dell'Università e della Ricerca e per far fronte agli interventi urgenti connessi all'attività di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio della caldera dei Campi Flegrei, l'Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), istituito con decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, è autorizzato ad assumere, anche in deroga ai vincoli di spesa e assunzionali, per la sezione di Napoli dell'Osservatorio Vesuviano, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quattro nuove unità di personale, di cui due tecnologi e due ricercatori di terzo livello professionale, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami da svolgersi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata una spesa fino a 50.000 euro per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e nel limite massimo di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per il reclutamento delle quattro unità di personale.

3. A partire dal 2024, il fabbisogno finanziario annuale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), per soddisfare le finalità del comma 1, è incrementato degli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50.000 euro per l'anno 2024 e 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190».

15.0.3

[Castellone](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Barbara Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-ter

(Misure urgenti per la stabilizzazione dei ricercatori del CNR)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 568, è inserito il seguente:

"568-bis. Al fine di accelerare la stabilizzazione del proprio personale di ricerca, al CNR è attribuito un ulteriore contributo di 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2024, vincolato alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 16

16.1

[Castiello](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Barbara Florida](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sopprimere le parole: «comma 2».*

b) *alla lettera a) premettere la seguente:*

"0a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Commissario straordinario:

a) agisce nel rispetto del principio di sussidiarietà, assicurando che l'intervento sostitutivo si renda necessario solo laddove le capacità di azione autonoma degli enti locali e delle regioni si dimostrino insufficienti sotto il profilo delle normative urbanistiche, del regime autorizzatorio per le opere edilizie, della destinazione d'uso, nonché della disciplina e classificazione autonoma delle strutture alloggiative destinate agli studenti universitari in termini di servizi, *standard* qualitativi e dotazioni minime;

b) può altresì intervenire al fine di accelerare la realizzazione di interventi edilizi, previo espletamento di una procedura di consultazione obbligatoria delle parti sociali sulle modalità di assegnazione dei lavori e di esecuzione delle opere, in tutti i casi restando vincolato alla previsione massima di un livello di subappalto;

c) è tenuto, in ogni fase dell'esercizio delle proprie funzioni, al pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, assicurando che le iniziative intraprese non comportino una riduzione dei livelli di sicurezza al di sotto degli standard previsti dalla legge;

d) è vincolato alla garanzia che i posti letto siano prioritariamente destinati al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi;

e) nell'ambito delle proprie competenze, non può emanare disposizioni che derogino o limitino le funzioni proprie degli atenei e degli enti per il diritto allo studio, i quali mantengono inalterata la propria autonomia organizzativa, amministrativa ed economica, nonché la propria capacità negoziale;

f) è tenuto a riferire sull'andamento delle proprie attività, compresi i progressi realizzati e le eventuali criticità incontrate, almeno due volte l'anno alle Commissioni permanenti per la cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

g) deve garantire la massima trasparenza nell'adozione di decisioni che comportino l'esercizio di poteri derogatori, motivandole dettagliatamente e rendendole pubblicamente disponibili attraverso i canali istituzionali del Ministero dell'università e della ricerca e attraverso la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.»";

c) *alla lettera a) sostituire le parole: «al secondo periodo» con le seguenti: «al comma 2, secondo periodo»;*

d) *alla lettera b) sostituire le parole: « al decimo periodo» con le seguenti: «al comma 2, decimo periodo».*

16.2

[Verducci](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Malpezzi](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sopprimere le parole: "comma 2";*

b) *alla lettera a) premettere la seguente: "0a) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Nel perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Commissario straordinario:*

a) agisce nel rispetto del principio di sussidiarietà, assicurando che l'intervento sostitutivo si renda necessario solo laddove le capacità di azione autonoma degli enti locali e delle regioni si dimostrino insufficienti sotto il profilo delle normative urbanistiche, del regime autorizzatorio per le

opere edilizie, della destinazione d'uso, nonché della disciplina e classificazione autonoma delle strutture alloggiative destinate agli studenti universitari in termini di servizi, standard qualitativi e dotazioni minime;

b) può altresì intervenire al fine di accelerare la realizzazione di interventi edilizi, previo espletamento di una procedura di consultazione obbligatoria delle parti sociali sulle modalità di assegnazione dei lavori e di esecuzione delle opere, in tutti i casi restando vincolato alla previsione massima di un livello di subappalto;

c) è tenuto, in ogni fase dell'esercizio delle proprie funzioni, al pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, assicurando che le iniziative intraprese non comportino una riduzione dei livelli di sicurezza al di sotto degli standard previsti dalla legge;

d) è vincolato alla garanzia che i posti letto siano prioritariamente destinati al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi;

e) nell'ambito delle proprie competenze, non può emanare disposizioni che derogino o limitino le funzioni proprie degli atenei e degli enti per il diritto allo studio, i quali mantengono inalterata la propria autonomia organizzativa, amministrativa ed economica, nonché la propria capacità negoziale;

f) è tenuto a riferire sull'andamento delle proprie attività, compresi i progressi realizzati e le eventuali criticità incontrate, almeno due volte l'anno alle Commissioni permanenti per la cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

g) deve garantire la massima trasparenza nell'adozione di decisioni che comportino l'esercizio di poteri derogatori, motivandole dettagliatamente e rendendole pubblicamente disponibili attraverso i canali istituzionali del Ministero dell'università e della ricerca e attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.»";

c) alla lettera a), alinea, sostituire le parole: «al secondo periodo» con le seguenti: «al comma 2, secondo periodo»;

d) alla lettera b), alinea, sostituire le parole: «al decimo periodo» con le seguenti: «al comma 2, decimo periodo».

16.3

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Barbara Florida](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sopprimere le parole: «comma 2»;

b) alla lettera a), sostituire le parole: «al secondo periodo» con le seguenti: «al comma 2, secondo periodo»;

c) alla lettera b), sostituire le parole: «al decimo periodo» con le seguenti: «al comma 2, decimo periodo»;

d) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Al fine di promuovere l'accesso agli alloggi per gli studenti inseriti nelle graduatorie del diritto allo studio attraverso la stipula di convenzioni per la fruizione di posti letto in strutture private, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037 e 2038. Entro il termine di novanta giorni, il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e previo parere del CNSU, un decreto per regolamentare l'erogazione delle risorse di cui al primo periodo verso gli enti gestori dei servizi del diritto allo studio. Il decreto stabilisce, inoltre, criteri e modalità per assicurare la priorità di copertura dei posti letto offerti a condizioni economicamente più vantaggiose rispetto alle tariffe di mercato, garantendo una equa distribuzione delle risorse e promuovendo la massima efficienza nell'utilizzo dei fondi pubblici destinati al sostegno del diritto allo studio. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".».

16.4

[D'Elia](#), [Rando](#), [Crisanti](#), [Verducci](#), [Malpezzi](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *all'alinea, sopprimere le parole: "comma 2";*
- b) *alla lettera a), alinea, sostituire le parole: «al secondo periodo» con le seguenti: «al comma 2, secondo periodo;*
- c) *alla lettera b), alinea, sostituire le parole: «al decimo periodo» con le seguenti: «al comma 2, decimo periodo;*

d) *dopo la lettera b) aggiungere la seguente: "b-bis) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per tutte le attività finalizzate alla realizzazione di alloggi universitari nell'ambito del PNRR, il Ministro dell'università e della ricerca e il Commissario di cui al presente articolo, agiscono consultando, confrontandosi e informando costantemente ed obbligatoriamente le parti sociali e i portatori di interessi collettivi, tra cui le organizzazioni sindacali e le associazioni studentesche. Tali attività avvengono tramite riunioni periodiche, durante le quali le parti sociali possono esprimere pareri in forma scritta, individualmente e in forma collettiva. Il Ministro e il Commissario assumono i pareri delle parti sociali o motivano specificamente l'eventuale emanazione dell'atto gravato da parere contrario. Le riunioni vengono verbalizzate.»".

16.5

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Barbara Florida](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: In attuazione di quanto disposto dall'articolo 18 del regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Ministro dell'università e della ricerca e il Commissario nominato ai sensi del comma 1 sono tenuti a informare le parti sociali e le organizzazioni della società civile, nonché le associazioni giovanili e studentesche, delle attività svolte dalla struttura istituita ai sensi del comma 2 inerenti al raggiungimento degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari. Alle sedute della struttura di supporto possono essere periodicamente invitati i soggetti di cui al primo periodo, i quali sono chiamati ad esprimere pareri in forma scritta sulle materie oggetto di discussione. Qualora il Ministro dell'università e della ricerca e il Commissario straordinario decidano di non dare seguito alle indicazioni previste dal parere, ne danno comunicazione immediata alle parti coinvolte. La pubblicità delle riunioni della struttura di supporto è assicurata mediante la redazione di un verbale, pubblicato sul sito *internet* istituzionale del Ministero».

16.6

[Versace](#), [Aloisio](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 prevede, nell'elaborazione delle iniziative volte ad assicurare il conseguimento dei propri obiettivi, che massima priorità sia data alla ristrutturazione di edifici pubblici e privati e non unicamente alla costruzione *ex novo* di residenze destinate agli studenti universitari».

Art. 16-bis

16-bis.1

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Castellone](#), [Barbara Florida](#)

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole «per l'anno 2024» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026».

Art. 16-ter

16-ter.0.1

[Castellone](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Barbara Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-quater

(Misure urgenti per l'incremento del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio - FIS)

1. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di euro 250 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di euro 500 milioni a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati nel limite massimo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e 500 milioni a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 235 (ant.) del 18/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2024

235ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1193) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) sottolinea l'evidente disomogeneità del provvedimento, come risulta già dal titolo. Ritiene che sarebbe stato più opportuno evitare il ricorso alla decretazione d'urgenza, che in effetti non consente un'adeguata ponderazione. Del resto, considerato che sono all'esame della Commissione alcuni disegni di legge costituzionale per la modifica dell'articolo 77 della Costituzione, nel frattempo il Governo potrebbe individuare altre soluzioni per accelerare l'iter dei provvedimenti più importanti.

Segnala inoltre che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, le opposizioni hanno criticato le dichiarazioni di improponibilità degli emendamenti, denunciando una disparità di valutazione.

A nome del Gruppo, annuncia quindi un voto contrario.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, in relazione alle audizioni informali che si sono svolte nella riunione di mercoledì 17 luglio 2024 dell'Ufficio di Presidenza sul disegno di legge n. 961 (Mobilità del personale delle Forze dell'ordine), la documentazione eventualmente depositata dai soggetti intervenuti sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1193**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

il decreto-legge interviene in materia di lavoro sportivo e di organismi sportivi e in materia di controlli economico-finanziari e di contabilità sulle società professionistiche di calcio, nonché in materia di istruzione - al fine di assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025, implementare il sostegno didattico per gli alunni con disabilità e garantire il completamento della formazione del personale scolastico a sostegno di questi studenti - e in materia di università e ricerca, anche per il rafforzamento delle attività di realizzazione di alloggi universitari;

in particolare, il provvedimento si compone di 26 articoli, suddivisi in 4 Capi: il Capo I (articoli da 1 a 5) reca misure in materia di sport, lavoro sportivo e relativa disciplina fiscale; il Capo II (articoli da 6 a 9-*bis*) dispone in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità; il Capo III (articoli da 10 a 14-*quater*) reca disposizioni urgenti per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024-2025; il Capo IV (articoli da 15 a 17) contiene disposizioni urgenti in materia di università e di ricerca;

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alle materie, di competenza legislativa concorrente (*ex* articolo 117, terzo comma, della Costituzione), ordinamento sportivo e istruzione, nonché alla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e di norme generali sull'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettere *g*) e *n*), della Costituzione),

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 269 (ant.) del 23/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 23 LUGLIO 2024

269ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1193) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 2 dispone l'istituzione di una Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche. Per quanto riguarda gli oneri riferiti agli organi della commissione, si rileva che la relazione tecnica si limita a indicarne l'importo complessivo, fornendo gli elementi di quantificazione in merito alla figura del Segretario generale, consentendo di determinare solo in via residuale l'importo concernente cumulativamente il Presidente e gli altri componenti. Osserva inoltre che la relazione tecnica iniziale afferma che l'indennità spetta, oltre che al Presidente, solo ai quattro componenti non di diritto, escludendo quindi i due componenti di diritto. Tuttavia, tale limitazione non è ricavabile dalle norme: al riguardo, andrebbero forniti chiarimenti. In merito agli oneri per contratti con esperti, rileva che essi sono contemplati solo per il 2024, mentre la norma non li esclude negli anni successivi, stabilendo soltanto un limite di spesa per il 2024: anche a tale riguardo andrebbero fornite delucidazioni.

La Commissione suddetta è indipendente nell'utilizzare la propria dotazione finanziaria e provvede, a decorrere dall'anno 2025, all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, mediante un contributo annuale di euro 1.900.000 da parte delle Federazioni sportive di riferimento, e un contributo annuale, nella misura massima complessiva di euro 1.600.000, delle società sportive professionistiche sottoposte alla sua vigilanza, per una soglia massima dello 0,15 per cento del fatturato di ciascuna delle società, da calcolare sull'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle predette società professionistiche. In relazione alle minori entrate derivanti dal contributo obbligatorio a carico delle società professionistiche, valutate in 590.000 euro per il 2026 e 330.000 euro annui a decorrere dal 2027, il Governo dovrebbe esplicitare i criteri considerati nella stima. Inoltre, al fine di escludere la necessità di inserire un richiamo espresso alle clausole di monitoraggio degli oneri previste dall'articolo 17 della legge di contabilità, il Governo dovrebbe assicurare, considerato verosimile un trend crescente dei fatturati delle società soggette al contributo, che l'importo complessivo di 1.600.000 euro costituisca un limite massimo a regime.

Per quanto concerne l'articolo 3, in relazione all'obbligo di comunicazione relativa ai rimborsi forfettari, tramite apposita sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, da

rendere immediatamente disponibile all'INL, all'INPS e all'INAIL tramite la piattaforma digitale nazionale dati (PDND) e il sistema pubblico di connettività e cooperazione (SPC), e l'articolo 7-bis, in relazione al riordino dell'INDIRE, il Governo nel fornire ulteriori chiarimenti dovrebbe confermare la neutralità finanziaria delle disposizioni, e assicurare che tali norme potranno essere attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda gli incarichi di cui all'articolo 9, comma 3, osserva che la disposizione prevede che gli incarichi di cui al comma 2, lettera a), possano essere prorogati non oltre il 31 dicembre 2025, anche rideterminando la misura dei compensi, mentre le relative autorizzazioni di spesa, per compensi e missioni, di cui al comma 4, sono riferite al solo anno 2024. A tale riguardo, appare necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo.

L'articolo 10, ai commi da 3-bis a 3-quinquies, prevede che l'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito può avvalersi, mediante l'istituto del comando, di un contingente di 242 unità di collaboratori scolastici e di 721 assistenti amministrativi e tecnici, e che il servizio prestato durante il predetto periodo è equiparato a tutti gli effetti, giuridici ed economici, al servizio di ruolo presso le istituzioni scolastiche. Qualora il periodo di collocamento in posizione di comando ecceda, senza soluzione di continuità, il quinquennio, con conseguente perdita della sede di titolarità, al termine del periodo di assegnazione il personale rientra in servizio presso una delle istituzioni scolastiche della regione, con priorità di scelta. Viene previsto inoltre che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito si proceda alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, garantendo la neutralità finanziaria. A tale riguardo, appare necessario acquisire ulteriori chiarimenti da parte del Governo e assicurazioni circa l'assenza di effetti in termini di fabbisogni aggiuntivi per le istituzioni scolastiche, e conferma che la definizione delle dotazioni organiche del personale sarà effettuata garantendo la neutralità finanziaria.

In merito all'articolo 14-bis, comma 3, con riferimento alla previsione che nelle more dell'espletamento delle procedure assunzionali, da completare entro il 31 dicembre 2024, sia previsto che i posti vacanti resi indisponibili siano coperti con contratti a tempo determinato, sino alla nomina dell'avente diritto, assegnati sulla base delle graduatorie di istituto, il Governo dovrebbe confermare che tale copertura *pro tempore* rientri appieno nelle modalità già previste dalla legislazione vigente per assicurare la continuità del servizio scolastico.

Per quanto concerne l'articolo 15, commi da 1-bis a 1-quinquies, rileva che le disposizioni in esame autorizzano le università statali, entro il 31 dicembre 2025, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di euro 8.103.894 annui a decorrere dall'anno 2024. In relazione alla modalità di copertura dei relativi oneri, cui si provvede a valere sulle risorse non utilizzate dalle università per i piani straordinari di reclutamento conclusi, appare necessario acquisire dal Governo conferma in merito alla disponibilità di tali risorse.

In merito all'articolo 16-ter, pur dando atto che in recenti casi analoghi non sono stati ascritti effetti sui saldi, osserva che la previsione della garanzia di ultima istanza da parte dello Stato appare almeno potenzialmente onerosa: pertanto appare opportuno acquisire dal Governo elementi di valutazione in relazione agli attuali tassi di escussione della garanzia concessa dal Fondo in questione e alla sua situazione patrimoniale.

In relazione ai rilievi sopra formulati, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 169.

[La sottosegretaria SAVINO rileva che non ci sono osservazioni da parte del Governo e deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.](#)

Il relatore [LOTITO \(FI-BP-PPE\)](#), alla luce degli elementi forniti dal Governo, illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il

disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

[Non essendovi interventi il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore.](#)

La Commissione approva.

(1193) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LOTITO \(FI-BP-PPE\)](#), [nel presupposto che il disegno di legge in titolo non venga modificato dalla Commissione di merito, propone di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione.](#)

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(1197) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [TESTOR \(LSP-PSd'Az\)](#) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'articolo 1, alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica e dal rappresentante del Governo presso l'altro ramo del Parlamento, andrebbe ulteriormente confermato che anche le nuove attività e procedure in capo alle amministrazioni comunali, previste dalle disposizioni introdotte dalla Camera dei deputati, possano essere svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda l'articolo 3, comma 3, concernente le compensazioni finanziarie spettanti allo Stato qualora questo si spogli di un bene immobile affittato da un ente territoriale disponendo il trasferimento della proprietà del bene all'ente stesso, segnala che andrebbero forniti ulteriori elementi di chiarimento circa gli effetti che la disposizione esplica sui saldi di finanza pubblica rispetto a quelli attualmente scontati a legislazione vigente.

In relazione ai rilievi sopra formulati, ritiene opportuna l'acquisizione della relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 170.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non ci sono osservazioni da parte del Governo e deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

La relatrice [TESTOR \(LSP-PSd'Az\)](#), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Il senatore [PATUANELLI \(M5S\)](#) interviene in dichiarazione di voto contrario sul parere formulato dalla relatrice esprimendo considerazioni fortemente critiche sulla compressione dei tempi che caratterizza l'esame del provvedimento in seconda lettura in Senato. Sottolinea in particolare come di fronte ad un decreto-legge che affronta temi centrali come l'edilizia e la casa vi sia una sostanziale compressione del dibattito parlamentare, sia sui profili di merito sia sui profili finanziari, profilo che costituisce un elemento particolarmente critico aldilà della non modificabilità sostanziale del testo nella seconda lettura in corso. Quanto meno l'espressione del dibattito dovrebbe essere garantita da tempi congrui di esame, per cui ribadisce la posizione di netta contrarietà su tali modalità di esame e preannuncia peraltro emendamenti della propria parte politica volti ad introdurre la parola "condono"

nel titolo del provvedimento, atteso che l'avvenuta espunzione del procedimento di doppia conformità costituisce un vero e proprio condono, su cui non vi è neanche il tempo di dibattere.

Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore.

La Commissione approva.

(1197) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **TESTOR** (LSP-PSd'Az) nel presupposto che il disegno di legge in titolo non venga modificato dalla Commissione di merito, propone di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE (n. 165)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 5, della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Esame. Parere non ostativo con condizione e osservazione)

Il relatore **LOTITO** (FI-BP-PPE) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che lo stesso, corredato di relazione tecnica, contiene il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 concernente la resilienza dei soggetti critici (direttiva CER - *Critical entities resilience*), che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio, ed opera nel rispetto dei criteri di delega di cui all'articolo 5 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023).

Per quanto di competenza, segnala che gli articoli da 3 a 5 determinano la struttura di *governance* delle politiche per la resilienza dei soggetti critici disciplinando le competenze del Presidente del Consiglio, istituendo il "Comitato interministeriale per la resilienza", il punto unico di contatto presso la Presidenza del Consiglio e le autorità settoriali competenti. Per queste ultime due strutture, la norma determina la dotazione di personale, e la relativa autorizzazione di spesa. A tal fine la relazione tecnica ipotizza l'indizione di un concorso unico per l'assunzione del personale necessario. Considerata la mancata espressa previsione normativa di un concorso unico, occorre valutare l'opportunità di integrare in tal senso il testo del provvedimento.

In merito alla copertura finanziaria, di cui al comma 14 dell'articolo 5, operata mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, istituito dall'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012, andrebbe acquisita la conferma della sussistenza delle risorse in particolare per gli anni successivi al 2024.

In relazione all'articolo 11, comma 6, evidenzia che ai componenti della Conferenza per la resilienza dei soggetti critici (CRSC) non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati a carico della finanza pubblica. In proposito, occorre valutare l'opportunità di espungere dalla descritta clausola di invarianza finanziaria l'inciso "a carico della finanza pubblica", al fine di uniformarne la formulazione a quella comunemente utilizzata nella prassi. Sul punto risulta, pertanto, utile acquisire l'avviso del Governo.

In relazione alla copertura finanziaria di cui al comma 15 dell'articolo 18, analogamente a quanto segnalato al comma 14 dell'articolo 5, andrebbe acquisita la conferma della sussistenza delle risorse, in particolare per gli anni successivi al 2024, anche tenendo conto della riduzione operata per le medesime annualità dal citato articolo 5, comma 14.

Per ulteriori osservazioni, fa rinvio alla nota del Servizio del bilancio n. 166.

La sottosegretaria SAVINO deposita note di chiarimento sui profili evidenziati dal relatore.

Il relatore **LOTITO** (FI-BP-PPE), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone l'espressione di un parere non ostativo con condizione e con osservazione, pubblicato in allegato.

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere del relatore, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(1183) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa di un elemento di risposta da parte del Governo su una specifica richiesta posta dal senatore Patuanelli.

La sottosegretaria SAVINO, in relazione al quesito posto, chiarisce che in relazione all'articolo 11, in materia di procedimento esecutivo nei confronti di Stati esteri, la disposizione interviene, peraltro ricalcando principi generali di diritto consuetudinario internazionale in materia di rapporti fra Stati rispetto a depositi costituenti riserve valutarie, regolando rapporti fra privati creditori e beni quali le riserve valutarie di Stati esteri, depositati presso la Banca d'Italia. Il creditore non può agire in via cautelare ed esecutiva su tali depositi e i procedimenti esecutivi a tali titoli sono estinti.

Del resto, l'eventuale decisione autonoma di Stati terzi di disinvestire *asset* in conseguenza della crisi politica internazionale non pare evitabile attraverso previsioni normative nazionali ed isolate, mentre la norma di che trattasi consente di garantire che investimenti di riserve valutarie presso la Banca d'Italia non siano aggredite da creditori privati, tutelando dunque l'investimento estero stesso e rafforzando anzi le prospettive di ulteriori investimenti nel paese.

Non pare in conclusione, come correttamente indicato nella Relazione Tecnica, che la norma possa essere suscettibile di provocare effetti finanziari negativi, anche in relazione a eventuali procedimenti esecutivi in corso.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) ringrazia del chiarimento fornito dal Governo, rilevando come alla luce di una interlocuzione intercorsa con la Presidenza del Consiglio dei ministri risulta essere stato peraltro meglio definito l'ambito attuativo che interessa il provvedimento.

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI), alla luce degli elementi forniti dalla rappresentante del Governo, si riserva di predisporre una proposta di parere nella prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1049) BERGESIO e altri. - Proposta per la promozione di progetti a impatto sociale sul territorio
(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [AMBROGIO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il comma 1 dell'articolo 2 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024, finalizzato all'erogazione di un contributo a sostegno di interventi di manutenzione e recupero di beni pubblici, nonché alla realizzazione di iniziative senza scopo di lucro funzionali al benessere individuale e collettivo.

L'articolo 4, che reca la clausola di copertura, prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

L'articolo 3 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di una commissione tecnica con il compito di verificare l'ammissibilità degli interventi al contributo di cui all'articolo 2.

Per quanto di competenza, occorre acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica richiamate a copertura.

Occorre inoltre valutare, in relazione alla sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria, se l'attività della commissione tecnica di cui all'articolo 3 possa determinare oneri di funzionamento per il Ministero dell'economia e delle finanze.

Appare altresì necessario, all'articolo 3, inserire la previsione che ai componenti della commissione tecnica non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque

denominati.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,35.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 165**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione agli articoli da 3 a 5, viene rappresentato che in sede di esame definitivo sarà valutato con le amministrazioni competenti l'inserimento della previsione normativa di un concorso unico per l'assunzione del personale necessario, secondo l'ipotesi assunta nella relazione tecnica;

in relazione all'articolo 5, comma 14, viene assicurato che sul Fondo per il recepimento della normativa europea sussistono sufficienti disponibilità per la copertura delle attività di cui al suddetto articolo 5 anche per gli anni successivi al 2024;

in relazione all'articolo 11, comma 6, viene condivisa l'opportunità di espungere dalla clausola di invarianza finanziaria l'inciso "a carico della finanza pubblica", al fine di uniformarne la formulazione a quella comunemente utilizzata nella prassi;

in relazione all'articolo 18, comma 15, viene assicurato che, anche tenuto conto della riduzione operata per le medesime annualità dal citato articolo 5, comma 14, sul Fondo per il recepimento della normativa europea sussistono sufficienti disponibilità per la copertura delle attività di cui al suddetto articolo 18 anche per gli anni successivi al 2024,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato alla soppressione, all'articolo 11, comma 6, delle parole: "a carico della finanza pubblica".

Il parere è reso altresì con la seguente osservazione:

- si valuti l'opportunità, in relazione all'articolo 5, di prevedere un concorso unico per l'assunzione della dotazione di personale prevista dal comma 5 per il Punto di Contatto Unico (PCU) e dal comma 13 per le Autorità Settoriali Competenti.

1.4.2.3. 9[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.3.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 150 (pom.) del 23/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
MARTEDÌ 23 LUGLIO 2024
150ª Seduta
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

La seduta inizia alle ore 14.

SULL'ESAME IN SEDE CONSULTIVA DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1193

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la 7ª Commissione ha concluso, questa mattina, l'esame in sede referente del disegno di legge n. [1193](#) (decreto-legge n. 71 del 2024 recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca), approvato dalla Camera dei deputati. Considerato che il provvedimento è già all'esame dell'Assemblea, prende atto dell'impossibilità di rendere il prescritto parere, segnalando comunque - per quanto di interesse - che il comma 5 dell'articolo 14-*bis* proroga al 31 dicembre 2024 (in luogo del precedente 31 dicembre 2023) i termini in materia di svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari per le professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, per le quali l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1197\)](#) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) sul disegno di legge in titolo, approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati, sottolineando che l'articolo 1, comma 1, lettere da *a*) a *f*), reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (testo unico dell'edilizia-TUE) con riguardo ai seguenti istituti: interventi di edilizia libera (lettera *a*)); definizione dello stato legittimo degli immobili (lettera *b*)); mutamento della destinazione d'uso in relazione alle singole unità immobiliari (lettera *c*)); opere acquisite dal comune eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (lettera *d*)); interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire (lettera *e*)); tolleranze costruttive (lettera *f*)). Evidenzia, al riguardo, che la lettera *a*), numero 1), estende anche ai porticati rientranti all'interno dell'edificio la

possibilità di realizzare vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (VEPA), mentre la lettera a), numero 2), assoggetta al regime di edilizia libera le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici.

Dopo essersi soffermato sulla lettera f-bis) del comma 1 dell'articolo 1, nonché sulle lettere g), h), e i), fa presente che, in base all'articolo 1, comma 2, le entrate derivanti da talune disposizioni introdotte nel testo unico in materia edilizia dal presente decreto-legge sono destinate, nella misura di un terzo delle risorse complessive, ad interventi vari in materia ambientale, tra cui anche iniziative economiche. Puntualizza inoltre che l'articolo 2 reca disposizioni finalizzate al mantenimento, senza limiti temporali, delle strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali, educative durante l'emergenza sanitaria da Covid-19 e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. Precisa in proposito che dette misure non riguardano le strutture amovibili installate da pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

In conclusione, accenna all'articolo 2-bis relativo all'ottenimento del certificato di abitabilità o di agibilità per le unità immobiliari e gli edifici pubblici assistiti dai benefici previsti dalla legislazione nazionale a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.

Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az) propone di esprimere un parere favorevole.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di adozione del Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei (n. 179)

(Osservazioni alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore [POGLIESE](#) (Fdl), ricordando preliminarmente che il Governo ha inaugurato una nuova fase nei rapporti con il Continente africano con l'organizzazione del "Vertice Italia-Africa", tenuto presso il Senato della Repubblica il 29 gennaio 2024. Nel corso del Vertice, il Governo ha illustrato alle Nazioni africane la visione italiana sul partenariato paritario con il Continente africano e ha descritto l'impianto del cosiddetto "Piano Mattei", concepito come una piattaforma programmatica e operativa aperta alla costante collaborazione con le Nazioni africane. L'atto in titolo, recante l'adozione formale del Piano Mattei per l'Africa, si sviluppa attraverso obiettivi concreti e realizzabili, suddivisi su sei direttrici d'intervento, da portare avanti con un cronoprogramma preciso. Fa presente che i settori d'intervento prioritari del Piano Mattei sono articolati sulla base delle programmazioni dei *partner* africani e di valutazioni congiunte, e punta a focalizzare l'attenzione su diversi ambiti, tra cui segnala, per quanto di competenza: la promozione delle esportazioni e degli investimenti; la sicurezza alimentare; l'approvvigionamento e la gestione sostenibile delle risorse idriche, energetiche e delle altre ricchezze naturali; il partenariato nel settore aerospaziale; il sostegno all'imprenditoria e dell'occupazione, in particolare giovanile e femminile; il turismo. Su queste basi, il Piano Mattei si sviluppa su sei direttrici d'intervento: istruzione/formazione; sanità; agricoltura; acqua; energia; infrastrutture (fisiche e digitali).

Venendo ai settori di riferimento, tra cui anzitutto quello agricolo, puntualizza che in Africa si trova oltre il 60 per cento della terra coltivabile a livello globale tuttora incolta. Secondo l'atto in esame, lo sviluppo rurale e la sicurezza alimentare avranno un ruolo di primo piano all'interno dell'architettura del Piano Mattei, non solo per incidere sulla diminuzione dei tassi di denutrizione e malnutrizione ma anche per rafforzare la crescita e la sostenibilità di intere filiere agroalimentari, favorendo il passaggio da un'agricoltura di sussistenza ad una produzione in grado di portare i prodotti agricoli sui mercati, con ricadute importanti sui redditi degli agricoltori. Il Governo ritiene quindi che gli interventi in tale ambito potranno contribuire a rendere il settore agricolo del Continente africano più resiliente e competitivo sul mercato globale, puntando a un duplice obiettivo: la sicurezza e l'autosufficienza alimentare per le Nazioni *partner* coinvolte; la valorizzazione delle produzioni alimentari, al fine di incrementare il loro valore e di promuovere la loro commercializzazione. Tali obiettivi verranno perseguiti con lo sviluppo di modelli imprenditoriali locali in partenariato con aziende italiane dotate

di conoscenze e tecnologie all'avanguardia e con processi produttivi efficienti. In parallelo, un ruolo cruciale sarà svolto dalla creazione di filiere e catene di approvvigionamento sicure e certificate, che impediscano l'insorgere di tensioni e forme di pressione legate alla scarsità di cibo.

Osserva altresì che le attuali tecniche agricole, guidate da nuove tecnologie finalizzate alla resilienza, alla siccità, al miglior impiego delle risorse naturali, alla protezione delle colture e all'aumento della resa, potranno contribuire in modo sostanziale all'aumento dell'occupazione e alla creazione di condizioni di benessere diffuso, nonché al miglioramento della salute e dei livelli di nutrizione nel Continente.

Evidenzia poi che il comparto agricolo, per la sua valenza strategica, sarà integrato con altri settori, a partire da quello energetico, delle infrastrutture idriche e della gestione dei servizi, nell'ambito della visione di sistema del Piano Mattei. In materia di agrotecnologie, l'Esecutivo intende avviare progetti in collaborazione con i principali operatori italiani, i centri di ricerca e le università per fornire servizi innovativi quali l'agricoltura di precisione e l'applicazione delle nuove tecnologie di evoluzione assistita (TEA). Nella consapevolezza che la nuova evoluzione dell'agricoltura mondiale richiede un adattamento dei percorsi formativi e un'elevata qualificazione interdisciplinare, il Piano Mattei sosterrà iniziative di formazione finalizzate a colmare il divario tra l'agricoltura tradizionale e le tecnologie moderne.

L'Esecutivo riferisce che il Piano Mattei si focalizzerà anche sulla pianificazione e gestione integrata delle risorse marine e costiere, promuovendo e rafforzando attività di itticoltura sostenibili per una crescita economica rispettosa dell'ambiente, con lo scopo di garantire una maggiore disponibilità di risorse alimentari. Gli obiettivi annunciati nell'atto in esame sono: la tutela dell'*habitat* e lo sviluppo delle comunità costiere; lo sviluppo dell'acquacoltura e la creazione di allevamenti e impianti ittici che possano rispondere alla crescente domanda di pesce allevato, nel rispetto dell'ambiente; il supporto dei pescatori e delle piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore della pesca; il supporto alla commercializzazione del pesce, con la creazione di piattaforme per incentivare il commercio locale, la gestione della domanda e dell'offerta dei prodotti ittici e favorire il consumo sostenibile e l'inserimento nel mercato locale.

Quanto al settore energetico, rileva che gli interventi di cooperazione avranno tra gli scopi, nelle materie di interesse: il sostegno allo sviluppo di filiere energetiche sostenibili, come quella dei biocarburanti; il ricorso alla produzione di energia da fonti rinnovabili, per la competitività in termini di costi e l'applicabilità ai settori produttivi locali, in particolare agricoli, e la resilienza climatica; la conservazione delle foreste grazie alla riduzione dell'utilizzo delle biomasse; l'applicazione delle nuove tecnologie digitali all'agricoltura; l'incremento dell'accesso al *clean cooking* attraverso l'impiego di sistemi moderni e sicuri per la cottura dei cibi. Secondo il Piano, il coinvolgimento delle maggiori imprese italiane del comparto energetico presenti nelle Nazioni africane permetterà di inquadrare tali azioni in programmi più ampi di partenariato, con la possibilità di moltiplicare gli investimenti pubblici e privati con impatti positivi sulle popolazioni residenti anche in termini occupazionali. Relativamente alle risorse idriche, riferisce che il Piano Mattei prevede: la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione di infrastrutture idrauliche complesse; interventi sulle reti di distribuzione; iniziative volte a ridurre gli sprechi di risorse; la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione di impianti di depurazione e/o affinamento dell'acqua; l'utilizzazione dei fanghi derivanti dai trattamenti di depurazione delle acque reflue domestiche nei terreni agricoli. Nel quadro sopra descritto un ruolo cruciale, secondo il Governo, sarà svolto dalla formazione professionale del personale locale su tematiche tecniche, gestionali, normative e finanziarie, con il fine ultimo di creare le figure di "*water manager*".

Menziona conclusivamente i progetti pilota relativi ai diversi Stati africani, citando, nel settore agricolo, quelli con l'Algeria, l'Egitto, il Mozambico, la Tunisia, il Congo e il Kenya.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver aperto la discussione generale, propone di rinviare la votazione dello schema di osservazioni alla settimana prossima, in attesa di conoscere gli intendimenti della Commissione di merito.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1049) BERGESIO e altri. - Proposta per la promozione di progetti a impatto sociale sul territorio

(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il relatore [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az), sottolineando che il provvedimento in titolo, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni finalizzate al sostegno a interventi di manutenzione e recupero di beni pubblici, anche immobili, appartenenti al patrimonio o al demanio pubblico, nonché alla realizzazione di iniziative senza scopo di lucro funzionali al benessere individuale e collettivo. Specifica al riguardo che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con il Ministro della cultura, con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con l'Autorità delegata in materia di trasformazione digitale, sono fissati i requisiti tecnici minimi dei citati interventi, nonché i tempi e le modalità del relativo procedimento di valutazione.

In conclusione, fa presente che l'articolo 2 istituisce - nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2024 e che l'articolo 3 disciplina la commissione tecnica chiamata a verificare l'ammissibilità degli interventi.

Propone infine di esprimere un parere favorevole.

Non essendoci interventi in discussione generale e in dichiarazione di voto, verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

(1136) Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il relatore [ANCOROTTI](#) (Fdl) sul disegno di legge in titolo, di iniziativa parlamentare, che si applica - ai sensi dell'articolo 1 - ai fornitori di servizi della società dell'informazione che offrono le loro prestazioni in Italia, indipendentemente dal luogo di stabilimento. Illustra indi l'articolo 2, che introduce per i fornitori di servizi della società dell'informazione l'obbligo di verificare l'età degli utenti con le modalità individuate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il successivo articolo 3 dispone la nullità dei contratti conclusi da minori di 15 anni con i fornitori di servizi della società dell'informazione, salvo che siano stati conclusi (per conto dei minori medesimi) da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore.

Dopo aver menzionato l'articolo 4, che abroga la disposizione del codice della *privacy* in virtù della quale il minore che ha compiuto i 14 anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, passa ad esaminare l'articolo 5, secondo cui la diffusione non occasionale dell'immagine di minori di 15 anni attraverso un servizio di piattaforma *online*, ove il minore è il soggetto principale, deve essere autorizzata da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore, nonché dalla direzione provinciale del lavoro, quando la diffusione produce o è finalizzata a produrre entrate dirette o indirette superiori all'importo di 10.000 euro annui. Sempre ai sensi dell'articolo 5, l'investitore pubblicitario che richiede l'inserimento di un proprio prodotto o servizio in un contenuto il cui soggetto principale è un minore di 15 anni, destinato a essere diffuso su una piattaforma *online*, verifica il rispetto delle disposizioni suddette ed effettua il pagamento della somma corrispettiva esclusivamente sul conto corrente dedicato. Analogo obbligo grava sul gestore della piattaforma attraverso la quale il contenuto è veicolato.

Da ultimo, fa presente che l'articolo 6 impone ai fornitori l'obbligo di rendere disponibile all'interno delle loro piattaforme e applicazioni una funzionalità che consenta ai minori di 15 anni l'attivazione immediata di una comunicazione vocale o testuale con il numero di emergenza infanzia 114.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle

foreste e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance* ([n. 169](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 luglio.

Il [PRESIDENTE](#), nel ricordare che è tuttora aperta la discussione generale, propone di rinviare a domani la votazione del parere.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULLA PARTECIPAZIONE DI UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE AD EVENTI
CONNESSI CON LA RIUNIONE DEL G7 AGRICOLTURA*

Il [PRESIDENTE](#) riferisce che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha inviato una lettera ai componenti degli Uffici di Presidenza delle Commissioni agricoltura dei due rami del Parlamento, nonché ai rispettivi Capigruppo, per invitarli ad un confronto in occasione della riunione dei Ministri dell'agricoltura dei Paesi del G7, che si terrà dal 21 al 29 settembre nell'isola di Ortigia.

Dopo aver riepilogato gli eventi previsti in quella settimana, comunica che il Ministero organizzerà un'esposizione delle eccellenze italiane per promuovere la qualità, la capacità di innovazione e i territori da cui provengono i prodotti nazionali.

Nel precisare che l'evento a cui i parlamentari sono invitati a partecipare si terrà nella giornata del 24 settembre, prospetta la possibilità che una delegazione della Commissione prenda parte a tale iniziativa, i cui dettagli saranno discussi in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 210 del 23/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- **XIX LEGISLATURA** -----

210a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 23 LUGLIO 2024

Presidenza del vice presidente CASTELLONE,
indi del vice presidente RONZULLI,
del vice presidente CENTINAIO
e del presidente LA RUSSA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CASTELLONE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 11,13).

Si dia lettura del processo verbale.

CROATTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 18 luglio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che in data 19 luglio 2024 è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione, edilizia e urbanistica» (1197).

Sulla situazione carceraria italiana

BAZOLI (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (PD-IDP). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori partendo da una notizia di cronaca di questi giorni, riportata dal quotidiano "La Repubblica" domenica, che ha dato conto di un

bambino di nome Giacomo, di due anni, che da dieci mesi vive da recluso nel carcere di Rebibbia. Vive da recluso perché è al seguito dei genitori, che sono stati condannati e sono reclusi appunto a Rebibbia.

Io penso, noi pensiamo, che nel 2024 sia intollerabile che ci siano ancora dei bambini costretti a scontare la pena dei genitori perché il nostro Paese non è in grado di fornire loro una condizione diversa. *(Applausi)*.

Ci sono oggi in Italia ventisei bambini in carcere o in istituti a custodia attenuata, di cui sette proprio in istituti penitenziari. Sono bambini che vivono dietro le sbarre e la cui vita è condizionata e sarà condizionata pesantemente da questa loro situazione, di cui ovviamente non hanno colpa.

Ora noi pensiamo che su questo tema occorra fare qualcosa. Non è accettabile né tollerabile che ci siano ancora bambini che, in violazione delle Convenzioni, anche della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, sono costretti a scontare la pena dei loro genitori. Chiediamo che su questo sia resa una informativa urgente da parte del Ministro della giustizia *(Applausi)*. Non abbiamo sentito una parola da parte sua sull'argomento, nonostante sappiamo che in passato ci sono stati anche tentativi di riforma da parte del Partito Democratico sul tema delle detenute madri che consentissero di superare il problema.

Mi faccia dire anche, signor Presidente, che sul tema delle carceri c'è un modo di procedere che pensiamo sia altrettanto inaccettabile: stiamo discutendo e inizieremo tra poche ore la discussione sugli emendamenti al decreto-legge sulle carceri, che è composto di 13 articoli. Ebbene, tra ieri sera e stamattina, dai relatori e dal Governo sono arrivati emendamenti che introducono ulteriori 14 articoli. Ripeto: su un decreto di 13 articoli, emendamenti dell'ultimo minuto introducono 14 nuovi articoli. *(Applausi)*. Come si fa a lavorare in queste condizioni? È impossibile. Non è accettabile che si affronti un tema come quello delle carceri, che è nell'agenda delle emergenze di questo Paese, in un modo del tutto confuso e disomogeneo.

Crediamo, a questo punto, che anche sul tema affrontato nel decreto carceri, che meriterebbe ben altra attenzione e ben altra organizzazione da parte del Governo, forse sarebbe il caso che la maggioranza si fermasse, ritirasse questo decreto-legge e facesse un altro provvedimento, magari con il concorso dell'opposizione, per affrontare finalmente in maniera seria un'emergenza che non è più rinviabile. *(Applausi)*.

[LOPREIATO \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPREIATO (M5S). Signor Presidente, vorrei far notare che non è presente nessuno del Governo ed evidenziare un grande problema, quello del sovraffollamento delle carceri, che porta ai suicidi e alla problematica di cui ha parlato prima il senatore Bazoli, che comunque reclama una grandissima attenzione da parte nostra e non si può liquidare in questo modo.

Ieri, alle ore 20,50 abbiamo visto arrivare degli emendamenti del Governo e fino a questa mattina è arrivato un ulteriore emendamento del Governo su cui possiamo lavorare fino alle ore 12, che significa precludere praticamente qualsiasi tipo di lavoro da parte nostra su un argomento così importante. Apprezziamo lo spirito, in quanto per lo meno è stato in parte accolto il nostro lavoro, ma poteva tranquillamente essere accolto con un lavoro congiunto, con una riformulazione dei nostri emendamenti. E invece questo Governo cosa fa? Praticamente riscrive il decreto e non ci dà tempo di lavorarci. A questo punto, scrivessero tutto quanto loro, visto che non ci permettono di dare un valore aggiunto su un argomento che assolutamente reclama l'attenzione di tutti quanti noi. *(Applausi)*.

Invito pertanto il Governo a ritirare questo decreto, perché è una vergogna agire in siffatto modo. *(Applausi)*.

[SCALFAROTTO \(IV-C-RE\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signora, è proprio urgente che il Ministro venga in Aula. I numeri che oggi dà l'associazione Antigone ci dicono che negli ultimi dodici mesi i detenuti sono aumentati del 7 per cento (4.000 detenuti in più), ci sono stati 58 suicidi, nove soltanto nel mese di luglio; delle 58 persone, due erano donne, il 43 per cento era composto da stranieri, due ragazzi di vent'anni e un uomo

di ottantuno anni. Il 27 per cento delle carceri prevede meno di tre metri quadrati a persona. Signora Presidente, diamo meno spazio ai detenuti di quanto ne diamo ai suini nelle porcilaie degli allevamenti del nostro Paese, con tutto il rispetto per i suini e per l'industria agroalimentare. (*Applausi*).

In tutto questo, viene denunciata la circostanza di bambini che sanno dire solo "apri" e "chiudi", perché sono chiusi con le madri dentro le carceri. E in tutta questa vicenda, per una volta su settanta decreti-legge di cui si ravvisavano la necessità e l'urgenza di agire, il Governo arriva con un decreto-legge che fa tutto tranne che occuparsi di sovraffollamento. Tra l'altro, abbiamo lavorato diligentemente su quel decreto, abbiamo svolto delle audizioni, abbiamo ascoltato degli esperti, abbiamo scritto gli emendamenti sulla base di quelle audizioni. E stamattina ci arrivano 15 emendamenti su un decreto-legge di 13 articoli e noi dovremmo approvarli così. Abbiamo fatto un giro di telefonate con gli esperti da casa: che modo di lavorare è? (*Applausi*). Quel provvedimento è un decreto-legge ed è già in vigore.

Allora, signora Presidente, diciamo alla ministra Alberti Casellati che c'è una riforma che può rendere molto più efficace e molto più allineati alle volontà del Governo, che è quella di chiudere il Parlamento. Se l'Esecutivo emana i decreti-legge, ci fa lavorare su un decreto-legge, dopodiché ci manda gli emendamenti stamattina e fissa il termine per i subemendamenti alle ore 14, poi mette la fiducia su un decreto-legge che va convertito entro il 2 settembre - per cui c'è anche la pausa estiva - che verrà mandato alla Camera per una lettura di ventiquattr'ore, mi dica lei perché il contribuente deve pagare tutto questo. (*Applausi*). Che tipo di simulacro di democrazia è questo, che simulacro di Parlamento?

In ultimo - e mi avvio alla conclusione - tutto questo accade in tema di giustizia, cioè sullo *status libertatis* dei cittadini. In quel decreto-legge c'è un nuovo reato - è già legge dello Stato perché quello è un decreto-legge - e oggi il Governo che ha scritto quel reato lo modifica quando è già nella realtà, è già nell'ordinamento giuridico. Quindi andiamo a cambiare un reato che è già in vigore. Immagini che i giudici dovranno applicare queste varie leggi che si succedono nel tempo, contraddicendosi l'una con l'altra.

Io credo che in democrazia, signora Presidente, le forme siano sostanza. In questo caso si sta svuotando il meccanismo della democrazia parlamentare ed è inaccettabile. (*Applausi*).

CUCCHI (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCHI (*Misto-AVS*). Signora Presidente, io vorrei suo tramite far presente che questa maggioranza e questo Governo sono pericolosi: ma non solo pericolosi, sono fascisti, perché i loro metodi sono fascisti. (*Commenti*). Non urlate. I vostri metodi sono fascisti.

Voi avete mai visto un bambino in carcere? Io insieme ai miei colleghi l'ho visto. Voi che siete quelli della famiglia, sapete cosa dovete fare? Andare in carcere. (*Applausi*). Tutti noi abbiamo bisogno che ciascuno di voi - cari colleghi della maggioranza - trascorresse almeno quarantott'ore della sua vita in una qualsiasi delle nostre carceri, e poi ne riparliamo. (*Applausi*). I numeri parlano chiari: 58 morti per suicidio ad oggi nelle nostre carceri. Si tratta di una enormità: equivale a dire a un suicidio ogni tre giorni, a cui vanno aggiunti anche i sei agenti che hanno deciso di togliersi la vita.

Il ministro Nordio ha tanto a cuore questo problema e quindi annuncia da mesi un decreto svuota carceri. Fatalità, signora Presidente, nel frattempo il decreto-legge cambia nome e prende quello di carceri sicure. Bisogna però capire cosa si intende per sicurezza, dal momento che oggi apprendiamo che si intendono reintrodurre gli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG).

Non si lavora così, colleghi, non si fa politica sulla pelle della gente. (*Applausi*).

GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signora Presidente, con molta serenità sono convinto che chi urla per avere ragione non ce l'ha. (*Applausi*). In secondo luogo, per la mia storia personale, e con tanti difetti, io non posso accettare accuse di estremismi di destra o di sinistra e soprattutto le rimando al mittente.

Tuttavia, vorrei occuparmi un attimo solo della mia storia tecnica: neuropsichiatra, sempre dalla parte

del bambino, con qualche difetto, ho denunciato da sempre i problemi del sovraffollamento carcerario, dando per acquisito che il sistema della giustizia sia sano, che i giudici siano bravi. Manca il tribunale della famiglia, ma questo è un altro discorso.

Quando ho denunciato il sovraffollamento, chiedendo anche l'istituzione di nuove realtà carcerarie, senza barriere architettoniche, più umane e più vivibili, mi sono sentito dire che ero medievale, che riproponevo tanti Castel Sant'Angelo, che volevo incarcerare tutti quanti. Mettetevi d'accordo: se c'è il sovraffollamento carcerario, è colpa di chi non ha voluto impegnarsi anche nella nuova edilizia carceraria, accusandoci di essere medievali e oscurantisti. Rimando al mittente questa accusa, vergognandomi un po' per lui. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La richiesta, da parte dei senatori di opposizione, di convocazione del Ministro può essere riportata nella Conferenza dei Capigruppo.

ZEDDA (FdI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZEDDA (FdI). Signor Presidente, vorrei dire ai colleghi dell'opposizione, per suo tramite, Presidente, che ci sono persone anche della maggioranza che hanno fatto anni e anni di volontariato in carcere e che conoscono benissimo la situazione.

Mi rivolgo alla collega Cucchi, sempre per il suo tramite, Presidente. La situazione che abbiamo trovato non l'abbiamo generata noi. *(Applausi. Commenti)*. Noi siamo arrivati a ottobre... *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Vi prego di lasciare che il senatore Zedda concluda l'intervento.

ZEDDA (FdI). Signor Presidente, inizialmente, in questi venti mesi di presenza in Aula, ero tra coloro che disturbavano durante gli interventi. Poi ho capito che è molto meglio ascoltare quello che l'opposizione dice, per poi ribattere. Magari anche loro prenderanno la parola dopo e potranno ribattere, ma che ora ascoltino in serenità come ha fatto la maggioranza.

Detto questo, la situazione carceri che abbiamo trovato è talmente drammatica che, a venti mesi dall'inizio del mandato del Governo Meloni, abbiamo iniziato a metterci mano. Questo non significa fare quello che le opposizioni non hanno fatto nei precedenti dieci anni. Il bambino che è stato citato è in carcere con i genitori che hanno commesso dei reati non perché il Governo Meloni si è svegliato e ha deciso di incarcerare i genitori; padre e madre hanno commesso dei reati e sono stati puniti. Sul fatto che non ci sia ad oggi - questo grazie a voi - uno strumento che consenta un'altra possibilità per quel bambino, sinceramente mi farei una domanda. *(Applausi)*.

Il sistema carcerario è un mondo talmente delicato e particolare che, se credessimo davvero tutti al recupero del detenuto che ha commesso un grave errore, non staremmo qua a tirarci i capelli per nulla, ma andremmo tranquillamente e in serenità a lavorare su un decreto. Signor Presidente, ci sono dei colleghi che annuiscono, probabilmente perché mi danno ragione, non torto: evidentemente nelle passate legislature non hanno fatto nulla. *(Applausi)*.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1193) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 11,32)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1193, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Marcheschi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

MARCHESCHI, relatore. Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, giunge all'esame dell'Assemblea il disegno di legge n. 1.193, d'iniziativa del Governo, appena licenziato dalla 7a Commissione nella seduta odierna, nel medesimo testo approvato dalla Camera in prima lettura.

Il provvedimento è suddiviso in quattro capi. Il capo I, dall'articolo 1 all'articolo 5, reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e sulla relativa disciplina fiscale.

L'intervento legislativo risponde innanzitutto alla necessità e urgenza di fornire sostegno sia agli organismi di enti sportivi, mediante disposizioni volte a rendere maggiormente qualificate le elezioni dei loro componenti, e a introdurre l'equa rappresentanza negli organi direttivi delle federazioni, sia anche all'associazionismo di base, in attuazione di quanto è previsto dall'articolo 33 della Costituzione, nonché in considerazione dei valori educativi, sociali, di sviluppo e di benessere psicofisico connessi all'attività sportiva.

Ulteriori disposizioni concernenti le prestazioni di lavoro sportivo si inseriscono nel processo in atto di affinamento della normativa in materia di lavoro nello sport (alla luce anche della verifica dell'impatto della stessa), promesso da questo Governo al momento dell'insediamento. Ricordate che il provvedimento era del Governo precedente. Al riguardo, segnalo che alcune disposizioni del presente decreto sono in linea con alcune specifiche indicazioni che stanno emergendo in sede di esame da parte della Commissione cultura e sport del Senato sull'affare assegnato sulle prospettive di riforma del calcio (Atto n. 373).

Nel capo II, articoli dal 6 al 9-*bis*, si introducono disposizioni urgenti in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Tali disposizioni muovono dalla necessità, ormai improcrastinabile, di incrementare il numero di docenti specializzati nel sostegno didattico agli alunni con disabilità. A favore delle persone con disabilità si dispone un incremento del relativo fondo, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge n. 213 del 2023, inserendo fra le sue finalità il finanziamento del trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia nelle scuole secondarie di secondo grado. Altre disposizioni rispondono alla necessità di ridurre l'ingente mole di istanze già presentate al Ministero dell'istruzione al fine di ottenere il riconoscimento in Italia di un titolo conseguito all'estero per lo svolgimento di attività didattiche rivolte agli alunni con disabilità. Si procede altresì al riordino dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), al quale è affidata anche l'attivazione di specifici percorsi formativi per il sostegno agli alunni con disabilità.

Il capo III, articoli dal 10 al 14-*quater*, detta disposizioni urgenti per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024-2025. Tali disposizioni incidono sia sul reclutamento del personale docente, sia sul sistema di valutazione dei dirigenti scolastici. Si interviene inoltre per promuovere una compiuta accoglienza e integrazione scolastica degli alunni stranieri.

Il capo IV, articoli dal 15 al 17, reca disposizioni urgenti in materia di università e di ricerca, in attesa dell'approvazione di una riforma per il riordino, il coordinamento e la razionalizzazione del cosiddetto pre-ruolo universitario e della ricerca. Nel corso dell'esame in Commissione sono stati accolti dal Governo atti di indirizzo che lo impegnano a valutare l'opportunità di promuovere, presso il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e presso il Comitato italiano paralimpico, azioni di sensibilizzazione per la modifica degli statuti degli organismi sportivi, allo scopo di garantire, con riferimento alla loro disciplina elettorale, una piena partecipazione democratica, attraverso il voto anche elettronico, nonché mediante il rispetto della *governance*, del principio dell'equilibrio di genere e della rappresentanza di coloro che non abbiano compiuto trentasei anni.

[PRESIDENTE](#). Comunico che è stata presentata una questione pregiudiziale.

Ha chiesto di intervenire la senatrice Maiorino per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.

[MAIORINO](#) (M5S). Signora Presidente, il provvedimento in esame reca - come abbiamo appena sentito - misure in materia di sport e di lavoro sportivo e la relativa disciplina fiscale, misure in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, disposizioni in materia di reclutamento del personale docente, nonché disposizioni in materia di università e ricerca. Siamo evidentemente di fronte all'ennesimo decreto *pot-pourri*.

Come prima analisi, Presidente, dobbiamo evidenziare - anche se siamo davvero stanchi di sottolinearlo - come questo decreto non risponda ai necessari profili di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della nostra Costituzione, che questa maggioranza sta tentando in ogni modo di mandare in soffitta.

Le modalità di adozione del decreto-legge, come i tempi assai ristretti dell'esame parlamentare, precludono per loro stessa natura la possibilità di adottare una disciplina sistematica e meditata di

materie che, mai come in questo caso, incidono direttamente sulla tenuta dei principi costituzionali e dei diritti fondamentali.

Tuttavia, in questa legislatura la decretazione d'urgenza sembra essere diventata, nella gestione di questa maggioranza, uno strumento non più straordinario, ma ordinario, anzi l'unico strumento con cui si legifera. Eppure la Corte costituzionale si è espressa più e più volte, sottolineando come la valutazione della sussistenza dei presupposti di costituzionalità non può essere meramente soggettiva, ma deve fondarsi su riscontri oggettivi. Lo stesso Presidente della Repubblica ha censurato questo utilizzo perché è una prassi che continua a mortificare il ruolo del Parlamento, in aperto contrasto con il dettato dell'articolo 70 della Costituzione che, non a caso, attribuisce l'esercizio della funzione legislativa alle Camere, in quanto rappresentative del popolo. Ripeto: le Camere e non altri organi. Tuttavia, si procede nella stessa maniera.

Come dicevo, questo decreto-legge, in particolare, è caratterizzato anche da un elevato tasso di eterogeneità delle materie trattate. Sembra di essere di fronte a una serie di norme assembleate insieme più per una casualità temporale, che per un'effettiva loro omogeneità.

Passando alle criticità di merito, va detto che, a seguito dell'esame in prima lettura alla Camera, è stata inserita all'articolo 1 una disposizione che, di fatto, crea uno squilibrio nel mondo sportivo italiano, stabilendo che negli organismi delle federazioni sportive debba essere data adeguata rappresentatività alle leghe sportive professionistiche secondo parametri direttamente proporzionali, quindi guardando solo al peso del contributo economico e senza tener conto del numero degli iscritti e dei risultati sportivi e relegando in secondo piano il settore dello sport dilettantistico che tanto ruolo ha nella definizione degli aspetti sociali e di emancipazione, in piena violazione della modifica dell'articolo 33 che tutti insieme, qui dentro, abbiamo votato solo pochi mesi fa.

Con riferimento all'articolo 2, si istituisce la commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche. Si tratta di una commissione indipendente i cui componenti - udite, udite - vengono però nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che, quindi, indipendente non è affatto. Appare pertanto decisamente eccessiva l'ingerenza del Governo e della politica nelle norme di un organismo che, per paradosso, viene definito indipendente. (*Applausi*). Occorre rammentare, poi, come l'articolo 33 della Costituzione - l'ho detto poc'anzi - è stato modificato proprio da noi pochi mesi fa per affermare il valore dello sport. È paradossale, pertanto, che a distanza di poco tempo si converta un decreto che ne decreta assolutamente la dipendenza dalla politica.

L'articolo 7 prevede l'attivazione di percorsi di specializzazione per le attività di sostegno per i possessori di titolo conseguito all'estero che sono in attesa di riconoscimento. Si stabilisce che costoro devono eliminare la richiesta di riconoscimento e fare un percorso di specializzazione. Si tratta, sostanzialmente, di un trucco ai danni dei nostri connazionali che hanno legittimamente conseguito un titolo all'estero.

Ma c'è molto di più. Ciò è evidentemente frutto dell'incapacità del Governo di affrontare il tema della specializzazione degli insegnanti di sostegno con una programmazione adeguata, legata al fabbisogno regionale e di valutare i titoli conseguiti all'estero.

È molto interessante notare come nel decreto approvato solo nel 2023 si assegni la valutazione dei titoli conseguiti all'estero con una convenzione triennale al Centro d'informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche (CIMEA), specializzato nel loro riconoscimento, che ci costa - costa ai contribuenti italiani - qualcosa come 1,46 milioni di euro all'anno per gli anni 2023, 2024 e 2025. Per cosa i contribuenti spendono questi soldi, visto che i riconoscimenti non vengono fatti? Anzi, si chiede ai ricorrenti di togliere ed eliminare la loro richiesta di riconoscimento e fare un percorso di specializzazione, quindi sono soldi buttati assolutamente nel nulla, perché si preferisce ricorrere a un *escamotage*, che peraltro nulla ha a che fare col merito, che pure avete inserito nel titolo di un Ministero. (*Applausi*).

All'articolo 15, infine, altrettanto rilevante è notare la violazione dei diritti di altre categorie estremamente importanti per il nostro Paese: coloro che si dedicano all'attività della ricerca subiscono un'ulteriore proroga degli assegni di ricerca. Soltanto nel 2022 si era stabilito che si passasse dagli

assegni di ricerca ai contratti di ricerca. Ebbene, questa maggioranza, invece, con proroghe continue, continua a tenere la categoria dei ricercatori in uno stato di precarietà. Sono stati introdotti i contratti di ricerca in sostituzione degli assegni per consentire di passare da un contratto parasubordinato a un contratto determinato di minimo due anni, con maggiori tutele, migliori condizioni di lavoro, la tredicesima, un orario di lavoro definito, ferie retribuite e indennità, insomma tutele. Questa maggioranza invece va ancora in proroga e continua a danno dei nostri ricercatori con gli assegni, quindi senza tutele.

Appare pertanto ingiustificabile il perenne rinvio di questa disposizione e per tutto quanto detto sin qui, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, chiediamo di non procedere all'esame dell'Atto Senato 1193. (*Applausi*).

Saluto a rappresentanti di un'associazione cattolica

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i rappresentanti dell'Azione Cattolica di Mantova che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1193 (ore 11,46)

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulla questione pregiudiziale presentata si svolgerà una discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

MAGNI (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signora Presidente, desidero intervenire a sostegno della questione pregiudiziale presentata in ragione delle argomentazioni portate, a partire dal fatto che siamo di fronte all'ennesimo decreto-legge e all'ennesima discussione d'urgenza e non nel merito, per cui ormai non c'è più una quotidianità, ma sostanzialmente siamo chiamati sempre, come esponenti dell'Assemblea, a ratificare ciò che il Governo decide e impone. Innanzi tutto, quindi, sostengo con forza questo dato, come abbiamo fatto anche la settimana scorsa, presentando una questione pregiudiziale relativa alla decretazione d'urgenza.

Il secondo elemento è l'eterogeneità del decreto, che affronta temi che meriterebbero di essere approfonditi, anche perché, da una parte, si dà una limitazione alla questione dello sport, dall'altra si interviene sul reclutamento degli insegnanti e sulla loro formazione, mentre invece non si favorisce l'inclusione delle persone con disabilità, sia dal punto di vista sportivo, sia dal punto di vista didattico e personale, perché all'inizio dell'anno molto spesso gli studenti disabili non hanno gli insegnanti di sostegno e gli educatori non sono formati in modo adeguato. Queste sarebbero le questioni da discutere e da affrontare, non con urgenza, ma in modo strutturale; invece, siamo sempre di fronte all'emergenza e su questo c'è un intervento che, secondo noi, è sbagliato.

Per questa ragione, come Alleanza Verdi e Sinistra, voteremo a favore della pregiudiziale presentata, cheosterremo.

OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, mi trovo ad intervenire sulla questione pregiudiziale presentata dal MoVimento 5 Stelle dicendo che il provvedimento al nostro esame rappresenta un passo fondamentale per il futuro dei nostri giovani. Esso introduce infatti norme specifiche per migliorare la trasparenza e la gestione delle attività sportive, come il riconoscimento giuridico e l'indipendenza operativa della Nado. Si tratta di passi cruciali per garantire l'integrità dello sport e prevenire fenomeni di corruzione e di *doping*.

Inoltre il provvedimento prevede la proroga necessaria per completare la riforma dei contratti di ricerca, che è fondamentale per attrarre e mantenere i giovani talenti nel nostro sistema accademico. Il raddoppiamento del fondo per i contributi agli affitti per gli studenti fuori sede è una misura concreta che risponde alle difficoltà economiche di molte famiglie, promuovendo anche la mobilità studentesca e l'accesso all'istruzione superiore. Questo intervento non solo allevia il peso finanziario, ma contribuisce a creare una società più equa e dinamica.

Per queste ragioni noi rigettiamo fermamente la questione pregiudiziale e ribadiamo il nostro sostegno

al provvedimento.

[MALPEZZI](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALPEZZI (PD-IDP). Signor Ministro, chiaramente lei oggi qui rappresenta il Governo insieme al ministro Ciriani e rappresenta anche uno dei Ministri coinvolti da questo provvedimento perché, come già detto prima, si tratta di un decreto-legge che dobbiamo definire *omnibus* un'altra volta - l'ennesima - e che coinvolge lei, quindi il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dello sport e la Ministra dell'università e della ricerca. Quando ci si trova di fronte ad un decreto *omnibus* è difficile riuscire a fare un ragionamento organico e provare a spiegare cosa c'è dentro il provvedimento e soprattutto perché è sbagliato, rilevando i motivi che spingono noi a sostenere la questione pregiudiziale presentata dai colleghi del MoVimento 5 Stelle.

Eppure leggendo il titolo, ci eravamo illusi... Purtroppo io ho questo brutto vizio di voler essere ascoltata dal Governo. Mi dispiace. (*Applausi*). Ministro, ci eravamo illusi per il titolo che reca «Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca». Stando al titolo si dovrebbe essere d'accordo. In realtà, però, andando a vedere il contenuto di questo mega contenitore, i motivi che ci portano a dire che non dovrebbe neppure essere affrontato sono tanti.

Parto dallo sport; mi dispiace non vedere in Aula il ministro Abodi, che è stato presente in Commissione fino a poco fa e queste osservazioni le abbiamo fatte anche a lui. Mi dispiace perché questo provvedimento per quanto riguarda le misure relative allo sport è entrato a gamba tesa - uso questa metafora - rispetto ad un lavoro che questo ramo del Parlamento stava facendo seriamente sul mondo del calcio. Nella 7a Commissione da mesi c'è un affare assegnato sulla situazione del mondo del calcio in modo particolare, affrontato seriamente e trasversalmente da tutte le forze politiche. Poteva essere un'occasione per occuparsene invece di emanare un decreto-legge con provvedimenti non condivisi con nessuno, soprattutto con i mondi che ne subiranno le ricadute. Ecco, l'affare assegnato poteva essere uno strumento utile e un'occasione per fare della buona politica. Noi, Ministro, lo dico a lei che se ne farà portavoce con il Governo, abbiamo presentato per l'Aula anche un ordine del giorno che chiede che i risultati di quell'affare assegnato, che è un'indagine conoscitiva molto ricca e approfondita, possano essere utilizzati come base per una riforma più completa di tutto il settore del calcio. (*Applausi*). Dico con forza, perché ci credo, che il calcio è di proprietà popolare, ma troppo spesso, nelle Aule, viene utilizzato come proprietà personale. (*Applausi*). Noi abbiamo, invece, bisogno di questo provvedimento, costruito dal Parlamento, che possa parlare a tutti i mondi e che ricordi che cos'è il calcio, che è fatto di professionisti, di allenatori e di calciatori ed è fatto da quei tifosi che vanno allo stadio, che fanno gli abbonamenti, che pagano le *Pay TV* per poter vedere la loro squadra del cuore; è fatto d'affetto, di calore e di passione e ha bisogno di essere affrontato con grande trasversalità.

Per questo motivo, la scelta che voi avete fatto, di entrare a gamba tesa e di creare questa sorta di super organismo nominato dalla politica, ci vede profondamente contrari nel merito, ma anche nel metodo utilizzato.

Signor Ministro, vado avanti per descrivere cosa c'è in questo provvedimento di altrettanto sbagliato. Mi dispiace doverlo dire, perché rispetto al tema del sostegno il Partito Democratico non ha posizioni ideologiche. Noi sappiamo che la mancanza di insegnanti di sostegno non è un problema creato da questo Governo. È un problema che noi abbiamo da tantissimo tempo, perché mancano gli insegnanti specializzati sul sostegno. Quindi, siamo assolutamente favorevoli a lavorare insieme per trovare delle soluzioni. Ma le soluzioni che noi riteniamo più corrette vedono una formazione degli insegnanti di sostegno omogenea, non con percorsi di serie A e percorsi di serie B. Signor Ministro, quello che purtroppo è venuto a mancare in questo provvedimento è affrontare la formazione degli insegnanti di sostegno nel modo più logico possibile, facendo in modo di aumentare l'organico degli insegnanti di sostegno, considerando anche i posti in deroga, anche se so che questa è una difficoltà rispetto alla quale il MEF si oppone sempre, affinché diventino davvero posti in organico, perché esistono ed è così che si crea la continuità. Quei bambini e quelle bambine che entrano a scuola con un insegnante di

sostegno non sono in deroga. Ci sono e rimangono per tutto il loro percorso. Quindi, abbiamo bisogno di questo.

Voi, invece di potenziare il grande piano di assunzioni di insegnanti di sostegno, con posti che, lo sapete bene, abbiamo creato con la legge di bilancio 2020, che ci sono e che possono essere messi a disposizione e ampliati, avete scelto un'altra strada. Avete deciso di fare un percorso a parte, presso l'INDIRE, cui vengono date nuove competenze. Quindi, chiedete dei percorsi diversi rispetto a quelli previsti dalle Università. Potenziate il lavoro dell'INDIRE, dunque, compiendo una scelta per noi discutibile, e mentre potenziate tale lavoro, commissariate l'INDIRE, perché nei vostri giochi di potere avevate bisogno di una nuova poltrona. *(Applausi)*.

Ripeto che noi non condividiamo la vostra scelta, ma, se avete deciso di fare in questo modo, bisognava fare in modo che la macchina dell'INDIRE venisse messa nella condizione di essere oliata e di lavorare nella modalità migliore possibile. Togliete la serenità anche all'INDIRE, commissariandolo, e quindi annullate il ruolo della Presidente dell'INDIRE per sostituirvi, ancora una volta, un'azione di Governo, come avete fatto in tutti gli ambiti. Questo perché voi pensate che tali posizioni non debbano essere ricoperte da persone in gamba, ma innanzitutto da amici vostri. *(Applausi)*. Questa cosa io la ritengo non corretta. O comunque, se hanno avuto una storia dall'altra parte, sono sicuramente sbagliati, perché il merito non interessa.

Mi dispiace, signor Ministro, perché l'altra illusione che voi ci avete dato è quella che vi sareste presi a cuore davvero, visto che la sbandierate in tutto e per tutto, la questione del merito. Alla Camera, però, è passato un emendamento scandaloso, dal nostro punto di vista. Si tratta dell'emendamento 12.5 che va a toccare la modalità con cui alcuni diventeranno dirigenti scolastici.

Signor Ministro, se lei fa qualcosa di buono per la scuola, il Partito Democratico glielo riconosce. Lei sa che ci sono delle sedi vacanti, sa che c'è bisogno di avere del personale, dei dirigenti scolastici che siano di ruolo e quindi cerca delle soluzioni. Il problema è che ha cercato una soluzione, accogliendo quell'emendamento, che penalizza i dirigenti scolastici che hanno superato la prova del 2023 e che si troveranno ora, per quell'emendamento che voi, senza nessuna forma di merito, avete deciso di appoggiare, scavalcati da chi aveva perso il concorso del 2017, non lo aveva passato e si trova a fare, attraverso contenziosi, un percorso a parte, avvantaggiato. Andranno avanti rispetto a chi oggi si ritrova a non poter chiudere il proprio percorso pur avendo superato una prova. Anche questo è grave.

Vado avanti, signora Presidente, avviandomi a concludere, perché anche per quanto riguarda gli alunni stranieri abbiamo tante perplessità. Avremmo voluto che finalmente venisse messo in atto un meccanismo per attuare la vera certificazione linguistica dei ragazzi con *background* migratorio o dei nuovi arrivati in Italia, perché io che vengo da Pioltello, una zona che lei conosce molto bene, conosco benissimo la situazione, come la conosce lei, dei ragazzi che hanno *background* migratorio ma che sono nati in Italia, che frequentano da sempre le nostre scuole, che parlano benissimo l'italiano ma che hanno bisogno di altro per potersi inserire bene, perché vivono male il tessuto extrascolastico, perché non hanno quegli stimoli che invece servono. Servono, però, anche interventi più chiari per i nuovi arrivati in Italia, per i quali vengono previste poche delle misure che abbiamo proposto, mettendole a disposizione.

Concludo, signora Presidente, su una piccolissima questione. Sempre nel corso dell'esame alla Camera è stato aumentato di 3 milioni il fondo a disposizione per la gratuità dei libri di testo, a fronte di prezzi che giustamente - non stiamo a sindacare questo - aumenteranno. Signor Ministro, lei aveva promesso a settembre dell'anno scorso che avrebbe dato una mano alle famiglie in difficoltà a cominciare l'anno scolastico. Per fare questo, deve fare in modo che la proposta di legge del Partito Democratico sulla gratuità dei libri di testo nella scuola dell'obbligo diventi la normalità, diventi la legge con cui affrontate la legge di bilancio. *(Applausi)*. Di milioni ne servono 500, tolti 103 sono circa 400, ma è in quel modo che voi andrete incontro alle famiglie che altrimenti a settembre si troveranno a spendere 400 euro per ogni bambino o ragazzo che va a scuola e con i chiari di luna che ci sono non mi sembra che questa sia una buona azione rispetto al diritto allo studio.

C'era, infine, un'altra opportunità: tutti conoscete la questione dell'albo dei pedagogisti e degli educatori, su cui è stata proposta una legge che abbiamo votato tutti trasversalmente e rispetto alla

quale siamo tutti favorevoli, ma c'è stata segnalata una grande criticità che riguarda la parte degli educatori dei nidi (fascia di età 0-3). La scadenza del 6 agosto impedirà agli enti locali, ma anche a tutti coloro che si occupano di educazione di quella fascia di poter aprire i servizi. Come Partito Democratico abbiamo presentato una risoluzione in Commissione, se voi non aveste, come sempre, la fretta di approvare un provvedimento solo in un ramo del Parlamento non utilizzando l'altro, qui avreste avuto il veicolo adatto per risolvere un problema che trasversalmente vi viene posto. *(Applausi)*.

Iniziamo a pensare che esistono due rami del Parlamento, facciamoli lavorare entrambi e non facciamo fare ad un ramo il passacarte dell'altro. *(Applausi)*.

[SCURRIA](#) *(Fdl)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCURRIA *(Fdl)*. Signor Presidente, intervengo a nome del Gruppo Fratelli d'Italia per spiegare perché, per quello che ci riguarda, la questione pregiudiziale avanzata non ha motivo di essere: intanto, perché sul tema dello sport finalmente, dopo decenni di silenzio politico, c'è qualcuno come il ministro Abodi che viene, presenza ai lavori della Commissione, ascolta quanto i parlamentari, in questo caso i senatori, hanno da dire e prende gli aspetti necessari ed urgenti per inserirli all'interno di un decreto. Questo fa la differenza e non è un caso che lo sport sia entrato in Costituzione anche grazie all'attività di questa maggioranza; non è un caso che di sport finalmente si torni a parlare.

Tuttavia, il decreto-legge in esame reca la modifica delle prestazioni di lavoro sportivo da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il riconoscimento del rimborso forfettario per i volontari nello sport; c'è il tema importante del finanziamento al movimento sportivo nazionale; ci sono le spese riconosciute per la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026; c'è tutta la parte sulla scuola.

Mi chiedo quindi se alcuni aspetti citati in questa sede siano davvero così lontani dall'avere un riconoscimento di necessità ed urgenza. Per esempio, la continuità dei docenti a tempo determinato sul posto di sostegno, con cui si promuovono i diritti degli alunni con disabilità, non è un aspetto necessario e urgente che noi riconosciamo nelle nostre scuole? La possibilità di avvalersi di esperti per le attività formative a favore di persone con disabilità è davvero così poco importante? Non è davvero necessario ed urgente immettere nel ruolo, con riserva presso le istituzioni scolastiche, tutte le persone che hanno superato il concorso del 2016? Quanti anni dobbiamo ancora aspettare? Non è necessario e urgente? Ci sono poi i soggetti che devono invece rimanere in ruolo e che hanno superato il concorso del 2020: non è necessario e urgente neanche questo? Ci sono i docenti, anzi c'è il docente dedicato all'insegnamento dell'italiano per stranieri, soprattutto per coloro che hanno il primo anno di attività nelle scuole in Italia: non è necessario e urgente neanche questo? Vogliamo abbandonare i ragazzi senza dar loro una vera struttura di sostegno all'inizio dell'anno scolastico? C'è la mobilità interregionale da garantire per l'anno scolastico 2024-2025: non è necessario e urgente neanche questo? C'è da attivare la disciplina relativa alla valutazione dei dirigenti scolastici: è qualcosa che vogliamo fare e che rivendichiamo proprio perché siamo il Governo del merito e anche su questo vogliamo fare le nostre valutazioni come è giusto che sia, ed è necessario e urgente farlo prima che inizi l'anno scolastico, o comunque in concomitanza con l'anno scolastico. C'è da assegnare l'incremento di 3 milioni di euro per il *welfare* studentesco e questo è necessario e quanto mai urgente. C'è il contributo per le spese di locazione abitativa per gli studenti fuori sede e anche questo è molto necessario e urgente. Soprattutto, però, ci sono 136.000 alunni con disabilità che al momento non hanno la possibilità di essere seguiti da docenti specializzati sul sostegno. Questa misura prevista nel decreto-legge in discussione è molto necessaria e urgente. C'è la possibilità di risolvere finalmente l'annosa questione dei titoli esteri, che abbiamo ereditato dai precedenti Governi e che ha determinato una serie di contrapposizioni, ricorsi e fattispecie in generale, che finalmente viene risolta con un decreto-legge, perché finalmente diamo la possibilità dall'inizio dell'anno di riconoscere i titoli, i meriti e le qualifiche che questi docenti hanno acquisito. Questo è necessario e urgente. Siamo intervenuti sui dipendenti scolastici con una norma di buon senso, proprio per garantire l'inizio dell'anno scolastico. Siamo a luglio e quindi a settembre questo va garantito: è necessario e urgente anche questo.

Soprattutto è necessario e urgente avere la capacità politica di capire che ci sono alcune misure che

stiamo portando avanti. Peraltro, sembra che talvolta, quando questa maggioranza e questo Governo affrontano e risolvono questioni legate ad alcuni temi che sembrano proprietà privata di qualche parte politica, bisogna sollevare polemiche infinite. È necessario e urgente cambiare questo Paese: ci siamo candidati per questo. Con il presente decreto-legge e con le leggi che approveremo lo stiamo facendo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale QP1, presentata dal senatore Pirondini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Colleghi, prima di dichiarare aperta la discussione generale, devo comunicarvi che la Presidenza ha verificato il contenuto dell'intervento della senatrice Cucchi e devo segnalare che le parole usate non sono appropriate. *(Applausi)*. Pertanto, colleghi, la Presidenza invita tutti i senatori ad usare un linguaggio che non sia offensivo verso i colleghi.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Verducci. Ne ha facoltà.

Senatore, poiché la senatrice Malpezzi ha rinunciato al suo intervento, lei ha a disposizione dieci minuti.

***VERDUCCI (PD-IDP)**. Signora Presidente, colleghi, rappresentante del Governo, tra le norme del decreto-legge in discussione ce n'è una apparentemente marginale, ma che in realtà non lo è affatto: è una norma che parla di università e racconta molto del modo di fare del Governo della destra. Questa norma proroga fino al 31 dicembre la tipologia dell'assegno di ricerca, che sarebbe dovuta cessare a luglio; una proroga che si aggiunge a una proroga precedente, poi a un'altra ancora e così all'infinito.

Che cos'è l'assegno di ricerca? È la fattispecie introdotta nel 2010 da un altro Governo di destra, di cui l'attuale presidente del Consiglio Meloni faceva parte, non come passante ma ricoprendo il ruolo di Ministra. È la tipologia precaria e precarizzante, la tipologia cardine quasi esclusiva del cosiddetto pre-ruolo, ovvero di quel tempo che intercorre per tantissimi giovani ricercatrici e ricercatori tra la laurea, il dottorato e il lavoro a tempo indeterminato. Per oltre il 90 per cento di questi giovani, dopo un precariato che mediamente dura molto più di dieci anni, l'assunzione in ruolo non arriverà mai *(Applausi)*, e non per incapacità o inadempienze, ma per la natura stessa del nostro sistema universitario, fondato strutturalmente sul precariato, sullo sfruttamento del lavoro precario. Di tutto ciò l'assegno di ricerca è il simbolo; il simbolo in tutti questi anni, dello sfruttamento di intere generazioni di talenti, di ingegni, di studio, di passione scientifica. Altro che merito! Altro che meritocrazia! *(Applausi)*. Parole vuote, inganno vostro per i *talk show*, per i salotti della campagna elettorale.

In Italia, chi non può permettersi almeno dieci anni di precariato viene espulso dalla carriera universitaria: masticato, utilizzato e poi espulso. La colpa non è del destino cinico e baro, signori del Governo, ma di un sistema cinico e baro che voi state alimentando. Signora Presidente, con migliaia di ricercatori, nelle assemblee e nelle audizioni in Parlamento, noi a questo sistema abbiamo detto di no, con i fatti. Non si può accettare una incertezza che impedisce di fare ricerca, che mortifica la possibilità di costruire una vita. Abbiamo detto no e questa consapevolezza è nata incontrando ricercatrici e ricercatori, ascoltando una frustrazione collettiva che non è e non può essere considerata un fatto privato, ma è una questione politica primaria e urgente. Perché nell'idea che si ha dell'università, c'è l'idea che si ha del Paese; per questo abbiamo bisogno di un'università che sia più larga e che non sia solo per pochi, ma che sia per tutti, per tutti coloro che vogliono studiare e che oggi sono impediti a farlo.

Presidente, non è vero che la politica è tutta uguale. No, non è vero. *(Applausi)*. L'università italiana non si è mai ripresa dai tagli del Governo della destra del 2009-2010: un miliardo e mezzo di tagli, che hanno impedito ad intere generazioni, ragazze e ragazzi delle famiglie meno abbienti, di andare avanti, di credere in se stessi, di realizzare il proprio progetto di vita, di continuare a studiare. Quei tagli della destra sono stati voluti e sono il frutto avvelenato di un'idea sbagliata e classista di società. Non è vero che la laurea non conta, questa è una grande bugia reazionaria. La laurea protegge dalla

disoccupazione e dalla marginalità. Studiare conviene sempre; e se potrà essere indifferente per chi vive in una famiglia agiata e ricca, per chi vive in una famiglia povera, studiare è lo strumento più potente di emancipazione. (*Applausi*).

C'è chi dice: "quando c'eravate voi, cosa avete fatto?" Ecco, Presidente, noi rivendichiamo il fatto che dal 2016 si è riavviata, tra mille difficoltà, una politica di investimenti nell'università, nella ricerca e nel diritto allo studio, con nuovi piani di reclutamento e di assunzioni, dopo gli anni del feroce blocco del *turnover* imposto dalla destra. E rivendico, Presidente, di aver noi qui in Senato condotto, nella scorsa legislatura, un'indagine conoscitiva parlamentare sulla condizione studentesca e sul precariato nella ricerca, perché queste sono le due questioni essenziali di una più grande questione universitaria, che è un grande tema politico che questo Governo continua a rimuovere. Il risultato di quell'indagine ha individuato nell'assegno di ricerca, che noi abbiamo cancellato e che voi prorogate all'infinito, il motivo di un'insostenibile bolla di precariato: cioè nella mancanza del riconoscimento giuridico - e politico - del lavoro della ricerca. Fare ricerca è un lavoro! E come tale va sostenuto e va protetto.

Abbiamo bisogno di incentivare una cosa che in Italia è praticamente scomparsa: la ricerca di base, capace di sperimentare sulle frontiere più innovative, così essenziali nel tempo che viviamo della rivoluzione tecnologica, capace di essere coraggiosa, autonoma e indipendente. È per questo, per tutti questi motivi, che nel giugno di due anni fa, dopo una battaglia parlamentare, politica e culturale, abbiamo cancellato l'assegno e introdotto una nuova forma: il contratto di ricerca, lavoro non più precario e molto meglio pagato, comprensivo di tutte le tutele previdenziali e contributive. Parallelamente abbiamo introdotto la figura di ricercatore in *tenure track*, secondo gli standard europei. Abbiamo costruito, per la prima volta dopo il 2010, una vera riforma, nell'interesse non di una parte, ma del futuro e delle potenzialità del nostro Paese. Certo, Presidente, non una riforma perfetta; però una riforma con una visione, con un'idea avanzata ed espansiva di università e di società.

Il Governo Meloni, in questi due anni, ha impedito in ogni modo l'attuazione di questa riforma, non finanziandola e ostacolando la trattativa contrattuale all'Aran. Adesso il Governo Meloni si appresta ad una controriforma in piena regola, con l'introduzione di una nuova selva di contrattini ultra-leggeri, ultra-precari, malpagati e senza diritti, che allungheranno il precariato fino alla soglia della durata di vent'anni e che renderanno il nostro sistema meno attrattivo e meno competitivo.

Altro che fandonie! I nostri laureati vanno all'estero perché il nostro sistema è respingente e non attrae. Ci troviamo di fronte a nuovi tagli all'università, come quelli denunciati qualche giorno fa dai rettori; oltre 500 milioni di tagli al fondo ordinario che mettono a rischio la sopravvivenza stessa del sistema delle università pubbliche e lo disgregano. Altri tagli lineari si annunciano in legge di bilancio.

Presidente, con la fine dei fondi del PNRR molti atenei più piccoli saranno costretti a un nuovo blocco del *turnover*, forzatamente, e molti altri rischiano il dissesto e la chiusura, con il rischio di desertificazione di interi territori. In questo decreto la destra toglie soldi al reclutamento per metterli sulla progressione delle carriere. Si tratta di un cortocircuito pazzesco, inaccettabile. Servono investimenti per gli uni e per gli altri, non gli uni contro gli altri.

Concludo, signor Presidente. In questi giorni, dopo due anni, si svela l'idea di università della destra: il definanziamento e l'attacco ai diritti appena conquistati dai lavoratori della ricerca. Così facendo, il Governo Meloni fa pagare la crisi al precariato universitario e ai ragazzi più giovani, per i quali sarà sempre più difficile mantenersi agli studi e pagare una stanza, i libri, una mensa.

In questo decreto è scritta da qualche parte la parola «welfare» studentesco, ma è quasi offensivo che a pronunciarla sia un Governo che, in due anni, non ha dato alcuna risposta agli studenti in tenda, sfrattati a causa di affitti insostenibili; ai docenti a contratto, costretti a prendere 5 euro l'ora; a chi reclama il diritto di studiare, e il diritto di lavorare; a chi vuole dignità per sé e per gli altri. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Crisanti. Ne ha facoltà.

[CRISANTI](#) (PD-IDP). Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, membri del Governo, questo disegno di legge comprende 17 articoli che investono 4 ambiti: sport, sostegno didattico agli alunni con disabilità, disposizioni in materia di ricerca e università e misure urgenti per promuovere il regolare avvio dell'anno scolastico.

In Commissione abbiamo presentato 117 emendamenti ispirati a uno spirito costruttivo e che fanno

leva anche sulle competenze dei membri della Commissione in materia di scuola e università. Ebbene, abbiamo ricevuto 117 no. È impossibile che la maggioranza sia stata 117 volte nel giusto e che noi siamo stati 117 volte sbagliati. È statisticamente impossibile e contro la logica; è una testimonianza assoluta di arroganza.

Mi dispiace che il ministro Valditara se ne sia andato, ma sicuramente per dottrina di studi saprà perfettamente che l'*hýbris* è il peccato mortale che porta alla distruzione del politico. (*Applausi*).

Desidero discutere di un aspetto relativamente minore, ma non per questo meno significativo. A proposito dell'avvio dell'anno scolastico, all'articolo 14 si propone di dare la possibilità al personale impiegato all'estero nelle scuole europee, che sono al sesto anno di servizio (quindi in scadenza), di prorogare il rapporto di impiego per altri tre anni. Ricordo che le scuole europee sono state istituite con lo scopo di dare la possibilità ai figli del personale delle ambasciate e dei consolati di continuare il percorso di studi secondo l'ordinamento scolastico originario del Paese di appartenenza. Sono solo 14 queste scuole. Non voglio entrare nella *ratio* del provvedimento, ma rilevo che gli insegnanti italiani in servizio presso queste scuole sono solo 118. Sì, esattamente 118. E coloro che sono al sesto anno sono 15. Il Senato della Repubblica, signori, sta deliberando su un provvedimento che interessa 15 persone, di cui - forse - solo una o due interessate. A questo punto, signor Presidente, mi permetta di dire che non capisco perché non siano stati inclusi i docenti che operano nel sistema di formazione italiana nel mondo, che sono di gran lunga più numerosi (circa 1.000).

Questo però mi consente allora di fare anche alcune considerazioni sul sistema dell'insegnamento dell'italiano all'estero. Gli italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) sono circa 6 milioni, in costante aumento; di questi, 3,2 milioni vivono in Europa e nel Regno Unito (Londra da sola conta 375.000 abitanti italiani iscritti all'AIRE, cosa che la pone come ottava città con abitanti italiani, tra Firenze e Bologna). Ebbene, vi parlo per esperienza personale: se un italiano vuol far studiare al proprio figlio l'italiano nel Regno Unito è impossibile; può imparare lo spagnolo, può imparare il tedesco e può imparare il francese, ma l'italiano no.

Cosa offriamo noi a questi 6 milioni di connazionali che vivono all'estero? Sette scuole statali, 46 scuole paritarie e 92 sezioni di italiano nelle scuole internazionali: a questo punto, non ci dobbiamo sorprendere se il 60 per cento degli italiani residenti all'estero non conosce l'italiano perfettamente e non è in grado di interpretare testi e cultura italiani. Si tratta in gran parte di seconde e terze generazioni, giovani che hanno accumulato un patrimonio di competenze e che non torneranno mai più in Italia. Questi giovani non è che non imparano e non conoscono l'italiano per volontà, ma purtroppo per la situazione che si è venuta a creare, cioè per quello che noi abbiamo offerto, che sicuramente è un'ingiustizia.

Abbiamo quindi cittadini italiani che non sanno l'italiano e non sanno nulla di cultura italiana, mentre qui abbiamo ragazzi, figli di immigrati nati in Italia, perfettamente integrati, che sanno l'italiano e non sono cittadini italiani. Penso che anche su questo bisognerà riflettere.

A questo proposito, sull'avvio dell'anno scolastico per gli italiani all'estero, mi sarei aspettato che qui in Senato, invece di varare un provvedimento che interessa una o due persone, si aprisse un confronto su come potenziare la rete didattica e sul finanziamento degli enti gestori delle scuole parificate, che è insufficiente e arriva sempre in ritardo, mettendone in pericolo la funzionalità e la vitalità.

Penso che la maggioranza qui, in questa occasione, dimostri ancora una volta che degli italiani che vivono all'estero non le importa assolutamente nulla. Colgo anche qui l'occasione per dire che non ci dimentichiamo che, giusto pochi mesi fa, avete negato a un milione di italiani che vivono in Svizzera e nel Regno Unito di votare alle elezioni europee. Si ignorano i diritti fondamentali di milioni di persone, ma siamo qui ad approvare premurosamente un articolo che interessa al massimo 15 persone. Ora, qui non comprendo di nuovo perché non siano stati approvati gli emendamenti che estendevano gli stessi diritti a tutta la comunità degli insegnanti distaccati nel sistema didattico di formazione all'estero.

Signor Presidente, a questo punto mi auguro che questa maggioranza esaurisca presto la lista degli amici e parenti da sistemare e privilegiare e passi a interessarsi e risolvere i problemi dell'Italia e degli italiani. La ringrazio per l'ascolto. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Aloisio. Ne ha facoltà.

[ALUISIO](#) (M5S). Signor presidente, onorevoli colleghi, ancora una volta ci troviamo a discutere di un provvedimento pieno di buone intenzioni e di interventi spot, ma svuotato di efficacia, privo di lungimiranza e soprattutto di un progetto a lungo termine per rilanciare il mondo della scuola, dello sport, dell'università e della ricerca.

Il provvedimento in esame, approvato quest'oggi frettolosamente dalla Commissione all'Aula, disciplina diverse misure in materia di sport e di lavoro sportivo, nonché la relativa disciplina fiscale, disponendo anche interventi in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di reclutamento del personale docente e infine di università e ricerca, una vera accozzaglia di annunci. In poche parole, il Governo Meloni ha proposto l'ennesimo decreto *omnibus*, in cui si parla di tutto e di niente, pensato male e scritto peggio. Già al principio del 2023 l'Istat, in un *report* sui divari territoriali, così dipingeva lo stato di salute della scuola nel Meridione. L'Istat sostiene che nelle scuole del Sud Italia le competenze degli studenti risultano più basse in tutte le discipline e il *gap* aumenta nei diversi gradi di istruzione. Tali fenomeni inediti, se non governati con urgenza, possono far incamminare in Mezzogiorno verso un'involuzione radicale e molto problematica della funzionalità e della sostenibilità della propria struttura sociale. Se non si riesce a porre un freno -concludeva l'Istat nel proprio *report* - le tendenze in atto possono condurre verso un'involuzione progressiva e non sostenibile del capitale umano e di molta parte del Mezzogiorno, che storicamente è stato il suo principale patrimonio.

Qual è stata la risposta del Governo? Tentare di introdurre le gabbie salariali nel mondo della scuola, come riferito e auspicato dal ministro Valditara, che arrivò a ipotizzare l'ingresso di soggetti privati per sostenere economicamente gli stipendi differenziati dei docenti settentrionali. Ebbene appare evidente che il ministro Valditara è più interessato a favorire taluni interessi privatistici invece che a restituire al nostro sistema scolastico il ruolo di presidio sociale ed educativo. Infatti avrebbe potuto implementare la scuola a tempo pieno e aggiungere nuove discipline educative e formative, quali il teatro o la cinematografia.

Ebbene il forte dimensionamento scolastico, registratosi soprattutto in molte Regioni meridionali, ha di fatto creato mega istituti nei quali risulta particolarmente difficile mantenere un adeguato rapporto scuola-famiglia, elemento fondamentale per la lotta alla dispersione scolastica e alla criminalità minorile. Pensate che in Sardegna l'accorpamento è arrivato a coinvolgere fino a 40 Comuni con una unica dirigenza, cancellando posti di lavoro fra personale ATA (assistente tecnico amministrativo) e docenti in materia definitiva.

Presidente, onorevoli colleghi, certamente non potrò soffermarmi sull'intero articolato, però intendo accendere un faro su talune criticità che non possiamo sottacere. Per cominciare, i tempi dettati dalla conversione in legge sono stati così esigui che questa maggioranza non è riuscita ad ascoltare attentamente tutte le categorie interessate, incassando tuttavia diverse bocciature che non sono state prese minimamente in considerazione. Come si può - vedi Cisl scuola - conferire a soggetti esterni alla scuola, a prescindere dalla loro competenza e senza alcuna garanzia di obiettività, il potere di esprimere una valutazione con dirette ricadute sul lavoro di chi insegna. Mi riferisco in particolare alle misure riguardanti la possibile conferma di supplenti sul posto di sostegno anche in base al gradimento espresso dai familiari dell'alunno seguito. Mi chiedo quali competenze possa avere un genitore che ha una sola preoccupazione - la presenza - senza considerare i contenuti dell'azione educativa e la sua efficacia. Si annulla così la qualità dell'insegnamento e si trasformano le ore di lezione in un vero intrattenimento da salotto, ma soprattutto la scelta viene affidata a criteri soggettivi e clientelari, annullando del tutto una valutazione scientifica tecnica, quindi oggettiva. Non solo, in questo modo si consegna alle famiglie un potere che va ben oltre il diritto di esigere per i propri figli la migliore qualità del servizio. La norma ignora evidentemente che l'insegnante di sostegno non agisce isolatamente, bensì in un rapporto di interazione con l'intero *team* docente. Non è pertanto con queste modalità che si garantisce la continuità didattica, minata in realtà alla radice dalla troppo estesa precarietà del lavoro.

Come poi evidenziato nella questione pregiudiziale, si prefigura in tal modo una sorta di chiamata diretta dei docenti di sostegno in contrasto con l'articolo 3 e i commi 2, 3 e 4, dell'articolo 97 della

Costituzione, nonché in palese violazione delle procedure di reclutamento e conferimento delle supplenze. Ebbene, su questa materia, come parimenti su ciò che attiene ai nuovi percorsi per il conseguimento del titolo di specializzazione, servono interventi strutturali, non misure *spot* o dettate dall'emergenza affinché non emergano iniquità o disparità di trattamento.

Altra menzione di criticità meriterebbe l'articolo 6, laddove si conferisce la possibilità di conseguire la specializzazione sul sostegno, non solo in via ordinaria, tramite i percorsi di tirocinio formativo attivo erogati dalle università, ma anche in via straordinaria, tramite percorsi da trenta crediti formativi universitari erogati dall'INDIRE, cui potranno partecipare soltanto coloro che hanno prestato servizio nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti.

Non solo, ma è un vero e proprio regalo a chi non ha le competenze e riconosce di fatto un ruolo non rispondente alle competenze. Al netto di un chiaro *assist* al mondo privatistico, è evidente che questo provvedimento finirà per generare un *vulnus*, evidenziando una spaccatura tra coloro che frequenteranno il nuovo percorso per i trenta CFU, con minore durata e impegno solo *on line*, e il lavoratore, già iscritto al nono ciclo dei TFA universitari, che rientrano nella riserva del 35 per cento, di durata di nove mesi e che fanno fronte a una quota di iscrizione per un percorso da sessanta CFU in presenza.

Genera perplessità anche l'introduzione del docente per stranieri nelle classi con un numero di alunni stranieri pari o superiore al 20 per cento. Se l'obiettivo è garantire, attraverso la conoscenza della lingua italiana, una reale eguaglianza tra tutti gli studenti, nei fatti si genererà l'effetto opposto, attraverso una ghettizzazione tra i ceppi di studenti, alimentata da un corpo docente separato che farà percepire lo straniero come un'entità a parte.

Tutto ciò a tacere dell'articolo 15, che istituisce l'ulteriore proroga degli assegni di ricerca dal 31 luglio 2024 al 31 dicembre 2024, termine già più volte oggetto di proroga a partire dal 2022, e che assume le fattezze di un ingiustificabile perenne rinvio di una disposizione da cui dipende la vita di migliaia di ricercatori italiani.

Sono sincera, ci aspettavamo l'approvazione di emendamenti correttivi, sia in fase di prima lettura alla Camera sia in Senato. Il decreto-legge è rimasto pressoché identico nella sostanza, a fronte di una totale indifferenza dell'Esecutivo rispetto alla possibilità di migliorare un testo che rema in direzione ostinata e contraria rispetto ai reali interessi degli studenti e dei docenti, degli atleti e dei disabili. Si registra solo una piccola modifica rispetto al punteggio minimo necessario per superare sia la prova scritta sia quella orale del prossimo concorso docenti, cosicché un emendamento che è stato approvato solo in parte ha rivisto la classe di concorso e posizione. (*Richiami del Presidente*). Mi avvio a concludere.

Guardiamo ai fatti. Invece di investire nelle fondamenta della nostra società, con questo decreto-legge questo Governo preferisce incrementare la spesa in armamenti, investendo miliardi in settori che non portano alcun beneficio reale alla collettività. Bisogna prendere atto che sono le scuole i luoghi in cui si formano le nostre coscienze, non solo sul piano accademico, ma anche in quello sociale e culturale. È nella scuola che nasce un senso di appartenenza e l'amore per il proprio Paese, e si coltivano i valori fondamentali della democrazia e della convivenza civile.

Però, se la scuola, così come le università, diviene luogo di repressione del dissenso e di mancanza di dialogo e confronto, allora stiamo fallendo nel nostro compito di formare cittadini consapevoli e responsabili. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rando. Ne ha facoltà.

[RANDO](#) (PD-IDP). Signor Presidente, colleghe e colleghi, il testo oggi in discussione in quest'Aula, uscito dal voto di fiducia alla Camera dei deputati, che ha azzerato ogni confronto, è quello che ormai potremmo definire l'eterno ritorno ai decreti *omnibus*. Con quello di oggi siamo al decreto numero settantasette. In un anno e mezzo di legislatura è un *record* negativo che non si era mai visto nella storia repubblicana, quello dell'abuso del potere esecutivo su quello legislativo del Parlamento.

Eppure, noi non siamo stati eletti per ratificare, ma per fare proposte, per discuterle nelle Commissioni, per approvarle ed argomentarle. Non finisce qui. Ancora un decreto *omnibus*, che tratta

argomenti riconducibili a ben quattro Ministeri diversi: dallo sport al sostegno scolastico fino all'università. Un insieme di norme e modifiche che costituiscono un mosaico in cui mancano sempre tasselli per un quadro organico. Signora Presidente, è il caso di questo decreto-legge, ed entro così nello specifico del provvedimento, concentrandomi su alcuni aspetti a nostro parere di particolare criticità, a partire dalle modifiche che vengono introdotte per gli insegnanti di sostegno. In questo caso, il Governo sembra individuare il problema che potremmo riassumere nella necessità di incrementare il numero di docenti di sostegno per gli alunni con disabilità, ma sbaglia completamente le soluzioni. I numeri degli insegnanti di sostegno, la carenza e l'alto tasso di precarietà sono stati spiegati in audizione da diversi auditi, ma in particolare dalla CGIL. Nell'anno scolastico 2023-2024 si è arrivati a quota 103.000 insegnanti a tempo determinato e oltre 13.000 posti sono rimasti scoperti. Davanti a questi numeri, ci si sarebbe aspettati una programmazione seria a partire dal fabbisogno regionale, valorizzando l'esperienza formativa del tirocinio formativo attivo per il sostegno. Niente di tutto questo. Davanti al problema ci si inventa una nuova strada, che rischia di generare ancora maggiore confusione, affidando all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) il percorso di specializzazione di docenti di sostegno e riducendo la formazione a 30 crediti formativi universitari (CFU). Diversi canali di reclutamento rischiano di creare insegnanti di serie A e di serie B, incidendo sulla qualità della formazione e della conoscenza. A proposito di INDIRE, questo pacchetto di norme fa anche peggio, perché avvia a tutti gli effetti il commissariamento dell'Istituto, facendo decadere tutti i suoi organi e istituendo un commissario. È la plastica rappresentazione della volontà di questo Governo di considerare gli enti di ricerca come strumenti per le proprie esigenze, di voler prendere il controllo diretto sulle filiere della conoscenza.

Sul sostegno, voglio sottolineare le modifiche contenute all'articolo 8 di questo provvedimento, che mirano a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posti di sostegno tramite la conferma, su richiesta delle famiglie. Tali modifiche, per come sono state scritte, rischiano invece di cristallizzare la precarietà lavorativa e di essere l'avvio dello smantellamento del sistema di reclutamento basato sulle graduatorie, sulla trasparenza e sulle regole certe, sostituendolo con un meccanismo che metta al centro una sorta di chiamata diretta da parte della dirigenza e delle famiglie. In Commissione abbiamo cercato, con alcuni emendamenti, di dare una soluzione a questo problema garantendo sicuramente la continuità per gli alunni disabili. Purtroppo - lo dico con amarezza - non stupisce che il Governo non abbia messo in campo nessuna delle soluzioni strutturali richieste, preferendo piuttosto scorciatoie e soluzioni temporanee che creano solo ingiustizie e disparità. Questo non stupisce perché stiamo assistendo sin dall'inizio della legislatura a questo modo di fare su tutti i temi. Durante il confronto in Commissione, abbiamo chiesto una proposta seria e sostenibile, che sia centrata sul modello di inclusione della scuola italiana e che sappia partire dalla necessità e dall'urgenza di stabilizzare i docenti di sostegno, riconoscendone il ruolo fondamentale che hanno per l'educazione degli alunni con disabilità. Il nostro sistema scolastico ha un insieme di strumenti e pratiche che garantiscono l'inclusione di tutte le alunne e gli alunni delle scuole italiane, frutto di un sistema complesso che richiede l'attenzione del legislatore per assicurare il miglior funzionamento. Con queste norme si sbaglia la strada e si mette a rischio un pezzo importante del sistema scuola. Se pensiamo a queste modifiche accanto alla legge sull'autonomia differenziata, che avete già approvato, il rischio concreto di arrivare ad uno smantellamento del sistema di istruzione è tragicamente alle porte. Norme parziali, signora Presidente, che producono diseguaglianze e aumentano i problemi invece di risolverli.

Anche sulla importante questione dell'integrazione degli studenti con *background* migratorio siete stati capaci di approvare una legge a metà: l'accoglimento alla Camera dell'emendamento proposto dall'ANCI che ampliava le categorie di studenti che possono ricorrere al supporto del docente di italiano per stranieri sembrava essere il segnale di un percorso giusto, ma in realtà la misura che oggi arriva in Senato è ancora fortemente incompleta, perché manca di un sistema di certificazione linguistica uniforme a livello nazionale, perché quell'organico di potenziamento con docenti di lingua italiana per stranieri dovrebbe essere non una misura provvisoria, ma un caposaldo per ogni politica di inclusione. Questo è un punto decisivo, perché questa norma arriva a poche settimane di distanza

dall'uscita infelice del ministro Valditara sulle classi separate per stranieri: una follia, perché quelli che voi chiamate stranieri sono ragazze e ragazzi nati e cresciuti in Italia, che non hanno la cittadinanza perché manca ancora una legge che consenta di riconoscerla. (*Applausi*). L'idea di integrazione limitata all'apprendimento della lingua italiana attraverso momenti separati è riduttiva e controproducente, presenta profili di discriminazione e soprattutto, come già visto in altri esempi in passato, non funzionerà.

Signora Presidente, in questi pochi minuti di intervento è spesso tornata la parola «inclusione», perché è attorno a questo principio che prende forma il modello della scuola italiana; un sistema che, pur nelle difficoltà e nella necessità di costante aggiornamento, rappresenta un caposaldo del nostro Paese. Le norme confuse del decreto-legge in esame, accanto ai propositi e alle dichiarazioni arrivate nei mesi da parte degli esponenti del Governo Meloni, sembrano andare nella direzione opposta, per costruire un modello sbagliato e punitivo (penso alla pessima norma sul voto in condotta che ci avete presentato), divisivo e a svantaggio degli insegnanti. La scuola è l'immagine di una società, il luogo nel quale inclusione e dialogo sono pilastri dello stare insieme; voi volete distruggere questo modello, ormai è chiaro. Noi continueremo a batterci contro il vostro modello: non c'è nulla che sia più ingiusto quanto il fare parti uguali fra disuguali, come diceva don Milani. La vostra sfida, la vostra ossessione sembra essere quella di fare leggi per pochi che danneggiano molti e questo incide su una società che si costruisce sempre più su diseguaglianze di sapere, di conoscenze e di opportunità per tutte e tutti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

[MARCHESCHI](#), *relatore*. Signora Presidente, intanto vorrei dire ai colleghi che la decretazione d'urgenza, ovviamente, rappresenta l'*extrema ratio* per i provvedimenti che il Governo ritiene urgenti, come è testimoniato dai contenuti. Proprio su questo vorrei intrattenermi, perché è evidente che i toni in Aula siano legittimamente diversi da quelli che abbiamo in Commissione, ci mancherebbe: toni differenti, anche ingiusti, apocalittici, strumentali, ma in Aula si sa che i toni sono questi. Tuttavia, sinceramente, sui contenuti sarebbe stato più utile sfruttare l'occasione per cercare di criticare quello che è scritto nel decreto-legge anziché quello che non vi è scritto. Infatti, alcuni toni che io non comprendo sono rivolti soprattutto al non scritto, alle intenzioni del Governo. Mi riferisco a questo atteggiamento catastrofico rispetto all'indirizzo del Governo soprattutto per la parte scolastica, che non corrisponde assolutamente ai testi che noi leggiamo e votiamo in quest'Aula. È quindi chiaro che, pur avendo difficoltà, come tutti noi, ad avere nuovamente un dibattito costretto dai tempi (questa però non è una novità di questo Governo, ma ahimè una realtà degli ultimi dieci o venti anni, quindi non è più una novità), tuttavia la decretazione d'urgenza è determinata dal fatto - lasciatemelo dire - che abbiamo trovato tante urgenze da risolvere, quindi se il Governo ci mette mano in fretta, senza aspettare i tempi ormai lunghi delle ordinarie procedure parlamentari, è un bene per il Paese.

Il decreto-legge in esame si compone di quattro capi: il primo riguarda lo sport, mentre i restanti si concentrano sulla scuola. Intanto bisogna dire con soddisfazione che da vent'anni non veniva emanato un decreto-legge sullo sport, quindi oggi mettiamo mano a un settore che questo Governo individua come prioritario; inoltre, si affrontano finalmente alcune problematiche di rilievo e in tempi stretti. Ci tengo però a sottolineare - e ringrazio la collega Malpezzi che lo ha evidenziato anche nel suo intervento sulla questione pregiudiziale - che gli interventi che si realizzano sono due pezzi di un mosaico, di una riforma complessiva che stiamo man mano individuando. Forse la riforma ancora la stiamo individuando perché stiamo ancora finendo di ascoltare tutti i personaggi che fanno parte del mondo del calcio e che ci lavorano. Ripeto, sono pezzi di un mosaico più ampio. Il ministro Abodi in Commissione ha dato garanzia che non solo vorrà essere lui stesso a chiudere, se noi vorremo, in Commissione, tutto il nostro lavoro di audizioni, ma che sarà ben felice di raccogliere quello che sarà un atto di indirizzo o ciò che decideremo di fare, per poterlo poi adottare a livello governativo. Quindi mi sento rafforzato, perché quello che abbiamo fatto in questi mesi è stato già accolto nel primo provvedimento utile sullo sport nello *slot* che era disponibile per realizzare un governo sullo sport.

Tengo a sottolineare - perché poi quando si parla di calcio spesso viene da farlo in modo superficiale -

che la riforma del calcio, che noi abbiamo affrontato già da diversi mesi, non viene aggravata dal pessimo risultato dei recenti europei, ma nasce da lontano: se n'è già parlato, soprattutto ne hanno parlato le componenti del calcio, senza avere però la capacità di autoriformarsi. Quindi gli anni passano, ma i risultati non arrivano.

Si tratta di un settore non solo sportivo: si dice che è un'industria di emozioni collettive che genera partecipazione e passione, ma, per noi che ci occupiamo di politica e di trovare delle misure adeguate, bisogna sempre ricordare, per non svilire l'argomento, che è un settore che produce un indotto di 11 miliardi e che dà una contribuzione di 1,6 miliardi allo Stato, occupando 120.000 persone. Però ha un indebitamento aggregato molto grave di oltre 5 miliardi di euro. Credo quindi che sia noi in Parlamento che il Governo dobbiamo dare il massimo dell'attenzione e agire con il massimo della celerità e dell'urgenza per arrivare a misure in grado di arrestare il percorso verso il basso del calcio italiano.

L'urgenza è stata anche accelerata, perché recentemente, come abbiamo capito, la volontà di rinnovare le cariche della presidenza del consiglio federale della FIGC con le attuali norme non avrebbe dato la possibilità di intervenire neanche alla Commissione con una riforma, se non successivamente.

Quindi è urgente ripensare delle norme sulle criticità che abbiamo già rilevato, ad esempio a favore dei vivai, dell'utilizzo dei nostri giovani nelle prime squadre, del rinnovamento degli impianti sportivi (sia di base che gli stadi), anche per fare in modo che ospitino oltre ai tifosi anche le famiglie o iniziative ludiche e culturali per tutta la settimana. Insomma, occorre ripensare il calcio in modo che si concepisca non solo come una somma di associazioni sportive, ma anche come un *asset* industriale importante per questo Paese.

Vorremmo anche inserire delle norme che assicurino il rispetto di valori etici e di inclusione e garantiscano una premialità a favore di chi rispetta il pareggio di bilancio. Non a caso, in questo provvedimento c'è un articolo che riguarda la maggiore trasparenza degli organismi di controllo.

Il decreto-legge in esame si inserisce nel nostro lavoro per una valorizzazione del calcio italiano nel suo complesso, come fatto anni fa dalla Premier League inglese, che ha saputo fare sistema. Per dare credibilità a questo sistema dove girano tantissimi interessi e investimenti, per il Governo era necessario - e io condivido - inserire la norma che individua un'autorità indipendente composta da profili di altissima professionalità. Si sottolinea strumentalmente che saranno nominati dal Governo, ma si omette che saranno composti da profili di altissima professionalità. Tale autorità dovrà certificare finalmente la regolarità economica e finanziaria delle società di calcio. Noi faremo il nostro lavoro in Commissione e sappiamo che sarà accolto dal Ministro dello sport e da tutto il Governo. Lo abbiamo fatto del resto all'unanimità in Commissione più volte sul tema dello sport per l'articolo 33, ma anche sui Giochi della gioventù, che speriamo l'altro ramo del Parlamento porti a compimento.

Oltre a quelle che ho citato, nel provvedimento ci sono altre norme che seguono l'urgenza, come quella per le rielezioni all'interno delle federazioni con la quale si stabilisce che per la rielezione i soggetti che abbiano portato a termine il terzo mandato consecutivo è richiesto un numero di voti pari almeno ai due terzi dei voti validamente espressi. Voi sapete che questo è un periodo in cui ci saranno molte elezioni per il rinnovo delle federazioni. Quindi si introducono norme che assicurano la continuità del consenso nel tempo, per l'apprezzamento del lavoro svolto, ma si rende più difficile la rielezione di chi è presidente da oltre trenta o quarant'anni; almeno gli chiediamo lo sforzo di avere una maggioranza un po' più qualificata.

Evidenziando l'importanza di una visione complessiva del sistema, abbiamo inserito - questo è un altro punto fondamentale che ha suscitato molte polemiche, come sentivo dai colleghi del MoVimento 5 Stelle - le norme sull'equa rappresentanza negli organi direttivi delle federazioni di riferimento, che tenga conto anche del contributo economico apportato dal sistema sportivo della Lega di Serie A. Ricordo ai colleghi che nessuno ha chiesto alla Federazione una percentuale di maggioranza e di minoranza, ma solo un indirizzo di allargamento delle rappresentanze della Lega di Serie A, sul quale si basa tutto il principio di mutualità, che nessuno ha sottolineato. Voglio ricordare che le nostre regole, che sono datate, si basavano su un ordinamento sportivo composto da associazioni sportive. Adesso si parla di società quotate in borsa, una decina delle quali, in Serie A, sono proprietà di

finanziarie internazionali; si tratta di un mondo completamente nuovo rispetto a quello che abbiamo normato ben vent'anni fa. Quindi un adeguamento è necessario.

Come ovviamente è necessario dare più spazio (lo spazio che deciderà autonomamente la FIGC, perché nessuno vuole invadere le prerogative delle federazioni) a chi tutti gli anni, in base a una legge dello Stato, dà una mutualità di 110 milioni alle categorie inferiori, fino ai dilettanti. Nessuno vuole dare il calcio ai ricchi, come è stato detto più volte; quantomeno non vuole farlo chi parla e il partito che rappresento. Ci saranno pesi e contrappesi, che dovranno scegliere direttamente gli addetti ai lavori all'interno delle loro federazioni.

Aggiungo un altro paio di cose, lasciando direttamente al ministro Valditara, che è presente in Aula, la replica sulla parte della scuola (così non mi dilungo). Ci sono altre disposizioni urgenti, perché - come ben ricordano i colleghi - noi ci siamo insediati in Parlamento dopo che era stata approvata una riforma del lavoro sportivo *last minute*. Tale riforma è stata approvata il 27 settembre e le elezioni si sono svolte il 25 settembre; per farvi capire, il popolo italiano aveva già scelto un'altra maggioranza e ancora si doveva praticamente firmare questa riforma. A onor del vero il ministro Abodi, avendo dato la sua parola, ha adottato questa riforma pur in presenza di molte resistenze da parte di questa maggioranza, che avrebbe voluto rivederla e approfondirla meglio. Ci abbiamo messo quasi un anno per ritoccarla e ci siamo imposti di fare un tagliando a questa riforma del lavoro sportivo (il Ministro ovviamente sta tenendo fede ai propri impegni).

Ecco quindi che oggi noi inseriamo in questo provvedimento le modifiche necessarie per ristabilire cos'è il lavoro e cos'è il volontariato, dando la possibilità a chi "lavora" prestando un proprio servizio di non essere parificato fiscalmente a chi svolge un lavoro complessivo. Molto importante è anche la nomina del commissario straordinario di Milano Cortina 2026, per la realizzazione di talune opere, e il riconoscimento finalmente, dopo diciassette anni, della NADO (il nostro istituto antidoping), che ci invidiano anche altri Paesi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

[VALDITARA](#), *ministro dell'istruzione e del merito*. Onorevoli senatori, voglio replicare ad alcuni punti che mi paiono, nella loro *vis polemica*, non corrispondenti alla realtà degli emendamenti approvati e del testo presentato dal Governo. E, soprattutto, non sono rispondenti agli effetti degli emendamenti approvati e del testo presentato dal Governo.

Iniziamo con l'emendamento parlamentare relativo ai dirigenti scolastici. Non è vero che vi sarà uno scavalco da parte dei vincitori del concorso riservato a danno dei futuri vincitori del concorso ordinario, semplicemente perché il concorso ordinario non si è ancora concluso. Quindi, i vincitori del concorso ordinario potranno prendere servizio soltanto dal prossimo anno scolastico. Dunque, abbiamo programmato che ci saranno i posti necessari per dare copertura al concorso ordinario che si sta svolgendo.

L'alternativa sarebbe stata quella di affidare a dirigenti reggenti, e cioè estendere l'istituto della reggenza che proprio voi avete più volte criticato in passato e che non garantisce la qualità dell'intervento da parte del dirigente scolastico. L'alternativa era, quindi, la seguente: o, 500 reggenze, oppure questo provvedimento, che non toglie alcun diritto e alcuna prerogativa a coloro che si sono iscritti al concorso ordinario.

C'è poi il problema della specializzazione dei docenti precari sul sostegno. Credo - lo dico con grande pacatezza - che a voi non sfugga la realtà e mi fa piacere che, pur polemizzando, la senatrice Malpezzi in qualche modo abbia riconosciuto la gravità del problema.

Vi do soltanto un dato che credo sia testimonianza di una situazione drammatica: al Nord 10.897 posti su 13.133 non saranno assegnabili per carenza assoluta di candidati specializzati. Sappiamo che ci sono 85.000 docenti precari sul sostegno che non hanno la specializzazione e che il sistema universitario non può e non è in grado di formare. Dunque, l'alternativa è che ai nostri ragazzi con disabilità non offriamo una docenza specializzata sul sostegno per 85.000 unità.

Ricordo, inoltre, che per la prima volta si dà rilievo al parere dell'Osservatorio per l'inclusione nella definizione del percorso di specializzazione che sarà di almeno 30 crediti formativi. Qualcuno ha detto che sarebbe stato inferiore ai 30 crediti e da qualche parte ho addirittura letto 10 crediti. È falso, mai

detto questo. La legge specifica almeno 30 crediti formativi. Per la definizione di questi 30 crediti sarà coinvolto direttamente l'Osservatorio per l'inclusione, così come non accade per il TFA.

Anche da questo punto di vista, credo che, se non fossimo intervenuti, non avremmo dato l'opportunità ai nostri ragazzi di avere docenti sempre più preparati e specializzati.

D'altro canto, è stata criticata anche la norma che coinvolge le famiglie e che consente loro di chiedere la continuità didattica. Si tratta di una norma che le associazioni della disabilità chiedevano da vent'anni alla politica e che la politica non ha mai avuto il coraggio di affrontare. (*Applausi*). Ciò è avvenuto perché certi sindacati - per fortuna non tutti - non erano d'accordo.

Ho sentito addirittura pronunciare un'affermazione scandalosa: Valditara vuole portare i privati nella scuola. Le famiglie sarebbero i privati? Ma ragazzi miei - scusate se mi permetto questa bonaria e veramente benevola terminologia - anzi, cari onorevoli, conosciamo l'articolo 30 della Costituzione, che attribuisce ai genitori il diritto-dovere di istruire, educare e formare i propri figli? (*Applausi*). E allora i genitori non sono i privati che entrano nella scuola. Se la scuola - come io sostengo, come noi sosteniamo e come questo Governo sostiene - deve avere al centro innanzi tutto la persona - perché è questo che la Costituzione vuole - e quindi lo studente, è evidente che prima di tutto deve avere a cuore il destino e il futuro degli studenti con disabilità.

Ho poi sentito polemizzare anche sul CIMEA: ho sentito alla Camera e qui al Senato affermazioni del tutto improprie. Innanzi tutto devo dire che, per quanto riguarda i docenti su posto comune, sono stati abbattuti l'arretrato e il contenzioso. Cito a memoria, avendo risposto a un'interrogazione parlamentare alla Camera: sul sostegno ha risolto posizioni per oltre 4.000 unità, se non ricordo male, e quindi 4.000 situazioni sono state trattate e risolte dal CIMEA; perciò non è vero che sono stati buttati via i soldi pubblici. Semmai, la necessità di un'accelerazione è dovuta anche a una sentenza del Consiglio di Stato, per risolvere un problema che oggettivamente si trascinava da troppi anni. Vedete, sia per quanto riguarda il discorso dell'assenza di specializzazione nel sostegno, sia per quanto riguarda il problema degli abilitati all'estero, purtroppo negli anni passati non si è fatto nulla da parte dei Governi precedenti e noi finalmente risolviamo un problema annoso, che riguarda migliaia e migliaia di precari che insegnano nella nostra scuola.

Da questo punto di vista, allora, non dobbiamo dimenticarci che ci sono una giurisprudenza europea, norme europee e una giurisprudenza italiana, che ci obbliga comunque a intervenire. Anche con riferimento a questa soluzione, che coinvolge ancora una volta l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e che consente di abilitarsi con il raggiungimento di un numero importante di crediti - tenendo conto oggettivamente che all'estero non vi è un sistema simile a quello italiano e, quindi, è necessario avere un numero di crediti idoneo a dare una formazione completa a questi docenti - non abbiamo fatto una norma che si configura - in qualche modo - come una sanatoria. Non è affatto una sanatoria, tant'è vero che prevediamo un percorso ulteriore. Semmai, risolviamo un problema annoso e delicato.

Si è fatta pure polemica sul discorso dell'insegnamento della lingua italiana agli stranieri di prima generazione. Vorrei ricordarvi alcuni dati, che non sono nemmeno dell'Invalsi, ma sono dell'Istituto nazionale di statistica: oltre il 30 per cento dei ragazzi stranieri di prima generazione abbandona la scuola perché non ha le competenze necessarie e ha difficoltà a proseguire, per carenze innanzi tutto nella conoscenza della lingua italiana. Invalsi ha certificato in quinta elementare addirittura un anno di preparazione in meno - ma forse qualche studio più recente parla di due - in lingua italiana. Noi per la prima volta interveniamo innanzi tutto con una verifica della conoscenza della lingua italiana; poi, già dal prossimo anno scolastico, con una formazione obbligatoria pomeridiana per quei ragazzi che non conoscono adeguatamente la lingua italiana o che non la conoscono affatto; infine, con la formazione e il reclutamento di appositi insegnanti specializzati per insegnare l'italiano agli stranieri. Questa è una misura di grande inclusione. Ragazzi, cari onorevoli, se un giovane non conosce la lingua italiana, non può neanche integrarsi, non può conoscere la cultura italiana; non può neanche avere i mezzi e gli strumenti per apprendere la matematica, la storia e tutto il patrimonio culturale che la scuola gli offre. E non è un caso dunque che ci sia un abbandono così elevato fra gli studenti stranieri di prima generazione.

Credo allora che forse un intervento di questo tipo avrebbe dovuto essere accolto con maggiore condivisione da parte di chi ha veramente a cuore il problema della integrazione dei giovani stranieri nel nostro sistema e nella nostra società.

Concludo con una smentita drastica nei confronti della senatrice che è intervenuta precedentemente affermando che io avrei dichiarato o auspicato che i docenti del Nord vengano pagati dai privati. Questa affermazione è totalmente falsa. Non ho mai dichiarato qualcosa di simile: ho semplicemente auspicato che anche i privati, come accade in tutto il mondo, facciano la loro parte, contribuendo a finanziare la scuola italiana. La quota OCSE di finanziamento privato è del 2 per cento, la quota italiana dello 0,5 per cento. Credo che chiedere un contributo ai privati, agli imprenditori, a coloro che hanno le disponibilità finanziarie e l'interesse economico per far sì che la nostra scuola possa essere sempre più dotata di risorse, sia opportuno e necessario, fermo restando che il Governo sta facendo la sua parte come ha dimostrato con i due contratti, di cui il primo è già siglato e il secondo abbiamo in animo di siglare entro quest'anno. Tali contratti certamente contengono risorse mai prima d'ora destinate agli aumenti degli stipendi del personale della scuola, mai prima d'ora realizzate.

Grazie per l'attenzione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro, anche per l'attestazione di giovinezza che ha inteso rivolgere ai colleghi.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, senatore Ciriani. Ne ha facoltà.

CIRIANI, ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 1193, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, nel testo della Commissione identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 71, nel testo della Commissione identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

È convocata la Conferenza dei Capigruppo per organizzare il relativo dibattito.

BOCCIA (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Boccia, lei sa che in questa fase un intervento è irrituale e non sarebbe possibile, ma le concedo un minuto. Ne ha facoltà.

BOCCIA (PD-IDP). Signor Presidente, sono consapevole dell'irritualità, però devo confessarle che è irrituale anche questa fiducia.

Siamo alla sessantesima fiducia su 72 decreti legge. È irrituale perché è una fiducia sulla maggioranza. Le opposizioni avevano dato la disponibilità alla maggioranza di entrare nel merito di alcune questioni, ovviamente ignorate dal ministro Valditara, che ha fatto uno *show* in questa replica. Signor relatore Marcheschi, lei giustamente ha rivendicato l'idea originaria.

PRESIDENTE. Senatore, un minuto non di più, per favore.

BOCCIA (PD-IDP). Signor Presidente, pochi secondi solo per far notare ai miei colleghi Presidenti dei Gruppi di maggioranza che cosa stiamo facendo.

Il relatore Marcheschi ci ha presentato un provvedimento sullo sport. Senatore Marcheschi, la replica l'ha fatta il Ministro della scuola che ci ha parlato di tutt'altro, perché gli articoli sullo sport sono 5 su 17. Il provvedimento è diventato altra cosa. Qui avremmo dovuto avere il Ministro... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Già è irrituale questo intervento. Quindi, davvero non posso concedere più di un minuto e la invito a concludere.

BOCCIA (PD-IDP). Signor Presidente, è irrituale, ma ciò significa che, da questo momento in poi, prima della decisione di porre la questione di fiducia, chiederemo la convocazione di una Conferenza dei Capigruppo. Non è possibile scoprire la posizione della questione di fiducia in Aula su un provvedimento per il quale si potevano discutere gli emendamenti e sul quale viene posta la questione di fiducia per evitare che i Gruppi di maggioranza si esprimano.

Questo è il tema: è stata posta una questione di fiducia sulle posizioni di Forza Italia che divergono da

quelle degli altri partiti di maggioranza. Ma ne parleremo in seguito. *(Applausi)*.

PATUANELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI *(M5S)*. Signor Presidente, desidero soltanto ricordare ai colleghi che questa settimana in Aula abbiamo in calendario l'esame di tre disegni di legge di conversione dei decreti-legge, due dei quali sono ancora in alto mare e non arriveranno qui in Aula fino a giovedì o venerdì. Quindi, da adesso fino a giovedì mattina non capisco perché non vi sia il tempo per votare i 160 emendamenti di questo provvedimento: è un'attività che ci porta via un paio d'ore.

Se da adesso a giovedì mattina non abbiamo un paio d'ore per fare 160 votazioni in quest'Aula, il motivo è soltanto uno: il Governo e le forze politiche di maggioranza non si fidano reciprocamente gli uni degli altri. *(Applausi)*.

SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, io non ne faccio una questione tanto politica quanto istituzionale. Questa mattina sono intervenuto sul decreto-legge carceri, sottolineando lo svuotamento delle competenze del Parlamento. Io so che anche in passato si è molto utilizzata la decretazione d'urgenza e il voto di fiducia, ma stiamo raggiungendo livelli veramente mai visti prima.

Sappiamo anche che i decreti da convertire prima della pausa estiva sono sette o otto, per cui invito il Ministro dei rapporti col Parlamento a fare un minimo di calendario per voi stessi, perché l'imbuto che state creando, l'ingorgo di traffico che si verificherà è virtualmente irrisolvibile. Glielo dice qualcuno che ha svolto l'incarico di Sottosegretario nelle sue responsabilità.

Quindi, c'è non solo una violazione delle norme costituzionali nella loro sostanza, ma anche una carenza di corretta gestione del traffico che credo vada sottolineata.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, mi associo alle cose già dette e ripetute anche stamattina. Noi stiamo assistendo a continui voti di fiducia e a giorni di non lavoro dal punto di vista parlamentare, perché sui decreti che ingolfano la discussione non ci sono mai i pareri e alla fine si pone la fiducia.

Questa è la dimostrazione di qualcosa che non funziona. Io sono d'accordo con quello che diceva il presidente Boccia, che si pone la fiducia perché la maggioranza ha delle divergenze interne e l'unica soluzione è fare ciò. Questo, però, non va bene. Non va bene perché mortifica il Parlamento e mortifica soprattutto la Costituzione italiana.

PRESIDENTE. Convoco, quindi, la Conferenza dei Capigruppo per organizzare il dibattito sulla questione di fiducia.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 13,17, è ripresa alle ore 13,57).

Presidenza del vice presidente RONZULLI (ore 13,57)

Sui lavori del Senato

Organizzazione della discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione del dibattito sulla questione di fiducia posta dal Governo sul decreto-legge in materia di sport, alunni con disabilità e avvio dell'anno scolastico nel testo approvato alla Camera dei deputati. La seduta riprenderà alle ore 16,30 con le dichiarazioni di voto, alle quali seguirà la chiama.

In apertura della seduta di domani si terrà un dibattito sulle prossime elezioni in Venezuela, i Gruppi potranno intervenire per cinque minuti. Si proseguirà con la discussione del decreto-legge in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. Qualora il Governo ponesse la questione di fiducia sul provvedimento, la Conferenza dei Capigruppo ha convenuto di attribuire complessivamente 55 minuti per la discussione sulla fiducia in base a specifiche richieste dei Gruppi. Seguiranno quindi le dichiarazioni di voto e la chiama.

Suspendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 13,58, è ripresa alle ore 16,33).

Presidenza del vice presidente CENTINAIO
Ripresa della discussione del disegno di legge n. [1193](#)
e della questione di fiducia (ore 16,33)

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1193, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

[VERSACE](#) (*Misto-Az-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERSACE (*Misto-Az-RE*). Signor Presidente, il disegno di legge in esame contiene alcune misure estremamente importanti che obiettivamente, a mio personale avviso ma non solo mio, meritavano di essere approfondite e soprattutto condivise con provvedimenti singoli e dedicati. Invece le forze politiche non sono state coinvolte adeguatamente come ci saremmo aspettati e ci troviamo di fronte di nuovo a una questione di fiducia posta dal Governo che impedisce di fatto un sano confronto.

Questo provvedimento arriva tecnicamente blindato dalla Camera, imponendo quindi anche al Senato, a tutti noi, semplicemente di ratificare quanto si è già deciso nell'altro ramo del Parlamento. In prima lettura alla Camera, come è nostro solito fare, con uno spirito di fattiva collaborazione abbiamo presentato un pacchetto articolato di emendamenti, anche dando voce alle richieste di numerose categorie coinvolte, evidenziando le numerose criticità contenute in questo provvedimento, ma è superfluo dire che sono stati respinti.

Il decreto-legge in esame parla di sport, scuola e disabilità, tutti temi di notevole rilevanza che meritavano però un lavoro puntuale e molto più condiviso. Il tempo a mia disposizione mi impone di correre ma, per quanto io ami la corsa, in questo caso specifico avrei preferito andare molto più lentamente per approfondire meglio i temi. Proverò quindi ad essere sintetica ricordando alcuni punti chiave presenti in questo testo e analizzando brevemente anche le principali finalità che esso vuole disciplinare, peraltro coinvolgendo anche più di tre o quattro Ministeri. Il primo è lo sport, con due articoli dedicati al funzionamento degli organismi sportivi e una commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche. Al di là delle polemiche di questi giorni, guardiamo con obiettività la questione. Di fatto, si istituisce un altro organo di controllo e, pur se volessi comprenderne le buone ragioni, non posso non manifestare perplessità sul rischio di ledere quel principio di autonomia previsto dall'ordinamento sportivo e anche ribadito dalla Corte costituzionale. Con questo provvedimento di fatto si dà vita a un'altra forma di controllo statale su società di capitali private. Una scelta opinabile, ma direi che non vedo i presupposti di straordinaria necessità e urgenza che giustifichino l'emanazione di un decreto-legge.

C'è poi la parte del provvedimento che rivede le regole relative all'elezione degli organismi sportivi per l'intervento emendativo sull'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 242 del 1999. Può anche essere giusto e condivisibile eliminare la previsione del *quorum* rafforzato di due terzi dei voti validamente espressi dai consiglieri federali e i consiglieri regionali. Quello che non si capisce è perché queste stesse regole oggi previste per gli organismi sportivi, compresa la parte legata al limite dei mandati, non valgano anche per gli organi territoriali e periferici di enti come il CONI, nonché il CIP. Sono discriminazioni che non trovano nessuna giustificazione né giuridica né politica. Occorre secondo me anche ricordare - vale la pena farlo proprio in quest'Aula - che i componenti degli organi territoriali del CONI e del CIP vengono eletti e operano a titolo gratuito e volontario; sono spesso difficili da sostituire, esattamente come i componenti degli organi federali territoriali. Sarebbe stato saggio e opportuno a questo punto prendere in considerazione una volta per tutte la possibilità di uniformare, così come è avvenuto per le federazioni, anche la durata e le nomine di tutti gli organi del CONI e del CIP dai vertici ai territori, come prevedeva l'emendamento, e stabilendo anche per loro la rielezione a fronte dei due terzi, del 66 per cento dei votanti. Di fatto, non esiste una necessità giuridica di uniformare le situazioni, ma ci sarebbero molte buone ragioni di opportunità per fare quello che chiedo. La mia proposta è un giusto compromesso tra continuità e rappresentatività, con la fisiologica alternanza della democrazia. Anche questa è stata un'occasione persa.

Un punto ulteriore di estrema importanza presente nel decreto è la regolamentazione degli insegnanti di sostegno. Come è noto - lo abbiamo già detto anche in discussione generale - i dati dell'Istat ci dicono che ogni anno sono in aumento i bambini con disabilità: circa il 7 per cento in più rispetto all'anno precedente.

Un aumento, purtroppo, che non è al passo con il sistema della formazione dei docenti di sostegno, in quanto le università italiane non sono ancora pronte per offrire una risposta adeguata. È per questo che il Ministero, con questo provvedimento, decide di aggiungere INDIRE alle università, come ulteriore canale di formazione per garantire continuità didattica. Questo ci può anche stare, però il meccanismo adottato non è del tutto idoneo a raggiungere lo scopo e ci dispiace che anche in questo caso le nostre proposte, che erano volte a semplificare le procedure, non siano state ascoltate. Avevamo chiesto di prevedere il libero accesso ai percorsi accademici di specializzazione sul sostegno a chiunque possieda un titolo di studio coerente con la classe di concorso e ancora di prevedere, per coloro che sono in possesso di un titolo estero e che al contempo hanno frequentato con successo un corso TFA sostegno presso atenei italiani, con enormi sacrifici personali ed economici, di sostituire i corsi attivati dall'INDIRE, previsti dall'articolo 7 di questo decreto, poiché hanno certamente acquisito una specializzazione completa, al pari dei docenti. Questo gli avrebbe consentito sicuramente di superare le possibili mancanze del corrispondente titolo estero.

Infine, c'è il tema importante relativo all'avvio del nuovo anno scolastico, quello della residenza degli studenti. Come Azione, avevamo proposto di incaricare il commissario straordinario previsto nel decreto per attivare e individuare iniziative volte a garantire la ristrutturazione di edifici pubblici e privati in tempi brevi, anziché impegnare i fondi solo per la costruzione di nuovi edifici. Tutte proposte semplici e di buonsenso, che certamente, se fossero state maggiormente condivise, avrebbero rappresentato un grande e importante gol per l'intero Parlamento. Alla luce di quanto ho appena esposto sinteticamente (ci ho provato) e avendo scelto di porre la questione di fiducia, noi non possiamo che esprimere un voto contrario, auspicando che in futuro si possa trovare più rispetto per la funzione che questa Assemblea è chiamata a svolgere.

Presidente, prima di concludere, mi permetta di rilanciare da quest'Aula il mio personale grandissimo in bocca al lupo a tutta la nazionale olimpica e paralimpica, che è partita o che sta per partire per gli imminenti giochi di Parigi. *(Applausi)*.

GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Buon pomeriggio, grazie Presidente, colleghi, membri del Governo e colleghe. Io non so dove ha sede la memoria in questo complicatissimo strumento che è il cervello, che ho cercato di studiare, ma penso di conoscerne un milionesimo. So però che, quando sento parlare di sport e di disabilità, penso a me - scusate il narcisismo - perché ero bravo. Ho imparato, prima ancora che a camminare, a nuotare nelle dolci spiagge e acque di San Benedetto del Tronto. Poi ho cominciato a camminare in qualche modo un po' storto; qualche volta il segno della corsa erano lividi e croste sulle ginocchia, segno di libertà. Ho cominciato a fare sport e anche a vincere: questa bellissima sensazione di fregare, a pallavolo o a pallanuoto, a ruzzica o a rubabandiera, i cosiddetti normali. Porca miseria, che meraviglia!

Però, c'è sempre un però. Quanto ho sofferto rimanendo a casa, perché a scuola ho potuto fare solo alcuni anni del liceo, ma anche allora esonerato dallo sport. Beh, lì mi sono sentito veramente, forse per la prima e l'ultima volta, disabile.

Oggi posso parlare di sport e disabilità in questa Camera alta, dove certo si viene offesi, soprattutto per chi lo dice, sentendosi nominare come fascisti. Ma forse lo dice chi lo è, perché nego che una persona che ha sempre combattuto contro le leggi razziali e contro tutto quello che negava, prima ancora che gli altri (un po' di egoismo *ce vo'*, quando *ce vo'*), me stesso, è segno proprio di ignoranza psicoaffettiva, prima ancora che politica, è una mancanza di rispetto.

Quando si manca di rispetto non si fa politica, ma ci si mette dalla parte della colpa, non del torto.

Detto questo, credo che parlare di sport, disabilità e allargamento delle possibilità di sostegno sia cosa buona e giusta. Ieri, non oggi, 135.000 studenti, persone e bambini - dato che oggi si è parlato di

bambini in carcere - sono incarcerati (e sono 135.000!) perché non hanno insegnanti di sostegno o perché quelli che hanno sono senza specializzazione. Insisto: gli insegnanti di sostegno non sono solo per la persona con disabilità, apriamo un dibattito su questo; l'insegnante di sostegno, attraverso l'allenamento del bambino con disabilità all'essere a lungo persona sostiene tutta la classe, quindi riguarda tutti. Dove esiste un buon insegnante di sostegno, anche con un bambino con gravi problematiche di disabilità, tutti stanno meglio, perché c'è un'educazione alla diversità e all'accettare l'altro accettando se stessi, che forse oggi è il compito più difficile che abbiamo di fronte, anche in quest'Aula.

Ben venga allora questo provvedimento, non solo per quello che prevede, ma anche per quello che dice e fa discutere: facciamolo con serenità; facciamolo per chi non ha voce in capitolo oggi, perché è fuori da quest'Aula ed è fuori persino dalla scuola per mancanza di sostegno, per mancanza di cultura e per mancanza del darsi generosamente all'altro, sentendosi non inferiore, ma normale nell'accettare la propria diversità e quella degli altri (e forse qua dentro ci vorrebbe un sostegno per qualcuno, che vede l'altro non come avversario - che va sempre, sempre, sempre rispettato - ma come nemico da distruggere con l'arma più potente che abbiamo, che non è la bomba atomica o qualche malattia, bensì la mancata accettazione dell'altro, quando viene visto come nemico).

Stamattina ho sentito il saggio ministro Valditara: sentendolo parlare, mi sa tanto che lo piglio come psicoterapista per me, mi son detto, poiché, avendo un po' di resistenze, all'età mia, che ho quasi ottant'anni, da psichiatra, qui ce ne vuole uno bravo; ebbene, stamattina ho sentito saggezza, rispetto, dolcezza, fermezza, per cui mi ha veramente colpito molto. Poi, con l'ottimo ministro Abodi spero che ci sia una conoscenza che diventi amicizia.

Vorrei concludere questo intervento un po' sconclusionato per l'emozione, ma anche per l'età, dato che ci azzecco sempre meno (anche se, vedete, proprio nell'età avanzata la memoria cresce: qualcuno dice che è un simbolo di patologia, io dico che è un dono ricordare meglio le cose belle e anche le brutte, in questo clima così complicato, perché il buono vince sempre).

Ieri sera, dopo che lo avevo chiamato alle ore 19, mi ha risposto alle 23 il presidente del CONI Malagò, che si trova in Francia.

Gli ho detto che oggi sarei intervenuto. Siamo conoscenti affettuosi da una vita; quando io ero al sindacato, lui aveva sotto la sede una esposizione di auto meravigliose. È sempre stato legato al bello, al bello rispettoso. Mi ha detto: Antonio, se posso permettermi, ricorda, proprio oggi che sono alla presidenza del CONI, che quando si parla di sport e disabilità, si parla anche di pace. In questo periodo, dove si parla tanto di questi simboli fallici orribili (ho il missile più lungo del tuo), di simboli di un potere effimero e orribile, parlare di sport e disabilità è parlare di pace, di una sfida meravigliosa, dove non esistono vinti e vincitori, esiste un progresso determinato dalla bontà, dall'accettazione dell'altro, ma anche un sostegno tecnico al sistema, soprattutto nelle gare, nelle paralimpiadi e nelle olimpiadi, in classe, dove si esercitano ogni giorno le olimpiadi più importanti della nostra vita.

Ecco, io sono commosso, nel senso che mi muove un'emozione enorme nominare disabilità e normalità, nel senso più dolce del termine, scuola e sport. È davvero una sfida meravigliosa che dovrebbe farci sentire oggi orgogliosi di discutere questo argomento. Ringrazio il Presidente, i membri del Governo, i colleghi e il relatore.

[SBROLLINI \(IV-C-RE\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SBROLLINI \(IV-C-RE\)](#). Signor Presidente, Ministro, relatore, colleghe e colleghi, anch'io mi associo prima di tutto agli auguri, rivolgendo un in bocca al lupo ai nostri italiani che inizieranno questa bellissima avventura delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi a Parigi. L'augurio arriva anche dall'Aula del Senato.

Ministro, relatore, per quanto riguarda invece questo decreto-legge, purtroppo la prima considerazione è proprio quella di avere superato ormai il numero delle 60 fiducie e avere il *guinness* dei primati in questo Parlamento. Infatti il provvedimento non aveva bisogno di essere affrontato con urgenza, ma invece aveva la necessità di un approfondimento. Come è stato anche questa mattina ben sottolineato da alcuni interventi, è un decreto *omnibus* che mette assieme tanti temi di rilevanza e di complessità

che avevano bisogno di essere necessariamente elaborati in modo diverso.

Per quanto riguarda lo sport *in primis*, stiamo affrontando nella 7a Commissione le audizioni per quanto riguarda la riforma del calcio. In generale, per quanto ci sia la necessità di un dibattito di maggioranza e di minoranza in Parlamento, esso invece, ancora una volta, viene purtroppo umiliato nella discussione con questo ennesimo decreto d'urgenza e la posizione della fiducia. Avevamo la necessità di affrontare una riforma organica dello sport, come abbiamo detto anche in altri momenti del dibattito parlamentare. Lo sport infatti non è soltanto il calcio, che pure sicuramente è una parte importantissima di una riforma necessaria.

Parliamo di temi valoriali, etici, dello sport, pensando, appunto, al tema delle Olimpiadi e alla necessità, signor Ministro, signor Presidente, relatore, di affrontare quella che si è una emergenza all'interno dello sport. Parlo dello *ius soli* sportivo, che significa davvero ricerca di nuovi talenti importanti tra i nuovi italiani. Ci lamentiamo sempre di non avere vivai, ma questo *ius soli* sportivo non lo vogliamo poi portare avanti nelle Aule parlamentari e nel Governo.

Certamente c'era la necessità, ma non attraverso un emendamento, di affrontare anche il giusto tema di come si arriva alle votazioni all'interno degli organismi dirigenti delle federazioni sportive. Ma anche questo tema è affrontato così, attraverso un emendamento di maggioranza, senza un confronto dialettico necessario, che ci sarebbe stato, con tutti i protagonisti del mondo dello sport.

Poi vi è il grande tema di che cosa vogliamo fare, tra professionismo e diletterismo, rispetto al mondo del volontariato nello sport, di come affrontare lo sport all'interno delle scuole. Si tratta di un tema importantissimo: l'attività, il movimento, lo sport come prevenzione e come farmaco anche nel contrasto di tante malattie croniche, a cominciare dai bambini più piccoli.

Questi sono i temi che noi avremmo voluto vedere, non all'interno di un decreto *omnibus*, ma in una riforma organica dello sport, che significa anche cultura sportiva, che significa impianti sportivi non fatiscenti come quelli che abbiamo, anche perché abbiamo l'opportunità del PNRR, che significa come possiamo utilizzare nei nostri territori le palestre ventiquattr'ore su ventiquattro.

C'è il grande tema delle pari opportunità. Quindi, come affrontiamo il tema di genere all'interno delle società e delle federazioni sportive, basandosi sempre sul merito, sui talenti che noi abbiamo.

Questi sarebbero stati i temi che avremmo voluto affrontare con voi, anche in termini di lavoro sportivo, di posti di lavoro e anche di nuove professioni all'interno dello sport. Abbiamo molti disegni di legge che potevano essere tranquillamente affrontati sia dal Parlamento che in un confronto con il Governo.

Poi c'è il grande tema dell'inclusione scolastica per gli alunni con disabilità. È un tema che vede delle misure su cui possiamo anche essere d'accordo, ma che sono misure tampone. Anche qui c'era, invece, la necessità di avere una riforma organica per quanto riguarda l'inclusione scolastica per gli alunni disabili.

Questo significa, per esempio, più formazione e più insegnanti di sostegno, a cominciare dalle classi dei più piccoli; un ascolto e un dialogo permanente tra docenti e famiglie. Spesso le due istanze non si incontrano, perché c'è la necessità di andare a lavorare, di rinnovare anche il mondo della scuola attraverso un coinvolgimento maggiore sia degli alunni che delle famiglie. Anche questo punto, purtroppo, ancora una volta è stato toccato in maniera emergenziale, quando invece c'era la necessità di mettere mano ad un lavoro costante, permanente, anche con delle risorse adeguate, mettendo assieme e lavorando anche sul potenziamento dei privati.

Penso anche al tema delle scuole paritarie e a tanti temi che potevano essere affrontati in una riforma organica, fino ad arrivare al tema delle università e della ricerca. Tanti temi affrontati, ancora una volta, in un unico decreto-legge. A noi dispiace, perché dobbiamo fare, così come è stato fatto egregiamente dai colleghi del Gruppo di Italia Viva anche alla Camera, una considerazione di metodo. Ancora una volta vogliamo mettere in evidenza l'umiliazione del Parlamento e della democrazia parlamentare.

Questa è la sede in cui si approfondiscono e si discutono i disegni di legge e nella quale si può trovare anche una trasversalità su molte questioni. L'altra questione, come abbiamo detto, è di merito: non si possono mettere assieme norme così eterogenee nello stesso decreto. Ma perché allora non utilizzare al

meglio il lavoro parlamentare, i disegni di legge, le proposte emendative? Avremmo magari potuto - mi rivolgo al Governo, al Ministro - astenerci dal voto su questo decreto se non fosse stata posta la fiducia e se ci fosse stato almeno l'accoglimento di qualche proposta emendativa, dal momento che era stato presentato un programma di emendamenti e di ordini del giorno alla Camera, poi ripresentato al Senato. Ancora una volta, non avete voluto dare nessun segnale di lavoro comune e trasversale, eppure i temi di cui trattiamo oggi interessano i cittadini italiani. Dalla sanità, di cui ci siamo occupati la scorsa settimana con il decreto sulle liste d'attesa, alla scuola, alla disabilità, allo sport, all'università e alla ricerca di cui trattiamo oggi, ci troviamo ancora una volta a discutere di temi che sono fondamentali nella vita dei cittadini italiani.

Credo che nuovamente stiate andando a sbattere, perché avete deciso di imporre un modo di lavorare che prima o poi, chiaramente, porterà a dei risultati negativi, prima di tutto perché lo stiamo già vedendo dagli ultimi sondaggi: i giovani *under 35* hanno dato dei segnali fortissimi nell'ultima campagna per le elezioni europee, non sono minimamente interessati alla vita politica per un motivo molto semplice, perché quando parliamo di questi temi loro non sono coinvolti in niente, questi temi non toccano le loro vite quotidiane, non c'è una relazione, non ci può essere una fiducia se non riprendiamo un lavoro parlamentare e non ci diamo delle regole ben precise su quello che deve fare un Governo e su quello che deve fare un Parlamento.

Per tutte queste ragioni, il Gruppo Italia Viva voterà contro la fiducia. (*Applausi*).

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, come hanno già detto i miei colleghi e le mie colleghe appena intervenuti, siamo all'ennesimo decreto-legge, all'ennesima fiducia. Non so se sia un vero e proprio *record* quello che state raggiungendo, ma davvero siamo in una condizione francamente molto singolare, che penso vada stigmatizzata con forza in quest'Aula ancora una volta.

Noi, come Alleanza Verdi e Sinistra, già alla Camera e naturalmente qui al Senato, con la presentazione dei nostri emendamenti, abbiamo cercato di evidenziare come questo decreto-legge accorpi - anche in questo caso non è certo la prima volta - argomenti, nel caso specifico, afferenti a quattro diversi Ministeri, una serie di norme frammentarie ed eterogenee (anche questo è stato detto) e nei nostri emendamenti, come spesso facciamo, abbiamo cercato di migliorare questo testo, ma senza riuscirci, perché non sono stati presi in considerazione.

Mi concentrerò ora, anche per esigenze di tempo, soltanto su una singola questione, quella dell'istruzione, che mi sembra particolarmente rilevante e che mi sembra anche riflettere appieno la visione e la cultura politica di questo Governo, che evidentemente è molto distante da noi. Questo provvedimento, infatti, dal nostro punto di vista, è pieno di insidie che impatteranno negativamente sul sistema formativo, sul sistema scolastico, aggravate per l'appunto da questa ormai rituale mancata accettazione delle proposte emendative e in questo caso anche della introduzione di nuove disposizioni peggiorative.

Le misure relative al sostegno, al potenziamento linguistico per studenti che non conoscono adeguatamente la lingua italiana sono, a nostro avviso, particolarmente problematiche. Il Ministero dell'istruzione e del merito non è riuscito a garantire un sistema di formazione e di reclutamento stabile e di qualità per l'inclusione degli studenti con disabilità, introducendo invece discrezionalità e discriminazione. Inoltre, le misure per il potenziamento linguistico sembrano davvero ispirate a logiche puramente escludenti. Le disposizioni in materia di mobilità aumentano il numero dei fuori sede; le modifiche alle procedure di valutazione dei dirigenti scolastici sono insoddisfacenti, trasformandosi in atti unilaterali del direttore generale. A questo si aggiunge che le ricercatrici ed i ricercatori sono condannati a una vera e propria funzione di precariato permanente, senza tutele e senza diritti adeguati. Per garantire l'avvio regolare dell'anno scolastico 2024-2025 sono previste risorse aggiuntive per il lavoro straordinario del personale del Ministero dell'istruzione e del merito finanziate tramite la riduzione del fondo di funzionamento destinato alle scuole; tuttavia, escludere il personale delle segreterie da questo riconoscimento è, a nostro avviso, profondamente ingiusto, soprattutto considerando che queste risorse aggiuntive saranno pagate direttamente dalle scuole.

Il decreto-legge prevede, inoltre, la possibilità di stabilire nuovamente per decreto i criteri di riparto ed utilizzo delle risorse per il *tutor* e per l'orientatore, sottraendo queste prerogative alla contrattazione. Inoltre, il testo prevede il commissariamento irrituale dei vertici dell'INDIRE, senza preavviso né motivazione gestionale, e assegna all'INDIRE compiti aggiuntivi legati alla formazione del personale scolastico; il testo prevede poi la sottrazione di 963 unità di personale ATA dalle scuole, che saranno messe a disposizione delle amministrazioni territoriali scolastiche senza possibilità di sostituzione. Come ben si capisce, questo provvedimento, coperto normativamente, esonera le amministrazioni da contestazioni contabili avanzate dal MEF.

Sull'università, nei giorni scorsi, nelle scorse settimane abbiamo ascoltato la giusta e grande preoccupazione dei rettori, che non crediamo si agitano a caso, perché il taglio al fondo di finanziamento ordinario rischia davvero di mettere in ginocchio i due terzi degli atenei. La questione del fondo di finanziamento ordinario è drammatica, molte università rischiano il *default*.

Insomma, il decreto-legge in esame rappresenta una serie di provvedimenti che, invece di migliorare il sistema scolastico, universitario e della ricerca, introducono ulteriori elementi problematici, peggiorando la situazione attuale, ostacolando l'inclusione e la qualità della istruzione. Peraltro, come sappiamo bene, in alcune aree del Paese le scuole vivono in una condizione di grande difficoltà, basti dire semplicemente che nel Mezzogiorno d'Italia il 23 per cento delle scuole ha una palestra; ci sono scuole che non hanno mense, non c'è il tempo pieno né il tempo prolungato, non ci sono strutture adeguate; abbiamo le famose - seppure usando una espressione che non amo - classi pollaio, abbiamo un mare di docenti precari. Sul terreno degli stipendi di questi insegnanti dobbiamo registrare anche in quest'Aula che, secondo gli studi europei, nell'ultimo anno scolastico gli stipendi annuali degli insegnanti sono aumentati in una serie di Paesi per adeguarsi all'inflazione, ma non in Italia, dove invece sono diminuiti, per tutti i livelli di istruzione, dell'8 per cento.

Questa, purtroppo, è la condizione di un Paese malato di diseguaglianza, in cui le istituzioni, lo Stato, che pure tutti noi rappresentiamo, non riesce a cambiare; una situazione in cui sempre di più e sempre più drammaticamente incidono la provenienza familiare, la diseguaglianza di origine sociale, le differenze nelle pratiche quotidiane, i divari nella qualità dell'occupazione dei genitori e degli studenti. Tutto questo alimenta la povertà educativa, distrugge il sogno delle pari opportunità e mina alla radice quel concetto di merito che avete ipocritamente voluto inserire nel nome del Ministero. Io ve l'ho detto già all'inizio di questa legislatura, ve l'abbiamo detto più volte: parlare di merito quando non sono assicurate le pari condizioni di partenza non solo è una grande ipocrisia, ma è esattamente l'inverso di quel riferimento agli studenti meritevoli che invece esiste nella Costituzione repubblicana. Perché la Costituzione, come sappiamo, è ispirata a una logica egualitaria e si poneva esattamente il tema del superamento delle diseguaglianze. È insomma una spirale negativa che si trasmette inesorabilmente da una generazione all'altra, che segna il destino di tanti giovani, che mina le prospettive future anche economiche del nostro Paese. Una situazione che peraltro riflette davvero le profonde diseguaglianze educative presenti sul territorio nazionale e le differenze tra il Meridione e il Nord del Paese.

Di fronte a questa situazione che conosciamo, abbiamo in Aula un Governo che si presenta con questo tipo di provvedimento, peraltro qualche mese dopo - quindi in maniera da questo punto di vista davvero truffaldina - aver presentato la scellerata riforma della autonomia differenziata che - non ci stancheremo mai di dirlo e per questo abbiamo iniziato la raccolta per arrivare al *referendum* per poterla abrogare - cristallizza queste diseguaglianze e queste spaccature che esistono nel nostro Paese. Noi abbiamo chiesto tante volte, anche nell'esame qui al Senato, perlomeno di togliere le norme generali dell'istruzione dall'autonomia differenziata, e questo invece purtroppo non è stato fatto. Capite bene che il combinato disposto di provvedimenti come questo e, dall'altra parte, l'autonomia danno proprio il senso di una visione che consideriamo profondamente sbagliata e che contrastiamo, perché da molto tempo a questa parte - e continuiamo ancora a farlo - ci battiamo invece per la dignità dei docenti e degli studenti.

Per tutte queste ragioni, non smetteremo di contestare questo modo di fare che, dal nostro punto di vista, è completamente sbagliato. (*Applausi*).

[OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, signor Ministro, relatore, onorevoli colleghi, il collega De Cristofaro ha fatto riferimento al decreto-legge in esame come a un'accozzaglia di norme, eterogenee e frammentate. Prima però la collega Sbröllini aveva richiamato all'attenzione l'interesse sui giovani. In realtà, una matrice unica e fondamentale in questo provvedimento c'è ed è proprio l'interesse politico di questo Governo nei confronti dei giovani, con un'attenzione particolare verso quelli più svantaggiati. Il filo conduttore è l'attenzione al benessere psicofisico e allo sviluppo dei giovani attraverso un approccio integrato che abbraccia sport, ricerca scientifica *housing* universitario e anche provvedimenti sull'istruzione e sulla scuola. Questi ambiti, che il collega De Cristofaro giudicava distinti, sono in realtà interconnessi e fondamentali per creare un ambiente stimolante e sostenibile per i nostri giovani.

Le misure introdotte mirano a creare opportunità concrete, permettendo ai giovani di esprimere il proprio potenziale e di contribuire attivamente allo sviluppo della società. Il supporto agli studenti universitari, il miglioramento delle condizioni di lavoro per i giovani ricercatori, la promozione della pratica sportiva sono tutti tasselli di una strategia molto più ampia che aiuta a costruire una società più equa e dinamica. Lo sport, con le sue regole di trasparenza e di *fair play*, insegna ai giovani i valori essenziali come la disciplina, la perseveranza e il rispetto delle regole. Questi stessi valori li ritroviamo nella ricerca scientifica, dove l'integrità e la trasparenza sono alla base del progresso e dell'innovazione. Allo stesso modo anche garantire affitti equi per gli studenti universitari non è solo una questione economica, ma un modo di assicurare che tutti i giovani abbiano le stesse opportunità di accesso all'istruzione e alla formazione.

In questa ottica, il Governo riconosce che investire nei giovani significa non solo fornire le risorse necessarie, ma anche creare un ambiente dove possano crescere, imparare e contribuire attivamente alla società.

Le misure introdotte sono pensate per sostenere i giovani in tutti gli aspetti della loro vita, dal campo sportivo al laboratorio di ricerca, fino alla loro vita quotidiana come studenti universitari.

Riguardo allo sport è giusto che la politica se ne interessi, ma solo per salvaguardarne la necessaria autonomia e garantire la trasparenza delle fondazioni e degli enti sportivi. Infatti le norme introdotte mirano a rafforzare la fiducia nelle istituzioni sportive attraverso la regolamentazione e la semplificazione burocratica, rendendo più accessibile la pratica sportiva a tutti, indipendentemente dalle condizioni economiche.

La valorizzazione del lavoro sportivo volontario e la regolazione dei compensi sono passi essenziali per assicurare che tutti coloro che contribuiscono al mondo dello sport siano riconosciuti e sostenuti adeguatamente. Si rischiava altrimenti di perdere figure considerate amatoriali, ma fondamentali per lo svolgimento dell'attività sportiva agonistica (chi prepara la gara, per esempio, e chi è ufficiale di gara). Poi c'è l'intero capo del provvedimento dedicato al sostegno della ricerca e delle università. Grazie al ministro Annamaria Bernini, c'è innanzitutto la proroga per consentire la riforma dei contratti di ricerca. Sappiamo quanto sia delicato il campo della ricerca e quanto i giovani laureati siano attratti da altre realtà nel mondo. Riuscire ad attivare ulteriori strumenti contrattuali per attrarre nel sistema della ricerca universitaria giovani di talento diventa fondamentale, prevedendo strumenti efficaci e flessibili, a tutela crescente, accompagnati dalle necessarie coperture finanziarie.

Così come, grazie a una norma di questo provvedimento, ci sono le risorse economiche per l'assunzione dei ricercatori universitari in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, in qualità di professori universitari di seconda fascia. Inoltre, grazie a un emendamento dei nostri colleghi alla Camera, è stato più che raddoppiato il fondo destinato ai contributi agli studenti universitari che devono provvedere ad affitti fuori sede, al di fuori degli studentati. La riforma dell'*housing* universitario, legata ai fondi del PNRR, è in fase di realizzazione e questa misura si muove proprio nel senso di accompagnarla, sostenendo gli studenti in un momento in cui il caro degli affitti sta diventando pesante per alcune famiglie. È stata inserita anche una misura per garantire il diritto allo studio degli studenti con gravi disabilità, prevedendo appunto degli assegni a favore del personale specializzato che assiste lo studente durante le lezioni universitarie.

Il settore dell'università e della ricerca è vitale per il progresso e la competitività del nostro Paese. Grazie a questo provvedimento e grazie al ministro Bernini si introducono misure che offrono maggiore flessibilità e supporto ai giovani ricercatori e sostegno economico agli studenti universitari, in particolare a quelli fuori sede, che hanno condizioni sfavorevoli. Questo serve per attrarre e mantenere i talenti, per evitare la fuga dei cervelli e per promuovere l'eccellenza accademica.

C'è poi un vasto pacchetto di misure volto a garantire l'avvio dell'anno scolastico, che partirà a settembre e che riguarda il personale docente, quello amministrativo e quello ausiliario. Viene prevista la fornitura gratuita dei libri di testo per gli studenti meritevoli che abbiano determinati requisiti, così come sono anche previste una serie di disposizioni per tutelare il diritto degli alunni con disabilità. L'attenzione è rivolta in particolare al profilo professionale del docente specializzato nel sostenere gli alunni disabili.

Per tutte queste ragioni, il Gruppo Forza Italia esprime un voto favorevole. Siamo convinti che queste misure non solo rispondano alle urgenze immediate, ma pongano anche le basi per un futuro più inclusivo e competitivo per il nostro Paese. Investire nei giovani, garantire la trasparenza nelle attività sportive e supportare la ricerca scientifica sono elementi chiave, tutti insieme, per costruire un'Italia migliore e capace di affrontare le sfide del futuro. *(Applausi)*.

[FLORIDIA Barbara](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Barbara (M5S). Signor Presidente, Ministro, colleghi e colleghe, sono d'accordo con chi mi ha preceduto, sembrerà strano, però sì, il senatore Occhiuto ha detto una cosa giusta, una soltanto: in realtà in questo decreto i tre temi sport, scuola e università non sono del tutto slegati. Concordo, in quanto sono legati, oltre che dalle motivazioni che ha illustrato il senatore, anche da un elemento fondamentale e fondante di chi fa sport, di chi va a scuola e di chi frequenta l'università: l'esercizio alla democrazia, allo stare insieme, al confronto, anche alla sana rivalità e al sano scontro. Solo che questo esercizio democratico che si fa nello sport, a scuola e all'università qui oggi è negato.

Oggi, in maniera plastica in quest'Assemblea, tra l'altro anche molto distratta - tanto si parla solo di scuola, cosa ci importa? - la democrazia è stata bocciata. Sì, perché in Commissione non è intervenuto nessuno della maggioranza e non ho avuto il piacere di sentire le argomentazioni dei colleghi di maggioranza. Oggi in discussione generale è intervenuta essenzialmente l'opposizione e, forse per educazione, c'è stato l'intervento di un esponente di Fratelli d'Italia. Questa è democrazia? Come si fa a parlare di un tema fondamentale come la scuola e di altri temi importanti come lo sport e l'università in quarantott'ore? Non penso che la scuola meriti questo.

E poi, permettetemelo: abbiamo presentato poco più di 100 emendamenti che penso davvero potessero anche essere affrontati in quest'Aula senza necessità di porre la questione di fiducia. Però è evidente: vista anche la mancanza di ascolto, perché mai dovremmo poter partecipare? Spesso la maggioranza viene confusa per dittatura, invece che per possibilità di un confronto sano.

Detto questo, tra trasporto e università mi permetto di parlare di scuola, tema che finalmente è all'ordine del giorno almeno per cinque minuti. Prendiamoceli questi cinque minuti importanti sulla scuola, anche perché avrei voluto che ci fosse il ministro Valditara: non capisco cosa possa avere di più importante da fare un Ministro dell'istruzione che stare in Aula a parlare di un decreto-legge nel quale sono trattati temi che riguardano l'istruzione. *(Applausi)*. A me dispiace, ma non riesco a immaginare un luogo più importante di questo, mentre si parla anche del suo tema.

Il tema scuola - lo ripeto - è finalmente all'ordine del giorno. E non me la prendo neanche col Ministro dell'istruzione: me la prendo con Giorgia Meloni, perché non ho mai sentito un Presidente del Consiglio non parlare mai di scuola. Doveva essere la prima donna Presidente del Consiglio a non parlare quasi mai di scuola, e dico quasi mai perché può essermi sfuggito qualche intervento. *(Applausi)*. Di armi sì, ma di penne, matite e libri mai, tant'è vero che è stato importantissimo chiedere lo scorporamento degli investimenti in armi, mica quelli in istruzione. Ovviamente ognuno ha le sue priorità: mi chiedo dove sia la collega che nella scorsa legislatura tanto si batteva il petto sulla scuola e che adesso è silente e fa solo qualche intervento in dichiarazione di voto e nulla più.

Parliamo però di soldi e risorse, perché può anche non parlarne un Presidente del Consiglio. Vedete,

tutti i Ministri dell'istruzione chiedono soldi. Chi è il Ministro che non chiede soldi per il proprio Ministero? Sarebbe sciocco, no? E non ho dubbi che il ministro Valditara abbia chiesto risorse per la scuola. La differenza sapete chi la fa? E lo sapete meglio di me, perché me lo insegnate, visto che da una vita siete qua dentro, mentre io no. È il Presidente del Consiglio che orienta all'incirca e, quindi, agevola. Ed è con Conte presidente del Consiglio che sono stati stanziati 10 miliardi per la scuola, non con Giorgia Meloni. (*Applausi*). Noi in questo provvedimento cos'abbiamo? 500 milioni di risorse fresche, perché le altre già esistevano e vengono spostate da qua a là, cambiano nome, ma sempre sono quelle, poche e minime.

L'avrei chiesto al ministro Valditara, se fosse stato qua, e invece chiedo al Ministro per i rapporti col Parlamento, che è distratto, ma sicuramente potrà riascoltare il mio discorso, di riferirgli gentilmente di non farsi mettere al terzo posto tra i Ministri della Lega: prima infatti c'è Salvini per il Ponte e quei 16 miliardi servono lì, meglio un ponte di cultura che un ponte di cemento, a parer mio. E poi chi c'è? C'è Calderoli, con l'autonomia differenziata, che è meglio; immaginiamoci che magari un domani il diploma di un ragazzo calabro possa non valere tanto quanto quello di un ragazzo che si diploma in un'altra Regione. Il ministro Valditara, quindi, è l'ultimo degli ultimi anche all'interno del proprio partito. Secondo me, invece, dovrebbe combattere per la scuola. Quindi, se Giorgia Meloni non gli dà le risorse, almeno all'interno del suo partito non si faccia mettere proprio all'ultima fila, perché sarebbe veramente un peccato.

Perché questa sessantesima fiducia? Non certo perché noi abbiamo fatto ostruzionismo. Posso essere un po' piccata, possiamo anche criticare; abbiamo presentato anche emendamenti che ritengo vagamente di buonsenso; mi permetterete l'arroganza di poter dire che possiamo aver scritto qualcosa anche di intelligente e accoglibile, che invece è stata bocciata. Questa fiducia è stata posta perché chiaramente Giorgia Meloni non si fida degli alleati. Il vero problema è all'interno della maggioranza. E cosa tiene insieme questo decreto-legge? Certamente le motivazioni nobili che ha detto il senatore Occhiuto e quelle che ho aggiunto io sul valore democratico di grandi temi quali sport, scuola e università, ma soprattutto due elementi: il primo è l'occupazione. Per voi è importante e io vi do ragione. Infatti in questo provvedimento c'è l'occupazione dei posti di potere e lo state facendo sia per lo sport che commissariando l'INDIRE; *spoils system*, altre poltrone. È così, è un dato di fatto. Tutti i bei termini nobili che lei ha usato, collega, in questo provvedimento non ci sono. Ci sono posti e nomine da dover fare.

Cosa vi unisce quindi in questo decreto? Le nomine, la scelta di nomine, e - secondo elemento - la discriminazione. Sì, discriminazione, perché voi discriminate chi è professore e insegnante di sostegno che ha fatto un percorso da altri che potrebbero farne un altro; chi ha vinto un concorso da dirigente da chi invece fa un altro percorso. Ricominciamo con i doppi e terzi canali. Chi è della scuola si ricorda questo canale doppio. Di nuovo incancreniamo il sistema. Ma sì, mettiamo gli uni contro gli altri. Mettiamo i ragazzi stranieri contro i ragazzi italiani. Mettiamo continuamente insegnanti di serie A, di serie B, dirigenti di serie A e di serie B. Una volta parlai dei capponi di Renzo nei «Promessi sposi» - questo aspetto lo avete in comune anche con Renzi -. Ricordiamo tutti la storia e di quando Renzo va a parlare con l'Azzeccagarbugli. Decide di portare in dono dei capponi e li tiene per le zampe. Sono ancora vivi e quei capponi, scossi dall'agitazione di Renzo che cammina e che si immagina cosa dirà mai all'Azzeccagarbugli, vengono sbattuti gli uni contro gli altri, e, andando tristemente verso lo stesso destino - quello della cucina, il destino di essere uccisi e mangiati - beccano tra di loro. Ecco quello che andate a fare con questo provvedimento. Continuate a mettere gli uni contro gli altri di uno stesso sistema che invece andrebbe armonizzato. Potrei entrare nel dettaglio, ma lo hanno fatto tutti i colleghi, lo abbiamo fatto in Commissione e nel corso della discussione generale.

Visto che abbiamo preso Manzoni per le mani, con il libro inizio e con il libro finisco, parlando anche di scuola. Ricordo che nel trentottesimo capitolo c'è una frase molto bella. È una frase solamente che leggiamo insieme e chiudo qui: «Si dovrebbe pensare più a far bene che a stare bene: e così si finirebbe anche a star meglio». (*Applausi*).

[PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi, Ministro, con questo provvedimento vengono introdotte misure significative che segnano un ulteriore passo in avanti nell'azione riformatrice del Governo in tema di sport, scuola e università, soprattutto con interventi per il sostegno didattico agli studenti con disabilità.

In tema di sport, come Lega riteniamo che i provvedimenti presi da questo decreto-legge vadano nella giusta direzione, anzi di più: siano funzionali a quella grande operazione di radicale rinnovamento di cui necessita in particolare il nostro calcio. Serve infatti riformare le fondamenta dell'intero movimento calcistico italiano con un grande piano di sviluppo del talento, con la programmazione, l'organizzazione e soprattutto nuovi impianti sportivi. A problemi strutturali servono soluzioni strutturali, nuove idee e soprattutto nuovi interpreti.

Sono passati ormai dieci anni dall'ultima partita della Nazionale di calcio italiana ai Mondiali e uscire in quel modo dagli Europei, soprattutto dopo due mancate qualificazioni ai Mondiali, è l'ennesima vergogna sportiva che gli italiani non meritano. (*Applausi*).

C'è modo e modo di perdere e c'è modo e modo di assumersene la responsabilità. Questo tracollo sportivo, comunque, parte da lontano. Do alcuni numeri per analizzare la situazione. Basti pensare che nella Liga spagnola giocano 435 giocatori spagnoli; in Bundesliga giocano 362 giocatori tedeschi; in Serie A, ormai, sono meno di 300 gli italiani che, oltre ad essere poco impiegati in Italia, sono quasi totalmente assenti negli altri grandi campionati europei.

Si pensi che nelle quattro massime serie di Inghilterra, Spagna, Germania e Francia i giocatori italiani sono in tutto solo una ventina. Inoltre, gli sconti fiscali del decreto crescita hanno aiutato inizialmente i conti in rosso delle nostre società, ma, a lungo termine, hanno agevolato acquisti di giocatori stranieri dall'estero. Tutto a danno dei talenti italiani e a farne le spese è la Nazionale. Bene ha fatto il ministro Salvini ad opporsi e a bloccare l'ennesima proroga, introducendo invece il grande tema delle infrastrutture e dei nuovi stadi.

Per quanto riguarda il decreto-legge in oggetto, quindi, è giusto intervenire sul tema della rappresentanza per le Leghe professionistiche, anche in virtù del contributo economico apportato al sistema sportivo. Giusto riformare il sistema dei controlli, introducendo una commissione che svolga l'attività di vigilanza sulla regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche. Giusto semplificare e sburocratizzare la disciplina delle prestazioni di lavoro sportivo e il sistema dei rimborsi dei volontari.

Veniamo alla scuola. Per quanto riguarda gli interventi sulla scuola, sono previste misure che riaffermano in maniera più incisiva l'importanza di un sistema educativo che prenda davvero in carico gli studenti più fragili, in particolare gli studenti con disabilità. Con questo spirito, quindi, sono previste alcune misure per tutelare il diritto allo studio e l'inclusione degli studenti con disabilità.

Servono innanzitutto docenti sempre più competenti e motivati, ma soprattutto serve che il sistema sia in grado di garantire docenti specializzati sul sostegno didattico agli alunni con disabilità. Pertanto, bene ha fatto il ministro Valditara a intervenire alla radice del problema, caratterizzato, da un lato, dalla grave carenza di docenti specializzati sul sostegno (è ormai noto che ci sono circa 85.000 docenti privi di specializzazione) e, dall'altro lato, dal mutamento troppo frequente dei docenti di sostegno stessi.

Il Ministro ha dato loro la concreta opportunità di specializzarsi. Finora nessuno si era fatto carico del problema, che pure era sotto gli occhi di tutti. A fronte di un'offerta formativa universitaria fortemente diseguale sul territorio, si assisteva infatti al susseguirsi di supplenze dei docenti di sostegno, che impediva loro, di fatto, come in un circolo vizioso, anche di seguire i corsi di specializzazione.

Inoltre, è del tutto evidente che i docenti precari, che svolgono già da anni e con merito l'attività di insegnamento sul sostegno, abbiano bisogno di percorsi formativi con contenuti mirati e differenziati rispetto ai corsi universitari che sono rivolti indistintamente anche a giovani neolaureati senza esperienza di insegnamento. Questi nuovi percorsi saranno di qualità e innovativi e coinvolgeranno il mondo delle associazioni delle persone con disabilità.

È stata poi introdotta un'altra importante iniziativa, che mira a porre un argine al mutamento continuo dei docenti supplenti, davvero non più accettabile. Mi riferisco alla possibilità di ottenere la conferma

del docente in servizio nel precedente anno scolastico su richiesta della famiglia dell'alunno con disabilità, previa valutazione da parte del dirigente scolastico e dell'interesse dell'alunno, affinché il rapporto virtuoso tra docente e studente non si interrompa. Con questa misura si rafforza il rapporto tra la scuola e la famiglia, soprattutto in un ambito dove questo rapporto deve essere necessariamente stretto. (*Applausi*).

Inoltre, con questo decreto viene affrontato un altro annoso problema, quello del contenzioso su titoli esteri dei docenti con abilitazione all'estero, distinguendo tra i titoli acquisiti presso atenei seri e accreditati e quelli acquisiti presso enti inaffidabili. Con le nuove disposizioni si supera il tema oggetto di contenzioso per offrire ai circa 11.000 soggetti con istanza di riconoscimento pendente di poter accedere a percorsi di specializzazione *ad hoc*.

Abbiamo, infine, introdotto una misura doverosa per gli studenti di origini straniere che, in particolare se appena arrivati in Italia, non possiedono un adeguato livello di conoscenza della lingua italiana. Le nuove misure consentono loro di acquisire una conoscenza adeguata dell'italiano mediante corsi dedicati di potenziamento linguistico. La competenza linguistica dell'italiano è requisito fondamentale per un'integrazione che sia vera e non solo predicata, perché non si integrano gli alunni stranieri oscurando le nostre radici culturali, togliendo i crocifissi dalle scuole, vietando i canti di Natale o sospendendo le lezioni per il Ramadan: si integrano insegnando *in primis* la lingua italiana, la nostra cultura e i nostri valori. (*Applausi*). In questo modo anche i bambini stranieri potranno godere di quell'ascensore sociale che può essere la scuola.

Anche sull'università si va nella giusta direzione. Penso alle misure urgenti per il sostegno agli studenti universitari con gravissima disabilità e all'incremento di 10 milioni di euro del fondo per dare un contributo per le spese di locazione abitativa agli studenti che hanno un ISEE familiare non superiore ai 20.000 euro.

È per tutto questo, per quanto ho sinteticamente illustrato, che questo decreto rappresenta un ulteriore passo in avanti nell'azione riformatrice del Governo e perciò annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega. (*Applausi*).

[D'ELIA](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ELIA (PD-IDP). Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, l'hanno già ripetuto altri miei colleghi questa mattina: siamo di fronte all'ennesimo decreto *omnibus*. Siamo forse a 70, con 59 fiducie, di cui 23 in Senato, e in questo sistema di monocameralismo alternato - come ha ricordato la senatrice Malpezzi - noi al Senato praticamente non abbiamo potuto discutere questo testo. Si tratta di un testo che la Camera ha anche modificato in Aula. Penso al commissariamento dell'INDIRE o al tetto della spesa per i libri di testo, adeguandola all'inflazione: misura richiesta perché oggettivamente il materiale costa di più, ma che oggettivamente comporterà un aumento della spesa da parte delle famiglie, e il decreto prevede solo 3 milioni in più per il sostegno alla spesa dei libri per la scuola dell'obbligo. Come ricordava stamattina sempre la senatrice Malpezzi, solo per la scuola dell'obbligo, il fabbisogno sarebbe di cinque volte superiore. C'è quindi un tema enorme che riguarda l'obbligo e il sostegno alle famiglie.

C'è poi la sanatoria per i dirigenti scolastici. Se non vogliamo chiamarla così, possiamo definirla quel pasticciaccio brutto di viale Trastevere sulla vicenda dei dirigenti scolastici: ci sono stati due concorsi per lo stesso lavoro, uno ordinario e uno riservato, e quelli risultati vincitori dell'ordinario del 2023 verranno scavalcati da quelli che non sono riusciti a passare quello del 2017 e che hanno superato quello riservato. Un pasticciaccio che creerà anche situazioni molto diverse. Non ho compreso dall'intervento di replica del Ministro oggi come intende poi muoversi rispetto a quelli che occuperanno solo per un periodo il posto che non sono riusciti a occupare quelli che faranno il concorso, che in molti luoghi non è ancora finito.

C'è poi la questione degli educatori che servono nei Comuni, che avremmo potuto affrontare in questo ramo del Parlamento. Se dobbiamo affrontare norme che riguardano l'inizio dell'anno scolastico, andrebbe dato modo ai due rami del Parlamento - e quindi anche a questo - di intervenire su norme che vengono richieste anche su emergenze che si pongono, come quella di dare il tempo e fare una proroga

per l'iscrizione all'albo degli educatori dei Comuni; norme, quindi, che sono state cambiate in Aula alla Camera, che si aggiungono a quelle che il decreto-legge già conteneva e che non ci hanno convinto: penso alla riforma della modalità di elezione dei vertici delle federazioni sportive nazionali delle discipline associate e degli enti di promozione che compongono il CONI e il Comitato paralimpico. Salta il limite ai mandati, ma noi abbiamo soprattutto posto il tema della questione dei metodi: la parità di genere, l'accesso ai giovani, il voto elettronico; cose che abbiamo cercato e riproposto in un ordine del giorno che, molto riformulato e molto edulcorato, stamattina è stato finalmente accolto in Commissione. Ma che fatica riuscire a discutere serenamente di una riforma per la quale non sentivamo l'urgenza di un decreto-legge.

L'articolo 2 istituisce la commissione di controllo che giudicherà i bilanci, ma si tratta di una commissione indipendente nominata dalla politica. Al riguardo vorrei dire qualcosa, perché ho sentito il relatore ripetere che i cinque articoli del testo che riguardano lo sport sono in sintonia e continuano il lavoro che la Commissione sta facendo sull'affare assegnato sul calcio. Io penso che, invece, si sia intervenuti a gamba tesa sul lavoro parlamentare di audizioni anche serie che stavamo facendo e che ci avrebbero portato a una relazione probabilmente condivisa. Certo, se si proponeva quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge in esame, forse non sarebbe stato così. Si tratta, tuttavia, di un lavoro parlamentare a cui il Ministro dice di volersi ispirare, ma poi nei fatti sceglie di non farlo e di muoversi diversamente.

Il decreto-legge interviene non solo sull'urgenza, ma anche su materie che il Parlamento aveva iniziato a trattare. Io non so se la crisi del calcio è un tema di identità nazionale, rispetto al fatto che le altre squadre hanno tanti giocatori nazionali. Io so che le altre nazionali hanno tanti giocatori di un popolo plurale in cui riconoscono i nuovi cittadini, mentre noi faticiamo tantissimo a riconoscere i nuovi cittadini. (*Applausi*).

Poi c'è la scuola: i titoli sono buoni, si parla dell'inclusione, però lo svolgimento è totalmente sbagliato. Anche su questo noi avremmo voluto dare una mano e anche su questo si creano percorsi paralleli. La senatrice Barbara Floridia, citando Manzoni, ha parlato dei capponi che si beccano. È un pasticcio: percorsi paralleli temporanei, tra l'altro affidati a INDIRE, che creano disparità di trattamento e abbassano la qualità della formazione, con l'idea che la formazione seria e qualificata di sostegno organizzata dagli atenei ha un valore secondario di fronte all'emergenza e a criticità croniche, che andrebbero affrontate con risposte strutturali, a cominciare dagli organici. Mi dispiace dire al senatore Paganella, tramite lei, signor Presidente, che non è vero che è la prima volta: se sono potuti entrare circa 25.000 docenti di sostegno, è perché ci sono state manovre di altri Governi. (*Applausi*). Non è quindi vero che questo tema viene affrontato per la prima volta. Certo, c'è un tema enorme di cui la CGIL ci ha portato i numeri: 117.000 posti vacanti e precari. Però questa questione va affrontata senza abbassare il livello di formazione, perché la continuità è prima di tutto un diritto di quegli studenti, non è un bisogno *à la carte* delle famiglie. È un diritto dei bambini e delle bambine e lo si garantisce con l'organico e uscendo dalla precarietà. In questo caso, invece, siamo di fronte a scorciatoie che umiliano chi ha studiato. A queste criticità, poi, si aggiungono quelle del Servizio sanitario nazionale che voi non finanziate, con i ritardi sulle diagnosi che hanno bisogno di tempo e di *équipe*. Quei bambini e quelle bambine hanno bisogno di un *welfare* che funziona.

Il provvedimento inserisce - ed è un tema molto delicato e serio - la possibilità di creare percorsi di conferma su richiesta delle famiglie.

È un tema serissimo e qui il Ministro ci ha ricordato l'articolo 30 della Costituzione: è dovere dei genitori sostenere, mantenere, istruire ed educare i figli. Certo, è dovere dei genitori ed è una loro responsabilità e l'educazione è qualcosa di complesso che riguarda la persona nei suoi vari ambiti, però i genitori non sono insegnanti. Poi ci sono le competenze, che si acquistano nella scuola, e c'è l'articolo 34, secondo il quale la scuola è aperta a tutti e la Repubblica rende effettivo il diritto allo studio. Il tema del diritto allo studio dei bambini con disabilità non si può risolvere con la richiesta della singola famiglia, perché l'insegnante agisce in un gruppo-classe, collabora a un progetto educativo. È un problema di didattica serissimo; è un progetto educativo che fa maturare al massimo le potenzialità dei ragazzi e delle ragazze. I nostri emendamenti andavano in un senso che rafforzava la verifica di quel

processo di inclusione approvato dal gruppo di lavoro sull'inclusione. L'insegnante di sostegno lavora non solo sul singolo, ma sul gruppo-classe, perché sostiene tutti. Il tema è creare un ambiente che sostiene il bambino o la bambina con degli altri bisogni.

Mi soffermo poi su INDIRE, a cui abbiamo affidato questi percorsi, che viene commissariata. Diamo nuovi incarichi e ampliamo, ma viene commissariata mentre dovrebbe fare questo lavoro. È una scelta di occupazione, come state facendo su tutto, come ad esempio con la Protezione civile. È una scelta di occupazione di potere.

Circa l'inclusione delle bambine e dei bambini con *background* migratorio, anche in questo caso abbiamo contestato la rigidità del tetto del 20 per cento. Il problema non è solo la questione della lingua. Abbiamo ampliato il tema della certificazione linguistica. Il tema è sostenere la multiculturalità.

Capisco che il Governo non è interessato al mio discorso. (*Commenti*).

Non si può solo lavorare sull'italiano - e non sono solo questi i bisogni - in modo separato fuori, dalle ore di curricolo: è riduttivo questo modo ed è a rischio di segregazione.

Voglio ricordare - perché questo è il tema del decreto-legge - che, tra la produzione di norme e la realtà, c'è lo spazio di governo dei fenomeni sociali, ci sono le pratiche sociali, c'è la comunità educante, c'è il terzo settore, ci sono le buone pratiche che questo Governo non vede mai quando interviene su questi temi. (*Applausi*).

Ho finito, Presidente, ma l'ultima cosa la voglio dire sull'università. Come si fa a dire che questo è un decreto-legge che interviene nei confronti dei giovani se proroga ulteriormente la riforma che superava l'assegno di ricerca, che è il simbolo della precarietà giovanile nell'università? Dodici anni nel pre-ruolo. La riforma proroga perché si sta pensando a una nuova riforma del pre-ruolo, che probabilmente moltiplicherà le figure arrivando - secondo l'associazione dei dottorandi - a vent'anni di precariato nell'università. Come si fa a dire che si supera una riforma, che non si è voluta attuare e prima ancora di attuarla - una riforma pensata nella crisi del Covid e legata al Piano nazionale di ripresa e resilienza - mentre si taglia il fondo di funzionamento ordinario delle università statali e quei soldi per i ricercatori entrano in quel fondo? C'è un allarme che i rettori hanno dato, e mai in questo modo: la CRUI non è un comitato di pericolosi rivoluzionari; mai in questo modo un allarme così grande era stato lanciato dai rettori, per un fondo che riguarda il funzionamento del sistema.

Il dubbio che ci viene è che si pensi che alla grande massa ci pensano le telematiche, magari neanche quelle di qualità, e che poi ci sono le università private e il resto, il sistema pubblico, può anche deteriorarsi. Noi siamo contro questa ipotesi, voteremo contro questa fiducia e siamo contro la politica che questo decreto-legge esprime. (*Applausi*).

[BUCALO](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCALO (*FdI*). Signor Presidente, prima di entrare nel merito del provvedimento, desidero rispondere, tramite la sua persona, alla senatrice Floridia. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni non è abituato a perdere tempo, non è abituato a fare chiacchiere, non è abituato a *spot* pubblicitari o, peggio ancora, non è abituato a fare provvedimenti già famosi per avere distrutto il nostro tessuto economico. (*Applausi*). Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni fa fatti con questo decreto, che è anche uno dei tanti che dimostra che è il Governo del fare, è il Governo che pensa di creare un futuro per le nuove generazioni.

Inoltre, tengo a precisare che la senatrice stamattina ha avuto tutto il tempo necessario per potere parlare, grazie alla gestione da parte del presidente Marti, che ringrazio. Ha avuto tutto il tempo per chiarire e per dimostrare il suo pensiero sugli emendamenti e sugli ordini del giorno. Ma non solo: ha avuto le risposte che ha chiesto da parte del Ministro, visto che il Ministro era presente stamattina in Commissione. Quindi, non capisco le sue lamentele o, meglio, le capisco, perché il MoVimento 5 Stelle sa solo dire falsità e bugie e continua a negare i fatti e la realtà. (*Applausi*). Forse la senatrice, per la sua rarissima presenza in Commissione, voleva un tappeto rosso.

Ritorniamo al decreto. Questo - come ho già detto - dimostra la grande attenzione, da parte del Governo Meloni, su settori strategici e fondamentali, come lo sport, il sostegno agli alunni con

disabilità, l'università e la ricerca. Grazie al lavoro dei Ministri di competenza, che ringrazio, sono state introdotte tante misure importanti, che riguardano la vita dei nostri giovani e soprattutto dei più fragili.

È proprio sui più fragili che voglio soffermarmi. Tanti gli interventi, proprio con l'obiettivo di avere una scuola con *standard* qualitativi sempre più elevati e, soprattutto, una scuola inclusiva, che accresce effettivamente il supporto agli studenti più fragili. Negli ultimi anni, infatti, a causa della poca attenzione riservata da parte dei precedenti Ministri al tema della tutela degli studenti con disabilità, nonostante i dati Istat certifichino e abbiano sempre certificato che il numero dei ragazzi con disabilità è purtroppo in crescita, non si è fatto nulla per assicurare la necessaria copertura del crescente fabbisogno di docenti specializzati. E ciò è dovuto anche al fatto che l'offerta formativa universitaria in tutti questi anni non è riuscita ad allinearsi al fabbisogno, anche perché c'è stata una grande disomogeneità in termini di distribuzione su tutto il territorio nazionale.

Tutto ciò cosa ha determinato? Ha determinato che oggi siamo in una situazione veramente drammatica. Abbiamo 85.000 docenti privi di specializzazione sul sostegno e 136.000 alunni che non hanno la possibilità di essere seguiti da docenti specializzati. E voi opposizione dite che non era necessario intervenire subito, che non era una materia urgente su cui intervenire subito? Ringrazio invece il ministro Valditara, che ha capito quanto fosse necessario e urgente affrontare subito e risolvere la criticità connessa alla forte carenza di docenti specializzati sul sostegno e rafforzare così l'azione educativa in favore degli alunni più vulnerabili.

E quindi cosa si è fatto? Si è previsto un potenziamento dei percorsi di specializzazione attraverso una nuova offerta formativa. Infatti, la specializzazione nel sostegno agli alunni con disabilità potrà essere conseguita anche mediante il superamento di percorsi che saranno attivati dall'INDIRE, nuovi percorsi di formazione con contenuti innovativi e soprattutto mirati alle reali esigenze formative di questi docenti, che, lo ricordo, sono rivolti a una platea ben definita, i triennialisti, che già operano attraverso le supplenze in forza delle quali oggi hanno un'esperienza di fatto, anche se privi di specializzazione nel sostegno.

Ancora una volta, signor Presidente, tramite la sua persona mi rivolgo alle opposizioni: è inutile, smettetela di gridare allo scandalo e dire che c'è una disparità di trattamento tra docenti o sanatorie. Questa misura ha l'obiettivo di ridurre in modo considerevole la platea dei precari triennialisti, che siete bravi a scendere nelle piazze e battere il petto per difendere, per poi andare contro un reale provvedimento che ha l'obiettivo di eliminare il precariato. (*Applausi*).

È vero? E allora, signor Presidente, mi rivolgo sempre per suo tramite alla senatrice Barbara Florida, che ha detto che non sappiamo parlare: benissimo, è vero, noi sappiamo fare i fatti e non le parole.

Preciso ancora che, a differenza dei contenuti del tirocinio formativo attivo, il decreto che stabilirà i nuovi contenuti vedrà per la prima volta il coinvolgimento dell'osservatorio per l'inclusione scolastica in modo da dare veramente una formazione attraverso il suo contributo con percorsi più innovativi e ambiziosi.

Si risolve anche l'altra annosa questione delle istanze giacenti per il riconoscimento dei titoli esteri. Tengo a precisare che questa situazione non è nuova, ma l'abbiamo ereditata dai precedenti Governi e quindi cerchiamo di risolvere anche questa, pur garantendo un livello formativo adeguato per coloro che conseguiranno la specializzazione nel sostegno. Si tratta di 11.000 docenti che, proprio per la carenza formativa universitaria, non sono riusciti a prendere la specializzazione, quindi sono stati costretti, nel tempo, a prendere l'abilitazione in uno o più Stati membri dell'Unione europea.

Inoltre, ricordo che anche il Consiglio di Stato - massimo organo amministrativo - ha stabilito tramite una sentenza che queste persone avrebbero dovuto lavorare già da tempo e ci rammenta di ottemperare alle normative europee, perché l'Europa non è qualcosa che diciamo che ci piace e dove vogliamo andare, ma poi, quando non ci conviene, non vanno bene le norme europee.

Abbiamo fatto di più, però: attraverso questi percorsi formativi, diamo una maggiore formazione, perché sappiamo quanto sia importante e delicata la funzione del docente di sostegno.

Infine, parlate tanto di garantire la continuità didattica per i nostri alunni e anche questa volta, quando lo si fa, si grida allo scandalo: la famiglia non entra nelle scuole, ma entrano gli estranei nelle scuole.

Bene: in queste Aule, in questi giorni, nei vari dibattiti abbiamo detto che dobbiamo intensificare il rapporto che c'è tra la scuola e la famiglia e lo facciamo con questa misura, che non lede assolutamente alcun diritto, né dei supplenti, né del ruolo.

Nell'ambito dell'assegnazione delle supplenze con durata fino al 31 agosto o al 30 giugno, i docenti che sono stati in servizio su un posto di sostegno nell'anno precedente e che rientrano nel numero dei nominandi possono essere confermati. È una misura richiesta da anni. Erano anni che soprattutto le famiglie la invocavano per la serenità di questi ragazzi con disabilità. Lo abbiamo fatto - vivaddio - e voi gridate allo scandalo dicendo che la famiglia non deve entrare nella scuola.

In sintesi vorrei fare un passaggio anche sullo sport. Sono tante le misure che riguardano la vita dei nostri giovani. Sono state emanate misure per il funzionamento degli organismi sportivi, in particolare in materia di elezione dei vertici delle federazioni sportive nazionali. Si tratta sicuramente di misure necessarie. Sono state previste altresì norme in materia di prestazione lavorativa dei dipendenti pubblici coinvolti in attività sportive e in materia di rimborsi forfettari per i volontari sportivi. Tali cambiamenti semplificano la materia e riducono la burocrazia, favorendo una maggiore flessibilità.

In sintesi, Presidente, questo provvedimento si incardina perfettamente in quel sistema di riforme che il Governo Meloni porta avanti sin dal suo insediamento che dimostra, come ho già detto e voglio ancora una volta ribadire, quanto questo Governo sia il Governo del fare, contrariamente a chi, avendo governato per un decennio, non ha prodotto altro che chiacchiere inconsistenti e soprattutto danni a questa grande Nazione. Per questo motivo dichiaro il voto favorevole di Fratelli d'Italia. *(Applausi)*.

[FLORIDIA Barbara](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Barbara (M5S). Signor Presidente, intervengo per fatto personale. È stato detto che io non sono mai presente in Commissione; è una falsità e non permetto che venga detta. *(Applausi)*. Io non sono in 7a Commissione, collega, ma in 6a. Oggi sono passata in quella Commissione per seguire. La presenza in quest'Aula non è uno scherzo e non dico inesattezze o falsità. Per me questo è un luogo sacro. Per me. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Ai sensi dell'articolo 87, comma 2, del Regolamento si interviene per fatto personale a fine seduta. Se vuole, le lascio il tempo a fine seduta per poter intervenire. Non ho problemi.

Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1193, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Licheri Ettore Antonio).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Licheri Ettore Antonio.

(La senatrice Segretaria Versace fa l'appello).

(Nel corso delle operazioni di voto assume la Presidenza [il presidente LA RUSSA](#) - ore 18,36 -).

Verifichiamo se ci sono senatori che, benché chiamati nella seconda chiama, sono arrivati adesso e vogliono votare. Non ci sono senatori che vogliono votare.

Dichiaro chiusa la votazione.

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 1193, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di

fiducia:

Senatori presenti	170
Senatori votanti	169
Maggioranza	85
Favorevoli	98
Contrari	70
Astenuti	1

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 71.

Ci sono adesso gli immancabili interventi di fine seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[MUSOLINO](#) (IV-C-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO (IV-C-RE). Signor Presidente, io ho bisogno di richiamare l'attenzione dell'Assemblea sulla vicenda di Trenitalia che, dal 22 al 26 luglio, ha sostanzialmente sospeso il trasporto ferroviario passeggeri nelle linee da Sapri in su, con una cancellazione di biglietti di viaggio e di treni. Ciò reca non pochi disagi agli italiani e soprattutto, ovviamente, agli abitanti del Sud. Persone che avevano prenotato il viaggio per potersi recare a fare concorsi, per fare adempimenti importanti, si vedono recapitare un messaggio da Trenitalia con il quale vengono invitati a trovare un modo alternativo per raggiungere la destinazione con l'avviso che il rimborso del titolo di viaggio sarà fatto entro un anno dalla data della richiesta.

Io ritengo che Trenitalia non si possa permettere di sospendere e di cancellare per cinque giorni la gran parte dei viaggi e dei treni che partono da Sapri verso le destinazioni del Nord Italia, perché questa è una ulteriore dimostrazione di come questa Italia sia a due velocità.

Signor Presidente, le chiedo di farsi portavoce di questa mia lamentazione vera e propria con il ministro Salvini, perché ritengo che nel 2024 un disservizio tale non sia francamente degno di uno Stato moderno e certamente non di un Governo che dice di voler realizzare il Ponte sullo Stretto, che dovrebbe avere la linea ferroviaria, oltre che quella autostradale, e poi per cinque giorni taglia fuori il Sud dal trasporto ferroviario. (*Applausi*).

[BILOTTI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BILOTTI (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, intervengo oggi in quest'Aula per portare alla vostra attenzione un fatto gravissimo e di una violenza inaudita che si è verificato giovedì nel carcere di Salerno, nella casa circondariale di Fuorni.

Un detenuto ventiquattrenne ha aggredito con una lametta da barba il suo compagno di cella trentenne, del quale pare tra l'altro si occupasse perché quest'ultimo non era in grado di deambulare autonomamente. Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento da parte della Polizia penitenziaria, l'aggredito è successivamente deceduto all'ospedale Luigi d'Aragona.

Signor Presidente, una cosa mi preoccupa più di altre ed è un pensiero ricorrente in questi giorni in cui, in Commissione giustizia, di cui faccio parte, stiamo esaminando il decreto carceri al centro del dibattito parlamentare e non. La mia paura, signor Presidente, è che, con l'aumento di questi episodi gravissimi, possa radicarsi il pensiero pericolosissimo che tutto questo sia normale, quando è inaccettabile. Come è inaccettabile che nel carcere di Salerno ci siano 572 detenuti in luogo dei 372 che la struttura può ospitare. È inaccettabile che gli agenti in servizio siano 128 e debbano fare il lavoro che dovrebbero fare in 243.

Signor Presidente, un'altra cosa per me è inaccettabile, e mi rivolgo per il suo tramite ai colleghi di maggioranza. È questo disco rotto che l'emergenza non l'ha creata il Governo; che questa maggioranza non è responsabile di quello che sta succedendo.

Ricordo prima a me stessa, evitando di andare in confusione, essendo io avvocato, che questo non è un

tribunale. Qui dentro non facciamo processi, ma cerchiamo di trovare delle soluzioni per quello che succede fuori.

Io chiedo, allora: quale soluzione vogliamo trovare, se nel decreto carceri che stiamo analizzando è stato previsto uno stanziamento di mille assunzioni straordinarie, mentre quelli che ci sono stati prima, da cui spesso i colleghi di maggioranza sembrano essere ossessionati, di assunzioni, con un tale Bonafede, ne hanno fatte 4.000, straordinarie e finanziate?

Se opportunamente, Presidente, una materia così delicata non può essere trattata sull'onda emotiva di fatti di attualità, nemmeno possiamo permetterci, come recita un noto detto partenopeo, che mentre il medico studia, il malato muoia. Pesano sulle nostre coscienze delle responsabilità grandissime ed è tempo di abbandonare atteggiamenti giustificazionisti ed onorarle. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha ragione, è un tema molto delicato, difficile da affrontare anche in un intervento di fine seduta.

VERINI (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. *Last but not least*, lei interviene su un anniversario importante. Ne ha facoltà.

VERINI (PD-IDP). Signor Presidente, crediamo anche quest'anno sia giusto ricordarlo, perché tredici anni fa un neonazista, Anders Breivik, uccise sull'isola di Utøya, accanto alla Norvegia, 69 adolescenti, ragazzine e ragazzini giovanissimi che partecipavano a un campeggio organizzato dai socialisti e laburisti di quel Paese. Lo fece con barbara ferocia e lucidità, per odio contro l'Europa, i migranti, il multiculturalismo, la società aperta. Un crimine e una strage che scossero il mondo intero, in nome di farneticazioni razziste, suprematiste e neonaziste tredici anni fa, non ottanta o novant'anni fa, quando il nazismo le stragi le pianificava con il genocidio pianificato della Shoah, con i campi nei quali vennero sterminati milioni di ebrei, omosessuali, disabili, rom, comunisti e antifascisti. Posizioni che Breivik mantiene ancora oggi dal carcere dove si trova e dove comunica molto con l'esterno, con esternazioni deliranti e pericolose, con proclami a favore delle destre estreme che operano in Europa e nel mondo, posizioni contro l'ONU, contro la NATO, contro l'Europa, a favore di Putin e anche di Trump, quello di Capitol Hill, contro il dialogo euro-arabo e interreligioso, su posizioni islamofobiche. Questo in un mondo che rischia di esplodere, dove in questi anni, in questi mesi dilagano anche antisemitismo, odio e dove altre stragi dello stesso segno scandiscono questo tempo. Concludo, signor Presidente, con un altro pensiero: noi vogliamo ricordare ancora oggi quella strage e quei pericoli. Nessuno può girarsi dall'altra parte, anche nel nostro Paese. È ancora viva l'emozione che provammo cinque anni fa, quando a Macerata un estremista di destra sparò per le strade ferendo sei immigrati. Simili le motivazioni, stesso l'odio.

Vogliamo cogliere questa occasione e questo momento per citare un episodio di soli tre giorni fa che si inserisce in queste scie di odio e di rigurgiti dell'estremismo. Mandiamo allora un abbraccio e una forte solidarietà ad Andrea Joly, giornalista della «Stampa» aggredito con violenza a Torino da militanti di CasaPound mentre riprendeva i loro gesti e le loro manifestazioni ispirate a un neofascismo. *(Applausi)*. È molto importante che la condanna di quell'episodio sia stata generale, come si dice multipartisan, ma pensiamo - Presidente, le chiedo se può anche trasferire questa nostra considerazione - che oltre che una condanna generale, che c'è stata, serva anche un gesto di coerenza, sciogliere queste formazioni di odio e di estremismo come CasaPound. *(Applausi)*.

Utøya, altre stragi, altre violenze, Macerata, Torino.

PRESIDENTE. Concluda.

VERINI (PD-IDP). Ho finito, Presidente, mi lasci concludere.

PRESIDENTE. Lei sa che sui tempi degli interventi di fine seduta siamo abbastanza rigidi.

VERINI (PD-IDP). A volte, però, sono temi che anche se lei definisce immancabili, vertono su argomenti che è giusto, invece, che non manchino anche a fine seduta.

PRESIDENTE. Parlo dei tempi, non dei temi.

VERINI (PD-IDP). Appunto. Ricordare, perciò, vuol dire secondo noi non sottovalutare, non guardare dall'altra parte, contrastare per davvero e non solo a parole questi fatti, questi che chiamerei neonazifascismi, che sono contro la convivenza civile, in una parola contro la democrazia. *(Applausi)*.

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 24 luglio 2024**

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 24 luglio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (ore 18,48).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca ([1193](#))

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Maiorino](#)

Respinta

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1193, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca";

premesso che:

il provvedimento all'esame reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale, reca inoltre disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, disposizioni in materia di reclutamento del personale docente, infine dispone in materia di università e ricerca. Prima di entrare nel merito della compatibilità costituzionale di talune rilevanti disposizioni contenute nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, appare doveroso un discorso di carattere generale sul ricorso alla «decretazione», che appare davvero stridente rispetto al testo in esame.

Il decreto-legge in conversione appare - nel suo contenuto concreto - carente dei profili di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione; infatti, pur sussistendo, indubbiamente, l'esigenza di far fronte in modo organico agli ambiti a cui si riferiscono le disposizioni in esso contenute, tali materie mal si prestano ad essere affrontate con lo strumento della decretazione d'urgenza e richiederebbero risposte opportunamente approfondite in sede legislativa; infatti, tanto le modalità di adozione del decreto-legge quanto i tempi assai ristretti dell'esame parlamentare, precludono per loro stessa natura la possibilità di adottare una disciplina sistematica e meditata di materie che incidono direttamente sulla tenuta di principi costituzionali e diritti fondamentali. Tuttavia la decretazione sembra essere divenuta lo strumento ordinario con cui si legifera e il testo in esame lo dimostra.

La giurisprudenza costituzionale in materia, a partire dalle sentenze della Corte nn. 171/2007 e 128/2008, ha stabilito che l'esistenza dei presupposti di costituzionalità di cui all'articolo 77 della Costituzione non possa evincersi «dall'apodittica enunciazione dell'esistenza delle ragioni di necessità e urgenza, né può esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della disciplina introdotta», sottolineando che la valutazione della sussistenza dei presupposti di costituzionalità non può essere meramente soggettiva (riferita cioè all'urgenza delle norme ai fini dell'attuazione del programma di Governo o alla loro mera necessità), ma deve invece fondarsi anche su riscontri oggettivi, secondo un giudizio che non può ridursi alla valutazione in ordine alla mera ragionevolezza od opportunità delle norme introdotte;

l'eccessivo ricorso alla decretazione di urgenza è stato più volte censurato dai richiami del Capo dello Stato e da numerose sentenze della Corte costituzionale, che hanno sollecitato il ripristino di un corretto percorso costituzionale dei provvedimenti legislativi; infatti, tale prassi continua a mortificare il ruolo del Parlamento, in aperto contrasto con il dettato dell'articolo 70 della Costituzione che attribuisce alle Camere l'esercizio della funzione legislativa;

inoltre, l'uso improprio della decretazione d'urgenza, per costante affermazione della Corte costituzionale - a partire almeno dalla citata sentenza n. 171/2007 - incide non solo sul corretto assetto dei rapporti tra Parlamento e Governo ma comporta ulteriori implicazioni; dal momento che, infatti, la riserva alle Camere della funzione legislativa e la straordinarietà delle deroghe ad essa - come disciplinata dalla Costituzione - appare correlata "alla tutela dei valori e diritti fondamentali", il ricorso improprio alla decretazione d'urgenza, sposta indebitamente il baricentro della funzione legislativa dal Parlamento al Governo e allontana l'adozione delle norme primarie dall'organo "il cui potere deriva direttamente dal popolo" (C. Cost., sent. n. 171/2007, Cons. dir., par. 3);

il decreto-legge in conversione reca sin dal titolo interventi che presentano un elevato tasso di eterogeneità, riguardando materie molto diverse tra loro, che vanno dalla materia dello sport, a quella relativa al sostegno didattico, al reclutamento dei docenti, alla mobilità e valutazione dei dirigenti scolastici, all'ennesima proroga degli assegni di ricerca rispetto all'entrata in vigore dei contratti di ricerca, così come previsto dal PNRR, fino alla disposizione che opera una modifica del personale di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari, di recente istituzione;

appare dunque evidente che si tratta dell'ennesimo provvedimento d'urgenza di scarsa coerenza interna, che ha la pretesa di coniugare in un unico contesto normativo profili di necessità e di urgenza riferiti a materie che non presentano attinenza e dunque carenti altresì del requisito di omogeneità materiale e teleologica;

fin dalla sentenza n. 22 del 2012, infatti, la Corte ha chiarito che il decreto-legge, adottato per far fronte a casi straordinari di necessità e urgenza, deve per ciò stesso presentare un fondamentale requisito di omogeneità, consistente nell'essere le disposizioni del decreto, seppure diversificate tra loro, tutte riconducibili ad un medesimo singolo caso di necessità e di urgenza; un atto normativo unitario, dunque, anche se articolato e differenziato al suo interno, e non una serie di norme assemblate sulla base di una mera casualità temporale;

ciò premesso in via generale, sussistono forti criticità in relazione ad alcune puntuali disposizioni del decreto-legge in conversione che di seguito sinteticamente, se pur non esaustivamente, si procede a elencare:

a seguito dell'esame alla Camera in prima lettura all'articolo 1 è stata inserita una disposizione che di fatto crea un marcato squilibrio nel mondo sportivo italiano, stabilendo che negli organismi delle Federazioni sportive debba essere data adeguata rappresentatività alle leghe sportive professionistiche secondo parametri direttamente proporzionali, ovvero che guardano, solo al peso del contributo economico, non tenendo conto del numero degli iscritti, dei risultati sportivi e relegando in secondo piano il settore dello sport dilettantistico che tanto ruolo ha nella definizione degli aspetti sociali e di emancipazione, in piena applicazione dei principi enunciati nel nuovo testo dell'articolo 33 della Costituzione;

con riferimento all'articolo 2, che istituisce la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, si stigmatizza la previsione secondo la quale i componenti siano nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; risulta inoltre, discutibile che anche il segretario generale che sovrintenderà al funzionamento dei servizi e degli uffici della Commissione sia nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport, su proposta del presidente della Commissione; appare dunque eccessiva l'ingerenza del Governo e della politica nelle nomine di un organismo definito indipendente;

giovi rammentare come l'articolo 33 della Costituzione sia stato modificato non più tardi di

pochi mesi fa per affermare il valore dello sport. Appare paradossale che, a distanza di poco tempo, si possa porre in dubbio l'autonomia del mondo sportivo come - a giudizio di taluni accreditati osservatori - può accadere attraverso il decreto in esame;

l'articolo 7 prevede l'attivazione di percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per i possessori di titolo conseguito all'estero, in attesa di riconoscimento; in particolare, coloro che hanno conseguito un titolo di specializzazione su sostegno, ma sono in attesa di riconoscimento dello stesso da parte del MIM oltre i termini previsti dalla legge, possono iscriversi a percorsi di formazione attivati dall'INDIRE e disciplinati da un successivo decreto del MIM, se presentano rinuncia ad ogni istanza di riconoscimento sul sostegno; dunque con il superamento del percorso si consegue un solo titolo di specializzazione;

tale disposizione deriva dalla incapacità del Governo di affrontare il tema della specializzazione degli insegnanti di sostegno con una programmazione seria legata al fabbisogno regionale e di valutare i titoli acquisiti all'estero, di fatto svalORIZZANDO il percorso di specializzazione attraverso una soluzione che appare inadeguata ai reali bisogni sia del personale di sostegno che ha conseguito con impegno il titolo in Italia, sia del personale in perenne attesa di un riconoscimento da parte del ministero del titolo conseguito all'estero;

si ricorda che l'articolo 5, comma 18, del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, stabilisce che il ministero dell'Istruzione e del Merito, sulla base di una convenzione triennale, si avvale del CIMEA - Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche- per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento ovvero di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero; gli oneri derivanti dall'attuazione della citata disposizione sono pari a 1.460.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025;

è evidente che, anche a fronte di un notevole dispendio economico, ad oggi, il ministero dell'Istruzione e del Merito non sia in grado di dare una risposta a quanti sono in attesa di vedere riconosciuto il proprio titolo, anche in riferimento al fabbisogno e alla carenza di insegnanti specializzati sul sostegno; dunque il MIM preferisce ricorrere ad un *escamotage* che nulla ha a che vedere col merito;

con l'articolo 7-bis - inserito durante l'*iter* dei lavori in prima lettura - si consuma l'ennesima, sistematica azione di *spoils system* voluta dal Governo, in particolare con le disposizioni volte al commissariamento, alla riorganizzazione e rifondazione statutaria dell'Istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa (INDIRE), ormai prossimo a festeggiare il primo secolo di attività;

l'articolo 8 del provvedimento prevede che, nel caso di richiesta da parte della famiglia e valutato da parte del dirigente scolastico l'interesse dell'alunno, al docente di sostegno in possesso del titolo di specializzazione può essere proposta la conferma sul medesimo posto; la norma stabilisce altresì che tale procedura si possa applicare anche a docenti privi del titolo ma inseriti nelle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze) II fascia;

tale disposizione, che rappresenta una sorta di chiamata diretta dei docenti di sostegno, appare in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione in quanto iniqua nei confronti dei docenti stessi e in palese violazione delle procedure di reclutamento dei docenti e di conferimento delle supplenze, nonché affatto rispettosa delle regole di trasparenza e del merito, svalutando di fatto il sistema di Istruzione mercificandone la funzione educativa e didattica;

con riferimento alle immissioni in ruolo dei dirigenti scolastici il comma 1-bis dell'articolo 12 - anch'esso inserito durante l'*iter* dei lavori in prima lettura - denota l'ennesima «pezza» cucita per rammendare un *vulnus*, nell'incapacità di far fronte al sovrapporsi di quanto esitato da due diversi concorsi (uno ordinario e un secondo straordinario) che avrebbero dovuto camminare in parallelo, rallentando l'uno e accelerando l'altro piuttosto a bella posta: un procedimento emergenziale, questo posto in essere, mercé un virtuosismo giuridico - dopo le sanatorie e le scorciatoie che l'hanno preceduto - che francamente ci si stanca di ammirare;

l'articolo 15, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle attività di ricerca, prevede un'ulteriore proroga degli assegni di ricerca dal 31 luglio 2024 al 31 dicembre 2024 rispetto all'entrata in vigore dei contratti di ricerca, così come previsto dal PNRR; il citato termine è stato oggetto di più proroghe a partire dal decreto legge 29 dicembre 2022 n 198, che ha prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, fino al decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, che all'articolo 6, comma 4, ha prorogato dal 31 dicembre 2023 al 31 luglio 2024;

si ricorda infatti che la legge 29 giugno 2022, n. 79, ha introdotto i contratti di ricerca in sostituzione degli assegni di ricerca operativi dal 2010, indicando inizialmente il 31 dicembre 2022 come termine ultimo per poter utilizzare i vecchi assegni, passando dunque da un contratto parasubordinato a un contratto a tempo determinato di minimo due anni con maggiori tutele e migliori condizioni di lavoro, la tredicesima, un orario di lavoro definito, le ferie retribuite, l'indennità di malattia, la Naspi come sussidio di disoccupazione e la contribuzione previdenziale ordinaria;

appare dunque ingiustificabile il perenne rinvio di una disposizione tanto attesa sia nella sostanza sia perché in contrasto con il requisito dell'urgenza del decreto legge all'esame,

alla luce di quanto in precedenza esposto,

delibera:

ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato n. 1193.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI
FIDUCIA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
All'articolo 1:

al comma 1:

la lettera a) è soppressa;

alla lettera b), le parole: « dopo il terzo periodo, sono inseriti i seguenti: » sono sostituite dalle seguenti: « il terzo periodo è sostituito dai seguenti: », le parole: « durata superiore a due anni e un giorno » sono sostituite dalle seguenti: « durata pari o superiore a due anni e un giorno » e le parole: « o commissariamento non interrompe » sono sostituite dalle seguenti: « o commissariamento, non interrompe »;

alla lettera c), la parola: « Enti », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « enti », la parola: « Federazioni » è sostituita dalla seguente: « federazioni » e la parola: « Discipline » è sostituita dalla seguente: « discipline »;

dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) all'ottavo periodo, le parole: "I soggetti di cui al sesto periodo" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti di cui all'undicesimo periodo" »;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Nel rispetto degli statuti delle federazioni di riferimento al fine di garantire un'adeguata rappresentanza nei sistemi federali di cui al presente articolo, negli sport a squadre composte da atleti professionisti e con meccanismi di mutualità generale previsti dalla legge, le leghe sportive professionistiche hanno diritto a un'equa rappresentanza negli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali di riferimento che tenga conto anche del contributo economico apportato al relativo sistema sportivo.

1-ter. Ai rapporti economici tra le società di calcio professionistiche regolati e definiti in compensazione tramite le leghe sportive professionistiche di competenza si applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma »;

al comma 2:

all'alinea, le parole: « All'articolo 14, del » sono sostituite dalle seguenti: « All'articolo 14 del »;
alla lettera a):

il numero 1) è soppresso;

al numero 2), le parole: « dopo il terzo periodo, sono aggiunti i seguenti: » sono sostituite dalle seguenti: « il terzo periodo è sostituito dai seguenti: », le parole: « durata superiore a due anni e un giorno » sono sostituite dalle seguenti: « durata pari o superiore a due anni e un giorno » e le parole: « o commissariamento non interrompe » sono sostituite dalle seguenti: « o commissariamento, non interrompe »;

alla lettera b), la parola: « Enti », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « enti ».

All'articolo 2, comma 1:

alla lettera a), capoverso « Art. 13-bis »:

al comma 1, primo periodo, le parole: « di seguito "Commissione" » sono sostituite dalle seguenti: « di seguito denominata: "Commissione" »;

al comma 2, dopo le parole: « La Commissione svolge » sono inserite le seguenti: « , prima e durante le competizioni, »;

al comma 3, la parola: « federazioni » è sostituita dalla seguente: « Federazioni » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La Commissione, ai fini dell'adozione degli atti di competenza, ferme restando le esigenze di celerità e tempestività, garantisce il rispetto del principio del contraddittorio, nei casi e con le modalità previsti dal regolamento di cui al comma 7 »;

al comma 4:

alla lettera a), le parole: « , nonché delle previsioni » sono sostituite dalle seguenti: « nonché delle prescrizioni » e dopo le parole: « nei casi più urgenti, indica » sono inserite le seguenti: « alle relative federazioni di competenza per le rispettive valutazioni »;

alla lettera b), la parola: « federazioni » è sostituita dalla seguente: « Federazioni »;

alla lettera g), dopo le parole: « enti interessati » sono inserite le seguenti: « , leghe professionistiche » e le parole: « diverse da quelle » sono sostituite dalle seguenti: « diverse da quella »;

alla lettera i) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , con gli organismi competenti a emanare i principi contabili e con le organizzazioni rappresentative dei soggetti incaricati del controllo legale dei conti »;

al comma 5, dopo le parole: « al Parlamento » sono inserite le seguenti: « , per la successiva trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti, »;

al comma 6:

al terzo periodo, la parola: « Presidente » è sostituita dalla seguente: « presidente » e dopo le parole: « avvocati del libero foro » sono inserite le seguenti: « iscritti all'albo dell'ordine territorialmente competente, anche in elenchi speciali, e »;

al quinto periodo, dopo le parole: « Commissioni parlamentari » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

all'ottavo periodo, le parole: « Il presidente e i componenti della Commissione sono incompatibili, per qualunque incarico o mandato, con » sono sostituite dalle seguenti: « Gli incarichi di presidente e di componente della Commissione sono incompatibili con qualunque incarico o mandato presso », le parole: « e con » sono sostituite dalle seguenti: « , presso » e le parole: « nonché con » sono sostituite dalle seguenti: « e presso »;

dopo il nono periodo è inserito il seguente: « Il presidente e i componenti della Commissione non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi »;

al decimo periodo, le parole: « presidente e componenti » sono sostituite dalle seguenti: « il presidente e i componenti », le parole: « di consulenza, nel settore » sono sostituite dalle seguenti: « di consulenza nel settore » e le parole: « , nonché ricoprire » sono sostituite dalle seguenti: « né ricoprire »;

all'undicesimo periodo, le parole: « presidente e componenti » sono sostituite dalle seguenti: « il presidente e i componenti », dopo le parole: « fuori ruolo » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e dopo le parole: « o in altra analoga posizione, » sono inserite le seguenti: « in ogni caso »;

dopo l'undicesimo periodo è inserito il seguente: « All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario »;

al dodicesimo periodo, la parola: « Presidente » è sostituita dalla seguente: « presidente »;

al quattordicesimo periodo, le parole: « dell'economia e finanze » sono sostituite dalle seguenti: « dell'economia e delle finanze » e le parole: « al Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « al presidente »;

al quindicesimo periodo, le parole: « al Presidente, che è organo » sono sostituite dalle seguenti: « al presidente. Il segretario generale è organo »;

al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: « al bilancio di previsione » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 8:

al settimo periodo, dopo le parole: « dell'amministrazione di appartenenza » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « e si applica » sono sostituite dalle seguenti: « ; a esso si applica altresì »;

al dodicesimo periodo, dopo le parole: « gli esperti, se » è inserita la seguente: « operanti »;

al comma 10, al secondo periodo, le parole: « Alla relativa copertura » sono sostituite dalle seguenti: « Ai relativi oneri » e, al terzo periodo, dopo le parole: « e di indebitamento netto, » sono aggiunte le seguenti: « pari a euro 1.700.000 per l'anno 2024, »;

al comma 11:

alla lettera a), le parole: « alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 630, » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, » e la parola: « Nazionali » è sostituita dalla seguente: « nazionali »;

alla lettera b), le parole: « del relativo fatturato » sono soppresse;

al comma 12, primo periodo, le parole: « ad approvazione da parte del » sono sostituite dalle seguenti: « all'approvazione del »;

al comma 13, le parole: « Agli oneri » sono sostituite dalle seguenti: « Alle minori entrate », la parola: « valutati » è sostituita dalla seguente: « valutate » e dopo le parole: « dall'anno 2027 » nonché dopo le parole: « di politica economica » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

alla lettera b), le parole: « 1° luglio 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

All'articolo 3:

al comma 1, lettera a), capoverso f-ter), le parole: « alla soglia » sono sostituite dalle seguenti: « all'importo complessivo »;

al comma 3:

alla lettera a), le parole: « alla soglia » sono sostituite dalle seguenti: « all'importo complessivo »;

alla lettera b), capoverso 2:

al secondo periodo, le parole: « deliberino sulle » sono sostituite dalle seguenti: « questi ultimi individuino, con proprie deliberazioni, le »;

al terzo periodo, le parole: « Per i volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari, gli enti sono tenuti a comunicarne i nominativi e l'importo corrisposto » sono sostituite dalle seguenti: « Gli enti eroganti sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari e l'importo corrisposto a ciascuno »;

al settimo periodo, dopo le parole: « comma 8-bis » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».

All'articolo 4:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « con la legge 26 novembre 2007 n. 230, » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi della legge 26 novembre 2007, n. 230, », le parole: « NADO Italia » sono sostituite dalle seguenti: « la NADO Italia » e le parole: « Ministero della Salute » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero della salute »;

il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Fermo restando quanto previsto dal comma 3, la NADO Italia, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale delle risorse umane della società Sport e salute S.p.a., alla quale versa il solo rimborso del relativo costo »;

al terzo periodo, le parole: « NADO Italia » sono sostituite dalle seguenti: « la NADO Italia »;

al quarto periodo, le parole: « di NADO Italia » sono sostituite dalle seguenti: « della NADO Italia »;

al quinto periodo, la parola: « Decreto » è sostituita dalla seguente: « decreto » e le parole: « della Nado Italia » sono sostituite dalle seguenti: « della NADO Italia »;

al comma 2, lettera b), capoverso 630-bis:

al primo periodo, le parole: « , è stabilito » sono sostituite dalle seguenti: « è stabilito »;

al secondo periodo, le parole: « al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, » sono sostituite dalle seguenti: « al suo funzionamento e alle sue attività istituzionali »;

al comma 3, le parole: « comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 » e le parole: « di euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « euro annui »;

al comma 4:

alla lettera a), dopo le parole: « e di indebitamento netto, » sono aggiunte le seguenti: « pari a euro 4.000.000 per l'anno 2024, »;

alla lettera b), le parole: « Fondo per gli interventi strutturali di politica economica » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo per interventi strutturali di politica economica, »;

alla lettera c), le parole: « sulle somme di cui al comma 2, lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: « sulle risorse destinate alla NADO Italia ai sensi dell'articolo 1, comma 630-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, inserito dal comma 2, lettera b), del presente articolo »;

alla rubrica, le parole: « di NADO » sono sostituite dalle seguenti: « della NADO ».

All'articolo 5:

al comma 2:

alla lettera a), la parola: « punto » è sostituita dalla seguente: « numero »;

alla lettera b), capoverso 5-ter.1, quinto periodo, la parola: « interessate » è sostituita dalla seguente: « competenti ».

All'articolo 6:

al comma 2, le parole: « del servizio prestato » sono sostituite dalle seguenti: « al quale si riferisce il servizio prestato »;

al comma 3, primo periodo, le parole: « del Ministro dell'università e della ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « del Ministro per le disabilità e del Ministro dell'università e della ricerca nonché dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica » e dopo le parole: « dall'Ufficio scolastico regionale » nonché dopo le parole: « o amministrativi » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».

All'articolo 7:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. In sede di prima applicazione, coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno superato, presso un'università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all'interno dello stesso, secondo specifiche disposizioni che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente nel territorio dell'Unione europea, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità e hanno pendente, oltre i termini di legge, il relativo procedimento di riconoscimento, ovvero hanno in essere un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge, possono iscriversi ai percorsi di

formazione, riferiti a un solo grado di istruzione, attivati dall'INDIRE o dalle università, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, e definiti dal decreto di cui al comma 3, se, contestualmente all'iscrizione, presentano rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno »;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis.* La rinuncia all'istanza di riconoscimento di cui al comma 1 non ha effetto sullo scioglimento della riserva prevista dall'articolo 7, comma 4, lettera e), dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito n. 88 del 16 maggio 2024 né sulle procedure di reclutamento dei docenti cui si accede con riserva di accertamento del titolo estero e non comporta la revoca degli incarichi già conferiti con contratto a tempo indeterminato o determinato a coloro che sono ammessi al percorso formativo di cui al predetto comma 1. Il titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, conseguito in Italia, anche ai sensi del presente articolo, successivamente al titolo estero di cui si è chiesto il riconoscimento, è valido anche ai fini del consolidamento della posizione eventualmente acquisita dal docente, nell'ambito delle procedure volte alla stipulazione di un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, con riserva di riconoscimento del titolo di formazione conseguito all'estero di cui al comma 1 »;

al comma 3:

il primo periodo è sostituito dal seguente: « Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per le disabilità e previo parere dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di ammissibilità dei percorsi formativi sul sostegno agli alunni con disabilità di cui al comma 1 e i corrispondenti requisiti di qualità, nonché i contenuti dei percorsi attivati dall'INDIRE o dalle università, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, ai sensi del presente articolo, riferiti ai diversi gradi di istruzione »;

al secondo periodo, dopo le parole: « dall'Ufficio scolastico regionale » *nonché dopo le parole:* « o amministrativi » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , »;

alla rubrica, le parole: « i possessori di titolo conseguito » *sono sostituite dalle seguenti:* « coloro che hanno superato un percorso formativo sul sostegno ».

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

« Art. 7-bis. - (*Riordino dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa*) -
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è inserito il seguente:

"*1-bis.* In raccordo con il Ministero dell'istruzione e del merito, l'INDIRE svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) ricerca educativa e sostegno dei processi di innovazione pedagogico-didattica nelle istituzioni scolastiche;
- b) formazione e aggiornamento del personale della scuola ai sensi della normativa vigente, ivi compresa l'attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, esclusivamente nei limiti temporali ivi previsti;
- c) sviluppo dei servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione;
- d) collaborazione alla realizzazione degli interventi in materia di sistemi nazionali di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore;
- e) progettazione e sviluppo di specifici strumenti e attività tesi al miglioramento delle prestazioni professionali del personale della scuola e dei livelli di apprendimento degli studenti;
- f) sviluppo di ambienti e servizi di didattica telematica (*e-learning*) volti a favorire lo scambio di esperienze e la diffusione di modelli e materiali a sostegno dei processi di innovazione digitale della didattica e dello sviluppo dell'autonomia scolastica;
- g) ausilio alla realizzazione degli obiettivi del sistema nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, attraverso il supporto alle istituzioni scolastiche e formative nella ricerca di nuove metodologie didattiche nonché nella definizione e nell'attuazione dei piani di miglioramento della qualità dell'offerta formativa e dei risultati degli apprendimenti degli studenti;

- h) supporto ai processi di innovazione delle attività amministrative delle istituzioni scolastiche;
- i) supporto ai processi di innovazione delle istituzioni scolastiche nelle azioni per l'inclusione degli alunni con disabilità e per la riduzione dei divari territoriali e delle fragilità negli apprendimenti degli studenti;
- l) funzioni di agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+), con riferimento alle attività di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito e, in raccordo con il Ministero dell'università e della ricerca, con riferimento alle attività di competenza di quest'ultimo;
- m) supporto alla realizzazione degli obiettivi del sistema nazionale di monitoraggio e valutazione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, anche mediante consulenza tecnica al Comitato nazionale ITS *Academy*, ai sensi degli articoli 10, comma 7, e 13 della legge 15 luglio 2022, n. 99;
- n) supporto, ai sensi degli articoli 16-*bis* e 16-*ter* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, alle attività della Scuola di alta formazione dell'istruzione, con particolare riferimento alla formazione in servizio incentivata e alla valutazione degli insegnanti;
- o) supporto alla realizzazione e allo sviluppo del sistema coordinato per la promozione e il potenziamento della cultura umanistica e della conoscenza e della pratica delle arti, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60".

2. Al fine di adeguare l'organizzazione dell'INDIRE alle funzioni a esso attribuite ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dal comma 1 del presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un commissario straordinario in possesso di comprovata competenza e professionalità, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia. Il compenso del commissario straordinario è determinato ai sensi dell'articolo 47, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Gli organi dell'INDIRE, a eccezione del collegio dei revisori dei conti, decadono all'atto della nomina del commissario straordinario.

3. Il commissario straordinario di cui al comma 2, per la durata dell'incarico, assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione degli organi decaduti ai sensi del medesimo comma 2.

4. In applicazione delle disposizioni del comma 2, il commissario straordinario di cui al medesimo comma 2 adotta, entro novanta giorni dal suo insediamento, il nuovo statuto dell'INDIRE, da trasmettere al Ministero dell'istruzione e del merito e al Ministero dell'università e della ricerca, che esercitano il controllo di legittimità e di merito, secondo le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. I nuovi organi dell'INDIRE sono costituiti entro trenta giorni dalla data in cui il nuovo statuto acquista efficacia. Il commissario straordinario rimane in carica fino alla nomina del nuovo Presidente dell'INDIRE.

5. L'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, è abrogato.

6. All'articolo 50, comma 1, e all'articolo 51-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: "individuabile" è sostituita dalla seguente: "individuato".

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'INDIRE provvede alla ridefinizione organica delle proprie competenze con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

All'articolo 8:

al comma 1:

al capoverso 3, le parole: « alunni disabili » sono sostituite dalle seguenti: « alunni con disabilità » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La valutazione di cui al primo periodo è comunicata alla famiglia »;

al capoverso 3-bis, lettere a) e b), le parole: « alunni disabili » sono sostituite dalle seguenti: « alunni con disabilità »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le modalità di attuazione delle misure di cui al presente articolo sono definite con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al primo periodo, per l'anno scolastico 2025/2026 le modalità di attuazione delle misure di cui al presente articolo sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito ».

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

« Art. 8-bis. - (Disposizioni in materia di titoli per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia) - 1. All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe L-19, e la laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria, classe LM-85 bis, purché conseguite entro l'anno accademico 2018/2019. Continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia i titoli previsti dalle normative regionali vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, non oltre l'anno scolastico o accademico 2018/2019" ».

All'articolo 9:

al comma 1, alinea, dopo le parole: « di cui all'allegato B » sono inserite le seguenti: « al presente decreto »;

al comma 2:

l'alinea è sostituito dal seguente: « La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, di seguito denominato: "Dipartimento", nell'ambito del limite di spesa di cui al comma 7, svolge le attività di cui al comma 1: »;

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) avvalendosi di esperti, scelti tra personalità della scienza, del mondo universitario, delle associazioni del Terzo settore operanti in favore delle persone con disabilità o, comunque, tra esperti di disabilità, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di disabilità ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nel numero massimo di trenta, di cui cinque designati d'intesa con il Ministro della salute e cinque d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il predetto contingente è aggiuntivo rispetto a quello previsto dall'articolo 9, comma 5, del citato decreto legislativo n. 303 del 1999 »;

alla lettera b), le parole: « di Formez PA » sono sostituite dalle seguenti: « dell'associazione Formez PA », dopo le parole: « dell'articolo 7, comma 2, del » sono inserite le seguenti: « codice dei contratti pubblici, di cui al » e le parole: « , nel limite di spesa di euro 3 milioni nel 2024 » sono soppresse;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. All'attuazione delle disposizioni del comma 2, lettere b) e c), si provvede nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024 »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Gli incarichi di cui al comma 2, lettera a), cessano il 31 dicembre 2024. Con il regolamento di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono disciplinate le attività formative nei territori non oggetto della sperimentazione di cui al comma 1 del presente articolo e possono essere prorogati non oltre il 31 dicembre 2025 gli incarichi di cui al primo periodo del presente comma, anche rideterminando la misura dei compensi per i medesimi incarichi prevista dal comma 4, a valere sulle risorse del fondo di cui al citato articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 62 del 2024. Nell'ambito del numero massimo di esperti di cui al comma 2, lettera a), possono essere conferiti incarichi a titolo gratuito »;

al comma 4:

al primo periodo, le parole: « in misura commisurata » sono sostituite dalle seguenti: « in misura proporzionata » e le parole: « di 20.000 euro annui e complessivo di 600.000 annui euro » sono sostituite dalle seguenti: « di 20.000 euro e complessivo di 600.000 euro per l'anno 2024 »;

al terzo periodo, dopo le parole: « 120.000 euro » sono aggiunte le seguenti: « per l'anno 2024 »;

il quarto e il quinto periodo sono soppressi;

al sesto periodo, le parole: « con modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « , con modificazioni, »;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. All'attuazione delle disposizioni del comma 5 si provvede nel limite di spesa di 820.000 euro per l'anno 2024 »;

al comma 6, secondo periodo, la parola: « riconosciute » è sostituita dalla seguente: « rimborsate » e le parole: « nel 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2024 »;

al comma 7, al primo periodo, le parole: « , e pari a 0,72 milioni di euro per l'anno 2025 » sono soppresse e, al secondo periodo, le parole: « dell'autorizzazione di spesa » sono sostituite dalle seguenti: « del Fondo »;

dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

« 7-bis. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, al fine di consentire, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, la sperimentazione di cui all'articolo 33 del citato decreto legislativo nei territori individuati dal comma 1 del presente articolo, con regolamento da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri per l'accertamento della disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla, tenendo conto delle differenze di sesso e di età e nel rispetto dei principi e criteri di cui al citato articolo 12 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, le parole: "da adottare entro il 30 novembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "da adottare entro il 30 novembre 2025".

7-quater. Al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31, comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nel periodo della sperimentazione di cui all'articolo 33, le risorse sono ripartite a livello nazionale, in proporzione alla popolazione residente";

b) all'articolo 33:

1) al comma 3, le parole: "e i territori coinvolti" sono soppresse;

2) al comma 4, le parole: "ed i territori coinvolti nella procedura" sono sostituite dalle seguenti: "per la procedura" ».

Nel capo II, dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

« Art. 9-bis. - (Incremento del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità e disposizioni in materia di trasporto scolastico per gli studenti con disabilità) - 1. Il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementato di 14.460.000 euro per l'anno 2024, di 213.462.224 euro per l'anno 2025, di 158.427.884 euro per l'anno 2026 e di 108.427.884 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 213, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) finanziamento del trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia che frequentano le scuole secondarie di secondo grado, tenuto conto della quota coperta dalla fiscalità locale, e, nelle more della definizione dei pertinenti livelli essenziali delle prestazioni, potenziamento del relativo servizio";

b) al comma 214:

1) al secondo periodo, le parole: "alla lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a) e a-bis)";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'utilizzo del Fondo per la finalità di cui alla lettera a-bis) del comma 213 è disposto, a decorrere dall'anno 2025, tenendo conto, fino alla definizione dei pertinenti livelli essenziali delle prestazioni, ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente del trasporto in favore degli studenti con disabilità, approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard".

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:

a) quanto a 14.460.000 euro per l'anno 2024, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 32,

comma 3, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62;

b) quanto a 213.462.224 euro per l'anno 2025, a 158.427.884 euro per l'anno 2026 e a 108.427.884 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ».

All'articolo 10:

al comma 2, primo periodo, dopo la parola: « sottoscrivono » sono inserite le seguenti: « , con precedenza rispetto alle immissioni in ruolo nell'anno scolastico 2024/2025, »;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Per l'anno scolastico 2024/2025, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e nelle more del completamento del piano assunzionale, l'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito può avvalersi, mediante l'istituto del comando, di un contingente di duecentoquarantadue unità di collaboratori scolastici e di settecentoventuno assistenti amministrativi e tecnici, da accantonare provvisoriamente, in misura corrispondente e senza sostituzione, nell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Sui posti accantonati di cui al primo periodo non possono essere conferite supplenze ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

3-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il contingente di cui al comma 3-bis è ripartito tra gli uffici scolastici regionali, che provvedono mediante procedura selettiva, nei limiti del contingente stabilito con il decreto di cui al primo periodo, a individuare le unità di ruolo presso le istituzioni scolastiche comprese nel territorio regionale di competenza da assegnare alle proprie strutture.

3-quater. Le assegnazioni di cui al comma 3-ter sono effettuate con decorrenza dal 1° settembre 2024 e comportano il collocamento in posizione di comando del personale interessato. Il servizio prestato durante il predetto periodo è equiparato a tutti gli effetti, giuridici ed economici, al servizio di ruolo presso le istituzioni scolastiche. Al termine del periodo di assegnazione il personale rientra in servizio nella sede di propria titolarità. Qualora il periodo di collocamento in posizione di comando ecceda, senza soluzione di continuità, il quinquennio, con conseguente perdita della sede di titolarità, al termine del periodo di assegnazione il personale rientra in servizio presso una delle istituzioni scolastiche della regione, con priorità di scelta secondo le modalità definite in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa in materia di mobilità.

3-quinquies. Per l'anno scolastico 2025/2026, al fine di dare attuazione al contratto collettivo nazionale del comparto istruzione e ricerca-triennio 2019-2021, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, garantendo la neutralità finanziaria »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Disposizioni in materia di reclutamento del personale docente e di assegnazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario in posizione di comando per l'anno scolastico 2024/2025 nonché di definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per l'anno scolastico 2025/2026 ».

All'articolo 11:

al comma 1, primo periodo, la parola: « Sistema » è sostituita dalla seguente: « sistema » e le parole: « e che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) »;

al comma 2, le parole: « in lingua italiana » sono sostituite dalle seguenti: « nella lingua italiana »;

al comma 3, secondo periodo, le parole: « delle competenze linguistiche di base in lingua italiana » sono sostituite dalle seguenti: « di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del QCER »;

al comma 4, capoverso b-ter), le parole: « delle competenze linguistiche di base in lingua italiana » sono sostituite dalle seguenti: « di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del QCER ».

All'articolo 12:

al comma 1, capoverso Art. 19-quater, comma 2, secondo periodo, le parole: « di neo-dirigenti scolastici » sono sostituite dalle seguenti: « di dirigenti scolastici di nuova assunzione »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Dopo il comma 11-septies dell'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è inserito il seguente:

"11-septies.1. Esclusivamente per l'anno scolastico 2024/2025 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nelle regioni in cui le procedure del concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023 non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo, alle stesse si provvede attingendo alla graduatoria di cui al comma 11-quinquies del presente articolo, in deroga alle percentuali di posti assegnabili di cui al comma 11-septies del medesimo articolo. I posti utilizzati per le immissioni in ruolo effettuate ai sensi del primo periodo del presente comma sono reintegrati nel contingente assunzionale regionale da destinare al concorso ordinario indetto con il citato decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023, in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le immissioni in ruolo da effettuare attingendo alla medesima graduatoria di cui al comma 11-quinquies del presente articolo" ».

All'articolo 13:

al comma 1, dopo le parole: « specificità delle funzioni e sulla base » sono inserite le seguenti: « degli strumenti e dei dati a disposizione del sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito nonché ».

All'articolo 14:

al comma 1 è premesso il seguente:

« 01. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Le graduatorie del personale selezionato sono formate ogni nove anni e sono pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Per posti le cui graduatorie sono esaurite o mancanti, le procedure di selezione possono essere indette prima della scadenza novennale. Il personale docente inserito nelle graduatorie di cui al primo periodo permane nell'ambito territoriale di riferimento di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107 »;

al comma 2, le parole: « presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « presente articolo »;

alla rubrica, dopo le parole: « Disposizioni in materia di » sono inserite le seguenti: « selezione e di ».

Nel capo III, dopo l'articolo 14 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 14-bis. - (Ulteriori misure urgenti per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 nonché in materia di esami di Stato per le professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato) - 1. All'articolo 59, comma 10, lettera a), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il sesto periodo è sostituito dai seguenti: "Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi".

2. Le disposizioni dei periodi sesto e settimo della lettera a) del comma 10 dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,

introdotti dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è aggiunto il seguente:

"2-bis. In deroga al termine previsto dal comma 1, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla riforma 2.1 della missione 4-C1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, limitatamente all'anno scolastico 2024/2025, le procedure assunzionali del personale docente sono completate entro il 31 dicembre 2024 attingendo anche alle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024, comunque non oltre il 10 dicembre 2024, dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. I vincitori dei concorsi di cui al primo periodo inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024 e comunque non oltre il 10 dicembre 2024 scelgono la sede definitiva tra i posti vacanti residuati a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 agosto 2024 e resi indisponibili prima delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, in numero pari a quello dei posti banditi nei concorsi di cui al primo periodo. I docenti di cui al secondo periodo assumono servizio presso la sede individuata entro cinque giorni dall'assegnazione della sede medesima. I docenti di cui al secondo periodo, eventualmente beneficiari per l'anno scolastico 2024/2025 di un contratto a tempo determinato su posto vacante nella medesima regione e classe di concorso per la quale sono risultati vincitori, sono confermati su tale posto. Nelle more dell'espletamento delle procedure assunzionali di cui al presente comma, i posti vacanti resi indisponibili ai sensi del secondo periodo sono coperti mediante contratti a tempo determinato, sino alla nomina dell'avente diritto, assegnati sulla base delle graduatorie di istituto. Ai vincitori dei concorsi di cui al secondo periodo, se in possesso di abilitazione, si applica l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, o, se privi di abilitazione, si applica quanto previsto dagli articoli 13, comma 2, e 18-bis, comma 4, del medesimo decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59".

4. Fermo restando quanto previsto dal combinato disposto del comma 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e del comma 5 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 le disposizioni dei commi da 17 a 17-septies dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, cessano di avere efficacia per le restanti immissioni in ruolo su posti comuni e di sostegno.

5. All'articolo 7-ter del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

6. Al fine di garantire un ordinato avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e di accelerare le procedure di reclutamento del personale docente, per l'anno 2024 lo stanziamento ordinario per il pagamento del lavoro straordinario del personale del comparto funzioni centrali del Ministero dell'istruzione e del merito è incrementato di euro 279.000. Ai relativi oneri, pari a euro 279.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. All'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle more dell'avvio della contrattazione collettiva nazionale e comunque per l'anno scolastico 2024/2025, le modalità e i criteri di utilizzo delle risorse di cui al presente comma sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali".

Art. 14-ter. - (*Misure urgenti in materia di welfare studentesco*) - 1. All'articolo 15, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ". I tetti di spesa di cui alla presente lettera sono adeguati al tasso di inflazione programmata".

2. All'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal secondo periodo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede

mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito".

Art. 14-quater. - (Misure urgenti per la funzionalità del Ministero dell'istruzione e del merito) - 1. Al fine di favorire l'uniformità organizzativa degli uffici periferici del Ministero dell'istruzione e del merito, anche mediante il riordino delle funzioni dei medesimi uffici e di quelli dell'amministrazione centrale da cui dipendono funzionalmente, la dotazione organica del medesimo Ministero è incrementata di tre posizioni dirigenziali di livello generale, da assegnare agli uffici scolastici regionali per la Basilicata, l'Umbria e il Molise. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2024, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, è adeguato alle disposizioni del primo periodo del presente comma. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 149.415 euro per l'anno 2024 e a 896.486 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito ».

All'articolo 15:

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. In deroga alle vigenti facoltà assunzionali, le università statali sono autorizzate a bandire, entro il 31 dicembre 2025, procedure per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di euro 8.103.894 annui a decorrere dall'anno 2024, secondo quanto di seguito indicato:

a) almeno per il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

b) per non più del 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

1-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1-bis, pari a euro 8.103.894 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse non utilizzate dalle università per i piani straordinari di reclutamento conclusi: quanto a euro 175.875, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 633, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; quanto a euro 1.384.100, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; quanto a euro 1.963.700, a valere sulle risorse di cui all'articolo 6, comma 5-septies, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; quanto a euro 1.458.695, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 524, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; quanto a euro 3.121.524, a valere sulle risorse di cui all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università statali.

1-quater. Le risorse di cui al comma 1-ter eventualmente non utilizzate dalle università statali per le finalità di cui al comma 1-bis entro i termini ivi previsti sono attribuite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, che individua i soggetti destinatari e le modalità di riparto delle risorse medesime e stabilisce i criteri di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a cofinanziamento degli eventuali maggiori oneri stipendiali del personale docente delle università.

1-quinquies. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, già assegnate alle università con i decreti del Ministro dell'università e della ricerca n. 445 del 6 maggio 2022 e n. 795 del 26 giugno 2023 e non utilizzate dalle stesse università per il reclutamento

del personale docente e non docente nei termini indicati dai medesimi provvedimenti, possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri stipendiali del personale docente derivanti dall'applicazione del presente articolo. Le ulteriori risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, stanziata a decorrere, rispettivamente, dagli anni 2025 e 2026 sono assegnate alle università statali con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca recante i criteri di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a cofinanziamento dei maggiori oneri stipendiali del personale docente e non docente delle università »;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia dei ricercatori a tempo indeterminato ».

Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

« Art. 15-bis. - (*Misure urgenti per il sostegno agli studenti universitari con disabilità gravissima*) - 1.

In via sperimentale, al fine di sostenere il diritto allo studio degli studenti in condizione di disabilità gravissima ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettere b), d) e f), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 30 novembre 2016, iscritti a corsi di laurea erogati con modalità convenzionale o mista presso le università statali e non statali legalmente riconosciute, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un fondo con la dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato alla corresponsione, da parte degli organismi regionali per il diritto allo studio, di un assegno di cura forfetario come contributo alle spese sostenute per la remunerazione di personale qualificato che assista lo studente durante le lezioni relative al proprio corso di studi.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1 agli organismi regionali per il diritto allo studio competenti per il territorio in cui gli studenti interessati frequentano le attività didattiche universitarie.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca ».

All'articolo 16:

al comma 1, lettera a), numero 2), le parole: « n. 165 » *sono sostituite dalle seguenti:* « n. 165, ».

Dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti:

« Art. 16-bis. - (*Misure urgenti a sostegno degli studenti fuori sede iscritti alle università statali*) - 1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 10,3 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 10,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Art. 16-ter. - (*Modifiche al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81*) - 1. All'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: "Gli impegni assunti dal Fondo, in relazione alle risorse disponibili a legislazione vigente, con il rilascio di garanzie finanziarie sono assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato. Il gestore svolge anche per conto dell'amministrazione titolare del Fondo le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi o agli stessi garantiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Non sono ammesse azioni dirette di escussione della garanzia nei confronti né dell'amministrazione titolare del Fondo né del Ministero dell'economia e delle finanze, per la garanzia di ultima istanza. I soggetti

finanziatori sono tenuti a indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell'intervento del Fondo. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici o privati ovvero con l'intervento dell'istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando che la garanzia del Fondo non può essere superiore al 70 per cento dell'importo finanziato. Il citato istituto nazionale di promozione può intervenire mediante il versamento di contributi a valere su risorse proprie e può altresì rilasciare garanzie a favore del Fondo anche a valere su risorse europee" ».

ARTICOLI DA 1 A 17 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E ALLEGATI A E B

Capo I

MISURE IN MATERIA DI SPORT, DI LAVORO SPORTIVO E DELLA RELATIVA DISCIPLINA
FISCALE

Articolo 1.

(Disposizioni urgenti per il funzionamento degli Organismi sportivi)

1. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: « I presidenti, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano alla prima votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi e, in caso di mancata elezione, non sono candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato. Nel caso di pluricandidature non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indicano nuove assemblee elettive anche per i membri degli organi direttivi. In tal caso il presidente e l'organo direttivo uscente rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione immediata della nuova assemblea elettiva. Si considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha avuto durata pari o superiore a due anni e un giorno nonché il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento, non interrompe la consecutività dei mandati del presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati. »;

c) il settimo periodo è sostituito dal seguente: « La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli enti di promozione sportiva nonché ai presidenti delle strutture territoriali regionali delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva. »;

c-bis) all'ottavo periodo, le parole: « I soggetti di cui al sesto periodo » sono sostituite dalle seguenti: « I soggetti di cui all'undicesimo periodo ».

1-bis. Nel rispetto degli statuti delle federazioni di riferimento al fine di garantire un'adeguata rappresentanza nei sistemi federali di cui al presente articolo, negli sport a squadre composte da atleti professionisti e con meccanismi di mutualità generale previsti dalla legge, le leghe sportive professionistiche hanno diritto a un'equa rappresentanza negli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali di riferimento che tenga conto anche del contributo economico apportato al relativo sistema sportivo.

1-ter. Ai rapporti economici tra le società di calcio professionistiche regolati e definiti in compensazione tramite le leghe sportive professionistiche di competenza si applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma.

2. All'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

2) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: « I presidenti, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano alla prima votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi e, in caso di mancata elezione, non sono candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato. Nel caso di pluricandidature non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indicano nuove assemblee elettive anche per i membri degli organi direttivi. In tal caso il presidente e l'organo direttivo uscente rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione immediata della nuova assemblea elettiva. Si considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha avuto durata pari o superiore a due anni e un giorno nonché il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento, non interrompe la consecutività dei mandati del presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati. »;

b) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La disciplina di cui al presente articolo si applica anche agli enti di promozione sportiva paralimpica nonché ai presidenti delle strutture territoriali regionali delle FSP e delle DSP e degli enti di promozione sportiva paralimpica. ».

Articolo 2.

(Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

« Art. 13-bis - *(Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche)* - 1. È istituita la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, di seguito denominata: "Commissione". La Commissione ha sede in Roma ed è l'organismo competente a effettuare i controlli per i provvedimenti stabiliti nei rispettivi statuti dalle Federazioni sportive nazionali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 10-bis.

2. La Commissione svolge, prima e durante le competizioni, attività di controllo e vigilanza sulla legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche partecipanti ai campionati relativi a discipline di sport di squadra al fine di verificare il rispetto dei principi di corretta gestione, il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario e il funzionamento dei controlli interni.

3. La Commissione certifica la regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche, mediante pareri obbligatori che sono trasmessi alle rispettive Federazioni sportive nazionali per l'adozione dei provvedimenti di competenza concernenti l'ammissione, la partecipazione e l'esclusione dalle competizioni professionistiche, e di ogni altro provvedimento conseguente. La Commissione, ai fini dell'adozione degli atti di competenza, ferme restando le esigenze di celerità e tempestività, garantisce il rispetto del principio del contraddittorio, nei casi e con le modalità previsti dal regolamento di cui al comma 7.

4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Commissione:

a) ferme restando le competenze della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) sulle società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, verifica la correttezza e la congruità dei documenti societari, sulla base della normativa civilistica, societaria e contabile nonché delle prescrizioni contenute nei regolamenti federali di riferimento, e indica le misure correttive e riparatrici; nei casi più urgenti, indica alle relative federazioni di competenza per le rispettive valutazioni le rettifiche da apportare, al fine di neutralizzare gli eventuali effetti economici, finanziari e patrimoniali di specifiche operazioni di natura ordinaria o straordinaria che non siano conformi alle regole stabilite da norme e regolamenti, anche sportivi;

b) verifica la documentazione prevista dalla normativa federale ai fini del rilascio della licenza nazionale per la partecipazione alle competizioni, sulla base delle prescrizioni contenute nei regolamenti federali emanati dalle Federazioni sportive nazionali di riferimento in conformità ai principi degli organismi sportivi internazionali competenti nelle specifiche discipline, emettendo, a tal

fine, un parere sulla correttezza contabile della documentazione entro la data concordata con congruo anticipo con ciascuna delle Federazioni sportive nazionali di riferimento e, in ogni caso, almeno 30 giorni prima dell'inizio della rispettiva stagione sportiva;

c) richiede in qualsiasi momento il deposito di dati e documenti contabili e societari, nonché di ogni altro atto o documento comunque necessario per le proprie valutazioni;

d) effettua, attraverso propri incaricati, verifiche e ispezioni presso le sedi delle società;

e) richiede alle società sportive professionistiche e alle Federazioni sportive nazionali di riferimento chiarimenti, informazioni e documentazione, anche quanto ai soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, che controllano direttamente o indirettamente le società, compreso il soggetto cui sia riconducibile il controllo finale sulle stesse e sul gruppo di cui eventualmente facciano parte;

f) convoca i responsabili delle Federazioni sportive nazionali e, se istituite, delle Leghe di riferimento, i componenti dell'organo amministrativo e di controllo delle società, il revisore legale dei conti, la società di revisione e i dirigenti delle società, allo scopo di acquisire informazioni ed elementi utili per le proprie valutazioni;

g) fornisce pareri su questioni di propria competenza, d'ufficio o su richiesta di amministrazioni, enti interessati, leghe professionistiche o società sportive professionistiche, e propone alle Autorità competenti, diverse da quella di cui alla lettera i), nonché alle Federazioni sportive nazionali o alle Leghe, l'attivazione di indagini conoscitive, secondo le rispettive competenze e secondo le regole e i principi stabiliti nei procedimenti disciplinari sportivi;

h) segnala agli organi competenti le violazioni riscontrate e trasmette la relativa documentazione;

i) attiva forme di collaborazione con la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), con gli organismi competenti a emanare i principi contabili e con le organizzazioni rappresentative dei soggetti incaricati del controllo legale dei conti.

5. La Commissione presenta, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione al Parlamento, per la successiva trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti, e al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata in materia di sport sui risultati dell'attività svolta nell'anno precedente e sull'andamento degli equilibri economico-finanziari delle società sportive professionistiche.

6. La Commissione, dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, opera con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale, composto da un presidente e sei componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ne fanno parte, come componenti di diritto, il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e il Direttore dell'Agenzia delle entrate, che possono delegare personale di qualifica dirigenziale di livello generale o equivalente appartenente alle relative istituzioni. Il presidente e i restanti quattro componenti sono scelti tra magistrati contabili, professori universitari nelle materie economiche, giuridiche e finanziarie, avvocati del libero foro iscritti all'albo dell'ordine territorialmente competente, anche in elenchi speciali, e abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori o dottori commercialisti iscritti anche all'elenco dei revisori contabili da almeno 15 anni e con comprovata esperienza nel settore della revisione contabile societaria, e due tra essi sono individuati nell'ambito di una rosa di cinque nominativi, proposti, entro trenta giorni dalla richiesta, dalle Federazioni sportive nazionali interessate, d'intesa con le Leghe professionistiche di riferimento. Trascorso il predetto termine di trenta giorni, in assenza di proposta, l'Autorità politica delegata in materia di sport invita il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) a provvedere entro un ulteriore termine di quindici giorni, decorso il quale l'Autorità politica delegata in materia di sport provvede di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La nomina del presidente e dei predetti quattro componenti è effettuata previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate e, in ogni caso, si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta. La durata del mandato, per il presidente e per i componenti diversi da quelli di diritto, è di sette anni, a decorrere

dall'insediamento, senza possibilità di conferma. Gli incarichi di presidente e di componente della Commissione sono incompatibili con qualunque incarico o mandato presso gli organi di vertice del CONI, delle Federazioni sportive nazionali con settori professionistici, presso gli organi di vertice delle leghe di riferimento, ove istituite, e presso le società professionistiche. L'incompatibilità perdura per un biennio dalla cessazione della carica. Il presidente e i componenti della Commissione non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi. Per tutta la durata dell'incarico, il presidente e i componenti diversi da quelli di diritto non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, imprenditoriale o di consulenza nel settore dello sport professionistico né ricoprire incarichi negli organi di giustizia sportiva negli ambiti soggetti a vigilanza. Se dipendenti pubblici, il presidente e i componenti diversi da quelli di diritto sono, secondo l'ordinamento di appartenenza, collocati fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, in ogni caso per tutta la durata del mandato. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e, in caso di parità di voto, prevale quello del presidente. Il presidente, i componenti e il personale della Commissione sono tenuti alla osservanza del segreto d'ufficio. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai componenti. Al funzionamento dei servizi e degli uffici della Commissione sovrintende il segretario generale, che ne risponde al presidente. Il segretario generale è organo della Commissione ed è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport, su proposta del presidente della Commissione, per una durata quadriennale, rinnovabile.

7. La Commissione delibera, con proprio regolamento, le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente articolo. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del contributo di cui al comma 11 ed è indipendente nell'utilizzare la propria dotazione finanziaria. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione, approvato dalla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione finanziaria sono stabiliti dal regolamento di cui al presente comma, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni del bilancio di previsione. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente della Commissione. Il numero dei posti previsti dalla dotazione organica non può eccedere le trenta unità, di cui due con qualifica dirigenziale non generale, quindici funzionari e, in posizione di comando, fuori ruolo, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, cinque funzionari e otto assistenti. L'assunzione del personale non dirigenziale di ruolo avviene dal 1° gennaio 2025 per pubblico concorso. Al personale di ruolo della Commissione si applica il trattamento economico e giuridico previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. In sede di prima applicazione, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali e sino all'immissione in ruolo del personale vincitore delle predette procedure, la Commissione si avvale di un contingente di funzionari non superiore a quindici unità, scelti fra il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti e organismi pubblici e istituzionali, collocato in posizione di comando, fuori ruolo, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. Nei limiti del contingente di personale di cui al periodo precedente, si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della

medesima; a esso si applica altresì il trattamento accessorio del personale di ruolo della Commissione con oneri a carico della stessa. La Commissione non può avvalersi del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale in servizio presso la Commissione è fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali e industriali. La Commissione può inoltre avvalersi di esperti secondo le regole di organizzazione e funzionamento stabilite dal regolamento di cui al comma 7. Per l'anno 2024 gli esperti, se operanti a titolo oneroso, non possono eccedere il numero di 5 unità, nel limite di spesa complessivo di euro 200.000.

9. Sino alla data di insediamento dell'organo collegiale di cui al comma 6, sono fatti salvi gli atti posti in essere e le verifiche effettuate da parte degli organismi di controllo istituiti dalle federazioni e preposti a garantire la regolarità delle iscrizioni ai rispettivi campionati, che, a decorrere dalla medesima data, cessano di operare. Restano ferme tutte le competenze diverse da quelle disciplinate nel presente articolo, che siano espressamente attribuite dalla normativa vigente alle amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori indicati.

10. Per l'istituzione e l'avvio della Commissione è autorizzata la spesa di euro 1.700.000 per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 1.700.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

11. A decorrere dall'anno 2025, la Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, mediante:

- a) il contributo annuale della quota di euro 1.900.000 da parte delle Federazioni sportive di riferimento, ripartita in proporzione alla quota percentuale di contributi pubblici di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, destinati alle stesse Federazioni sportive nazionali;
- b) il contributo annuale, nella misura massima complessiva di euro 1.600.000, delle società sportive professionistiche sottoposte alla sua vigilanza, per una soglia massima dello 0,15 per cento del fatturato di ciascuna delle società, da calcolare sull'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle predette società professionistiche.

12. Le misure e le modalità di contribuzione annuale previste al comma 11 sono determinate con atto della Commissione, sottoposto all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere formulati rilievi cui la Commissione si conforma e, in assenza di rilievi formulati nel termine, l'atto si intende approvato. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione sono adottate ai sensi del primo periodo.

13. Alle minori entrate derivanti dal comma 11, lettera b), valutate in 590.000 euro per l'anno 2026 e 330.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. »;

b) all'articolo 51, comma 1, le parole: « 1° luglio 2024 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

Articolo 3.

(Misure urgenti in materia di lavoro sportivo)

1. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 6, dopo la lettera *f-bis*), è aggiunta la seguente:

« *f-ter*) dalle prestazioni di lavoro sportivo, fino all'importo complessivo di 5.000 euro annui, per le quali è sufficiente la comunicazione preventiva. »;

b) al comma 11, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Per le prestazioni di lavoro sportivo, le comunicazioni di cui al primo periodo sono effettuate entro i trenta giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un'unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente. ».

2. All'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera a) è abrogata.

3. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25, comma 6, terzo periodo, dopo la parola « corrispettivo » sono aggiunte le seguenti « superiore all'importo complessivo di euro 5.000 annui »;

b) all'articolo 29, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le prestazioni dei volontari sportivi di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. purché questi ultimi individuino, con proprie deliberazioni, le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Gli enti eroganti sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari e l'importo corrisposto a ciascuno attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo. Tale comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La suddetta comunicazione è messa a disposizione tramite la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché tramite il sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 73 del medesimo codice dell'amministrazione digitale, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni di riferimento. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente. Detti rimborsi concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall'articolo 35, comma 8-bis, e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonché dei limiti previsti dall'articolo 36, comma 6. ».

Articolo 4.

(Organizzazione della NADO Italia - Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia)

1. Per le finalità della Convenzione internazionale contro il *doping* nello sport, adottata il 19 ottobre 2005 a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 26 novembre 2007, n. 230, nonché in conformità alle prescrizioni dettate dalla World Anti-Doping Agency (WADA), per le attività urgenti connesse ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali « Milano Cortina 2026 », la NADO Italia, Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia, è dotata di personalità giuridica di diritto privato, quale agenzia tecnica indipendente, e, ferme restando le competenze in materia del Ministero della salute, continua a svolgere attività di vigilanza e controllo del rispetto della normativa sportiva antidoping secondo le prescrizioni della WADA e le relative disposizioni organizzative interne. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, la NADO Italia, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale delle risorse umane della società Sport e salute S.p.a., alla quale versa il solo rimborso del relativo costo. I rapporti, anche finanziari e di gestione delle risorse, tra la NADO Italia e la società Sport e salute S.p.a. sono disciplinati da un contratto di servizio annuale. Nell'ambito della NADO Italia le funzioni giudicanti sono svolte dal Tribunale Nazionale Antidoping. Con decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro della salute, sono approvate le modifiche al regolamento interno della NADO Italia, in coerenza con gli indirizzi della WADA, anche quanto alla nomina degli organi di amministrazione e del Presidente.

2. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 630, dopo le parole: « A decorrere dall'anno 2019 » sono inserite le seguenti: « e sino al 2025 »;

b) dopo il comma 630 è aggiunto il seguente:

« 630-bis. A decorrere dall'anno 2026, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), della società Sport e salute Spa e dell'Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia (NADO Italia) è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 45 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al suo funzionamento e alle sue attività istituzionali nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; nella misura di 7,7 milioni di euro annui alla NADO Italia, Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia; per una quota non inferiore a 355,3 milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 272,3 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa. ».

3. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro per l'anno 2024 e di 7.700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

4. Agli oneri di cui al comma 3, si provvede:

a) per l'anno 2024, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 4.000.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

b) per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) a decorrere dall'anno 2026, a valere sulle risorse destinate alla NADO Italia ai sensi dell'articolo 1, comma 630-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, inserito dal comma 2, lettera b), del presente articolo.

Articolo 5.

(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport)

1. Al fine di armonizzare la disciplina in materia di principi contabili per le società professionistiche di calcio, nonché di consentire la corretta gestione della contabilità e del bilancio di esercizio, in vista della conclusione della stagione sportiva di riferimento e della relativa sessione di bilancio, all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per le società diverse dalle società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati i suddetti incarichi hanno la durata di tre esercizi e non possono essere rinnovati o nuovamente conferiti se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione dei precedenti. ».

2. Al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 5, lettera a), numero 2), dopo le parole: « di cui al comma 5-ter, primo periodo » sono inserite le seguenti: « , e al comma 5-ter.1. »;

b) all'articolo 3, dopo comma 5-ter, è inserito il seguente:

« 5-ter.1. All'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), sono altresì attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato 1-bis, che costituisce parte integrante del presente decreto, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali, l'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), può avvalersi delle strutture della società di cui al comma 1 e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. »;

c) dopo l'Allegato 1, è aggiunto l'Allegato 1-bis di cui all'allegato A al presente decreto.

Capo II

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

Articolo 6.

(Potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità)

1. Per sopperire all'attuale fabbisogno di docenti di sostegno, in via straordinaria e transitoria, in aggiunta ai percorsi di specializzazione sul sostegno, che in base alla normativa vigente rimangono affidati ordinariamente alle università, la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue, fino al 31 dicembre 2025, con il superamento dei percorsi di formazione attivati dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma prevede il conseguimento di almeno trenta crediti formativi. Le università possono, in ogni caso, attivare i percorsi di cui al presente comma autonomamente o in convenzione con l'INDIRE.

2. Possono partecipare ai percorsi attivati ai sensi del presente articolo e relativi al medesimo grado di istruzione al quale si riferisce il servizio prestato coloro che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, previo parere del Ministro per le disabilità e del Ministro dell'università e della ricerca nonché dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti il profilo professionale del docente specializzato, i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione attivati ai sensi del presente articolo, i requisiti e le modalità per l'attivazione dei percorsi, i costi massimi, l'esame finale e la composizione della commissione esaminatrice dell'esame finale, alla quale partecipa un componente esterno designato dall'Ufficio scolastico regionale, scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi, nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni. Gli oneri connessi all'attuazione del presente articolo sono a carico dei partecipanti.

4. Il Ministero dell'istruzione e del merito individua, ogni anno, sino al termine di cui al comma 1, il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilità, al fine dell'attivazione dei percorsi di cui al presente articolo. Il fabbisogno di cui al primo periodo è individuato, per ciascun grado di istruzione, sulla base della programmazione degli organici del

personale docente delle scuole del Sistema nazionale di istruzione. Se le domande di partecipazione ai percorsi eccedono il fabbisogno, l'accesso ai percorsi è regolato sulla base dei criteri individuati con il decreto di cui al comma 3.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 7.

(Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per coloro che hanno superato un percorso formativo sul sostegno all'estero, in attesa di riconoscimento)

1. In sede di prima applicazione, coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno superato, presso un'università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all'interno dello stesso, secondo specifiche disposizioni che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente nel territorio dell'Unione europea, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità e hanno pendente, oltre i termini di legge, il relativo procedimento di riconoscimento, ovvero hanno in essere un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge, possono iscriversi ai percorsi di formazione, riferiti a un solo grado di istruzione, attivati dall'INDIRE o dalle università, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, e definiti dal decreto di cui al comma 3, se, contestualmente all'iscrizione, presentano rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno.

2. Con il superamento dei percorsi di formazione attivati ai sensi del presente articolo si consegue un solo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, relativo al grado di istruzione del percorso di formazione scelto.

2-bis. La rinuncia all'istanza di riconoscimento di cui al comma 1 non ha effetto sullo scioglimento della riserva prevista dall'articolo 7, comma 4, lettera e), dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito n. 88 del 16 maggio 2024 né sulle procedure di reclutamento dei docenti cui si accede con riserva di accertamento del titolo estero e non comporta la revoca degli incarichi già conferiti con contratto a tempo indeterminato o determinato a coloro che sono ammessi al percorso formativo di cui al predetto comma 1. Il titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, conseguito in Italia, anche ai sensi del presente articolo, successivamente al titolo estero di cui si è chiesto il riconoscimento, è valido anche ai fini del consolidamento della posizione eventualmente acquisita dal docente, nell'ambito delle procedure volte alla stipulazione di un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, con riserva di riconoscimento del titolo di formazione conseguito all'estero di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per le disabilità e previo parere dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di ammissibilità dei percorsi formativi sul sostegno agli alunni con disabilità di cui al comma 1 e i corrispondenti requisiti di qualità, nonché i contenuti dei percorsi attivati dall'INDIRE o dalle università, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, ai sensi del presente articolo, riferiti ai diversi gradi di istruzione. Con il decreto di cui al presente comma sono definiti le modalità di attivazione dei percorsi di cui al comma 1, i costi massimi, le modalità e i termini di presentazione delle domande di partecipazione, l'esame finale dei percorsi e la composizione della commissione esaminatrice dell'esame finale, alla quale partecipa un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale, scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi, nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni. Gli oneri connessi all'attuazione del presente articolo sono a carico dei partecipanti.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 7-bis.

(Riordino dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è inserito il seguente:

« *l-bis*. In raccordo con il Ministero dell'istruzione e del merito, l'INDIRE svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) ricerca educativa e sostegno dei processi di innovazione pedagogico-didattica nelle istituzioni scolastiche;
- b) formazione e aggiornamento del personale della scuola ai sensi della normativa vigente, ivi compresa l'attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di cui agli articoli 6 e 7 del decreto- legge 31 maggio 2024, n. 71, esclusivamente nei limiti temporali ivi previsti;
- c) sviluppo dei servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione;
- d) collaborazione alla realizzazione degli interventi in materia di sistemi nazionali di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore;
- e) progettazione e sviluppo di specifici strumenti e attività tesi al miglioramento delle prestazioni professionali del personale della scuola e dei livelli di apprendimento degli studenti;
- f) sviluppo di ambienti e servizi di didattica telematica (*e-learning*) volti a favorire lo scambio di esperienze e la diffusione di modelli e materiali a sostegno dei processi di innovazione digitale della didattica e dello sviluppo dell'autonomia scolastica;
- g) ausilio alla realizzazione degli obiettivi del sistema nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, attraverso il supporto alle istituzioni scolastiche e formative nella ricerca di nuove metodologie didattiche nonché nella definizione e nell'attuazione dei piani di miglioramento della qualità dell'offerta formativa e dei risultati degli apprendimenti degli studenti;
- h) supporto ai processi di innovazione delle attività amministrative delle istituzioni scolastiche;
- i) supporto ai processi di innovazione delle istituzioni scolastiche nelle azioni per l'inclusione degli alunni con disabilità e per la riduzione dei divari territoriali e delle fragilità negli apprendimenti degli studenti;
- l) funzioni di agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+), con riferimento alle attività di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito e, in raccordo con il Ministero dell'università e della ricerca, con riferimento alle attività di competenza di quest'ultimo;
- m) supporto alla realizzazione degli obiettivi del sistema nazionale di monitoraggio e valutazione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, anche mediante consulenza tecnica al Comitato nazionale ITS *Academy*, ai sensi degli articoli 10, comma 7, e 13 della legge 15 luglio 2022, n. 99;
- n) supporto, ai sensi degli articoli 16-*bis* e 16-*ter* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, alle attività della Scuola di alta formazione dell'istruzione, con particolare riferimento alla formazione in servizio incentivata e alla valutazione degli insegnanti;
- o) supporto alla realizzazione e allo sviluppo del sistema coordinato per la promozione e il potenziamento della cultura umanistica e della conoscenza e della pratica delle arti, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60 ».

2. Al fine di adeguare l'organizzazione dell'INDIRE alle funzioni a esso attribuite ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dal comma 1 del presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un commissario straordinario in possesso di comprovata competenza e professionalità, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia. Il compenso del commissario straordinario è determinato ai sensi dell'articolo 47, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Gli organi dell'INDIRE, a eccezione del collegio dei revisori dei conti, decadono all'atto della nomina del commissario straordinario.

3. Il commissario straordinario di cui al comma 2, per la durata dell'incarico, assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione degli organi decaduti ai sensi del medesimo comma 2.

4. In applicazione delle disposizioni del comma 2, il commissario straordinario di cui al medesimo

comma 2 adotta, entro novanta giorni dal suo insediamento, il nuovo statuto dell'INDIRE, da trasmettere al Ministero dell'istruzione e del merito e al Ministero dell'università e della ricerca, che esercitano il controllo di legittimità e di merito, secondo le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. I nuovi organi dell'INDIRE sono costituiti entro trenta giorni dalla data in cui il nuovo statuto acquista efficacia. Il commissario straordinario rimane in carica fino alla nomina del nuovo Presidente dell'INDIRE.

5. L'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, è abrogato.

6. All'articolo 50, comma 1, e all'articolo 51-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: « individuabile » è sostituita dalla seguente: « individuato ».

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'INDIRE provvede alla ridefinizione organica delle proprie competenze con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 8.

(Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno)

1. Al fine di garantire i diritti degli studenti con disabilità e favorire la serenità della relazione educativa tra studenti con disabilità e docenti, all'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1, nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse del discente, nell'ambito dell'attribuzione degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, al docente in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni con disabilità può essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico, fermi restando la disponibilità del posto, il preventivo svolgimento delle operazioni relative al personale a tempo indeterminato e l'accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili da parte del docente interessato. La valutazione di cui al primo periodo è comunicata alla famiglia.

3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale docente:

a) docenti privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni con disabilità che siano inseriti nelle graduatorie di sostegno adottate in applicazione dell'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, avendo svolto tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado, valutate ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della medesima legge;

b) docenti privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni con disabilità che abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base della migliore collocazione di fascia con il relativo miglior punteggio nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, o nelle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124. ».

2. Le modalità di attuazione delle misure di cui al presente articolo sono definite con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al primo periodo, per l'anno scolastico 2025/2026 le modalità di attuazione delle misure di cui al presente articolo sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

Articolo 8-bis.

(Disposizioni in materia di titoli per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia)

1. All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe L-19, e la laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria, classe LM-85 bis, purché conseguite entro l'anno accademico 2018/2019. Continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia i titoli previsti dalle normative regionali vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, purché conseguiti entro gli specifici termini previsti

dalle stesse e, comunque, non oltre l'anno scolastico o accademico 2018/2019 ».

Articolo 9.

(Disposizioni urgenti in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità e di formazione dei docenti referenti per il sostegno)

1. Al fine di assicurare il completamento entro il 31 dicembre 2024 della formazione dei soggetti indicati nella tabella di cui all'allegato B al presente decreto, coinvolti nella predisposizione, organizzazione e attuazione dei procedimenti di valutazione di base, di valutazione multidimensionale e di redazione dei progetti di vita di cui ai Capi II e III del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, ivi inclusi i docenti referenti per il sostegno, sono di seguito individuati i territori, a livello provinciale, in cui avviare le attività di sperimentazione disciplinate dall'articolo 33, commi 1 e 2, del medesimo decreto:

- a) Brescia;
- b) Catanzaro;
- c) Firenze;
- d) Forlì-Cesena;
- e) Frosinone;
- f) Perugia;
- g) Salerno;
- h) Sassari;
- i) Trieste.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, di seguito denominato: « Dipartimento », nell'ambito del limite di spesa di cui al comma 7, svolge le attività di cui al comma 1:

- a) avvalendosi di esperti, scelti tra personalità della scienza, del mondo universitario, delle associazioni del Terzo settore operanti in favore delle persone con disabilità o, comunque, tra esperti di disabilità, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di disabilità ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nel numero massimo di trenta, di cui cinque designati d'intesa con il Ministro della salute e cinque d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il predetto contingente è aggiuntivo rispetto a quello previsto dall'articolo 9, comma 5, del citato decreto legislativo n. 303 del 1999;
- b) avvalendosi dell'associazione Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A., in qualità di società *in house* della predetta Presidenza ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- c) stipulando protocolli di intesa e convenzioni con le amministrazioni, gli enti e le associazioni destinatari delle attività formative.

2-bis. All'attuazione delle disposizioni del comma 2, lettere b) e c), si provvede nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024.

3. Gli incarichi di cui al comma 2, lettera a), cessano il 31 dicembre 2024. Con il regolamento di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono disciplinate le attività formative nei territori non oggetto della sperimentazione di cui al comma 1 del presente articolo e possono essere prorogati non oltre il 31 dicembre 2025 gli incarichi di cui al primo periodo del presente comma, anche rideterminando la misura dei compensi per i medesimi incarichi prevista dal comma 4, a valere sulle risorse del fondo di cui al citato articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 62 del 2024. Nell'ambito del numero massimo di esperti di cui al comma 2, lettera a), possono essere conferiti incarichi a titolo gratuito.

4. Gli incarichi di cui al comma 3, primo periodo, sono retribuiti in misura proporzionata agli obiettivi assegnati, avuto riguardo ai titoli posseduti, alla specifica formazione ed esperienza professionale e, comunque, nel limite massimo individuale di 20.000 euro e complessivo di 600.000 euro per l'anno 2024 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'Amministrazione. Agli esperti è riconosciuto il rimborso delle spese di missione effettivamente sostenute nell'espletamento

dell'incarico secondo quanto previsto per il personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri. I rimborsi sono soggetti al limite di spesa complessivo, tra tutti gli incarichi conferiti, di 120.000 euro per l'anno 2024. Agli incarichi non si applica il limite di cui all'articolo 14 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

5. Nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, con riferimento alle attività formative relative all'anno 2024, il Dipartimento, d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi degli esperti, della società o delle convenzioni e dei protocolli di cui al comma 2:

- a) redige il syllabo delle attività formative e definisce i relativi obiettivi di apprendimento e contenuti;
- b) eroga la formazione;
- c) individua i materiali formativi da predisporre e diffondere;
- d) definisce il cronoprogramma delle attività formative;
- e) individua i destinatari delle attività formative tra chi cura i procedimenti di cui al comma 1 e, comunque, nel numero massimo di 2.500 unità;
- f) realizza una piattaforma informatica a supporto delle attività formative.

5-bis. All'attuazione delle disposizioni del comma 5 si provvede nel limite di spesa di 820.000 euro per l'anno 2024.

6. Per la partecipazione alle attività formative non sono previsti alcun compenso, indennità, emolumento, gettone né altre utilità comunque denominate. Le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio, sono rimborsate ai partecipanti alle attività formative secondo quanto previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il limite di spesa di euro 1 milione per l'anno 2024.

7. Per l'attuazione delle disposizioni previste dai commi 2, 4, 5 e 6, è autorizzata la spesa pari a euro 5,54 milioni per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.

7-bis. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, al fine di consentire, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, la sperimentazione di cui all'articolo 33 del citato decreto legislativo nei territori individuati dal comma 1 del presente articolo, con regolamento da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri per l'accertamento della disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla, tenendo conto delle differenze di sesso e di età e nel rispetto dei principi e criteri di cui al citato articolo 12 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, le parole: « da adottare entro il 30 novembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « da adottare entro il 30 novembre 2025 ».

7-quater. Al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 31, comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nel periodo della sperimentazione di cui all'articolo 33, le risorse sono ripartite a livello nazionale, in proporzione alla popolazione residente »;
- b) all'articolo 33:
 - 1) al comma 3, le parole: « e i territori coinvolti » sono soppresse;
 - 2) al comma 4, le parole: « ed i territori coinvolti nella procedura » sono sostituite dalle seguenti: « per la procedura ».

Articolo 9-bis.

(Incremento del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità e disposizioni in materia di trasporto scolastico per gli studenti con disabilità)

1. Il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementato di 14.460.000 euro per l'anno 2024, di 213.462.224 euro per l'anno 2025, di 158.427.884 euro per l'anno 2026 e di 108.427.884 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 213, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) finanziamento del trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia che frequentano le scuole secondarie di secondo grado, tenuto conto della quota coperta dalla fiscalità locale, e, nelle more della definizione dei pertinenti livelli essenziali delle prestazioni, potenziamento del relativo servizio »;

b) al comma 214:

1) al secondo periodo, le parole: « alla lettera a) » sono sostituite dalle seguenti: « alle lettere a) e a-bis) »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'utilizzo del Fondo per la finalità di cui alla lettera a-bis) del comma 213 è disposto, a decorrere dall'anno 2025, tenendo conto, fino alla definizione dei pertinenti livelli essenziali delle prestazioni, ove disponibili, dei costi *standard* relativi alla componente del trasporto in favore degli studenti con disabilità, approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* ».

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:

a) quanto a 14.460.000 euro per l'anno 2024, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62;

b) quanto a 213.462.224 euro per l'anno 2025, a 158.427.884 euro per l'anno 2026 e a 108.427.884 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Capo III

DISPOSIZIONI URGENTI PER IL REGOLARE AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2024/2025

Articolo 10.

(Disposizioni in materia di reclutamento del personale docente e di assegnazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario in posizione di comando per l'anno scolastico 2024/2025 nonché di definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per l'anno scolastico 2025/2026)

1. Al fine di porre termine al contenzioso relativo al concorso indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 106, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4^a Serie speciale « Concorsi ed esami » - n. 16 del 26 febbraio 2016, nonché assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2024/2025, i docenti di scuola secondaria di primo e di secondo grado che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno superato il periodo di formazione e prova e sono in servizio da almeno tre anni presso istituzioni scolastiche statali a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato al citato concorso indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 106 del 23 febbraio 2016, superando tutte le prove concorsuali, dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, sono confermati in ruolo e devono acquisire, in ogni caso, entro il termine del 30 giugno 2025, trenta crediti formativi universitari (CFU) o crediti formativi accademici (CFA) del percorso universitario e accademico di formazione iniziale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico. Il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado e la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito.

2. I soggetti di cui al comma 1, destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, sottoscrivono, con precedenza rispetto alle immissioni in ruolo nell'anno scolastico 2024/2025, un contratto annuale di supplenza sui posti vacanti e disponibili, durante il quale devono acquisire, in ogni caso, trenta CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico. Conseguita l'abilitazione, i docenti di cui al primo periodo sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica ed

economica dal 1° settembre 2025, mentre il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito. Resta fermo che il periodo intercorrente tra la revoca della nomina o la risoluzione del contratto adottate in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali di cui al primo periodo e il 1° settembre 2024 o, se successiva, la data di inizio del servizio ai sensi del contratto annuale di supplenza, non è utile ai fini giuridici ed economici relativi al riconoscimento del servizio agli effetti della carriera.

3. I soggetti che hanno superato le prove concorsuali dei concorsi indetti con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione 21 aprile 2020, n. 498, e con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione 23 aprile 2020, n. 510, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - 4^a Serie speciale « Concorsi ed esami », n. 34 del 28 aprile 2020, avendo superato la prova scritta a seguito di partecipazione alle prove suppletive indette rispettivamente con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 28 marzo 2023, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 23 aprile 2021 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 26 ottobre 2021, sono confermati definitivamente in ruolo, ferme restando le disposizioni vigenti in relazione al periodo di formazione e prova, ovvero sono confermati nelle pertinenti graduatorie di merito.

3-bis. Per l'anno scolastico 2024/2025, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e nelle more del completamento del piano assunzionale, l'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito può avvalersi, mediante l'istituto del comando, di un contingente di duecentoquarantadue unità di collaboratori scolastici e di settecentoventuno assistenti amministrativi e tecnici, da accantonare provvisoriamente, in misura corrispondente e senza sostituzione, nell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Sui posti accantonati di cui al primo periodo non possono essere conferite supplenze ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

3-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il contingente di cui al comma 3-bis è ripartito tra gli uffici scolastici regionali, che provvedono mediante procedura selettiva, nei limiti del contingente stabilito con il decreto di cui al primo periodo, a individuare le unità di ruolo presso le istituzioni scolastiche comprese nel territorio regionale di competenza da assegnare alle proprie strutture.

3-quater. Le assegnazioni di cui al comma 3-ter sono effettuate con decorrenza dal 1° settembre 2024 e comportano il collocamento in posizione di comando del personale interessato. Il servizio prestato durante il predetto periodo è equiparato a tutti gli effetti, giuridici ed economici, al servizio di ruolo presso le istituzioni scolastiche. Al termine del periodo di assegnazione il personale rientra in servizio nella sede di propria titolarità. Qualora il periodo di collocamento in posizione di comando ecceda, senza soluzione di continuità, il quinquennio, con conseguente perdita della sede di titolarità, al termine del periodo di assegnazione il personale rientra in servizio presso una delle istituzioni scolastiche della regione, con priorità di scelta secondo le modalità definite in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa in materia di mobilità.

3-quinquies. Per l'anno scolastico 2025/2026, al fine di dare attuazione al contratto collettivo nazionale del comparto istruzione e ricerca - triennio 2019-2021, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, garantendo la neutralità finanziaria.

Articolo 11.

(Misure per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri)

1. Con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nei limiti delle risorse di organico disponibili a livello nazionale, può essere disposta l'assegnazione di un docente dedicato all'insegnamento dell'italiano per stranieri per le classi aventi un numero di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione ovvero che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue

(QCER), pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe. Nella programmazione dei posti da assegnare alle procedure di concorso ordinario per docenti della scuola secondaria, il Ministero dell'istruzione e del merito tiene conto del fabbisogno per la classe di concorso « Lingua italiana per discenti di lingua straniera » (classe di concorso A-23) derivante dall'applicazione del presente comma. L'assegnazione dei docenti di cui al primo periodo è disposta a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026.

2. Ai fini dell'accertamento obbligatorio delle competenze in ingresso nella lingua italiana secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), nonché per la predisposizione dei Piani didattici personalizzati finalizzati al pieno inserimento scolastico degli studenti stranieri che si iscrivono, per la prima volta, al Sistema nazionale di istruzione, le istituzioni scolastiche possono stipulare accordi con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), anche avvalendosi delle risorse di cui al comma 3 e, in ogni caso, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le istituzioni scolastiche promuovono attività di potenziamento didattico in orario extracurricolare a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale « PN Scuola e competenze 2021-2027 », in attuazione del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma. La partecipazione alle attività di cui al presente comma è riservata alle istituzioni scolastiche che registrano tassi di presenza di alunni stranieri, che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del QCER, definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, con il quale sono individuate, altresì, le modalità di partecipazione al Programma nazionale « PN Scuola e competenze 2021-2027 » sulla base delle risorse disponibili di cui al primo periodo.

4. All'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo la lettera *b-bis*), è aggiunta la seguente:

« *b-ter*) sono definiti il numero delle classi con una percentuale di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del QCER, pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe e il relativo numero dei posti di docente. ».

Articolo 12.

(Mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici)

1. L'articolo 19-*quater* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è sostituito dal seguente:

« Art. 19-*quater* - *(Disposizioni in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici)* - 1. Nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale, e in deroga a quella già prevista nella medesima sede, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2024/2025 è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito 18 dicembre 2023, n. 2788, pubblicato nel sito *internet* del Ministero e nel Portale del reclutamento inPA. Nelle regioni in cui le procedure del concorso ordinario di cui al primo periodo non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2024/2025, alla mobilità interregionale per tale anno scolastico può essere destinato, in aggiunta a quanto previsto al primo periodo, un ulteriore numero di posti, nel limite del 50 per cento del contingente regionale del concorso medesimo. I posti eventualmente resi disponibili per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2024/2025 ai sensi del secondo periodo sono reintegrati nel contingente regionale del concorso in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le operazioni di mobilità. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare esuberi di personale per il triennio relativo agli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027. Per la procedura di cui al presente comma non sono richiesti gli assensi degli Uffici scolastici regionali

interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'Ufficio scolastico della regione richiesta in caso di esubero di personale per il triennio indicato o per la necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l'immissione in ruolo secondo l'ordine di graduatoria nella regione medesima.

2. Per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, se i provvedimenti giurisdizionali di cui al comma 1, quinto periodo, riguardano regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti sono immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alla stessa procedura di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell'Ufficio scolastico regionale della regione di richiesta destinazione. In subordine alle procedure di cui al primo periodo, le immissioni in ruolo disposte in attuazione dell'articolo 5, comma 11-*undecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono disposte con precedenza rispetto alle procedure di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo di dirigenti scolastici di nuova assunzione. ».

1-*bis*. Dopo il comma 11-*septies* dell'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è inserito il seguente:

« 11-*septies*.1. Esclusivamente per l'anno scolastico 2024/2025 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 19-*quater* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nelle regioni in cui le procedure del concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023 non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo, alle stesse si provvede attingendo alla graduatoria di cui al comma 11-*quinquies* del presente articolo, in deroga alle percentuali di posti assegnabili di cui al comma 11-*septies* del medesimo articolo. I posti utilizzati per le immissioni in ruolo effettuate ai sensi del primo periodo del presente comma sono reintegrati nel contingente assunzionale regionale da destinare al concorso ordinario indetto con il citato decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023, in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le immissioni in ruolo da effettuare attingendo alla medesima graduatoria di cui al comma 11-*quinquies* del presente articolo ».

Articolo 13.

(Misure in materia di valutazione dei dirigenti scolastici)

1. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base degli strumenti e dei dati a disposizione del sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito nonché del Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici, adottato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, che stabilisce gli indirizzi per la definizione degli obiettivi strategici volti ad assicurare il buon andamento dell'azione dirigenziale e individua i soggetti che intervengono nella procedura di valutazione, in coerenza con la direttiva generale del Ministro dell'istruzione e del merito, di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. ».

2. All'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è soppresso;

b) al secondo periodo, dopo le parole: « la valutazione », sono inserite le seguenti: « dei dirigenti scolastici »;

c) al terzo periodo, le parole: « la valutazione dei dirigenti scolastici e » sono soppresse.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025. Alla relativa attuazione si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il decreto di cui all'articolo 25, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 14.

(Disposizioni in materia di selezione e di durata del servizio all'estero del personale della scuola)

01. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, il comma 4 è sostituito dal seguente:
« 4. Le graduatorie del personale selezionato sono formate ogni nove anni e sono pubblicate nel sito *internet* istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Per posti le cui graduatorie sono esaurite o mancanti, le procedure di selezione possono essere indette prima della scadenza novennale. Il personale docente inserito nelle graduatorie di cui al primo periodo permane nell'ambito territoriale di riferimento di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107 ».

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-*bis*. In alternativa a quanto previsto ai commi 1 e 2, il personale che ha prestato servizio all'estero per non oltre cinque anni scolastici nell'arco della vita lavorativa, compresi quello in corso e quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero, può optare per permanere all'estero per un unico periodo di nove anni scolastici consecutivi nell'arco dell'intera carriera, compreso quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. L'opzione è esercitata non oltre l'ultimo giorno del quinto anno scolastico del primo sessennio di permanenza all'estero e non è revocabile dopo la scadenza di tale termine.

2-*ter*. L'opzione di cui al comma 2-*bis* può essere esercitata esclusivamente dal personale che assicura una presenza all'estero fino allo scadere del novennio o, in caso di collocamento a riposo, per almeno un settennio. Se il personale rientra in Italia prima del termine indicato al primo periodo, in applicazione dell'articolo 26, comma 2, oppure a seguito di domanda non motivata da gravi motivi personali o familiari, non sono dovuti i benefici per il viaggio di rimpatrio di cui alla parte terza, titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. ».

2. L'opzione di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 21 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, introdotti dal presente articolo, può essere esercitata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto anche dal personale in corso di svolgimento del sesto anno di servizio presso le Scuole europee nell'anno scolastico 2023/2024.

Articolo 14-*bis*.

(Ulteriori misure urgenti per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 nonché in materia di esami di Stato per le professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato)

1. All'articolo 59, comma 10, lettera a), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il sesto periodo è sostituito dai seguenti: « Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi ».

2. Le disposizioni dei periodi sesto e settimo della lettera a) del comma 10 dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, introdotti dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. In deroga al termine previsto dal comma 1, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla riforma 2.1 della missione 4-C1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, limitatamente all'anno scolastico 2024/2025, le procedure assunzionali del personale docente sono completate entro il 31 dicembre 2024 attingendo anche alle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024, comunque non oltre il 10 dicembre 2024, dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. I vincitori dei concorsi di cui al primo periodo inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024 e

comunque non oltre il 10 dicembre 2024 scelgono la sede definitiva tra i posti vacanti residuati a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 agosto 2024 e resi indisponibili prima delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, in numero pari a quello dei posti banditi nei concorsi di cui al primo periodo. I docenti di cui al secondo periodo assumono servizio presso la sede individuata entro cinque giorni dall'assegnazione della sede medesima. I docenti di cui al secondo periodo, eventualmente beneficiari per l'anno scolastico 2024/2025 di un contratto a tempo determinato su posto vacante nella medesima regione e classe di concorso per la quale sono risultati vincitori, sono confermati su tale posto. Nelle more dell'espletamento delle procedure assunzionali di cui al presente comma, i posti vacanti resi indisponibili ai sensi del secondo periodo sono coperti mediante contratti a tempo determinato, sino alla nomina dell'avente diritto, assegnati sulla base delle graduatorie di istituto. Ai vincitori dei concorsi di cui al secondo periodo, se in possesso di abilitazione, si applica l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, o, se privi di abilitazione, si applica quanto previsto dagli articoli 13, comma 2, e 18-*bis*, comma 4, del medesimo decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 ».

4. Fermo restando quanto previsto dal combinato disposto del comma 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e del comma 5 dell'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 le disposizioni dei commi da 17 a 17-*septies* dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, cessano di avere efficacia per le restanti immissioni in ruolo su posti comuni e di sostegno.

5. All'articolo 7-*ter* del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

6. Al fine di garantire un ordinato avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e di accelerare le procedure di reclutamento del personale docente, per l'anno 2024 lo stanziamento ordinario per il pagamento del lavoro straordinario del personale del comparto funzioni centrali del Ministero dell'istruzione e del merito è incrementato di euro 279.000. Ai relativi oneri, pari a euro 279.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. All'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nelle more dell'avvio della contrattazione collettiva nazionale e comunque per l'anno scolastico 2024/2025, le modalità e i criteri di utilizzo delle risorse di cui al presente comma sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali ».

Articolo 14-*ter*.

(Misure urgenti in materia di welfare studentesco)

1. All'articolo 15, comma 3, lettera *c*), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « . I tetti di spesa di cui alla presente lettera sono adeguati al tasso di inflazione programmata ».

2. All'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « L'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal secondo periodo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito ».

Articolo 14-*quater*.

(Misure urgenti per la funzionalità del Ministero dell'istruzione e del merito)

1. Al fine di favorire l'uniformità organizzativa degli uffici periferici del Ministero dell'istruzione e del merito, anche mediante il riordino delle funzioni dei medesimi uffici e di quelli dell'amministrazione

centrale da cui dipendono funzionalmente, la dotazione organica del medesimo Ministero è incrementata di tre posizioni dirigenziali di livello generale, da assegnare agli uffici scolastici regionali per la Basilicata, l'Umbria e il Molise. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2024, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, è adeguato alle disposizioni del primo periodo del presente comma. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 149.415 euro per l'anno 2024 e a 896.486 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

Capo IV

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA

Articolo 15.

(Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle attività di ricerca e per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia dei ricercatori a tempo indeterminato)

1. Nelle more della revisione delle disposizioni in materia di pre-ruolo universitario e della ricerca, all'articolo 14, comma 6-*quaterdecies*, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, relativo ad assegni di ricerca, le parole: « 31 luglio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

1-*bis*. In deroga alle vigenti facoltà assunzionali, le università statali sono autorizzate a bandire, entro il 31 dicembre 2025, procedure per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di euro 8.103.894 annui a decorrere dall'anno 2024, secondo quanto di seguito indicato:

a) almeno per il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

b) per non più del 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

1-*ter*. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1-*bis*, pari a euro 8.103.894 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse non utilizzate dalle università per i piani straordinari di reclutamento conclusi: quanto a euro 175.875, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 633, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; quanto a euro 1.384.100, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; quanto a euro 1.963.700, a valere sulle risorse di cui all'articolo 6, comma 5-*septies*, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; quanto a euro 1.458.695, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 524, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; quanto a euro 3.121.524, a valere sulle risorse di cui all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università statali.

1-*quater*. Le risorse di cui al comma 1-*ter* eventualmente non utilizzate dalle università statali per le finalità di cui al comma 1-*bis* entro i termini ivi previsti sono attribuite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, che individua i soggetti destinatari e le modalità di riparto delle risorse medesime e stabilisce i criteri di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a cofinanziamento degli eventuali maggiori oneri stipendiali del personale docente delle università.

1-*quinquies*. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, già assegnate alle università con i decreti del Ministro dell'università e della ricerca n. 445 del 6 maggio 2022 e n. 795 del 26 giugno 2023 e non utilizzate dalle stesse università per il reclutamento del personale docente e non docente nei termini indicati dai medesimi provvedimenti, possono essere

utilizzate a copertura dei maggiori oneri stipendiali del personale docente derivanti dall'applicazione del presente articolo. Le ulteriori risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, stanziata a decorrere, rispettivamente, dagli anni 2025 e 2026 sono assegnate alle università statali con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca recante i criteri di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a cofinanziamento dei maggiori oneri stipendiali del personale docente e non docente delle università.

Articolo 15-bis.

(Misure urgenti per il sostegno agli studenti universitari con disabilità gravissima)

1. In via sperimentale, al fine di sostenere il diritto allo studio degli studenti in condizione di disabilità gravissima ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettere b), d) e f), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 30 novembre 2016, iscritti a corsi di laurea erogati con modalità convenzionale o mista presso le università statali e non statali legalmente riconosciute, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un fondo con la dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato alla corresponsione, da parte degli organismi regionali per il diritto allo studio, di un assegno di cura forfetario come contributo alle spese sostenute per la remunerazione di personale qualificato che assista lo studente durante le lezioni relative al proprio corso di studi.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1 agli organismi regionali per il diritto allo studio competenti per il territorio in cui gli studenti interessati frequentano le attività didattiche universitarie.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Articolo 16.

(Misure urgenti per la razionalizzazione e il potenziamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari)

1. Al fine di potenziare e razionalizzare la struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari, all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo:

1) le parole: « cinque unità » sono sostituite dalle seguenti: « tre unità »;

2) dopo le parole: « di cui una di personale dirigenziale di livello non generale » sono aggiunte le seguenti: « , con incarico conferibile anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, »;

3) le parole: « quattro di personale non dirigenziale » sono sostituite dalle seguenti: « due di personale non dirigenziale »;

b) al decimo periodo, le parole: « tre esperti » sono sostituite dalle seguenti: « cinque esperti ».

2. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal comma 1, pari a 35.242 euro per l'anno 2024 e 42.290 euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 16-bis.

(Misure urgenti a sostegno degli studenti fuori sede iscritti alle università statali)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di

10,3 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 10,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Articolo 16-ter.

(Modifiche al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81)

1. All'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: « Gli impegni assunti dal Fondo, in relazione alle risorse disponibili a legislazione vigente, con il rilascio di garanzie finanziarie sono assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato. Il gestore svolge anche per conto dell'amministrazione titolare del Fondo le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi o agli stessi garantiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Non sono ammesse azioni dirette di escussione della garanzia nei confronti né dell'amministrazione titolare del Fondo né del Ministero dell'economia e delle finanze, per la garanzia di ultima istanza. I soggetti finanziatori sono tenuti a indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell'intervento del Fondo. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici o privati ovvero con l'intervento dell'istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando che la garanzia del Fondo non può essere superiore al 70 per cento dell'importo finanziato. Il citato istituto nazionale di promozione può intervenire mediante il versamento di contributi a valere su risorse proprie e può altresì rilasciare garanzie a favore del Fondo anche a valere su risorse europee ».

Articolo 17.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato A
(di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c)

« Allegato 1-bis
(di cui all'articolo 3, comma 5-ter.1)

Elenco delle opere complementari in ambito sportivo, per cui è disposta la nomina dell'amministratore delegato della Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." quale commissario straordinario

<i>Regione</i>	<i>Intervento</i>
Lombardia	Stelvio Alpine Centre Lotto 1 - Adeguamento tracciati di gara
Lombardia	Stelvio Alpine Centre Lotto 2 - impianto di innevamento e cablaggio/cronometraggio
Lombardia	Nuovo impianto a fune per l'arroccamento a servizio della venue di gara "Stelvio Alpine Centre" a Bormio (SO).
Lombardia	Livigno Snow Park
Lombardia	Livigno Snow Park - Bacino ed impianto di innevamento
Lombardia	Livigno Aerials & Moguls

».

Allegato B
(di cui all'articolo 9, comma 1)

<i>Destinatari della formazione</i>
Dirigenti e operatori del servizio sanitario regionale/ASL

Dirigenti e operatori degli ambiti territoriali sociali
Operatori del collocamento mirato
Personale dirigenziale della Regione
Operatori degli uffici territoriali INPS
Operatori delle direzioni regionali INAIL
Operatori dei Comuni
Docenti referenti per il sostegno
Professionisti degli ordini professionali dei medici, degli infermieri, degli psicologi, degli assistenti sociali, dei fisioterapisti e degli educatori professionali
Operatori degli Atenei e delle istituzioni AFAM
Operatori delle associazioni del terzo settore
Rappresentanti delle Organizzazioni sindacali
Rappresentanti della Conferenza episcopale italiana, per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.1

[Versace](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli organi del CONI restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. I componenti della giunta nazionale, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), non possono svolgere più di tre mandati. Le previsioni di cui al presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CONI. In caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutiva del Presidente del CONI, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, terzo periodo"»;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1.1 All'articolo 4 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli organi del CIP restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. I componenti della giunta nazionale indicati nell'articolo 7, comma 1, lettere c), d), ed e) non possono restare in carica oltre tre mandati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CIP. In caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutiva del Presidente del CIP, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, ultimo periodo del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242."»

1.2

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. All'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «principio di democrazia interna,» sono inserite le seguenti: «che

presuppone la massima partecipazione dei tesserati agli organi direttivi,»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate, in qualità di organi di governo del movimento sportivo nazionale, promuovono l'attuazione dei seguenti principi:

a) partecipazione pienamente consapevole della base elettorale attiva;

b) modelli collegiali e comunque non monocratici di governance;

c) condivisione delle responsabilità, favorendo meccanismi di delega e puntuale rendicontazione interna agli organi decisionali;

d) inclusione nei ruoli di responsabilità e di rappresentanza, promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini nonché il coinvolgimento attivo di giovani»;

c) al comma 2:

1) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Gli statuti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate prevedono modelli di governance a ogni livello e procedure elettorali idonee a garantire i principi di cui al comma 1-bis. A tal fine, per l'elezione del presidente, dei vice presidenti e dei membri degli organi direttivi sono adottati sistemi che prevedano un numero pari di candidati per ciascun sesso nonché la presenza in lista di candidati che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età alla data di svolgimento delle elezioni. Il presidente, nell'ambito di un reciproco rapporto fiduciario con l'organo direttivo eletto, nomina almeno un vice presidente vicario di sesso diverso dal proprio. Ove decida di nominare più di un vice presidente, almeno uno dei vicepresidenti deve essere scelto tra i membri che alla data dell'elezione non avevano compiuto trentasei anni. Il presidente, i vicepresidenti e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati fino al numero massimo di tre, anche se non consecutivi. Tali cariche sono incompatibili con le cariche di deputato e di senatore nonché con le cariche di governo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215.»;

2) al terzo periodo, sostituire le parole: «I presidenti» con le seguenti: «I soggetti di cui al quinto periodo» e dopo le parole: «dei voti validamente espressi» sono aggiunte le seguenti: «e che i voti validamente espressi costituiscano la maggioranza degli aventi diritto»;

3) l'ultimo periodo è soppresso;

d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva garantiscono nei loro statuti la più ampia partecipazione elettorale e una piena espressione della volontà del corpo elettorale. A tal fine adottano procedure che consentano anche la partecipazione da remoto, attraverso strumenti telematici, e modalità di voto alternative al voto in assemblea unica a livello nazionale, attraverso l'utilizzo di sedi decentrate provinciali, ricorrendo a strutture federali o messe a disposizione dal CONI. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i principi generali in materia di procedure elettorali al fine di garantire la massima partecipazione e rappresentatività del voto. In caso di mancato adeguamento degli statuti alle disposizioni del decreto di cui al periodo precedente, il CONI, previa diffida, nomina un commissario ad acta che vi provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina e ne riferisce all'autorità vigilante»;

e) al comma 5, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Nella composizione dell'organo direttivo nazionale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in quota inferiore al trenta per cento e deve essere assicurata la presenza di almeno un membro che alla data della elezione non abbia compiuto trentasei anni di età. Gli statuti federali o il CONI, con proprio provvedimento, possono prevedere quote superiori. La nomina dei vicepresidenti deve prioritariamente coinvolgere tali rappresentanze».

1.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, premettere alla lettera b) la seguente:

«0b) il primo e il secondo periodo sono soppressi.».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera b), con la seguente: "b) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi elettivi garantendo negli organi direttivi la parità di genere. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni, il presidente non può svolgere più di due mandati e i membri degli organi elettivi non possono svolgere più di tre mandati. Si considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha avuto durata pari o superiore a due anni e un giorno nonché il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento, non interrompe la consecutività dei mandati del presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati.»".

1.4

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 1, premettere alla lettera b) la seguente: "0b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il presidente, i vicepresidenti e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati fino al numero massimo di tre, anche se non consecutivi.»".

1.5

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso, dopo le parole: "si applica anche" inserire le seguenti: "all'elezione del presidente del CONI, ai propri organismi regionali nonché".

1.6

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Precluso

Sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.

1.7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 2), con il seguente:

"2) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Gli statuti delle FSP, delle DSP e degli enti di promozione sportiva paraolimpica prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi elettivi garantendo negli organi direttivi la parità di genere. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni, il presidente non può svolgere più di due mandati e i membri degli organi elettivi non possono svolgere più di tre mandati. Si considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha avuto durata pari o superiore a due anni e un giorno nonché il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento, non interrompe la consecutività dei mandati del presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati.»".

G1.1

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca,

premessi che:

il Capo I si compone di 5 articoli e reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale;

l'articolo 1 introduce, al comma 1, disposizioni in materia di elezione dei vertici delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva che compongono il CONI e delle relative strutture territoriali, modificando le regole in materia di rieleggibilità per un quarto mandato consecutivo e chiarendo, a tal fine, quali siano i criteri per il corretto computo dei mandati;

modifiche del tutto identiche sono introdotte, al comma 2, in materia di elezione dei vertici degli analoghi enti attivi nell'ambito del Comitato italiano paralimpico;

un tema, sempre nella materia del funzionamento degli organismi sportivi, che richiede attenzione è quello relativo ai meccanismi di rinnovo della dirigenza e alla garanzia della piena rappresentatività nel quadro di un fisiologico ricambio degli organi direttivi apicali;

tale esigenza è particolarmente rilevante per soggetti - quali le federazioni sportive nazionali (FSN), gli enti di promozione sportiva (EPS) e le discipline sportive associate (DSA) - che sono sottoposti ai vincoli normativi non solo della legislazione interna, ma anche dell'ordinamento internazionale, e dunque esposti a un vaglio di credibilità e adeguatezza che si estende all'intero sistema sportivo nazionale,

impegna il Governo:

a considerare l'approvazione di norme volte a modificare gli statuti delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle discipline sportive associate, al fine di garantire, in merito al metodo elettorale delle stesse, una piena partecipazione democratica al voto attraverso il voto elettronico, il rispetto del principio dell'equilibrio di genere e della rappresentanza di coloro che non abbiano compiuto i 36 anni nella *governance* di enti di promozione sportiva e discipline sportive associate.

G1.2

[Zampa](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca" (A.S. 1193),

premessi che:

il decreto-legge oggetto di conversione al Capo I reca disposizioni in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale;

il provvedimento in esame è di estremo interesse per quei 445 mila i professionisti non iscritti ad ordini e collegi che rappresentano il segmento di gran lunga più dinamico dell'occupazione e sono in continuo aumento (in dodici anni, dal 2008 al 2020, sono infatti quasi raddoppiati);

in particolare, il riferimento è a tutti quei professionisti che si occupano di discipline motorie collegate alla salute nonché alle discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell'individuo che

comportino attività motorie (Yoga, Pilates, Feldenkrais, Thai chi). Tali discipline risultano in costante aumento negli ultimi anni e sono a tutti gli effetti attività olistiche, date dalla perfetta collaborazione tra corpo, mente e parte spirituale. Queste pratiche di movimento garantiscono un controllo sulle cellule cerebrali, portando ad un rallentamento dei processi degenerativi dovuti all'invecchiamento. Alcune di queste pratiche sono state recentemente identificate come un intervento non-farmacologico che potrebbe avere effetti neuroprotettivi, con un conseguente impatto positivo sulla salute psico-fisica degli anziani sani e dei pazienti con decadimento cognitivo, inoltre mantengono sotto controllo i livelli di stress e risultano preventive rispetto alle patologie muscolo-scheletriche;

considerato che:

all'articolo 32 della Costituzione, il legislatore costituente intervenne a riconoscere espressamente un diritto alla salute come "diritto alla protezione della salute", ma anche come "diritto ad essere curato";

stando alla sentenza n. 202 del 1981 della Corte costituzionale, il citato articolo 32 assume come oggetto di tutela l'integrità fisica dei cittadini, tutela che si realizza mettendo in campo misure di prevenzione da un lato, e assicurando cure gratuite per gli indigenti dall'altro;

secondo la Costituzione dell'OMS, l'obiettivo dell'Organizzazione è "il raggiungimento, da parte di tutte le popolazioni, del più alto livello possibile di salute", definita come "uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale" e non semplicemente "assenza di malattie o infermità". Tale definizione va oltre la mera sopravvivenza fisica o l'assenza di malattia, coinvolgendo anche aspetti psicologici, mentali, ambientali, lavorativi, economici e sociali. Questo paradigma, basato su evidenze scientifiche e sulla conoscenza dei determinanti di salute, può essere applicato alla prevenzione, al trattamento delle malattie e alla promozione della salute a livello individuale e di popolazione;

il più recente decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, all'articolo 3, prevede il riconoscimento del valore culturale, educativo e sociale dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e di tutela della salute, nonché la promozione dell'attività motoria quale strumento idoneo a facilitare l'acquisizione di stili di vita corretti e funzionali all'inclusione sociale, alla promozione della salute, al miglioramento della qualità di vita e del benessere psico-fisico sia nelle persone sane sia nelle persone affette da patologie;

considerato, altresì, che:

la legge costituzionale del 26 settembre 2023, n. 1, ha introdotto il comma 7, all'articolo 33, della Costituzione in materia di attività sportiva. In particolare, il comma 7 sancisce che "La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme»;

dal nuovo dettato costituzionale emerge il riconoscimento del valore dell'attività sportiva in tutte le sue forme quale strumento di inclusione sociale e di promozione del pieno sviluppo della persona umana, con particolare riguardo al suo benessere psico-fisico, incentivandone l'accesso;

si rende quindi necessario un intervento dello Stato che, attraverso sostegni economici e agevolazioni, favorisca la diffusione anche di tutte le descritte pratiche olistiche non solo per il loro valore sociale e di prevenzione, ma anche come strumento di politica economica pubblica;

la tutela della salute deve infatti trovare realizzazione non solo attraverso l'esistente Servizio sanitario nazionale, ma anche attraverso l'autonomo sviluppo del settore legato alle discipline olistiche e del benessere come strumento di prevenzione di patologie;

preme sottolineare come queste discipline non siano tra le discipline sportive riconosciute dal CONI (delibera del consiglio nazionale del CONI n. 1568 del 14 febbraio 2017), dunque, non godono dei relativi benefici fiscali;

rilevato che:

le problematiche lavorative connesse a questi professionisti sono in primo luogo attribuibili ad una mancanza di normativa adeguata relativa alla riconoscibilità di questi professionisti rispetto a figure operanti nell'ambito del dilettantismo sportivo riconosciuto dal Coni. Pur non essendo discipline

sportive i vantaggi fiscali, in termini di tassazione, connessi al mondo dell'associazionismo sportivo rendono maggiormente attrattivo questo ambito rispetto a quello del lavoro autonomo professionale, con grave confusione nel mercato della concorrenza;

la mancanza di tutele adeguate, un'aliquota Iva troppo elevata (22%) per chi è in regime ordinario e la mancanza di possibilità per l'utente finale di poter detrarre le spese relative al benessere, fanno sì che l'ambito professionale non sia la prima scelta da parte dell'utente che vuole iniziare questo tipo di attività. La somma di questi fattori inoltre non promuove la crescita professionale del settore con grave danno anche per l'erario,

impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, volta:

- a) a riconoscere la figura professionale degli operatori del benessere;
- b) a prevedere una riduzione dell'aliquota Iva pari almeno fino al 10% in quanto erogazione di servizi che incidono sulla salute e sul benessere della collettività;
- c) a introdurre la possibilità di decurtazione dall'IRPEF di tutte le spese relative al benessere dell'individuo.

G1.3

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Barbara Florida](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca";

premessi che:

il provvedimento reca diverse disposizioni in materia di sport, tra cui anche disposizioni relative alle leghe sportive;

proprio con riferimento alla Lega Serie A, ha destato molta preoccupazione e stupore la notizia dell'accordo fra la società dell'Inter e la Betsson Sport, nuovo "official main partner" della squadra campione d'Italia;

a partire dalla prossima stagione agonistica, che si avvia a partire tra poco meno di un mese, il nuovo sponsor sarà visibile sulle maglie dei calciatori di una delle squadre più importanti del campionato;

la Betsson Sport è ufficialmente una vetrina multimediale per informazione e intrattenimento sportivo; va ricordato, tuttavia, che essa fa parte del gruppo Betsson, una società che si occupa in tutto il mondo di scommesse sportive e casinò *on line*;

ritenuto che:

l'articolo 9 del decreto-legge 87/2018 - convertito dalla legge 96/2018 (cd. Decreto Dignità) - ha introdotto nel nostro ordinamento il divieto assoluto di realizzare pubblicità, anche indiretta, comunque effettuata e su qualunque mezzo, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d'azzardo;

l'Autorità Garante delle Comunicazioni (AGCOM) ha emanato le linee guida sulle modalità attuative del divieto di pubblicità di giochi e scommesse, consentendo una serie di "deroghe" al divieto, come i cosiddetti "spazi quote";

sfruttando i margini delle linee guida, si sono diffusi i siti di infotainment che non pubblicano contenuti sulle scommesse pur richiamandole palesemente;

il caso Inter, con la diffusione pubblicitaria di una vera e propria società di scommesse sportive dietro lo scudo del sito di informazione, rischia di aprire le porte, ove autorizzato, al definitivo e pericoloso superamento del divieto di pubblicità del gioco e delle scommesse in denaro,

impegna il Governo:

a adottare ogni misura utile a rafforzare il divieto di pubblicità di cui all'articolo 9 del cd. decreto dignità, comunque effettuata e su qualunque mezzo, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco, estendendo il concetto di pubblicità indiretta anche alle forme di informazione che non richiamano direttamente il gioco ma che sono comunque collegate a società o temi connessi al fenomeno del gioco;

prevedere in ogni caso il divieto assoluto di pubblicità relativa a scommesse con vincite di denaro nonché al gioco, in ogni sua forma e su qualunque mezzo, anche indiretta attraverso il richiamo a società o soggetti collegati al settore delle scommesse e del gioco, in occasione di qualunque manifestazione sportiva, a partire dall'utilizzo di loghi o altri richiami grafici su divise e abbigliamento degli atleti partecipanti, in considerazione dell'elevato indice di visibilità verso il pubblico, soprattutto di minore età.

G1.4

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Barbara Florida](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca", premesso che:

il provvedimento reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale, reca inoltre disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, disposizioni in materia di reclutamento del personale docente, infine dispone in materia di università e ricerca;

in particolare, l'articolo 6, prevede - in via straordinaria e transitoria - norme per il potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità; nello specifico, per far fronte alla carenza di docenti specializzati sul sostegno, si introduce, sino al 31 dicembre 2025, in aggiunta all'offerta formativa delle università, una nuova offerta formativa di specializzazione sul sostegno, erogata da INDIRE, e dedicata a coloro che abbiano prestato servizio su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti;

al fine dell'attivazione di tali percorsi, si prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, con parere del Ministro per le disabilità e del Ministro dell'università e della ricerca, nonché dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, siano definiti il profilo professionale del docente specializzato, i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione attivati, i requisiti e le modalità per l'attivazione dei percorsi, i costi massimi, l'esame finale e la composizione della relativa commissione esaminatrice;

tale disposizione dunque, dà la possibilità di conseguire la specializzazione sul sostegno non solo in via ordinaria tramite i percorsi di TFA erogati dalle università, ma anche in via straordinaria tramite percorsi da 30 CFU erogati dall'INDIRE, cui potranno partecipare soltanto coloro che hanno prestato servizio nelle scuole paritarie e statali su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti (i cd precari triennialisti);

il nuovo percorso di specializzazione creerà una disparità enorme tra due gruppi di corsisti: da un lato coloro che si sono già iscritti al IX ciclo del TFA universitario, rientrando nella riserva del 35%, di durata di 9 mesi, pagando la quota di iscrizione per un percorso da 60 CFU in presenza, dall'altro lato coloro che frequenteranno il nuovo percorso per 30 CFU, con minore durata e impegno solo online;

paradossalmente si crea, quindi, una situazione, in cui contemporaneamente, docenti appartenenti alla stessa categoria di persone con medesimi requisiti frequenteranno due percorsi diversi per conseguire lo stesso titolo,

impegna il Governo:

a valutare la portata applicativa della norma e adottare, entro la data di attivazione dei percorsi, iniziative normative volte a rivedere la disposizione che introduce il nuovo percorso di specializzazione erogato da INDIRE, al fine di evitare discriminazioni tra docenti e porre al centro i bisogni educativi degli studenti con disabilità.

G1.5

[Barbara Florida](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca", premesso che:

il provvedimento reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale, reca inoltre disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, disposizioni in materia di reclutamento del personale docente, infine dispone in materia di università e ricerca;

i settori della conoscenza rappresentano il volano per il progresso di una società e, di conseguenza, investire sulla scuola dovrebbe essere la priorità di ogni governo;

la dispersione scolastica è un fenomeno che raramente fa notizia, ma è uno strumento in grado di misurare il grado di uguaglianza ed equità presente in una determinata società. I giovani lasciano la scuola o la frequentano in maniera irregolare, per mancanza di stimoli o per motivi socioeconomici, quali l'originario stato di povertà della famiglia, il territorio di provenienza, le differenze culturali e di genere, nonché le incertezze delle prospettive occupazionali;

la dispersione scolastica comporta un costo per lo Stato in termini di misure di protezione sociale e criminalità, oltre ad una minore ricchezza nazionale poiché l'investimento realizzato dallo Stato nei confronti delle ragazze e dei ragazzi che poi non terminano gli studi si traduce in minore risorsa lavoro e, di conseguenza, minore sviluppo economico e crescita del sistema Paese;

per garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione dei cittadini, è indispensabile supportare le famiglie con un sostegno economico affidabile e costante,

impegna il Governo:

a reperire le necessarie risorse affinché sia riconosciuta una "Dote educativa", quale misura fondamentale a garanzia del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, destinata a tutte le alunne e alunni, studentesse e studenti del primo e secondo ciclo di istruzione, per sostenere economicamente le famiglie durante tutto il percorso educativo dei figli e contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, anche al fine di prevenire e contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica.

G1.6

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Castiello](#), [Barbara Florida](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca", premesso che:

il provvedimento reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale, reca inoltre disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, disposizioni in materia di reclutamento del personale docente, infine dispone in materia di università e ricerca;

i settori della conoscenza rappresentano il volano per il progresso di una società e, di conseguenza, investire sulla scuola dovrebbe essere la priorità di ogni governo;

al fine garantire il successo formativo dei frequentanti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, è necessaria l'implementazione del tempo prolungato pomeridiano ed il conseguente servizio mensa;

un'importante iniziativa è inclusa nel PNRR, all'Investimento 1.2 - Piano per l'estensione del tempo pieno e delle mense, della Missione 4, Componente 1, a cui sono stati destinati 1075 milioni di euro, di cui una parte finalizzata alla costruzione di mense;

ad oggi a livello nazionale solo il 39% delle scuole primarie è dotato di questo servizio ed esiste, ancora una volta, una profonda disuguaglianza territoriale: per il Sud e le Isole, la cui media è 21,6%, nessuna regione è sopra la media nazionale, mentre nel Nord, che detiene una media del 50,1%, solo il Friuli-Venezia Giulia è sotto la media;

alla luce di questi dati, occorre sanare queste disuguaglianze affiancando maggiori risorse pubbliche a quelle già allocate dal PNRR, al fine di garantire alle alunne e agli alunni della scuola primaria, nonché alle studentesse e agli studenti della scuola secondaria di primo grado, non contemplati dal PNRR, il diritto a godere del tempo pieno in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale,

impegna il Governo:

al fine di contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica, nonché per garantire il successo formativo delle alunne e degli alunni, studentesse e studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, di reperire le necessarie risorse per l'implementazione del tempo prolungato pomeridiano e conseguentemente garantire il servizio mensa scolastica.

G1.7

[Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca", premesso che:

il provvedimento reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale, reca inoltre disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, disposizioni in materia di reclutamento del personale docente, infine dispone in materia di università e ricerca;

un'istruzione adeguata, esauriente e completa rappresenta uno degli strumenti essenziali per rendere concreta l'uguaglianza sostanziale tra cittadini e rispondere così al principio fondamentale garantito dalla nostra Carta costituzionale, previsto all'art. 3 comma 2, poiché consente di poter compiere scelte consapevoli e di poter costruire un'esistenza dignitosa;

la scuola, dopo la famiglia, assume un ruolo essenziale non solo nell'istruzione quale trasmissione di conoscenze e saperi, ma soprattutto nella formazione delle bambine, dei bambini e degli adolescenti, con l'obiettivo di fornire loro gli strumenti necessari per una crescita culturale, psicologica e sociale, promuovendo la responsabilità e l'autonomia di giudizio;

appare necessario rimettere al centro delle priorità di investimento di risorse pubbliche la scuola quale comunità educante, nella quale vivono più soggetti, uniti da un obiettivo comune: assumere una responsabilità condivisa per la crescita dei bambini, delle bambine e degli adolescenti; una sorta di educazione diffusa, in grado di trasformare il territorio in una grande risorsa di apprendimento, di scambio e di sperimentazione,

impegna il Governo:

a reperire adeguate risorse finalizzate alla promozione di una scuola aperta, quale laboratorio permanente di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva in modo da consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, anche al fine di prevenire e

contrastare la dispersione scolastica, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi;

G1.8

[Maiorino](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca»,

premessi che:

il provvedimento reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale, reca inoltre disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, disposizioni in materia di reclutamento del personale docente, infine dispone in materia di università e ricerca;

la scuola dovrebbe affiancare al compito dell'"insegnare ad apprendere" anche quello dell'"insegnare a essere" così come stabilito dalle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;

la scuola deve rappresentare, inoltre, un luogo inclusivo, dove tutte le diversità vengono valorizzate così da dare ad ognuno pari possibilità di crescita in un sistema equo e coeso in grado di prendersi cura di tutti i cittadini, assicurandone la loro dignità, il rispetto delle differenze e le pari opportunità;

un tema che ancora appare difficile da affrontare a scuola come quello dell'educazione affettiva e sessuale, ovvero la conoscenza di sé e dell'altro, appare invece fondamentale per agevolare la crescita dei giovani nonché per contrastare qualsiasi forma di discriminazione e violenza,

da un'indagine nazionale del Ministero della salute riguardante la salute sessuale e riproduttiva degli adolescenti, pubblicata il 19 febbraio 2019, è emerso che in un contesto in cui l'educazione sessuale è assente, frammentaria, approssimativa e geograficamente disomogenea, la stragrande maggioranza degli adolescenti italiani (l'89 per cento dei ragazzi e l'84 per cento delle ragazze) è costretta a informarsi ricorrendo alla rete internet, meno della metà si rivolge agli amici, e solo uno su quattro ai familiari;

oggi, purtroppo, attraverso la rete, può capitare che i bambini si confrontino con i contenuti della pornografia, alimentando la confusione e i falsi miti sulla sessualità e senza aver ricevuto dal sistema educativo né dalla famiglia gli strumenti per saper distinguere tra realtà e finzione,

impegna il Governo:

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad agevolare l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nell'offerta formativa dei percorsi di sperimentazione al fine di rispondere al bisogno delle allieve e degli allievi di crescere e svilupparsi in modo armonioso rendendoli maggiormente consapevoli nell'assunzione delle proprie scelte e condurre i ragazzi alla scoperta dei rapporti affettivi e al rispetto dell'altro genere;

a promuovere campagne di informazione finalizzate ad un uso consapevole degli strumenti informatici al fine di supportare le studentesse e gli studenti a riconoscere non solo le potenzialità delle informazioni a disposizione, ma anche gli eventuali rischi correlati.

G1.9

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Barbara Florida](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca";
premesse che:

il provvedimento reca disposizioni in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di tutela dei diritti delle persone con disabilità, misure in materia di integrazione dei giovani stranieri

in proposito, preme segnalare il recente inserimento dello sport tra i valori tutelati dalla nostra Costituzione, frutto di una sensibilità pienamente maturata nel riconoscimento del suo valore sociale, in quanto volto all'integrazione e all'inclusione, e della sua funzione educativa e formativa, in quanto sinonimo di impegno, rispetto delle regole e delle responsabilità, anche verso l'altro da sé, autonomia nonché merito ed etica;

ciò implica l'obbligatoria assunzione dell'impegno della Repubblica alla promozione di politiche attive per la diffusione dello sport e alla sua effettiva fruizione da parte di tutta la collettività;

l'Italia con questa modifica costituzionale associa lo Sport alla cultura, all'arte e all'educazione così mettendo lo Sport, sia agonistico sia dilettantistico, al servizio dell'umanità, promuovendo una società pacifica e stili di vita sani, salvaguardando la dignità umana senza alcuna discriminazione;

lo sport è da considerarsi, in particolare con riguardo all'attività sportiva praticata dagli adolescenti e dai giovani, un accrescimento delle possibilità dello sviluppo e della formazione della persona, un antidoto al rischio di devianza verso la delinquenza, specialmente nelle aree "periferiche", con ciò intendendo le aree del territorio nazionale, a prescindere dalla loro collocazione, che presentano condizioni di svantaggio, marginalità e vulnerabilità economica, sociale e culturale;

in particolare a favore delle classi meno abbienti della popolazione e delle aree interne o periferiche;

secondo un'indagine condotta sul territorio nazionale da Svimez e Uisp con il supporto di Sport e Salute, quasi la metà della popolazione del Sud e circa il trenta per cento di quella del Centro-Nord non pratica attività sportiva;

scendendo più nel dettaglio, dai dati raccolti emerge che "al nord più del 50 per cento degli sportivi utilizza un impianto di proprietà o a gestione pubblica, al sud tale percentuale scende al 37,5 per cento";

emerge, infatti, in merito, anche un divario tra Sud e Centro-Nord con riguardo all'offerta di strutture pubbliche e che la differenza nella pratica dello sport è più accentuata tra i più giovani,

impegna il Governo:

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a promuovere e sostenere le politiche attive per la diffusione dello sport, incrementando le risorse finanziarie e gli investimenti infrastrutturali al fine di garantirne l'effettiva praticabilità nelle aree del territorio indicate in premessa, in stretta collaborazione con gli enti territoriali, onde adempiere pienamente alla funzione dello sport quale strumento di inclusione, contrasto alla povertà educativa e prevenzione della vulnerabilità

G1.500

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Precluso

Il Senato,

in fase di approvazione del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca,

premesse che,

il Capo I si compone di 5 articoli e reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della

relativa disciplina fiscale;

la recente sconfitta della Nazionale, ha determinato lo svilupparsi di un dibattito sull'inadeguatezza del sistema calcistico italiano;

nel corso del ciclo di audizioni sull'affare assegnato sulle prospettive di riforma del calcio italiano (atto n. 373) sono emerse analisi ampie e articolate sugli strumenti necessari per riformare l'intero settore;

sono emerse criticità, in particolare, rispetto alle carenze strutturali del sistema-Italia, a partire da quella sull'impiantistica sportiva, rispetto alla quale si evidenziano infrastrutture per lo più inadeguate allo sviluppo di squadre competitive, stante il loro carattere di inadeguatezza tecnica e di obsolescenza;

le riflessioni anzidette hanno evidenziato anche una carenza sotto il profilo dell'attenzione ai più giovani, i quali sono troppo spesso ignorati e non sono nelle condizioni di esprimere pienamente il loro talento, con conseguente nocimento di tutto il calcio italiano;

il sistema calcistico italiano non va considerato come mero intrattenimento ma rappresenta una vera e propria industria a disposizione dell'economia del paese, rappresentando oltre di 5 miliardi di fatturato e impiegando oltre 50.000 occupati, cui ovviamente si sommano i numeri dell'indotto;

il calcio rappresenta lo sport più praticato dagli italiani, contando su 1,5 milioni di atleti, di cui la maggior parte amatoriali, e 14.000 squadre che giocano in centinaia di stadi;

il calcio rappresenta inoltre un collante del nostro paese, uno degli elementi per cui siamo maggiormente noti all'estero, e in tal senso si configura non solo come costume culturale e sociale ma anche come asset per il *soft power* italiano e un attrattore per il turismo;

il rilancio del calcio italiano avrebbe indubbi esiti positivi sulla salute delle persone, sia in termini di prevenzione grazie all'allargamento della platea di chi svolge attività fisica, sia in termini di controlli grazie alla necessità di effettuare le periodiche visite sportive;

risulta evidente l'importanza del calcio nel nostro paese e che, alla luce dei recenti risultati conseguiti, sia necessaria una riforma che possa rimettere il sistema-calcio italiano nelle condizioni di distinguersi per capacità e valori;

tale riforma, stante la complessità del sistema e la moltitudine di aspetti che questo tante, necessita di avere un carattere di organicità non potendosi ritenere utile a tal fine una moltitudine di interventi puntiformi e asistematici;

si ritiene che tale riforma debba essere portata avanti dal Governo dopo una concertazione con gli attori istituzionali e professionali di riferimento del settore;

l'esito del ciclo di audizioni, in tal senso, offrirà al governo un'importante piattaforma di lavoro su cui articolare una riforma complessiva del settore

impegna il Governo:

ad utilizzare, una volta terminati i lavori parlamentari sull'affare assegnato sulle prospettive di riforma del calcio italiano, i risultati delle audizioni per costruire in Parlamento un percorso che consenta definire una riforma complessiva di tutto il settore.

2.1

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

2.2

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 2

(Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito con il seguente: «Tale termine è prorogato al 1° luglio 2025 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti in ambito professionistico».

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Le Federazioni sportive nazionali cui sono affiliate società professionistiche possono altresì prevedere con proprio regolamento che, al termine del periodo di tesseramento giovanile senza rapporti di lavoro professionistico, in caso di rifiuto da parte dell'atleta di sottoscrivere il primo contratto di lavoro con la società titolare del tesseramento giunto a scadenza, la nuova società che sottoscrive il contratto sia tenuta a corrispondere a quest'ultima e alle altre società che hanno contribuito alla formazione dell'atleta un'indennità di preparazione remunerativa dei costi complessivamente sostenuti per la formazione e l'addestramento tecnico dei giovani calciatori. Il regolamento di cui al presente comma deve essere adottato entro il 31 dicembre dell'anno che precede l'inizio della stagione sportiva di prima applicazione».

2.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

"0a) all'articolo 13, comma 7, quarto periodo, le parole: «può assistere alle assemblee dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «partecipa alle assemblee dei soci senza diritto di voto»".

2.4

[Castiello](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 13-bis», comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«I risultati dell'attività della Commissione sono pubblici. La Commissione assicura la disponibilità di tutti i dati sui quali si basano l'attività e la relativa valutazione».

2.7

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 13-bis», comma 6, primo periodo, dopo le parole: «opera con» inserire la seguente: «assoluta».

2.5

[Castiello](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 13-bis», comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), capoverso «Art. 13-bis», comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il presidente è nominato su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport; i componenti sono nominati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze»;*

2) *al nono periodo, sostituire le parole: «un biennio» con le seguenti: «un triennio»;*

3) *al decimo periodo, aggiungere infine le seguenti parole:* «, ovvero cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni della Commissione;

4) *all'undicesimo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «diversi da quelli di diritto»;

5) *all'ultimo periodo, sostituire le parole* «Il segretario generale è organo della Commissione ed è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport, su proposta del Presidente della Commissione,» *con le seguenti:* «Il segretario generale è nominato con deliberazione della Commissione medesima tra soggetti aventi specifica professionalità ed esperienza gestionale-organizzativa nel campo della revisione contabile societaria.».

2.6

[Castiello](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Barbara Floridaia](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 13-bis», comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze», *con le seguenti:* «, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il presidente è nominato su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport; i componenti sono nominati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze».

2.8

[Versace](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 13-bis», comma 6, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: "magistrati contabili,".

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a), capoverso Art. 13-bis, comma 6, dopo l'undicesimo periodo inserire il seguente: "I magistrati ordinari, amministrativi e contabili non possono far parte della Commissione e degli organi di giustizia delle Federazioni sportive nazionali a cui sono affiliate le società sportive professionistiche soggette ai controlli della Commissione."

2.9

[Versace](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 13-bis», comma 6, dodicesimo periodo, sostituire le parole "Se dipendenti pubblici, il presidente e i componenti diversi da quelli di diritto" *con le seguenti:* "Se dipendenti pubblici, il presidente e i componenti della Commissione diversi da quelli di diritto e coloro che rivestono incarichi negli organi di giustizia delle Federazioni sportive nazionali a cui sono affiliate le società sportive professionistiche soggette ai controlli della Commissione".

2.10

[Castiello](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Barbara Floridaia](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 13-bis», comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: «Il segretario generale è organo della Commissione ed è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport, su proposta del Presidente della Commissione,» *con le seguenti:* «Il segretario generale è nominato con deliberazione della Commissione medesima tra soggetti aventi specifica professionalità ed esperienza gestionale-organizzativa nel campo della revisione contabile societaria.».

G2.1

[Maiorino](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Barbara Floridaia](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport e di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca,

premessi che:

l'articolo 2 istituisce una Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche;

la Commissione opererà, quale organismo di controllo e vigilanza sulla legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche partecipanti ai campionati relativi a discipline di sport di squadra, al fine di verificare il rispetto dei principi di corretta gestione, il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario e il funzionamento dei controlli interni;

la disposizione disciplina quindi la composizione, le funzioni, l'organizzazione nonché le modalità di funzionamento della Commissione;

riguardo alla composizione, la Commissione è organo collegiale, composto da un presidente e sei componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

in particolare, oltre alla partecipazione di diritto del presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e del Direttore dell'Agenzia delle entrate, il Presidente e i restanti quattro componenti sono scelti tra magistrati contabili, professori universitari nelle materie economiche, giuridiche e finanziarie, avvocati del libero foro abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori o dottori commercialisti iscritti anche all'elenco dei revisori contabili da almeno 15 anni e con comprovata esperienza nel settore della revisione contabile societaria, e due tra essi sono individuati nell'ambito di una rosa di cinque nominativi, proposti, entro trenta giorni dalla richiesta, dalle Federazioni sportive nazionali interessate, d'intesa con le Leghe professionistiche di riferimento;

la disposizione nulla prevede in merito alla parità di genere, contrariamente a quanto espressamente previsto per altri enti e organi con struttura analoga;

ritenuto che:

il principio della parità di genere è riconosciuto dalla nostra costituzione all'articolo 51 ove si attribuisce alla Repubblica la funzione di promuovere, con appositi provvedimenti, le pari opportunità tra donne e uomini nell'assunzione di cariche elettive e nell'accesso agli uffici pubblici;

come sottolineato dalla Commissione europea nella comunicazione relativa alla strategia per la parità di genere 2020-2025, finora nessuno Stato membro ha realizzato la parità tra uomini e donne, persistendo significativi divari soprattutto nel mondo del lavoro e a livello di retribuzioni, nelle posizioni dirigenziali e nella partecipazione alla vita politica e istituzionale;

il raggiungimento dell'uguaglianza di genere rappresenta uno dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile che gli Stati si sono impegnati a raggiungere entro il 2030;

il 7 giugno 2022 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico affinché le società quotate, entro il 2026, garantiscano almeno il 40% dei posti di amministratore senza incarichi esecutivi o almeno il 33% dei posti di amministratore con e senza incarichi esecutivi sia occupato dal sesso sotto-rappresentato;

in Italia, con la legge di bilancio 2020 sono stati rafforzati i presidi per la parità di genere nell'ambito delle società quotate, in particolare disponendo che il genere meno rappresentato debba ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti (40 per cento), in luogo della quota di almeno un terzo (33 per cento circa) disposta dalle norme previgenti;

per le società a controllo pubblico, il relativo Testo Unico prevede che nella scelta degli amministratori le P.P.A.A. devono assicurare il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno

nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno,

impegna il Governo:

nella definizione delle nomine nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 2, a garantire la piena ed effettiva osservanza del principio delle pari opportunità di genere;

a rafforzare le misure per la parità di genere nella composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle società, in particolare per le società a controllo pubblico, coordinando a tal fine la disciplina di cui al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica con la disciplina di cui al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, come modificata dalla legge di bilancio 2020.

3.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3.500

[Sbrollini](#)

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. L'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo del 28 febbraio 2021 n. 36, si applica a tutti i lavoratori sportivi autonomi, ivi inclusi i lavoratori autonomi occasionali ed i lavoratori autonomi abituali che abbiano optato per regimi di forfetizzazione delle imposte sui redditi.

2-ter. L'articolo 14 comma 3 del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26, è sostituito dal seguente: 3. La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale e da quelli derivanti da collaborazioni coordinate e continuative di natura sportiva dilettantistica ai sensi del Decreto Legislativo del 28/02/2021 n. 36, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

2-quater. L'articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo del 28 febbraio 2021 n. 36, è sostituito dal seguente Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2-quinquies. L'articolo 14, comma 2-quater, del decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, è sostituito dal seguente: Sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le ritenute si applicano sull'importo eccedente.».

3.2

[Versace](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole: "lavoro autonomo occasionale" sono

aggiunte le seguenti: "e da rapporti di lavoro con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in ambito sportivo dilettantistico".

3.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

3.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

3.5

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire la lettera b), con le seguenti:

"b) all'articolo 29, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti e di ogni altra attività utile al perseguimento delle finalità sportive e alla gestione dell'ente sportivo dilettantistico»;

b-bis) all'articolo 29, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente.

2-ter. L'articolo 25, comma 6-bis, del decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 36, viene sostituito dal seguente: "6-bis. Con riferimento ai direttori di gara e ai soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico, è possibile effettuare alternativamente la comunicazione di instaurazione del rapporto o la designazione della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell'ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nei limiti dell'articolo 29, comma 2, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 36, comma 6."».

3.6

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3-bis. L'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 36, si applica a tutti i lavoratori sportivi autonomi, ivi inclusi i lavoratori autonomi occasionali ed i lavoratori autonomi abituali che abbiano optato per regimi di forfettizzazione delle imposte sui redditi.

3-ter. L'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è sostituito dal seguente: «3. La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale e da quelli derivanti da collaborazioni coordinate e continuative di natura sportiva dilettantistica ai sensi del decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 36, nel limite di 5.000 euro lordi annui».

3-quater. L'articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 36, è sostituito dal seguente: «6-quater. Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

3-quinquies. L'articolo 14, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, è sostituito dal seguente: «2-quater. Sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le ritenute si applicano sull'importo eccedente».

5.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

5.2

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 336 è inserito il seguente: «336-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 la dotazione organica dei posti comuni e di potenziamento dell'organico dell'autonomia è aumentata fino a un massimo di 5.000 posti e comunque entro il limite dei corrispondenti posti interi e spezzoni orari ricondotti a posti interi di docenti di educazione motoria nella scuola primaria per le classi quarte e quinte. Per l'anno scolastico 2024/2025 i posti di cui al primo periodo sono utilizzati nell'adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto.».

5.3

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 329 le parole: «nelle classi quarte e quinte» sono soppresse;
- b) il comma 330 è abrogato.

c) dopo il comma 336 è inserito il seguente: «336-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 la dotazione organica dei posti comuni e di potenziamento dell'organico dell'autonomia è aumentata fino a un massimo di 5.000 posti e comunque entro il limite dei corrispondenti posti interi e spezzoni orari ricondotti a posti interi di docenti di educazione motoria nella scuola primaria per le classi quarte e quinte. Per l'anno scolastico 2024/2025 i posti di cui al primo periodo sono utilizzati

nell'adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto.»".

5.4

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 329 le parole: «nelle classi quarte e quinte» sono soppresse;
- b) il comma 330 è abrogato.".

5.0.1

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Precluso

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente

"Art. 5-bis.

(Interventi per l'utilizzo di impianti sportivi scolastici)

1. Al fine di sostenere il diritto alla pratica sportiva attraverso l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici, dopo il comma 4 dell'articolo 96 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è inserito il seguente: «4-bis. Il comune o la provincia mettono a disposizione delle società e associazioni sportive gli impianti sportivi scolastici e le relative attrezzature, anche nel periodo che intercorre tra la fine e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico. Per l'utilizzo degli impianti sportivi non è richiesto l'assenso dei consigli di circolo o di istituto».

2. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare all'ente locale, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo scolastico da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto per la rigenerazione, la riqualificazione o l'ammodernamento dell'impianto stesso. Se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, stipula una convenzione con l'associazione o la società sportiva per l'uso gratuito dell'impianto per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento».

b) all'articolo 6:

1) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e possono da queste essere utilizzati sia per le sedute di allenamento sia per le gare ufficiali».

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Per specifiche e documentate esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari, i consigli d'istituto o di circolo comunicano l'utilizzo temporaneo delle palestre, delle aree di gioco e degli impianti sportivi scolastici all'ente pubblico territoriale proprietario».".

6.1

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

6.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «in aggiunta» fino a: «INDIRE» con le seguenti: «fino all'anno accademico 2026/27 coloro che possiedono i requisiti previsti al comma 2 del presente articolo posso accedere ai corsi di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità in sovrannumero nella misura del 30 per cento dei percorsi attivati da ciascun ateneo. Al fine di dare

attuazione alle previsioni contenute nel presente articolo, ciascuna università statale a decorrere dall'anno 2025 vincola le risorse necessarie per l'attivazione dei corsi di specializzazione in sovrannumero di cui al presente decreto. Con apposito decreto interministeriale del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università e della ricerca, sulla base della stima del fabbisogno regionale di docenti abilitati, sono definite le risorse necessarie e i criteri di riparto alle singole università.»

6.3

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: "in aggiunta" fino alla fine del periodo con le seguenti: "fino all'anno accademico 2026/27 coloro che possiedono i requisiti previsti al comma 2 del presente articolo posso accedere ai corsi di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità in sovrannumero nella misura del 30 per cento dei percorsi attivati da ciascun ateneo. Al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nel presente articolo, ciascuna università statale a decorrere dall'anno 2025 vincola le risorse necessarie per l'attivazione dei corsi di specializzazione in sovrannumero di cui al presente decreto. Con apposito decreto interministeriale del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università e della ricerca, sulla base della stima del fabbisogno regionale di docenti abilitati, sono definite le risorse necessarie e i criteri di riparto alle singole università."

6.500

[Sbrollini](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«L'offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma, in deroga al Decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito nella legge n. 79 del 29 giugno 2022, articolo 2-ter, comma 4, prevede per l'abilitazione all'insegnamento, oltre al conseguimento di almeno 30 crediti formativi, l'ulteriore conseguimento di numero 10 crediti ottenuti con la frequenza di laboratori (un credito per ciascun laboratorio) sulle varie tipologie di disabilità. I laboratori verranno attivati presso le università anche in convenzione con l'INDIRE.»

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. E' fatto comunque obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di acquisire ulteriori 20 CFU nell'anno scolastico successivo all'immissione in servizio, di cui 10 di tirocini indiretti. Detti crediti formativi sono conseguiti presso le università accreditate per l'erogazione dei tirocini formativi attivi per il sostegno didattico in base alla vigente normativa in materia.»

6.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «presente comma» inserire le seguenti: «, in deroga all'articolo 2-ter, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79», e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, di cui venti CFU/CFA nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri dieci CFU/CFA di laboratori.»

6.5

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "trenta crediti formativi" con le seguenti: "quaranta crediti formativi".

Consequentemente:

- *al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* "La direzione dei percorsi di formazione attivati dall'INDIRE, o dalle università autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, deve essere affidata a un professore universitario di I o II fascia del settore scientifico disciplinare PAED-02/A (Didattica e Pedagogia Speciale), con un curriculum di competenze specifiche sui temi dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità.";

- *dopo il comma 1, inserire il seguente:* "1-bis. Al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nel presente articolo, ciascuna università statale a decorrere dall'anno 2025 vincola le risorse necessarie per l'attivazione dei corsi di specializzazione in sovrannumero di cui al presente decreto. Con apposito decreto interministeriale del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università e della ricerca, sulla base della stima del fabbisogno regionale di docenti abilitati, sono definite le risorse necessarie e i criteri di riparto alle singole università.";

- *al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* "L'offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma prevede per tali docenti il conseguimento di sei crediti formativi in più di rielaborazione riflessiva e critica dell'esperienza professionale maturata e di nuove tecnologie per l'apprendimento, diversificati per ordine e grado scolastico di riferimento.";

- *al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole:* "il profilo professionale del docente specializzato" *e sostituire le parole:* "e la commissione esaminatrice dell'esame finale" *con le seguenti:* "per il quale i candidati devono aver superato, con voto non inferiore a 18/30, le valutazioni riferite al tirocinio diretto e indiretto ed agli insegnamenti, e la commissione esaminatrice dell'esame finale di pertinenza delle università, presieduta da un docente universitario di prima o seconda fascia del settore disciplinare PAED-02/A, un docente del corso e un componente esterno designati dall'USR.".

6.6

[Versace](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:"1-bis. Ai fini di cui al comma 1, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026 l'accesso ai percorsi accademici di specializzazione sul sostegno è libero per chiunque possenga un titolo di studio coerente con la classe di concorso."

6.7

[Versace](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole "cinque anni" con le seguenti "dieci anni".

6.501

[Sbrollini](#)

Precluso

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nelle more della pubblicazione del regolamento di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è riconosciuto per l'anno scolastico 2024-2025 il punteggio di cui all'articolo 20, comma 6-quater, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.».

G6.1

[Pirondini, Aloisio, Castiello, Barbara Florida](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca",

premessi che:

gli articoli 6 e 7 dettano, almeno negli intendimenti, disposizioni finalizzate al potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;

più in particolare, al fine dichiarato di sopperire alla carenza di docenti specializzati sul sostegno, introducono, sino al 31 dicembre 2025, in aggiunta all'offerta formativa delle università, una nuova offerta formativa di specializzazione sul sostegno, erogata dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), e dedicata a coloro che abbiano prestato servizio su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti;

per l'attivazione di tali percorsi formativi, la disposizione all'esame prevede che il Ministro dell'istruzione e del merito definisca, con proprio decreto, il profilo professionale del docente specializzato, i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione attivati, i requisiti e le modalità per l'attivazione dei percorsi, i costi massimi (dei predetti percorsi), l'esame finale e la composizione della relativa commissione esaminatrice; si prevede inoltre che il Ministero dell'istruzione e del merito individui, ogni anno, sino al 31 dicembre 2025, il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilità;

la disposizione reca altresì la clausola di invarianza finanziaria;

l'articolo 8 detta invece disposizioni finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno prevedendo che, nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse del discente, nell'ambito dell'attribuzione degli incarichi di supplenza, al docente in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni con disabilità può essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico;

nel mese di febbraio 2024, l'Istituto nazionale di statistica ha presentato i risultati dell'indagine sull'inclusione scolastica; da tale rapporto è emerso che:

nell'anno scolastico 2022/2023 sono quasi 338.000 gli alunni con disabilità che frequentano le scuole di ogni ordine e grado, il 4,1 per cento del totale degli iscritti (+7 per cento rispetto al precedente anno scolastico); seppure è migliorata l'offerta di insegnanti di sostegno (+10 per cento) tuttavia emerge che il 12 per cento viene assegnato in ritardo;

il numero medio di ore settimanali di sostegno fruito da ciascun alunno ammonta a 15,3: il confronto tra gli ordini scolastici mette in evidenza una maggiore dotazione nella scuola dell'infanzia (20,2 ore), seguita dalla primaria (16,7 ore) e dalla secondaria di secondo grado (13,4 ore);

il 4 per cento delle famiglie ha presentato ricorso al TAR, ritenendo l'assegnazione delle ore non adeguata. Nel Mezzogiorno i ricorsi risultano più frequenti (5,4 per cento) mentre nel Nord la quota scende al 3 per cento;

permane ancora una forte discontinuità nella didattica: il 60 per cento degli alunni con disabilità cambia insegnante per il sostegno da un anno all'altro, il 9 per cento nel corso dello stesso anno scolastico;

per l'anno scolastico 2022/2023 la quota di alunni con disabilità che ha cambiato insegnante di sostegno rispetto all'anno precedente è pari al 59,6 per cento, sale al 62,1 per cento nelle secondarie di primo grado e raggiunge il 75 per cento nelle scuole dell'infanzia; una quota non trascurabile di alunni (9 per cento) ha, inoltre, cambiato insegnante di sostegno nel corso dell'anno scolastico;

considerato che:

per ovviare alla perdurante precarietà dei docenti di sostegno non appare né utile né risolutiva la creazione di ulteriori e inadeguati percorsi formativi ma occorre invece istituire le classi di concorso per il sostegno didattico, una per ciascun grado di istruzione affinché tutti i docenti assegnati ai posti di sostegno a tempo indeterminato non siano più precari;

per garantire la continuità didattica del sostegno scolastico, occorre prevedere che l'incarico di

supplenza dei docenti di sostegno abbia validità biennale, fatte salve le eccezioni debitamente motivate e documentate concernenti lo stato di salute o le gravi esigenze familiari del docente; qualora sia poi necessario il completamento di un triennio l'incarico di supplenza deve essere prorogato di un anno e, nello scorrimento delle graduatorie occorre riconoscere la doverosa priorità al docente che garantisce la continuità didattica;

al fine di evitare che all'inizio dell'anno scolastico vi sia l'attesa infinita per i docenti, per gli alunni e le alunne e per le loro famiglie, le procedure di nomina dei docenti di sostegno, devono essere avviate al termine delle lezioni dell'anno scolastico precedente a quello di riferimento, a partire dalla scuola primaria, proseguendo con la scuola secondaria di primo grado, la scuola dell'infanzia e la scuola secondaria di secondo grado, affinché si concludano rigorosamente entro il 31 agosto e comunque non oltre il 10 settembre;

dal predetto rapporto è emerso altresì che gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione che affiancano gli insegnanti di sostegno sono più di 68.000; gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione sono operatori specializzati, finanziati dagli enti locali, la cui presenza è finalizzata a migliorare la qualità dell'azione formativa, facilitando la comunicazione e l'interazione dello studente con disabilità e stimolando lo sviluppo delle sue abilità nelle diverse dimensioni dell'autonomia;

a livello territoriale, tuttavia, sono ancora ampi i divari nella disponibilità di assistenti per l'autonomia e la comunicazione: a fronte di un valore medio di 4,4 alunni per assistente, nel Mezzogiorno il rapporto sale a 4,7, con punte massime in Campania dove supera la soglia di 9,5 alunni con disabilità per ogni assistente; la presenza di queste figure aumenta invece nelle regioni del Centro dove il rapporto scende a 3,7 alunni per assistente;

per garantire il diritto allo studio e la piena integrazione degli alunni con disabilità fisica, psichica o sensoriale, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale dovrebbero essere centralizzate, previa definizione dello stato giuridico, del profilo contrattuale, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola da applicare, del percorso formativo, dell'orario di lavoro, della dotazione organica nonché delle procedure di stabilizzazione del personale che ha svolto e attualmente svolge tale attività nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione:-

la clausola di invarianza finanziaria prevista dalla disposizione all'esame, oltretutto, rende inconsistente qualsiasi misura e intendimento,

impegna il Governo:

a garantire la continuità didattica del sostegno scolastico, avviando le procedure di assegnazione al termine delle lezioni dell'anno scolastico precedente a quello di riferimento, a partire dalla scuola primaria, proseguendo con la scuola secondaria di primo grado, la scuola dell'infanzia e la scuola secondaria di secondo grado, e si concludano rigorosamente entro il 31 agosto e comunque non oltre il 10 settembre;

a centralizzare l'assegnazione degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione in tutti gli istituti scolastici al fine di assicurare in tutto il territorio nazionale la qualità dell'azione formativa, facilitare la comunicazione e l'interazione dello studente con disabilità e stimolare adeguatamente lo sviluppo delle sue abilità nelle diverse dimensioni dell'autonomia.

7.1

[Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

7.500

[Sbrollini](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo

7.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7

(Misure per i possessori di titolo conseguito all'estero, in attesa di riconoscimento)

1. Per l'anno scolastico 2024/2025, coloro che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124, con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, sono iscritti in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino all'effettivo riconoscimento del titolo di accesso.

2. I soggetti di cui al comma 1 sottoscrivono i contratti a tempo determinato, con clausola risolutiva espressa, per il conferimento delle supplenze in subordine ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia o negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

3. Se il titolo conseguito all'estero è riconosciuto nel corso della vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 2, il medesimo contratto prosegue sino al termine della sua durata. Se nel corso della vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 2 interviene il mancato riconoscimento del titolo, il contratto è immediatamente risolto.»

7.3

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 7

(Misure per i possessori di titolo conseguito all'estero, in attesa di riconoscimento)

1. Per l'anno scolastico 2024/2025, coloro che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124, con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, sono iscritti in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino all'effettivo riconoscimento del titolo di accesso.

2. I soggetti di cui al comma 1 sottoscrivono i contratti a tempo determinato, con clausola risolutiva espressa, per il conferimento delle supplenze, in subordine ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia o negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

3. Se il titolo conseguito all'estero è riconosciuto nel corso della vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 2, il medesimo contratto prosegue sino al termine della sua durata. Se nel corso della vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 2 interviene il mancato riconoscimento del titolo, il contratto è immediatamente risolto."

7.4

[Versace](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, coloro i quali sono in possesso di un titolo estero e hanno pendente, oltre i termini di legge, il procedimento di riconoscimento del titolo di formazione e, nel contempo, hanno frequentato con successo un corso TFA Sostegno (Tirocinio Formativo Attivo per l'insegnamento di sostegno) presso Atenei italiani, possono sostituire i corsi attivati dall'INDIRE con la formazione acquisita durante la frequenza del TFA Italiano, anche in questo caso rinunciando ad ogni istanza di riconoscimento sul sostegno".

7.5

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Precluso

Dopo il comma 2-bis, inserire il seguente: "2-ter. L'offerta formativa dei percorsi di cui al comma 1 prevede il conseguimento di almeno trenta crediti formativi effettivi, comprensivi dei 3 CFU della prova finale, con l'attenzione a contenuti formativi che possano recuperare la specificità delle istituzioni scolastiche del contesto italiano, dagli aspetti legislativi alle strategie di Didattica speciale per l'inclusione, alle procedure di valutazione del sistema italiano e di ulteriori 12 CFU in più di tirocinio indiretto e diretto, diversificati per ordine e grado scolastico di riferimento, dei quali 4 CFU di tirocinio indiretto e di nuove tecnologie per l'apprendimento e 8 CFU di tirocinio diretto presso le istituzioni scolastiche accreditate presso il sistema formativo nazionale."

Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

- dopo le parole: "l'esame finale dei percorsi" inserire le seguenti: "per il quale i candidati devono aver superato, con voto non inferiore a 18/30, le valutazioni riferite al tirocinio diretto ed indiretto ed agli insegnamenti";

- dopo le parole: "composizione della commissione esaminatrice dell'esame finale" inserire le seguenti: "di pertinenza delle università, presieduta da un docente universitario di prima o seconda fascia del settore disciplinare PAED-02/A, un docente del corso e un componente esterno designati dall'USR."

7.501

[Sbrollini](#)

Precluso

Al comma 3, al secondo periodo, dopo le parole: «sono definiti» inserire le seguenti: «un numero minimo di crediti formativi, non inferiore al numero di 20,».

7-bis.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

7-bis.500

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Precluso

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

7-bis.2

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Precluso

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

7-bis.3

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Barbara Florida](#)

Precluso

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

8.1

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Barbara Florida](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

8.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

8.3

[Versace](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso comma 3, dopo le parole: "continuità educativa e didattica di cui al comma 1" inserire le seguenti: ", nonché la socializzazione extrascolastica e del periodo estivo,"

8.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «comma 3», sopprimere le parole da: «nel caso di »fino a: «discente».

Conseguentemente, al medesimo capoverso «comma 3», sostituire le parole da: «può essere proposta» fino a: «precedente anno scolastico» con le seguenti: «può essere proposto un contratto a tempo determinato di durata biennale senza soluzione di continuità».

8.5

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «3», primo periodo, sostituire le parole da: "nel caso" fino a: "discente" con le seguenti: "sentita la famiglia e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse del discente, anche in base agli esiti della verifica del processo di inclusione approvata dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, previsto dall'articolo 15, comma 10, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,".

8.500

[Sbrollini](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «comma 3», dopo le parole: «e valutato, da parte del dirigente scolastico», inserire le seguenti: «con motivato riscontro alla famiglia richiedente,» e dopo le parole: «medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico,» inserire le seguenti: «fino alla fine del ciclo scolastico, e, comunque, per un periodo non superiore ad ulteriori due anni consecutivi al primo già effettuato,».

8.6

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «3», primo periodo, sostituire le parole: "può essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico" con le seguenti: "può essere proposto un contratto a tempo determinato di durata biennale senza soluzione di continuità".

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il capoverso 3-bis.

8-bis.0.1

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Precluso

Dopo l'articolo 8-bis, inserire il seguente:

"Art. 8-ter.

(Personale educativo degli enti locali)

1. All'articolo 15-bis del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla

legge 29 aprile 2024, n. 56, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per le finalità di cui al primo periodo, fino al 31 dicembre 2027, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché in deroga all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la spesa per il personale scolastico, educativo e ausiliario, a tempo determinato e indeterminato, destinato ai servizi gestiti direttamente dai comuni non è assoggettata ai limiti di spesa previsti, per i comuni, dalle normative vigenti, nel rispetto degli equilibri di bilancio».".

9.1

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole da: "sono di seguito individuati" fino alla fine del comma con le seguenti: "è individuato, all'interno di ciascuna regione, un capoluogo di provincia in cui avviare le attività di sperimentazione disciplinate dall'articolo 33, commi 1 e 2, del medesimo decreto.".

9.2

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere le seguenti: "i-bis) Milano; i-ter) Torino; i-quater) Roma; i-quinquies) Napoli.".

9.3

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Precluso

Sostituire il comma 6 con il seguente: "6. Per la partecipazione alle attività formative, le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio sono riconosciute ai partecipanti alle attività formative secondo quanto previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024.".

9-bis.1

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Barbara Florida](#)

Precluso

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 3.

3-bis. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, a decorrere dall'anno 2024, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, l'attività di produzione, distribuzione e commercio di sistemi di arma. Il contributo è dovuto a fronte di un incremento medio del margine operativo lordo nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso, almeno pari al 50 per cento. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 25 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. Il contributo di solidarietà è versato entro il nono mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 ottobre 2025. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento,

delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi».

9-bis.2

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Castiello](#), [Barbara Floridaia](#)

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e a decorrere dal 2027, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e a decorrere dall'anno 2027».

10.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «e devono acquisire» fino alla fine del comma.

Conseguentemente al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «acquisire, in ogni caso» fino alla fine del comma con le seguenti: «sostenere l'anno di formazione e di prova ai sensi della normativa».

10.2

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: "con oneri a proprio carico".

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: "con oneri a proprio carico".

10.3

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Precluso

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente: "3-sexies. Per l'anno scolastico 2024/25 sono riattivati fino al 30 giugno 2025 i contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 21, comma 4-bis e comma 4-bis.1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.".

10.4

[Versace](#)

Precluso

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente: "3-sexies. Per la valorizzazione e la tutela di esperienze professionali già positivamente formate e impiegate, sono prorogati i contratti a tempo indeterminato, stipulati con clausola rescissoria del personale docente assunto in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali. Il Ministro dell'istruzione e del Merito procede alla conferma dei ruoli, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1o settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma".

10.0.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Modifiche al decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con legge 29 aprile 2024, n. 56)

1. All'articolo 15-bis del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito con legge 29 aprile 2024, n. 56, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le finalità di cui al primo periodo, fino al 31 dicembre 2027, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché in deroga all'art. 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la spesa per il personale scolastico, educativo e ausiliario, a tempo determinato e indeterminato, destinato ai servizi gestiti direttamente dai comuni non è assoggettata ai limiti di spesa previsti, per i comuni, dalle normative vigenti, nel rispetto degli equilibri di bilancio.»

10.0.2

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Barbara Floridaia](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Disposizioni in materia di reclutamento dei docenti del comparto AFAM)

1. All'articolo 14, comma 4-*quater*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «con vigenza triennale a decorrere dalla data di approvazione,» sono soppresse;
- b) le parole: «per la sola istituzione che li costituisce» sono soppresse».

10.0.3

[Barbara Floridaia](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure urgenti in materia di aggiornamento annuale GPS)

1. Al fine di considerare il punteggio ottenuto dai nuovi concorsi indetti secondo le nuove procedure di reclutamento previste per la realizzazione degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in via straordinaria e fino al termine delle procedure concorsuali indette con il nuovo sistema di reclutamento per gli anni 2024, 2025 e 2026, le graduatorie provinciali per le supplenze, istituite ai sensi dell'articolo 4, commi 6-*bis* e 6-*ter*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono aggiornate con cadenza annuale».

11.1

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: "nei limiti delle risorse di organico disponibili a livello nazionale." e sostituire le parole da: "dedicato" fino alla fine del secondo periodo con le seguenti: "aggiuntivo per consentire maggiore flessibilità didattico-organizzativa per favorire i processi di inclusione nelle classi in cui sono inseriti studenti con background migratorio in numero pari o superiore al 10 per cento degli studenti della classe. Nella programmazione dei posti da assegnare alle procedure di concorso ordinario per docenti della scuola secondaria, il Ministero dell'istruzione e del merito tiene conto del fabbisogno derivante dall'applicazione del presente comma, anche implementando i posti per la classe di concorso «Lingua italiana per discenti di lingua straniera» (A-23)."

Conseguentemente:

1) *al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: "extracurricolare" con la seguente: "curricolare";*

2) *al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: "alunni stranieri, che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana" con le seguenti: "alunni con background migratorio";*

3) *al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le istituzioni scolastiche interessate organizzano le attività evitando la sola presenza e l'isolamento di alunni con background migratorio.".*

11.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «nei limiti delle risorse di organico disponibili a livello nazionale».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «dedicato» fino alla fine del secondo periodo con le seguenti: «aggiuntivo per consentire maggiore flessibilità didattico-organizzativa per favorire i processi di inclusione nelle classi in cui sono inseriti studenti con background migratorio in numero pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe. Nella programmazione dei posti da assegnare alle procedure di concorso ordinario per docenti della scuola secondaria, il Ministero dell'istruzione e del merito tiene conto del fabbisogno derivante dall'applicazione del presente comma, anche implementando i posti per la classe di concorso «Lingua italiana per discendenti di lingua straniera» (A-23).

11.4

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: "di un docente dedicato" fino alla fine del periodo con le seguenti: "di docenti dedicati all'insegnamento dell'italiano per stranieri negli istituti con classi aventi un numero di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al Sistema nazionale di istruzione oppure che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana pari o inferiore al livello A2 del quadro europeo delle lingue.".

Conseguentemente:

1) *al comma 2, sostituire le parole da: "le istituzioni scolastiche" fino alla fine del comma con le seguenti: "e gradualmente per tutti gli alunni con background migratorio, le istituzioni scolastiche possono stipulare accordi con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), anche avvalendosi delle risorse di cui al comma 3. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 si procede all'accertamento obbligatorio delle competenze linguistiche attraverso test standardizzati di livello realizzati in collaborazione con l'associazione di certificazione di lingua italiana di qualità - CLIQ, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.";*

2) *al comma 3, sostituire le parole da: "in orario extracurricolare" fino alla fine del comma con le seguenti: "sia a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale «PN Scuola e competenze 2021-2027», in attuazione del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, sia utilizzando le disponibilità dell'istituto in particolare dell'organico di potenziamento. La partecipazione alle attività di cui al presente comma è diretta alle istituzioni scolastiche che registrano tassi di presenza di alunni con background migratorio che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana, livello A2 per la scuola primo ciclo, B1 per la scuola del secondo ciclo, definita con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, con il quale sono individuate, altresì, le modalità di partecipazione al Programma nazionale «PN Scuola e competenze 2021-2027» sulla base delle risorse*

disponibili di cui al primo periodo. Dall'anno scolastico 2025/26 il Ministero dell'istruzione e del merito individua inoltre, a questo fine, uno specifico contingente dell'organico di potenziamento.";

3) *al comma 4, al capoverso sostituire le parole da: "e che non sono" fino alla fine del capoverso con le seguenti: "o che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana, pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe e il relativo numero dei posti di docente da assegnare agli istituti di riferimento."*

11.3

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: "l'assegnazione di un docente" inserire le seguenti: "a partire dagli asili nido".

11.5

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: "dedicato" inserire le seguenti: "alla predisposizione di materiale didattico dedicato, all'attività di consulenza e formazione del corpo docente, alla promozione di materiali multilingue, anche non comunitarie, come supporto della lingua della comunicazione di base, alla lingua dello studio e alle microlingue delle discipline scolastiche e".

11.6

[D'Elia](#), [Rando](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe" con le seguenti: "sulla base di valutazione complessiva dei bisogni linguistici degli studenti".

11.7

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: "pari o superiore al 20 per cento" con le seguenti: "pari o superiore al 10 per cento".

Conseguentemente:

al comma 2, dopo le parole: "Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA)" inserire le seguenti: "adeguatamente potenziati" e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "L'accertamento obbligatorio di cui al presente comma è svolto attraverso strumenti di valutazione standardizzati a livello nazionale, individuati con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, che definisce altresì le modalità di coinvolgimento degli enti certificatori riconosciuti a livello nazionale.";

al comma 4, capoverso «b-ter, sostituire le parole: "al 20 per cento" con le seguenti: "al 10 per cento".

11.8

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "10 per cento".

11.9

[Aloisio](#), [Barbara Florida](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

Conseguentemente, al comma 4, capoverso «b-ter», sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

11.10

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. A partire dall'anno scolastico 2025/2026 si procede all'accertamento obbligatorio delle competenze attraverso test standardizzati di livello realizzati in collaborazione con l'associazione di certificazione lingua italiana di qualità-CLIQ."

11.12

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «extracurricolare» con la seguente: «curricolare».

Conseguentemente:

1) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: «alunni stranieri» fino a: «lingua italiana» con le seguenti: «alunni con background migratorio»;

2) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le istituzioni scolastiche interessate avranno cura di organizzare le attività evitando la sola presenza e l'isolamento di alunni con background migratorio.»

11.11

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Precluso

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "potenziamento didattico in orario extracurricolare" inserire le seguenti: "attività socioculturali, sportive e nel corso della pausa estiva, anche attraverso la collaborazione tra i vari attori della comunità educante, creando sinergie e collaborazioni con professionisti di diverse discipline ed enti del terzo settore dentro e fuori dalla scuola".

11.13

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 4, capoverso comma b-ter), sopprimere le parole da: «che si iscrivono» fino a: «A2 del QCER,»

G11.1

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Barbara Florida](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca", premesso che:

il provvedimento reca disposizioni in materia di sport, di organismi sportivi e di lavoro sportivo, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di tutela dei diritti delle persone con disabilità, di integrazione scolastica degli alunni stranieri;

in ordine all'ultimo tema dell'elenco suesposto, il Ministro dell'istruzione e del merito ha dichiarato che "dobbiamo realizzare al più presto il potenziamento dell'italiano per gli studenti stranieri, una sfida irrinunciabile. Mi auguro che il decreto legge possa essere approvato in termini rapidi";

preme ai firmatari sottolineare che l'articolo 11, comma 1, pur prevedendo una lodevole misura di sostegno all'inclusione e all'integrazione scolastica degli alunni stranieri - l'assegnazione di un docente dedicato all'insegnamento della lingua italiana - ne riduce fortemente e ne complica la portata,

in quanto essa: è rimessa all'esercizio di una mera facoltà per il tramite di un decreto ministeriale; incontra il limite delle risorse di organico disponibili a livello nazionale; incontra un ulteriore limite applicativo, in quanto è prevista per le sole classi nelle quali gli alunni stranieri siano in numero pari o superiore al 20 per cento del totale degli alunni della classe e, altresì, deve trattarsi di alunni stranieri che si iscrivono per la prima volta al Sistema nazionale di istruzione; infine, ad onta della dichiarata urgenza, la disposizione - si ribadisce, da iscriversi a mera facoltà - è comunque prevista a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026;

al fine di offrire un segnale alle giovani generazioni di stranieri, in grado di rendere reale, rapida ed effettiva la dichiarata volontà di "realizzare al più presto il potenziamento dell'italiano per gli studenti stranieri", considerata "una sfida irrinunciabile" da vincere,

impegna il Governo:

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, onde sostenere il diritto costituzionale allo studio di cui all'articolo 34 della Costituzione, volto a garantire l'accesso, la frequenza, l'inclusione alla scuola e ai percorsi di formazione a tutti gli alunni, a rivedere la disposizione di cui alla premessa al fine di renderla obbligatoria e fruibile a decorrere dall'avvio dell'anno scolastico 2024/25, provvedendo a ridurre, altresì, la percentuale ivi disposta di alunni stranieri rispetto al numero complessivo degli alunni nelle classi.

12.1

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 19-quater», comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "nel limite del 50 per cento" con le seguenti: "nella misura del 100 per cento".

12.500

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 1, capoverso "Art. 19-quater", sopprimere il comma 2.*
- b) *sopprimere il comma 1-bis.*

12.2

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 19-quater», comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: "alla stessa procedura di mobilità e".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 19-quater», comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: "alle procedure di mobilità e".

12.501

[Malpezzi](#), [Rossomando](#), [D'Elia](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Dopo il comma 11-septies dell'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono inseriti i seguenti:

"11-septies.1. Al fine di coprire i posti vacanti di dirigente scolastico per l'anno scolastico 2024/2025, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di partecipazione ad un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, anche per prevenire le ripercussioni sull'Amministrazione degli esiti di possibili contenziosi. Al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici

nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 97 del 22 dicembre 2023 che abbiano superato la prova preselettiva o che ne siano stati esonerati ai sensi dell'articolo 20, comma 2-*bis*, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

11-*septies*.2. La graduatoria dei soggetti che hanno sostenuto la prova finale del corso intensivo di formazione di cui al comma 11-*septies*.1 costituisce ad ogni effetto la graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, anche ai fini di quanto previsto al comma 11-*septies*.

11-*septies*.3. Le prove finali del corso intensivo di formazione di cui al comma 11-*septies*.1 si concludono in tempo utile per consentire l'immissione in ruolo per l'anno scolastico 2024/2025 attingendo dalla graduatoria di cui al comma 11-*septies*.2.»

12.3

[Barbara Florida](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1-bis.

G12.1

[Petrenga](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca", premesso che:

l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca, prevede disposizioni in ordine alla mobilità straordinaria dei Dirigenti scolastici;

impegna il Governo:

A valutare la possibilità di istituzione di un corso intensivo di formazione, con l'obiettivo di coprire i posti vacanti di Dirigente scolastico per l'a.s. 2024/2025. Al corso intensivo di formazione si potrebbero ammettere i partecipanti al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 97 del 22 dicembre 2023 che abbiano superato la prova preselettiva o che ne siano stati esonerati ai sensi dell'articolo 20, comma 2-*bis*, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

La graduatoria dei soggetti che hanno sostenuto la prova finale del corso intensivo di formazione di cui al comma 11-*septies*.1 potrebbe costituire ad ogni effetto la graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, anche ai fini di quanto previsto al comma 11-*septies*.

13.1

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente: "1. Il comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165, è sostituito dai seguenti:

«1. Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità

giuridica ed autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in ordine ai risultati. Al fine di ridefinire il sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, entro 30 giorni dall'approvazione decreto-legge è istituita una specifica Commissione paritetica, presso l'ARAN, composta anche da rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito e dalle organizzazioni sindacali, con il compito di valutare l'efficacia e l'appropriatezza dell'attuale sistema con riferimento all'organizzazione del lavoro, alle funzioni e alla struttura evidenziata e di definire gli indirizzi per la definizione degli obiettivi strategici volti ad assicurare il buon andamento dell'azione dirigenziale.

1-bis. La Commissione di cui al comma 1 opera nel rispetto di quanto già disposto dall'articolo 1, comma 93, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente disposizione il Ministro dell'istruzione e del merito emana una direttiva sulla valutazione dei dirigenti scolastici.

1-ter. A partire dal 1° settembre 2024, cessano di avere efficacia le disposizioni in materia di valutazione dei dirigenti scolastici di cui al comma 94, dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

1-quater. Gli eventuali risparmi di spesa sono versati nel Fondo unico nazionale di cui all'articolo 42 del contratto collettivo nazionale lavoro del 1° marzo 2002.».

13.0.1

[Versace](#)

Precluso

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

"Art. 13-bis

1. Ai soggetti di cui all'articolo 25, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto equiparati alla dirigenza scolastica, è consentito percepire emolumenti per incarichi aggiuntivi finanziati con fondi esterni all'amministrazione; l'autorizzazione è concessa con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'istituzione"

14.1

[Pirondini, Aloisio, Castiello, Barbara Florida](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 14**

(Disposizioni in materia di durata del servizio all'estero del personale della Scuola)

1. Il personale che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risulta in corso di svolgimento del sesto anno di servizio presso le Scuole europee nell'anno scolastico 2023/2024 può optare per permanere all'estero per un unico periodo di nove anni scolastici consecutivi nell'arco dell'intera carriera, compreso quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. L'opzione è esercitata entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

14.2

[La Marca, Verducci, D'Elia, Crisanti, Rando](#)

Precluso

Dopo il comma 01, inserire il seguente: "01-bis. All'articolo 21 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. La permanenza all'estero non può essere superiore, nell'arco dell'intera carriera a un periodo complessivo di quindici anni scolastici, in due periodi ciascuno dei quali fino a un massimo rispettivamente di nove anni e di sei anni scolastici consecutivi. I due periodi sono separati da almeno tre anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale.

2. Il personale che ha prestato servizio all'estero per non oltre sei anni scolastici, compresi quello in corso e quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero, può optare per permanere all'estero per il primo periodo di nove anni scolastici consecutivi, compreso quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. L'opzione è esercitata non oltre l'ultimo giorno del sesto anno scolastico del primo sessennio di permanenza all'estero. L'opzione di cui al comma 2-*bis* può essere esercitata esclusivamente dal personale che assicura una presenza all'estero fino allo scadere del novennio o, in caso di collocamento a riposo, per almeno un settennio. Se il personale rientra in Italia prima del termine indicato al primo periodo, in applicazione dell'articolo 26, comma 2, oppure a seguito di domanda non motivata da gravi motivi personali o familiari, non sono dovuti i benefici per il viaggio di rimpatrio di cui alla parte terza, titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.».

Conseguentemente:

- dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-*bis*. All'articolo 37 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, il comma 8 è abrogato.";

- al comma 2, sopprimere le parole: "presso le Scuole europee".

14.3

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Precluso

*Dopo il comma 01, inserire il seguente: "01-*bis*. All'articolo 21 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, comma 2, le parole: «sei anni» sono sostituite con le seguenti: «tre anni».";*

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: "presso le Scuole europee nell'anno scolastico 2023/2024" con le seguenti: "all'estero".

14.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire l'alea con il seguente:

«1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni»;

b) dopo l'alea, inserire le seguenti lettere:

«a) all'articolo 19, comma 4, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «nove anni» e le parole: «scadenza sessennale» sono sostituite con le seguenti: «scadenza novennale»;

b) all'articolo 21, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:».

14.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire l'alea con il seguente:

«1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:»;

b) dopo l'alea, inserire le seguenti lettere:

«a) All'articolo 21, comma 2, primo periodo, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «tre».

b) all'articolo 21, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:».

14.6

[Crisanti](#), [La Marca](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «2-*bis*», primo periodo, sopprimere le parole: "nell'arco della vita lavorativa".*

14.7

[Crisanti](#), [La Marca](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole da: "del presente decreto" fino alla fine del comma con le seguenti: "della legge di conversione del presente decreto anche dal personale in servizio all'estero in corso di svolgimento del sesto anno di servizio nell'anno scolastico 2023/2024".

14.8

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 2, sopprimere le parole: "presso le Scuole europee".

14.9

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «presso le Scuole europee nell'anno scolastico 2023/2024» con le seguenti: «all'estero».

14-bis.0.1

[Aloisio](#), [Barbara Floridaia](#), [Castiello](#), [Pirondini](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.1.

(Disposizioni urgenti in materia di sostegno e sviluppo della comunità educante)

1. Per garantire il rispetto degli obiettivi e dei traguardi della Missione 4, Componente 1 del PNRR, al fine di realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva e per consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, anche al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 20 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogista, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché a intervenire, attraverso lo psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione, i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo, la predisposizione dei patti educativi, nonché i criteri in base ai quali devono essere predisposti i progetti.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito».

14-bis.0.2

[Barbara Florida](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.1

(Misure urgenti per l'Istituzione della dote educativa)

1. Per garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione dei cittadini, è istituita, a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, la «Dote educativa», quale misura fondamentale a garanzia del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, destinata a tutte le alunne e alunni, studentesse e studenti del primo e secondo ciclo di istruzione, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, per sostenere economicamente le famiglie durante tutto il percorso educativo dei figli e contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, anche al fine di prevenire e contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica.

2. La dote educativa, quale beneficio economico, è assegnata, nel limite di spesa di cui al comma 8 su base annua tramite una carta elettronica nominale, di seguito denominata «Carta», dell'importo massimo di euro 500, da utilizzare esclusivamente per le attività scolastiche ed extra scolastiche, espressamente indicate al comma 6.

3. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione della Carta e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.

5. La Dote educativa è concessa, su richiesta, a tutte le alunne e alunni, studentesse e studenti residenti nel territorio nazionale, iscritti e frequentanti le istituzioni scolastiche pubbliche del primo e secondo ciclo di istruzione, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro.

6. La Carta è assegnata entro l'inizio dell'anno scolastico ed è utilizzabile non oltre la fine di ciascun anno scolastico di riferimento per le attività scolastiche ed extra scolastiche. In particolare, la Carta può essere utilizzata per:

- a) acquisto di libri di testo, anche in formato digitale;
- b) materiale di cancelleria scolastica;
- c) acquisto di prodotti e servizi di natura tecnologica a supporto dell'attività di studio e dello sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
- d) iniziative coerenti con le attività individuate dalle singole istituzioni scolastiche nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa e sulla base delle priorità nazionali indicate nel piano nazionale di formazione;
- e) attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato svolte anche in ambito extra scolastico.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, è istituita un'apposita sezione digitale, denominata «La mia dote educativa», alla quale accedere per l'utilizzo della Carta, mediante l'APP IO. Col medesimo decreto sono stabilite altresì le modalità e le condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali, enti o associazioni di categoria

che forniscono i beni e i servizi che possono essere utilizzati per le finalità di cui al comma 2. Le agevolazioni consentite dalla Carta hanno carattere individuale e nominativo, in quanto possono essere utilizzate, presso gli operatori accreditati, esclusivamente dal beneficiario registrato.

8. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo denominato «Fondo per la dote educativa», con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3 mila milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. La dotazione dei relativi Fondi può essere rideterminata, fermo restando il limite della spesa complessivamente autorizzata dal presente comma. La gestione della misura è demandata al Ministero dell'istruzione e del merito, che effettua il monitoraggio trimestrale sull'andamento della spesa e, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, ne comunica i risultati al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede:

a) quanto a euro 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2024-2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a euro 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

14-bis.0.3

[Aloisio](#), [Barbara Florida](#), [Castiello](#), [Pirondini](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.1

(Misure urgenti per una graduale implementazione del tempo prolungato)

1. Per contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica, nonché per garantire il successo formativo delle alunne e degli alunni, studentesse e studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, è implementato, al fine di una graduale generalizzazione, il tempo prolungato pomeridiano e conseguentemente garantito il servizio mensa scolastica.

2. Al fine di dare concreta attuazione alle finalità di cui al comma 1, in aggiunta alle risorse disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse relative alla Missione 4 - Componente 1 - del Piano nazionale di ripresa e resilienza, linea di investimento 1.2. Piano per l'estensione del tempo pieno e mense, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo, con una dotazione pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28, sono stabiliti i criteri di attuazione e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 2.

4. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al presente articolo, pari a euro 500 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

14-bis.0.4

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Barbara Florida](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.1.

(Misure urgenti in materia di personale ATA)

1. Per l'anno scolastico 2024-2025 sono riattivati fino al 30 giugno 2025 i contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 21, comma 4-bis e comma 4-bis.1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112».

14-ter.0.1

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-ter.1.

(Disposizioni urgenti in merito all'attivazione della didattica a distanza in casi di urgenza e necessità)

1. Nei casi di necessità e urgenza e di gravi e imprevedute cause sopravvenute, i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della sospensione delle attività didattiche in presenza, modalità di didattica a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione e avuto riguardo delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, al fine di garantire la continuità didattica.

2. La durata della sospensione di cui al comma 1 non può in ogni caso superare i 30 giorni».

15.1

[D'Elia](#), [Rando](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: "Nelle more della revisione delle disposizioni in materia di pre-ruolo universitario e della ricerca" con le seguenti: "Nelle more della compiuta attivazione del contratto di ricerca previsto dal decreto-legge 29 giugno 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79".

15.2

[Castellone](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis.0. Per consentire l'attivazione dei nuovi contratti di ricerca, di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il comma 6, secondo periodo, del medesimo articolo 22 è abrogato. Per le finalità delle disposizioni di cui al presente comma, il Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 75 milioni per l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2026.

1-bis.01. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

15.3

[Turco](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Castellone](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis.0. Al comma 6 dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «del quattordicesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «del ventesimo anno».

15.4

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Precluso

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere, i seguenti: "1-*sexies*. All'articolo 22, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «L'importo» è sostituita dalle seguenti: «Il trattamento giuridico ed economico»;

b) le parole: «in sede di contrattazione collettiva» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell'università e della ricerca».

1-*septies*. All'articolo 14, comma 6-*quaterdecies*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e in relazione a specifiche esigenze legate ai progetti di ricerca possono essere attivati anche contratti annuali, rinnovabili».

1-*octies*. All'articolo 14, comma 6-*quinquiesdecies* del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e possono altresì concorrere al cofinanziamento di ulteriori e differenti fondi di ricerca».

1-*novies*. Al fine di potenziare e sostenere le attività di ricerca di base presso le università, le istituzioni accademiche e gli enti pubblici di ricerca il Fondo di cui all'articolo 1, commi da 295 a 302 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato, a decorrere dall'anno 2024, di 30 milioni di euro."

15.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:

1-*sexies*. Al comma 6, primo periodo, dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «L'importo del contratto di ricerca di cui al presente articolo è stabilito» sono sostituite dalle seguenti: «Diritti, doveri e retribuzione del contratto di ricerca di cui al presente articolo sono stabiliti».

15.6

[Verducci](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#)

Precluso

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente: "1-*sexies*. Al comma 6, primo periodo, dell'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «L'importo» sono sostituite dalle seguenti: «Diritti, doveri e retribuzione»."

15.7

[D'Elia](#), [Rando](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Precluso

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente: "1-*sexies*. Al comma 6, primo periodo, dell'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «L'importo» sono sostituite dalle seguenti: «Il trattamento giuridico ed economico»."

15.8

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Precluso

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente: "1-*sexies*. Al comma 6, primo periodo, dell'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «in sede di contrattazione collettiva» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell'università e della ricerca»."

15.9

[Verducci](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#)

Precluso

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente: "1-sexies. Al comma 9, dell'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «né possono essere computati ai fini di cui» sono sostituite dalle seguenti: «fatta eccezione per le procedure di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e»."

15.10

[D'Elia](#), [Rando](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Precluso

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente: "1-sexies. All'articolo 14, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e in relazione a specifiche esigenze legate ai progetti di ricerca possono essere attivati anche contratti annuali, rinnovabili»."

15.11

[Verducci](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#)

Precluso

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente: "1-sexies. All'articolo 14, comma 6-quinquiesdecies del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e possono altresì concorrere al cofinanziamento di ulteriori e differenti fondi di ricerca»."

15.12

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Precluso

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente: "1-sexies. Al fine di potenziare e sostenere le attività di ricerca di base presso le università, le istituzioni accademiche e gli enti pubblici di ricerca il Fondo di cui all'articolo 1, commi da 295 a 302 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato, a decorrere dall'anno 2024, di 30 milioni di euro."

G15.1

[Castellone](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Barbara Florida](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca",
premessi che:

il provvedimento reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale, reca inoltre disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, disposizioni in materia di reclutamento del personale docente, infine dispone in materia di università e ricerca;

l'articolo 15, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle attività di ricerca, prevede un'ulteriore proroga degli assegni di ricerca dal 31 luglio 2024 al 31 dicembre 2024 rispetto all'entrata in vigore dei contratti di ricerca, così come previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; il citato termine è stato oggetto di più proroghe a partire dal decreto legge 29 dicembre 2022 n. 198, che ha prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, fino al decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, che all'articolo 6, comma 4, ha prorogato dal 31 dicembre 2023 al 31 luglio 2024;

si ricorda infatti che la legge 29 giugno 2022, n. 79, ha introdotto i contratti di ricerca in sostituzione degli assegni di ricerca operativi dal 2010, indicando inizialmente il 31 dicembre 2022 come termine ultimo per poter utilizzare i vecchi assegni, passando dunque da un contratto

parasubordinato a un contratto a tempo determinato di minimo due anni con maggiori tutele e migliori condizioni di lavoro, la tredicesima, un orario di lavoro definito, le ferie retribuite, l'indennità di malattia, la Naspi come sussidio di disoccupazione e la contribuzione previdenziale ordinaria;

appare dunque ingiustificabile il perenne rinvio di una disposizione tanto attesa sia nella sostanza sia nella forma perché in contrasto con il requisito dell'urgenza del decreto legge all'esame, impegna il Governo:

ad incrementare il Fondo di Finanziamento Ordinario dell'Università e valutare la possibilità di vincolare le risorse straordinarie dei fondi del PNRR al fine di procedere già nell'anno in corso alla stipula dei nuovi contratti di ricerca.

G15.2

[Castellone](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Barbara Floridaia](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca", premesso che:

il provvedimento reca disposizioni in materia di sport, di organismi sportivi e di lavoro sportivo, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di tutela dei diritti delle persone con disabilità, di integrazione dei giovani stranieri nonché misure concernenti la struttura commissariale per gli alloggi universitari;

in particolare, l'articolo 15 reca disposizioni urgenti in materia di università e ricerca;

nello specifico, prevede un'ulteriore proroga degli assegni di ricerca dal 31 luglio 2024 al 31 dicembre 2024 rispetto all'entrata in vigore dei contratti di ricerca, così come previsto dal PNRR; il citato termine è stato oggetto di più proroghe a partire dal decreto legge 29 dicembre 2022 n. 198, che ha prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, fino al decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, che all'articolo 6, comma 4, ha prorogato dal 31 dicembre 2023 al 31 luglio 2024;

nonostante la grande necessità di ricerca, negli enti si moltiplicano i ricercatori con contratti precari, senza che venga prospettata una strada per la stabilizzazione o un programma sostanzioso di concorsi; senza interventi urgenti la situazione del precariato negli enti pubblici di ricerca è destinata rapidamente a peggiorare, visto che, i fondi messi a disposizione dal PNRR possono prevedere l'assunzione di lavoratori e lavoratrici della ricerca solo a tempo determinato;

fino al 2026 saranno quindi diverse migliaia gli assunti con questa tipologia di contratti, che continueranno ad aggiungersi al personale contrattualizzato con assegni di ricerca e altre tipologie contrattuali discontinue;

tuttavia, se non ci saranno interventi strutturali destinati a rifinanziare le risorse ordinarie a disposizione degli enti di ricerca, ci troveremo di nuovo e sempre di più a fare i conti con l'emigrazione dei nostri ricercatori, la cosiddetta fuga dei cervelli all'estero, con grave danno economico per il nostro Paese, visto il costo elevato per la loro formazione e il fatto che, oltretutto, il numero dei ricercatori in Italia è molto basso rispetto al contesto internazionale, avendone circa un terzo della Germania e metà di Francia e Gran Bretagna,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative volte a reperire le adeguate risorse destinate alla stabilizzazione, tramite procedure concorsuali, del personale degli enti pubblici di ricerca, al fine di consentire l'importante attività svolta dagli enti stessi.

15.0.1

[Turco](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Castellone](#), [Barbara Floridaia](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.01

(Piano straordinario per l'assunzione di professori universitari di I e II fascia)

1. All'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sopprimere le parole da: «Con riferimento alle assunzioni di professori universitari» fino alla fine della lettera;

b) dopo la lettera a) inserire la seguente:

"a-bis) con riferimento al reclutamento di professori universitari, sono istituiti - per il triennio 2025-2027 - rispettivamente:

1) un Piano straordinario per assunzione di docenti di I fascia, con risorse aggiuntive pari a un ammontare di 30 milioni per il 2025, 70 milioni per il 2026, 100 milioni per il 2027;

2) un Piano straordinario per assunzione di docenti di II fascia con risorse aggiuntive pari a un ammontare di 10 milioni per il 2025, 30 milioni per il 2026, 50 milioni per il 2027".

2. Le risorse di cui alla lettera a-bis) sono riservate esclusivamente alle procedure di cui all'articolo 24, comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, dei risultati conseguiti dagli atenei nella valutazione della qualità della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di reclutamento.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 40 milioni di euro per il 2025, 100 milioni di euro per il 2026 e 150 milioni di euro per il 2027 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

15.0.2

[Aloisio](#), [Castiello](#), [Pirondini](#), [Castellone](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-ter

(Misure urgenti per il potenziamento dell'Osservatorio Vesuviano, sezione di Napoli dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia)

1. Per valorizzare le attività di ricerca svolte dagli enti pubblici vigilati dal Ministero dell'Università e della Ricerca e per far fronte agli interventi urgenti connessi all'attività di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio della caldera dei Campi Flegrei, l'Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), istituito con decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, è autorizzato ad assumere, anche in deroga ai vincoli di spesa e assunzionali, per la sezione di Napoli dell'Osservatorio Vesuviano, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quattro nuove unità di personale, di cui due tecnologi e due ricercatori di terzo livello professionale, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami da svolgersi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata una spesa fino a 50.000 euro per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e nel limite massimo di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per il reclutamento delle quattro unità di personale.

3. A partire dal 2024, il fabbisogno finanziario annuale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), per soddisfare le finalità del comma 1, è incrementato degli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50.000 euro per l'anno 2024 e 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190».

15.0.3

[Castellone](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Barbara Floridaia](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-ter

(Misure urgenti per la stabilizzazione dei ricercatori del CNR)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 568, è inserito il seguente:

"568-bis. Al fine di accelerare la stabilizzazione del proprio personale di ricerca, al CNR è attribuito un ulteriore contributo di 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2024, vincolato alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

G15-bis.1

[Aloisio](#), [Castiello](#), [Pirondini](#), [Barbara Floridaia](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca", premesso che:

il provvedimento reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale, reca inoltre disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, disposizioni in materia di reclutamento del personale docente, infine dispone in materia di università e ricerca;

l'articolo 29, comma 4 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, dispone la proroga fino al 15 giugno 2024 dei contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato in favore del personale assunto ai sensi dell'articolo 21, comma 4-bis.2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, relativo ai contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato nell'ambito degli organici PNRR e Agenda Sud;

ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) possono assumere personale amministrativo, tecnico e ausiliario aggiuntivo assunto con incarichi temporanei, inizialmente previsti fino al 31 dicembre 2023;

successivamente, l'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 ha disposto una proroga per i contratti relativi all'assunzione di 3.166 assistenti tecnici e amministrativi fino al 30 giugno 2026, essendo gli oneri di spesa coperti a valere su risorse del PNRR, mentre per quanto concerne i collaboratori scolastici, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 326 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, gli incarichi sono stati prorogati fino al 15 aprile 2024;

nonostante l'imminente scadenza dei suddetti contratti, il Ministero non è riuscito a garantire la proroga in tempo utile, ma è intervenuto soltanto a posteriori, inserendo la disposizione in esame, che, senza soluzione di continuità, ha lasciato un "vulnus" temporale tra la fine del contratto, scaduto il 15 aprile, e l'entrata in vigore del decreto-legge in data 8 maggio;

tale vacanza contrattuale è stata coperta con l'approvazione di un emendamento riformulato in sede di esame in Senato, volto a garantire la continuità giuridica del servizio svolto dai collaboratori scolastici al fine di consentire agli stessi di computare anche il periodo compreso tra il 16 aprile 2024 e la data di effettiva riassunzione in servizio tra i giorni di effettivo servizio;

considerando che i 6000 collaboratori scolastici sono stati assunti per garantire l'efficace raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) da parte delle istituzioni scolastiche, sarebbe auspicabile consentire la proroga di tali contratti sino alla scadenza del Piano, prevista per dicembre 2026,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire la continuità contrattuale dei collaboratori scolastici assunti ai sensi dell'articolo 21, commi 4-*bis* e 4-*bis*.1, individuando le risorse necessarie affinché vengano prorogati i contratti fino al termine del PNRR, previsto per dicembre 2026.

16.1

[Castiello](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Barbara Florida](#)

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sopprimere le parole: «comma 2».

b) alla lettera lettera a) premettere la seguente:

"0a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Commissario straordinario:

*a) agisce nel rispetto del principio di sussidiarietà, assicurando che l'intervento sostitutivo si renda necessario solo laddove le capacità di azione autonoma degli enti locali e delle regioni si dimostrino insufficienti sotto il profilo delle normative urbanistiche, del regime autorizzatorio per le opere edilizie, della destinazione d'uso, nonché della disciplina e classificazione autonoma delle strutture alloggiative destinate agli studenti universitari in termini di servizi, *standard* qualitativi e dotazioni minime;*

b) può altresì intervenire al fine di accelerare la realizzazione di interventi edilizi, previo espletamento di una procedura di consultazione obbligatoria delle parti sociali sulle modalità di assegnazione dei lavori e di esecuzione delle opere, in tutti i casi restando vincolato alla previsione massima di un livello di subappalto;

c) è tenuto, in ogni fase dell'esercizio delle proprie funzioni, al pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, assicurando che le iniziative intraprese non comportino una riduzione dei livelli di sicurezza al di sotto degli standard previsti dalla legge;

d) è vincolato alla garanzia che i posti letto siano prioritariamente destinati al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi;

e) nell'ambito delle proprie competenze, non può emanare disposizioni che derogino o limitino le funzioni proprie degli atenei e degli enti per il diritto allo studio, i quali mantengono inalterata la propria autonomia organizzativa, amministrativa ed economica, nonché la propria capacità negoziale;

f) è tenuto a riferire sull'andamento delle proprie attività, compresi i progressi realizzati e le eventuali criticità incontrate, almeno due volte l'anno alle Commissioni permanenti per la cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

*g) deve garantire la massima trasparenza nell'adozione di decisioni che comportino l'esercizio di poteri derogatori, motivandole dettagliatamente e rendendole pubblicamente disponibili attraverso i canali istituzionali del Ministero dell'università e della ricerca e attraverso la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.»";*

c) alla lettera a) sostituire le parole: «al secondo periodo» con le seguenti: «al comma 2, secondo periodo»;

d) alla lettera b) *sostituire le parole*: « al decimo periodo» *con le seguenti*: «al comma 2, decimo periodo».

16.2

[Verducci](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#)

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinella, sopprimere le parole*: "comma 2";

b) *alla lettera a) premettere la seguente*: "0a) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Nel perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Commissario straordinario:

a) agisce nel rispetto del principio di sussidiarietà, assicurando che l'intervento sostitutivo si renda necessario solo laddove le capacità di azione autonoma degli enti locali e delle regioni si dimostrino insufficienti sotto il profilo delle normative urbanistiche, del regime autorizzatorio per le opere edilizie, della destinazione d'uso, nonché della disciplina e classificazione autonoma delle strutture alloggiative destinate agli studenti universitari in termini di servizi, standard qualitativi e dotazioni minime;

b) può altresì intervenire al fine di accelerare la realizzazione di interventi edilizi, previo espletamento di una procedura di consultazione obbligatoria delle parti sociali sulle modalità di assegnazione dei lavori e di esecuzione delle opere, in tutti i casi restando vincolato alla previsione massima di un livello di subappalto;

c) è tenuto, in ogni fase dell'esercizio delle proprie funzioni, al pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, assicurando che le iniziative intraprese non comportino una riduzione dei livelli di sicurezza al di sotto degli standard previsti dalla legge;

d) è vincolato alla garanzia che i posti letto siano prioritariamente destinati al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi;

e) nell'ambito delle proprie competenze, non può emanare disposizioni che derogino o limitino le funzioni proprie degli atenei e degli enti per il diritto allo studio, i quali mantengono inalterata la propria autonomia organizzativa, amministrativa ed economica, nonché la propria capacità negoziale;

f) è tenuto a riferire sull'andamento delle proprie attività, compresi i progressi realizzati e le eventuali criticità incontrate, almeno due volte l'anno alle Commissioni permanenti per la cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

g) deve garantire la massima trasparenza nell'adozione di decisioni che comportino l'esercizio di poteri derogatori, motivandole dettagliatamente e rendendole pubblicamente disponibili attraverso i canali istituzionali del Ministero dell'università e della ricerca e attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.»";

c) *alla lettera a), alinea, sostituire le parole*: «al secondo periodo» *con le seguenti*: «al comma 2, secondo periodo»;

d) *alla lettera b), alinea, sostituire le parole*: «al decimo periodo» *con le seguenti*: «al comma 2, decimo periodo».

16.3

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Barbara Florida](#)

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinella, sopprimere le parole*: «comma 2»;

b) *alla lettera a), sostituire le parole*: «al secondo periodo» *con le seguenti*: «al comma 2, secondo periodo»;

c) *alla lettera b), sostituire le parole*: «al decimo periodo» *con le seguenti*: «al comma 2, decimo periodo»;

d) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"*2-bis*. Al fine di promuovere l'accesso agli alloggi per gli studenti inseriti nelle graduatorie del diritto allo studio attraverso la stipula di convenzioni per la fruizione di posti letto in strutture private, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037 e 2038. Entro il termine di novanta giorni, il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e previo parere del CNSU, un decreto per regolamentare l'erogazione delle risorse di cui al primo periodo verso gli enti gestori dei servizi del diritto allo studio. Il decreto stabilisce, inoltre, criteri e modalità per assicurare la priorità di copertura dei posti letto offerti a condizioni economicamente più vantaggiose rispetto alle tariffe di mercato, garantendo una equa distribuzione delle risorse e promuovendo la massima efficienza nell'utilizzo dei fondi pubblici destinati al sostegno del diritto allo studio. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".».

16.4

[D'Elia](#), [Rando](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sopprimere le parole: "comma 2";

b) alla lettera a), alinea, sostituire le parole: «al secondo periodo» con le seguenti: «al comma 2, secondo periodo;

c) alla lettera b), alinea, sostituire le parole: «al decimo periodo» con le seguenti: «al comma 2, decimo periodo;

d) dopo la lettera b) aggiungere la seguente: "b-bis) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«*3-bis*. Per tutte le attività finalizzate alla realizzazione di alloggi universitari nell'ambito del PNRR, il Ministro dell'università e della ricerca e il Commissario di cui al presente articolo, agiscono consultando, confrontandosi e informando costantemente ed obbligatoriamente le parti sociali e i portatori di interessi collettivi, tra cui le organizzazioni sindacali e le associazioni studentesche. Tali attività avvengono tramite riunioni periodiche, durante le quali le parti sociali possono esprimere pareri in forma scritta, individualmente e in forma collettiva. Il Ministro e il Commissario assumono i pareri delle parti sociali o motivano specificamente l'eventuale emanazione dell'atto gravato da parere contrario. Le riunioni vengono verbalizzate.»".

16.5

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Barbara Florida](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: In attuazione di quanto disposto dall'articolo 18 del regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Ministro dell'università e della ricerca e il Commissario nominato ai sensi del comma 1 sono tenuti a informare le parti sociali e le organizzazioni della società civile, nonché le associazioni giovanili e studentesche, delle attività svolte dalla struttura istituita ai sensi del comma 2 inerenti al raggiungimento degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari. Alle sedute della struttura di supporto possono essere periodicamente invitati i soggetti di cui al primo periodo, i quali sono chiamati ad esprimere pareri in forma scritta sulle materie oggetto di discussione. Qualora il Ministro dell'università e della

ricerca e il Commissario straordinario decidano di non dare seguito alle indicazioni previste dal parere, ne danno comunicazione immediata alle parti coinvolte. La pubblicità delle riunioni della struttura di supporto è assicurata mediante la redazione di un verbale, pubblicato sul sito *internet* istituzionale del Ministero».

16.6

[Versace](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 prevede, nell'elaborazione delle iniziative volte ad assicurare il conseguimento dei propri obiettivi, che massima priorità sia data alla ristrutturazione di edifici pubblici e privati e non unicamente alla costruzione ex novo di residenze destinate agli studenti universitari».

G16.1

[Pirondini, Aloisio, Castiello, Barbara Floridaia](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca", premesso che:

il provvedimento reca disposizioni in materia di sport, di organismi sportivi e di lavoro sportivo, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di tutela dei diritti delle persone con disabilità, di integrazione dei giovani stranieri nonché misure concernenti la struttura commissariale per gli alloggi universitari;

in particolare, l'articolo 16 reca misure urgenti per la razionalizzazione e il potenziamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari;

si ricorda che l'articolo 5 del citato decreto-legge n. 19 del 2024, al comma 1, attribuisce ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di nominare un Commissario straordinario, in carica fino al 31 dicembre 2026 ed operante presso il Ministero dell'università e della ricerca, al fine di assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativi alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari;

al Commissario sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale, in caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, ed in particolare in caso di inerzia perdurante oltre lo scadere di un primo termine assegnato dal Presidente del Consiglio dei ministri al soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi;

appare necessario che il Commissario operi con la massima trasparenza, motivando le sue decisioni e comunicando regolarmente i progressi al Parlamento,

impegna il Governo:

ad intervenire, nell'ambito delle proprie competenze, affinché il Commissario straordinario riferisca, almeno due volte l'anno alle Commissioni parlamentari competenti per materia sull'andamento delle proprie attività, compresi i progressi realizzati e le eventuali criticità incontrate.

G16.2

[Pirondini, Aloisio, Castiello, Barbara Floridaia](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca",

premessi che:

il provvedimento reca disposizioni in materia di sport, di organismi sportivi e di lavoro sportivo, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di tutela dei diritti delle persone con disabilità, di integrazione dei giovani stranieri nonché misure concernenti la struttura commissariale per gli alloggi universitari;

in particolare, l'articolo 16 reca misure urgenti per la razionalizzazione e il potenziamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari;

si ricorda che l'articolo 5 del citato decreto-legge n. 19 del 2024, al comma 1, attribuisce ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di nominare un Commissario straordinario, in carica fino al 31 dicembre 2026 ed operante presso il Ministero dell'università e della ricerca, al fine di assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativi alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari;

al Commissario sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale, in caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, ed in particolare in caso di inerzia perdurante oltre lo scadere di un primo termine assegnato dal Presidente del Consiglio dei ministri al soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi;

appare assolutamente necessario meglio definire i limiti e le funzioni del Commissario straordinario;

appare infatti auspicabile, in conformità della giurisprudenza e della dottrina in materia, che sia salvaguardato il principio di sussidiarietà e sia tutelata l'autonomia delle università e degli enti per il diritto allo studio,

impegna il Governo:

ad intervenire affinché il Commissario straordinario in ogni fase dell'esercizio delle proprie funzioni sia tenuto al pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, assicurando che le iniziative intraprese non comportino una riduzione dei livelli di sicurezza al di sotto degli standard previsti dalla legge.

G16.3

[Castellone](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Barbara Florida](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca",

premessi che:

il provvedimento reca disposizioni in materia di sport, di organismi sportivi e di lavoro sportivo, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di tutela dei diritti delle persone con disabilità, di integrazione dei giovani stranieri nonché misure concernenti la struttura commissariale per gli alloggi universitari;

la Missione 4, Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede, all'Investimento 1.7, il finanziamento di borse di studio per l'accesso all'università al fine di ridurre le diseguaglianze territoriali e garantire la parità di accesso all'istruzione terziaria degli studenti in maggiore difficoltà socioeconomica;

lo stanziamento iniziale prevedeva un importo pari a 500 milioni per aumentare l'entità della prestazione erogata con un incremento medio di 700 euro e per allargare la platea di beneficiari al fine di raggiungere la quota europea del 25% (partendo dal 12% attuale);

la misura è stata oggetto di revisione in sede di approvazione della Decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 dicembre 2023 (16051/23), la quale ora prevede che almeno 55.000 studenti per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 ricevano borse di studio finanziate esclusivamente con fondi PNRR;

sulla base delle assegnazioni effettuate dal Ministero dell'università e della ricerca e ripartite tra le regioni e i rispettivi enti per il diritto allo studio, quest'ultimi avrebbero dovuto adottare i relativi bandi e approvare le graduatorie con contestuale assegnazione delle risorse finanziarie agli studenti risultati idonei;

tuttavia, dal monitoraggio effettuato dall'Unione degli Universitari emerge una situazione frammentata e complessa, con numeri di idonei non beneficiari che aumentano in maniera eguale su tutto il territorio, nonostante i fondi siano stati erogati: a Verona circa il 50 per cento non sa se riceverà la borsa di studio, mentre a Palermo la copertura è del 47 per cento;

tali criticità stanno creando drammatiche situazioni tra gli idonei non beneficiari, costretti, in molti casi, a dover rinunciare gli studi perché impossibilitati dal pagare l'affitto o le tasse universitarie, limitando di fatto un diritto garantito dalla Costituzione;

inoltre, dall'ultimo rapporto Mediobanca emerge come l'erogazione delle borse di studio sia quantomai necessaria, in quanto lo Stato contribuisce alla spesa per la formazione universitaria per il 61 per cento del totale, rispetto al 76 per cento dell'Unione europea e la quota residuale è sostenuta interamente dalle famiglie per il 33 per cento in Italia, a fronte di una media del 14 per cento in UE;

appare necessario mantenere l'impegno con la Commissione europea ed erogare le borse di studio agli studenti risultati idonei anche negli anni successivi al 2026,

impegna il Governo:

al fine di sostenere e garantire il diritto allo studio universitario, a reperire le adeguate risorse per incrementare il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68;

ad adottare tutte le iniziative necessarie affinché si riduca il ritardo nell'erogazione delle borse di studio e si elimini definitivamente il fenomeno degli idonei non beneficiari, al fine di garantire la parità di accesso all'università tra tutti gli studenti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

G16.4

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Barbara Florida](#), [Castellone](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca", premesso che:

il provvedimento reca disposizioni in materia di sport, di organismi sportivi e di lavoro sportivo, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di tutela dei diritti delle persone con disabilità, di integrazione dei giovani stranieri nonché misure concernenti la struttura commissariale per gli alloggi universitari;

in particolare l'articolo 16 reca misure urgenti per la razionalizzazione e il potenziamento della

struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari;

la residenzialità universitaria è oggetto di una specifica riforma del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con uno stanziamento iniziale che prevedeva un importo pari a 960 milioni di euro per raggiungere, entro dicembre 2026, il target di sessantamila posti letto aggiuntivi rispetto a quelli attuali (47.500), ovvero il 125 per cento in più, tramite un innalzamento della percentuale di cofinanziamento ministeriale previsto dalla legge n. 338/2000 e una riforma della legislazione sugli alloggi finalizzata ad introdurre forme di partenariato pubblico-privato e ad una revisione degli standard attuali;

la misura è stata oggetto di revisione in sede di approvazione della Decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 dicembre 2023 (16051/23), la quale ora prevede un ulteriore stanziamento di 238 milioni di euro, giustificato dall'aumento dei prezzi;

secondo valutazioni degli operatori privati, gli strumenti messi in campo dal PNRR porterebbero ad una riduzione delle tariffe per posto letto del 10-15 %, percentuale non sufficiente a soddisfare la domanda proveniente dagli studenti delle graduatorie del diritto allo studio delle principali città universitarie, i quali, all'opposto, dovrebbero essere i primi destinatari dei posti letto aggiuntivi;

per dare un aiuto concreto agli studenti in difficoltà, il Movimento 5 Stelle aveva finanziato con legge di bilancio 2021, il Fondo annuale destinato alla copertura delle spese di locazione sostenute dagli studenti fuorisede, di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con un contributo iniziale di 15 milioni;

tale Fondo è stato rifinanziato nella legge di bilancio 2023 con appena 4 milioni di euro, una cifra che appare totalmente insufficiente a sostenere in maniera stabile il diritto allo studio,

impegna il Governo:

parallelamente alle misure poste in essere dal PNRR, ad incrementare il finanziamento del Fondo affitti per studenti fuorisede, al fine di aiutare concretamente e in maniera tempestiva gli studenti che versano in condizioni di difficoltà a causa del caro-affitti e della penuria di posti letto negli studentati.

16-bis.1

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Castellone](#), [Barbara Florida](#)

Precluso

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole «per l'anno 2024» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026».

16-ter.0.1

[Castellone](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Barbara Florida](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*quater*

(Misure urgenti per l'incremento del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio - FIS)

1. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di euro 250 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di euro 500 milioni a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati nel limite massimo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e 500 milioni a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190».

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1193

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Amidei, Barachini, Berrino, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Farolfi, Fazzolari, Galliani, Garavaglia, La Pietra, Martella, Melchiorre, Meloni, Mirabelli, Monti, Morelli, Ostellari, Petrenga, Rauti, Rojc, Rubbia, Russo, Segre, Sisto, Ternullo e Terzi Di Sant'Agata.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Craxi, Licheri Ettore Antonio e Pucciarelli, per attività della 3^a Commissione permanente; Nave, per attività della 9^a Commissione permanente; Borghi Claudio, Borghi Enrico, Mieli, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Lorefice, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Borghesi, Damiani e Irto, per attività della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti; Valente, per partecipare a un incontro istituzionale.

È da considerarsi in missione ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, il senatore: Giorgis.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica (1197)

(presentato in data 19/07/2024)

C.1896 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Regione Valle d'Aosta

Disposizioni concernenti l'istituzione di zone produttive speciali (ZPS) e zone franche montane (ZFM) in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (1195)

(presentato in data 16/07/2024);

iniziativa popolare

Riconoscimento dello Stato di Palestina con capitale Gerusalemme Est (1196)

(presentato in data 28/06/2024).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Sen. Patton Pietro

Istituzione dell'Albo dei sindaci emeriti (1142)

previ pareri delle Commissioni 2^a Commissione permanente Giustizia, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 18/07/2024);

9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

Sen. Fregolent Silvia

Disposizioni in materia di sperimentazione di mutagenesi sito-diretta e cisgenesi attraverso immissione nell'ambiente di organismi prodotti con tali tecniche ai soli fini sperimentali e scientifici (746)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica

Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 18/07/2024);

9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare
Sen. Musolino Dafne ed altri

Disposizioni in materia di contrasto dell'abbandono dei centri storici (1103)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

(assegnato in data 18/07/2024);

9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare
Sen. Cosenza Giulia

Albo nazionale delle imprese storiche familiari italiane del turismo e marchio delle imprese storiche familiari italiane (1144)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

(assegnato in data 18/07/2024);

9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare
Sen. Floridia Aurora ed altri

Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 166, in materia di limitazione degli sprechi alimentari (1167)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 18/07/2024);

9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare
Sen. Furlan Annamaria ed altri

Disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'attività estrattiva nell'ambito del distretto apuoversiliese (1170)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 18/07/2024).

In sede referente

8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini Matteo ed altri

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica (1197)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali, Comitato per la legislazione

C.1896 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 19/07/2024).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 22/07/2024 la 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro ha presentato il testo degli articoli approvati in sede redigente dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:

Dep. Centemero Giulio ed altri "Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti" (816) (presentato in data 21/07/2023) *C.107 approvato dalla Camera dei deputati* (assorbe C.1061)

Disegni di legge, ritiro

Il senatore Potenti in data 22 luglio 2024 ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: Potenti. - "Disposizioni per la tutela della lingua italiana, rispetto alle differenze di genere" (1191).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro dell'istruzione e del merito, con lettera del 19 luglio 2024, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno 2024, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 180).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 22 luglio 2024 - alla 7ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con lettera del 19 luglio 2024, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 275, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - lo schema di atto di proroga fino al 30 aprile 2026 del vigente contratto di programma stipulato tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e la società Poste italiane Spa per il quinquennio 2020-2024 (n. 181).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 22 luglio 2024 - alla 8ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro dell'università e della ricerca, con lettera dell'11 luglio 2024, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 - lo schema di decreto ministeriale recante modifica, revisione e aggiornamento dei principi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 gennaio 2014, recante principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università (n. 182).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 22 luglio 2024 - alla 7^a Commissione permanente e, per i profili di carattere finanziario, alla 5^a Commissione permanente, che esprimeranno i rispettivi pareri entro 20 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 19 luglio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale alla dottoressa Elena Comparato, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità della Bosnia-Erzegovina competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale (COM(2024) 299 definitivo), alla 3^a Commissione permanente e, per il parere, alla 2^a e alla 4^a Commissione permanente.

Commissari Straordinari di ILVA S.p.a, trasmissione di documenti

I Commissari straordinari di ILVA S.p.A., con lettera in data 16 luglio 2024, hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, e dell'articolo 1, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, la relazione concernente il conto di contabilità speciale n. 6055, riferita al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1^a, alla 5^a, alla 8^a e alla 9^a Commissione permanente (*Doc. XXVII*, n. 17).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 19 e 22 luglio 2024, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza Farmacisti (ENPAF), per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 10^a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 267);

dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri - Rete degli Istituti per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea, per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 7^a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 268);

di ENAV S.p.A., per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 8^a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 269);

della Cassa di Previdenza delle Forze Armate, per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 10^a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 270).

Interrogazioni

[LOMBARDO](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che:

il granchio blu (*Callinectes sapidus*), specie invasiva originaria dell'Atlantico occidentale, è stato segnalato in diverse aree costiere italiane, causando significativi impatti negativi sugli ecosistemi

locali, sulla biodiversità e sulle attività di pesca tradizionali;
la presenza del granchio blu rappresenta una seria minaccia per le risorse ittiche, con potenziali danni economici per le comunità costiere e il settore della pesca;
numerose segnalazioni da parte di pescatori e operatori del settore hanno evidenziato un aumento della presenza del granchio blu nelle acque italiane, con conseguente preoccupazione per la sostenibilità economica e ambientale delle aree colpite;
si stima che i danni al solo settore della pesca delle vongole ammontino a 40 milioni di euro, rischiando di azzerare un comparto produttivo che vede a Goro, in provincia di Ferrara, il suo centro italiano;
è compito del Governo intervenire tempestivamente per contrastare la diffusione di specie invasive e tutelare la biodiversità e le risorse economiche delle comunità locali;
interventi efficaci richiedono la predisposizione di fondi adeguati e specifici piani di gestione e contenimento della specie;
con il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 sono stati stanziati 2.9 milioni di euro per il contrasto alla proliferazione di questa specie;
con il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, è stata prevista l'istituzione di un commissario straordinario che dovrà provvedere alla redazione del piano di contenimento del granchio blu,
si chiede di sapere:
quando si provvederà alla nomina del commissario straordinario, quali specifiche misure siano state adottate e si intenda adottare per contrastare la diffusione del granchio blu nelle acque italiane e a quanto ammontino i fondi a questo fine spesi finora e stanziati per il futuro;
quali enti e istituzioni siano coinvolti nelle operazioni di monitoraggio e gestione della specie, quali collaborazioni siano in atto con organizzazioni internazionali e comunitarie per affrontare congiuntamente il problema e se si intenda valutare l'accesso al FEAMP (Fondo europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca dell'UE) per supportare nella lotta alla debellazione le aziende che sono state danneggiate dalla diffusione del granchio blu, come già richiesto dalla Regione Veneto.

(3-01282)

[PAITA](#), [SCALFAROTTO](#), [BORGHI Enrico](#), [RENZI](#), [MUSOLINO](#), [FREGOLENT](#), [SBROLLINI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

la legge attualmente in vigore prevede per le madri recluse con figli minori la detenzione negli istituti a custodia attenuata per detenute madri (ICAM) o nelle sezioni nido delle carceri o in case famiglia protette;

tutti gli studi sociologici, psicologici, nonché le ricerche empiriche, segnalano in modo inequivocabile che l'ambiente carcerario, tra cui sezioni nido e ICAM, è assolutamente inconciliabile con la crescita e lo sviluppo sano e naturale di un bambino, costretto a vivere i primi anni della sua vita in un contesto di quasi totale deprivazione affettiva, relazionale, e sensoriale;

gli psicologi hanno dimostrato che esiste la "sindrome da prigionia": i bambini detenuti possono sviluppare difficoltà nel gestire le emozioni e senso di inadeguatezza, di sfiducia, di inferiorità, che si accompagna a un tardivo progresso linguistico e motorio, causato dalla ripetitività dei gesti, dalla ristrettezza degli spazi di gioco e dalla mancanza di stimoli;

paradigmatica in tal senso è la storia di Giacomo (nome di fantasia), un bambino di due anni e mezzo, recluso nel carcere di "Rebibbia" a Roma da 10 mesi insieme alla madre, una trentenne italiana condannata per reati minori insieme al compagno, padre del bambino, anch'esso recluso a Rebibbia;

a causa della reclusione, Giacomo ha sviluppato un ritardo nello sviluppo psicomotorio, non parla, non corre, è sovrappeso e porta ancora il pannolino. Vive in un ambiente che non offre stimoli adeguati per il suo sviluppo, costretto a passare gran parte della giornata davanti alla televisione e in un giardinetto pieno di zanzare;

le volontarie dell'associazione "A Roma insieme-Leda Colombini" si impegnano quotidianamente per portare Giacomo a un nido esterno durante il giorno, permettendogli un minimo di normalità e interazione con altri bambini. Tuttavia, questa soluzione non è sufficiente a garantire uno sviluppo

armonico e adeguato alle sue necessità;

la detenzione di bambini con le loro madri, oltre a violare i diritti fondamentali dei minori (la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia sancisce il diritto del bambino a vivere in un ambiente che ne favorisca il benessere fisico, mentale e sociale), li espone anche a rischi significativi per il loro sviluppo fisico, emotivo e psicologico. Bambini come Giacomo, che vivono dietro le sbarre, mostrano segni di ritardi nello sviluppo, problemi comportamentali e difficoltà nell'apprendimento, condizioni che potrebbero essere evitate se fossero collocati in ambienti più appropriati e stimolanti;

le case famiglia protette sono da molti considerate le strutture migliori per la corretta socializzazione dei minori, che hanno diritto a vivere in un luogo adatto alla loro crescita e, preferibilmente, in strutture esterne al circuito penitenziario, pertanto andrebbero privilegiate rispetto alle altre soluzioni;

ad oggi, tuttavia, le case famiglia protette sono soltanto due: una si trova a Roma (dove al momento sono ospitate 5 madri e 7 bambini) e una a Milano (dove al momento vivono 3 madri con altrettanti bambini). Sono gestite da associazioni che si finanziano con donazioni e raccolte fondi, perché tali istituti sono stati previsti escludendo ulteriori oneri a carico della finanza pubblica,

si chiede di sapere:

quali azioni urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per garantire che i bambini reclusi con le madri nelle carceri italiane possano crescere in un ambiente adeguato e stimolante per il loro sviluppo psicofisico;

se non ritenga opportuno dare priorità assoluta alle misure alternative alla detenzione in carcere per le madri con figli minori, al fine di tutelare il benessere dei bambini, come le case famiglia protette, incentivando la loro realizzazione;

quali iniziative intenda adottare per risolvere senza indugio la grave situazione venutasi a creare in riferimento al caso richiamato.

(3-01283)

[PAITA, SCALFAROTTO](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* -

Premesso che:

Nessy Guerra, cittadina italiana di 25 anni, è stata arrestata in Egitto e posta sotto processo dopo le accuse di adulterio avanzate dal marito italo-egiziano, il quale in Italia è stato condannato per *stalking* e violenze: nei giorni scorsi è stata resa esecutiva la sentenza di primo grado, la quale ha tolto la custodia della figlia a Nessy Guerra, affidandola alla madre dell'ex marito, e quindi, nei fatti, affidandola al padre violento, privo di qualsiasi requisito umano e morale per svolgere la funzione genitoriale, mettendo così a serio repentaglio il futuro e la sicurezza della minore;

grazie alla sollecitazione avanzate in occasione dell'interrogazione a risposta immediata 3-01234, del 4 luglio 2024, il Consolato egiziano a Milano ha inviato al tribunale di Homunda il casellario giudiziario dell'ex marito, ritenuto dagli avvocati della cittadina italiana di estrema importanza per l'esito positivo del processo: tale atto, tuttavia, dopo la sentenza di primo grado non risulta avere più l'effetto sperato, motivo per il quale è necessario che le autorità diplomatiche italiane si impegnino per adottare nuove soluzioni al fine di fornire il massimo sostegno legale a Nessy Guerra, alla luce dell'esecutività della sentenza e del prosieguo del processo;

la posizione di Nessy Guerra nel processo per adulterio, infatti, è ulteriormente peggiorata a causa dell'evidente mancanza di imparzialità dei giudici egiziani e, da quanto si apprende, a causa delle condotte illecite poste in essere dall'ex marito per fornire prove non veritiere contro la donna: secondo gli avvocati italiani della 25enne, infatti, egli avrebbe fatto venire dall'Italia dei suoi conoscenti per testimoniare contro di lei, pagandoli per le false testimonianze, un metodo già utilizzato dall'uomo nei precedenti processi a suo carico;

Nessy Guerra, dopo l'esecutività della sentenza, nei giorni scorsi è dovuta scappare dalla sua ultima abitazione, al fine di mettere al sicuro se stessa e la figlia, dopo che l'ex marito aveva scoperto la loro ubicazione: l'uomo ha messo sull'ex moglie una "taglia" di 5.000 sterline egiziane (pari a 100 euro), una cifra assolutamente consistente in Egitto, promettendo soldi a chiunque aiuti o fornisca indizi nella ricerca;

Nessy Guerra, ritenuta in Egitto una fuorilegge, tramite i propri legali sta chiedendo incessantemente

aiuto alle istituzioni italiane, chiedendo di essere accolta, insieme alla figlia, all'interno delle strutture dell'ambasciata italiana a El Cairo, l'unico luogo nel quale sarebbero al sicuro dalla ricerca dell'ex marito per sottrarre la figlia, con il rischio che compia anche atti di sopraffazione contro la donna: il Ministro in indirizzo deve assolutamente ascoltare e accogliere la richiesta di Nussy Guerra, assicurando nelle prossime ore, tramite l'ambasciata italiana a El Cairo, un luogo sicuro che possa mettere al riparo lei e la figlia, e fornire il massimo dell'assistenza materiale e psicologica che il caso richiede;

manca del tutto supporto diplomatico e legale necessario: oltre ad assicurare un luogo al sicuro e lontano dalle violenze dell'ex marito, la gravità del caso impone che vengano adottate, celermente, azioni diplomatiche con le autorità egiziane per riportare in Italia Nussy Guerra e la figlia, nel tentativo di sottrarle alle vessazioni dell'ex marito,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza degli sviluppi del processo nei confronti di Nussy Guerra e se sia nelle condizioni di accogliere le richieste avanzate dalla venticinquenne, fornendo un luogo sicuro all'interno dell'Ambasciata d'Italia al Cairo, ovvero predisponendo una struttura idonea che possa fornire la medesima sicurezza e protezione alla ragazza italiana e alla figlia, assicurando allo stesso tempo il massimo dell'assistenza materiale, psicologica e legale che la gravità del caso richiede; quali azioni intenda adottare, tramite i canali diplomatici, per riportare in Italia Nussy Guerra e la figlia, alla luce dell'evidente parzialità dei giudici egiziani nei loro confronti e delle preoccupazioni relative alle pratiche scorrette a tratti violente con le quali l'ex marito, condannato in Italia per reati gravissimi, sta compiendo per portare a sé la figlia e sottrarla ingiustamente alla madre.

(3-01284)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[SPAGNOLLI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

la casa circondariale di Bolzano è stata costruita alla fine del 1800, quando gli obiettivi e le modalità di gestione delle carceri erano assai diversi e meno rispettosi della dignità dei detenuti;

le celle sono di due tipologie: quelle piccole ospitano 4 detenuti, che dormono in 2 letti a castello, con i servizi igienici a vista in fondo alla stanza, mentre quelle grandi ospitano 10 detenuti, distribuiti in 5 letti a castello, con un bagno annesso all'interno di uno stanzino cieco;

si tratta di una struttura obsoleta ed evidentemente sovraffollata che, dopo una riorganizzazione interna, ospita attualmente 117 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 88 unità;

le condizioni di vita dei detenuti e di lavoro del personale addetto sono, pertanto, ben al di sotto di qualsiasi soglia minima di dignità umana;

inoltre, a causa dei mancati interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione degli ultimi decenni (tra le promesse e gli annunci di dismettere l'attuale carcere e di costruirne uno nuovo) l'edificio che ospita attualmente la casa circondariale di Bolzano è assolutamente fatiscente;

anche il personale che vi lavora, fortemente demotivato, è largamente sottodimensionato rispetto all'organico previsto ed alle necessità gestionali, sia con riferimento al personale amministrativo, di cui vi è grande carenza, sia per quanto riguarda il personale di Polizia penitenziaria, nella cui caserma vivono all'incirca trenta agenti in una situazione di estrema precarietà, con camere da 3 o 4 persone e servizi in comune ad ogni piano;

a tal proposito, vale la pena evidenziare che, delle attività trattamentali educative, di lingua, di istruzione, di cucina o di musica, svolte interamente da personale esterno di realtà sociali e formative del territorio, si occupa attualmente un solo funzionario, peraltro in distacco da Trento;

una recente epidemia da scabbia all'interno dell'istituto, contenuta dall'amministrazione attraverso il ricovero nell'ospedale cittadino dei detenuti interessati, ha rappresentato un ulteriore elemento di aggravio nella tensione della ristretta convivenza;

tale complessivo stato di cose, unitamente alla particolare necessità di utilizzo di entrambe le lingue italiana e tedesca all'interno della struttura, rendono il carcere di Bolzano assai poco attrattivo per il personale addetto e, quindi, perennemente in sofferenza;

considerato che:

nell'aprile 2010, nell'ambito del cosiddetto "Piano carceri", la Provincia autonoma di Bolzano e il Ministero della giustizia si erano formalmente accordati per la costruzione di un nuovo carcere a Bolzano sud, secondo un modello di *partnership* pubblico-privato; l'accordo prevedeva la realizzazione del nuovo penitenziario da parte della Provincia che, in misura corrispondente agli oneri sostenuti, si sarebbe vista ridurre il proprio contributo alla finanza pubblica, in attuazione del cosiddetto "Accordo di Milano"; nel dicembre dello stesso anno, venne firmato un documento d'intesa e vennero ipotizzati i tempi, nell'ordine dei due anni, per la realizzazione dell'opera; a distanza di quasi quindici anni dalla firma dell'intesa istituzionale Stato-Provincia, l'avvio dei lavori risulta ancora incerto, mentre le manifestazioni di sdegno per le condizioni della struttura in cui convivono ospiti e lavoratori sono sempre più frequenti; considerato altresì che: è notizia degli ultimi giorni quella secondo cui il Ministero della giustizia avrebbe deciso di accantonare il progetto di realizzazione del nuovo carcere di Bolzano, destinando i relativi fondi per un nuovo carcere a Pordenone, e di investire circa 1,5 milioni di euro sulla struttura di via Dante per interventi di risanamento delle facciate e del tetto, al fine di eliminare le infiltrazioni, nonché di rifacimento delle docce; a parere dell'interrogante, l'amministrazione dello Stato rischia di confermare, così facendo, di avere un atteggiamento centralista, per cui un impegno assunto con una Regione o Provincia autonoma è considerato modificabile unilateralmente da parte dello Stato in qualsiasi momento, in qualità di soggetto gerarchicamente sovraordinato; i lavori di ristrutturazione renderanno ancora più precaria una situazione già compromessa: nell'angusto cortile interno, dove i detenuti escono per praticare attività all'aperto, su un terreno maltenuto con l'asfalto pieno di buche, saranno infatti installati i ponteggi per il ripristino della facciata da cui oggi cadono i calcinacci, occupando una parte consistente dell'unica valvola di sfogo esterno di cui i detenuti possono godere; ci si trova di fronte, a livello nazionale, ad una grave carenza di risorse per l'esecuzione penale, sia finanziarie sia organizzative, aggravata dalla totale assenza di stanziamenti previsti nella manovra di bilancio per il 2024, e dai tagli effettuati e mai ristorati nella legge di bilancio per il 2023, tagli molto pesanti, in particolare per quanto riguarda il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, che si occupa dell'esecuzione penale per i minori, dell'esecuzione penale esterna e messa alla prova degli adulti; le significative riduzioni di spesa stanno incidendo pesantemente sulla tenuta di un sistema già oggettivamente fragile, interrompendo il difficile percorso di risanamento avviato negli ultimi anni; in particolare, rischiano di essere colpite le attività trattamentali delle persone detenute nell'ambito dei percorsi di reinserimento e, allo stesso tempo, rischia di rallentare il percorso delle nuove assunzioni di personale, fondamentale per garantire la funzionalità degli istituti e, con essa, dignitose condizioni di vita delle persone private della libertà personale, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda confermare la notizia, diffusa qualche giorno fa, circa la volontà di accantonare il progetto di realizzazione del nuovo carcere di Bolzano o, laddove non confermasse, in quali tempi e modi intenda impegnarsi per realizzarlo e, da ultimo, quali iniziative urgenti intenda adottare, al fine di intervenire sulla grave situazione in cui versa la Casa circondariale di Bolzano, colmando le gravissime carenze di organico e restituendo così dignità sia al personale, sia alle persone detenute.

(4-01346)

[FLORIDIA Aurora](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

da recenti notizie di stampa nazionale e locale si apprende che, a causa delle gravi carenze di personale sofferte dalla Corte di Assise di Brescia, l'attività giudiziaria, e in particolare l'avvio del tanto atteso processo agli esecutori materiali della strage fascista di Piazza della Loggia, sarebbero a rischio. Nel dettaglio, l'allarme da ultimo è stato ribadito in aula, dal presidente della Corte d'Assise Roberto Spanò all'inizio della nuova udienza del processo a carico di Roberto Zorzi, accusato di essere uno dei due

esecutori materiali della strage di piazza della Loggia del 28 maggio 1974. L'udienza, proprio a causa della grave carenza di organico, è stata rinviata, dopo la sospensione feriale, all'autunno; risulta all'interrogante che il presidente Spanò aveva già manifestato nei mesi scorsi le difficoltà a poter affrontare un processo tanto impegnativo a causa della mancanza di giudici nella sezione che presiede, attraverso due formali richieste al CSM datate 2 e 13 maggio 2024, e che poche settimane fa i vertici della giustizia bresciana avevano pubblicamente manifestato preoccupazione, perché, nonostante le ripetute rassicurazioni e gli annunci da parte del Ministero della giustizia, a Brescia non sono ancora stati inviati i nuovi giudici necessari per garantire la piena operatività degli uffici giudiziari;

la richiesta di celere integrazione delle posizioni vacanti si renderebbe indispensabile in quanto i processi per la strage sono molto complessi e richiedono uno sforzo eccezionale, che verosimilmente impegnerà in via esclusiva i rispettivi collegi giudicanti per almeno un anno. Per poter garantire il rapido e regolare svolgimento dei due processi, i magistrati addetti alla loro celebrazione dovranno necessariamente essere sostituiti da altri colleghi per quanto riguarda lo svolgimento della normale attività giurisdizionale. La richiesta dei vertici della giustizia bresciana riguarda nello specifico quattro magistrati da altri distretti, in quanto da quello di Brescia non è possibile attingere, perché troppo oberati;

considerato che il 28 maggio u.s., nell'ambito delle celebrazioni per il 50mo anniversario dalla Strage, il Ministro in indirizzo aveva sottolineato che "...cinquanta anni fa, con la bomba di piazza della Loggia, i terroristi vollero attaccare il cuore della Repubblica, uccidendo cittadini richiamati dal bisogno di partecipazione alla vita democratica. Dopo mezzo secolo e tantissimi processi, la giustizia è riuscita ad accertare responsabilità e matrice di quella vile strage ed è tuttora impegnata - con nuovi dibattimenti - ad assicurare tutte le risposte ai familiari delle vittime e alla comunità intera. In questo percorso, il ministero della Giustizia sarà sempre al servizio degli uffici giudiziari, come ho voluto ricordare in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario proprio dal distretto di Brescia, scelto anche per il valore simbolico di questo anniversario e dell'impegno tutt'ora in atto per arrivare ad una verità completa sulla strage. Solo nell'ultimo anno, sono stati inviati a Brescia sette nuovi magistrati, entro giugno arriveranno altri addetti dell'ufficio per il processo (139) e altro personale amministrativo già è stato assunto (51 unità, più 74 nei prossimi mesi), mentre la digitalizzazione degli atti giudiziari di quella stagione offre ulteriori preziosi tasselli alla memoria e alla ricostruzione di quegli anni bui"; al momento, nonostante le ampie rassicurazioni il personale aggiuntivo, giudicante e non, non risulterebbe essere stato immesso in ruolo;

considerato che individuare la verità e fare giustizia è un dovere di ogni Stato di diritto e un solenne impegno nei confronti di chi, 50 anni fa, perse la vita in piazza della Loggia, in nome della difesa delle istituzioni democratiche,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire con urgenza per garantire il celere trasferimento del personale necessario a coprire tutte le posizioni vacanti negli uffici giudiziari del distretto di Brescia e assicurare quindi la tempestiva prosecuzione di tutte le attività giudiziarie, fra le quali il processo sulla strage di piazza della Loggia.

(4-01347)

(già 3-01232)

[SBROLLINI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

a Vicenza, le pratiche per la previdenza sociale, come in tutto il Veneto, stanno subendo seri rallentamenti a causa della costante carenza di personale: l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) vicentina, infatti, negli ultimi anni ha subito una drastica riduzione del personale tale da non garantire l'apertura degli sportelli territoriali a Thiene e ad Arzignano, oltre che a provocare disagi per cittadini ed imprese, che quotidianamente si rivolgono alla sede del capoluogo e alle tre agenzie di Bassano, Schio e Lonigo;

nel Piano triennale dei fabbisogni di personale dell'INPS 2023-2026 sono previste oltre duemila assunzioni nel prossimo biennio, con l'emanazione per il 2023 di due bandi di concorso, che sono stati successivamente spostati entro la fine del 2024: tuttavia la mancanza di personale della sede INPS

vicentina appare preoccupante e necessitante di azioni tempestive che possano rinforzare nel breve periodo l'organico;

a destare preoccupazione, inoltre, sono le dimissioni degli impiegati a causa degli stipendi bassi a fronte di costi di affitto elevati, e ciò determina difficoltà nell'organizzazione degli uffici dei territori, i quali sono costantemente in fase di riorganizzazione e sotto organico;

la mancanza, per anni, di concorsi pubblici ha inoltre causato l'impossibilità di compiere un adeguato *turnover* tra il personale amministrativo, provocando, come nel caso dell'INPS di Vicenza, un profondo disservizio per i cittadini: inoltre, appare importante che nel momento delle emanazioni dei bandi per i concorsi INPS, vengano altresì presi in considerazione come destinazioni finali anche gli uffici dei territori provinciali veneti, i quali sono in assoluta difficoltà e carenza,

si chiede di sapere:

quali azioni il Ministro in indirizzo intenda adottare per rafforzare nel breve periodo l'organico dell'INPS di Vicenza e del territorio del Veneto, ponendo così fine al disservizio che i cittadini veneti sono costretti a subire ormai da tempo;

se non intenda fornire indicazioni temporali su quando verrà bandito il concorso nazionale INPS per il 2024 e se siano altresì in programma concorsi INPS regionali.

(4-01348)

[PAITA](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

Benedetta Avogadro era una giovane *manager* di Bergamo, morta tragicamente alla sola età di 40 anni, il 15 novembre 2022: dopo la sua scomparsa, la famiglia ha provveduto a chiudere, insieme al conto corrente, tutte le utenze delle bollette a lei intestate, compreso il contratto col gestore telefonico e della connessione *internet*, Fastweb S.p.A.;

quest'ultima chiusura è stata richiesta inviando una PEC (la quale non ha mai ricevuto risposta), firmata digitalmente dalla sorella, Anna Avogadro, inviando altresì il certificato di morte della sorella; nonostante la pratica di chiusura inviata dalla famiglia, lo scorso aprile Fastweb ha reclamato il mancato pagamento delle fatture di novembre e dicembre, emesse quindi dopo la richiesta di chiusura del contratto;

dopo diverse sollecitazioni da parte della famiglia, Fastweb S.p.A. ha comunicato alla sorella che la richiesta di chiusura del contratto deve essere inviata dall'*account email* della defunta Benedetta Avogadro, essendo questo recapito abbinato al contratto, comunicando altresì in modo perentorio come sia necessaria la stessa firma digitale della sorella per la chiusura del contratto: una richiesta surreale e chiaramente impossibile da esaudire, oltre che sprezzante di qualsiasi minima forma di rispetto verso il dolore della famiglia;

Fastweb S.p.A., inoltre, ha comunicato alla famiglia come siano state avviate le pratiche per il recupero dei crediti, pari a 163,90 euro: nelle settimane scorse, Covisian Credit Management di Cuneo ha sollecitato via posta la famiglia al pagamento dei crediti, concordando con Fastweb S.p.A. sull'inefficacia del tentativo della famiglia di chiudere il contratto, sostenendo la necessità della firma della defunta sorella;

la vicenda rappresenta un accanimento ingiusto verso la famiglia Avogadro, la quale è costretta a lottare da anni contro le richieste insensate e allo stesso tempo dolorose avanzate da Fastweb S.p.A., avverse ad ogni concezione di umanità e giustizia;

la situazione che sta coinvolgendo la famiglia Avogadro rappresenta al meglio l'eccessiva burocrazia che viene richiesta ai cittadini e alle imprese nel nostro Paese, la quale pone ostacoli talvolta insormontabili anche per le più banali richieste, provocando nei cittadini un senso di costante smarrimento e sfiducia verso il sistema italiano,

si chiede di sapere:

quali azioni il Ministro in indirizzo intenda adottare per sollecitare Fastweb S.p.A. alla chiusura del contratto intestato a Benedetta Avogadro, nonché gli altri operatori ad agire senza indugio in riferimento ad altre eventuali richieste analoghe avanzate da altri utenti, rendendo il più agevole e meno traumatica possibile la relativa procedura;

quali misure intenda adottare al fine di promuovere misure normative o linee guida volte a

semplificare l'*iter* di cessazione dei contratti telefonici di persone decedute, al fine di evitare che l'eccessiva burocrazia possa provocare dolore e sofferenze per le famiglie coinvolte durante le pratiche delle chiusure contrattuali.

(4-01349)

[DE CRISTOFARO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

da notizie di stampa si apprende dell'ennesima morte in carcere di un detenuto: si tratta di un 21enne di Sala Consilina, Giuseppe Spolzino, avvenuta mentre stava scontando nel carcere di Paola la sua pena; il giovane, entrato in carcere il 18 giugno, dopo appena 12 giorni, il 30 giugno, sarebbe stato trovato morto nella propria cella, in circostanze che apparirebbero da accertare perché poco chiare;

infatti sulle cause della morte, catalogata come suicidio, i familiari e il legale dell'uomo avrebbero sollevato dubbi, domandando alla procuratrice incaricata di svolgere accertamenti specifici;

in particolare, durante un colloquio con il proprio legale avvenuto il 28 giugno su richiesta dello stesso giovane, Spolzino avrebbe raccontato di essere stato collocato in una cella singola in un reparto in cui risulterebbero solo detenuti ergastolani. Ha raccontato inoltre di essere rimasto molto impressionato da un tentato suicidio di un altro detenuto avvenuto il 19 giugno ma anche di aver subito intimidazioni non si sa ad opera di chi. Ha riferito altresì di aver avuto un colloquio con la psicologa del carcere proprio in quello stesso giorno, durante il quale avrebbe esposto il proprio malessere e la propria tristezza anche in relazione alla particolare condizione di vita nella quale si trovava;

quanto alle circostanze in cui è avvenuto il decesso, sarebbero riscontrabili incongruenze fra il racconto dei due agenti di Polizia penitenziaria che hanno rinvenuto il corpo e sono intervenute per prime e quanto riferito dal medico di turno che, chiamato dagli agenti, è intervenuto in uno stretto lasso di tempo, per secondo;

in particolare sorgono dubbi su dove sia stato ritrovato il corpo, posto che gli agenti raccontano di averlo trovato in cella, impiccato con un lenzuolo all'asse della porta e il medico intervenuto ha parlato invece di un ritrovamento avvenuto in bagno con il lenzuolo legato all'asse del *box* doccia. Altra incongruenza il fatto che la Polizia penitenziaria racconta di aver slegato il giovane per tentare di rianimarlo e di aver chiamato il medico solo dopo e quest'ultimo invece racconta di aver assistito al momento in cui il giovane è stato liberato dal lenzuolo;

considerato che:

le persone detenute che dall'inizio dell'anno si sono suicidate in carcere sono ben 54: si tratta di un dato elevato rispetto agli scorsi anni in cui già i numeri, di parecchio inferiori, facevano parlare di emergenza;

questi dati fanno il paio con quelli relativi all'assunzione di psicofarmaci in ambito carcerario: il rapporto sulla salute mentale in carcere stilato nel 2023 dall'associazione "Antigone" rivela che circa il 40 per cento dei detenuti fa uso costante di psicofarmaci durante la detenzione. È evidente che i due parametri non possano che essere letti in correlazione: sono infatti indice, a parere dell'interrogante, delle pessime condizioni delle strutture carcerarie in Italia, fra sovraffollamento e strutture fatiscenti, per cui le misure detentive raramente rispettano pienamente le finalità rieducative previste dalla Costituzione in materia di pena, ma spesso si rivelano in concreto afflittive;

in questo contesto diventa particolarmente importante monitorare le condizioni di vita dentro le carceri e al contempo introdurre strumenti a tutela dei diritti dei detenuti: i dati statistici rispetto ai decessi nelle strutture detentive riportano ogni anno numerosi casi in cui non è possibile accertarne precisamente le cause, nei quali le versioni ufficiali presentano zone d'ombra ed incongruenze tali da far nascere il sospetto che mascherino episodi di maltrattamenti ad opera di agenti o di violenza da parte di altri detenuti;

in tali casi risultano essere determinanti il riscontro diagnostico e l'autopsia, ma quest'ultimo strumento è attualmente disciplinato dall'articolo 116 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 27, il quale prevede che il procuratore della Repubblica competente accerti la causa della morte e, solo se lo ravvisa necessario, ordina l'autopsia. Nel caso specifico la procuratrice incaricata ha disposto l'autopsia e si è in attesa del relativo esito;

il giovane Spolzino non aveva espresso prima di allora intenti suicidari e in ogni caso dal resoconto dei

fatti sembrerebbe che emergano discrasie e dubbi che è corretto dissipare, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda descritta e come intenda intervenire per far sì che venga accertata la verità dei fatti;

se non ritenga opportuno, al fine di sgombrare il campo da qualunque possibile dubbio in merito alle cause di morte di un soggetto, quale il detenuto, in custodia dello Stato, intervenire sulla normativa vigente al fine di rendere obbligatoria, e non discrezionale e facoltativa, l'autopsia quando la morte sia avvenuta all'interno delle strutture detentive di cui all'articolo 59 della legge 26 luglio 1975, n. 35.

(4-01350)

MAGNI - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

l'azienda FBM Hudson Italiana S.p.A. di Terno d'Isola (Bergamo), di proprietà del gruppo malese KNM, opera nel settore energia dagli anni '60, in particolare producendo scambiatori di calore, e conta attualmente circa 140 dipendenti;

il gruppo KNM ha tentato di vendere l'azienda negli ultimi due anni per far fronte a difficoltà finanziarie sopraggiunte per non aver pagato un'obbligazione;

nelle interlocuzioni per la vendita dell'azienda, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha usato due volte la clausola del "*golden power*" per salvaguardare un *asset* ritenuto strategico per l'intera economia italiana;

il gruppo KNM non ha mai dato risposta all'azienda "C&G capital" che aveva avanzato una proposta di acquisto con l'obiettivo di creare un polo unico con l'azienda loro controllata, la Stf Loterios di Saronno, che pure produce scambiatori di calore, ed anche in materiali speciali,

si chiede di sapere:

quali siano le iniziative che il Ministro in indirizzo intende porre in essere per rilanciare l'azienda FBM Hudson di Terno d'Isola che si colloca in un settore strategico per l'economia italiana;

se abbia attivato interlocuzioni anche con soggetti non direttamente interessati al segmento del mercato nel quale opera l'azienda e, in caso affermativo, quali;

quali strategie ritenga di attuare al fine di dare continuità produttiva ed occupazionale allo stabilimento di Terno d'Isola ed ai suoi 140 dipendenti.

(4-01351)

IRTO - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.* -

Premesso che:

in un articolo apparso in data 20 luglio 2024 sulla testata *on line* "Corriere della Calabria", si dà notizia che, in seguito allo sviamento di alcuni carri di un treno merci nei pressi di Centola e in virtù della sospensione della circolazione ferroviaria sulla linea Battipaglia-Sapri dalle ore 22 di lunedì 22 luglio sino al successivo venerdì 26 luglio, Trenitalia, società delle Ferrovie dello Stato, a sua volta sotto il totale controllo del Ministero dell'economia, ha annunciato cancellazioni, limitazioni e ritardi rispetto alle corse dei treni Freccie, Intercity e regionali;

in particolare, la notizia è che i treni Freccie in viaggio per il Sud termineranno la corsa a Salerno oppure a Battipaglia, mentre quelli diretti al Nord e in partenza da Reggio Calabria si fermeranno a Sapri;

a garanzia del servizio, stante la riferita previsione, sono previsti collegamenti tra Salerno, Battipaglia e Sapri, tramite autobus;

inoltre, per l'intera durata dell'interruzione non circoleranno gli Intercity Notte delle tratte Milano-Siracusa, Torino-Reggio Calabria e Roma-Siracusa-Palermo, come pure alcuni Intercity Giorno della tratta Roma-Reggio Calabria e Roma-Siracusa/Palermo;

tutti gli altri Intercity Giorno, riporta la citata fonte giornalistica, circoleranno tra Roma e Battipaglia e tra Sapri e Reggio Calabria e, al fine di garantire la continuità territoriale, sono previsti anche collegamenti bus tra Battipaglia e Sapri;

ancora, tutti i treni del Regionale di Trenitalia saranno cancellati tra Vallo della Lucania e Sapri;

tra l'altro, è prevista una riprogrammazione del servizio con bus, con possibile aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale e alla minore disponibilità di posti rispetto al

normale servizio offerto;
per quanto riportato nel citato articolo, Trenitalia anticipa «importanti ripercussioni sul servizio», sicché invita tutti i viaggiatori a riprogrammare il viaggio e a consultare la pagina Infomobilità sul proprio portale *web* e sull'APP, prima di recarsi in stazione;
ivi si legge che il suddetto gestore rimborserà per intero il costo del biglietto, ove vi fosse rinuncia al viaggio;
nell'articolo menzionato, si precisa che da venerdì 26 luglio Frecce, Intercity e Regionale di Trenitalia riprenderanno a circolare gradualmente sulla linea Battipaglia-Sapri, ma la capacità di offerta tra Campania e Calabria continuerà a essere ridotta e i treni potranno registrare ritardi e subire limitazioni di percorso o cancellazioni;
nulla si legge, con riguardo alle misure approntate da Trenitalia, per i passeggeri con disabilità o mobilità ridotta;
con riguardo al trasporto di passeggeri che viaggiano in treno, si fa riferimento al Regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei medesimi;
con il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, l'Autorità di regolazione dei trasporti è stata designata quale organismo responsabile (National Enforcement Body, o NEB) dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni del Regolamento suddetto e dell'irrogazione delle sanzioni previste;
in base alla citata normativa, il passeggero ha diritto all'assistenza in termini di pasti e bevande in relazione al tempo di attesa e alla sistemazione in albergo, se si rendono necessari uno o più pernottamenti, con relativo trasferimento da e verso la stazione ferroviaria, nonché un trasporto alternativo, ove opportuno;
anche nei casi di soppressione dei treni, i passeggeri hanno diritto all'assistenza in termini di pasti e bevande in funzione dei tempi di attesa e, ove necessario, al pernottamento;
è evidente che la riorganizzazione del servizio ferroviario annunciata da Trenitalia va a colpire interi territori del Sud, anche con effetti economici più che rilevanti, oltre che con pesanti disagi, soprattutto alla luce del periodo turistico in atto,
si chiede di sapere:
di quali precise informazioni disponga il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in merito alla pianificazione, da parte del vettore Trenitalia, delle alternative di viaggio per i passeggeri in caso di ritardi o di soppressione dei treni in partenza dalla Calabria ovvero in arrivo in Calabria, in virtù dell'annunciata sospensione della circolazione ferroviaria di cui in premessa e del suo graduale ripristino, previsto a partire da venerdì 26 luglio;
quali iniziative di competenza intenda assumere per ridurre i disagi, anche valutando ulteriori alternative di spostamento dei passeggeri e individuando le risorse occorrenti;
di quali informazioni i Ministri in indirizzo dispongano circa la possibilità di ridurre il periodo di impatto negativo e disagio per i passeggeri residenti nelle regioni meridionali e per quelli diretti al Sud.

(4-01352)

MUSOLINO - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per la protezione civile e le politiche del mare.* - Premesso che:

la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay, il 10 dicembre 1982, all'articolo 3 stabilisce che "Ogni Stato ha il diritto di fissare la larghezza del proprio mare territoriale fino a un limite massimo di 12 miglia marine, misurate a partire dalle linee di base determinate conformemente alla presente convenzione", mentre al fuori del limite vige il diritto internazionale;
sono definite zona economica esclusiva (ZEE), nella convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS, 1982), quelle aree di mare adiacenti alle acque territoriali in cui vi è un prolungamento della giurisdizione di uno Stato su una porzione delle acque internazionali;
le ZEE si possono estendere per un massimo di 200 miglia a partire dalla linea di costa: di fatto, si possono aggiungere alle 12 miglia di acque territoriali un massimo di 188 miglia di ZEE. All'interno di queste acque, gli Stati possono collocare installazioni per fini militari e di sicurezza e sono sovrani per quanto riguarda l'estrazione e la gestione delle risorse naturali, anche ai fini dell'attività di pesca;

a causa del commercio globale, della scarsità delle materie prime, del sovrappopolamento del pianeta, della desertificazione di ampie aree del globo, dell'inquinamento e del cambiamento climatico, gli Stati si stanno impegnando per controllare ampi tratti di mare per commerciare ed estrarre risorse alimentari ed energetiche: di fatto possedere la giurisdizione di una ZEE per uno Stato è di assoluta importanza, potendo controllare la fauna ittica, per fini alimentari, e le risorse energetiche, come gas naturale e petrolio;

la delimitazione della ZEE tra i diversi Stati deve essere frutto di un negoziato, così come previsto dal diritto internazionale (UNCLOS 74,1), e occorre un accordo per addivenire ad una soluzione equitativa tra gli Stati con coste adiacenti o opposte;

i confini marittimi sono stati spesso oggetto di modificazione nel mar Mediterraneo da parte di Francia, Spagna, Turchia, Cipro, Grecia, Egitto, Israele, Libano, Libia, Siria, Tunisia, Algeria, Marocco: da tempo il Mediterraneo risulta parcellizzato, somigliando sempre più ad uno spazio terrestre delimitato da precisi confini nazionali, sebbene sia il diritto internazionale la fonte giuridica dell'istituzione della zona economica esclusiva;

lo strumento della ZEE è stato approvato dal Parlamento italiano con la legge 14 giugno 2021, n. 91, che stabilisce, all'articolo 1, comma 2, che per l'istituzione della zona economica esclusiva, la quale comprende tutte le acque circostanti il mare territoriale o parte di queste, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale: dopo tre anni dall'entrata in vigore della suddetta legge non è stato ancora emanato il decreto Presidente della Repubblica, a causa della ritrosia del Governo nel concludere l'*iter* di approvazione;

si deve rammentare come, per avviare i negoziati con gli Stati che vantano una delimitazione di 200 miglia, il Governo è tenuto previamente a ultimare l'*iter* previsto dalla legge istitutiva della ZEE, e successivamente notificare l'istituzione della ZEE italiana agli Stati il cui territorio è adiacente a quello dell'Italia;

l'articolo 2, comma 3, primo periodo, della legge n. 91 stabilisce che "I limiti esterni della zona economica esclusiva sono determinati sulla base di accordi con gli Stati di cui al comma 2, soggetti alla procedura di autorizzazione alla ratifica prevista dall'articolo 80 della Costituzione": di fatto senza la conclusione dell'*iter* di istituzione, non è possibile intraprendere alcuna azione diplomatica per svolgere i negoziati necessari sui tratti di mare già oggetto dell'introduzione unilaterale di ZEE nel Mediterraneo;

sebbene il Governo, negli intenti elettorali, abbia sostenuto diverse volte l'importanza e la valorizzazione del mare quale strumento strategico per il nostro Paese, non si è ancora adoperato per completare l'*iter* per l'istituzione della ZEE e avviare i necessari negoziati per la difesa dei nostri confini marittimi e degli interessi strategici nazionali: è necessario quindi che i Ministri in indirizzo si attivino al fine di concludere l'*iter* per l'istituzione della ZEE il prima possibile, garantendo così all'Italia uno spazio economico e di sviluppo fondamentale per l'avvenire del nostro Paese, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano in grado di fornire indicazioni sulle tempistiche per il completamento dell'*iter* per l'istituzione della ZEE e successivamente quando saranno avviati i negoziati con tutti gli Stati titolari di una propria ZEE nel Mediterraneo;

quale sia lo stato dei rapporti diplomatici con i Paesi titolari di ZEE nel Mediterraneo.

(4-01353)

DE POLI - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della sicurezza energetica e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.* - Premesso che:

al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, in attuazione di quanto previsto dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 e, in particolare, di quanto disposto in relazione all'Investimento 15 «Transizione 5.0», della Missione 7 - REPowerEU, è stato istituito il Piano Transizione 5.0, dotato di risorse complessive pari a 6,3 miliardi di euro;

la misura è destinata a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni

nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che, negli anni 2024 e 2025, effettuino nuovi investimenti in strutture produttive, nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, senza distinzione di forma giuridica, settore, dimensione o regime fiscale e consiste nel riconoscimento di un contributo sotto forma di credito d'imposta;

l'art. 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, istitutivo della misura, ha demandato l'individuazione delle modalità attuative delle disposizioni a un decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del citato decreto-legge; considerato che l'adozione del provvedimento ministeriale attuativo, già annunciata e tuttavia ampiamente differita rispetto al termine di legge, rappresenta una condizione decisiva per l'avvio della misura, nonché per la valutazione e la migliore pianificazione degli investimenti da parte delle imprese,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere o abbiano assunto al fine di assicurare l'adozione del provvedimento attuativo descritto in premessa e contenere le incertezze e il disorientamento al quale i soggetti beneficiari sono esposti.

(4-01354)

[IANNONE](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il 17 luglio 2024 a Battipaglia, in provincia di Salerno, si è verificato l'ennesimo episodio di violenza, con una rissa tra bande di extracomunitari;

un numero consistente di magrebini avrebbe dato vita ad una rissa violenta, utilizzando qualsiasi cosa capitasse a tiro per colpire gli altri. Nello scontro un venticinquenne straniero avrebbe riportato diverse ferite in varie parti del corpo, risultando poi ubriaco;

la maggior parte di questi stranieri è irregolare, senza permesso di soggiorno e spesso viene impiegata nel settore agricolo, incrementando il fenomeno dell'immigrazione clandestina nel territorio, già alle prese con tale problematica ancor prima che assumesse un rilievo nazionale;

considerato che a quanto risulta all'interrogante:

l'episodio è avvenuto in pieno centro cittadino, in piazza della Repubblica, tra lo sconcerto ed il terrore di tanti cittadini del laborioso centro della Piana del Sele;

il cruento accaduto ha destato una forte indignazione popolare, in quanto da diverso tempo la città è in preda alla paura per la presenza di bande di stranieri che spadroneggiano e bivaccano;

forte è l'ansia e la percezione di insicurezza che i battipagliesi nutrono soprattutto per l'incolumità dei più esposti, cioè anziani, donne e bambini,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei gravi fatti esposti in premessa e quali iniziative intenda intraprendere per riaffermare la presenza dello Stato sul territorio;

se non ritenga necessario predisporre un piano per aumentare gli organici delle forze dell'ordine al fine di evitare che atti di violenza, come quello descritto in premessa, non si verifichino più nelle nostre città;

se intenda promuovere, in collaborazione con le istituzioni locali, un'azione di verifica della presenza di immigrati irregolari impiegati in agricoltura, vista la forte e tradizionale vocazione del territorio nel settore.

(4-01355)

[IANNONE](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

tra il 18 e il 19 maggio 2024, intorno alle ore 4.00, una violenta esplosione ha risvegliato i residenti di via Wagner, nella zona del Parco Arbostella di Salerno città: malviventi incappucciati hanno tentato di rubare il *bancomat* dell'agenzia Unicredit, provocando danni significativi, ma l'intervento tempestivo di una pattuglia della Polizia di Stato ha sventato il colpo, costringendo i rapinatori alla fuga;

i due rapinatori hanno seminato chiodi triangolari sulla rotatoria di ingresso a via Wagner per ostacolare eventuali inseguimenti. Nonostante l'aggressività del loro approccio, il loro tentativo si è concluso con la fuga precipitosa, durante la quale hanno perso una borsa contenente banconote da venti euro, a circa dieci metri dalla banca. Secondo la direttrice dell'istituto, presente sul posto, i

malviventi non sono riusciti ad accedere allo *slot* delle banconote da cinquanta euro;
a meno di un chilometro di distanza, il Brico Center di via San Leonardo è stato teatro di un altro audace furto. I ladri hanno forzato la saracinesca e asportato la cassaforte;
questi due episodi di criminalità, avvenuti a così breve distanza l'uno dall'altro e nella stessa nottata, sollevano preoccupazioni sulla sicurezza della zona e sull'audacia crescente dei malviventi, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario valutare la possibilità che l'operato delle forze dell'ordine di Salerno vada supportato con la destinazione di un numero maggiore di uomini e mezzi, al fine di aumentare il senso di sicurezza dei cittadini.

(4-01356)

Risoluzioni in commissione

[MALPEZZI](#), [DE CRISTOFARO](#), [FLORIDIA Barbara](#), [D'ELIA](#), [SBROLLINI](#), [VERDUCCI](#), [CUCCHI](#), [GIACOBBE](#), [LORENZIN](#), [ZAMPA](#) - La 7a Commissione Cultura,

premesso che:

con l'approvazione della legge 15 aprile 2024, n. 55, è stato istituito, per esercitare l'attività lavorativa, l'Albo dei pedagogisti e l'Albo degli educatori professionali socio-pedagogici;

l'approvazione della suddetta legge nasce dalla volontà di regolamentare ulteriormente, anche su sollecitazione di associazioni rappresentative del settore, tali figure professionali, essenziali nei contesti sociali, formativi, educativi e pedagogici, che lavorano in modo specifico sullo sviluppo del potenziale umano a livello relazionale, sociale e civico, promuovendo logiche di inclusione e di prossimità che favoriscono il senso di comunità e appartenenza tra i cittadini e, inoltre, nasce in risposta alle emergenze educative, *post* pandemiche, che richiedono interventi complessi e sistemici centrati sulla dimensione educativa di carattere socio-pedagogico ancora prima che sanitario;

come segnalato dalle associazioni professionali, in seguito all'entrata in vigore della legge, sarebbero emerse alcune problematiche in relazione alla previsione dell'obbligo d'iscrizione all'Albo degli educatori professionali socio-pedagogici anche per gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia: asilo nido, micronido, sezioni primavera e altre tipologie di servizi integrativi;

l'articolo 11 dispone, infatti, che coloro i quali non siano in possesso dei requisiti ordinari, di cui agli artt. 2 e 4 della suddetta legge, possano presentare domanda di iscrizione "esclusivamente durante la fase transitoria";

a fronte degli innumerevoli ritardi nella nomina dei commissari regionali e delle Province autonome, alcuni dei quali non hanno ancora pubblicato la modulistica, né fissato alcun termine per la presentazione delle domande, la scadenza attualmente prevista coinciderebbe con la data del 6 agosto 2024;

la norma lascia supporre che il personale educativo, privo del titolo di studio richiesto, in caso di mancato rispetto del termine del 6 agosto, non sarebbe più qualificato a svolgere le mansioni di educatore;

le segnalazioni giunte dalle Associazioni professionali invitano ad intervenire al fine di far coincidere la scadenza riferita al periodo di prima attuazione della legge con l'insediamento ufficiale del Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative;

sarebbe, inoltre, emersa una seconda questione, sempre posta dalle associazioni professionali, relativa, invece, all'articolo 10 comma 2, laddove è previsto che "il commissario, nominato dal presidente del tribunale dei capoluoghi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, indichi l'elezione dei presidenti degli albi e provveda agli adempimenti necessari per l'istituzione degli ordini regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano";

in proposito, al fine di consentire che l'istituzione degli ordini regionali avvenga con modalità univoche su tutto il territorio nazionale, sarebbe opportuno prevedere la regolamentazione di tali procedure;

tale disposizione, in assenza di un intervento legislativo, metterà in grave difficoltà i Comuni nel reclutamento del personale, con il serio rischio di compromettere l'avvio delle attività dei servizi educativi a settembre, fino a paralizzare un servizio essenziale per le famiglie, i bambini e le bambine, oltre a creare una grande confusione per gli operatori di questi servizi;

il tema risulta già affrontato alla Camera dei deputati, dove, in fase di esame del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca, il Governo si sarebbe impegnato, in seguito all'approvazione di due ordini del giorno (9/1902-A-63 Bakkali; 9/1902-A-91 Ghirra), ad adottare iniziative utili volte a prevedere che in via transitoria, nelle more del perfezionamento dei percorsi di formazione per l'acquisizione dei titoli di studio o della qualifica, coloro che svolgevano il medesimo servizio sulla base della disciplina previgente possano perseguire nel servizio di educatore dei servizi educativi per l'infanzia;

considerata l'importanza del ruolo educativo e sociale di tale professione, si ritiene urgente avviare le necessarie modifiche volte a garantire il corretto avvio delle attività dei servizi educativi, essenziale per le famiglie, i bambini e le bambine, e a garanzia della professionalità degli operatori di questi servizi;

la volontà di porre attenzione e rimanere sensibili alla professione e alle attività dei servizi educativi è dimostrata dall'avvio dell'Intergruppo, costituito tra Camera e Senato, dedicato alle professioni educative, finalizzato a promuovere un lavoro parlamentare dettato dal comune intento di valorizzare la figura professionali degli insegnanti e degli educatori;

l'obiettivo, che rimane ancora da perseguire, si ritiene sia anche quello di legare alla funzione del pedagogo quella dell'educatore socio-pedagogico; infatti, queste figure, oltre alle definizioni già contenute nella normativa vigente e che sono introdotte anche negli emendamenti proposti, devono operare anche per alcune funzioni importanti, quali l'inclusione scolastica e sociale, per esempio, la promozione del benessere delle persone, per rispondere anche alle esigenze e ai bisogni educativi e formativi delle persone durante tutto il corso della loro vita, nei processi educativi, di apprendimento, di inserimento e di reinserimento sociale,

impegna il Governo:

1) al fine di garantire il corretto avvio delle attività dei servizi educativi, essenziale per le famiglie, i bambini e le bambine, e a garanzia della professionalità degli operatori di questi servizi, a prevedere, in fase di approvazione del primo provvedimento utile, la proroga del termine attualmente fissata al 6 agosto per l'iscrizione all'Albo;

2) ad avviare iniziative, anche legislative, volte a tutelare la posizione degli educatori al momento in servizio e valorizzarne la figura professionali;

3) ad avviare azioni legislative volte a garantire un sistema di adeguata regolamentazione, di corretto reclutamento e di dignitoso inquadramento contrattuale dei professionisti del settore al fine di garantire servizi educativi di qualità, affidati a personale altamente qualificato, adeguatamente formato dal sistema universitario italiano e da valorizzare anche attraverso organi come quelli degli ordini e degli albi;

4) al fine di consentire che l'istituzione degli Ordini regionali, di cui all'articolo 10, comma 2 della legge 15 aprile 2024, n. 55, avvenga con modalità univoche su tutto il territorio nazionale, a prevedere la regolamentazione di tali procedure.

(7-00013)

Risoluzioni da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 50 del Regolamento, la seguente risoluzione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7ª Commissione permanente(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

7-00013, della senatrice Malpezzi ed altri, sull'istituzione dell'Albo dei pedagogisti e dell'Albo degli educatori professionali socio-pedagogici.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 207ª seduta pubblica del 16 luglio 2024, a pagina 34, alla terza riga, sostituire le parole "5ª Commissione" con le seguenti: "6ª Commissione" e, alla sesta riga, sostituire le parole "6ª Commissione" con le seguenti: "5ª Commissione".

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.